BIBLIOTECA NAZIONALE di TORINO
42
69
LUMBROSIANA

CAUSA

DEI VESCOVI COSTITUZIONALI

DELLA FRANCIA

IN RISPOSTA

AL LORO LIBRO INTITOLATO

ACCORDO DEI VERI PRINCIPJ
DELLA CHIESA, DELLA MORALE
E DELLA RAGIONE

SOPRA LA COSTITUZIONE CIVILE
DEL CLERO DI FRANCIA.

CIↃ. IↃCC. XCV

Non persequimur vos , nisi quemadmodum veritas falsitatem (Aug. contra Lit. Petil. l.2. c.82.)

AVVERTIMENTO
AL LETTORE.

La general rivoluzione del governo civile del più florido di tutti i regni nel pubblicare una nuova Costituzione civile del Clero, e nel ravvolgere in conseguenza fra le sue desolatrici fiamme le chiese tutte della Francia, mise quegli ecclesiastici, che l'adottarono, e si obbligarono anzi con giuramento a sostenerne e l'osservanza, e la validità, nell'impegno di giustificarsi in faccia a tutta la Cattolica Europa. Nell'occupare tante chiese, che avevano i legittimi loro pastori, i quali ad alta voce ne reclamavano il possesso, e si lagnavano, che ritornati i tempi dei Donatisti si osasse lacerare la veste inconsutile di Cristo; e formare un nuovo scisma in quella Chiesa, che una ed indivisa si era voluta dal divino suo fondatore, conobbero, che con voci troppo chiare si domandava loro chi fossero? e donde venissero? e che accennandosi i legittimi pastori si diceva: Noi questi gli conosciamo, e ne sappiamo la missione, ma voi donde siete venuti, come vi siete intrusi nell'ovile? Chi vi ha chiamati? chi vi ha inviati?

chi ve n' ha aperta la porta? Queste voci, che non si potevano dissimulare, e che con troppa forza risuonavano nel cuore di ognuno di essi, gli misero nella espressa necessità di legittimare, se fosse stato possibile, la loro missione. Fu questo il motivo, pel quale tutti essi si indussero unitamente a pubblicare uno scritto intitolato: *Accord des vrais principes de l' Eglise, de la Morale, & de la raison sur la Costitution civile du Clergè de France*. Fu quest' opera pubblicata a Parigi nel 1791. e XVIII. Vescovi Costituzionali riconoscendola come proprio lavoro, vi si sottoscrissero. Furono questi il *Gobel Vescovo Metropolitano di Parigi, il Charnier Vescovo Metropolitano della Senna inferiore, l' Expilly Vescovo di Finisterre, il Marolles Vescovo de l'Aisne, il Saurine Vescovo della Lande, il Lindet Vescovo de l' Eure, il Laurent Vescovo dell' Allier, il Massieu Vescovo dell' Oise, il Gregoire Vescovo della Loire, e Cher, l'Aubry Vescovo della Mosa, il Becherel Vescovo della Manica, il Royer Vescovo dell' Ain, il Tibault Vescovo di Cantal, il Gourtes Vescovo della Saona, e della Loira, il Dumouchel Vescovo del Gard, il Rigouard Vescovo del Varo, il Joubert Vescovo della Charente, ed il Le Coz Metropolitano di Lilla, e Vilaine*. Questi pseudo-Vescovi lusingandosi di avere con una tal opera messa in pieno giorno la loro causa, onde più non fosse permesso dubitare della sua

giustizia, pretesero di far credere al Pubblico di aver indirizzata alla Santità del Sommo Pontefice felicemente regnante PIO SESTO, una lettera di 16. pagine sottoscritta parimente da trè di loro deputati all' assemblea di Francia, e pubblicata colle medesime stampe, ma che veramente non venne mai alle mani della Santità Sua. L'iniquità mentì a se stessa. Ma era necessario, che ciò si facesse conoscere agli occhi del pubblico. E' questo il motivo della risposta, che esce presentemente alla luce. Nella medesima si è seguitato il metodo tenuto dai Vescovi Costituzionali nell' indicato *Accord &c.* Nella Prefazione si rilevano gli errori inseriti nel suo proemio. Nei quattro Capi, nei quali è divisa l' intiera risposta, si trattano col medesimo ordine i quattro argomenti o titoli, nei quali è diviso *l' Accord &c.* cioè nel primo della Potestà ecclesiastica, nel secondo delle Metropoli, nel terzo delle elezioni, o sia promozioni dei Vescovi, e nel quarto della missione, o sia giurisdizione ecclesiastica. In ognuno di questi capi si stabilisce il dogma cattolico, e si risponde ad ognuno degli argomenti, o dei fatti prodotti dai pseudo-Vescovi, e ciò con quella brevità, e precisione, che si è potuta maggiore. Riguardo alla lettera, che si dice diretta alla Santità del Sommo Pontefice felicemente regnante PIO SESTO, se n' è formato il soggetto di una Appendice, nella quale si è impreso ad analizzarne i concetti, e

le espressioni. Tutto ciò serve a mettere in pieno lume una causa, della quale si tratta omai da quattro anni. Resta soltanto da avvertirsi il Lettore riguardo allo stato della Francia, al quale si va tratto tratto alludendo, che questa risposta fu stesa negli ultimi mesi del 1792. e nei primi del 1793. nè si è creduto di farvi alcuna aggiunta, o cambiamento, trattandosi di cose, che non interessano che indirettamente il principale suo argomento.

INDICE
DEI PARAGRAFI.

Prefazione. pag. 1

§. 1. *Falsità, e contradizione del primo principio stabilito dai Costituzionali.* 1

2. *Mancanza di precisione nel secondo loro principio.* 3

3. *Ignoranza del gius pubblico e naturale. Della uguaglianza degli uomini nella nota a questo §.* 5

4. *Falsa idea del dispotismo.* 7

5. *Ingiuria da essi fatta al genere umano, ed alla Francia.*

6. *E loro ingiusta pretensione.*

CAPO PRIMO

Della Potestà Ecclesiastica.

§. 1. *Falsa distinzione usata dai Costituzionali della disciplina interna, ed esterna. Loro disegno di tutta sottoporla alla potestà civile.* 19

2. *Doppia Gerarchia da essi stabilita.* 23

3. *La Chiesa nella sua istituzione non fu*

soggetta alla potestà civile. 24
4. *E' errore attribuire alla Chiesa soltanto ciò che è interno.* 25
5. *Autorità, che i Costituzionali accordano alla potestà civile sù la Religione.* 28
6. *Il diritto naturale non sottopone la Chiesa alla potestà civile.* 30
7. *Il gius divino dichiara la Chiesa esente dalla potestà civile.* 32
8. *Condanna di chi la sottopone alla potestà civile.* 41
9. *L' esenzione della Chiesa dalla potestà civile si prova colla tradizione,* 43
10. *Della ubbidienza dovuta alle potestà civili.* 97
11. *Come la Chiesa è nella Repubblica.* 101
12. *Che la Chiesa ha un diritto assoluto, ed indipendente di comandare.* 104
13. *Costanza di S. Ambrogio nell' opporsi ai comandi di Valentiniano.* 107
14. *Confusione dei Costituzionali. Oggetti ai quali si estende l' autorità della Chiesa.* 109
15. *S. Ludovico non si oppose alla potestà ecclesiastica.* 110
16. *Gesù Cristo non negò agli Apostoli il diritto di giudicare.* 114
17. *Insussistenza dell' appello di abuso.* 115
18. *Della dichiarazione del Clero Gallicano.* 117
19. *Analisi della medesima.* 120

20. *Dell'assemblea, e degli arresti del 1765.* 125
21. *Costantino ha rispettati i diritti della Chiesa.* 134
22. *Dovere della potestà civile di difendere le leggi della Chiesa.* 137
23. *Della condotta di Giustiniano nelle materie ecclesiastiche.* 141
24. *Il Re di Francia Childeberto non fu che ossequioso alla Chiesa.* 148
25. *Lo stesso fu di Clotario II.* 153
26. *Dei Sinodi, e dei Parlamenti dei secoli di mezzo,* 156
27. *S. Bonifacio, e non Carlo Manno fu quegli che eresse Vescovati, e riformò la disciplina.* 160
28. *I Capitolari ecclesiastici di Carlo Magno furono opera dei Vescovi.* 175
29. *Ludovico Pio non si ingerì nelle materie ecclesiastiche.* 189
30. *Carlo Calvo riconobbe nei Vescovi la potestà legislativa.* 191
31. *E falso, che alcuni canoni siano stati aboliti dalla potestà laica.* 193
32. *S. Ludovico non diede legge alla Chiesa.* 197
33. *Nè Carlo VI. nè Errico III. pretesero di riformare la Chiesa.* 202
34. *Temerità del Ferrier nel Concilio di Trento.* 204
35. *Scrittori Francesi contrarj ai Costituzionali.* 209

36. *La Chiesa non è sottoposta allo Stato.* 212
37. *Il Principe nella Chiesa non rappresenta il popolo.* 216

CAPO SECONDO

Delle Metropoli.

§. 1. *Divisione civile dell' Impero Romano.* 220
2. *Origine, ed esercizio della potestà civile.* 228
3. *Erezione delle Metropoli ecclesiastiche.* 233
4. *Le Metropoli ecclesiastiche non seguono la sorte delle civili.* 242
5. *Appartiene al solo Pontefice il disporre delle Metropoli.* 245
6. *Gli stessi Imperatori riconoscono questa verità.* 253
7. *La Chiesa non segue le vicende delle Metropoli civili.* 257
8. *Motivo, per cui furono erette le Metropoli del Regno di Napoli.* 259
9. *Dei Canoni di Calcedonia appartenenti alle Metropoli.* 263
10. *Insussistenti ragioni dei Costituzionali.* 269
11. *Giustiniano non ha disposto delle Metropoli Ecclesiastiche.* 273
12. *Alessio Comneno conosce di non avere questo diritto.* 284

13. *Carlo Magno non pretese questo diritto .* 292
14. *La Metropoli d' Amburgo fu eretta dalla Santa Sede .* 295
15. *La medesima Santa Sede eresse quelle d' Inghilterra .* 298
16. *La Metropoli di Mohilow è stata eretta dal S. Pontefice PIO VI.* 300

CAPO TERZO

Delle elezioni, o sia promozioni dei Vescovi .

§. 1. *Che si richiede a costituire un Vescovo ?* 306
2. *Della elezione dei primi Vescovi della Chiesa .* 309
3. *Della elezione di S. Mattia .* 312
4. *Della elezione dei diaconi .* 316
5. *Delle altre elezioni fatte dagli Apostoli .* 318
6. *Nei tempi Apostolici non si richiese che il testimonio del popolo .* 320
7. *Questo fatto è attestato da s. Cipriano .* 324
8. *Il popolo non ebbe parte nelle elezioni dei Vescovi Orientali .* 330
9. *Il Concilio Niceno le attribuisce alla Chiesa .* 332
10. *Lo stesso fanno altri Concili Orientali.* 337
11. *Nel terzo, e quarto secolo le elezioni si facevano dai soli Vescovi .* 342

12. *La stessa disciplina fu osservata durante l' Impero Orientale.* 347
13. *Disciplina delle chiese dell'Affrica sù le elezioni.* 356
14. *Disciplina generale dell' Occidente nel quinto Secolo.* 358
15. *Dipende dal Sommo Pontefice il fissare le regole delle elezioni.* 364
16. *Disciplina osservata nell'Occidente nel V. e VI. Secolo.* 366
17. *Causa del Vescovo di Salona.* 373
18. *Primi esempj della intrusione della potestà laica nella provista delle chiese.* 377
19. *Disciplina osservata nel VI. e VII. Secolo.* 381
20. *Disciplina osservata nei Secoli VIII. e IX.* 392
21. *Disciplina del Secolo X.* 407
22. *Delle Investiture.* 411
23. *Della elezione dei Romani Pontefici fino al Secolo XII.* 441
24. *Del diritto dei Capitoli delle Cattedrali.* 446
25. *Nuove pretensioni della potestà laica.* 451
26. *Disciplina del Secolo XIII. e XIV.* 456
27. *La Santa Sede si riserva la conferma delle elezioni. Nuovi maneggi della potestà laica.* 463
28. *Della Prammatica Sanzione.* 468
29. *Delle Nomine.* 473
30. *Del Concordato.* 475

31. *La elezione dei Vescovi non può appartenere al popolo.* 479
32. *Assurdi che derivano dalla Costituzione.* 481
33. *Motivi, per cui si è cambiata la disciplina.* 484
34. *Calunnie dei Costituzionali.* 485
35. *Il Concordato fu fatto con tutte le formalità.* 490
36. *I Metropolitani non hanno il* Veto. 493
37. *Nè S. Leone, nè S. Celestino I. hanno riconosciuto nel popolo alcun diritto.* 495
38. *Della istituzione dei parrochi.* 498
39. *Nè S. Paolo, nè S. Leone, nè S. Agostino favoriscono i Costituzionali.* 501

CAPO QUARTO

Della Missione, e giurisdizione.

§. 1. *E' un errore, che la giurisdizione si riceva, dalla potestà laica.* 505
2. *E' un errore, che si riceva nel Sacramento.* 509
3. *L' unità della Chiesa richiede, che i Vescovi siano sottoposti al Pontefice.* 511
4. *Della potestà di ordine, e della potestà di giurisdizione.* 513
5. *Si prova colla Scrittura, e coi Padri*

che tutta la giurisdizione risiede nel S. Pontefice. 518
6. *Si prova lo stesso dogma colla tradizione del Secolo secondo, e terzo.* 529
7. *Del Secolo IV. e V.* 536
8. *E dei seguenti fino al Secolo XIII.* 547
9. *E' deciso questo dogma dai due Concilj ecumenici il secondo di Lione, e quello di Firenze.* 559
10. *Il privilegio degli Apostoli non è trasfuso nei Vescovi.* 562
11. *Errori dei Costituzionali, che le Diocesi debbano essere fissate dalla potestà civile.* 564
12. *I Vescovi non hanno una giurisdizione universale.* 566
13. *Nè S. Bernardo, nè il Bossuet insegna, che si riceva la giurisdizione nell'Ordine sacro.* 570
14. *Gli antichi vescovi non sono stati deposti.* 573
15. *I Decreti dei Concilj ecumenici non abbisognano di accettazione.* 575
16. *Gli antichi Vescovi non dovevano rinunciare.* 578
17. *Contradizione dei Costituzionali.* 584
18. *I Costituzionali sono intrusi, e Scismatici.* 587

19. *Della ubbidienza dovuta al Sommo Pontefice.* 590
20. *Fatti insussistenti, e calunnie prodotte dai Costituzionali.* 596
21. *La Chiesa ha forza coattiva.* 602
22. *Quale libertà è condannata dalla Chiesa?* 607
23. *La scomunica è stata rispettata dagli stessi Sovrani.* 608
24. *Non si può aver pace coi Costituzionali.* 616
25. *Disordini prodotti dalla Costituzione.* 619

APPENDICE

In risposta alla Lettera, che si suppone scritta da diciotto Vescovi Costituzionali al Sommo Pontefice PIO SESTO felicemente regnante. 623

ERRATA		CORRIGE
Pag.	29. l. 14. Clodevo	Clodoveo
	68. l. 18. *regulis*	*regalis*
	84. l. 18. *hominem*	*hominum*
	86. l. 17. protestasse	prestasse
	93. l. 21. *jura*	*juri*
	166. l. 26. nostra	nostram
	186. l. 21. *si ratio*	*se ratio*
	223. l. 21. ragioni	regioni
	233. l. 13. 1657.	1057.
	285. l. 22. Chaset	Chapt
	308. l. 5. empi	tempi
	315. l. 16. rieercava	ricercavano
	371. l. 15. *expectant*	*expetant*
	393. l. 2. 252.	752.
	412. l. 9. Cedremo	Cedreno
	418. l. 10. *videamus*	*videamur*
	443. l. 6. medesimo	del medesimo
	461. l. 10. *terram*	*terra*
	498. l. 7. fu	fa
	519. l. 24. *ecclesia renititur*	*ecclesiae renïtitur*
	538. l. 21. n' era	che n' era
	539. l. 3. rilevò	Innocenzo I. rilevò
	551. l. 15. *juxta*	*justa*

Il benigno Lettore è pregato a correggere colla sua diligenza gli altri errori, che per l' umana fralezza sono scorsi nella edizione.

§. 1.

Falsità, e contradizione del primo principio stabilito dai Costituzionali.

Voi cominciate, o Signori, dal dichiarare, che *la libertà di pensare è il primo diritto, che ha l' Uomo*. Non essendo questa una proposizione la cui verità si manifesti al primo colpo d' occhio, non vi maravigliarete, che io ve ne chieda la prova. Sono tanto più in diritto di ciò fare quanto che voi stessi immediatamente soggiungete (pag. 1.), *che essendo stata fatta la legge, non è più permesso di contradire*. Le parole, voi lo sapete, sono il mezzo, che ci ha dato la natura, per comunicare esteriormente gli interni nostri sentimenti. Se la natura ci ha dato per primo diritto la libertà di pensare, dovendo per legge di natura es-

sere le parole uniformi ai pensieri, dee in conseguenza averci dato per secondo diritto la libertà di parlare. Come dunque una legge umana ci potrà togliere un diritto, che ci ha dato la natura? Quando adunque voi dite che fatta la legge non è più lecito di contradire, venite a negare all'Uomo quella libertà di pensare, che gli avete accordata da principio, e che avete costituita come la base di tutto il vostro discorso. Permettete che schiarisca questo articolo. La natura ci ha data non la libertà, ma la facoltà di pensare, e poichè questa per suo essenzial costitutivo è libera, e noi ce ne possiamo abusare, come ci possiamo abusare di tutti gli altri doni, che essa ci ha fatti, ci ha imposto l' obbligo di pensare a norma di quanto prescrive la religione, la giustizia, e la ragione. L' uomo nasce sottoposto alla legge eterna, ed alla legge naturale: Nasce dunque coll' obbligo di uniformare alle medesime i suoi pensieri, e le sue azioni. Egli non se ne può sottrarre. Nasce in conseguenza sottoposto ad una lunga serie di doveri. Lo stesso diritto di conservare il proprio individuo, non è che un dovere impostogli dalla stessa natura. Noi non ci siamo formati, dunque noi non ci possiamo distruggere, e dobbiamo allontanare da noi ciò, che potrebbe cagionare questa distruzione. Se voi dite, che abbiamo la libertà di pensare, perchè i nostri pensieri non sono, e non possono essere sotto-

posti al foro esterno: Primieramente vi domanderò, che ci gioverebbe in caso una libertà, che non può influire in alcun atto della società? In secondo luogo credete adunque che non sia necessario uniformare gli atti esterni agli interni nostri concetti? Credevo che il de la Lomenie fosse stato solo a rinovare l' errore condannato di Priscilliano, che si può giurare una cosa, e crederne un altra. Che forse pretendete, che tutte le azioni degli uomini siano di loro natura indifferenti? Che forse coll' antico sistema avete creduto di potere abolire il diritto ancora della natura? Non vorrei o Signori, creder tanto. Mi persuado piuttosto, che vi sia sfuggito dalla penna un principio, del quale per inavvertenza non avete conosciuta la fallacia.

§. 2.

Mancanza di precisione nel secondo loro principio.

Non siete stati più accorti nel piantare il secondo principio del vostro discorso. *L' Uomo*, voi dite (pag. 1.), *deve una cieca sommissione alla legge*. Che l' Uomo debba una cieca ubbidienza a Dio, il quale non si può ingannare, nè può ingannarci, io lo confesserò, ed ammetterò, che perciò si dee ubbidire ciecamente alla Chiesa, che parla in suo nome. Ma ubbidire ciecamente

alla legge umana, non ben si confà col precetto dell' Apostolo, che vuole che il nostro ossequio *sia ragionevole*, e coll' altro precetto di ubbidire piuttosto a Dio che agli uomini; Sebbene vi accorderò, ò Signori, che si debba una tale ubbidienza alla legge. Ma voi sapete, che non si può accordare il carattere di legge, che a quegli stabilimenti, che sono conformi alla legge naturale, che tendono al pubblico bene, e che emanano dalla legittima potestà, come c' insegna Cicerone nel Libro II. delle Leggi, e s. Tommaso (1. 2. q. 96. art. 4.) Io non vi chiamerò, o Signori, ed esaminare, se alla vostra Costituzione civile convengano tutti questi caratteri. Sarei obbligato ad uscire dallo scopo, al quale è indirizzato sì il vostro scritto, che la mia risposta. Mi debbo restringere a quegli stabilimenti inseriti nella medesima Costituzione, che riguardano la gerarchia, ed il sistema della Chiesa. A suo luogo vi proverò, che non sono emanati da legittima potestà, e perciò non si dee loro il carattere di legge. Avete supposto in essi questo carattere, per aver diritto di chiedere una cieca sommissione. Vi nego questa supposizione, o chiedo, che almeno se ne sospenda il giudizio, e cade perciò il vostro secondo principio.

§. 3.

Ignoranza del gius pubblico e naturale.

Chi crederà, che supposti questi due principi, dei quali il primo è erroneo, ed il secondo vacilla per mancanza di precisione, abbiate il coraggio di gloriarvi di *avere ripristinata la natura umana, di aver sottratto l' Uomo al pesante giogo del dispotismo, e di averlo richiamato allo stato di libertà, onde non riconosca sopra di se che Dio, e la legge* (pag. 2.) Non sò quale idea abbiate, o Signori, della libertà, nè qual concetto abbiate del genere umano, onde crediate di potergli imporre, e che possa inghiottire quanto di più strano vi sembrerà di presentargli. Vi accordo, che i popoli che vivono sotto una legge sono liberi a distinzione dei Musulmani, che vivendo sotto l'arbitrio sono in uno stato di schiavitù. Ma altro è il non aver legge, altro è il non aver Sovrano. Sembra che crediate, o Signori, che l' aver una legge sia lo stesso che il non aver Sovrano, e che l' avere un Sovrano sia lo stesso che il non aver legge, ed il vivere sotto il dispotismo. Con tutto l' ossequio, che vi professo, mi trovo obbligato a dichiararvi, che avete confuse tutte le idee del gius pubblico. Non sò se sia effetto della vostra ri-

rigenerazione, l' obbliare tutta la scienza del diritto, ed il confonderne tutte le idee. Si è accorto il mondo, che la vostra Costituzione non ben combinava con quanto ci hanno lasciato scritto i gran Maestri dell' arte di governare i popoli sì Greci, che Romani. Sa l' Europa tutta che tra i moderni legislatori non si e trovato nè un Solone, nè un Platone, nè un Aristotele. Non vi è chi ignori, che non è stato nè l' amore della giustizia, nè il fine del pubblico bene quello, che ha prodotto il total cambiamento di cose: che anzi si sà pur troppo, che è stato questo un effetto delle più sfrenate passioni, e del privato interesse. Ma checchè sia di ciò, permettetemi di richiamarvi alla mente le comuni nozioni del gius pubblico. Sì l' aver una legge non vuol dire non avere un Sovrano, ma significa soltanto che non si vive a norma dell' arbitrio del Sovrano, e che non si vive sotto il dispotismo. La Francia aveva una legge come l' hanno tutti i popoli colti della Europa. Queste leggi, altre riguardano la giustizia, ed altre appartengono al sistema politico, ed economico di ogni stato. Le prime sono inviolabili, e non ammettono arbitrio, perchè sono una conseguenza della legge eterna, e della legge naturale, alla quale nasce ognuno sottoposto. Ecco quella uguaglianza, che voi, o Signori, avete voluta cercare fuor di luogo (1). La giustizia si dee amministrare a tutti ugualmente. Il

povero ugualmente che il ricco ha diritto di conservare, e di ripetere il suo. La legge naturale lega tutti ugualmente. I titoli che si acquistano nella Società Civile, non dispensano da quest' obbligo, che impone ad ogni uomo la legge eterna. Quanto alle leggi politiche, ed economiche, siccome dipendono esse dalle circostanze, e dalle combinazioni, sono sotto l' arbitrio di chi governa la società. Esso che ne conosce i bisogni, ed i rapporti, le stabilisce, le modera, e dispensa dalla loro osservanza.

§. 4.

Falsa idea del dispotismo.

Voi non conoscete che Dio, e la legge. Male per voi, o Signori, se conoscete Iddio in quella maniera, che conoscete la legge. Quale società mi potete voi indicare o nella moderna, o nella antica Istoria, nella quale non si conosca che Iddio, e la legge. Io tutte le scorgo, ed in ognuna veggo esservi chi presiede, per invigilare alla osservanza della medesima legge, ed alla conservazione del buon ordine. Monarchia si chiama quella società, nella quale è affidato questo officio ad un solo, Aristocrazia quando è affidato agli Ottimati, e Democrazia quando la Sovranità risiede appresso il popolo, il quale esercita questo officio per mezzo

di alcuni precarj Magistrati . Voi non volete che Dio , e la legge , dunque volete una Anarchia . E' molto tempo , che l' Europa intiera ve ne accusa , e non a torto . Dove si è veduto se non che nell'Anarchia strappare gli individui dalle braccia della propria famiglia , e strascinarli al patibolo senza alcuna forma di giudizio , ed unicamente per la violenza del popolo ? dove si è veduto se non nell' Anarchia mettersi a pezzi gli officiali , che hanno perduta una battaglia , e che devono perderla quando lo spirito della uguaglianza toglie ogni disciplina , ed ogni subordinazione ? Dove si è veduto se non nella anarchia violare il sacro diritto di proprietà , spogliare una gran parte dei Cittadini dei loro beni , e saccheggiare impunemente le loro case ? Quando mai quello , che voi chiamate Dispotismo , e che in realtà non era che Monarchia , è arrivato a farsi padrone della vita , e delle sostanze dei particolari ? Quando si è condannato alcuno a perdere la vita , e le sostanze con altro mezzo che per via di processo , e di sentenza ? Dunque voi , o Signori , non detestate il dispotismo , ma detestate la Monarchia , e la detestate perchè dicendo di volere solamente la legge , non volete in sostanza che l' anarchia .

Avete il coraggio contuttociò di gloriarvi di aver contribuito a questa solenne ripristinazione della Natura Umana , e soggiungnete , che vi resta di sodisfare ad un altro dovere , ed è questo , *di pro-*

vare in faccia a tutta la Francia, che i veri principi della Chiesa, della Morale, e della ragione si accordano a favore della Costituzione civile del Clero (p. 2.). Vedremo in seguito quanto sussistano questi vostri principi. Frattanto vi posso dire, che se conoscete i principi della Chiesa come conoscete quei della società, e del gius Naturale, e del gius pubblico, e della politica, non abbiamo motivo di prometterci molto dalle vostre fatiche. Dite, che *volete condurre il vostro lavoro dai primi principi fino all' ultime conseguenze, e che perciò verrete con un colpo solo a gettare a terra tutti gli scritti, che si sono finora opposti alla medesima Costituzione, e che non sono, che l' effetto della passione di chi si e trovato ferito dalla rivoluzione* (pag. 3.). Questa adunque e l' opera classica destinata perciò a stabilire, o a rovesciare l' intiero vostro sistema. Vedremo se è stata la ragione, o la passione quella, che vi ha messa in mano la penna. Si vedrà se avete avuto ragione di censurare i vostri avversari. Frattanto non vi devo perdonare la dichiarazione, che fate *di essere in necessità di essere più savi dei vostri Padri* (pag. 3.) La novità, dovreste saperlo, in genere di religione è sempre fatale. Quello è vero, che fu da principio. E' ambiziosa cosa il pretendere di saperne più dei nostri padri: è intollerabile il dichiararsi più savio, ed il tacciarli in conseguenza di errore, o di

dabbenagione: che se si confronta il lustro dell' antica Chiesa Gallicana, dei Padri, dei Vescovi, e dei grand' Uomini, che essa ha avuti fino dai primi secoli, sopra i quali si vuol far cadere la censura, col carattere meschino di pochi ecclesiastici, non si sà in qual maniera intrusi nell' ovile, con quali colori si dovrà dipingere questa orribile pretensione?

Voi ci invitate a spogliarci di ogni preoccupazione, per meglio penetrare nel merito della causa. Lo farò volentieri; ma ben mi dispiace la freddezza, colla quale soggiugnete, che *da questa questione dipende la sorte della religione nella Francia* (pag. 4.). In un affare di tanta importanza adunque come non avete dimostrata voi stessi, o Signori, un' egual disposizione di animo? Perchè ci fate sapere, che *l'albero della Costituzione è piantato in maniera, che è già superiore a tutti gli attacchi*? Perchè ci dite, che *si tratta di riunire al medesimo quei rami, che per colpa della Corte di Roma, e del Clero se ne sono separati* ? (*ibi*). E' questo un dare esempio di freddezza, e d' indifferenza? Con qual coraggio osate voi d' insultare la Chiesa Romana, ed accusarla, *di avere sostituito all' umiltà degli Apostoli un sistema, che ha successivamente irritati tutti gli stati della Europa*? Non contenti di esservi arrogato il diritto di parlare a nome di tutta la nazione Franzese, volete usurpare quello ancora di parlare a nome di tutta

l' Europa, e di parlare per censurare, e per condannare quella Chiesa, che dallo stesso Divino Redentore nella persona di s. Pietro è stata costituita Madre, e Maestra delle altre tutte ? E' questo un bel esempio, che voi ci date di umiltà . Perdonatemi voi non vorreste umile la Chiesa Romana ; la vorreste cieca , perchè non si accorgesse della vostra presunzione, della vostra separazione . Ma entriamo omai nell' esame del vostro scritto .

(1) *Se questi Vescovi costituzionali fossero stati animati da sentimenti di religione, e di giustizia, dalla base, sù la quale era fondata l' intera Costituzione , dovevano rilevare lo spirito , dal quale era stata dettata, ed in conseguenza diffidare d'ogni sua proposizione . E' dessa piantata sul sistema della uguaglianza , e della libertà naturale degli uomini . Brissot ci ha fatto conoscere a che tendano questi due principi . Suppongono essi , che non esista alcuna religione , nè alcuna legge di natura : che gli uomini perciò non abbiano alcun legame , che tutte le loro azioni siano di lor natura indifferenti, e che la sola legge umana positiva ne renda illecita alcuna , perchè proibita . Sistema il più empio, che abbia potuto immaginare l' incredulo , ed il naturalista . I Beguardi della Germania sù la fine del* XIII. *secolo si erano arrogata una simile*

libertà; *ma l'avevano essi dedotta non dalla mancanza di legge, ma da un non sò quale spirito di supposta perfezione, e di vera empietà, e fu perciò condannata nel Concilio di Vienna da Clemente V. la terza loro proposizione*: quod illi qui sunt in praedicto gradu perfectionis, et spiritu libertatis, non sunt humanae subiecti obedientiae, nec ad aliqua praecepta Ecclesiae obbligantur (*Clementin.* Lib. V. tit. 3. cap. 3. de haereticis) *Wicleffo per lo contrario nel secolo* XIV. *ripetè questa uguaglianza, e libertà degli uomini dalla mancanza di una legge naturale, che gli obligasse. Giovanni Ball suo aderente scorse per lo spazio di circa venti anni le provincie dell' Inghilterra, predicando questa libertà, e questa uguaglianza, ed attaccando il clero, e la libertà. Tommaso Walssingham ne racconta il fatto nella sua Istoria d' Inghilterra* (*edit. Francof.* 1602. *pag.* 275.) *Egli ci dice che costui spacciava*: omnes pares creatos a natura . . . . . sic pacem sibi parerent, et securitatem in futurum si sublatis maioribus esset inter eos aequa libertas, eadem nobilitas, par dignitas, similisque potestas. *In seguito di questa massima sediziosa il popolo prese le armi, e commise specialmente nella città di Londra tutti quegli eccessi più orribili, che si potevano aspettare da gente, che non conosceva alcuna legge. Riccardo II. ebbe forza per dissipare l' indomita turbolenza dei sediziosi, ed arrestato lo*

stesso Giovanni Ball fu condannato al meritato supplizio nel mese di Luglio dell' anno 1381. *Dai processi che allora si formarono contro questi autori dell' uguaglianza , e della libertà ; si rilevò* : che avevano essi formato il piano di mettere a morte il Re Riccardo , di massacrare la nobiltà , ed il Clero , di dividere l' Inghilterra in più regni , di abolire le antiche leggi del regno , e di formare un nuovo codice confacevole al piano , che avevano adottato . (*Becchetti Istor. degli ultimi quattro secoli Lib. I. nuu.* 62.) . *E' questo appunto il piano eseguito dall' Assemblea . L' errore del Wicleffo fu nel seguente secolo adottato dagli Ussiti : Sono troppo note le stragi , che in seguito si commisero da costoro nella Boemia per lo spazio di ben trenta anni . Il Sommo Pontefice Martino V. volendo sollecitare il Re di Polonia Ladislao a marciare contro costoro in soccorso dell' Augusto Sigismondo , rilevò che a questa impresa lo dovevano indurre , non solamente i motivi di Religione , ma la ragione ancora di politica , mentre gli Ussiti* praeter multos , et varios superstitiosos errores , quibus ipsa sancta Fides offenditur , etiam humana iura turbantes asserunt nulli legitimae potestati , nec etiam regibus esse parendum ; nec reddendum superioribus censum , sed communia omnia , et omnes pares esse oportere . *Questa lettera è riportata dal Dugloss nella sua Istoria di Polonia L.*XI.

pag. 526.). *Da questo erroneo principio della uguaglianza, e della libertà naturale degli uomini, ebbe origine la proposizione, che fu spacciata, e quindi ritrattata nell' anno* 1429. *da Giovanni di Racherad o sia di Vestalia, nella quale insegnava, che nè il Pontefice, nè i Prelati, nè l' Imperatore, nè i Principi hanno diritto di far leggi, che obblighino in conscienza, se non vi si aggiunge il consenso dei sudditi* (*d' Argentrè Collect. Iudic. Tom. I. Part.* 2. *pag.* 191.). *Nel seguente secolo* XVI. *fu la medesima proposizione rinovata da Lutero nel suo empio Libro della cattività di Babilonia*. Neque Papa, *egli spacciò*, neque Episcopus, neque ullus hominum habet ius unius syllabae constituendae super christianum hominem, nisi id fiat eiusdem consensu, et quidquid aliter fit, tyrannico spiritu fit. *Questa proposizione riportò allora dalla università di Parigi la seguente censura*. Haec propositio est, et a debita subditorum erga praelatos, et superiores subjectione, et obedientia retractiva, legum positivarum seditiose destructiva, et in fide, et moribus erronea, et est error damnatus Valdensium cum errore Arianorum conveniens (*d' Argentrè l. c. T.* 1. *P.* 2. *pag.* 368.) *I Valdesi, dai quali hanno avuta la loro origine tutti gli errori, che nel giro di quasi sette secoli si sono quà e là eccitati a turbare la pubblica tranquillità, avevano certamente adombrata, ed insegnata co' fatti questa uguaglian-*

za, e questa libertà. Tra le dannate loro proposizioni la XII. *è concepita in questi termini*: Nemo est maior altero in Ecclesia, la XVIII. *è del seguente tenore*: Nec terra, nec populus est in partes dividendus. *Per ritornare a Lutero egli aveva di più apertamente insegnato, che siamo affatto liberi da ogni subordinazione*. Liberi sumus ab omnibus (append. ad S. Thomam 1. 2. quaest. 96. art. 5. edit. Neapol.) *ed è troppo certo che nella sua scuola appresero gli Anabattisti le scellerate loro massime. La libertà, e l' uguaglianza furono le due massime fondamentali di questa scelerata setta, che fece scorrere a rivi il sangue umano specialmente a Munster, e nella Vesfalia, e contro i cui seguaci fu intimata la pena di morte degli stessi magistrati eterodossi degli Svizzeri, della Germania, dell' Olanda, e dell' Inghilterra.*

Se i Vescovi costituzionali non potevano coi loro lumi rilevare l' empietà di queste due massime, che distruggendo non solamente la Religione, ma la stessa legge naturale, vengono a sciogliere il sacro legame della civile società, non potevano ignorare, che il Sommo Pontefice PIO SESTO felicemente regnante nel suo Breve dottrinale dei dieci Marzo, ne aveva rilevato tutto il veleno, e ben doveva ciò bastare, perche si guardassero da una Costituzione, che era fondata sopra due scelerati principi. Aveva il santo Padre osservato, che ap-

punto per abolire la Religione aveva l' A. N. dichiarato, che l' uomo in societate constitutus omnimoda gaudeat libertate, ut turbari scilicet circa religionem non debeat, in eiusque arbitrio sit de ipsius religionis argumento quidquid velit opinari, loqui, scribere, et typis etiam evulgare. Quae sane monstra ab illa hominum inter se aequalitate, naturaeque libertate derivari, ac emanare declaravit. Sed quid insanius excogitari potest, quam talem aequalitatem, libertatemque inter omnes constituere, ut nihil rationi tribuatur, qua praecipue humanum genus a natura praeditum est, atque a caeteris animantibus distinguitur?

Dovevano questi Vescovi Costituzionali riflettere, che l'Uomo nasce col dovere di osservare le leggi del giusto, e dell' onesto, e che nasce sottoposto ai genitori ne' primi anni della sua età per una assoluta, e indispensabile necessità, e quindi se non altro per un preciso dovere di riconoscenza. Dovevano riflettere, che quella medesima natura, o sia quel medesimo Iddio, che ha imposte queste leggi, e che nel crear l' uomo pieno di bisogni, e non sufficiente a se stesso, lo ha voluto in conseguenza socievole, e per tal motivo a differenza di tutti gli altri animali lo ha proveduto del dono della loquela, onde possano tutti scambievolmente comunicarsi i loro bisogni, e le loro idee, ha necessariamente voluta la Sovranità, o sia una potestà d' invigila-

re, acciò si osservi l' accennata sua legge di natura, e se ne puniscano i trasgressori. Dovevano in conseguenza riflettere, che non è dunque in arbitrio degli uomini nè lo stabilire la Sovranità, nè il fissarne i doveri, e che restava nel solo arbitrio di essi la scelta di una o più persone, che esercitassero questi doveri, ed il fissare soltanto ciò, che appartiene allo stato politico, ed economico di ogni società, oppure il lasciarne le determinazioni a chi senza essere stato dispensato dalla osservanza della legge di natura, era stato destinato ad esercitare i doveri della Sovranità. Questa Sovranità si è perciò esercitata in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, e le Istorie ed i fatti più antichi non ce ne somministrano altra idea. Tutte queste riflessioni dovevano render cauti i Vescovi Costituzionali, onde si guardassero da tutto ciò, che veniva presentato loro da un ceto di persone, che cominciava i suoi piani dal dichiarare col fatto indifferenti tutte le azioni degli Uomini, dal sopprimere ogni idea di turpe, e di onesto, e dall' abolire non che la religione la stessa legge di natura.

CAPO PRIMO

Della Potestà Ecclesiastica.

§. I.

Falsa distinzione usata dai Costituzionali della disciplina interna, ed esterna. Loro disegno di tutta sottoporla alla potestà civile.

Non sò, o Signori, se nel cominciare a perorare la vostra causa, la folla delle idee, che vi si affacciavano alla mente, vi abbia fatto prendere un equivoco tra il foro, e la disciplina della Chiesa, o se abbiate ciò fatto espressamente per tirare il popolo nel laccio, e per quindi attribuire alla potestà Civile tutto ciò, che vi è di esterno nella Chiesa. Non vi è chi ignori la differenza, che passa tra il foro interno, ed il foro esterno della Chiesa. Il primo riguarda la sola sacramental confessione, e nel secondo si esercita tutta l'esteriore giurisdizione della Chiesa. Se nell'

applicare questa distinzione alla disciplina, onde si distingua in interiore, ed esteriore, e nel sottoporre quest' ultima intieramente alla potestà civile, avete voluto riserbare alla Chiesa la disposizione di ciò soltanto, che appartiene al foro interno, voi avete con un colpo solo rovesciato tutto il sistema della Chiesa, voi le avete negato il suo carattere di visibile, voi le avete tolta tutta la giurisdizione esteriore, voi avete preteso di confondere due potestà, che, e nella loro istituzione, e nel loro fine, e nei loro oggetti sono affatto differenti. Vedo bene che vi era più facile il dare un taglio risoluto, e addottando il sistema Anglicano sottoporre intieramente la Chiesa al trono, che il combinarne la giurisdizione con tutto ciò, che cravate per sostenere nel decorso dell' opera. Ma avete voluto prendervi giuoco di chi era per ascoltarvi, e perciò avete quindi attribuito, e negato nel medesimo tempo sì alla Chiesa, che al Principe il diritto sopra l' una, e l' altra supposta disciplina, onde più non si sappia a chi realmente appartiene di prescriverla. Voi dite (pag. 5.) *che la disciplina interiore o essenziale appartiene interamente all' autorità spirituale, perche ha dessa per oggetto cose sopranaturali, come la dottrina della fede, l' amministrazione dei Sacramenti, la celebrazione dei Sacri Misteri, i riti, le cerimonie, e la giurisdizione puramente spirituale di-*

retta alla conservazione dei mentovati oggetti. Voglio supporre, che avendo incluso fra le materie di disciplina la *dottrina della fede*, abbiate inteso di parlare del modo di annunciarla, se per mezzo di prediche, di catechismi, e di lezioni ec. e così ancora che abbiate inteso di parlare del modo di amministrare i Sacramenti, o di celebrare. Tutti questi oggetti sono adunque per vostra confessione di gius privativo della potestà ecclesiastica. Ma ditemi per vostra fede, così il Ciel vi salvi! qual cosa più esteriore potete voi ritrovare della predicazione della fede, dell' amministrazione dei Sacramenti, della celebrazione dei divini Misteri, dei Riti, e della giurisdizione, colla quale s' invigila, e si prescrive ciò che riguarda questi oggetti? Dunque secondo la distinzione che avete prodotta da principio, tutto ciò dee appartenere alla potestà civile. Sembra che voi stessi, o Signori, vi siate accorti di questa conseguenza, e del sospetto, che quindi si doveva concepire della fede di chi prostituisce tutti questi oggetti alla potestà temporale, onde per dimostrarvi Cattolici, avete immediatamente soggiunto: *Noi abbiamo* (*pag.* 5.) *il medesimo Vangelo, i medesimi Simboli, il medesimo Decalogo, la medesima dottrina i medesimi Sacramenti, e la medesima gerarchia*. E' un destino che per giustificarvi abbiate adoprata quella ragione appunto, che tredici secoli sono

fu prodotta dai vostri simili, i Vescovi Donatisti dell' Affrica contro i Vescovi Cattolici. Fa d' uopo darvi adunque quella risposta, che diede loro S. Agostino. *Nobiscum estis in Baptismo, in Symbolo, in ceteris Dominicis Sacramentis. In Spiritu autem unitatis, et vinculo pacis, in ipsa denique Catholica Ecclesia nobiscum non estis. Haec si accipiatis non tunc aderunt, sed tunc proderunt ea quae habetis* (epist. 63. al 48. ad Vincent. Rogat.) Rammentatevi di ciò, che in altro luogo il medesimo Santo Dottore rinfaccia agli stessi Donatisti. *In Sacramenti sanitate, quia contra nos non sunt, pro nobis sunt: in schismatis autem vulnere quidquid cum Christo non colligunt, spargunt . . . . . quid tantum per ea, quae sana sunt, superbos oculos ducunt? et vulnus suum dignentur humiliter intueri, nec solum quod adsit, sed etiam quid desit attendant* (*de Baptis. contra Donat. Lib. I. cap.* 8.) *Quid prodest si Dominum confiteris, ipsum praedicas, filium eius agnoscis, sedentem ad dexteram Patris confiteris, et blasphemas Ecclesiam eius . . . . . Attendite ergo carissimi tenete omnes unanimiter Deum Patrem, et Matrem Ecclesiam* (*in Psalm.* 88. *circa finem*).

§. II.

Doppia Gerarchia da essi stabilita.

Sebbene quanto, ahi quanto! Si potrebbe dire sopra questa stessa uniformità. Quel Vangelo che avete con noi lo rispettate forse come noi? Non è forse vero, che gli avete in gran parte sostituita la Costituzione, mentre si giura omai sopra di essa, e non più, come fanno i Cattolici, sopra i sacri Vangeli, e voi stessi, o Signori non avete avuto orrore a prestare un sì fatto giuramento, ed a sostituire empiamente la Costituzione al Vangelo. E' vero che non avete soppresso alcuno degli ordini sacri: ma potete per questo dire che avete con noi la medesima Gerarchia? Dove riconoscete voi il Primato di giurisdizione del Sommo Pontefice? Non è egli vero, che lo avete negato, quando ne avete ridotte tutte le prerogative a spedirgli una lettera di comunione, senza neppure curarvi di ciò, che fosse da esso per rispondersi, quasi che poteste essere nella Chiesa a dispetto delle medesime sue più sacre leggi? In quale Gerarchia si è veduto, che vi siano più Vescovi in una stessa cattedra, e che i parrochi siano istituiti dalla potestà secolare, onde essa prescriva il modo della loro elezione, e della loro promozione?

Sì voi stessi lo confessate pure, che vi sono ormai nella Francia due Gerarchie, l' una dei Cattolici, alla testa de' quali siede il Romano Pontefice, dal quale emana tutta l' ecclesiastica giurisdizione, e l' altra de' Costituzionisti, che riconoscono dal popolo la loro elezione, e la loro missione. E se non confessate voi stessi questa differenza di gerarchia, perchè vi date costantemente il titolo di Vescovi Costituzionali? Non è questo lo stesso che distinguervi dai Vescovi Cattolici? che dichiararvi di un altra schiatta, come lo furono già i Donatisti, che similmente si davano questo nome per distinguersi dai Cattolici?

§. III.

La Chiesa nella sua istituzione non fu soggetta alla potestà civile.

Ma proseguiamo l' esame del vostro scritto. Voi ci dichiarate quale è *la disciplina esteriore*, che secondo voi dipende dalla potestà civile. *Questa*, voi dite, *è quella, che interessa l' ordine pubblico, e la tranquillità degli Stati* (pag. 5.) Infelici gli Apostoli se al tempo loro si fosse insegnata tal massima? Come averebbero essi potuto predicare il Vangelo, annunciare Gesù Cristo, fondar Chiese, consacrare Vescovi, stabilir la gerar-

chia, prescrivere la celebrazione dei divini Misteri, e fondare in somma una società dentro, e fuori dello stesso Romano Impero, e prescriverle tutte le leggi, che ne dovevano assicurare la perpetuità? Non vi è cosa, che più della Religione interessi l'ordine, e la pubblica tranquillità. Se per eseguire tutte le accennate funzioni era necessario, che vi intervenisse la potestà Civile, e che essa ne prescrivesse il modo, quando mai averebbero gli Apostoli fondata la Chiesa? quando Tiberio ed i regnanti ne avrebbero data loro la facoltà? Fortunatamente avevano gli Apostoli ricevuto da Dio un espresso comando di fondare la Chiesa, e di prescrivere il sistema della sua successione, e sussistenza, a dispetto ancora di tutte le potestà del secolo, le quali nulla possono contro Dio, e la cui autorità nella sua essenza è ristretta a vegliare, perche nulla si commette contro la legge di natura, e come dice S. Paolo, *ut quietam, et tranquillam vitam agamus*. (1. Tim. c. 2.)

§. IV.

E' errore attribuire alla Chiesa soltanto ciò, che è interno.

Sembra che vi siate fatta una legge di essere in una perpetua contradizione con voi stessi. Do-

po che ci avete insegnato, che la disciplina interna appartiene alla Chiesa, e questa l'avete estesa ad oggetti puramente esterni, ci dite adesso, che quella disciplina esterna che appartiene al Sovrano, consiste in quelle *leggi, che hanno per oggetto cose appartenenti alla polizia esterna della Chiesa, e la cui bontà è relativa alle circostanze dei tempi, dei luoghi, e delle persone, e che in conseguenza si possono variare* (pag. 6.). Nella Chiesa vi è la fede, la morale, e la disciplina. Le due prime sono immutabili. La disciplina è quella sola, che può soffrir variazione: dunque secondo voi l'esterna disciplina, e tutto il gius canonico dipende intieramente dalla potestà civile, e la Chiesa non vi ha altro influsso, che di accettarne le determinazioni. E' singolare l'argomento, del quale vi servite per provare questa mostruosa proposizione. Si può voi dite, *senza alterare la religione cambiare la disciplina esterna della Chiesa. Chi ha diritto di cangiare una disciplina, il cui esercizio interessa l'ordine pubblico, e la tranquillità degli stati, se non quelli, ai quali appartiene il governo degli stati?* (*ibi*) Vedremo tra poco, come debba qualificarsi questa proposizione. Di presente osserverò soltanto, che non vi essendo di interno nella Chiesa, che l'assenso, che ogni fedele presta ai dogmi della fede, ed alle massime della morale, e la grazia, che si riceve nei Sacramenti,

se queste sole cose sono di diritto privativo della Chiesa, e tutto il rimanente, che è esterno, appartiene alla potestà civile, perche può interessare l' ordine pubblico, è più tollerabile l' errore di Giovanni Huss, e di Lutero, i quali volevano la Chiesa formata di soli predestinati, i quali ci sono ignoti, come ci è ignoto l' assenso ai dogmi, e la grazia, della quale sono proveduti i particolari.

Ma voi o Signori, dal potersi cambiare la disciplina, e dal rapporto, che essa ha coll' ordine pubblico, ne deducete, che adunque quegli, che governa lo stato ha diritto di cambiarla. Non è la più felice questa vostra maniera di argomentare. Vedetene la prova: si possono cambiare le stagioni, e queste hanno un gran rapporto colla vostra salute, dunque a voi, che avete diritto di vegliare sù la vostra salute, appartiene di cambiarle? Non ridete voi ad un simile argomento? Se chi presiede al governo di uno stato avesse un assoluto diritto sopra tutto ciò, che ne interessa il buon ordine, e la tranquillità, troppo si estenderebbe la sua potestà. Non solamente potrebbe esso comandare, e dar legge agli stati limitrofi, giacchè il governo di questi necessariamente influisce nell' ordine pubblico, ma avrebbe altresì diritto sopra tutto ciò, che cagiona la carestia, l' epidemia, e la peste, e tutte le pubbliche calamità. Come dunque l' autorità del Sovrano riguardo agli stati limi-

trofi, si restringe a mantenere una amichevole armonia con chi gli governa, a rappresentar loro che i dati stabilimenti possono arrecar danno ai suoi sudditi, ed a chiedere che siano rivocati: così per l'appunto dee passare armonia fra la potestà civile, e l'Ecclesiastica, e la prima ha diritto di rappresentare, che il dato punto di disciplina, se pure ve n'è alcuno di questo genere, altera il buon ordine del suo stato, ed è ben certo, che la potestà ecclesiastica, la quale non vuole, e non può volere che il ben comune, si presterà alla sua rappresentanza in quella maniera, che è permesso dalla Religione, e dalla giustizia.

§. V.

Autorità, che i Costituzionali accordano alla potestà civile su la Religione.

L'argomentare come avete fatto voi o Signori, non solamente è fuori di regola, ma tende di più a dare alla potestà civile una sfrenata autorità sopra la Chiesa, ed a mettere questa in una vera schiavitù. Quale sia l'autorità, che voi le accordate sopra la medesima, si può rilevare da ciò che ha prescritto la Costituzione, e l'A. N., e che voi non mancate di venerare. Voi gli accordate il diritto di sopprimere le Diocesi, e le parrocchie,

e di erigerne altre in loro vece, voi gli accordate il diritto di eleggere, e di dare la missione ai nuovi Vescovi, e di ridurre alla mendicità ben trenta mila Parrochi, voi gli accordate il diritto di usurpare tutti i beni della Chiesa, e di dare ai ministri della Religione una precaria sussistenza, voi gli accordate di togliere dalla Chiesa la solenne osservanza dei consigli evangelici, di secolarizzare quanti Religiosi erano nella Francia dell' uno, e dell' altro sesso, e di dichiarare nulli i voti, ed i solenni giuramenti fatti a Dio, e ciò in un tempo, nel quale si è obbligata la nazione a fare tanti giuramenti, quanti non ne avea fatti dal gran Clodevo fino a quest' epoca: voi gli accordate il diritto di chiudere i sacri templi, di profanarli, e di consecrarne uno de più insigni all' infame memoria dei Mirabeau, dei Rosseau, e dei Voltaire, ed anzi di dichiarare l' apoteosi a quest' ultimo, che meritamente dee detestarsi come il pessimo fra tutti gli empi, come il nemico di ogni religione, e come l' anticristo del nostro secolo: voi gli accordate il diritto di lasciare all' uomo la più sfrenata libertà di pensare, di parlare, di scrivere, e di permettere ogni culto, ed ogni religione nel tempo stesso, nel quale togliete ai Cattolici ogni civile sussistenza, e fate soffrir loro tutto il rigore della più barbara persecuzione: voi gli accordate finalmente il diritto di fissare il governo della Chiesa,

di sopprimere il Primato di giurisdizione, e di accordare ai semplici Sacerdoti un voto decisivo uguale a quello dei Vescovi. Ecco fin dove si estende quella disciplina esteriore, che abbandonate alla disposizione, ed all'arbitrio della potestà temporale. Ecco ciò che prescrive quella Costituzione, della quale vi dichiarate Vescovi, e sù la quale non avete giurato, ma avete profanato il nome di Dio.

§. VI.

Il diritto naturale non sottopone la Chiesa alla potestà civile.

Tutto ciò, che avete avanzato finora, non è stato, che il preludio di quella tesi, che avete piantata alla pag. 7., e che quindi avete preteso di sostenere con ogni genere di argomenti fino alla pag. 64. del vostro scritto. E' questa vostra proposizione concepita nei seguenti termini. *La Chiesa per diritto naturale, è sottoposta alle leggi dell' Impero quanto alla sua disciplina esteriore* (pag. 7.) Perche la Chiesa fosse per diritto naturale sottoposta alle leggi del sovrano, bisognerebbe o che essa fosse stata fondata da Dio, come Autore della natura, e che perciò costituisse, come la religione naturale una parte del diritto della natura, o che l'uomo non potesse portare altro carattere, che

quello di membro della civile società, e che fosse con esso incompatibile il carattere di Cristiano, o almeno si confondesse con quello di Cittadino. Ogni qual volta sia vero, che la Chiesa sia stata fondata da Gesù Cristo, che essa professi una religione immediatamente da esso rivelata, che esso le abbia prescritto un sistema di governo, vi abbia stabiliti i presidenti, che con autorità di giudici impongano leggi, e leghino, e sciolgano i sudditi, ed abbia voluto, che essa si conservi inviolabile sino alla fine del mondo, ed anzi che si propaghi in quelle provincie, e nazioni, i cui magistrati, e presidi professavano una religione affatto contraria, ed ogni qualvolta l' uomo sia suscettibile di due caratteri, coll' uno de quali come membro della civile società debba osservare il prescritto della legge di natura. e gli stabilimenti del principato riguardo alla pubblica economia, e polizia, e coll' altro come membro della Chiesa debba professare i dogmi della fede, osservare i doveri della morale evangelica, ed ubbidire alle leggi della Chiesa, non si potrà giammai provare, che questa Chiesa, la quale è separata affatto dal Principato, sia sottoposta alle leggi dell' Impero, e che l' Impero abbia diritto di prescrivere alla medesima tutto ciò, che appartiene alla sua disciplina esteriore. Voi mi accorderete, che il Principe non può prescrivere ai Fisici, ai Chimici, ed agli Astronomi quali senti-

menti debbono avere nelle respettive facoltà, nè in qual maniera debbano fare i loro esperimenti, e se esso non ha diritto sopra di ciò, quanto meno lo potrà avere in quello che riguarda la religione, e la Chiesa, che è stata instituita da Gesù Cristo, che tutto fa a nome di questo suo divino Istitutore, e nella quale è già stata da esso collocata l'autorità del comando.

§. VII.

Il gius divino dichiara la Chiesa esente della potestà civile.

Ma per vostra fede, o Signori, se per diritto Naturale tocca al Principe di prescrivere alla Chiesa la sua disciplina esteriore, per qual motivo Gesù Christo in vece di indirizzare i suoi Apostoli alle potestà del secolo, acciò ne ricevessero le leggi, diede loro un comando assoluto di scorrere il Mondo, di predicare, e di battezzare? *Euntes in Mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae* (Marc. 16., e 15.) *Euntes docete omnes gentes baptizantes eos*. (Matth. cap.28. v.19.) Perche volle, che cominciassero la loro predicazione dal trasgredire questo vostro supposto diritto naturale, e non comandò piuttosto loro di indirizzarsi da principio alle potestà del secolo? La ragione di

questa sua condotta ce l' ha prodotta il medesimo Divin Redentore . *Sicut misit me pater , & ego mitto vos* (Ioan. cap. 20. v. 21.) . Questa potestà , e questo comando si riceve immediatamente da Dio , nè può essere perciò subordinato alle potestà del secolo . Il Padre , egli disse , mi ha dato ogni potestà nel Cielo , e nella terra : *data est mihi omnis potestas in Coelo , & in terra* (Matth. c.28. v.18.) Questa potestà cotanto illimitata conferita dal Padre eterno al suo Divino Figliuolo , e da esso communicata agli Apostoli , avrà dunque bisogno di conferma , e dovrà ricevere le leggi , e dipendere dai comandi della potestà del secolò ? Tutta la terra , quanto ne è grande l' estensione , è stata assegnata da Cristo ai suoi Aposroli , come il teatro luminoso della loro predicazione , acciò vi fondino tante Chiese particolari , quante erano in essa popolazioni di riguardo , che ne abbracciassero la fede , e vi sarà chi abbia il coraggio di avanzare , che l' esecuzione di tutto ciò doveva dipendere dal Principato ? Gesù Cristo ha sottoposte le Nazioni , ed i popoli al Vangelo , ed alla Chiesa , quando ha dichiarato , che non potrà salvarsi se non chi riceve il battesimo , ed in tal maniera diviene membro della Chiesa : *Qui crediderit , & baptizatus fuerit , salvus erit , qui vero non crediderit , condemnabitur* : (Marc. 16. v. 16.) e vi sarà chi abbia la temerità di dichiarare , che abbia esso sottopo-

sta questa medesima Chiesa alle potestà del secolo, le quali anzi hanno bisogno di sottoporsi alla sua autorità per conseguire l' eterna salute ? Dopo l' Ascensione del Divin Redentore al Cielo, gli Apostoli eseguirono il comando, e tanto furono lungi dall' indirizzarsi alle potestà del secolo, per riceverne la missione, e le leggi di disciplina, che anzi eseguirono il comando a dispetto delle medesime. Oserete voi di dire, che furono i Magistrati di Gerusalemme quei, che collocarono in quella Sede s. Giacomo soprannominato il giusto ? Oserete voi dire, che fu il governo di Creta, che creò Tito primo Vescovo di quell' Isola. che furono i Magistrati d' Efeso, quei che conferirono quella Cattedra a Timoteo ? e da chì furono istituiti i primi Vescovi di Smirne, di Pergamo, di Tiatira, di Sardi, di Filadelfia, e di Laodicea se non dall' Apostolo s. Giovanni ? che se non furono le potestà del secolo quelle, che istituirono le prime Cattedre, e che vi collocarono i primi Vescovi, neppure furono esse quelle, che vi stabilirono la disciplina, che si doveva quindi osservare nella nuova Chiesa. S. Paolo rammenta a Tito di averlo creato primo Vescovo di Candia, e di averli prescritto non solamente di stabilire nuovi Vescovi nelle varie Città di quell' Isola, ma altresì di disporre altre cose, che mancavano pel regolamento di quella chiesa: *Reliqui te Cretae, ut ea quae desunt corri-*

gas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi (ad Tit. cap. 1. v. 5.). Possibile, che l' autorità di Tito in tutte quelle cose, che restavano a disporsi, si restringesse a riscuotere soltanto dai nuovi fedeli un interno assenso alle verità della fede? e che non si dovesse giammai estendere ad alcuna ordinazione esterna, quando una società d' Uomini formati di anima e di corpo, non puo sussistere senza un numero maggiore ò minore di stabilimenti esterni. Di più il medesimo Apostolo scrivendo ai Corinti, primieramente ricorda loro di avere spedito a Corinto il suo discepolo Timoteo, per insegnare ai nuovi Fedeli quel piano di Cristiana religione, che esso introduceva in ogni chiesa. *Qui vos commonefaciat vias meas, quae sunt in Christo Iesu, sicut ubique in omni Ecclesia doceo* (1. ad Cor. c.4. v.2.); quindi ricorda di avere già interdetto loro ogni commercio non già coi peccatori idolatri, perchè in questo caso avrebbero dovuto sloggiare da questo mondo, *alioquin debueratis de mundo exiisse* (ibi cap. 5. v. 10.). Ma con quei loro confratelli, che cadevano in manifesti peccati. *Nonne de his, qui intus sunt, vos iudicatis? ... auferte malum ex vobis ipsis* (ibi. v. 11. & 12.). Non è questo dunque un punto di disciplina eterna, quando si proibisce di assidersi per fino ad una medesima tavola? *cum eiusmodi nec cibum sumere*. Non

era un punto di disciplina, che rimettessero i fedeli le loro cause civili piuttosto all' arbitrio di alcuni loro Confratelli, che ai tribunali degli idolatri? Eppure questo è ciò, che il Santo Apostolo prescrive ai Corinti nel capo sesto (v. 1. & 5.) della medesima lettera, senza farsi carico del guadagno, che perciò perderebbero i tribunali. Che le femine intervengano al luogo d' orazione col capo coperto, non è, che un punto di disciplina esteriore, e questa fu prescritta da s. Paolo nella stessa lettera (cap. XI. v. 8.). Il medesimo Apostolo nello stesso luogo significa ai Corinti, che al suo ritorno da quella Città avrebbe disposto, e prescritto tutto ciò, che riguardava la celebrazione dei divini misteri. *Caetera autem, cum venero, ego disponam* (ibi v. 34.) Queste disposizioni non potevano riguardare che i riti, e le cerimonie. Finalmente non era, che un punto di disciplina, che i Fedeli della Grecia facessero una questua per sovvenire la chiesa di Gerusalemme, e questa ancora fu prescritta dal medesimo Apostolo (ibi cap. XVI. v. 1. & 2.). Ditemi, ò Signori, quando s. Paolo trovandosi nella Città di Mileto, fece una lunga perorazione al Clero di quella, e delle vicine Città, e prendendo l' ultimo congedo specialmente dai loro Vescovi, raccomandò loro di vegliare sopra il respettivo gregge: *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus po-*

suit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, (Act. cap. 20. v. 28.), intese forse, che dovessero dipendere dalle potestà del secolo, e prendere da esse le leggi pel sistema di governo di quelle chiese? Il reggere, e governare una società d'uomini è un atto esterno, che suppone una lunga serie di atti similmente esterni di loro natura variabili, dunque questi secondo il vostro sistema dovevano prescriversi dalla potestà del secolo. Ma se ciò è, perchè s. Paolo non ne fa parola? perchè anzi la esclude apertamente, quando dice, che essi Prelati sono stati posti dallo stesso Dio a reggere quelle date chiese? Se Dio aveva dato loro quella potestà, qual bisogno vi era, o vi poteva essere, di prendere gli ordini, e le leggi dai Magistrati Civili? Anzi come non venivano questi esclusi al confronto della Divina Maestà? Ma voi nel supplemento al vostro scritto dite, che in quei primi tempi professando i Magistrati, e tutto l' Impero il Paganesimo, non avevano diritto di prescrivere alla Chiesa leggi di disciplina, perchè essa gemeva sotto l' oppressione, e non era per anche divenuta religione pubblica dello stato. Ma domando io, se il Principe *ha dal diritto naturale* questa autorità di stabilire la disciplina esteriore della Chiesa, come non ne potrà far uso, se non quando il Cristianesimo è la religione dominante? Chi gli ha potuto togliere

un diritto, che gli ha dato la natura? Di più secondo Voi egli può dar legge alla Chiesa, quando mediante il battesimo ne è divenuto membro, e quando in conseguenza, come figliuolo della medesima, è obbligato ad osservarne tutte le leggi, come adunque non le potrà dar legge, quando non ha ad essa alcuna subordinazione? Se questo non è un contradirsi apertamente, ditemi per vostra fede, quando mai alcun altro Uomo si è contradetto! Voi ripetete più volte, che la potestà civile ha diritto di dar legge alla Chiesa, e che questa dee ubbidire, perchè essa *Chiesa è membro dello stato*. Questa ragione è stata più chiaramente sviluppata da alcuni di voi nelle pastorali indirizzate ai gregi, nei quali vi siete intrusi. *Se la religione, vi si dice, non è pubblica, è evidente, che ha diritto di governarsi da se stessa; e che la potestà Civile, la quale non regola, se non ciò, che ha effetti pubblici, deve lasciare alla medesima una intiera libertà. Ma se ella vuol essere pubblica, è evidente, che tocca allo stato a regolare tutto ciò, che essendo suscettibile di variazione, ha un effetto pubblico*, Dunque per voi non vi è mezzo termine. La Chiesa o deve essere oppressa dai suoi nemici, o deve essere schiava dei suoi figliuoli. A ragionare con qualche apparenza di verità si sarebbe detto, che essendosi conosciuta la verità, e la divinità della religione Cristiana, ed essen-

dosi perciò creduto di doverla dichiarare pubblica, e dominante, dovesse godere una piena libertà, e non restasse ai semplici fedeli, qualunque sia il loro grado nella civile società, che l' obbligo di ubbidire alle Leggi della medesima: e che per lo contrario quando una religione non è che tollerata, onde il Principe non ne conosce la verità, ed anzi la conosce falsa, abbia esso diritto di vegliare, onde non ne derivi danno allo stato, e possa prescriverle certi limiti, oltre i quali non si estenda. Ma come se voi, o Signori, vi foste fatta una legge di ragionare alla rovescia, volete vedere la Chiesa soggetta ed anzi schiava della potesta civile appunto, perchè essa le ha fatto l' onore di accordarle il privilegio di essere pubblica, e dominante; onde le grazie Sovrane divengano per essa catene intollerabili. Che stranezza di ragionare! O dessa ha in se, e nei suoi principi costituitivi il diritto di governarsi, o nò: se lo ha, lo potrà esercitare ugualmente sotto un principe idolatra, che sotto un Cristiano: che se non lo ha, non potrà in alcun caso governarsi da se stessa: che se avendolo lo riconosce immediatamente da Dio, come di fatto lo riconosce, nessuna umana potenza glie lo potrà levare. Che la Chiesa abbia questo diritto indipendente affatto dalla potestà del secolo, lo dimostrano non solamente i testè riferiti fatti, ai quali non si può negar fede,

perchè sono registrati nel nuovo Testamento, ma viene di più comprovato da quella lunga serie di Canoni, che si chiamano apostolici, perchè furono promulgati nel corso dei due o tre primi secoli della medesima in quei molti Sinodi, che si celebrarono nel decorso dei medesimi secoli, e dai fatti, che ha registrati nella sua Istoria Eusebio di Cesarea. Ma voi o Signori, senza accorgervene avete con questo vostro argomento gettata intieramente a terra tutta quella Costituzione civile del Clero, che avete presa a sostenere. Secondo voi la Chiesa non riceve leggi dal Principe se non quando è pubblica, è dominante, ed i suoi Ministri sono stipendiati dal Principato: potete voi attestare di buona fede, che nella Francia convengano presentemente questi caratteri alla Chiesa? Potete negare, che vi siano stati levati gli stipendi? Potete negare, che si sia prescritto, che nessuna Religione debba chiamarsi dominante nella Francia? Potete negare, che la Religione Cristiana abbia cessato di esser pubblica, ove non si vuole alcuna Religione? dunque secondo i vostri stessi principi, dovete accordare, che la Chiesa *ha presentemente nella Francia il diritto di governarsi da se stessa, e che la potestà civile deve lasciare alla medesima una piena libertà*. Caduta in tal maniera la Costituzione civile del Clero, non potrete, o Signori, esimervi dal prescritto di quella sentenza, che in

caso affatto simile fu proferita dal Imperatore Aureliano. Due Vescovi si disputavano la chiesa patriarcale di Antiochia. Paolo di Samosata, che ne occupava di fatto l'episcopio, e Donno, che vi era stato stabilito da un numeroso Sinodo di Vescovi Cattolici. Portata la causa all'Imperatore Aureliano, questi tutto idolatra che era, *iis domum tradi praecepit, quibus Italici Christianae Religionis antistites, & Romanus Episcopus scriberent. Hoc modo Paulus cum summo dedecore per saecularem potestatem ab Ecclesia exturbatus est* (Euseb. Hist. lib.VII. cap.30.). Se un principe Idolatra dovrà dare la sentenza fra voi, che occupate presentemente i dati episcopj, e quei Vescovi, che ne erano da prima in possesso, avete inteso o Signori, che gli Episcopj dovranno consegnarsi a quei Prelati, che sono nella comunione della Santa Sede, e voi ne dovrete essere cacciati.

§. VIII.

Condanna di chi la sottopone alla potestà civile.

Voi non sapete, o Signori, che il sistema di Chiesa, che avete voluto stabilire era già fino dal principio del Secolo XIV. stato ideato da Marsiglio da Padova, e da Giovanni di Gianduno, i quali per adulare Ludovico il Bavaro avevano preteso

di rendergli schiava la Chiesa, ed avevano terminato con formare lo scisma di Pietro da Corbario. Delle cinque proposizioni di costoro, che dal Pontefice Giovanni XXII. furono condannate nell' anno 1327., nella prima pretendevano, che *omnia temporalia Ecclesiae subsunt Imperatori*, e nella quarta sostenevano, *che omnes Sacerdotes, sive sit Papa, sive Archiepiscopus, sive Sacerdos simplex sunt ex institutione Christi auctoritatis, & iurisdictionis aequalis: quod autem unus plus alio habeat, hoc est secundum quod Imperator concedit uni, vel alii plus, & minus, ut sicut concedit alicui, sic potest etiam illud revocare, quae utique doctrinae sacrae obviant, & haereticam sapiunt pravitatem.* (Martene Anecd. Tom. 2. col. 705. & 711.) Il mentovato Pontefice censurando queste proposizioni nella sua bolla Dottrinale dogmatica osserva appunto, che gl' Imperatori Idolatri non avevano potuto dar legge alla Chiesa, che Costantino non aveva potuto farlo prima di ricevere il battesimo, e che molto meno lo aveva potuto far dopo quando *per baptismum Papae filius ac discipulus effectus fuit, & subiectus* (*ibi* col. 708.). Mai voi, o Signori, non vorrete prestarvi ad una condanna fatta da Giovanni XXII. che fu ripetuta da Benedetto XIV. nella sua condanna dell' opera del P. la Borde, che rinovando il dannato sistema di Marsiglio da Padova, voleva di nuovo soggettare la

Chiesa alle potestà del Secolo (Bul. *ad assiduas* Mart. 1755.). Neppure vorrete attenervi al sentimento dei Vescovi della Francia, i quali nell' 1329. riprovarono un ugual sistema, che con eguale impietà era stato ideato da Pietro di Cugneres Consigliere del Re Filippo VI., il cui nome restò in Parigi per lo spazio di più secoli odioso nella memoria degli Uomini (*Collect.* Concil. Tom. xv. pag. 319., Mansi ad Rayn n. 28. Becchetti Contin. dell' Orsi Tom. 16. l. 78. n. 108.). Prima di rispondere alle ragioni, ed ai fatti, che avete prodotti in prova delle vostre asserzioni, sarà perciò necessario, che con una non interrotta tradizione vi dimostri il Dogma Cattolico, in seguito del quale fu condannato il sistema di Marsilio da Padova.

§. IX.

L' esenzione della Chiesa dalla potestà civile si proverà colla tradizione.

Per dimostrarvi la libertà della Chiesa, i cui fedeli devono essere sottoposti in materia di Religione, e di culto a quei soltanto, che dallo stesso Divino Redentore sono stati destinati a presieder loro, potrei cominciare dal glorioso Martire s. Ignazio secondo Patriarca di Antiochia dopo s. Pietro. Mentre egli scrive ai Fedeli: *Necessa-*

rium est, ut quemadmodum facitis, nihil sine Episcopo agatis ...., cuncti revereantur Episcopum, & eum, qui est figura Patris (Ignat. epist. ad Trell. n. 3.) *Sine Episcopo nemo quidpiam faciat eorum, quae ad Ecclesiam spectant* (ad Smirn. n. 8.). *Non nulli Episcopum quidem nominant, sed sine illo omnia faciunt* (ad Magnes n. 4.). Vedete, ò Signori, che se i Fedeli dovevano dipendere in ogni cosa dal respettivo Vescovo, non resta luogo alla potestà del secolo per prescriver leggi. Ma cominciamo da Costantino come quegli, che appunto era rivestito di tutta l' Imperiale potestà. Esso divenuto Catecumeno, aveva conosciuta la verità della Cristiana Religione, essendo interpellato dai Vescovi Donatisti, a decidere la causa, che verteva tra essi, ed i Vescovi Cattolici, nella quale si disputava, a quale dei due partiti aptenesse il possesso delle chiese dell'Affrica, in vece di far uso di quel diritto naturale, che voi, o Signori, avete accordato alla potestà del secolo, e che ha prodotto nella Francia uno scisma appunto simile a quello dei Donatisti, rigettò onninamente l' istanza, e nel darne parte ai Vescovi adunati in gran numero ad Arles nell' anno 314. *Meum iudicium*, egli disse, *postulant, qui ipse iudicium Dei expecto. Dico enim, ut se veritas habet, sacerdotum iudicium ita debet haberi, ac si ipse Dominus residens iudicet .... Quid igitur sentiunt*

maligni homines? perquirunt secularia, relinquentes caelestia (collet. Concil. T. I. col. 1455.). Costantino, come ho avvertito, non era che Catecumeno, nè è questo il luogo di esaminarne tutte le gesta. Il suo successore Costanzo, che ricevuto il Battesimo, era divenuto membro della Chiesa, anzi che imitarlo volle dominare nella medesima, ma se ritrovò adulatori nell'ariana perfidia, ritrovò ancora nella costanza dei Vescovi Cattolici chi gli ricordò i suoi doveri, e volle soffrire piuttosto l'esiglio, che tradire la verità. Richiesti di condannare S. Atanasio, risposero coraggiosamente *non iudicium Romanum instituitur, ut tibi qui Imperator es, fides habeatur. Sed de Episcopo iudicium agitur, & pari iure cum accusatore, & accusato agi oportet* (Athanas. Hist. Arian. ad Monachos n.76.) Insistendo con tutto ciò Costanzo, perchè si prestassero quei Vescovi, poiche gli replicarono, che ciò non permettevano i sacri Canoni. *Id Ecclesiastici non esse Canonis*, egli soggiunse = *quod ego volo, id pro canone habeatur*. (ibi n. 33.) quei santi Vescovi in vece di prestarsi in seguito specialmente della minaccia *aut obtemperate, aut vos quoque extorres futuri estis*, alzate le mani al Cielo lo scongiurarono *ne Ecclesiasticas res pessumdaret, nec Romanum Imperium cum Ecclesiasticis statutis commisceret* (ibi n. 34.). In termini uguali si espresse col medesimo Imperatore il grand' Osio Ve-

scovo di Cordova: *ne te*, così gli scrisse, *ne te rebus misceas Ecclesiasticis: nec nobis his de rebus praecepta mandes, sed a nobis potius haec ediscas. Tibi Deus Imperium tradidit, nobis ecclesiastica concredidit. Ac quemadmodum qui tibi Imperium subripit, ordinationi repugnat, ita metue, ne si ad te ecclesiastica pertrahas, magni criminis reus fias. Reddite scriptum est quae sunt Caesaris, Caesari, & quae sunt Dei Deo* (ibi n. 44.). Il sommo Pontefice Liberio fu uno dei Vescovi, che soffrirono per questo motivo la maggior persecuzione. Mentre era per essere trasportato in esiglio, l' Eunuco Eusebio gli presentò a nome dell' Imperatore alcune somme, alla cui vista Liberio pieno di un giusto risentimento, *Ecclesias orbis terrarum* gli disse, *vacuas ac desertas fecisti, & mihi tamquam noxio eleemosynam adfers* (Theodor. Hist. l. 2. c. 16.). Ahi ! Se voi, ò Signori aveste avuti tali sentimenti, non si sarebbe formato il presente luttosissimo scisma. Se quando vi fu promesso un annuo stipendio, che essendo affatto precario, aveva tutta l' apparenza di limosina, anzi che lasciarvi abbagliare, ed intrudervi nell'altrui gregge, aveste risposto con generoso sdegno, avete spogliate tutte le chiese dei loro fondi, dei loro arredi, e degli stessi loro Pastori, e volete farmi la limosina? Sarebbero è vero restate povere le chiese, ma nella loro miseria non sarebbero state ab-

bandonate ad un mercenario. Ascoltate ciò che al medesimo Imperator Costanzo scriveva uno dei più grandi luminari della chiesa di Francia S. Ilario di Poitiers. „ Non colle sole parole, egli diceva, „ ma colle lacrime ancora vi supplichiamo, che „ cessino omai le gravissime ingiurie, e le intol- „ lerabili persecuzioni, e gli strapazzi, ed affron- „ ti, che soffrono le Chiese Cattoliche da coloro, „ che il nome portano di Fratelli. Provveda ed or- „ dini la tua clemenza, che i Giudici, ed i Go- „ vernatori delle Provincie, ai quali dee solo ap- „ partenere la cura, e l'ispezione dei pubblici af- „ fari, non s' ingeriscano nei negozi spettanti alla „ religione, nè presumano di giudicare, e di trar- „ re a se le cause dei Chierici, e di vessare, ed „ opprimere le persone innocenti colle violenze, „ co' terrori, e colle minaccie. *Provideat, & de- cernat Clementia tua, ut omnes se ubique Iudices, quibus Provinciarum administrationes creditae sunt ad quos sola cura, & sollicitudo publicorum negotiorum pertinere debet, a religiosa se observantia abstineant, neque posthac praesumant, atque usurpent, & putent se causas cognoscere Clericorum.* (Hilar. ad Constant. l. 1. n. 1.) Ascoltate ancora ò Signori la forza, colla quale a questo proposito si esprime il grande Atanasio. *Quandonam Ecclesiae Decretum ab Imperatore accepit auctoritatem ? ... Multae ante hac synodi coactae sunt, multa prodie-*

re decreta , sed nunquam patres res huiusmodi Imperatori suasere , nunquam Imperator Ecclesiastica curiose perquirit .... Iam vero spectaculum hoc Arianae haeresis inventum est ... Ille in palatio iudicia ad se transfert ecclesiastica , quibus praeest ... Quis videns illum iis qui Episcopi vocantur , prefici , ecclesiasticisque iudiciis , praesidere non iure dicat hanc esse illam a Daniele praedictam abominationem desolationis (Athanas. ad solit. Vit. agent) Leonzio Vescovo di Tripoli nella Libia rispose con grande spirito al medesimo Imperatore Costanzo. *Miror quid sit ut aliis curandis destinatus , alias tractes , qui cum rei militari , & Reipublicae praesis , Episcopis ea prescribas , quae ad solos Episcopos spectant* . (Suidas) .

Valentiniano destinato a succedere nell' Impero a Gioviano nell' anno 364. alla prima istanza , che gli fu fatta di frammischiarsi in un affare della Chiesa , quantunque gli fosse questa presentata da Vescovi Cattolici , e tendesse ad un fine il più retto , rispose : *mihi in laicorum ordine constituto , fas non est huiusmodi negotia curiosius scrutari . Sacerdotes vero quibus id curae est , seorsum ubicumque voluerint , conveniant* (Sozom. Hist. l.6. c.7.) S. Ambrogio fa menzione di una legge di questo medesimo Principe , nella quale si dichiara : *in causa fidei , vel ecclesiastici alicuius ordinis eum iudicare debere , qui nec munere impar sit , nec iure*

dissimilis. (Ambros. epist. 21.) I Vescovi adunati a Roma sotto s. Damaso rammentarono questa legge ai due Imperatori Graziano, e Valentiniano: *ut de Ecclesiarum sacerdotibus Episcopus Romanus haberet examen, ut de religione religionis Pontifex cum consortibus iudicaret, ne ulla fieri videretur injuria sacerdotio, si sacerdos nulli usquam profani iudicis, quod plerumque contingere poterat, arbitrio facile subjaceret*. (Appen. ad Cod. Theodos. epise. 3.), e siccome esposero ad ambedue i Sovrani, che i loro giudici violavano questa legge, onde alcune Cattedre Episcopali erano usurpate da persone o intruse, o deposte, così ottennero un nuovo rescritto del seguente tenore. *Volumus, ut quicumque judicio Damasi, quod ille cum consilio quinque, vel septem habuerit Episcoporum, vel eorum qui Catholici sunt judicio, vel consilio condemnatus fuerit, si injuste ecclesiam voluerit retentare, ut qui evocatus ad Sacerdotale judicium per contumaciam non ivisset, aut ab illustribus viris prefectis praetorio Galliae atque Italiae sive a proconsulibus vel Vicariis auctoritate adhibita ad Episcopale judicium remittatur, ut ad Urbem Romam sub prosecutione proveniat, aut si in longioribus partibus alicuius ferocitas talis emerserit, omnis ejus causae dictio ad Metropolitae in eadem provincia Episcopi deducatur examen, vel si ipse Metropolitanus est Romam necessario, vel ad eos quos Romanus Epi-*

scopus judices dederit, sine dilatione contendat. Ita tamen, ut quicumque detecti sunt ab ejus tantum urbis finibus segregentur, in quibus fuerint sacerdotes (ibi).

S. Gregorio Nazianzeno circa il medesimo tempo cosi rammentava alle potestà del secolo i loro doveri. *Quid autem vos principes, & praefecti? Ad vos enim iam nostra se convertit oratio... Vos quoque Imperio meo ac throno lex Christi subjicit. Imperium enim nos quoque gerimus, addo etiam praestantius ac perfectius, nisi vero aequum est spiritum carni fasces submittere, & caelestia terrenis cedere* (in Serm. XVII.) S. Cirillo di Gerusalemme fece uso di una espressione presso, che simile. *Nonne habet Ecclesia*, egli disse *vitulum, & Leonem simul pascentes, sicut ad hodiernam usque diem cernimus mundanos principes regi, & instrui ab Ecclesiasticis.*

Il testè mentovato S. Ambrogio, vedendo che l' Imperatore Teodosio dopo di avere presentata al sacro Altare la sua obblazione, si era trattenuto nel presbiterio, per aspettare di ricevervi la comunione, gli significò, che *interiora loca solis sacerdotibus patent: reliquis omnibus inaccessa sunt, & intacta. Abscede igitur, & una cum aliis consiste. Nam purpura Imperatores facit, non sacerdotes* (Theodor. Hist. l. v. cap. 18.) Sozomeno osserva, che il Santo Arcivescovo aveva assegnato all' Imperatore nella chiesa il luogo presso ai cancelli del presbiterio,

onde precedesse la plebe, e fosse preceduto dai Sacerdoti, quanto meno poteva dunque aver diritto di comandar loro, e di prescriver leggi in affari di Religione, e di disciplina, quando egli stesso era obbligato di osservarne il rigore? Il medesimo Santo Arcivescovo richiesto dall'Imperatore Valentiniano di consegnare agli eretici una chiesa coi suoi vasi sacri, rispose coraggiosamente di non potere ubbidire. *Templo Dei nihil posse decerpere, nec tradere illud, quod custodiendum, non tradendum acceperim. Deinde consulere me etiam Imperatoris saluti, quia nec mihi expediret tradere, nec illi accipere* (Ambros. serm. contra auxent. n. 5.). Nel medesimo discorso osserva il Santo Dottore. Che, *Imperator bonus intra Ecclesiam est, non supra Ecclesiam* (ibi n. 36.). S. Agostino per questo motivo appunto rilevò la temerità dei Donatisti, i quali avevano osato di appellare da un sinodo all'Imperatore Costantino, e soggiugne: *Neque ausus est Christianus Imperator, & eorum tumultuosas, & fallaces querelas suscipere, ut de iudicio Episcoporum, qui Romae sederunt, ipse iudicaret . . . eis ipse cessit, & de illa causa post Episcopos iudicaret, a sanctis Antistibus post veniam petiturus, dum tamen illi quod ulterius dicerent non haberent* (August. epist. 162.)

Il Santo Vescovo di Tolemaide Sinesio osserva opportunamente, che: *Reipublicae administrandae vim cum sacerdotio coniungere, perinde esse atque ea*

nere, quae nendo connecti nequeunt . . . . Deus ambo vitae genera separavit, unumque horum sacrum, alterum ad regimen, atque Imperium constitutum est. Alios enim ad infirmarum rerum faecem convertit, alios sibi sociavit: illi in negotiis, nos in oratione collocati (Baron. ann. 410. n.186.) S. Giovan. Grisostomo distingue ugualmente queste due supreme potestà. *Hic aliud quoque Imperii genus est, ac civili quidem Imperio sublimius. Quodnam igitur hoc est? quod in Ecclesia viget: cujus etiam ipsius mentionem Paulus fecit, cum ait: obedite praepositis vestris, & subjacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. Hoc enim Imperium tanto civili excellentius est, quanto Caelum terra, imo etiam multo praestantius* (Io.Chrys. Homil. xv. in epist. ad Corinth.). Non solamente le potestà del secolo debbono riconoscersi tanto inferiori alla potestà Ecclesiastica, quanto il fine di questa è infinitamente maggiore del fine, al quale esse sono dirette, ma debbono di più far uso delle loro forze in vantaggio della medesima. Così si espresse il gran Pontefice S. Leone scrivendo all'Augusto Leone, *Debes*, esso gli dice, *incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, & quae sunt bene statuta defendas, & veram pacem his, quae sunt turbata, restituas* (S. Leo epist. 125.).

Direte voi, o Signori, che si difenda la Chiesa, e che si reprimano i nemici della pace, e dell' ordine, quando si pretende di disporre di tutta la sua disciplina esteriore, e di tutto rovesciarne il sistema?

Ma voglio, o Signori, che intendiate questi sentimenti dalla bocca degli stessi Principi, che si sono fatti un dovere di dare il loro attestato alla verità. Oltre quelle varie leggi di Valentiniano III. a favore della Chiesa, in alcuna delle quali dice espressamente, che non conviene, che i Ministri del Santuario dipendano dall' arbitrio delle potestà temporali = (Orsi Istor. lib. 20. n. 24.), ne abbiamo una da esso spedita nelle Gallie, nella quale, mentre da un nobile attestato del Primato di giurisdizione del Sommo Pontefice, dimostra, che le cause, e le materie Ecclesiastiche non dipendono dal suo tribunale, e debbono perentoriamente decidersi dalla Santa Sede. *Certum est, & nobis, & Imperio Romano unicum esse praesidium in supernae divinitatis favore, ad quam promerendam praecipue Cristiana fides, & veneranda nobis religio suffragatur. Cum igitur Sedis Apostolicae primatum Sancti Petri meritum, qui princeps est Episcopalis coronae, & Romanae dignitas civitatis sacrae etiam sinodi firmaret auctoritas, ne quid praeter auctoritatem sedis istius inlicitum praesumptio attentare nitatur. Tunc enim demum Ecclesiarum pax*

ubique servabitur si RECTOREM SUUM AGNOSCAT UNIVERSITAS . Haec cum fuerint hactenus inviolabiliter custodita . . . Episcopus Arelatensis Ecclesiae Romanae Urbis inconsulto Pontifice judicia, sive ordinationes Episcoporum sola temeritate usurpans invasit . Nam alios incompetenter removit, indecenter alios invitis, & repugnantibus civibus ordinavit . . ., & ad sedem quietis pacem praedicaturos per bella ducebat . His talibus, & contra Imperii majestatem, & contra reverentiam Apostolicae sedis admissis per ordinem religiosi viri vobis Papae cognitione discussis, certe in eum, & de his, quos male ordinaverat, lata sententia est . Et erat quidem ipsa sententia per Gallias ETIAM SINE IMPERIALI SANCTIONE VALITURA . Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesiis non liceret? . . . Ausibus talibus fides, & reverentia nostri violatur Imperii . Nec hoc solum quod est maximi criminis submovemus, verum ne levis saltem inter Ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui religionis disciplina videatur, hac perenni sanctione censemus, ne quid tam Episcopis Gallicanis, quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat sine venerabilis Papae Urbis aeternae auctoritate tentare . Sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicae sedis auctoritas ita, ut quisquis Episcoporum ad judicium Romani Antistitis evocatus venire neglexerit, per moderatorem

ejusdem provinciae adesse cogatur (inter Opp. S. Leonis edit. Venet. 1753. Tom. I. pag. 642.). Poteva, o Signori questo Principe distinguere con maggior chiarezza le due potestà, ed i loro doveri? Ciò che riguarda la quiete pubblica viene da esso tacciato come contrario alla Maestà dell' Impero. *Ausibus talibus fides, & reverentia nostri violatur Imperii*. Quanto riguardava le elezioni, e le *consagrazioni* dei Vescovi, dice, che aveva forza *etiam sine imperiali sanctione*, come prescritto dal Pontefice, chiamato da esso Rettore di tutta la Chiesa.

Io non vi rammenterò quella legge, che pochi anni dopo, cioè nell' anno 433. fu pubblicata a Costantinopoli da Theodosio II. nella quale dopo di aver proibito di portar armi in chiesa, soggiunse = anche noi quando siamo per entrare nel tempio, non solamente lasciamo fuori le armi, ma deponiamo anche lo stesso diadema, e quanto più ci facciamo vedere in abito modesto, tanto più siamo persuasi, che faccia nobil comparsa la Maestà dell' Impero = (Codex. Theod. Tom. 3. lib. 9. tit. 45. de his qui ad Eccl. confugiunt). Ma vi rammenterò bensì ciò, che scrisse Facondo Vescovo di Ermiana commendando la pietà di Leone Augusto, che ordinò ai Vescovi di adunarsi, per restituire la pace alla Chiesa, e proponendolo come un modello del rispetto dai principi dovuto ai Vescovi nelle cose spettanti alla religione, delle quali non debbono

pretendere di esser giudici, nè maestri, ma umili, ed ossequiosi discepoli (Orsi Ist. lib.34. n.22.) *Sciens modestissimus Princeps Oziae regi non impune cessisse, quia sacrificare praesumpsit, quod licitum singulo cuique etiam secundi ordinis sacerdoti, multo magis cedere sibi impune non posse cognovit, vel quae iam de fide Christiana fuerint constituta discutere, quod nullatenus licet, vel novos constituere canones, quod, nonnisi, multis & in universum congregatis primi ordinis sacerdotibus licet. Ob hoc igitur vir temperans, & suo contentus officio Ecclesiasticorum canonum executor esse voluit, non conditor, non exactor* (Fac. Hermian. def, trium capit. lib. 12. cap. 3.). Vi rammenterò altresì, o Signori lo zelo, col quale il Pontefice S. Ilaro nel 468. obbligò l' Imperatore Antemio a promettergli sotto la fede di un solenne giuramento, che non avrebbe più permesso, che dai Macedoniani si tenessero secrete conventicole (epist. 4. Gelas.) E' questo un dichiararsi sottoposto alle potestà del secolo, ò piuttosto un esercitare autorità sopra di esse, per obbligarle alle leggi della religione ? Vi rammenterò ciò, che scrisse Felice III. all' Imperatore Zenone: *Puto quod pietas tua coelestibus debeat parere decretis, atque ita humanarum sibi rerum fastigium noverit esse commissum, ut tamen ea, quae divina sunt, per dispensatores divinitus attributos percipienda non ambigat. Puto quod vobis sine ulla dubita-*

tione sit utile, si Ecclesiam Catholicam vestri tempore Principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati ejus quemquam sinatis obsistere. Certum est enim hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur, & iuxta ipsius constitutum, regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre, & sacrosancta per eorum praesules discere potius quam docere, Ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda jura praefigere, neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piae devotionis colla submittere, ne dum mensura coelestis dispositionis exceditur, eatur in contumeliam disponentis (collect. Concil. T. 5. pag. 178.). Il medesimo Pontefice in un altra lettera scritta allo stesso Imperatore Zenone, così si espresse. *Haec ego reverendissime princeps B. Petri qualiscumque Vicarius non auctoritate velut Apostolicae potestatis extorqueo, sed tamquam sollicitus pater salutem prosperitatemque clementissimi filii manere cupiens diuturnam fideliter imploro* (ibi pag. 209.). Aveva dunque il Pontefice diritto, ed autorità di comandare all' Imperatore. Egli negava di ammettere alla sua comunione il nuovo Patriarca di Costantinopoli, e voi volete, o Signori, che la potestà laica possa costituire Vescovi, e che i costituiti da lei debbano essere riguardati come legittimi? Vi rammenterò ciò che scrisse S. Gelasio all' Imperatore Anastasio: *Duo sunt*, egli disse, *Im-*

perator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum, & regalis potestas, in quibus tanto est gravius pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus domino in Divino reddituri sunt examine rationem. Nosti enim Filii clementissime, quod licet praesideas humano generi dignitate, verum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis expetis, in qua sumendis coelestibus sacramentis eisque, ut competit, disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine, potius quam praeesse. Nosti itaque inter haec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem. Si enim quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae, cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites, ne vel in rebus mundanis excelsae videantur obviare sensententiae, quo rogo te, decet affectu eis obedire, qui pro erogandis venerabilibus sunt attributi misteriis? Proinde sicut non leve discrimen incumbit pontificibus siluisse pro divinitatis cultu, quod congruit: ita his, quod absit, non mediocre periculum est, qui cum parere debeant despiciunt. Etsi cunctis generaliter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium convenit corda submitti, quanto potius sedis illius praesuli consensus est adhibendus, quem cunctis sacerdotibus, & divinitas summa voluit praeeminere, & subsequens Ecclesiae generalis jugiter pietas ce-

lebravit? Ubi pietas tua diligenter advertit, nunquam quolibet penitus humano consilio elevare se quemquam posse illius privilegio vel confessionis, quem Christi vox praetulit universis, quem ecclesia veneranda semper confessa est, & habet devota Primatem. Impeti possunt humanis praesunptionibus quae divino sunt iudicio constituta, vinci autem quorumlibet potestate non possunt (ibi p. 308.)

Tanto più volontieri vi ho portato, o Signori, questo lungo testo, quanto che lo ritrovo adottato dai Vescovi di vari concili delle vostre chiese di Francia. In quello che fu tenuto a Parigi nell' anno 829. al tempo di Ludovico Pio così si espressero i Vescovi lib. 1. cap. 3. (*Principaliter totius sanctae Dei Ecclesiae corpus in duas eximias personas, in Sacerdotalem videlicet, et regalem, sicut a sanctis Patribus traditum accepimus, divisum esse novimus. De qua re Gelasius Romanae Sedis Venerabilis Episcopus ad Anastasium Imperatorem ita scribit. Duo sunt & & Fulgentius quoque in libro de veritate praedestinationis, et gratiae ita scribit. Quantum pertinet, inquit, ad huius temporis vitam, in Ecclesia nemo Pontifice potior, et in Saeculo Christiano Imperatore nemo celsior invenitur.* I Padri del Concilio tenuto nell' anno 881. a S. Macra nella Diocesi di Rems si dichiararono di egual sentimento. *Non nova condentes* essi dissero, *sed quae a maioribus nostris secundum tramitem Sancta-*

rum Scripturarum statuta, et a Christianis Imperatoribus, ac regibus promulgata, et usque ad haec periculosa nostrae infelicitatis tempora fuere servata, quasi lumina in malignorum operum tenebras, quae excaecant diffidentiae filios, revocamus, ut falce Sancti Spiritus per divinum Ministerium nostri officii, perque regiae sollicitudinis potestatem, ac ministros Reipublicae male pullulantia recidantur, et fructuosa Christianis mentibus inserantur. Haec nempe sunt sacerdotalis officii, et regii ministerii, quia sicut in sacris legimus litteris, duo sunt, quibus &c. solus enim Dominus noster Iesus Christus vere fieri potuit rex et Sacerdos. Postea nec Rex Pontificis dignitatem, nec Pontifex regiam potestatem sibi usurpare praesumpsit. Sic actionibus propriis dignitatibusque ab eo distinctis, ut et Christiani reges pro aeterna vita Pontificibus indigerent, et Pontifices pro temporalium rerum cursu regum dispositionibus uterentur, spiritualis actio a carnalibus distans incursibus, et ideo militans Deo minime negotiis spiritualibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis Saecularibus implicatus .... et tanto est dignitas Pontificum major quam regum, quia reges in culmen regium sacrantur a Pontificibus, Pontifices autem a regibus consecrari non possunt, et tanto gravius est pondus Sacerdotum quam regum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine ra-

tionem, et tanto in humanis rebus regum cura est propensior quam Sacerdotum, quantum pro honore, et defensione ac quiete sanctae Ecclesiae, ac Rectorum, et Ministrorum ipsius, et leges promulgando, ac militando, a Rege Regum est eis curae onus impositum (*collect. Concil. Tom.* IX. *pag.*509.). Vedete, o Signori, come pensavano quei Vescovi, dei quali pretendete di essere i successori. Essi non attribuiscono alla regia potestà che il dovere ed il peso di difendere, e di proteggere la Chiesa. Con qual coraggio oserete voi dire, che ne sia il protettore chi in vece di prestarsi ossequioso alle sue leggi, e d' invigilare acciò ne sia inviolabile l' osservanza, pretende di comandare alla medesima, dettarle la legge, e disporre di tutta la sua disciplina, ed anzi di tutto il suo sistema di governo?

I Vescovi del Concilio adunati a Trosli nella diocesi di Soissons nell' anno 909. adottando ugualmente le parole di S.Gelasio, si espressero con egual forza: *Pontificalem*, essi dichiararono, *sic exerimus auctoritatem, ut non obliviscamur regiam a Deo constitutam esse sublimitatem, dicente Apostolo, subditi estote Regi quasi praecellenti, sicut enim regalis potestas Sacerdotali religioni se devote submittit: sic & Sacerdotalis auctoritas cum omni pietatis officio se regali dignitati subdere debet, sicut sanctus ostendit Papa Gelasius ad Anastasium scribens Imperatorem duo sunt &c. Ergo quia ut Rex*

pro aeterna vita indiget Pontificibus recta, sancta, & justa suadentibus, & vicissim a Pontificibus obediendum est regi pietatis cultui, religione, jure & solatio servienti. Si enim piè, & juste, & misericorditer regit, merito rex appellatur, si his caruerit, non rex sed tyrannus est. Et quamvis antiquitus omnes Reges Tyranni vocati sunt, postea pie, & juste, & misericorditer regentibus Regis nomen inditum est: impie vero, injuste, crediditerque principantibus non regis, sed tyrannicum aptatum est nomen (*collect. Concil. Tom. XI. pag.* 734.).

Per ritornare alla serie della tradizione, giacchè voi o Signori, riconoscete nel popolo tutti i diritti della sovranità, e volete in conseguenza, che esso disponga di tutta la disciplina esteriore della Chiesa, ascoltate ciò, che il testè mentovato Pontefice S. Gelasio rispose ad Eufemio Patriarca di Gerusalemme, il quale appunto per sottrarsi ad un comando Pontificio, adduceva in iscusa la ripugnanza del popolo, che non voleva prestarsi. *Quisnam hoc*, gli rispose, *quisnam hoc in Ecclesia Dei, quaeso te, possit audire, cum utique pastorem sequi grex debeat ad pascua salutaria revocantem, non per devia gregem pastor errantem, dic mihi, rogo te, grex pro te, an tu pro grege redditurus es rationem?* (collect. Concil. T. 5. v. 288.). Che potrete rispondere, o Signori, voi che vorreste accordare al popolo tutta l' autorità del comando?

Non vi dispiaccia di ascoltare ciò, che dall'altro Pontefice S. Simmaco fu con apostolica libertà scritto al mentovato Imperatore Anastasio. *Conferamus*, egli disse, *honorem Imperatoris cum honore Pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum. Tu Imperator a Pontifice baptismum accipis, Sacramenta sumis, orationem poscis, paenitentiam rogas. Postremo tu humana administras, ille tibi divina dispensat . . . . . Precor, pace tua dixerim, memento te hominem, ut possis uti concessa tibi divinitus potestate, quia etiam si haec sub humano pracvenere judicio, sub divino necesse est discutiantur examine. Fortassis dicturus es, scriptum esse: omni potestati nos subditos esse debere. Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deum suas non erigunt voluntates. Ceterum si omnis potestas a Deo est, magis ergo quae rebus est praestituta divinis. Defer Deo in nobis, & nos deferemus Deo in te. Ceterum si tu deo non deferas, non potes ejus uti privilegio, cujus jura contemnis* (*l. c. p.* 428.). Vi sembra, o Signori, che dopo questo discorso si possa asserire, che le potestà del secolo hanno diritto di comandare alla Chiesa, e di disporre per fino degli stessi Vescovati?

Siamo arrivati, o Signori procedendo con ordine cronologico a quell' Imperatore Giustiniano, sul quale avete creduto di poter fondare quel diritto,

che vi è piaciuto di attribuire alla potestà del secolo sù gli affari, e le materie ecclesiastiche. Io mi riserberò a rispondere a suo luogo alle difficoltà, che voi avete creduto di rilevare dalle sue leggi. Frattanto osservate, che volendo esso consacrare le primizie del suo Impero, si adoprò, perche si riconciliassero colla Chiesa gli ultimi avanzi dei Nestoriani, e sebbene con questo suo editto non facesse che aggiungere alle leggi della Chiesa il peso della sua Imperiale autorità, contuttociò sapendo, che l' oggetto dell' editto oltrepassava i suoi limiti, lo spedì al Pontefice Giovanni II. per ottenerne la conferma, e lo accompagnò con una rispettosissima lettera, nella quale dichiarandosi di prestare alla S. Sede quell' ossequio, che doveva, *omnia*, soggiunge, *quae ad Ecclesiarum statum pertinent, festinavimus ad notitiam perferre vestrae sanctitatis . . . . nec patimur quidquam quod ad Ecclesiarum statum pertinet, quamvis manifestum, & indubitatum sit, quod movetur, ut non etiam vestrae innotescat sanctitati, quae caput est omnium Sanctarum Ecclesiarum* (*collect. Concil. Tom. V. pag.* 888.). Giovanni II. nel rispondere a questa lettera, dopo di aver commendato l' Imperatore dicendogli: *Romanae Sedis reverentiam conservatis, & ei cuncta subiicitis, & ad ejus deducitis unitatem, ad cujus auctorem, hoc est Apostolorum primum, Domino loquente praeceptum est : Pasce oves*

meas, quam esse omnium vere Ecclesiarum caput & Patrum regulae & principum statuta declarant, & pietatis vestrae reverendissimi testantur affatus. Riguardo all'editto già publicato *pro submovenda haereticorum intentione* dichiara di confermarlo *Fratrum, & Coepiscoporum nostrorum intervenicnte consensu, quia Apostolicae doctrinae convenit, nostra auctoritate confirmamus* . . . . Soggiunge *Aequum quippe est, ut qui nostris minime obedientiam accomodant statutis ab Ecclesiis habeantur extorres* (*ibi pag.* 890.) . Il suo successore Agapito, nel confermare il medesimo Editto, si espresse ancora con maggior precisione, e dichiarò di ciò fare, *non quia laicis auctoritatem praedicationis admittimus, sed quia studium fidei vestrae patrum nostrorum regulis convenieus confirmamus, atque roboramus* (ibi pag. 937.) Questo tratto bastava per dimostrare, che alla Chiesa appartiene di prescrivere tutto ciò che riguarda la Religione. Ma il medesimo Imperatore ha chiaramente distinte in altro luogo le due potestà . *Maxima quidem*, egli dice, *hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia Sacerdotium, & Imperium, & illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens, ac diligentiam exhibens, ex uno eodemque principio utraque procedentia, humanam exhornant vitam* Authent. quomod. oport. Opus. in princ. Coll. 1.) Poichè questo Principe nel dar forza di legge a

molti Canoni, e Decreti della Chiesa, ha data occasione di credere, ch' esso non solamente si frammischiasse negli affari della medesima, ma che si arrogasse di più il diritto di disporre della sua disciplina, quantunque dopo la distinzione da esso fatta delle due potestà, il fatto non potesse essere una prova del diritto, ma fosse soltanto o un argomento di violenza, se illecito, o un segno dell' armonia, che passava fra le due Potestà, quando le sue leggi erano consecutive ai Decreti della Chiesa, e non tendevano, che ad aggiungere ai medesimi la forza di leggi di stato, non vi dispiacerà, o Signori, che vi rammenti quella sua legge (Novel. 8.) nella quale stabilì la compra, e la vendita delle cariche dell' Impero. Fu essa indirizzata ai Metropolitani, ed a tutt' i Vescovi dell' Impero, con ordine d' invigilare alla sua osservanza. „ Sa„ rà, egli disse, cura di sua riverenza il custo„ dirla, e se i Giudici ne trasgrediscono l' osser„ vanza, il darcene avviso, onde di così santa, „ e giusta ordinazione, neppure un jota cada in „ disprezzo. Che se in ciò sarete negligenti, toc„ cherà a voi render conto a Dio delle altrui in„ giustizie „. Come a torto, o Signori, da queste leggi argomentereste, che ai Vescovi appartenga d' invigilare all' osservanza delle leggi Imperiali, così da varj Decreti di Giustiniano a torto rileverete, che al Principe appartenga il far leggi

sulla disciplina, e sù gli affari ecclesiastici . Egli stesso si dichiarò colla maggior chiarezza a questo proposito, quando inserì nel suo Codice la Costituzione di Valentiniano, e di Marciano dell' anno 454., nel capo delle Sacratissime Chiese, ove siccome tutte le altre parole di quella legge, così anche adottò, e fece sue le seguenti . „ Comandiamo, che non siano di alcuna forza, e vigore tutte quelle prammatiche, che o per ambizione, o per grazia saranno emanate contro i „ Canoni della Chiesa „. Di fatto quando egli Giustiniano pretese non di seguitare la Chiesa, ma di prevenirne il giudicio, dovette soffrire, che i suoi Editti fossero contradetti, e restassero aboliti (Facund. Her. lib. 2.)

Ma eccoci a quel tempo, nel quale cominciò, o Signori, il vostro regno dei Francesi. La prima Costituzione dei vostri Sovrani spettante alla Religione fu pubblicata da Childeberto Re di Parigi nell' anno 528., e riguarda specialmente l' osservanza dei giorni festivi. „ Perchè è necessario, „ vi si dice, che la Plebe, la quale, come dovrebbe, non osserva il comando dei Sacerdoti, „ sia punita dal nostro Impero . . . . perciò chiunque dopo l'ammonizione dei Sacerdoti, e la pubblicazione del nostro Editto, verrà a commettere „ simili sacrilegj, se è schiavo, sarà sottoposto „ ai flagelli, e se sarà persona libera, ed onora-

„ ta, sarà posta in prigione (Capitul. Reg. Fran. Parisiis Tom. 1. pag. 5.) Vedete, o Signori, che il Sovrano viene in soccorso della Chiesa, e non pretende di dar legge alla medesima . E qual disciplina più esteriore volete ritrovare dell'osservanza dei giorni festivi ? Il Sommo Pontefice Pelagio I. scrivendo al medesimo Principe si lagnò altamente con esso, perchè avea permesso, che l'Arcivescovo di Arles fosse giudicato da un Vescovo, che non avea sopra di esso giurisdizione, lo che era lo stesso, che sovvertir l'ordine delle Metropoli, soggiunse perciò *paterno studio postulamus , ut si quid tale factum est, congrua satisfactione, celeriter amputetur, nec ullum rei exemplum in perturbatione Ecclesiarum relinquere concedatur . . . . ne quid contra ecclesiasticas regulas petentibus concedatis, quia quod bene cognitum est religiosae menti vestrae, non aliter Deo nostro recte potest regulis devotio famulari, nisi providentia ejus ecclesiasticorum ordinum servetur integritas .* (Collect. Concil. Tom. VI. p. 428.). Quando il vostro Gontranno Re di Borgogna credette di doversi lagnare dei due Vescovi Secondo di Embrun , e Sagittario di Gap, gli accusò al Sinodo di Lione , dal quale furono deposti, e poichè avendo appellato alla Santa Sede, furono nel 567. ristabiliti da Giovanni III. il medesimo Gontranno si fece un dovere di ri-

metterli alle loro Sedi . (Gregor. Turon. l. 3. cap. 21.) .

Dovreste ricordarvi, o Signori, che Chilperico Re di Soissons si obbligò con giuramento alla presenza di S. Gregorio di Tours all' osservanza dei Sacri Canoni, e che perciò era tanto lontano dal credere di aver diritto di prescriver leggi alla Chiesa, che si credeva anzi obbligato ad ubbidire a quelle, che essa prescriveva . Dovreste ricordarvi, che nel Canone IX. del Sinodo di Macon fu minacciato l' anatema al Re, se avesse preteso di stabilire nuove regole sopra i giudizj dei Vescovi, e dovreste ricordarvi, che ai Canoni di questo medesimo Sinodo fu dal testè mentovato Re Gontranno aggiunto il peso della Real Sanzione, per renderne inviolabile l' osservanza. Non potrete negarmi, o Signori, che gl' Imperatori non favorissero i loro Patriarchi di Costantinopoli nella loro ambiziosa pretensione di essere intitolati ecumenici. Voi che pretendete, che la potestà del secolo possa disporre delle Metropoli, dovete accordarle il diritto d' istituire ugualmente i Patriarchi, e di conferire ai medesimi non solamente un titolo di puro fasto, ma altresì una corrispondente giurisdizione. Come dunque non vi arrossite nel rammentarvi, che Pelagio II., e quindi S. Gregorio Magno si opposero con tutto lo zelo all' ambiziosa pretensione, e giunsero a minacciare in caso di

contumacia di rompere ogni comunione con quella principal Sede.

Potreste ricordarvi, che l' Imperator Maurizio avendo avuto un ricorso del Primate della Provincia Bizacena nell' Affrica, anzi che assumerne la causa ordinò, che fosse questa secondo i Sacri Canoni terminata dal Sommo Pontefice S. Gregorio il Grande (S. Gregor. lib. 9. epist. 29.), che quel Foca Imperatore, che volle abolito il titolo di Patriarca ecumenico, e che diede una testimonianza la più ampla a favore del Primato della Santa Sede, essendosi avanzato ad altrui suggestione a smembrare dalla Diocesi di Corfù la parte di Casciopo, e ad erigerla in Vescovato, ed essendone ripreso da S. Gregorio, rivocò l' ordine già dato, ed anzi eseguito, come contrario ai diritti della Chiesa, e volle, che ritornasse il tutto nell' antico sistema (Becchetti Contin. dell' Orsi Tom. I. lib. 46. n.68.). Potreste ricordarvi, che nell' anno 615. il vostro Re di Francia Clotario confermò i Canoni del Concilio di Parigi, ma che ciò fece ad istanza dei medesimi Vescovi, che gli avevano stesi, affine di dar loro la forza di legge di stato. Dovreste ricordarvi, che Arioaldo Re dei Longobardi essendo richiesto dai Monaci di Bobbio di difenderli contro Proco Vescovo di Tortona, che pretendeva di avere giurisdizione sopra di essi, rispose, *che non apparteneva al suo Tribunale il giudicare le cause* dei

Sacerdoti, e gli rimise alla Santa Sede (Ion. in vita 1. Bertul) eppure si trattava di sapere, se la Diocesi di Tartona si estendeva o nò fino a Babbio.

S. Isidoro di Siviglia, che viveva nel medesimo tempo, confermò il dovere del Principe di eseguire ciò ch' è prescritto dalla Chiesa, e non di dar legge alla medesima. *Principes saeculi*, egli dice, *nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adepta culmina tenent, ut per eamdem potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant. Caeterum intra Ecclesiam potestates necessariae non essent, nisi ut quod non praevalet Sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas hoc impleat per disciplinae terrorem saepe per regnum terrenum, caeleste regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiae agunt, rigore Principum conterantur .... Cognoscant Principes Saeculi Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt* (1. Isid. Hisp. Opera Tom. 2. p. 99.). Per questo motivo appunto Chintila Re di Spagna aggiunse il peso della sua autorità ai Canoni, che nell' anno 636. furono pubblicati dai Vescovi nel loro Sinodo V. di Toledo.

Ma ditemi o Signori, non è egli vero, che la disciplina della Chiesa fino dai primi secoli è stata stabilita specialmente nei Concilj? e non è egli vero, che questi sono formati dai Vescovi, e che questi hanno il diritto di adunarsi per celebrarli

senz' alcuna ragione di dipendenza dal Trono? Come dunque si può dire, che appartenga alla potestà del secolo di fissare la disciplina della medesima Chiesa? Il Re di Austrasia Sigiberto sebbene avesse motivo di sospettare, che il Metropolitano di Burges sottoposto a Clodoveo Re di Francia avesse chiamato ad un Sinodo della Provincia due suoi suffraganei Vescovi delle due città di Cahors, e di Rodez con qualche sinistro fine, per impedire, che questi vi si trasferissero, si appigliò alle preghiere, e mentre dichiarò loro, di non poter impedire, che si osservassero i Canoni, e l' ecclesiastiche leggi, gli pregò a non mettersi in viaggio prima di essersi con esso abboccati. (Le Coint. Annal. Franc. an. 644. n. 55.). E' questo o Signori, un conoscere di aver diritto di dar leggi alla Chiesa, e di comandare ai Vescovi in materie appartenenti alla Religione?

S. Massimo uno dei più gloriosi campioni della Chiesa contro l' eresia dei Monoteliti disputando con Teodosio Vescovo di Cesarea nella Bitinia, che infetto dell' accennata eresia pretendeva di più, che per legittimare un Sinodo, vi dovesse intervenire l' autorità Sovrana, e „ qual Canone, gli rispose, „ prescrive doversi approvare soltanto quei Sino- „ di, che si sono tenuti per ordine del Principe? „ I Canoni comandano, che ogni anno in tutte le „ Provincie si celebrino i Sinodi, e non fanno mai

„ parola del comando del Principe, che volete spac-
„ ciare necessario „. L' eretico Teodosio non ebbe che replicare (Becchetti l. c. Tom. 2. lib. 49. n. 64.) . Il medesimo Santo in un altra disputa, che avea avuta precedentemente con un Ministro Imperiale, il quale per attribuire al Principe il diritto di disporre degli affari della Religione, avea spacciato, che dovea riguardarsi, come Sacerdote, gli avea fatto riflettere „ che nel tempo della Sacra oblazione, quando si fa menzione di tutt' i Fedeli, gl' Imperatori non sono nominati, se non dopo tutte le persone del Clero nella serie dei Laici „ (ibi n. 42.) . Di fatto, quando nel Sinodo VI. ecumenico, fu condannata l' accennata eresia dei Monoteliti, l' Imperatore Costantino Pogonato soltanto in seguito della supplica presentatagli dai Vescovi aggiunse il peso della sua Imperiale autorità a quanto avevano essi definito (Tom. VII. Concil. p. 1119.) . Che se volete o Signori, che intervenga qualche autorità, per legittimare un Sinodo, e per abilitare i Vescovi a disporre in esso dell' ecclesiastica disciplina, i Padri del Concilio Ecumenico di Calcedonia (Actione I.) vi dichiareranno, ch' è questa l' autorità del Sommo Pontefice, senza la quale non era permesso ai Vescovi di adunarsi conciliarmente. I Vescovi, come diceva Gregorio II. , e non già le potestà del Secolo sono quelli, ai quali sono soggette tutte le cose spet-

tanti alla Religione . *Episcopo Sedis Apostolicae praemissae praecepta servanti cuncta subjacet Religio, & universa generalitas populorum Christiani nominis renovata signaculo ad obsequendum commoneatur corde promptissimo, ut irreprehensibile placitum fiat Corpus Ecclesiae per Christum Dominum Nostrum* (Collect. Concil. Tom. 8. pag. 183.) . In tutte queste parole, o Signori, nelle quali si tratta di comandare, e di ubbidire in materia di Religione, voi non ritrovate il diritto di comandare, che nel Vescovo, e vedete solamente, che non solo ogni individuo, ma che tutto il popolo preso in comune, *universa generalitas populorum* è tenuta ad ubbidire .

Io so, che Leone Isauro pretese di farla da Maestro nella Chiesa, e di comandare: ma credo, che sappiate, o Signori ciò, che gli fu scritto da Gregorio II. *Tu Ecclesias Dei spoliasti, atque denudasti, tametsi talem habebas Pontificem, Dominum inquam Germanum fratrem nostrum, & Comministrum. Hujus debebas tanquam Patris, & Doctoris, & tanquam Senioris, multumque rerum tum ecclesiasticarum, tum civilium experientia pollentis, consiliis obtemperare .... Scis Imperator Sanctae Ecclesiae dogmata non Imperatorum esse, sed Pontificum; quae tuto debent dogmatizari. Idcirco Ecclesiis propositi sunt Pontifices a Reipublicae negotiis abstinentes, & Imperatores ergo similiter ab ec-*

clesiasticis abstineant, & quae sibi commissa sunt, capescant . . . . . Scripsisti, ut Concilium universale cogeretur, & nobis inutilis ea res visa est . . . Cessa, & quiesce : tum Synodo minime opus erit (Collect. Concil. Tom. 8. pag. 659.). In una seconda lettera, che lo stesso Pontefice scrisse al medesimo Leone Isauro ascoltate, come si espresse. *Cessa, & Sanctam Ecclesiam sequere, prout invenisti, atque accepisti. Non sunt Imperatorum dogmata, sed Pontificum, quoniam Christi sensum nos habemus. Alia est Ecclesiasticarum Constitutionum institutio, & alius sensus Saecularium . . . . Ecce tibi Palatii, & Ecclesiarum simile discrimen, Imperatorum, & Pontificum. Agnosce illud, & salvare, nec contentiosus esto . . . . quemadmodum Pontifex introspiciendi in Palatium potestatem non habet, ac dignitates Regias deferendi, sic neque Imperator in Ecclesias introspiciendi, & electiones de Clero peragendi, neque consecrandi, vel Symbola Sanctorum Sacramentorum administrandi, sed neque participandi absque opera Sacerdotis* : (ibi pag. 620.).

Permettete o Signori, che a questa autorità di Gregorio II. unisca quella di S. Giovanni Damasceno, che si distinse nel suo zelo contro il medesimo Principe : *Imperatoris*, egli disse apertamente, *edicto obtemperari non permittimus, Patrum consuetudinem evellere conantis . . . . His de rebus aliquid statuere non ad Imperatores spectat, sed ad*

Concilia . . . . Ligandi, atque solvendi potestatem non Regibus tradidit Christus, sed Apostolis eorumque Successoribus (orat. 1.de immagine circa finem). *Nemo mihi persuaserit Imperatorum edictis Ecclesiam administrari, sed Patrum institutis regitur, sive ea scripta sint, sive non scripta* . (orat. 2. n. 17.) . Da questa autorità non si dee disgiungere l' altra di Emiliano Vescovo di Cizico , e di S. Teodoro Studita . Il primo dichiarò all' Imperatore Leone l' Armeno = *Si quaestio ecclesiastica , Imperator , haec est, ut dixisti, in Ecclesia inquiratur, ut mos est . Altius enim a principio ipso ecclesiasticae quaestiones in Ecclesiis, non in Palatiis Regiis inquiruntur* = . Baron. ann. 814. n. 12.) . Il secondo così si espresse = *Ne tentes nunc , o Imperator Ecclesiasticum statum dissolvere* . Ait enim Apostolus = *quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia primum Apostolos, deinde Prophetas, tertio Pastores, & Doctores ad perfectionem Sanctorum, non dixit, Reges . Tibi quidem Imperator civilis status, & exercitus commissus es . Haec igitur cura . Ecclesiam autem Pastoribus & Doctoribus, ut ait Apostolus, derelinque* = (ibi n. 17.)

Nel Concilio Niceno II. e VII. Ecumenico, nel quale furono lette le testè accennate lettere di Gregorio II. , ne fu letta un altra dei Patriarchi d' Oriente diretta a Terasio Patriarca di Constantinopoli. Si dice in essa, che le potestà del Secolo

tengono il secondo luogo nella Chiesa, *partes secundas in Ecclesia portant*, e si soggiunge = *Sacerdotium enim Imperii sanctificatio est, & constitutio, & Imperium Sacerdotii fortitudo, & firmamentum, de quibus saepius quidam princeps, & in sanctis regibus rectissimus ait: maximum donum Deus hominibus praestitit Sacerdotium & Imperium, illud quidem adornans, & regens coelestia, hoc vero gubernans legibus justis terrena* (Collect. Concil. Tom. 8. v. 818.).

Che se appartiene, come voi pretendete o Signori, alla potestà Laica il disporre della disciplina esteriore della Chiesa, sapreste voi dirmi, per qual motivo Pippino, che sotto il titolo di Maggiordomo governava la Francia, e che ne fu poscia dichiarato Re, ricorse al Sommo Pontefice Zaccaria, per ascoltarne l'oracolo sopra vari punti di disciplina, e specialmente sull'autorità dei Metropolitani? (ibi pag. 242.). Sapreste dirmi perchè fu il medesimo Pontefice quegli, che ingiunse ai due fratelli Pippino, e Carlo Manno di adunare un Sinodo, per ultimarvi varie cause di disciplina? Sapreste dirmi, perchè essendosi in questo Sinodo fissata quella Metropoli, nella quale dovea risedere S. Bonifacio, perchè si ricorse al medesimo Pontefice, per ottenerne l'approvazione? (ibi p. 251.) Sapreste dirmi, perchè Carlo Magno in una Assemblea generale della Nazione, che tenne nell'anno

722. a Worms, pubblicò un Editto, nel quale fece sapere a tutta la Nazione, che „ essendo giunta in „ sua mano per mezzo di Riculfo Metropolitano „ di Magonza quella lettera di S. Gregorio, che „ prescrive il metodo, col quale si dee procedere, „ quando un Vescovo venga accusato di qualche de- „ litto, tutte le leggi, che nelle passate Assem- „ blee erano state pubblicate conseguentemente si „ rendevano di niun valore, e perciò volle, che „ simili cause, che eccedono il suo potere, sia- „ no in avvenire trattate dai soli Vescovi „ (Capitul. Let. 7. c. 205. et Becchetti l. c. Tom. 4. lib. 52. n. 69.). Se le cause dei Vescovi eccedevano il potere di Carlo Magno, come l' Assemblea, ed i dipartimenti ne hanno potuto deporre un sì gran numero? Come hanno potuto mutar Sedi, e Metropoli? Come hanno potuto fissare un nuovo sistema di elezioni? Chi ha conferito al Popolo un' autorità, che da principio non aveva? Che se le potestà del Secolo hanno diritto di dar leggi alla Chiesa, e ad esse appartiene il disporre del suo sistema, della sua disciplina, e delle persone rivestite del sacro carattere, perchè nel Sinodo tenuto in Inghilterra a Calcuth nell' anno 787., al quale si trovarono presenti due Sovrani Elfualdo, ed Offa nel Canone XI. furono ammoniti *Reges & Principes ut obediant ex corde cum magna humilitate suis Episcopis*. (Collect. Concil. Tom. 8. p. 636.).

Questo dovere di ubbidienza è ben differente dal diritto di comandare. Al tempo di S. Teodoro Studita i vostri simili pretendevano, o Signori, di esimere i Principi dall' obbligo di ubbidire alla Chiesa. Non erano per altro giunti ad insegnare, che ad essi appartenesse di dar leggi alla medesima. Ma vedete, come il Santo rispose loro: *Evangelicarum legum rationem, cum de Regibus agitur, ajunt, haberi non debere. Et quis Imperatoris legislator? Sed quoniam ut Princeps, sic & subditus: Subditorum quoque non erunt evangelicae leges. Nam si illius, & istorum quoque, ut tanquam sub una lege, & legislatore positi obtemperantes, & sine tumultu maneant. Quod si ille sub lege non sit quando vult, velit autem fortasse nulla servare, isti vero nihilominus sint sub lege, alterum e duobus sequi necesse est, aut Imperatorem Deum esse, aut rebellionem existere, & seditionem* (S. Theod. Studit. lib. 1. epist. 36.). Se vi eran ignote queste parole dello Studita, dovevate rammentarvi dell' allocuzione, che fece Carlo Magno al suo Figliuolo Ludovico Pio, quando lo rivestì delle divise Imperiali. Esso „ lo esortò a mantenersi ossequioso „ alla Chiesa .... Onorate, gli disse, i Vesco- „ vi come vostri Padri, amate i popoli non altri- „ menti che i vostri figliuoli, levate ai malvaggi „ le forze, onde poter commettere il male, e ri- „ conduceteli nella via della salute „. Questo di-

scorso è stato registrato da Eginardo Scrittore della Vita dello stesso Carlo Magno, e se si ricorda al Principe un dovere di ubbidire alla Chiesa, ed ai Vescovi, siam ben lontani dal riconoscere in esso alcun diritto di comandare ai medesimi in affari di religione.

Ludovico Pio si era per avventura scordato di quest' ammonizione del Padre, e tenendo un Assemblea ad Aquisgrana, mentre si cercavano le ragioni delle molte calamità, che soffriva l' Impero, il Santo Abate Vala, presa la parola „ come voglia- „ mo, disse, maravigliarci, se da lungo tempo „ siamo divenuti il bersaglio dei divini flagelli, „ quando ognuno roversciando l' ordine da Dio „ prescritto, e lasciando gli obblighi del suo sta- „ to, si occupa nel maneggio degli altrui affari? „ L' Imperatore vuol trattare le cause della Reli- „ gione, che non appartengono al suo foro, ed „ i Vescovi vogliono applicarsi agli affari del Se- „ colo, e frattanto nessuno opera secondo lo spi- „ rito della sua vocazione „ (Becchetti l. c. Tom. V. lib. 56. n. 20.). Di fatti Ludovico Pio toccato da queste parole prescrisse ai Metropolitani di celebrare i Sinodi delle loro Provincie, *& ibi tam de sua, quam de omnium nostrum correctione, & emendatione secundum divinam auctoritatem quaerendo invenirent, & nobis, atque Fidelibus nostris secundum ministerium sibi commissum annunciarent* (*Col-*

lect. Concil. Tom. 9. pag. 693.). Il medesimo disordine fu rilevato in un Sinodo, che si tenne nella stessa Città di Aquisgrana nell' 836. I Vescovi a Ludovico Pio, che era presente, rammentarono i doveri del Sovrano „ e lo incaricarono di „ far nota ai suoi Figliuoli, ed ai Grandi del Re„ gno, qual sia la dignità, e l' autorità dei Vesco„ vi, affinchè apprendano a portar loro il dovuto „ rispetto . . . . dichiararono, che le calamità na„ scevano dal ricusare le due Potestà, l' ecclesia„ stica, e la reale, di contenersi dentro i loro li„ miti . . . . e credettero di tanta importanza que„ sto articolo, che raccomandarono di nuovo alla „ pietà dell' Augusto la distinzione tra il Sacerdo„ zio, ed il Principato . . . . Lo pregarono a ser„ virsi dell' autorità, che ad esso appartiene, come „ a Padre, e come ad Imperatore, ed a lasciare „ ch' essi liberamente facciano uso di quella pote„ stà, ch' è stata data loro da Gesù Cristo (Becchetti l. c. n. 59.). In un altro Sinodo tenuto a Parigi nell' anno 829. si erano fatte presso che le medesime osservazioni. Ditemi o Signori, che avrebbero detto le potestà del Secolo, se in una Assemblea del vostro Clero si fosse preteso di dividere il Regno in tanti dipartimenti, di creare Magistrati, e di stabilire il sistema del governo? Non avrebbero altamente reclamato contro l' usurpazione degli altrui diritti? e voi tutto che ecclesiastici, in-

vece di riclamare ugualmente , perchè in una Assemblea del Secolo si è preteso di divider le Diocesi, e le Provincie, e di dare un nuovo sistema alla Chiesa, avete il coraggio di giustificare il fatto, e di tradire quella religione, che professate, e della quale anzi vi dite Maestri, e Dottori ? Qual vergogna per voi, che invece di apprendere da tanti Vescovi insigni della Francia la verità , abbiate voluto riceverla da certi pretesi Legislatori , non già di mala fede, ma apertamente increduli, ed in niun conto rispettosi all' autorità divina !

Vergognatevi, o Signori, che gl' istessi vostri Vescovi della Francia adunati nell' 858. a Quierez scrissero a Ludovico Re di Germania con sentimenti affatto contrarj ai vostri . *Christus* , essi dissero, *Regnum suum idest Ecclesiam, conquisivit, ampliavit, & rexit, & per nos, & nobiscum utinam non ad judicium nostrum dicamus , eamdem Ecclesiam, idest Regnum suum quotidie acquirit, auget, atque gubernat*. Non parlarono così della potestà del secolo , anzi la esclusero manifestamente , quando dissero , che la Chiesa era da Gesù Cristo governata , e retta per mezzo dei Vescovi (Collect. Concil. Tom. 10. pag. 103.). Era vostro dovere, o Signori, di assumere piuttosto le parole del Sommo Pontefice S. Niccolò I., e come egli si espresse coll' Imperator Michele , dovevate dire all' Assemblea, ed al Dipartimento : *Nolite praejudicium*

Dei Ecclesiae irrogare... nolite quae ipsi soli commissa sunt velle surripere... Hi quibus tantum humanis rebus, & non divinis praecesse permissum est, quomodo de his, per quos divina ministrantur, judicare praesumant, penitus ignoramus ... Dominus Iesus sic officia potestatis utriusque discrevit... ut & Christiani Imperatores Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur (Nicolai I. epist. 8. vers. fin.). Dovevate a questo proposito ricordarvi, che il Re d' Inghilterra Edgaro richiedendo nell' anno 973. ai Vescovi di applicarsi alla riforma degli abusi. „ Accendetevi omai, disse loro, „ di zelo, ch' è tempo di sorgere contro i nemi- „ ci della legge di Cristo. Io tengo la spada di „ Costantino, voi quella di Pietro, uniamoci in- „ sieme, e di comun consenso si purghi il San- „ tuario „ (Collect. Concil. Tom. XI. p. 932.). Questo è quello, che avreste dovuto rammentare all' Assemblea, l'obbligo cioè di unirsi alla chiesa, e di procedere di comun consenso alla riforma degli abusi, e non abbandonare alla medesima ambedue le spade, onde mettesse tutto a soqquadro, ed introducesse nella Chiesa quella medesima anarchia, che voleva nel Principato.

Il Sommo Pontefice Benedetto VIII., presedendo ad un Sinodo, che si tenne a Pavia nell' anno 1012., poichè fu proposta una legge Impe-

riale, dichiarò ai Padri, che questa non faceva al caso, perchè *nec pertinere, nec pertinuisse alicui Laicorum jura Ecclesiae, Constitutum Papae Symmachi de rebus Ecclesiae conservandis clara voce demonstrat... nulla unquam Laicis, etsi Religiosis, de ecclesiasticis rebus, & facultatibus aliquid disponendi potestas est attributa... Restat igitur factores legum de illis, quae ad se pertinent protulisse judicium* (ibi pag. 110.)

Pochi anni dopo la celebrazione di questo Sinodo S. Pier Damiano in occasione delle vertenze, che passavano allora trà la Chiesa, e l'Impero scrisse un Opuscolo, nel quale non solamente fece la necessaria distinzione delle due potestà, ma rilevò altresì, come avea fatto già Edgaro, l'armonia, che dovea passare frà esse, per comun bene dei Popoli, *sicut*, egli dice, *in uno mediatore Dei, & hominem haec duo, Regnum scilicet, & Sacerdotium divino sunt conflata mysterio, ita sublimes istae duae personae tanta invicem unanimitate junguntur, ut & Rex in Romano Pontifice, & Romanus Pontifex inveniatur in Rege... Ille tanquam parens, paterno semper jure praeemineat, iste velut unus & singularis filius in amoris illius amplexibus requiescat... & gemino utriusque studio Christianae Religionis refloreat disciplina* (S. Petrus Damian. Opusc. 4. vers. fin.). Se il Principe è quegli, che ha diritto di dar leggi non meno alla Chiesa, che

alla Repubblica, non dovrà passare armonia fra queste due potestà, ma l' ecclesiastica dovrà ubbidire alla civile. L' armonia non può passare, che fra soggetti indipendenti l' uno dall' altro: ove ha luogo la dipendenza, non si parla di armonia, ma a questa si sostituisce la giurisdizione per una parte, e per l' altra la subordinazione.

Essendo supreme le due potestà, ognuna chiede ubbidienza nei respettivi oggetti. Gregorio VII. scrivendo perciò alla Duchessa Beatrice di Toscana le fece sapere di voler questa ubbidienza da Enrico IV., e che quando avesse questi mancato al suo dovere, non perciò esso Gregorio avrebbe obbliato ciò che doveva a Dio, ed alla religione (S. Greg. lib. 1. epist. XI.). Errico IV. conobbe di fatto questo suo dovere, e scrisse al mentovato Pontefice lettere piene di sommissione. *Dulcedinis, & obedientiae plena nobis verba mississe . . . quidam etiam ex majoribus fidelibus tuis promittunt nobis ex parte sui, eum de causa Mediolanensis Ecclesiae sine dubio consilio nostro obedire* (ibi epist. 25.). Errico IV. non mantenne la parola, e poichè seguitava con tutto ciò a chiamarsi figliuolo, ed ubbidiente, non vi dispiaccia, o Signori, di sentire, come Gregorio VII. si espresse con esso, giacchè le sue parole sono tanto più opportune al caso vostro, quanto che voi pure pretendete con uguale irregolarità di essere nella comunione del Pontefice, senza os-

servare alcuno dei suoi Decreti . *Mirum* , diceva già quel gran Pontefice, *mirum nobis valde videtur , quod toties nobis tam devotas epistolas , & tantam humilitatem tuae Celsitudinis per Legatorum tuorum verba transmittis , filius te sanctae Matris Ecclesiae , & uostrum vocas in fide subjectum , in dilectione unicum , in devotione praecipuum , postremo cum omni affectu dulcedinis , & reverentiae te commendas , te tamen & factis asperrimum , canonicis , atque apostolicis Decretis in his quae Ecclesiastica religio maxime poscit , te contrarium ostendis* (ibi lib. 3. epist. 10.)

Non sarà importuno soggiungere in questo luogo ciò , che pochi anni dopo il Pontefice Pasquale II. scrisse ad Ugolino Arcivescovo di Colocz circa l' opposizione , che il Re di Ungheria faceva, perchè non si protestasse il giuramento di fedeltà alla Santa Sede . Dopo di avere il Pontefice premesso l' obbligo , che gli correva di assicurarsi della fedeltà di quei soggetti , ai quali affidava una parte del gregge di Cristo , soggiunge = *quod censuerunt Rex , & Magnates a supradicta Sacramenti conditione te quiescere , videtur ne vobis judicium Evangelicum ? videtur ne primatus nostri honor praecipuus ? Numquid animo cecidit illa sententia Domini , non est discipulum supra Magistrum ? Numquid Hungarico Regi dictum est , & tu conversus confirma fratres tuos ? Numquid haec nos commodi nostri pro-*

fectione requirimus, & non Unitatis Catholicae statuimus firmamentum? Possunt Apostolicam Sedem contemnere, possunt adversum nos calcaneum elevare, datum a Deo privilegium auferre non possunt. (Paschal. II. epist. 6.) Non potete negare, o Signori, che questo giuramento non sia un affare di disciplina esteriore. Vedete contuttociò, come il Pontefice nega, che possa il Re di Ungheria, ed i Signori del Regno frammischiarsi per impedirlo.

Lo stesso Pontefice avendo inteso, che il Re d'Inghilterra Errico II. non voleva, che si eseguisse nel suo Regno alcun ordine della Santa Sede, senza la sua permissione, *miramur*, gli scrisse, *quod in Regno, potestateque tua B. Petrus, & in B. Petro Dominus honorem suum justitiamque perdiderit. Sedis enim Apostolicae Nuncii vel litterae praeter iussum Regiae Majestatis nullam in potestate tua susceptionem aut aditum promerentur .... Nos usque adhuc in his omnibus peculiari patientia usi sumus, sperantes per tuae probitatis industriam omnia corrigenda. Quid enim honoris, quid opulentiae, quid tibi dignitatis imminuitur, cum B. Petro debita in Regno tuo reverentia conservatur* (eiusdem epist. 105.). Se la disciplina esteriore dipendesse dal Principe, come avrebbe il Pontefice diritto di dare ordini, e di spedir Legati, senza che la suprema Potestà vi si potesse opporre?

Era parimente un affare di disciplina la cele-

brazione di un Sinodo, che da Innocenzo II. era stato intimato, per esser celebrato nella Città di Pisa, contuttociò Ludovico il Grosso Re di Francia, che voleva impedire, che vi si trasferissero i Vescovi dei suoi Regni, non pretese già di avere alcun diritto di ciò fare, ma produsse i calori della stagione, come importuni ad un si lungo viaggio, ed avendogli rappresentato S. Bernardo, che i Vescovi non ne dovevano temere, cessò dalla opposizione (S. Bernardus epist. 255.)

Non vi dispiaccia ancora di ascoltare ciò, che il medesimo Santo scrisse a Corrado Re di Germania sopra le due potestà contro alcuni, che ne volevano rotta la concordia. Osserva esso, che ambedue avevano avuta origine da Dio. *Quod divina sanxit auctoritas, humana studeat adimplere voluntas, & jungant se animis, qui juncti sunt institutis. Invicem se foveant, invicem se defendant, invicem onera sua portent. Quod si alterutrum se, quod absit, corroserint, & momorderint, non ne ambo desolabuntur? Non veniat anima mea in consilium eorum, qui dicunt, vel Imperio pacem, & libertatem Ecclesiarum, vel Ecclesiis prosperitatem, & exaltationem Imperii nocituram. Non enim utriusque Institutor Deus in destructionem ea connexit, sed in aedificationem ... Ecclesia Dei ab exortu suo usque ad haec tempora pluries tribulata est, & pluries liberata est. Certus esto o Rex, quoniam*

nec nunc quoque relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem justorum . Nec est abbreviata manus Domini , nec facta impotens ad salvandum . Liberabit , & hoc tempore absque dubio Sponsam suam , qui suo sanguine redemit eam , suo spiritu dotavit , donis coelestibus exornavit , ditavit nihilominus & terrenis . Liberabit inquam , liberabit , sed si in manu alterius , viderint Regni Principes , idest honor Regis , regnique utilitas sit . (S. Bern. epist. 244.) Vedete , o Signori , che queste due potestà avendo avuta la loro origine ugualmente da Dio , debbono essere independenti nell' esercizio della loro giurisdizione , sebbene si debbano dare scambievolmente la mano .

Procedendo passo passo , siamo giunti a quel tempo , nel quale fu esaminato legalmente fin dove si estendessero i diritti della potestà civile , o sia quali erano quelle regalie , che appartenevano al Principe . E' vero , che ciò si fece soltanto riguardo alla Lombardia , ma siccome si trattava di diritti inerenti alla suprema potestà civile , così la ricerca veniva ad esser generale . L' esame si fece in una Dieta generale della Nazione , che l' Imperatore Federico I. tenne nei prati di Roncaglia nel Piacentino l' anno 1158. Furono chiamati a tal effetto i quattro più celebri Professori di legge , che tenevano allora Cattedra nell' Università di Bologna , e fu deciso , che *le Regalie consistevano*

nei Ducati, *nei Marchesati*, *nelle Contee*, *nei Magistrati*, *nella Zecca*, *nelle Gabelle*, *nei Foraggi*, *nei Prati*, *nei Fiumi*, *nelle strade*, *e nel Testatico* (Radwicus Vit. Federic. I. lib. 2. cap. 5.). I Lombardi non si dichiararono soddisfatti di questa decisione, e volçndo, che si osservasse ciò, che si era pratticato sotto i tre precedenti Imperatori, Arrigo V., Corrado, e Lotario, e si lasciassero in possesso di alcune loro libertà, cominciarono le contestazioni, le quali terminarono collo scioglimento del Regno d' Italia, coll' erezioni di tante Repubbliche, quante erano le loro Città, e colla celebre pace di Costanza. Ma comunque sia di questi affari, che a noi non appartengono, vedete, o Signori, che sebbene si desse alla potestà Regia la maggiore estensione, non si fece parola, e neppure cadde in mente ad alcuno di dilatarla fino ad estendersi sulla disciplina della Chiesa esteriore. Eppure si trattava di quel Federico I., che era tanto ambizioso di comando, che avea fatto il progetto d' impadronirsi di tutto il Mondo, nè avea temuto d' interpellare Eugenio III., acciò lo assistesse nell' esecuzione del medesimo (Ioan. Sarisbur. epist. 59.) ed anzi cominciò poco dopo ad eseguirlo, col pretendere, che il Re di Danimarca gli fosse Vassallo (Saxo Gramat. lib.14.p.170.)

Troppo, o Signori, mi dovrei estendere adesso, se volessi esporvi tutta l' intiera causa del San-

to Arcivescovo di Cantuaria Tommaso con Errico II. Re d' Inghilterra . Voi sapete , che si trattava in essa della libertà appunto della Chiesa, che si voleva violare da questo Principe, il quale sotto il nome di consuetudini voleva mantenere alcuni abusi, che si erano introdotti in quel Regno contro la medesima libertà . Io vi rammenterò solamente ciò, che Arnolfo Vescovo di Lisieux scrisse sù questo proposito al medesimo Santo. Dopo di aver rilevato, che i Signori adulavano Errico II., e lo avevano eccitato a deprimere la Chiesa, per poter essi quindi più facilmente deprimere il trono, soggiugne = *inclinabit Deus animam Principis, & eversam sua benignitate convertet, ut Regnum, & Sacerdotium paribus sibi invicem cooperentur auxiliis, mutuam sibi reverentiam, mutuam sibi exhibeant charitatem. Si quis enim provida prudentiae veteris instituta consideret, a quibus tam Religionis ecclesiasticae, quam regalis excellentiae iura fluxerunt, cognoscet tanta sibi invicem rationis necessitate connexa, ut plurimam alterum de altero contrahat firmitatem. Unde si quid invicem molestiae, vel injuriae fuerit irrogatum, in eum qui irrogavit constat esse vertendum, quia nec pax Ecclesiae sine Regno, neque Regno salus poterit nisi per Ecclesiam provenire* (Inter epist. S. Thom. Contrar. lib. 1. epist. 85.

Non occorre rammentare, come dopo la mor-

te del Santo Arcivescovo Errico II. si ravvidde della sua colpa, e rivocati i suoi Decreti contrari alla libertà della Chiesa, lasciò, che esercitasse liberamente i suoi diritti. Se la potestà civile e temporale avesse avuto diritto sulla disciplina esteriore della Chiesa, S. Tommaso sarebbe stato ingiusto nell' opporsi alle pretensioni di Errico II., e questi dopo che era sicuro dai suoi rimproveri, e quando in tutto il regno d' Inghilterra non vi era chi più gli facesse ostacolo, sarebbe stato ben lontano dal cedere alle sue pretensioni, quando esse fossero state fondate sulla ragione.

La differenza delle due potestà, e l' eccellenza dell' ecclesiastica sopra la temporale fu rilevata pochi anni dopo dal gran Pontefice Innocenzo III. in un pieno Concistoro, che tenne alla presenza degli Ambasciadori di Filippo Duca di Savoja, il quale chiedeva, che si confermasse la sua elezione all' Impero (de negoti. Imper. epist. 18.) e scrivendo quattro anni dopo, cioè nel 1204. a Filippo Re di Francia, distinse i doveri di ambedue le potestà = Appartiene egli dice, alla Chiesa d' istrui„ re colle parole, e cogli esempi, di amare i ne„ mici, e di pregare per coloro, che la perseguii„ tano, e finalmente di adoprare la spada spiri„ tuale contro i figliuoli ribelli, ed è dovere del „ Principe di adoprare la spada materiale, per te„ nere a freno, e per punire coloro, che turba-

„ no la pace della chiesa . e che non temono l'ec-
„ clesiastiche censure (lib.7. epist. 29. apud Rayn. num. 64.) . Il Concilio Lateranense IV. al quale presedè questo medesimo Pontefice , ed al quale assistettero gli Ambasciadori di tutti per la maggior parte i Sovrani dell' Europa , non solamente non conobbe alcun diritto nella potestà laica di dar legge alla chiesa , ma espressamente condannò tutte quelle Costituzioni , che detta potestà avea pubblicate sopra materie ecclesiastiche , e comandò , ch' essa potestà fosse colle censure obbligata a rivocarle . Ecco il Canone 44. *Cum laicis , quamvis Religiosis de rebus ecclesiasticis nulla sit attributa potestas , quos subsequendi manat necessitas , non auctoritas imperandi , dolemus sic in quibusdam ex illis refrigescere charitatem , quod immunitatem ecclesiasticae libertatis , quam nedum Sancti Patres , sed etiam Principes saeculares multis privilegiis munierunt , non formidant suis Constitutionibus , vel potius confictionibus impugnare . . . Te mortuariis , nec non & aliis qui spirituali jura videntur annexa illicite praesumendo . Volentes igitur super his Ecclesiarum indemnitati consulere , ac tantis gravaminibus providere Constitutiones huiusmodi sine legittimo Ecclesiasticarum personarum assensu praesumptas occasione Constitutionis laicae potestatis (cum non Constitutio , sed destitutio , vel destructio dici possit , nec non usurpatio iurisdictionum) sacri approbatio-*

ne Concilii decernimus non tenere , praesumptoribus per Censuram Ecclesiasticam compescendis .

Questo articolo non fu trattato solamente da questo Concilio Ecumenico alla presenza dei Ministri dei Principi , ma fu quindi trattato ancora , e deciso da Onorio III. successore del mentovato Innocenzo III. , e fu deciso alla presenza di Federico II. , il quale fu tanto lontano dall'opporsi alla decisione , che anzi con suo Editto Imperiale ne confermò il contenuto , o per meglio dire gli diede forza di legge di stato . La sentenza promulgata da Onorio III. dopo l'atto solenne della Coronazione Imperiale di Federico II. si estende contro tutti quei , ch' eseguivano , e sostenevano = *Statuta edita , & consuetudines , vel potius abusiones introductas contra Ecclesiae libertatem , nisi ea de Capitularibus suis infra duos menses post hujusmodi publicationem sententiae fecerint amoveri . Item statutarios , & scriptores statutorum ipsorum , nec non potestates , Consules , Rectores , & Consiliarios locorum , ubi de caetero huiusmodi statuta vel consuetudines editae fuerint vel servatae , nec non & illos qui secundum illa praesumpserint judicare , vel in publicam formam scribere judicata* (Rayn. an. 1220. num. 23.) Federico II. nel suo consecutivo Editto condannò i medesimi statuti contrarj alla libertà della Chiesa , e condannò i Magistrati , che pretendessero di osservarli ad una multa di mille mar-

che, alla infamia, e rimanendo un anno nella loro ostinazione, li condannò alla confiscazione dei loro beni (Const. Frider. post lib. Feudor.). Se la potestà civile avesse diritto di disporre della disciplina esterna della Chiesa, non si sarebbero unite le due potestà, a condannare tutti quegli statuti, e quelle consuetudini abusive, che si opponevano alle libertà della medesima Chiesa. Quando lo stesso Federico II. obbliato questo suo Editto volle frammischiarsi negli affari Ecclesiastici, e specialmente nell'elezione dei Vescovi, e pretese di colorire questi suoi passi, non già col supposto sovrano diritto, ma col *titolo di Avvocato, che gli era stato conferito dalla medesima Chiesa*, lo stesso Onorio III. gli scrisse nel seguente tenore = *Asseris nos, praeter formam communiter requisitam, te inconsulto quibusdam Ecclesiis Regni vacantibus praefecisse personas. Sed quae sit illa forma nescimus, quae pro certo nimis esset informis, per quam Apostolicae Sedis judicium ex tuae voluntatis arbitrio dependeret* (Rayn. ann. 1226. num. 8.) .... *Provideas tamen, ut advocatiae vocabulum frequenter tuis litteris repetitum, tua si polleat, non protrahat interpretatio in abusum, quoniam cum advocatus Ecclesiae idem intelligi debeat quod defensor, si defensoris omittis effectum, nomen improprie retines Advocati* (ibi n. 12.). Non occorre rammentare nè gli eccessi, ai quali questo Principe

si lasciò quindi trasportare dalle sue passioni, nè gli estremi, ai quali si procedè contro di esso.

Ma non debbo omettere di ricordare la celebre congiura, che nell'anno 1246. fecero i primi Signori del Regno di Francia contro tutto generalmente il Clero. Era essa diretta a spogliarlo di tutti i suoi fondi, ed a ridurlo, come essi dicevano, *ad statum Ecclesiae primitivae, ut in contemplatione viventes, nobis sicut decet activam vitam ducentibus, ostendant miracula, quae dudum a saeculo recesserunt.* (Rayn. an. 1247. num. 47.). I Vescovi ebbero ricorso ad Innocenzo IV., il quale comandò loro di pubblicare l'accennato Decreto di Onorio III., nel quale si fulminava l'anatema contro gli Autori, e gli esecutori di statuti contrarj alla libertà della Chiesa (ibi num. 49.)

§. X.

Della ubbidienza dovuta alle potestà civili.

Essendo con ordine cronologico arrivati a quel tempo, nel quale Marsiglio di Padova pubblicò i suoi errori diretti a soggettare la Chiesa alla potestà civile, ed avendo già esposta questa condanna, nella quale apprendiamo ciò, che immutabilmente si dee tenere nella Chiesa di Dio riguardo all' enunciata vostra Tesi, non mi resta, che di rispondere

a quelle ragioni, colle quali avete creduto di poterla sostenere. Voi cominciate, o Signori, dal produrre quel Testo di S. Paolo (epist. ad Rom. cap. 13.) nel quale si prescrive l' ubbidienza alla suprema potestà, e ciò come obbligo rigoroso di coscienza. Ma se le civili potestà non sono state da Dio istituite, che per mantenere la pubblica tranquillità, per vegliare all' osservanza della legge naturale, e per proccurare il ben pubblico della società civile, come si potranno esse estendere a dar legge in quegli oggetti di religione, che sono stati prescritti da Gesù Cristo ? e come oltrepassando esse i loro confini saremo noi tenuti ad ubbidir loro ? Si dee adunque ubbidire alla potestà civile ove essa ha diritto di comandare. Ma perchè le sue leggi siano giuste, ed obblighino la coscienza, è necessario, che non oltrepassino questo diritto, e che siano dirette al ben comune, e non al loro privato interesse. La potestà civile non ha autorità di comandare nella Chiesa; dunque tanto è lungi che si debba ubbidire alle sue leggi, che anzi ai suoi decreti neppur deesi il nome di leggi, ma quello bensì di violenze, come insegna S. Tommaso (1. 2. quest. 96. art. 4.). Mal a proposito adunque portate in vostro favore l'autorità di S. Agostino, quasi che egli imponesse una cieca ubbidienza alle potestà civili. Egli dichiara anzi nel luogo, che avete citato (de Civit. Dei lib. 19. cap. XVII.)

che la Chiesa è perseguitata dalle terrene potestà, *Factum est, ut religionis leges cum terrena potestate non posset habere communes, proque his ab ea dissentire haberet necesse, . . . earumque iras, & odia, & persecutionum impetus sustinere, nisi cum animos adversantium aliquando terrore suae multitudinis, & semper divino adiutorio propulsaret.* Non è questo certamente un accomodarsi ciecamente alle terrene potestà. Soggiugne il Santo, che la Chiesa vi si adatta in quelle cose, nelle quali *pax terrena vel conquiritur, vel tenetur . . . & religionem, qua unus summus, & verus Deus colendus docetur, non impediunt.* S. Anselmo arcivescovo di Cantuaria parlando al suo Sovrano Guglielmo I. re d' Inghilterra (1) si espresse in termini

(1) *Il medesimo S. Anselmo in un altro abboccamento avuto collo stesso re Guglielmo I. poichè questo Principe si lasciò sfuggire dalla bocca, che le badie d' Inghilterra erano sue, e che perciò ne potea disporre, gli rispose con queste sensate parole:* Tuae quidem illae sunt (abbatiae) ut illas quasi advocatus defendas, atque custodias; non tuae autem, & invadas, aut devastes. Dei scimus eas esse, ut sui ministri inde vivant; non quò expeditiones, & bella tua inde fiant. (*Eadm. Hist. Nov. lib.* 1.

presso che uguali. *Scio me spopondisse consuetudines tuas, ipsas videlicet quas per rectitudinem, & secundum Deum in regno suo possides, me secundum Deum servaturum.* (Ead. hist. Nov. l.2. p.48.). Avrete il coraggio di dirmi, che non si oppone alla religione una costituzione, che distrugge ed al-

---

pag. 39.). *Questi sentimenti del Santo non combinano certamente con quei dei Vescovi Costituzionali, che hanno riconosciata legittima l' occupazione fatta dall' Assemblea di tutti i beni della Chiesa. Non volendo aver riguardo alle leggi della Chiesa, che proibiscono queste usurpazioni, e fulminano le più gravi censure contro i rei di questa colpa senza distinzione di persone; non si può negare, che non si sia violato quel sacro diritto di proprietà, che forma una delle basi della società, e per la cui conservazione è stata da Dio istituita la sovranità. La Chiesa ha quel diritto di proprietà, che ha ogni particolare individuo della società, e che il principe è obbligato a difendere in virtù del suo carattere. Non v' è perciò maggior ragione per occupare i suoi beni, che per occupare quei di qual si voglia particolare: che anzi è colpa tanto maggiore l' occuparli, quanto che ad essa potestà è in modo particolare raccomandata la difesa di essi ugualmente che di quei delle vedove, e dei pupilli.*

tera tutto il sistema di governo della Chiesa. Potrete dirmi, o Signori, che non sia contro il prescritto di Gesù Cristo, che la potestà civile dia legge alla Chiesa in quelle cose, nelle quali dee da essa ricercarla se vuol conservare il carattere cattolico? Ogni fedele, qualunque sia il suo carattere, dee ubbidire alla suprema potestà legittimamente istituita in tutto ciò, che riguarda l' osservanza delle leggi civili, ed il sistema della civile società. Questo è ciò, che si è costantemente insegnato nella Chiesa; nè per provarlo era necessario di ricorrere all' autorità o di S. Agostino, o di S. Giovanni Crisostomo. Citate a questo proposito l' autorità del Bossuet, ed un lungo testo del Gibert, ma non c' impegnaremo certamente nè a difendere il primo in ciò, che riguarda la regalia, ed il trono, del quale pur troppo è stato perpetuo adulatore, nè a sostenere i vaneggiamenti dell' altro oscuro scrittore, il quale pretende, che i Vescovi prima di stabilire i loro Canoni di Disciplina, debbano consultare i Magistrati, ed in caso di ripugnanza, astenersi dal pubblicarli (Corpus Iuris Canonici Tom. I. Proleg. tit. 8. sect. 3. pag. 20.). Vuole certamente la prudenza, che in quelle materie, che per diversi riflessi possono appartenere all' una, ed all' altra potestà, perchè riguardano l' uomo in quanto è membro si della società, che della Chiesa, si proceda di

comun consenso, e l'una potestà dia mano all'altra, ed ambedue concorrano al medesimo fine. La potestà ecclesiastica nel formare i suoi Canoni, le sue leggi, e i suoi Decreti, non dee avere avanti agli occhi, che la gloria di Dio, che la salute dei Popoli, che il vantaggio della Chiesa. Non è certamente lecito alla medesima di nuocere alla civile società, ma l'unico fine delle sue azioni dev' essere il vantaggio della Religione, e la salute delle anime, che sono alla sua cura affidate.

§. XI.

Come la Chiesa è nella Repubblica.

Il Talon da voi ugualmente prodotto merita ancora meno riguardo. Ma avendo il Gibert prodotto in suo favore quel testo di S. Ottato Milevitano, nel quale dice il Santo, *non enim Respubblica est in Ecclesia, sed Ecclesia est in Republica, idest in Imperio Romano* (Optat. de Schism. Donatist. lib. 3. num. 3.) testo, del quale da lungo tempo si abusano i politici ed i regalisti, crediamo di doverne togliere la difficoltà. Per intendere la mente del Santo, fa d'uopo esporre ciò, che gli diede occasione di avanzare quelle parole. L'Imperator Costante aveva spediti a Cartagine due suoi Ministri Paolo, e Macario, per distribuire

varie limosine ai poveri di quella Città. Donato, capo della setta dei Donatisti invece di compiacersene, s' infuriò contro ambedue, e nel suo furore, che ci ha che fare, disse, l' Imperatore colla Chiesa? *Quid est Imperatori cum Ecclesia?* S. Ottato nel riferire adunque questo fatto imprende a censurare l' espressione di Donato, e dopo di aver rammentato il precetto di S. Paolo di pregare per i Principi, *ut quietam, & tranquillam vitam cum ipsis agamus*, porta la ragione, sulla quale si appoggia questo nostro dovere, cioè, *non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica est* (de schism. lib. 3. n. 3.). Perchè la Repubblica, o sia l' Impero, o sia la società civile non è nella Chiesa, ma bensì la Chiesa è nella Repubblica, o sia nell' Impero, o sia nella società civile. E questo lo stesso che dire, che la società civile si presuppone alla Chiesa, che la società è anteriore alla Chiesa, e non la Chiesa alla società, e che l' Uomo è prima membro della società, perchè tale nasce, poi membro della Chiesa, perchè lo diviene col battesimo. La società può esistere senza la Chiesa, com' esiste di fatto appresso tanti popoli barbari: ma la Chiesa non puo esistere senza la società, perchè quei membri, che la compongono, sono anteriormente membri della società. La Chiesa per conseguenza è nella società, perchè senza di essa non può esistere; ma la so-

cietà non è nella Chiesa, perchè si presuppone alla medesima, e perchè può esistere senza di essa. Ov' è un Vescovo Cattolico con pochi fedeli, ivi è la Chiesa. Nell' Impero Musulmano, e nell' Impero della Cina esiste adunque la Chiesa, perchè ivi sono Vescovi, ed ivi sono fedeli, ma non per questo si dirà mai, che l'Impero Musulmano, e che l' Impero della Cina siano nella Chiesa. E' questo chiaramente il senso delle parole di S. Ottato: e come dunque si può dedurre dalle medesime, che la Chiesa sia sottoposta alle potestà temporali, che presiedono alla società. L'unica conseguenza, che se ne può dedurre, è quella sola, che appunto ne cavò S. Ottato, che la Chiesa, ed i fedeli debbono dunque pregare per la medesima potestà civile, *ut quietam, & tranquillam vitam agant*. Se S. Ottato avesse detto, che la Chiesa è figlia della Società, che n' è una necessaria conseguenza, che dove esiste la società, dev' esistere la Chiesa, potrebbe allora correre il vostro argomento, o Signori, ma avendo il Santo dichiarato apertamente, che l' una è separata dall' altra, e che la società esiste senza la Chiesa, sebbene dove questa esiste, si presupponga, come si può dedurre, che la potestà civile possa dar legge a chi non dipende da essa, e che non ha con essa altra relazione, che di preesistenza?

§. XII.

Che la Chiesa ha un diritto assoluto, ed indipendente di comandare.

Dal mal tessuto discorso del Gibert voi ne deducete o Signori, che i Magistrati hanno diritto di esaminare le leggi ecclesiastiche: che se essi giudicano, che queste leggi producano inconvenienti „ considerabili, e siano contrarie a stabilimenti più „ vantaggiosi, i Vescovi sono obbligati ad ubbidir „ loro; e ciò in virtù di una legge, ch' esisteva „ prima di Gesù Cristo, nella quale si prescrive „ l' ubbidienza ai Magistrati in tutto ciò, che non „ è evidentemente contrario alla legge naturale, „ e divina = Finalmente ne deducete, che la Chie- „ sa è sottoposta alle leggi dell' Impero, alle quali deve ubbidire.

Se vi fosse caso, nel quale il Magistrato avesse diritto di esaminare le leggi della Chiesa, sarebbe quando la religione Cristiana fosse ignota al medesimo Magistrato, e si predicasse per la prima volta in quella data Città. Era questo il caso appunto, nel quale si ritrovarono gli Apostoli, ed i primi Discepoli di Gesù Cristo. Il loro esempio c' insegnerà quanto a ragione abbiate parlato o Signori. Gesù Cristo, già lo sapete, non ordinò

loro, che consultassero i Magistrati, e che dipendessero dai loro cenni, nel fissare quelle ordinazioni, che credevano necessarie al vantaggio dei fedeli, e della nascente Chiesa. Non si legge, che alcuno di essi s' indirizzasse in alcun luogo ai Magistrati delle Città. Annunciavano essi Cristo prima ai Giudei, e quindi ai Pagani. Solamente quando furono chiamati in giudizio, risposero per render ragione della dottrina, che annunciavano, dottrina pacifica, dottrina che in nulla turbava il sistema naturale della società, e che anzi rendendo migliori i Cittadini, veniva a stabilirla maggiormente. D' onde avete dunque tratto voi o Signori, che i Vescovi succeduti ai medesimi Apostoli debbano dipendere dai Magistrati nelle loro ordinazioni, e nello stabilire i Canoni di disciplina? Se vi è una legge naturale, e perciò anteriore a Gesù Cristo, la quale prescrive l' ubbidienza ai Magistrati, primieramente questa ubbidienza si restringe a tutto ciò, che riguarda la civile società, e la comun sicurezza, ed in secondo luogo se si è dispensati dall'ubbidire alle potestà temporali, quando comandino alcuna cosa contraria alla legge naturale, e divina, si sarà adunque dispensati ancora nel caso, che comandassero alcuna cosa contraria a quanto prescrive la Chiesa, mentre abbiamo un precetto divino di ubbidire alla Chiesa. *Qui vos audit, me audit. Dic Ecclesiæ.*

si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Obedite praepositis vestris, & subjacete eis. Questi testi del nuovo Testamento non contengono forse un vero precetto divino di ubbidire alla Chiesa? E se vi è questo precetto divino, dunque secondo voi stessi tanto è lontano, che la Chiesa debba dipendere dai Magistrati nelle sue leggi, e nei suoi Canoni, che anzi in competenza di leggi, ed in collisione di precetti si dovrà ubbidire piuttosto ai Canoni della Chiesa, che alle leggi della civil potestà, perchè è vietato l'ubbidirla nel caso, che comandi alcuna cosa contraria alla legge di Dio, e questa comanda, che si ubbidisca alla Chiesa. Non è finalmente migliore la conseguenza, che voi deducete dalle parole del Gibert, cioè che la Chiesa sia sottoposta alle leggi dell' Impero. Voi confondete l' intiera società dei Fedeli con ciascun suo membro particolare. Ogni fedele di qualunque grado, o condizione egli sia, essendo membro della società civile, dee ubbidire alle sue leggi: ma la Chiesa non è membro dello stato civile, sebbene si ritrovi nella Repubblica, nè ha alcuna ragione di subordinazione alla medesima. Voi o Signori ripetete fino alla nausea (pag. 15. & alibi), che la Chiesa è membro dello stato. Oltre l' accennato equivoco, che voi avete preso, per rendere la Chiesa schiava del trono, non avete avvertito, che essendo limitati gl' Impe-

ri, e diffusa in tutto il mondo la Chiesa, verreste a fare un membro maggiore del suo tutto, o a togliere alla Chiesa la sua unità.

§. XIII.

Costanza di S. Ambrogio nell' opporsi ai comandi di Valentiniano.

Un fatto luminoso di S. Ambrogio ci spiega questa differenza, che passa trà il Fedele, ed il Cittadino, trà lo stato, e la Chiesa. I Ministri dell' Imperatore Valentiniano volevano, che il santo Arcivescovo consegnasse agli Ariani una delle Basiliche di Milano. Dichiarò il Santo, che poteva cedere all' Imperatore i suoi fondi, ma non gli poteva cedere una chiesa. Dunque l' Imperatore non aveva diritto sù di essa. Il Santo come cittadino, e membro dello stato dovea ubbidire in ciò, che riguardava il temporale, e perciò era disposto a cedere i propri fondi: ma come membro della Chiesa, ed anzi come capo di quella di Milano, dovea resistere, e resistè di fatto ad una potestà incompetente. Udite, com' egli stesso si esprime scrivendo il fatto alla sua Sorella Marcellina. *Convenior ipse a Comitibus, & Tribunis, ut Basilicae fieret matura traditio, dicentibus Imperatorem jure suo uti, eo quod in potestate eius essent omnia.*

Respondi : Si a me peteret , quod meum esset , idest , fundum meum , argentum meum , quodvis hujusmodi meum , me non refragaturum , quamquam omnia quae mea sunt , essent pauperum : verum ea , quae sunt divina , imperatoriae potestati non esse subjecta . Si patrimonium petitur , invadite . Si corpus , occurram . Vultis in vincula rapere , vultis in mortem? Voluptati est mihi . Non ego vallabor circumfusione populorum , nec Altaria tenebo vitam observans , sed pro Altaribus gratius immolabor . (S. Ambros. epist. 10. n. 8.) . Voi o Signori , che date diritto alla potestà secolare sopra tutto ciò , ch' è esterno nella Chiesa , non potrete negare , che una Basilica non sia un oggetto esterno , eppure vedete , che S. Ambrogio , il quale essendo già stato nel secolo uno dei primi Ministri dell' Imperadore , sapeva certamente fin dove si estendesse il suo dominio , nega apertamente , che sia sottoposta all' Imperatore , e ch' esso ne possa disporre . Con qual coraggio oserete dunque spacciare , che da esso dipenda tutta l' esterior disciplina , e che esso debba disporre della forma dell' elezione di chi dee comandare nella medesima Chiesa ?

§. XIV.

Confusione dei Costituzionali. Oggetti ai quali si estende l' autorità della Chiesa.

All' autorità di uno Scrittore poco misurato, qual' è il Gibert, voi, o Signori fate succedere quella di un altro Autore di minor nome ancora. E' questi l' Autore del *Trattato dell' autorità del Re sull' amministrazione della Chiesa*. Sia questo Talon, oppure le Vayer, come lo è di fatto, poco importa. Esso riconosce due potestà independenti nel suo genere l' una dall' altra. Ma restringe poscia di privato arbitrio la potestà della Chiesa alle sole materie di fede, onde quando si tratta di fede, la Repubblica sia sottoposta alla Chiesa, e nel rimanente la Chiesa lo sia alla Repubblica. Non ha questo Scrittore la cui Opera è stata meritamente condannata, avvertito, che due potestà independenti l'una dall' altra non possono avere questa alternativa di subordinazione. Esso ha detto delle potestà ciò, che dovea dire degl' individui particolari, che hanno il carattere di membri sì della Chiesa, che della società, i quali perciò negli affari temporali debbono ubbidire alle potestà civili, come in quei di religione alla ecclesiastica potestà. Invece di restringere quest'ultima alle materie di fede, doveva dire,

che ad essa appartiene quanto riguarda la Religione sì nell'esterno, che nell'interno, tutto ciò che appartiene alla salute delle anime, e tutto ciò, che è diretto a condurci alla vita eterna, ed inconseguenza la fede, la morale, la disciplina, e la legge divina, ed ecclesiastica. Ma non crediamo di doverci trattenere a raddrizzare le idee confuse di questo Scrittore. Ho piuttosto diritto di rivolgermi a voi, o Signori, e di domandarvi, se è vero adunque, che *i principi di questi Scrittori sono luminosi, e semplici?* (pag.16.) Quanto meglio avreste fatto a trargli dalla Scrittura, dai Padri, dalla Chiesa! Non ci verreste a dire col Fleury (*ibi.*) che la potestà, che Gesù Cristo ha lasciata alla sua Chiesa non riguarda che i beni spirituali, la grazia, la santificazione, e la vita eterna. Sì, è questo il fine al quale è diretta la potestà ecclesiastica, al quale sono diretti i Sacramenti: ma per questo motivo appunto la medesima potestà si estende a tutti quegli oggetti ancora, che conducono allo stesso fine, ed a ciò che è necessario per mantenerne il sistema.

§. XV.

S. Ludovico IX. non si oppose alla potestà ecclesiastica.

Non sappiamo, perchè si sia pensato in questa circostanza a produrre il nome del Santo Re

di Francia Ludovico IX., se ciò non è stato per caricarlo di una calunnia. Si tratta della giurisdizione, e della disciplina ecclesiastica, e si produce una controversia, che riguardava la giurisdizione temporale. Si è detto più volte, che ogni individuo è membro della società, e della Chiesa, e che questi due caratteri gl' impongono diversi doveri. Un fedele nell' ascriversi alla Milizia ecclesiastica, e nell' esser promosso alle dignità della medesima, non perde il primo carattere di Cittadino. Non sono dunque incompatibili le cariche della società, colle cariche della Chiesa. Molti Vescovi della Francia avevano la piena giurisdizione temporale delle loro città. Non era questo un affare di Chiesa, come non lo erano tutte le conseguenze, che ne derivavano. Uno di questi Vescovi era quello di Beauvais. Ciò diede motivo al fatto, del quale si vuol di presente fare abuso. Questo fatto è riferito a lungo dallo Scrittore dell' Istoria di Beauvais. (Lovet Hist. de Beauvais Tom. 2. pag. 366.). Ludovico IX. aveva creato il Maire di questa città. Il popolo, che da trent'anni elegeva questo Maire, si risentì, si sollevò, ed usò le maggiori violenze sì a questo Maire, che agli Scabini, ed ai primi Signori. Il Vescovo Milone venne in città, per prender cognizione della causa, ed avendo quindi inteso, che il Re Ludovico non solamente voleva assumerne l'esame, ma voleva di più ultimarla in persona, gli

fece per ben tre volte istanza di astenersene . Esso vi si portò ciò non ostante, e puniti i rei, obbligò nel partire il Vescovo a pagargli il diritto *di gita*, che conguagliati i cinque giorni, che si era trattenuto a Beauvais, saliva ad ottanta Lire Parigine . Il Vescovo Milone prima di pagarle, chiese tempo, per consultare il suo Capitolo, ed i Ministri Regi misero le mani sulle rendite dell' Episcopio . Per la qual cosa Milone ricorse al suo Metropolitano l' Arcivescovo di Rems, e si tenne un Sinodo Provinciale a Noyon, ove rilevato, che per via di fatto si era tolta al Vescovo la sua giurisdizione, e si erano messe le mani sulle sue rendite, fu deciso, che ogni Vescovo della provincia metterebbe l' interdetto sopra la sua Diocesi fino a tanto, che fosse renduta giustizia a quello di Beauvais, il quale venne in Italia, ed ebbe dal Pontefice il governo del Ducato di Spoleto, e della Marca di Guarnerio . Intanto i Signori del Regno scrissero una lettera a Gregorio IX. lamentandosi dei Vescovi, quasi che violassero i loro diritti (Preuv. des lib. Gallican. 7. n. 7.) e Ludovico IX. ad instanza dei medesimi pubblicò una ordinazione, nella quale dichiarò, che i Laici non erano tenuti in simili affari a rispondere nei Tribunali della Chiesa (Rayn. ann. 1236. n. 34.). Gregorio IX. intese le rappresentanze sì del Vescovo di Beauvais, che dell' Arcivescovo di Rems (Martene Anecd.

T. I. p. 975.) scrisse molte lettere, per terminare questa causa, e sebbene avesse per altro motivo comminata a Ludovico IX. quella sentenza di scomunica, che da Onorio III. era stata fulminata contro tutti quei, che violavano la libertà della Chiesa (Rayn. ann. 1236. n. 36.) in questo caso insinuò ai due Prelati di prestarsi facilmente ad un accomodamento col Sovrano, il quale si era già espresso col medesimo Pontefice disposto a venire a trattato. (ibi n. 37.) Non veggo per qual motivo voi, o Signori, abbiate appellato a questo fatto in una disputa, nella quale si tratta della disciplina, e del diritto della Chiesa. La disputa con Ludovico IX. non verteva che sopra affari temporali, ed i Vescovi, i quali non vi avevano interesse che come membri dello stato, non si erano serviti delle censure, che per sostenere le violate ragioni della giustizia, il cui reato è sottoposto alle chiavi della Chiesa. Con qual coraggio avete dunque voi, o Signori, osato di avanzare (pag. 19.) che dall' accaduto con s. Ludovico *tutto il mondo conosce, che la civile giurisdizione non appartiene ai Vescovi?*

§. XVI.

Gesù Cristo non negò agli Apostoli il diritto di giudicare.

Dopo di aver calunniato il Santo Re di Francia Ludovico IX., avete o Signori voluto trattare d' ugual maniera lo stesso Divino Redentore, dicendo, ch' esso venne a condannare l'attentato dei Vescovi, allora quando richiesto da uno di dire al suo fratello, che dividesse con esso l'eredità, rispose: *quis me constituit judicem, aut divisorem inter vos*. (Lucae cap. 12. vers. 14.). Non so, se per togliere alla potestà ecclesiastica il diritto di disporre della disciplina esteriore della Chiesa, abbiate creduto necessario di bestemmiare il nome ancora di Cristo, quasi che esso non sia quel Dio, al quale il Padre ha date in mano tutte le cose (Ioan. cap. 13. v. 3.) al quale *omnia subjecit*, *in eo enim quod omnia subjecit, nihil dimisit non subjectum ei* (ad Haebr. cap. 2. v. 8.). Avea certamente Gesù Cristo la potestà, ed il diritto di costituirsi giudice di quei due fratelli, e di spartire i loro beni ereditarj, ma non volle ciò fare per togliere il vizio della cupidigia dall' animo di quei due fratelli. Così dice S. Agostino. *Volebat illum facere aliquid plus, quam est homo. Quid plus eum*

volebat facere? cui volebat avaritiam tollere. (Serm. 107. de temp. n. 3.). Tertulliano (lib. 4. adv. Marc. cap. 28. & 29:) S. Cirillo di Gerosolima (Catechesi x. n. 9.) S. Gregor. Nazianzeno (Orat. 36.) S. Cirillo di Alessandria (de recta in s. c. Fide cap. 28.) S. Ambrogio (lib. 2. in Luc. n. 122.) e S. Ilario (in Psalm. 2. n. 24.) riconoscono in Gesù Cristo l'accennata potestà, e come voi, o Signori, o gliela volete negare, o volete produrci questo esempio, quasi che o si tratti presentemente di alcun affare temporale, o la Chiesa nel disporre della disciplina non imiti l'esempio, e non eseguisca il precetto di Gesù Cristo. Non vedete, che questa taccia anderebbe direttamente a ferire gli Apostoli, e S. Paolo, i quali, come vi ho dimostrato a suo luogo, hanno disposto di tutto ciò, che apparteneva alla Religione, ed alla Chiesa?

§. XVII.

Insussistenza dell' appello di abuso.

Non voglio cercare con voi, o Signori, se Filippo VI. chiamato il Valesio fu quegli, che stabilì la forma di appello come di abuso dalle sentenze della Chiesa al Tribunal Laico. E' questa un' epoca, che non dovrebbe richiamare che le lagrime dagli occhi di ogni fedele = E voi avete il

coraggio di rammentarla a ciglia asciutte, ed anzi di rammentarla in aria di trionfo? Dite, che allora si gridò, *che la fede era annientata, e che si scuotevano i fondamenti della Chiesa, spogliandola della sua potestà, ed avete il coraggio* di soggiungere, che si gridò a torto, e che *la fede, e la Chiesa si sono conservate*. Con qual fronte avanzate sì fatta proposizione! Di qual fede, e di qual Chiesa intendete voi di parlare? di quella di Gesù Cristo, nò certamente: perchè vi ho già dimostrato, che esso ha conferita tutta la sua potestà alla medesima, e che le potestà del Secolo non hanno in essa alcuna parte, e che quei Soggetti, che ne sono rivestiti, qualora siano Cristiani, non vi rappresentano che la persona di sudditi. Sì miei Signori fu quello il primo passo, che si diede verso quel precipizio, nel quale siete caduti di presente. Allora fu, che si ruppero le prime porte del Santuario, e che si cominciò a soggettare la Chiesa al Trono, per quindi renderla schiava, e per cominciare a riguardare l' intiera Religione con occhio solo di politica.

§. XVIII.

Della dichiarazione del Clero Gallicano.

Dopo questo passo che voi accennate come il primo, ne vennero altri molti, che prepararono la strada alla celebre dichiarazione del Clero Gallicano fatta nell' anno 1682. Voi vi applaudite di questa ancora, e mentre per una parte confessate, che l' *intiera Europa Ecclesiastica si scosse, che il Pontefice condannò quella dichiarazione Scismatica, e che il Bossuet fu accusato di eresia, e d' empietà*, per l' altra avete il coraggio di soggiungere, che *ciò non ostante quella dichiarazione fu riguardata dalla Chiesa Gallicana, come appartenente al deposito della verità, che Gesù Cristo ha affidato alla sua Chiesa, che la chiesa Gallicana non è stata perciò riguardata come Scismatica, che la Sorbona, la quale ne prende la difesa, non è creduta empia, e che il Bossuet è una delle più nobili colonne della Chiesa*. (p. 20.) Ma primieramente, che il Ciel vi salvi, se l' Europa Ecclesiastica si riscosse, la chiesa Gallicana, che non solamente non si scosse, ma che formò la stessa dichiarazione, e ne prese quindi la difesa, come di una sua caratteristica, non è dunque nell' Europa, o non forma parte dell' Europa ecclesiastica? Che non sia nell'

Europa, voi non potete negarlo, dunque non appartiene all' Europa ecclesiastica, dunque per vostra confessione questa chiesa Gallicana sarà per lo meno Scismatica. In secondo luogo non è certo, che Bossuet sia l' autore della difesa delle quattro proposizioni, o sia della dichiarazione del Clero Gallicano. Oltre che questa opera è uscita dopo la sua morte, non vi si vede nè lo stile, nè la condotta del medesimo. Ma io vi accordo per altro, che ne sia stato esso l'Autore. Troppi monumenti abbiamo per provare, che non solamente fu perpetuo adulatore del trono, ma che fino da principio ebbe la maggior parte nell' affare e della Regalia, e delle quattro indicate proposizioni. Ma tutto ciò non altro prova, se non che gli uomini anche più grandi non sanno il più delle volte resistere alle seducenti forze della Corte, e del Trono, onde per non ne richiamare sopra di se lo sdegno, sacrificano al medesimo le ragioni della giustizia, della verità, e della religione: Questo esempio non dovrebb' essere rammentato nella Chiesa, che con quel sentimento di dolore, e di umiliazione, col quale si rammentano nell' Istoria le cadute di pochi grandi uomini, che prima erano stati i luminari della Chiesa. Finalmente qualunque sia stato l' Autore di questo scritto, con qual coraggio potete, o Signori, dissimulare, ch' esso è stato confutato dal Eminentissimo Cardinal

Orsi sono omai cinquantaquattro anni, e che alla risposte trionfanti da esso date, nessuno di tutta la Sorbona ha potuto replicare. Si è seguitato a sostenerne è vero le massime, ed a difendere le quattro proposizioni: ma si è seguitato, perchè così voleva il Trono, e si è seguitato perchè si voleva se non scuotere affatto il giogo della Pontificia autorità, almeno portarlo ad arbitrio, e gettarlo quando non combinava colle massime, che si volevano sostenere, cioè non si voleva rompere colle parole la cattolica unità, ma si voleva avere col fatto uno scudo, all' ombra del quale si potesse alzare lo stendardo della divisione, e pretendere di essere Cattolici nella stessa più manifesta scissura. Voi, o Signori, non fate, che accennare questo articolo, ed io non posso non rimaner sorpreso del coraggio, col quale voi dite, o Signori, che non ostante i fulmini di Roma, le quattro proposizioni *sono riguardate* (pag. 20.) *nella chiesa Gallicana come appartenenti al deposito delle verità lasciateci da Gesù Cristo*. Ciò che si oppone direttamente al primato istituito da Gesù Cristo, ciò che suppone in altri che in S. Pietro l'autorità di confermare nella fede i Vescovi tutti, e di pascerli contro il prescritto del divino Redentore, sarà adunque secondo voi una verità insegnataci da Gesù Cristo? Dite *che la Chiesa Gallicana non è Scismatica, e che la Sorbona non è empia*. Il Cle-

ro di Francia si oppose altamente al terzo stato, che nell' assemblea del 1615. voleva stabilire alcuna di queste proposizioni, e si dichiarò di opporsi per non formare uno scisma. La Sorbona fino a tanto che Luigi XIV. nella discordia, che ebbe con Alessandro VII. a cagione dell' affare del Crequi non pensò a rompere ogni commercio colla Santa Sede, aveva espressamente professata la dottrina contraria alle quattro proposizioni, che fu obbligata in quella circostanza ad adottare, come pochi anni dopo ne fu obbligato il Clero ancora a ragione della nuova causa della regalia. Domando a Voi, o Signori quando si dee credere al clero, ed alla Sorbona? Quando parlano per intimo senso di verità, e di religione, o quando adottano il linguaggio della corte? Chi dee dar legge in materia di religione? La corte, o la Chiesa?

§. XIX.

Analisi della medesima.

Per entrare più di proposito nella materia, mi permetterete, che vi faccia, o Signori, una breve Analisi di questa dichiarazione, della quale credete di dover trionfare. Nelle prime vertenze come ho accennato che erano passate tra Luigi XIV. e la santa Sede si era fatto uso delle autorità, e del nome

della Sorbona, per impugnare i diritti del Pontifice, e si era a tale effetto ottenuto, che essa si obbligasse a sostenere sei proposizioni contrarie alla dottrina da essa professata fino a quel punto. Terminata quella vertenza restò l'affare in silenzio fino a tanto che i nuovi torbidi nati a motivo della regalia fra lo stesso Luigi XIV. ed Innocenzo XI. diedero motivo a questo Principe di ripigliarlo con maggior calore, e di prevalersi non più della università ma di tutto il clero del regno. Intimò esso a tale effetto una straordinaria assemblea del medesimo clero, ed il Bossuet, che ebbe ordine di stendere la meditata dichiarazione, ridusse i sei articoli della Sorbona a quattro soli, che furono da tutta l'assemblea adottati. Eccovene il contenuto, acciò vediate, se avete avuta ragione di applaudirvene. 1. *Prop.* Che da Dio è stata conferita a S. Pietro, ai suoi successori, ed alla Chiesa la potestà sulle cose spirituali appartenenti all' eterna salute, e non sù le cose civili e temporali: che perciò i Principi per Divino stabilimento non sono sottoposti nel temporale ad alcuna autorità Ecclesiastica, nè possono essere direttamente, o indirettamente deposti in virtù dell' autorità delle chiavi, nè i loro sudditi possono essere sciolti dal giuramento di fedeltà, e che questa sentenza si dee sostenere come conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei Padri, ed agl' esempi dei Santi. Il Bos-

suet nello stendere questa prima proposizione non riflettè, che il giuramento è una cosa spirituale, e che perciò secondo la sua premessa appartiene alla Chiesa il giudicarne, non riflettè che confondeva la potestà civile, la quale non è sottoposta alla Chiesa, colla persona del Principe, che n' è rivestito, e che è sottoposto alla Chiesa, e finalmente non riflettè, che nel dirsi che i Principi non sono sottoposti nel temporale ad alcuna autorità Ecclesiastica, o gli faceva impeccabili, o supponendo che potessero peccare, e far leggi, ed atti ingiusti, gli privava del beneficio dell' assoluzione. Nella seconda proposizione si dice: che la Santa Sede, ed i Successori di S. Pietro, e Vicari di Gesù Cristo hanno una piena potestà sù le cose spirituali in maniera, che debbono restare immoti i decreti del Concilio di Costanza della sessione 4., e 5. approvati dalla Sede Apostolica sopra l' autorità dei Concilj ecumenici, senza che giovi il dire, che essi decreti appartengono al solo tempo di scisma. Se questo Concilio si fosse meglio studiato dal Bossuet, avrebbe veduto, che i suoi decreti confermarono anzi la suprema, ed infallibile autorità della Santa Sede. Non appartenendo a questo luogo l'entrare in un lungo dettaglio, vi rimetto, o Signori, alla Istoria della Chiesa. III. proposizione: Che perciò si deve moderare l' esercizio della potestà della Santa Sede per mezzo dei Canoni, che debbono aver

vigore le regole, le consuetudini, e gli stabilimenti della chiesa Gallicana, e che debbono restare immoti i termini fissati dai Padri, e tutto ciò forma anzi il decoro, e la corona della Santa Sede. Se il Bossuet avesse riflettuto, che i Pontefici si sono costantemente fatto un dovere di vegliare alla osservanza dei Canoni, e di mantenere i legittimi privilegi, e consuetudini delle chiese, e che attuale controversia era per appunto nata dallo zelo, col quale voleva Innocenzo XI. l'osservanza di un Canone di un Concilio ecumenico, o si sarebbe risparmiata questa proposizione, o avrebbe parlato con maggior chiarezza, e detto, che si voleva, che il Sommo Pontefice, al quale appartiene di applicare le leggi generali ai casi particolari, fosse talmente legato alle medesime, che non le potesse in alcuna maniera o interpetrare, o dispensare a dispetto di qualunque inconveniente che potesse nascere; onde si verificasse costantemente che la chiesa Gallicana ubbidiva alla legge, e non mai al Pontefice, e poichè il fatto dimostrava, che essa chiesa Gallicana, ed interpetrava, e si dispensava da queste leggi generali, si intendesse che le medesime legassero il Pontefice, ma non essa Chiesa Gallicana, onde in virtù delle sue libertà essa restasse libera, ed il Pontefice fosse il solo, che si dovesse considerare legato. La quarta proposizione dice, che nelle questioni di fede il Sommo

Pontefice tiene il primo luogo, ed i suoi decreti riguardono ciascuna chiesa particolare; ma non perciò si intende, che il suo giudizio sia irreformabile, se non vi si unisce il consenso di tutta la Chiesa. Il Bossuet nello stendere questa proposizione non seppe esser meglio conforme a se stesso. Se le decisioni Pontificie appartengono a ciascuna chiesa in particolare, dunque ogni Chiesa vi si dee uniformare, dunque o esso è infallibile, e sono irreformabili i suoi decreti, o si potrà dare il caso, che tutta la Chiesa uniformandosi al medesimo, venga ad errare, ed a perire: di più o ciascuna Chiesa è obbligata ad uniformarsi, o nò: se sì, dunque quale è quella, che gli può riformare? se nò: come dunque i suoi decreti appartengono ad ogni chiesa? Il Bossuet ha riconosciuto, che ogni fedele è tenuto ad obbedire al Pontefice, come dunque da tutte queste ubbidienze particolari può risultare un dissenso generale? Finalmente il Pontefice come già S. Pietro dee confermare, e stabilire i Vescovi suoi confratelli nella fede: e se esso non è infallibile, e se non è irreformabile il suo giudizio, come esso, ed i Vescovi potranno sodisfare a questi respettivi doveri imposti loro dal Divino Redentore? che se essi Vescovi sono quei, che possono riformare le decisioni del medesimo, dunque essi contro l'espresso stabilimento di Gesù Cristo saranno quei, che confermeranno, e stabili-

ranno il Pontefice nella fede. Non dubitiamo, che il Bossuet, il quale univa ad una vasta erudizione una somma perspicacia, non conoscesse tutto il debole, e l'insussistenza di queste proposizioni. Ma Luigi XIV. avea data la legge, e tutta l'Assemblea vi si doveva uniformare. Gli atti della medesima, mentre appena nominano Gesù Cristo, non inspirano che continui elogi di questo Principe, e ci assicurano, che non vi era esempio di una simile uniformità di pensare in tutti i membri, che la componevano. E voi o Signori applaudite a questa assemblea, ne trionfate, e ce la volete dare come una regola di fede?

§. XX.

Dell' assemblea, e degli arresti del 1765.

Dopo i due accennati fatali passi dati nella Francia contro l'autorità della Chiesa, sopra i quali voi applaudite, ne restava un altro, che per via di fatto era stato per così dire perentorio. Voi, o Signori, non dovevate obbliarlo. Fu questo la condanna, come voi dite, fatta dai parlamenti, e dal consiglio del Re degli atti dell' Assemblea del Clero cominciata l' anno 1765. I deputati del Clero adunati in assemblea nel suddetto anno presero tra gli altri oggetti a considerare lo stato, nel quale si ritrovava allora la Religione nel Regno di

Francia . L' Arcivescovo di Rems, che ptesedeva all' Assemblea, fece ai 2. di Giugno un lungo discorso, nel quale tra le altre cose disse apertamente che = *quella Santa Religione, che abbiano ricevuta dai nostri Padri si andava ad estinguere nel Regno di Francia, che un germe iniquo, il quale ne ha congiurata la perdita, si sollevava contro il Signore, e contro il suo Cristo, ed attaccava di fronte la rivelazione, la tradizione, e la verità della nostra divina Scrittura, e metteva in derisione la speranza, ed i timori di una vita futura, e che una folla di Opuscoli dettati dalla nuova Filosofia inondava la Francia da ogni parte, ed insensibilmente vi toglieva la fede* (*Proces. verbaux pag.* 32.) . Questo discorso fu pronunciato alla presenza del Re Luigi XV. In un altro discorso il medesimo Arcivescovo rilevò = *che gli attentati dei Tribunali Laici contro l' autorità Ecclesiastica erano da dieci anni l' oggetto delle rappresentanze di tutte le Assemblee del Clero: Che i giudizj della Chiesa, l' amministrazione del più augusto di tutt' i Sacramenti, i voti pubblici, e solenni, e ciò, che la Religione ha di più sacro, ciò che la gerarchia ecclesiastica ha di più giusto, e canonico, e ciò che l' autorità della Chiesa ha di più rispettabile, e di più essenziale, tutto era attaccato dal Parlamenti, che l' appello come da abuso, il timore di qualche scandalo, e l' amore della pubbli-*

ca tranquillità erano i pretesti, dei quali si faceva uso, per rovesciare tutte le regole stabilite da Dio per il governo della Chiesa, e che essi Vescovi non potevano dissimulare, che i principi avanzati dai parlamenti, minacciavano disordini, e conseguenze peggiori (*ibi p.* 72.) =. Vedete o Signori, di quali oggetti si trattava. Il Clero cominciò adunque a prendere quei provvedimenti, che credeva necessari, per salvare non tanto la propria autorità, quanto la Religione da simili attentati, quando improvisamente ai quattro del mese di Settembre il Parlamento di Parigi pubblicò un Decreto, nel quale pretese di annullare, quanto l' Assemblea del Clero avea fatto, o era per fare col pretesto, che era d' essa un Assemblea economica, e non sinodale, quasi che i Vescovi perchè si erano uniti, per trattare specialmente di un dono gratuito di dodici millioni, che il Re chiedeva, avessero perduti quei diritti, ch' erano inseparabili del loro carattere di Giudici delle cause Ecclesiastiche. Questo arresto del Parlamento, nel quale si condannava l'istruzione sull' autorità della Chiesa, che i Vescovi avevano stesa, fu pubblicato, come abbiamo accennato, ai quattro del mese di Settembre, ed i Vescovi nel seguente giorno fecero una rappresentanza al Re, nella quale gli dichiararono apertamente, che il Parlamento aveva osato col suo arresto = *di attaccare quella Missione* (potestà), *che i Vesco-*

vi hanno ricevuta dallo stesso Gesù Cristo, Missione indipendente da ogni potestà umana, ed i diritti, e le prerogative proprie del Clero, e ciò con un attentato inaudito dalla fondazione della Monarchia, e che minacciava pessime conseguenze = (ibi pag. 310.). Ottennero con questa rappresentanza, che fosse cassato l'indegno arresto: (ibi pag. 352.) ma ebbero quindi il dispiacere d' intendere, che l' affare fu rimesso al Consiglio del Re, che imitò la condotta dell'Imperator Costante, il quale col suo Tipo pretese d' imporre silenzio sì ai Cattolici, che ai Monoteliti. Il medesimo Clero offeso di questo nuovo Decreto presentò al Re una lunga memoria sopra i diritti, e la distinzione delle due potestà (ibi pag. 277.) ma non potè ottenere, se non una dichiarazione dello stesso Sovrano, nella quale significò all' Assemblea, che = *il silenzio da esso imposto era provisionale, che non riguardava nè i dogmi della fede, nè la morale evangelica, nè i diritti essenziali della potestà spirituale* = (ibi pag. 837.). Restò in tal maniera sciolta l'Assemblea del Clero, senza che i Vescovi potessero averne la dovuta soddisfazione. E voi, o Signori, avete il coraggio di applaudire a questi fatti. Si vuol soppressa la memoria, e l' istruzione del Clero, che riguardava unicamente i *diritti essenziali della potestà spirituale*, e frattanto si dice, che il silenzio, che s' impone, non riguarda questi dirit-

ti. Si può dare più manifesta contradizione? perchè dunque non si vuole, che si parli di questa potestà? Il Clero aveva pur ricordato al Re Luigi XV. ciò che disse già Avito di Vienna. *Ad Sacerdotes Deus voluit, quae in Ecclesia disponenda sunt pertinere, non ad Saeculi potestates, quas si Fideles sint, Ecclesiae suae Sacerdotibus voluit esse subjectas*. Ciò che avea dichiarato l'Imperator Valente (Sozomen. hist. lib. 1. cap. 2.). *Mihi quidem in Laicorum Ordine constituto, fas non est hujusmodi negotia curiosius scrutari. Sacerdotes vero; quibus id curae est, seorsim ubicumque voluerint, conveniant*. Ciò che si era detto nel Concilio Efesino: *Nefas est, eum qui sanctissimorum Episcoporum cathalogo inscriptus non est, ecclesiasticis negotiis, & consultationibus sese immiscere* (Concil. Ephes. c. 35.) Ciò, che era stato rammentato nel Concilio ottavo ecumenico (acti. 10.) *de vobis Laicis, tam qui in dignitatibus, tam qui absolute conversamini, quid amplius dicam non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de ecclesiasticis causis sermonem movere, neque penitus resistere integritati Ecclesiae*. Nel rilevare al medesimo Principe la diversità delle due potestà, e la subordinazione del Principe in ciò, che riguarda la Religione, si era il medesimo Clero preso il pensiere di dimostrare, che non perciò queste due potestà erano l'una all'altra contrarie, e che anzi tutte andava-

no a mantenere nella loro concordia il buon ordine, e la tranquillità, ed avevano perciò riportata l'autorità di S. Bernardo, che diceva di esse = *Non enim utriusque institutor Deus in destructionem ea connexerit, sed in aedificationem* (Bernar. epist. 244.). Di Pietro Biesense, che scrisse già = *Duo sunt gladii, qui mutuum a se vindicant auxilium, & qui invicem sibi vires impertiuntur alternus, Sacerdotium Regibus, & Sacerdotibus Regnum* (epist. 23.) e finalmente di Ivone di Chartres, il quale così espresse il medesimo sentimento = *Cum Regnum & Sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur Mundus, floret, & fructificat Ecclesia; cum vero inter se discordant, non tantum parvae res non crescunt, sed etiam magnae res miserabiliter dilabuntur* (epist. 46.). Dopo un voto il più ragionato, e dopo un voto, al quale avevano aderito tutt'i Vescovi della Francia ad eccezione di tre soli, come si poteva adunque volere, e prescrivere il silenzio, se ciò non era con quello spirito, col quale si volle già da Costante il Tipo, cioè per abolire il Cattolico dogma delle due potestà. Non ebbi io dunque ragione di dirvi, che voi vi gloriavate, o Signori, in un atto, che avea dato nella Francia l'ultimo colpo all'autorità ecclesiastica, in un atto, del quale dovevate vergognarvi, ed in un atto, che soggettando intieramente la Chiesa al Principato, aprì la strada a quella funesta separazione, nella quale

vi ritrovate presentemente. Con tutto ciò in vece di confondervi, voi stessi o Signori, dopo di aver esposte le violenze usate dalla corte per sopprimere gli atti fatti dal clero in difesa della propria autorità (pag. 22.) vi applaudite dicendo, che *si debbano correggere gli abusi coi principi, e colla regione, e che si dee star attaccati immobilmente all' ancora della fede* (pag. 23.). Che forse i principi, la ragione, e la fede ci insegnano, che il trono è quello, che dee dar legge in materia di religione? Che forse i tratti di violenza si possono chiamare principi di ragione, e di fede? Si era pur troppo veduto, che la violenza si cuopriva col nome di libertà. Ora Voi ci insegnate, che si cuopre ancora col manto della ragione, e della fede? Ma credete voi, che perciò non se ne conoscano, e non se ne detestino i tratti? Ma credete di aver trionfato, perchè fu in questa occasione, e nell' arresto, che pubblicò il Consiglio reale ai 24. di Maggio del 1766. che fu stabilita la massima, che *tutto ciò che vi è* d' esterno *nella religione, e che riguarda la pubblica polizia dipende dalla potestà civile*. Fu quello pur troppo un oggetto di dolore alla Chiesa. A dispetto delle esposte rimostranze del clero si vide con pubblica legge dichiarato, *che non solamente i canoni di disciplina, e le leggi della morale, ma perfino i decreti dogmatici dovevano soggettarsi alla potestà civile*,

acciò ne esaminasse la forma , e gli accomodasse alle massime del regno , che si pretese di levare alla Chiesa il diritto di imporre pene temporali , ed affittive , che si volle imporre silenzio alle questioni , e dichiarare quali erano di fede , e quali no , che si pretese di giudicare dei voti , e che tutta in somma si volle soggettare la Chiesa alla potestà laica . Quale giudicio si debba, o Signori , portare di queste pretensioni , lo potete rilevare facilmente da quanto vi ho divisato finora . Le rimostranze dell' accennata assemblea non fecero breccia , anzi determinarono la corte a congederla improvvisamente nell' ultimo giorno del mese di Giugno dell' indicato anno . Non mancò Clemente XIII. con un paterno breve dei 25. di Giugno di rilevare a Luigi XV. che coll' indicato suo arresto si era attaccata quella potestà , che dallo stesso Divino Redentore era stata conferita alla sua Chiesa , ed ottenne , che fosse da S. M. deputata una commissione , per esaminarne il contenuto . Fu questa composta degli Arcivescovi di Rems , d' Arles , di Narbona , e di Tolosa , e dei due Vescovi d' Orleans , e di Senlis , e di altrettanti consiglieri di stato . Ma come se non fosse stata destinata che a chiudere la bocca a chi giustamente reclamava , restò in una perfetta inazione . I Parlamenti , che tutta volevano attribuita alla potestà civile , la giurisdizione sopra la Chiesa , seguitarono a prevalersi dell' editto ,

che non era per altro che provisionale, per assumere l' esame di tutte le cause ecclesiastiche fino a tanto, che furono condannati all' esiglio da quel medesimo Luigi XV. del cui nome si erano abusati per opprimere la Chiesa. Nell' indicato editto per legittimare l' aperta violazione dei più sacri diritti della Chiesa, si dice = che il Sovrano porta il carattere di vescovo esterno = Eusebio (de vita Constant. lib. 4. cap. 24.) narra, che ritrovandosi esso con altri Vescovi assiso ad una medesima tavola coll' Imperatore Costantino, questo principe dichiarò loro di essere Vescovo esterno, e tale stabilito da Dio. *Vos quidem in iis, quae intra ecclesiam sunt, Episcopi estis. Ego vero in iis, quae extra geruntur, episcopus a Deo sum constitutus.* Ma doveva l' estensore del regio arresto, e con esso dovevate voi pure, o Signori, riflettere, che la voce *Vescovo* è greca, la quale significa *Ispettore* che Costantino, ed i Vescovi assisi con esso ad una medesima tavola parlavano in Greco. Poteva adunque Costantino dire con tutta proprietà, che essi Vescovi erano gl' ispettori, ed i soprintendenti alle cose, che appartengono alla Chiesa, *in iis quae intra Ecclesiam sunt*, come esso era ispettore, e soprintendente alle cose, che sono fuori della Chiesa, o sia, che appartengono alla civile società. Egli ugualmente, che i Vescovi era padre dei popoli; egli ugualmente che i Vescovi n'era il pastore;

ma ognuno nel respettivo dipartimento *intra Ecclesiam* il Vescovo, *extra* il sovrano. Nè vi venisse mai in mente, o Signori d'intendere per chiesa il tempio materiale. E' questo un oggetto, per usare il vostro linguaggio, più esterno ancora della stessa disciplina. Che se pure volete, che Costantino usasse la parola *Vescovo* nel senso, nel quale è stata consacrata dalla Chiesa, si poteva esso chiamar *Vescovo esterno* in quanto la potestà laica è tenuta, come vi dimostrerò, trà poco a far osservare e rispettare le leggi della Chiesa nella civile società. Ma spero, che cesserete di applaudirvi degli accennati fatti, che nella Chiesa non dovrebbero rammentarsi, che colle lagrime agli occhi.

§. XXI.

Costantino ha rispettati i diritti della Chiesa.

Con tutto ciò voi o Signori seguitando a calcare le medesime vestigia, e ripigliando la materia dai primi tempi, ci fate il piacere di accennare come di fuga ciò, che fece Costantino, Teodosio, e Giustiniano nelle materie Ecclesiastiche, e specialmente di quest'ultimo ci dite = *che fece leggi sulla disciplina della Chiesa sopra la vita, ed i costumi del Clero, sopra la giurisdizione, sopra l'uso, la forma delle ordinazioni, e sulla deposizione dei Ve-*

scovi = . (pag. 24.) A prestarvi fede, Giustiniano non fece meno di quello, che potrebbe fare nella Chiesa un Pontefice, o un Sinodo ecumenico. Voi ne citate in prova il suo Codice, e le sue Novelle, ed il testimonio del Ceillier, il quale senza esaminare le regioni del fatto, dice, che le Novelle del medesimo Giustiniano regolarono quasi tutta la disciplina ecclesiastica del suo tempo (Hist. des Auteurs Sacres Tom. 1. pag. 447.).

Ma prima di tutto essendosi provato il diritto privativo della Chiesa di disporre della disciplina, e delle materie ecclesiastiche, senz' alcuna dipendenza dal Trono, i fatti, che si potrebbero produrre in contrario, non saranno mai eccezioni del diritto, ma sibbene argomenti della violenza. In secondo luogo trattandosi di leggi contrarie al diritto della Chiesa, debbo dirvi con Tertulliano, ch' è necessario rintracciarne l'origine, per vedere, di qual rispetto, e venerazione siano esse meritevoli (Apolog. cap. v.). Permettetemi dunque di esaminare con maturità questo fatto. Prima di tutto è necessario, che si vegga, qual sia il dovere del Principe riguardo alla Religione. Questo non possiamo apprenderlo meglio, che dal primo Imperatore, che ha professata la Cristiana Religione, voglio dire da quel medesimo Costantino, del cui nome abusate. Esso scrivendo a Celso Vicario dell' Affrica, dice sul fine della lettera = *di non esse-*

re ad alcun' altra cosa più indispensabilmente tenuto, se vuole adempire i doveri di un Principe, che a procurare, che dissipati gli errori, regni da pertutto la vera Religione ed una concorde semplicità, e sia renduto all' onnipotente Dio il debito, e legittimo culto = (epist. Const. ad Cels. Vicar. Afr.). Esso di fatto assistè al Concilio di Nicea, ma vi assistè unicamente come mediatore della pace. (Euseb. lib. 3. vit. Constant. cap. 13.), e diede quindi l'esempio della maniera colla quale si doveva eseguire dagli altri Principi questo dovere, poichè terminato il Concilio. e condannato Ario, ed i suoi libri pubblicò la seguente legge = *Costantino Massimo Augusto ai Vescovi, ed ai Popoli. Avendo Ario imitato gli Uomini malvaggi, merita di soggiacere alla stessa nota d'infamia... Vogliamo, ch' esso, ed i suoi seguaci siano chiamati Porfiriani, acciò abbiano la denominazione da quello, del quale hanno imitati i costumi. Comandiamo inoltre, che trovandosi alcun libro scritto da Ario, sia gettato alle fiamme. Denunciamo altresì, che se alcuno sarà convinto di avere occultato qualche libro composto dal medesimo Ario, nè l' avrà subito consegnato alle fiamme, sarà punito colla pena di morte* = (Socrat. Hist. lib. 1. cap. 9.). Se si osservasse il solo tenore di questa legge diretta ai Vescovi, e non si sapesse l'antecedente condanna di Ario fatta dal Concilio di Nicea, si direbbe,

o Signori, secondo la vostra maniera di ragionare, che Costantino non solamente ha disposto della disciplina, ma che ha giudicato ancora della stessa fede: ma voi ben vedete, che con questa legge egli non altro fece, che soddisfare all'accennato dovere di Principe, e fulminare colla sua spada coloro, che erano già stati condannati dalla Chiesa. Costantino adunque seguita il giudicio della Chiesa, e lo vuole eseguito. Voi per lo controrio vorreste, che il Principe facesse, come fece già l'Imperator Costanzo, il quale volendo appunto assumere nella Chiesa il diritto di comandare, dichiarò ai santi Vescovi Cattolici: *quod ego volo, id pro Canone habeatur . . . aut igitur obtemperate, aut vos quoque extorres futuri estis* (Athan. Hist. Arian. n.33.) Vorreste, dissi, che la volontà del Principe, ed i suoi diritti, e le sue leggi tenessero il luogo di Canoni, e risedesse nel Principe la potestà ugualmente spirituale, e temporale.

§. XXII.

Dovere della potestà civile di difendere le leggi della Chiesa.

Non fu il solo Costantino, che conobbe ed eseguì l'accennato dovere di assistere, e di difendere la Chiesa, e le sue leggi. Gl'istessi Vescovi, e gl'

istessi Concilj Ecumenici persuasi di questo loro dovere presentarono sovente ai Principi le loro suppliche, acciò si compiacessero di aggiungere ai sacri Decreti da essi pubblicati la forza della Imperiale loro autorità. Così fecero i Padri del secondo Concilio Ecumenico tenuto a Constantinopoli, i quali pregarono di questa grazia Teodosio, che di fatto pubblicò una nuova Costituzione relativa ai loro Canoni (Cod. Theodos. lib. 6. tit. 1. l. 3. Sozom. Hist. lib. 7. cap. 9.). Onorio non ebbe bisogno di questa supplica, e come ci attesta S. Possidio (vit. August. cap. 18.) avendo la Santa Sede Apostolica condannati i Pelagiani, poichè il piissimo Imperatore ebbe inteso il giudizio della Chiesa Cattolica, conformandosi al medesimo, li condannò colle sue leggi, e decretò, che da tutti tenuti fossero per eretici.

Nè solamente per punire gli eretici, ma altresì per tenere a freno gli spiriti torbidi, ed inquieti, si è avuto sovente ricorso alla Sovrana autorità. Il Pontefice Bonifacio I. ad istanza di tutto il Clero di Roma temendo, che dopo la sua morte accadesse qualche scisma, ebbe ricorso nell' anno 420. all' Imperatore Onorio, e lo esortò ad interporre la sua sovrana Autorità, onde si mantenesse nella Città, e nella chiesa di Roma quel buon ordine, che neppure sotto i pagani Imperatori alcuno avea osato di violare, e ne ottenne un Decreto provi-

sionale, la cui forza, e validità non si poteva certamente ripetere, che da chi lo aveva implorato (inter epist. Bonifac. 8.). Teodosio II. dopo il Concilio di Efeso imitò i suoi predecessori nel pubblicare varj Editti contro Nestorio, e contro i suoi seguaci. Terminato il Concilio IV. Ecumenico di Calcedonia Marciano pubblicò varie leggi, non solamente in conferma del medesimo, ma ancora per impedire le dispute tumultuarie in materia di religione, e per frenare gli attentati di pochi sediziosi, che scordati della loro professione, e postesi sotto i piedi le divine, e le umane leggi turbavano in varie maniere la Palestina, e l'Egitto. Portano queste leggi la data dei sette di Febrajo, dei 13. di Marzo, e dei 6. e dei 28. di Luglio dell' anno 452. (Sext. Part. Concil. Chalcedon. cap.3. 4. 21. & 22.). Erano di più i Pontefici tanto persuasi di questo dovere della sovrana potestà, di prestare il suo braccio all'esecuzione delle leggi della Chiesa, e lo erano con essi gl' istessi Imperatori, che essendosi lasciato Antemio sedurre da un suo familiare a permettere in Roma le Conventicole degli Eretici, il Pontefice Ilario, mentre si ritrovavano ambedue nella Basilica di S. Pietro, l' obbligò a promettere con giuramento, che non avrebbe permesso un si fatto abuso (Gelas. epist.11.) Se Eraclio in quella sua legge (Novel. Hierarch. Tom. 2. Vet. Iuris Canon.), nella quale fissò il

Nestorio Vescovo similmente di Costantinopoli strappò da Teodosio il giovane l' ordine, che si convocasse un Concilio nella sua causa contro S. Cirillo di Alessandria, sebbene quest' ordine non si eseguì, che quando vi intervenne il consenso della Santa Sede. Dopo che i nemici di S. Flaviano avevano indotto lo stesso Imperatore a far celebrare il latrocinio di Efeso, si adoprarono ancora per mantenerlo costante nell' avversione al medesimo Santo, e nell' opporsi ai comandi, ed alle preghiere di S. Leone il grande. Ma tutte queste voi vedete, o Signori, che sono prove di violenza, e dalle quali perciò non è permesso trarre alcuna conseguenza.

§. XXIII.

Della condotta di Giustiniano nelle materie ecclesiastiche.

E' stato necessario di provare l' obbligo, che corre alla potestà laica d' impegnarsi per l' esecuzione dei Decreti, e delle leggi della Chiesa, e l' uso di ricorrere alla medesima, per ottenerne rescritti appartenenti a materie ecclesiastiche, affine di dare ai nuovi stabilimenti la forza di leggi dell' Impero, come ancora l'abuso, che quindi era derivato, che alcun Principe sedotto dall' altrui per-

fidia volesse farla da Maestro nella Chiesa. Per venire adunque a Giustiniano, ch' egli conoscesse la distinzione delle due potestà, e la loro origine da Dio, ed in conseguenza la loro indipendenza, lo abbiamo dimostrato poco sopra (Novel. 6.). Egli confessò nello stesso luogo, che le sante regole della Chiesa erano state prescritte dagli Apostoli, ed osservate dai santi Padri. Gli Apostoli, come abbiamo veduto, nel fissare il sistema della Chiesa, non avevano certamente avuta alcuna dipendenza, nè dagl' Imperatori, nè dai loro Ministri. Vi ho parimente fatto osservare, o Signori, che questo Imperatore avendo fatta una legge contro gli Eretici, la spedì al Pontefice Giovanni II., acciò fosse da esso confermata. Dalla risposta, che questo Pontefice gli diede, rileviamo, ch'esso Giustiniano avea fatta la detta legge di consenso dei Vescovi = *Fidelibus populis*, egli dice, *edictum amore fidei pro submovenda haereticorum intentione, secundum apostolicam doctrinam FRATRUM, ET COEPISCOPORUM NOSTRORUM INTERVENIENTE CONSENSU, quod quia Apostolicae doctrinae convenit, nostra auctoritate confirmamus* (Collect. Concil. Tom. v. p. 89.). Poichè Giustiniano volle ottenere dal Pontefice Agapito successore nella Cattedra di S. Pietro del mentovato Giovanni II. la conferma dello stesso suo Editto, non vi dispiaccia, o Signori, d' intendere, come questo nuovo

Pontefice gli rispose. *Cupis*, egli dice, *venerabilis Imperator, ut tuae pietatis epistolam de fidei vestrae expositione nuper ad beatae memoriae Praedecessorem nostrum Ioannem Romanae Sedis Antistitem per Hypatium, atque Demetrium Episcopos destinatam, & a praefato Praesule roboratam nostra quoque auctoritate firmamus, laudamus, amplectimur, non quia laicis auctoritatem praedicationis admittimus, sed quia studium fidei vestrae Patrum nostrorum regulis conveniens, confirmamus, atque roboramus* (ibid. pag. 937.). Era dunque ben lontano Giustiniano dall' usurparsi nel principio del suo impero un' autorità, che non gli competeva. Fa d' uopo ancora riflettere in sua giustificazione, che i due suoi predecessori Zenone, ed Anastasio, col dare le Chiese agli eretici, avevano messa in una estrema confusione la religione, e la fede, e che era perciò necessario, ch' esso facendo un legittimo uso dell' Imperiale autorità, cooperasse a ristabilire il buon ordine e l' osservanza delle leggi ecclesiastiche, e la necessaria concordia fra il Sacerdozio, e l' Impero. Per questo motivo avendo fatta una legge, nella quale proibiva la compra, e la vendita delle pubbliche cariche, la indirizzò ai Vescovi, e gli dichiarò custodi, ed esecutori della medesima (Novel. 8.). Ma per non dilungarmi inutilmente, permettetemi, che trascriva in questo luogo, quanto ha scritto il Car-

dinal Orsi nella sua Istoria ecclesiastica (Tom. 18. lib. 40. num. 12.) circa la condotta di Giustiniano sù questo proposito = *Giustiniano, egli dice, è stato da molti censurato, come quegli, che destinato da Dio a presiedere alle cose umane, avesse avuta la temerità d' ingerirsi nelle divine, il che neppur presumevano gl' Imperatori gentili, se non dopo di aver ottenuto, o preso il titolo di Pontefice. Contuttociò dice il Padre degli Ecclesiastici Annali, molte cose addur si possono per sua scusa. La prima è l' aver esso osservato il pessimo stato, in cui si erano ridotte le cose spettanti alla disciplina sotto i precedenti Imperatori Zenone, Basilisco, ed Anastasio, che tutto avevano permesso alla temerità degli Eretici, e sotto tanti Vescovi, che tinti della medesima pece non si erano presa veruna cura dell' osservanza dei Canoni, ma solamente della loro privata fortuna. Per questa ragione di raffrenare gli eretici, e di domare la petulanza degli scismatici, e di restringere la libertà di quei dissoluti, che da gran tempo erano avvezzi a non rispettare l' autorità della Chiesa, stimò esser necessario di promulgare molte leggi intorno alle cose, ed alle persone ecclesiastiche, onde quei, nei quali era estinta la riverenza dei Canoni, ed il timore di Dio, si moderassero, e si tenessero in qualche modo in dovere per il timor delle pene o decretate, o sostenute dall' autorità dell' Impero.*

Tale essere stata in verità la sua mente, lo dichiara egli stesso in un gran numero delle sue Costituzioni spettanti alle materie ecclesiastiche, in cui sovente ripete, che non intende d' introdur novità, ma di ridurre in uso l'antichità, e di non essere autore di nuove leggi, ma degli antichi Canoni il vindice, ed il Protettore, non di porre nuove regole, ma di agevolare l' esecuzione delle antiche. Così egli si espresse in particolare in un suo rescritto a Daciano Metropolitano della provincia Bizzacena nell' Affrica. Quindi è, ch' essendo stato per giudizio, e sentenza di S. Agapito Papa deposto Antimo di Costantinopoli da quella Sede, Giustiniano, che a quel giudicio volle dar forza anche di legge Imperiale, si espresse in ciò fare colle seguenti parole (Novel. 42.). Senza intraprender cosa insolita e a noi, e all'Impero siam proceduti a pubblicare questa legge. Conciosiache qualunque volta per sentenza dei Sacerdoti furono deposti dalle loro Sedi gl' indegni, altrettante volte l' Impero fu della stessa sentenza con quella dei Sacerdoti, e così dandosi scambievolmente la mano le divine cose, e le umane, fecero spiccare in quelle sentenze la loro inviolabile concordia. E in un altra Novella (Novel. 131.) generalmente fu da lui definito, dovere i Canoni ecclesiastici aver forza di leggi, e lodati i Canoni, e i Decreti dei quattro Sinodi ecumenici, i loro dogmi, ei soggiun-

ge, riceviamo come le Sacre Scritture, e osserviamo le loro regole come leggi.

Che se interpretando i Canoni ad effetto di facilitarne l'esecuzione, prescrisse qualche cosa di nuovo, e specialmente circa la forma, e l'ordine dei giudizi, nulla di questo ebbe forza di legge, se non in quanto fu adottato, e confermato dalla Chiesa. Il che essa fece tanto più volentieri, quanto più facile fu il riconoscerne l'utilità, e possiamo ancor dire la santità. Per la qual cosa non dobbiamo maravigliarci, se primieramente furono ricevuti con grande applauso dai Patriarchi Orientali, a cui furono indirizzate, affinchè pubblicamente le proponessero nelle Chiese, e dai loro Metropolitani ne esigessero l'uso, e se non gran tempo tardò la Chiesa Romana, e con essa anche le altre dell' Occidente ad ammetterle ne' suoi giudizj, come ne fanno fede le lettere di S. Gregorio, e di Giovanni VIII., e l' Arcivescovo Incmaro, ed Ivone di Chartres.

Ad ogni modo conciossiache in alcune cose non può negarsi esser egli trascorso oltre i limiti della sua potestà: qual conto si avesse da fare delle sue leggi, quando non fossero conformi alle Canoniche Istituzioni, egli stesso volle farcene avvertiti, coll' inserire nel suo Codice la Costituzione di Valentiniano, e di Marciano dell' anno 454. nel capo delle sacratissime chiese, ove siccome

tutte le altre parole di quella legge, così anche adottò, e fece sue le seguenti: *Comandiamo, che non siano di alcuna forza, e vigore tutte quelle pragmatiche, che o per ambizione, o per grazia saranno ottenute contro i Canoni della Chiesa*. Non v' ha per certo cosa più facile ad un Principe intraprendente, e circondato di Adulatori, e di Ministri più imbevuti delle massime della mondana politica, che di quelle dell' Evangelio, e della Cristiana pietà, che il trascorrere oltre i limiti della sua autorità, ed il porre le mani nei diritti del sacerdozio. Si passa facilmente da una cosa in un altra, nè ai falsi politici mancano mai speciosi pretesti, per incitare a rendersi arbitri delle cose anche più sacrosante, i Sovrani. Di questa vecchia malattia dei regnanti, per la quale anche a tempi di S. Ambrogio era comun detto, com' egli riferisce, che più appetivano gl' Imperatori il Sacerdozio, che i Sacerdoti l' Impero, sopra tutt' i Cattolici Imperatori fu tocco l' animo imperiosissimo di Giustiniano. Indi quelle sue tante Costituzioni sù tutte le materie ecclesiastiche, il cui solo numero ci spaventa. Ma che avvenne? Preso una volta piacere ad assuefarsi a fare nella Chiesa piuttosto da Maestro, che da Discepolo, e piuttosto a reggere, e ad istruire, e a dare a Vescovi la lezione, che a riceverla, e ad essere nelle cose di Dio governato, ed istruito per quei medesimi pas-

si, ai quali poteva essere stato spinto da puro zelo della gloria di Dio, e decoro della Chiesa, a poco a poco s' incamminò, e giunse finalmente già vecchio a gettarsi nel baratro dell' eresia.

Eccovi esposto, o Signori, tutto ciò, che può dirsi riguardo alla condotta tenuta da Giustiniano negli affari ecclesiastici, ed in risposta alla vostra obbjezione. Mi resta da accennarvi, che a dispetto di quella specie di mania, che esso avea di dettar leggi sopra le materie ecclesiastiche, quantunque alterasse quasi tutto il sistema delle Provincie, e delle Diocesi civili, lasciò, come vedremo a suo luogo, intatto quello delle Diocesi Ecclesiastiche: per la qual cosa avendo voi in altro luogo prodotta la sua autorità, ed il suo esempio, per convalidare le recenti mutazioni di Diocesi, qualunque fosse la forza del medesimo, non potea giovare al vostro intento.

§. XXIV.

Il Re di Francia Childeberto non fu che ossequioso alla Chiesa.

Da Giustiniano passate o Signori al Regno di Francia, e mi chiamate ad esaminare la condotta del Re Childeberto, il quale *pretese*, voi dite, *da Papa Pelagio la professione di fede, e questi* soggiugnete *ubbidì, e confessò, che secondo il Vange-*

lo i Papi devono esser sottoposti ai Re (pag. 25.) Si tratta, o Signori di un fatto il più semplice. In seguito di varie proposizioni, che si andavano quà e la spargendo nella Francia, e che sembravano favorevoli o ai Nestoriani, o agli Eutichiani, e tendevano a far credere, che a Costantinopoli serpeggiasse tuttavia il fermento dell' errore, Childeberto credè di dovere spedire al Sommo Pontefice Pelagio I. Ruffino uomo magnifico, per richiederlo, o di assicurarlo, che vi si professava la fede confermata nel Tomo di S. Leone a Flaviano, o di consegnargli una distinta professione di fede contro quelle eresie. Così dice Pelagio I. nella sua risposta a quel sovrano. *Veniens Rufinus vir magnificus legatus Excellentiae vestre confidenter a nobis, ut decuit postulavit, quatenus Vobis, aut beatae, recordationis Papae Leonis tomum a nobis per omnia conservari significare debuissemus, aut propriis verbis nostrae confessionem fidei destinare.* (epist. 16. Pelagii ad Childeb.) Pelagio soddisfece alla prima di queste richieste, ch' era la più facile colla sua lettera x., nella quale significò a Childeberto, che si dovevano anatematizzare tutti coloro, che non professavano la fede predicata da S. Leone nelle sue lettere, e ricevuta dal Concilio di Calcedonia. Stesa, ch' ebbe quindi il medesimo Pontefice la sua professione di fede, l' accompagnò con una seconda lettera al medesimo Re Childeberto (epist. Pe-

lag. 16.) nella quale accennato il divieto fatto da Cristo ai suoi Discepoli di scandalizzare alcuno, quando anche fosse l'infimo degli uomini, soggiuge: *Cum igitur etiam de pusillis ista forma praecepti sit, quanto nobis studio, & labore satagendum est, ut pro auferendo suspicionis scandalo, obsequium confessionis nostrae regibus ministremus, quibus nos etiam subditos esse sanctae scripturae praecipiunt.* Childeberto chiedeva a Pelagio I. la professione di fede, per sapere ciò, che doveva credere. Gli rispose Pelagio, che se non è permesso di scandalizzare, o sia d' indurre alcuno a far del male, molto meno è permesso d' indurvi un Sovrano, mentre secondo la Sacra Scrittura noi ancora siamo sottoposti a chi è rivestito di questa dignità. Voi dite, o Signori, che il Pontefice ubbidì nell' inviare a Childeberto la sua professione di fede. Se voi intendete, ch' esso ubbidì al precetto di Cristo, e di S. Paolo, a norma del quale ogni Vescovo dee essere sempre pronto a dar ragione della sua fede, e che soddisfece ad un dovere del suo carattere di Padre, e di Pastore, con illuminare il Re Childeberto, soddisfacendo alla sua richiesta, avete ragione; ma se intendete, che ubbidì, quasi che Childeberto fosse stato il suo Sovrano, che in aria di giudice gli avesse chiesto ragione della sua fede, sbagliate nel fatto, e nel diritto, nel fatto, perchè il Sovrano di Roma era allora l'Imperator Giu-

stiniano, al quale soltanto Pelagio I. doveva ubbidire in ciò, che riguarda il temporale, e sbagliate nel diritto, perchè voi stessi siete convenuti, che le potestà temporali non hanno alcun diritto in ciò che riguarda la fede, e quando non ne foste convenuti, vi ho già dimostrato, che la potestà ecclesiastica è del tutto indipendente dalla medesima.

Se volevate o Signori profittare del carteggio del Re Childeberto col Pontefice Pelagio I., potevate rilevare, che quando lo richiese di rivestire Sapaudo Vescovo di Arles del carattere di suo Vicario, esso Pelagio I. nel soddisfare alla richiesta, incaricò il medesimo Childeberto, *ut ita eum atque Ecclesiam eius gratia Excellentia vestra tueatur, ac foveat, ne quem per vices nostras augeri propitiante Deo postulastis, in aliqua parte cuiquam Gallicanorum Sacerdotum, vel cujuslibet ordinis ecclesiastici personae, quod non oportet, contemptibilis habeatur, & in eo auctoritati Sanctae Sedis Apostolicae, & genio nostro, qui pro eo suffragatores acceditis, quod absit, videatur in aliquo derogari*, e che (Pelag. epist. 13.) avendo quindi esso Childeberto in una controversia, che non guari dopo si eccitò trà Sapaudo, ed un suo suffraganeo, ordinato, che ambedue si rimettessero al giudizio di un altro suffraganeo, Pelagio I. si riscosse ad una tal violazione delle leggi della Chiesa, onde un

Primate dovesse essere giudicato da un Vescovo suo suddito; pes la qual cosa gli scrisse una nuova lettera (epist. 14.) nella quale gli disse = *Voi amate sinceramente la Chiesa , ed il procurare la sua tranquillità è una delle principali cure del vostro regno . Ci siamo perciò grandemente maravigliati , che vi siate lasciato fino a tal segno sorprendere , che abbiate ordinato , che Sapaudo , la cui Chiesa gode in coteste Provincie il privilegio del Primato , e del Vicariato della Sede Apostolica , contro ogni legge e ragione si soggettasse al giudizio di un altro Vescovo , = ut ipso de conculcato loci sui praejudicio conquerente , illum , qui usurpavit , necesse sit de illicita praesumptione culpari . Pro quibus paterno studio postulamus , ut si quid tale factum est , congrua satisfactione celeriter amputetur , nec ullum sui exemplum in perturbatione Ecclesiarum . . . relinquere concedatur . . . quia non aliter Deo nostro recte potest regalis devotio famulari , nisi providentia eius Ecclesiasticorum Ordinum servetur integritas* . Si trattava di quella disciplina appunto esteriore , che voi o Signori , avete creduto di dover abbandonare al capriccio della potestà civile ; si trattava di quella giurisdizione esteriore , e di quei diritti , che voi accordate al solo Sovrano , e con tutto ciò Pelagio I. dichiara apertamente a Childeberto , che non potrà piacere a Dio , se non mantiene intatto il sistema della gerarchia , e gl' intima

di rivocare immediatamente i contrarj ordini già emanati.

§. XXVI.

Lo stesso fu di Clotario II.

Dopo Childeberto passate, o Signori, a Clotario II., e vi lusingate di avere in esso ritrovato un fatto decisivo. Dite (pag. 25.) ch' *esso ristabilì la libertà dell' elezioni, e la ristabilì in seguito non di alcun Canone di un Concilio, ma della sua potestà legislativa, mentr' estese il supposto Canone, e vi aggiunse i due articoli* (del Clero, e del popolo). Ma questa volta ancora non siete più felici di quello, che lo siate stato nei fatti precedenti. S. Gregorio aveva insistito appresso Brunichilde, perchè si celebrasse nella Francia un Concilio, e vi si riformassero varj abusi. Questo Sinodo non fu celebrato che dopo la sua morte, cioè nell' anno 615., nella città di Parigi coll' assistenza di 79. Vescovi. Dei suoi Canoni non se ne sono conservati, che xv. Clotario II. per renderne appresso ogni genere di persone inviolabile l' autorità, pubblicò coll' approvazione dei Vescovi, e dei grandi del suo regno un editto, nel quale minacciò la pena di morte a chiunque avesse osato di contravenire. (Becchetti Contin. Tom. I. lib. 47.

n. 25. & 26.) . Voi dite , che l' editto non fu pubblicato in seguito dei Canoni, e Clotario vi da una mentita , mentre così comincia l'editto . *Felicitatem regni nostri in hoc magis magisque divino intercedente suffragio succrescere non dubium est , si quae in Regno Deo propitio nostro BENE ACTA , STATUTA , ATQUE DECRETA SUNT , inviolabiliter nostro studuerimus tempore custodire .* (Collect. Concil. tom. V. pag. 1392.) . Quanto Clotario prescrive in questo suo Editto, era dunque stato già stabilito , e prescritto . Che poi l' editto corrisponda ai Canoni , basta confrontare quel solo tratto , che voi accennate . Eccovi il Canone , ch' è il primo : *Decedente Episcopo , in loco ipsius ille Christo propitio debet ordinari , quod Metropolitanus , a quo ordinandus est , cum provincialibus suis , Clerus vel populus Civitatis absque ullo commodo , vel datione pecuniae elegerint .* Le parole dell' Editto sono le seguenti . *Episcopo decedente in loco ipsius , qui a Metropolitano ordinari debet cum provincialibus a Clero , & populo eligatur , & si persona condigna fuerit per ordinationem Principis ordinetur , vel ut certe si de palatio eligitur , per meritum personae , & doctrinae ordinetur .* Vedete o Signori , che la prima parte corrisponde esattamente al Canone . Riguardo all' aggiunta , nella quale si prescrive il consenso del Principe , questo non prova , che un attentato della potestà civile sopra l'ec-

clesiastica, quando per avventura non restasse legittimata la pretensione dal consenso, che i Vescovi stessi avevano dato a questo Editto : *Deliberationem, quam cum Pontificibus, vel tam magnis viris optimatibus, aut fidelibus nostris in Synodali Concilio instituimus*. Ciò sembra tanto più verisimile, quanto che essendosi nel Canone III. proibito ogni ricorso al Principe, quando ciò non fosse per implorarne la mediazione, si fa nell' Editto il medesimo divieto, col quale si viene a contestare, che la potestà civile non ha diritto negli affari ecclesiastici. Andate adesso, o Signori, ad applaudirvi, *che l' assemblea nazionale è quella, che stabilisce, e limita i vescovati, e le Metropoli*. (pag. 29.) Seguitate, se ne avete il coraggio, e dite *che i Pontefici hanno quindi profittato delle circostanze, per frammischiarsi in questi affari*. E' facile avanzare qualunque più strana proposizione, ma non è facile sostenerla.

§. XXVI.

Dei Sinodi, e dei Parlamenti dei secoli di mezzo.

Voi scendete a parlare di Carlomanno, e di Pippino Re di Francia. Per non essere obbligato ad interrompere il filo della risposta, che dovrò dare ai vostri argomenti, stimo necessario il premettere una breve discussione sopra il sistema, nel quale si ritrovavano allora i regni tutti dell' Occidente pel doppio carattere, che i Vescovi avevano cominciato a rappresentare di pastori della Chiesa, ed insieme di grandi feudatari del regno, e quando avevano perciò cominciato a ritrovarsi uniti insieme nell' Assemblee di Stato, che più o meno frequentemente si tenevano, ed i cui Decreti venivano pubblicati con un editto, che portava in fronte il nome del Sovrano. Per questo motivo siccome si cominciarono a veder trattate tutte le materie di Religione nei Capitolari, o sia negli editti dei Principi, così si cominciarono a veder trattati tutti gli affari del Principato nei Sinodi. I Capitolari di Francia, ed i Sinodi di Toledo ci danno le prove dell' una e dell' altra di queste asserzioni. Come vediamo i Sovrani, ed i Signori assisi nei Sinodi di Toledo, e quindi confermati i

Canoni dei medesimi Sinodi da quei Sovrani, così troviamo i Vescovi assisi nelle Assemblee generali di Stato, e nell' uno e nell' altro di questi Congressi vediamo trattate le materie proprie d' ambedue le potestà. = *Da quésto sistema nacque, che cessarono di tenersi in quella maniera, e con quella frequenza, che si doveva, i Sinodi provinciali, che soli in quel generale sconvolgimento di cose potevano sostenere il vigore dell' ecclesiastica disciplina... Imperocchè dovendosi ritrovar sovente i Vescovi insieme coi Magistrati secolari nelle comuni Assemblee, in esse quando prima, e quando dopo d' aver terminate le cause civili, trattavano gli affari ecclesiastici: quindi ebbero origine quei vari più che Concilj, Placiti, e Parlamenti, che si dicono celebrati nel Palazzo del Principe; per questo, e non per altro motivo sembra ancora, che avendo i Sovrani cominciato a riguardare i Sinodi, come Assemblee di grandi del Regno, e si prendessero essi la libertà di convocarli, e ne proibissero l' intimazione, e la celebrazione senza la loro previa licenza* (*Becchetti Contin. all' Orsi Tom. IV. lib.* 53. *n.* XI.).

Non è per altro, che gli affari ecclesiastici non fossero in quella occasione ancora trattati dai soli Vescovi, e ch' essi soli, come quei, che soli portavano i due Caratteri di giudici, e pastori, e di gran Vassalli della Corona, non facessero i Canoni, e le leggi ecclesiastiche. I Capitolari dei

Re di Francia fanno di ciò aperta fede. Carlo Magno, che ne fece la raccolta, e che l' indirizzò ai Vescovi per loro regola, e direzione, dichiara nella sua Prefazione di aver tratti dai Sinodi tutti questi Decreti. *Placuit nobis*, egli dice, *vestram rogare solertiam, o Pastores Ecclesiarum Christi . . . . ut vigili cura, & sedula admonitione populum Dei per pascua vitae aeternae ducere studeatis, & errantes oves bonorum exemplo operum, seu adhortatione humeris intra ecclesiasticae firmitatis muros reportare satagatis, ne lupus insidians aliquem CANONICAS SANCTIONES transgredientem, vel paternas traditiones UNIVERSALIUM CONCILIORUM excedentem, quod absit, inveniens devoret* (Canciani leges Barbar. Tom. 3. pag. 138.). Ma quando Carlo Magno ciò non attestasse chiaramente, lo dimostra primieramente la qualità dei suoi Capitolari, nei quali si propongono presso che sole materie ecclesiastiche, e nei quali quasi ad ogni passo ci dice *statutum est*, *decisum est*, nè da altri certamente, che dai Sinodi della Francia. In secondo luogo lo dimostra la loro tessitura. A ben considerarli non sono che una raccolta di Canoni fatta, non già secondo le materie, ma secondo il tempo, nel quale erano stati pubblicati, e dove perciò si ritorna più volte sul medesimo argomento. Che Carlo Magno non pensasse a dar legge nella Chiesa, e non credesse di avere una tale au-

torità, lo prova evidentemente il Capitolo 35. del Libro V. Si cerca in esso, come debba procedersi contro un Sacerdote reo, che neghi di aver commessa la data colpa; caso che non era stato deciso dal diritto Canonico. Se Carlo Magno la faceva da legislatore nella Chiesa, come voi o Signori pretendete, era quello il caso di formare di pianta un Canone: ma intendete da esso medesimo, come si regolò, *ad consulendum* egli dice, *Patrem nostrum Leonem Papam Sacerdotes nostros mittimus*; *& quidquid ab eo, vel a suis perceperimus, vobis una cum iis, quos mittimus, renunciare non tardabimus* (ibi pag. 221.). Vedete di più, com' esso parla nel Capitolo 207. del Libro VII. *Synodali Decreto sancitum est, ne Laici vel Sacerdotes de viris Deo dicatis Ecclesiaeque facultatibus aliquid ad se putent, vel praesumant, praeter reverentiam pertinere, quorum, quarumque Sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur* (ibi pag. 326.). Se i Laici non devono, che venerare i Sacri Ministri, e le cose appartenenti alla Chiesa, come potrebbero aver diritto di dar legge, e di disporre della stessa disciplina della Chiesa? Di fatto osservate, come lo stesso Carlo Magno nel Capitolo 281. dello stesso libro confessò la sua incompetenza nelle cause dei Sacri Ministri. *Ista vero omnia, quia vires nostras excedunt, in judicio Episcoporum juxta Canonicam sanctionem definienda*

relinquimus (ibi pag. 235.). Vedete come nel Capitolare dell' anno 811. egli stesso dichiarò d' interpellare separatamente i Vescovi , gli Abati, ed i Signori . *In primis separare volumus Episcopos , Abbates , & Comites nostros , & singulariter illos alloqui* (Collect. Concil. Tom. 9. pag. 256.) , che di fatto tutti questi ceti nelle Assemblee generali si radunassero separatamente, lo dichiara Incmaro nel suo Trattato del divorzio di Lotario , e di Teutberga . (Interrog. v.) . Finalmente per ometter altre autorità , lo dichiara il proemio di un altro Sinodo tenuto a Magonza nell' anno 847. sotto l' Imperator Lotario (Collect. Concil. Tom. 9. pag. 1035.)

§. XXVII.

S. Bonifacio , e non Carlo Manno fu quegli che eresse Vescovati , e riformò la disciplina .

Ho creduto necessario di premettere queste poche notizie appartenenti alla Storia Ecclesiastica dei Secoli di mezzo , per aprirmi la strada a rispondere alle obbiezioni, che voi o Signori , traete dal Sinodo , o sia dall' Assemblea , che fu tenuta a Leptines da Carlomanno nell' anno 743. Quando furono , come voi dite , da questo Principe col pa-

rere dei Vescovi, e dei Signori eretti nuovi Vescovati, e fissati i termini delle nuove Diocesi. *Questo Sinodo*, voi dite, (*pag.* 28.) *perchè vi assistevano i Vescovi, non era più ecclesiastico di quello, che lo sia l'attuale Assemblea, nella quale sono intervenuti Vescovi, e Preti.* (pag. 28.) *E' il Sovrano*, voi dite, *che aduna i Vescovi, ed i Preti, per ascoltare il loro parere, e non per eseguire la loro volontà.* Ma perdonatemi, o Signori, se soltanto vi chiedo, come la presenza di alcuni Vescovi, e Preti, che assistevano all' assemblea, potea tanto influire sù di essa, che se le potesse dare il titolo di ecclesiastica, quando questi Vescovi e Preti non solamente non vi si adunarono separatamente dagli altri due stati, come si era usato nelle altre assemblee della nazione, riservando a se soli gli affari della Chiesa, ma oltre l'unirsi in confuso cogli altri due stati per formarne un tutto, restò oppresso dal terzo stato, che solo diede la legge a tutta la nazione. Riguardo alla difficoltà, che avete promossa, vi rispondo, o Signori, che le riflessioni sono contrarie al diritto, perchè vengono smentite dall' accennato sistema, nel quale si ritrovavano nei secoli di mezzo i Regni dell' Occidente, e sono ugualmente contrarie al fatto. S. Bonifacio Arcivescovo di Magonza, ed Apostolo della Germania si era portato a Roma nell' anno 738., per visitare i liminari dei Santi Aposto-

li, e consultare Gregorio III. sù varie difficoltà, che riguardavano i popoli da esso novellamente convertiti. Nel ritornare, che facea in Germania Gregorio III. gli consegnò tre lettere: la prima era una commendatizia a tutt' i Vescovi, Preti, ed Abati, ai quali si fosse il Santo presentato. La seconda era diretta ai Signori, ed ai Popoli della Germania, per far saper loro, ch' esso Bonifacio era Vicario della Santa Sede, e per esortarli a ricevere quei Vescovi, e quei Sacerdoti, ch' esso Bonifacio credesse opportuno di ordinare a loro vantaggio, *ut digne suscipiatis ab eo verbum exhortationis, & Episcopos, vel Presbyteros, quos ipse ordinaverit per APOSTOLICAM SIBI DATAM AUCTORITATEM in Ecclesiae Ministerio recipiatis* (collect. Concil. Tom. 8. pag. 203.) La terza lettera di Gregorio III. era diretta ai Vescovi della Baviera, e della Germania, per intimar loro d' intervenire a quei Sinodi, che fossero da esso Bonifacio convocati, come Vicario della Santa Sede. Vedete dunque, o Signori, che S. Bonifacio fino dall' anno 738. avea avuta la facoltà di convocar Sinodi, e di ergere Cattedre Episcopali. Il Santo ritornato in Germania eresse di fatto i quattro Vescovati di Salisburgo, di Frisinga, di Ratisbona, e di Passavia, (Villibal. in vit.) e ciò col solo consenso di Odelone Duca di Baviera, al quale ubbidivano queste quattro Città. Gregorio III. con una

lettera dei 29. di Ottobre dell' anno 739. approvò l' erezione di queste Cattedre, e di nuovo incaricò Bonifacio di creare nuovi Vescovati, *ubi locum inveneris necessarium, secundum Canonicam regulam Episcopos ordina EX NOSTRA VICE, & apostolicam atque Catholicam traditionem eos tenere edoce*. (Gregorii III. epist. 7.) Il Pontefice Zaccaria nel mese di Aprile dell' anno 743. confermò l' erezione fatta dallo stesso S. Bonifacio di altri tre Vescovati, purchè ciò fosse in luoghi, che meritassero un tale onore, uno dei quali era quello di Wistzburgo, e gli comandò di pressedere a quel Sinodo, che Carlomanno desiderava, ch' esso Bonifacio convocasse in una Città di Francia, per ristabilirvi la disciplina ecclesiastica, *ut in urbe regni Francorum Synodum celebrare debeas, eo quod omnis Ecclesiastica regula seu disciplina ab eadem Provincia funditus est abolita* (Collect. Concil. Tom. 8. p. 231.)

S. Bonifacio avea dunque la facoltà di pressedere a quel medesimo Concilio, del quale voi, o Signori, parlate, e di pressedervi per ristabilirvi la disciplina ecclesiastica, sulla quale non potea perciò aver diritto quel Carlomanno, che ne avea desiderata la celebrazione. Voi appellate, o Signori, al Testo del Sinodo, che fu celebrato in una delle Città di Germania, alle quali comandava Carlomanno. Si dice in esso: *Ego Carlomannus Dux, & Prin-*

ceps Francorum cum consilio servorum Dei , & optimatum meorum Episcopos , qui in regno meo sunt cum Praesbyteris ad Concilium , & Synodum pro timore Domini congregavi , idest Bonifacium Archiepiscopum , . . . , ut mihi consilium dedissent , quomodo lex Dei , & ecclesiastica religio recuperetur . . . . Itaque per consilium Sacerdotum , religiosorum , & optimatum meorum ordinavimus per Civitates Episcopos , & constituimus super eos Archiepiscopum Bonifacium , qui est missus Sancti Petri : Voi dite , che in questo caso il Sovrano *era stato quegli , che avea adunati i Vescovi , per ascoltare il loro parere , e non per eseguire le loro volontà , e ch' esso è quegli , che ha stabiliti i nuovi Vescovi* . Nella Istoria Ecclesiastica (Contin. dell' Orsi Tom. 10. lib. 53. num. 24.) nel darsi conto di questo Sinodo si scioglie , o Signori , questa vostra difficoltà = *La maniera* , si dice , *colla quale sono distesi gli atti , che si conservano di questo Sinodo , che nel medesimo tempo era una Assemblea parlamentaria , cui assistevano oltre Carlomanno , i Grandi del regno , ci fa credere , che questi non ne siano propriamente gli atti , ma piuttosto quell' editto , che dopo i Sinodi solevano pubblicare i Sovrani delle barbare Nazioni , per indicare ai sudditi i Canoni , ch'erano stati stabiliti , ed aggiunger loro la forza di leggi dello stato . Perciò oltre il non esser costante la divisione dei Canoni*

nei varj Codici, che gli riportano, perchè in simili Editti venivano citati senza alcuna distinzione, Carlomanno di più vi parla sempre in nome proprio, come se egli stesso avesse deciso sopra tutte quelle materie =. Questo Principe adunque non avea costituiti i nuovi Vescovi, come non avea adunato quel Sinodo, che abbiam veduto convocato da S. Bonifacio per ordine del Pontefice Zaccaria, nè aveva creato Arcivescovo S. Bonifacio, che lo era già da una lunga serie di anni.

Ma quando non vi bastasse questa prova, che pure è dimostrativa, vedete come si esprime il Diacono Benedetto, il quale poco dopo trascrisse questo Sinodo nei tre ultimi libri dei Capitolari. (Balut. Capitul. Tom. I. pag. 823.) egli dice espressamente: *Incipit Synodus cum actibus suis jussione Apostolica a S. Bonifacio, & Francorum Episcopis sub Carlomanno Duce habita*. Se ciò non vi basta, ascoltate, come ne parla lo stesso S. Bonifacio nel trasmetterne gli atti intieri a Cutberto Arcivescovo di Cantuaria: *Non quia vestrae prudentiae*, egli dice, *opus sit rusticitatis nostrae statuta audire, vel legere, sed propter bonam, & humilem, & sanctam voluntatem vestram, putamus vel libentius scire velle, quam nescire quae HIC SACERDOTES NOBISCUM SERVANDA DECREVERUNT . . . . Decrevimus in nostro Synodali Conventu, & confessi sumus fidem Catholicam, & uni-*

tatem, & subjectionem Romanae Ecclesiae & Sancto Petro, & Vicario ejus velle subjici .... isti confessioni universi consensimus, & subscripsimus, & ad corpus Sancti Petri Principis Apostolorum direximus, quod gratulando Clerus, & Pontifex Romanus accepit .... Nunc Ecclesia Catholica esse comprobatur, cujus Synodum congregandam, & hortandam JUSSU PONTIFICIS ROMANI, ET ROGATU PRINCIPUM FRANCORUM ET GALLORUM sub spe restaurandae legis Christi SUSCEPI (Bonifac. epist. 165. Biblioth. Patrum Parisiis 644. T. 16. pag. 49.)

Di tutti gli Editti dei Sovrani di Francia, nei quali si pubblicarono i Decreti di qualche Sinodo, ha voluto, per così dire il destino, che voi, o Signori scegliate quello appunto, sul quale ci son restati più monumenti opportuni a convincere la vostra franchezza. Avete inteso, che S. Bonifacio aveva spediti questi atti al Pontefice Romano. Abbiamo la lettera, che in seguito fu da esso Pontefice diretta ai Vescovi, ed ai Signori della Francia, e della Germania, e per congratularsi con esso loro, e per esortarli ad osservarne il contenuto. *Referente nobis*, egli dice, *Bonifacio fratre nostro Episcopo, quod dum Synodus aggregata esset in Provincia vestra, juxta NOSTRA COMMONITIONEM mediantibus filiis nostris Pipino, & Carlomanno Principibus vestris, PERAGENTE ETIAM VICES*

NOSTRAS PRAEFATO BONIFACIO . . . . Ad Synodum omni anno convenite ad pertractandum de unitate Ecclesiae, ut si quid adversi acciderit, radicitus amputetur, & Ecclesia Dei maneat inconcussa. (Collect. Concil. Tom. 8. pag. 283.) . Domando, o Signori, un'adunanza di Vescovi, e di Preti richiesta da Carlomanno, ma ordinata dal Pontefice, alla quale ha preseduto un suo legato, la quale si è tutta occupata in affari ecclesiastici, ed è stata confermata dalla Santa Sede, con qual coraggio può chiamarsi Assemblea Nazionale? come può dirsi, che i suoi atti siano decreti della potestà civile? Se tutte quelle materie, che vengono indicate nel testè accennato Editto di Carlomanno, appartenevano alla potestà civile, ed alla Assemblea Nazionale, quali saranno gli oggetti, nei quali dovranno occuparsi i Sinodi? E se per lo contrario l' Assemblea Nazionale ha bisogno di un ordine del Pontefice per adunarsi, di un suo legato, che vi presieda, e della conferma Apostolica dei suoi atti, a che si ridurrà la potestà civile? Vedete o Signori, che per voler attribuire troppo alla potestà temporale la venite a distruggere affatto. Permettetemi finalmente di osservare, che in questo medesimo Editto di Carlomanno si dice chiaramente, che i Decreti ch' esso pubblica, sono opera di un Concilio, che lo ha preceduto, e non sono perciò fattura di esso Carlomanno, nè pub-

blicati per la prima volta nello stesso editto . Imperocchè ei dice , *Si quis post hanc Synodum , QUAE FUIT XI. Calendas Maji* . Il Sinodo aveva dunque preceduto l'editto , ed in conseguenza l'editto non era diretto , che a dare ai suoi Decreti la forza di leggi di Stato .

Voi supponete parimente (pag. 27.) , che il Congresso , che si tenne dallo stesso Carlomanno l' anno seguente 743. a Leptines nella Diocesi di Cambray , nel quale furono confermati ugualmente con un suo editto i Decreti emanati nel precedente Sinodo , fosse un' Assemblea di Stato , e non un vero Concilio . Ma supponete ugualmente il falso , mentre ivi ancora in occasione , che si teneva un' Assemblea di Stato , si celebrò un Concilio dai Vescovi , che vi erano intervenuti . Incmaro ce ne assicura , e cita anzi uno dei suoi Canoni , e nomina le persone , che a nome del Pontefice Zaccaria vi presedettero , e furono il Vescovo Giorgio , Giovanni Sacellario , ed il più volte nominato S. Bonifacio (Hincmari opera edit. Sirmondi Tom. II. par. 657.) . Pretenderete , che dobbiamo credere più a voi , che ad Incmaro tanto vicino a quel tempo , e tanto versato nei monumenti Sacri , e profani del medesimo tempo ? Il Sirmondo , il Binio , il Labbè , Natale Alessandro , il Fleury , ed il Becchetti hanno veduto un Concilio , dove voi , o Signori , non vedete , che un' Assemblea .

Il Pontefice Gregorio III. avea costituito s. Bonifacio Vicario Apostolico in tutt' i dominj dei due fratelli Carlomanno, e Pipino, e lo avea incaricato di tenervi dei Concilj per la riforma dell' ecclesiastica disciplina. Siccome voi, o Signori, vi siete abusato dei due testi riferiti, ch' erano stati da esso celebrati nei Dominj di Carlomanno, così avete creduto di dovervi abusare di un terzo, ch' esso nell' anno 744. tenne nei dominj di Pipino a Soissons; ma non siete stati più felici. Dite, che *Pipino creò di Vescovi, che ne circoscrisse le Diocesi, e che stabilì i loro Superiori nei due Metropolitani Abele, ed Adoberto, i quali non erano stati inviati da S. Pietro* (pag. 29.). La prova, che adducete di questa vostra asserzione, consiste nelle parole dell'Editto di Pipino, nelle quali si dice *Constituimus per consilium Sacerdotum, & Optimatum eorum, & ordinavimus per civitates legitimos Episcopos, & idcirco constituimus super eos Archiepiscopos Abel, & Ardobertum*. (Collect. Concil. Tom. 8. p. 291.). Voi pretendete, che a Soissons si sia tenuto non un Concilio, ma un'assemblea di Stato. Io ho il vantaggio di dirvi, che oltre l' assemblea di Stato, vi si è tenuto un Concilio ancora formato di 23. Vescovi, ai quali presedeva S. Bonifacio, e che l' editto di Pipino non fa, che trascrivere i Canoni in esso pubblicati, e dar loro la forza di leggi di Stato. Eccovene le

prove. L' editto, dice, *Ego Pipinus Dux, & Princeps Francorum, una cum consensu Episcoporum, sive Sacerdotum, vel Servorum Dei consilio, sive Comitum, & Optimatum Francorum colloquio apud Suissionis Civitatem Synodum, vel Concilium facere decrevimus, quod ita in Dei nomine & fecimus.* Dunque Pipino tenne a Soissons un' Assemblea, ed un Concilio, e non una sola Assemblea, come voi pretendete. Nel Capitolo II. si espresse, e si prescrive, *ut annis singulis Synodum renovare debeamus . . . . ut haeresis amplius in populo Dei non resurgat.* Che forse Pipino dovea tenere ogni anno un' assemblea di Stato per opporsi all' eresie? Forse le assemblee di Stato, e non i Sinodi sono dirette a questo fine? Che se i congressi, che dovevano tenersi in avvenire, erano per essere veri Sinodi, perchè non lo sarà stato questo ancora di Soissons, nel quale appunto, come si prosegue nel medesimo Capitolo, fu condannato l' eretico Aldeberto, *quem publicitus una voce condemnaverunt XXIII. Episcopi, & alii multi Sacerdotes cum consensu Principis, & populi.* Perchè questi 23. Vescovi non avranno realmente celebrato un Concilio? Anzi com' è verisimile, che abbiano condannato un eretico, senz' essere conciliarmente adunati? Finalmente che direte, o Signori, se nello stesso Decreto si dice chiaramente, che tutt' i Capitoli, o Canoni in esso riferiti sono opera di

un Sinodo. Eccovi il X. Capitolo. *Si quis contra hoc Decretum, quod XXIII. Episcopi cum aliis Sacerdotibus, vel Servis Dei, una cum consensu Principis Pipini, vel Optimatum Francorum consilio CONSTITUERUNT &c.* Vedete, che i Vescovi soli sono quei, che hanno fatto il Decreto *constituerunt*, e Pipino, ed i grandi adunati in Assemblea non vi sono concorsi che col loro consenso, e consiglio; Dunque quel Decreto è opera di un Concilio, e non di una assemblea di Stato, o sia della potestà civile.

Per convincervi maggiormente, o Signori, vi dirò, che il congresso di Soissons non solamente fu un vero Sinodo, ma che vi presedè di più l'Arcivescovo s. Bonifacio col carattere di legato, o sia di Vicario Apostolico. Ne abbiamo di ciò la prova in quella lettera del Pontefice Zaccaria dell' anno 747., nella quale si determinò ad erigere in Metropoli Ecclesiastica la città di Magonza, ed a destinarla Sede del medesimo, onde ai diritti, ed al titolo di Arcivescovo se gli unisse omai una sede stabile, e permanente. Zaccaria rammentando i meriti del Santo dice, ch' era stato spedito da Gregorio III. a predicare nella Germania, e che quindi *ab eo Episcopus ordinatus, & illic ad praedicandum denuo remissus es, & laborasti Deo praevio nunc usque per annos* XXV. *in eadem praedicatione, ex quo Episcopatum suscepisti. Sed & in pre-*

vincia Francorum NOSTRA VICE CONCILIUM egisti, & juxta Canonum instituta Deo eis annuente, omnes flexi sunt obedire. (epist. XIII. Zachariae) Distingue il Pontefice ciò, che Bonifacio avea operato nella Germania, da ciò, che avea fatto nella Francia, e fu in questa, ove dice, che celebrò un Concilio con autorità Apostolica, lo che nè può, nè deve intendersi, che di questo di Soissons. Di fatto, che questo appunto fosse il Sinodo, al quale Bonifacio presedè in nome della Santa Sede, lo rileviamo da un altra lettera del medesimo Pontefice (epist. 12.), nella quale parlando delle apostoliche fatiche sostenute dal Santo nella Francia, e rispondendo a varie questioni da esso propostegli, rimette al medesimo l'affare dei nuovi Arcivescovi, ai quali avea già spedito il Pallio. *De Episcopis, & Pallis Francorum scripsisti, quod juxta promissionem suam nondum quod dixerant impleverunt. Qui si impleverint juxta verbum suum, habebunt in eo laudem, sia vero aliter egerint, ipsi videbunt.* Che si parli in questo luogo dei due testè mentovati Arcivescovi Abele, ed Aldoberto, si rileva da un altra lettera del medesimo Pontefice (epist. 4.), dalla quale, anzi si rileva di più, che lo stesso S. Bonifacio avea fatta l'istanza, perchè fosse dalla Santa Sede spedito loro il Pallio, e che anzi esso Bonifacio, e non il Sinodo, e molto meno Pipino era stato quegli, che avea

costituiti ambedue nel grado di Metropolitani: *De Episcopis vero Metropolitanis . . . . Abel, & Ardeberto, quos per unamquamque Metropolim per Provincias CONSTITUISTI, hoc per tuum testimonium confirmamus, & Pallia dirigimus ad eorum firmissimam stabilitatem*. Sapreste voi, o Signori, desiderare una prova più convincente? e come avete avuto il coraggio di spacciare colla maggior franchezza, che questi due Arcivescovi non erano stati spediti da s. Pietro, o sia che non avevano avuta la missione da s. Pietro, ma sibbene da Pipino, quasi che potesse darsi la medesima dalla potestà civile?

S. Bonifacio non avea soltanto chiesta al Pontefice la conferma dei due Metropolitani, ma come si rileva dall'accennata lettera, gli avea dato ragguaglio altresì della condanna da esso fatta nel medesimo Sinodo di Soìssons dell' eretico Adalberto da esso rinchiuso in carcere, e di una simile condanna, ch'esso Bonifacio avea fatto di un altro eretico per nome Clemente. L'impegno, che il popolo avea di sostenere ambedue questi nemici della fede, obbligò il Santo a scrivere un altra lettera al medesimo Pontefice, per ottenere, che ne fosse dalla Santa Sede esaminata la causa, e confermata la condanna, lo che si fece nel Sinodo II. Romano celebrato dallo stesso Pontefice Zaccaria, i cui atti si possono vedere nella gran rac-

colta dei Concilj. A me basta, o Signori, di avervi dimostrato all' ultima evidenza, che il congresso di Soissons non fu una semplice assemblea di Stato, ma un vero Concilio, e che i Vescovi, ed i Metropolitani creati in quella occasione nel medesimo, furono rivestiti di tali dignità, non da Pipino, ma da quel Sinodo, ed anzi da S. Bonifacio Legato Apostolico, che in esso presedeva. Avete avuta dunque ragione, o Signori, di avanzare (pag. 31.), che il clero è quello, *che ha fatto passare per essenziale alla Religione ciò, che non la tocca, e che le è accessorio?* Per altro una verità finalmente io scuopro nelle vostre parole, ed è che confessate, che esso clero *è stato forzato a sottoporsi a quelle leggi di disciplina, alle quali non avea avuta parte, e che anzi avea rigettate*. Ma la violenza, voi lo sapete, non può essere prova di diritto, se non dove alla più dura, ed alla più barbara di tutte le schiavitù si dà il nome di libertà.

§. XXVIII.

I Capitolari ecclesiastici di Carlo Magno furono opera dei Vescovi.

Se non sussistono, o Signori, i vostri argomenti, non avevate adunque ragione di applaudirvi della conseguenza, che ne volevate dedurre, e di dichiarare quasi in aria di trionfo, che = *l' erezione de' Vescovati, la loro distribuzione, e la limitazione di ciascuna Diocesi, ed i loro scambievoli rapporti sono i principali legami, che ha la Chiesa col pubblico sistema, e col governo, e che tutti questi atti appartengono a quella potestà, che ha diritto di mutare, e di rinovare la machina politica secondo che esigono i tempi, i luoghi, e le circostanze* = (pag. 32.) Gia lo so, che a questo solo fine tendeva quel lungo discorso, che avete fatto sinora, e che non per altra ragione avete preteso di rendere la Chiesa schiava del Trono, se non per potere legittimare la nuova distribuzione di Diocesi, ch' è stata fatta dall' Assemblea Costituente, in virtù della quale vi siete intrusi nell' Ovile di Christo. Mi permetterete perciò di rimettere questa materia al prossimo Capitolo, che sarà destinato espressamente a trattare delle Metropoli. Intanto per proseguire l' argomento dell' Ecclesia-

stica disciplina, voi, o Signori, non siete stati più felici quando avete voluto trasformare lo stesso Carlo Magno in un nuovo legislatore della Chiesa = *Carlo Magno*, voi dite, *andò più avanti dei suoi predecessori. Si può dire, che fece in grande ciò, che essi avevano fatto in piccolo. Il suo primo Capitolare di Aquisgrana contiene* 80. *articoli quasi tutti di disciplina. Basta leggerne i titoli per vedere fin dove entrò nella riforma della Chiesa* = (pag. 41.). Per sostenere, o Signori, il vostro assunto, dovete necessariamente sconvolgere, e rovesciare tutte le idee. Voi convertite un Capitolare, il quale non è che un avvertimento a tutti i ceti di persone, onde soddisfacciano ai loro doveri circa la fede, la morale, e la disciplina, in un codice di leggi, e volete, che il Principe la faccia da legislatore, quando ricorda ad ognuno i proprj doveri, come se il Principe o non potesse giammai parlare, che in aria di Legislatore, o non potesse giammai ammonire alcuno, e suggerirgli i proprj doveri. Del citato capitolare, che appartiene all'anno 789. i primi cinquantanove articoli sono un estratto del Codice dei Canoni, che il Sommo Pontefice Adriano aveva già presentato a Carlo Magno, e perciò dopo ognuno di essi si riportano quei Canoni degli antichi Sinodi della Chiesa, dai quali è stato trascritto (Becchett. continuaz. dell'Istor. Tom. 4. lib. 54. num. 137.) Gli

altri ventitrè articoli sono tratti da altri Canoni, o da altri Codici Ecclesiastici, che Carlo Magno doveva aver consultati. Vi piaccia di riscontrare soltanto qualche piccolo tratto di questo Capitolare, per assicurarvi, che Carlo Magno non vi parla da Legislatore, ma da monitore, che ricorda ad ognuno i proprj doveri. Nella prefazione egli si chiama. *Devotus sanctae Dei Ecclesiae defensor, humilisque adjutor omnibus Ecclesiasticae pietatis ordinibus, seu saecularis potentiae dignitatibus in Christo Domino Deo aeterno perpetuae pacis, & beatitudinis salutem.* = Quando dirige il discorso ai Vescovi = *Placuit nobis*, egli dice, *vestram* rogare *solertiam, pastores Ecclesiarum Christi, & Doctores gregis ejus, & clarissima mundi luminaria, ut vigili cura, & sedula admonitione populum Dei per pascua vitae aeternae ducere studeatis.* = Vedete com' egli non si chiama loro maestro, loro giudice, e loro legislatore, ma semplicemente loro cooperatore, e fa loro sapere di spedire i suoi commissarj, acciò si uniscano con essi a togliere gli abusi, lo che non può accadere con felice successo se non quando le due potestà procedono con passi uguali. *In quo operis studio sciat certissime Sanctitas vestra nostram vobis cooperari diligentiam. Qua propter nostros, & ad vos direximus missos, qui ex nostri nominis auctoritate una vobiscum corrigerent quae corrigenda essent, sed & aliqua capitula* ex cano-

nicis institutionibus, *quae vobis magis necessaria videbantur subjunximus*. Ecco, o Signori, in qual maniera Carlo Magno imitava il Re Giosia. L'unirsi ai Vescovi nel correggere gli abusi era uno dei doveri della sua suprema carica; nè mai da ciò potrete dedurre, ch' egli fosse legislatore di quei medesimi, ch' egli chiama pastori, dottori, e luminari della Chiesa, titoli, che ad esso in niuna maniera potevano competere.

Non avrei creduto, che in questo luogo chiamaste in soccorso della vostra causa quel Capitolare del medesimo Principe, che nell' anno 811. indirizzò ai Vescovi, per saper da essi come si amministrava il battesimo, e come s' istruiva il popolo (Balut. capit. Tom. I. pag. 482.). Perchè, egli dice. *Nosse itaque... volumus qualiter tu, & suffraganei tui doceatis... Haec omnia subtili indagine per scripta nobis nunciare satage*, credete, ch' esso ciò facesse in aria di comando, e come superiore agli stessi Metropolitani (pag. 43.) ed in conseguenza come primate della Chiesa; imperocchè questa vostra osservazione o non ha alcuna forza al nostro proposito, o suppone l' errore della Chiesa Anglicana. Per rispondervi basta riferire semplicemente il fatto, qual' egli è in se stesso. Poco prima avea Carlo Magno pubblicati due capitolari stesi con quello spirito, ch' è proprio di un Principe veramente Cristiano. Permettetemi,

che ve ne dia contezza, perchè troppo dimostrano lo spirito, dal quale era esso animato: = *I disordini, che a dispetto di quanto si era finora operato, regnavano tuttavia nel Clero, nei Monasteri, e tra le persone del secolo, gli erano una ferita al cuore; ma poichè si trattava di materie gelose, nè conveniva al suo carattere di costituirsi in grado di maestro, e di riformatore, stese questi Capitoli a foggia d' interrogazioni, come se cercasse con essi di essere istruito, e non già di far rientrare in se stessi i colpevoli. Noi vogliamo*, egli dice, *parlare separatamente ai Vescovi, agli Abati, ed ai Conti, e domandar loro, onde hanno origine le contestazioni, che le persone Ecclesiastiche hanno coi Secolari specialmente a cagione dei beni, che possiedono; da che deriva, che non si vogliono vicendevolmente soccorrere, che anzi cercano di opprimersi gli uni gli altri, e fino a qual punto è lecito ai Chierici di mescolarsi negli affari del secolo, ed ai Laici in quei della Religione.* = (Becchett. Contin. della Ist. Eccl. Tom. V. lib. 55. num. 62.) = *In ambedue questi Capitolari aveva il buon Principe fatto conoscere il suo desiderio di essere istruito sù le promesse, e le rinuncie, che facciamo nell' atto di essere immersi nel sacro fonte, per quindi muovere i Vescovi ad insistere con maggiore zelo appresso il popolo, acciò fossero più cauti nell' osservare gli obblighi della loro cattolica professione.*

Poichè era persuaso, che questa fosse la più facile maniera di far rientrare i fedeli in se stessi, e di correggere il reo costume, non contento di avere insinuato il suo desiderio negli accennati Capitolari, scrisse di più una lettera circolare a tutt' i metropolitani dei suoi stati, pregandoli a comporre di proposito un opera sù questo Sacramento, dalla quale desiderava rilevare la maniera, colla quale tanto essi, quanto i loro suffraganei istruivano il popolo sopra il medesimo: che significhi lo stato di Catecumeno; perchè i bambini sieno in questo prima costituiti, perchè sieno richiesti della loro fede, qual sia questa fede? Che significhi il simbolo? La rinuncia al demonio, al mondo, ed alle sue pompe? Le insufflazioni, gli esorcismi, il sale, e le unzioni, che loro si fanno nel petto, e nelle spalle? Le vesti bianche, il crisma? E finalmente per qual motivo si distribuisca loro il corpo, ed il Sangue di Gesù Cristo = (ibi)? Eccovi, o Signori, in poche parole il tenore della lettera, che avete prodotta per dimostrare, che Carlo Magno avea diritto di comandare ai Metropolitani, e di disporre degli affari della Chiesa. Fa d'uopo, che neppure l'abbiate osservata.

Con tutto ciò non vi date per vinti, anzi chiamando in vostro soccorso il Goldasto, ed il Baluzio, ingiuriate il Gretsero, perchè ha detto, che i Capitolari sono opera dei Vescovi. Dite,

che parlando in questa maniera si fa un' atroce ingiuria alla dignità del Principe, il quale detta leggi di disciplina pel suo diritto di Sovranità (p.43.) e qualificate il Gretsero di Papista, titolo, che finora non si è usato che dagli Eretici, per distinguere i Cattolici. Che questo scrittore, il quale ha sostenuti i diritti della Chiesa contro l' empia setta dei politici, i quali hanno in ogni tempo tentato di prostituirne l' autorità, e di renderla schiava del Trono, sia stato da essi trattato con termini i più ingiuriosi, non è maraviglia, come per avventura, non sarà, che voi lo trattiate d'ugual maniera. Neppure mi maraviglio, che abbiate nella vostra causa implorata l' assistenza del Goldasto. Riguardo al Baluzio, sebbene esso non sia uno dei più esatti scrittori, non ve ne potete pienamente gloriare. Primieramente egli confessa, che i Capitolari sono in gran parte lavoro dei Vescovi, e dei Concilj = *Quamquam certum sit, Capitularia condita fuisse a regibus nostris in publicis regni conventibus, adstante frequenti nobilium virorum, & magistratuum corona, fatendum tamen est, non omnia in istiusmodi Conventibus fuisse constituta, sed plurima etiam Capitularia sumpta esse ex Conciliis, & Synodis Episcopalibus* (Praef. in Capitul. n. IX.) Con qual coraggio adunque volete colla autorità dei Capitolari provare il diritto del Principe sù la disciplina Ecclesiastica, se una gran parte di què-

sti Capitolari sono opeta dei Vescovi, ed il Principe non altro ha fatto, che dar loro la forza di legge di stato? Non potendosi provare direttamente, che alcuno di quei, che appartengono a materie Ecclesiastiche, sia stato fatto dal solo Principe, non avreste a vostro favore, che una prova indiretta, e questa sarebbe, se tra essi ve ne fosse alcuno contrario agli stabilimenti della Chiesa, ed alla sua disciplina, oppure alcuno, contro il quale avessero reclamato i Vescovi, e che ciò non ostante fosse restato in vigore in virtù della Sovrana autorità. Ma niente di ciò potrà prodursi da voi. Dunque lo stesso Baluzio, e voi con esso dovete confessare, che l'argomento tratto dai Capitolari è privo affatto di forza. Che se ciò non ostante gli voleste tutti opera del solo Principe, oltre che dovreste in questo caso rispondere alle contrarie ragioni, che vi ho testè prodotte, dovreste di più concedere, che dunque non la sola disciplina, ma che la fede ancora, la morale, e l'amministrazione dei Sacramenti dipende dal Principe, perchè molti di essi Capitolari riguardano questi oggetti. In secondo luogo dovete accordarmi, che il Baluzio ha errato gravemente allora quando avendo osservato, che i Decreti dei Vescovi si producevano nella Assemblea, e che quindi si pubblicavano sotto il titolo di Capitolari, ne ha dedotto, che avevano bisogno di essere confermati dal Principe

Caroli Magni confirmatione indiguisse, ut valerent. Altro è dire, che avevano bisogno di questa conferma per divenir legge di stato, ed altro è dire, che ne avevano bisogno per esser validi. O bisogna negare alla Chiesa la potestà legislativa, ciò che non può farsi senza errore, o bisogna abbandonare l' autorità del Baluzio. Come i Vescovi invigilavano per l' osservanza delle leggi civili, così il Principe si faceva un dovere di promuovere l' osservanza dei Decreti della Chiesa, senza che perciò alcuno di essi assumesse l' altrui giurisdizione. Che se a sorte vi restasse, o Signori, alcuna difficoltà sù questi Capitolari Ecclesiastici, vi prego ad osservare ciò che ne dissero i Vescovi adunati nell' anno 919. a Trosly per celebrarvi un Sinodo = *Canonum*, essi dissero, *praecipiunt instituta, simulque EORUM PEDISSEQUA REGUM CAPITULARIA* = Voi non potete negare, che i Vescovi di quel tempo non sapessero come si erano stesi i Capitolari, e se essi gli dicono *consecutivi ai Canoni*, dunque non provano, che il Principe abbia alcuna autorità sù le materie Ecclesiastiche, ma dimostrano soltanto, ch' esso si faceva un dovere di prescrivere l' esecuzione delle leggi già fatte dalla Chiesa. Voi col medesimo Baluzio (loc. cit. num. 21.) vi applaudite di una espressione del Sommo Pontefice Leone IV., il quale scrivendo all' Imperator Lotario *professò l' inviolabile ubbidien-*

za dovuta ai suoi Capitolari , ed a quei dei suoi predecessori , e promise di fargli osservare (p. 44.). Ma non vedo , che ne possiate dedurre . Nessuno ha giammai messo in dubbio , che si debbano osservare le leggi si civili , che ecclesiastiche ; non vedo dunque perchè il Pontefice non si dovesse impegnare per l' osservanza di questo dovere in tutto ciò , che poteva da esso dipendere . Al testo di Leone IV. riferito dal Baluzio , ed indicato da voi , non essendo che un frammento di una sua lettera conservatoci da Ivone di Chartres , non possiamo fare alcuna ulteriore osservazione .

Ma poichè voi , o Signori , andate quà , e là pescando in vostro favore argomenti , che a tutt'altro sono atti , che a provarne l' assunto , fa d'uopo che questo sia veramente disperato . Mi producete l' autorità del Moreau , (Discours. IX. sur l'Histoire de Franc) e del Guillard. (Histor. de Charl. Magne Tom. III. p. 101.) dei quali il primo dice , che Pipino , e Carlo Magno pubblicarono leggi dirette ad estirpare gli abusi senza che alcuno contestasse loro il diritto di ciò fare , ed il secondo riferisce , che i Vescovi nell' inviargli copia dei loro Decreti , pregavano esso Carlo Magno di aggiungere , di levare , di mutare , e di correggere quanto avesse creduto opportuno , e che esso esaminati i medesimi Decreti , se credeva opportuno , ne faceva materia di alcun suo Capitolare (pag. 45.) . Non intendo , o Signori , qual uso vogliate fare di

simili attestati. Volete negare, che il Principe abbia diritto di togliere gli abusi, volete negare, che possa, e debba anche insistere, perchè i Vescovi eseguiscano i loro doveri, volete negare, che possa aggiungere il peso della sua autorità alle leggi della Chiesa, volete negare, che debba passare un invidiabile armonia fra le due potestà, onde l' una presti la mano all' altra, affinchè si veda con felice successo tranquillo lo stato, florida la Chiesa. Che se ammettete tutte queste verità, a che vi giovano le testimonianze, che avete prodotte. Con tutto ciò come se aveste trionfato, citate in conferma di quanto ha asserito il Guillard i cinque Concilj di Arles, e di Rems, di Magonza, di Sciallons, e di Tours, che nell' anno 813. furono celebrati per ordine di Carlo Magno = *super statu ECCLESIARUM CORRIGENDO* . = Soggiugnete, *che questi Concilj confessano positivamente, che le loro decisioni hanno bisogno della revisione, e dell' approvazione dell' Imperatore* (pag.46.). *In effetto Carlo Magno nel mese di Settembre fece confrontare, ed esaminare i Canoni di questi cinque Concilj nell' Assemblea generale, che tenne in Aquisgrana, e di 242., che erano, ne scelse 46. Capitolari necessarj alla Chiesa di Dio, ed al Popolo Christiano* (pag. 47.). Avete anche l' avvertenza di osservare, che gli Autori dell' arte di verificare le date, dicono, ch' egli, Carlo Magno, non ne scelse che 28.

Permettetemi di esaminare questi Concilj, per vedere quanta ragione abbiate avuta di dichiarare, che essi confessano, che le loro decisioni abbisognano dell' Imperiale approvazione. Cominciamo da quello di Arles. Nella prefazione si dice, che Carlo Magno sempre insisteva = *omnibus Dei Sacerdotibus obsecrans, & obtestans, ut Ecclesias, quas regendas susceperunt, pia praedicatione instruant, moribus sanctis exornent, ac beatae vitae exemplis aedificent* = (Collect. Concil. Tom. 9. p.321.) Se l' esortare, e lo scongiurare i Vescori a soddisfare ai loro doveri sia un atto di snperiorità lascio, che voi stessi, o Signori, lo giudichiate. Stabiliti i 26. Canoni, che si pubblicarono in questo Concilio, ecco ciò, che soggiungono gli stessi Vescovi. = *Haec sub brevitate, quae emendatione digna perspeximus, quam brevissime annotavimus, & Domino Imperatori praesentanda decrevimus, poscentes ejus clementiam, ut si quid hic minus ejus prudentia suppleatur, si quid secus, quam si ratio habet, ejus judicio emendetur, si quid rationabiliter taxatum est ejus adjutorio Divina opitulante clementia perficiatur* = (ibi pag.326.). So, che queste parole sono state prese per espressioni di un semplice complimento, e che applicandole a materie Ecclesiastiche, e spirituali si dovrebbe ciò fare onninamente dopo che vi ho dimostrato, che la potestà temporale non si può in alcuna ma-

niera estendere alle medesime. Di fatto voi stessi mi accorderete, che quelle espressioni non si possono applicare nè al primo Canone, nel quale si fa una distinta professione di fede sulla Trinità, ed altri dogmi di fede, nè al terzo, nel quale si comanda ai Vescovi di vegliare, acciò i loro Sacerdoti sieno ben istruiti sul Sacramento del Battesimo, e studino le sacre Scritture, ed i Canoni, nè al quinto, nel quale si proibisce la simonìa, nè ad altri di simil tenore. Ma come voi stessi avete osservato, i Sinodi si dovevano tenere *super statu Ecclesiarum corrigendo*, cioè per correggere gli abusi, che si erano introdotti tra i fedeli. Vi ho altrove fatto osservare, che molte materie specialmente di morale riguardano l' uomo, e come Cittadino, e come fedele, essendo adunque l' oggetto dello zelo di ambedue le potestà, le accennate espressioni dei Vescovi riguardano queste materie, e questi abusi, che si erano voluti emendare dai Vescovi. Vedete, che nel Canone XII. si obbligano a tenersi in pace, ed amicizia i Vescovi, ed i Conti, i Chierici, ed i Monaci, e tutto il popolo Cristiano. Vedete, che nel Canone seguente si vuole, che i Conti, i Giudici, e tutto il popolo sia sottoposto al Vescovo, e che nessuno riceva regali per l' amministrazione della giustizia, nè si ammettano testimonj falsi, e che nei due seguenti si comanda ai padroni di alimentare i loro dipendenti in tempo di fame. e si proibi-

scono le misure, ed i pesi alterati. Questi adunque sono gli oggetti, che i Vescovi sottopongono al giudizio di Carlo Magno, acciò amplii, restringa, muti, o riformi i Decreti, che sù i medesimi hanno pubblicati. Ecco soddisfatto, o Signori, alla vostra difficoltà, salvi i diritti di ambedue le potestà, diritti, che nella vostra general proposizione non si potevano salvare. perchè altrimenti la stessa professione di fede sarebbe stata sottoposta alla correzione del Sovrano, lo che voi stessi negate, che si possa asserire. Questa risposta si applica agli altri quattro mentovati Concilj, senza, che io mi prenda la pena di scorrerne gli atti. = *Avendo adunque i Metropolitani, secondo che si erano dichiarati negli atti delle loro rispettive adunanze, spediti a Carlo Magno i Canoni, che si erano da essi pubblicati, esso, che null'altro avea più a cuore, che di vedere prontamente tolti affatto dalle chiese quei disordini, che troppo oscuravano il loro candore, tenne nel mese di Settembre del medesimo anno una delle più numerose Assemblee dello stato, ed avendo nella medesima fatti esaminare i predetti Canoni, volle a quei, che sembravano richiedere per la loro esecuzione la forza del suo braccio Imperiale, dare il peso di leggi di stato, e a tale effetto pubblicò un Capitolare di 28. articoli per obbligare tutt' i suoi sudditi alla loro osservanza* = (Becchetti Continuaz. dell' Orsi Tom. V. lib. 55. num. 70.). Lascio ora, che voi stessi; o Signo-

ri, giudichiate se abbiate avuto ragione di avanzare, *che adunque la nazione unita in Assemblea, e l' Imperatore furono quei, che riformarono la Chiesa Gallicana: che i Vescovi deliberarono, e che quindi la Nazione deliberò, e decise* (pag. 48.) Sono queste espressioni di chi non conosce la materia, che tratta, nè vi può giovare l' appoggio del Baluzio. La sua testimonianza non prova se non cha esso è stato in un errore quasi uguale al vostro.

§. XXIX.

Ludovico Pio non si ingerì nelle materie ecclesiastiche.

Non so perchè dopo Carlo Magno volendo fare di Ludovico Pio un altro Legislatore Ecclesiastico, abbiate osservato, *che esso ordinò la celebrazione dei quattro Concilj di Magonza, di Parigi, di Lione, e di Tolosa per la riforma della Disciplina, e che nell' 816. unì ad Aquisgrana i Vescovi, e la generalità del suo popolo per l'utilità della Chiesa, e del suo Impero* (pag. 49.). Vi ho dimostrato altrove, che i Vescovi nelle Assemblee di stato si univano separatamente dai Signori per trattare gli affari della Chiesa. Che altrettanto si facesse in quest' Assemblea di Aquisgrana è certo,

perchè fu in essa , che i Vescovi compilarono la celebre regola ad uso dei Canonici delle Cattedrali, che è divisa in 145. articoli , dei quali i primi 113. sono estratti letteralmente dai Santi Isidoro di Siviglia, Girolamo, Agostino, Gregorio, da Giuliano Pomerio , e dai Sinodi di Nicea , di Calcedonia, di Antiochia, di Laodicea, di Sardica, di Ancira, di Neocesarea, di Sangra, e dalla raccolta dei Concilj dell' Affrica . Gli altri 32. sono Canoni prescritti dai Vescovi di questa medesima Assemblea. Rignardo al Capitolare , che pubblicò Ludovico Pio, quando ancora vogliate , che fosse intieramente suo lavoro, poichè non vi si prescrive cosa, che non fosse già stata prescritta dalla Chiesa nei Sinodi precedenti, non vedo come esso non ne potesse comandare l' esecuzione (Baluz. Capitul. Tom. I. pag. 564.). Non veggo poi, o Signori, che vantaggio possiate ritrarre dall' ordine, che il medesimo Principe diede , che si celebrassero quattro Sinodi diretti ad estirpare gli abusi . Se egli avesse avuto l' autorità di ciò fare, non avrebbe comandato, che per questo motivo si celebrassero quei Concili. Nè mi potete dire, ch'egli ciò fece, perchè non gli erano distintamente noti gli abusi, mentre egli stesso fu che spedì Commissarj in tutte le Diocesi per esplorarli, e correggerli, o almeno riferirli ad esso , acciò vi provvedesse (Collect. Concil. Tom. 9. pag. 694.). Era-

no dunque di altro genere quei, ai quali dovevano rimediare i Vescovi in questi loro Sinodi, oppure le due spade si dovevano unire a produrre il medesimo effetto. Di questi quattro Sinodi non si sono conservati gli atti, che di quello, che fu tenuto a Parigi nell'anno 829. e sono ben prolissi, e divisi in tre libri. Di tanti decreti, che perciò vi si fecero, i Vescovi credettero di non abbisognare della forza del braccio secolare, che per l'esecuzione di pochi, che furono da essi indicati in una loro lettera diretta al medesimo Ludovico Pio (ibi pag. 766.)

§. XXX.

Carlo Calvo riconobbe nei Vescovi la potestà legislativa.

Non avrei creduto, che in questo luogo aveste, o Signori, chiamato in vostro soccorso Carlo il Calvo. Ma voi lo fate dopo l'autorità del Montesquieu (Esprit des Loix Liv. 28. Chap. 9.) e del Velly (Tom. 2. pag. 74. ann. 846.). Il primo di questi Autori, che forse non conosceva la Religione, che come una molla della politica, non avrebbe dovuto essere citato in una causa della Chiesa, e nella quale si cerca quale sia il sistema stabilito in essa non già dalla umana politica, ma

dallo stesso Divino Redentore. Dite adunque con esso (pag. 49.) *che Carlo Calvo nel suo Capitolare dell' anno* 844. (l. 846.) *proibì ai Vescovi di opporsi alle sue Costituzioni sotto pretesto, che potevano formar Canoni, e comandò loro di osservarle*. Il testo, che producete è questo = *Ut Episcopi sub occasione quasi habeant potestatem Canonum, his constitutis excellentiae nostrae resistant, aut negligant* = (Capit. Kar. Calv. Tit.5. cap.8.). Esponiamo il fatto. Si erano celebrati nella Francia cinque Sinodi provinciali, e n' erano stati presentati i Canoni a Carlo Calvo, il quale nel mese di Giugno dell' indicato anno 846. tenne un Assemblea generale di stato ad Espernay nella Diocesi di Rems, e volle esaminare in essa a quali di tanti Canoni conveniva accordare la forza di leggi di stato. E' verisimile, che i Vescovi volessero, che il privileggio si accordasse a tutti indistintamente i loro Decreti, altrimenti non si vede perchè dovessero gloriarsi di avere in se stessi *potestatem Canonum* il diritto di far leggi, se non volessero, che tutt' i loro Decreti fossero ugualmente privilegiati, come di una stessa forza e valore. Di fatto alcuni spiriti inquieti eccitarono l' animo di Carlo Calvo contro essi Vescovi: per la qual cosa fatta la nota dei Canoni privilegiati, gli licenzio dall' Assemblea (Baluz. Capitul. Tom. 2. pag. 30. Recueil des Histoir. de France. Tom. VII. pag. 64.).

Questi pochi Canoni erano dunque estratti dagli atti degli accennati cinque Concilj: si può dare perciò un assurdo maggiore di quello, nel quale voi, o Signori, cadete, quando pretendete, che i Vescovi negassero di sottoporvisi, e che Carlo Calvo gli obbligasse ad ubbidire? Se essi non potevano negare di osservare i Canoni, lo stabilimento, al quale Carlo Calvo voleva, che essi si sottoponessero, non riguardava in conseguenza, che la scelta da esso fatta di quei pochi fra i molti, ch' erano stati pubblicati da essi Vescovi. Se aveste letti i Cronisti di quel tempo, che pure sono stati tutti insieme pubblicati nella gran raccolta degli storici di Francia, non sareste stati ingannati da due recenti Scrittori, che non si sono distinti che pel loro spirito di non sana politica.

§. XXXI.

E falso, che alcuni canoni siano stati aboliti dalla potestà laica.

Voi fate pompa in questo luogo di alcune leggi dei Principi, che hanno secondo voi aboliti diversi Canoni della Chiesa. Dite, che gli antichi Canoni permettevano a tutte le persone libere di abbracciare lo stato Monastico, e che questa licenza fu ristretta da Carlo Magno (pag. 51.). Citate

a questo proposito il Capitolo CXX. del libro primo dei Capitolari di Carlo Magno . Il Capitolo è posto al numero CXIV., e non CXX., e Voi ne citate le sole prime parole . Se aveste avuta la bontà di leggerlo, e di trascriverlo intieramente, non vi sareste presa la pena di obbjettarcelo . *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se contradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent* = fin qui voi lo citate : ma nel Capitolo si soggiugne : = *hoc ideo quia audivimus aliquos ex illis non tam causa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu, seu alia functione regali fugienda; quosdam vero cupiditatis causa ab his, qui res illorum concupiscunt circumventos audivimus, & hoc ideo fieri prohibemus* = . Qui non si tratta che di persone laiche, ch' erano obbligate a prestare i loro servigj al Principe , si tratta di Monaci, che non erano ascritti agli ordini sacri, e neppure si proibisce di abbracciare questo stato di perfezione, ma per impedire le frodi, si sospende soltanto l' esecuzione dei loro voti, finchè esaminato l' affare , e ritrovatolo immune da frode, ne ottengano la permissione . Voi producete il Canone XII. del Concilio di Calcedonia, ed il primo del Sinodo di Macon, nei quali è proibito ai Chierici di trattare le loro cause appresso i Giudici secolari, e soggiugnete, *che Ludovico Pio ciò non ostante permise alle parti di portarsi coi*

loro Avvocati avanti il Tribunale del Conte, per essere giudicate secondo il diritto comune (ibi) e producete in vostro favore il Capitolare XXIII. del libro IV., che dice = *Ubi ex utraque parte* (*negotium*) *ecclesiasticum fuerit, rectores earumdem Ecclesiarum, si se familiariter pacificare velint, licentiam habeant. Si autem de hujusmodi pacificatione inter eos convenire non possint, advocati eorum in mallo publico ad praesentiam Comitis veniant, & ibi legitimus terminus eorum contentionibus imponatur.* = Non vorrei, o Signori, che credeste, che i Tribunali di quel tempo si Ecclesiastici, che civili fossero montati sù quel piede, nel quale si ritrovano di presente, e che vi si trattassero nella stessa maniera le cause. Innocenzo III. al principio del Secolo XIII. fu quegli, che sistemò i Tribunali Ecclesiastici, ad esempio dei quali si sistemarono quindi i laici. Le cause si trattavano, e si terminavano compendiariamente, e pettoralmente nel *mallo*, ossia nel giudizio pubblico, che in campo aperto si tenea due volte l'anno dal rispettivo Conte, o sia Governatore, e Giudice del Distretto, ed ascoltati gli Avvocati si terminavano con un *laudo* del medesimo Conte. Perchè Ludovico Pio avesse aboliti i due accennati Canoni di Calcedonia, e di Macon, che prescrivevano agli Ecclesiastici di trattare le loro cause appresso il Vescovo, sarebbe stato necessario, che avesse proibito

agli Ecclesiastici di ciò fare. Ma quando egli non fece altro, che permettere loro (*licentiam habeant*) di trattare le loro cause nel giudizio pubblico della Nazione, non abolì altrimenti gli accennati Canoni, ma per quanto era da se dichiarò, che agli Ecclesiastici erano aperti i suoi Tribunali ancora. Ma vi prego a riflettere di più, che siccome vi ho dimostrato altrove i Vescovi concorrevano a formare i Capitolari, onde opporre i Capitolari ai Canoni, viene ad essere lo stesso, che opporre in qualche maniera l'autorità Ecclesiastica a se stessa, ed il dimostrare in questo caso, che la disciplina è variabile, lo che non si è mai negato da alcuno. Finalmente voi, o Signori, riportate il Canone VII. del Sinodo di Agda, ed accennate il Decreto del Pontefice Ilaro, nel quale è proibita la vendita dei beni Ecclesiastici fuori del caso di necessità, e senza la permissione del Sinodo della Provincia, e dite, che questo Decreto fu abolito da Ludovico Pio (pag. 52.). Ma ho il vantaggio di dirvi, che avete ugualmente preso un equivoco. Il proibir ciò, che era già stato vietato dai Canoni non è altro, che volerne l'esecuzione: che poi Ludovico Pio non abbia proibita ogni, e qualunque vendita in qualunque caso dovesse questa effettuarsi, lo dimostrano quelle poche parole del Capitolare, che voi stessi avete prodotte, giacchè essendo confusa la vostra citazione,

non mi è riuscito di ritrovarla. *Alienationis autem verbum contineat venditionem, donationem, permutationem &c.*

§. XXXII.

S. Ludovico non diede legge alla Chiesa.

Se il detto fin qui non dimostrasse ad evidenza, che voi, o Signori, non avete cercato finora che d'imposturare, mi sorprenderebbe il veder prodotto in questo luogo il venerabil nome di S. Ludovico. Ma era naturale, che di esso ancora vi abusaste. Dite, *che esso colla sua propria autorità ristabilì le antiche regole di disciplina, e volle, che le sue leggi fossero osservate*. Statuimus, ordinamus &c. alludendo con queste parole alla Prammatica sanzione (pag. 52.). Aggiugnete, *che la fermezza dal santo Monarca domò i tuoni del Vaticano, e gelò il fulmine nelle mani di Gregorio IX.* Pretendete di ciò provare coll' autorità del Duguet, la quale non ha forza maggiore della vostra (pag. 53.) Prima di esaminare, quale sia stata sù questo proposito la mente, e la condotta del santo Principe, vi prego a permettermi di riferirvi il Canone XLIV. del Sinodo IV. Lateranense ecumenico, al quale assistettero i Ministri dei Princi-

pi senza che alcuno di essi reclamasse. = *Cum laicis, quamvis religiosis, disponendi de rebus Ecclesiasticis nulla sit attributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, dolemus sic in quibusdam ex illis refrigescere caritatem, quod immunitatem Ecclesiasticae libertatis, quam nedum sancti Patres, sed etiam Principes saeculares multis privilegiis munierant, non formidant suis constitutionibus, vel potius confictionibus impugnare ... de mortuariis, nec non & aliis, quae spirituali jure videntur annexa, illicite praesumendo. Volentes igitur super his Ecclesiarum indemnitati consulere, ac tantis gravaminibus providere, constitutiones hujusmodi sine legittimo Ecclesiasticarum personarum assensu praesumptas occasione constitutionis laicae potestatis (cum non CONSTITUTIO, SED DESTITUTIO, VEL DESTRUCTIO dici possit, nec non usurpatio jurisdictionum) sacri approbatione Concilii decernimus non servare, praesumptoribus per censuram Ecclesiasticam compescendis* = (collect. Concil. Tom. 13. pag. 976.) Fu questo Canone pubblicato nell' anno 1215. Cinque anni dopo Onorio III. nella occasione, che impose l' Imperial Diadema a Federico II. pubblicò una bolla, nella quale escluse dalla comunione dei Fedeli tutti quei Magistrati, che pubblicavano leggi, e statuti contrarj alla libertà della Chiesa, se non gli cancellavano dentro lo spazio di due mesi, e pretendevano di giudicare a tenore dei

medesimi. (Rayn. ann. 1220. num. 21.). Quando s. Ludovico IX. salì sul trono nell'anno 1226. ritrovò adunque questo sistema nella Chiesa, e voi volete, ch' egli non vi si uniformasse, anzi ci dite francamente, che *gelò il fulmine nelle mani di Gregorio IX.* Volete alludere a quella ordinazione, ch' esso pubblicò nell' anno 1235. nella quale dichiarò, che i laici non erano tenuti a rispondere agli Ecclesiastici nei tribunali della Chiesa in materia di diritti temporali, e che quando fossero per questo motivo scommunicati, dovevano obbligare i medesimi Ecclesiastici a rivocare la sentenza colla occupazione dei loro beni temporali (Preuves des libert. Gallic. Cap. I. num. 7.) E' vero, che Gregorio IX. gli scrisse perciò una lettera, e poichè la pietà del Principe gli faceva credere, che ignorasse l' accennata bolla di Onorio III. glie ne spedì la copia. (Rayn. ann. 1236. num. 31.). Ma è falso, Signori, che il santo Principe facesse gelare i fulmini nelle mani di Gregorio IX. mentre sebbene non sia stato finora pubblicato, per quanto mi è noto, un atto autentico della rivocazione della suddetta sua ordinazione, abbiamo un fatto, che ci obbliga a supporla rivocata, mentre nell'anno seguente egli stesso proferì una sentenza in favore dell' Arcivescovo di Rems, ed obbligò il popolo di quella città a dare al Prelato la dovuta soddisfazione (Gallia Christiana Tom. I. p. 514.)

Ma giacchè fate forza sù lo *statuimus* , e *ordinamus* della Prammatica Sanzione, permettetemi di dichiararvi primieramente, che Ludovico IX. non fece altro in essa , che prescrivere l' osservanza delle leggi della Chiesa . In secondo luogo volendo voi, o Signori, alludere per avventura non tanto alla intiera prammatica , quanto al sesto articolo della medesima, nel quale si proibiscono le esazioni, che si suppongono fatte dalla Chiesa Romana, permettetemi, che vi trascriva le osservazioni, che nella Istoria Ecclesiastica si fanno sù questa prammatica = *Essa si legge nelle tre Edizioni della Biblioteca de' Padri fatte in Parigi, siccome in quella pubblicata in Polonia , e nessuna di esse porta quel sesto articolo . Il Buleo la riporta similmente nella sua Istoria della Università , e non fa menzione di questo sesto articolo . Il Fleury pretende, che fosse stato levato da alcuni Codici , e che quei primi Editori avessero la mala sorte d' incontrarsi per l' appunto in quei soli Codici , che avevano questa mancanza . Ma perchè non potrà dirsi piuttosto che sia stato da straniera mano aggiunto a quei , che lo rsportano , essendo sempre l' errore posteriore alla verità ? Sebbene che si direbbe se tutta l'intera Prammatica fosse uno scritto apocrifo ? Se S. Ludovico pubblicò questi statuti , non permettendoci lo zelo , ond' era esso animato , di credere , che avesse altro fine che il vantaggio della Chiesa universale ,*

e di quelle del suo regno in modo particolare, per qual motivo non ne fanno parola gli Scrittori contemporanei, che ne hanno minutamente esposte le gesta? Perchè non ne parla il continuatore di Matteo Paris, il quale animato da spirito di livore contro la Santa Sede, ci dipinge coi più neri colorì quanto ne può offuscare il nome? Per qual motivo si differì a parlare di essa fino al regno di Ludovico XI., quando per la prima volta il Senato di Parigi la inserì nell' Articolo XII. della sua ammonizione a questo Principe? Di più qual motivo potè avere il Santo Principe, per pubblicar quell' articolo contro le esazioni di Roma, se durante il lungo suo regno non ne fu imposta alcuna che a sua istanza, ed avendo quelle poche, che furono imposte, riguardato o la Crociata, o la conquista del regno di Sicilia, andarono in profitto o suo, o del suo fratello Carlo d' Angiò „ (Becchetti Contin. Orsi Tom. XIV. lib. 64. num. 107.) Aggiugnete a queste ragioni, che il titolo di Prammatica era affatto ignoto al principio del Secolo XIII., e che non si poteva pubblicare un Editto per prescrivere, che si osservassero le disposizioni del diritto comune nella collazione dei beneficj, mentre le riserve sono di una data posteriore, laddove essendosi Ludovico XI. obbligato ad abolire la Prammatica sanzione di Carlo VII., poteva qualche impostore figurarne un altra anteriore per ot-

tenere indirettamente il medesimo effetto della libertà delle elezioni. Sebbene perciò che riguarda la controversia presente basta, che nella Prammatica attribuita al santo Principe nulla si contenesse, che in quei tempi non fosse conforme al diritto comune.

§. XXXIII.

Nè Carlo VI. nè Errico III. pretesero di riformare la Chiesa.

Dopo di esservi abusati del nome di S. Ludovico IX. ci dite, *che il Clero di Francia ha riconosciuto il diritto dell' autorità sovrana per la riforma della disciplina* (pag. 54.) e citate a questo proposito ciò che disse ad Enrico III. il Vescovo di Bazas nell'assemblea di Melun nell'anno 1579. e ciò che pochi mesi dopo significò al medesimo Principe Pietro d' Espinac Arcivescovo di Lione (pag. 55.). Ma vi scordate di avvertire, che questi Prelati, ed anzi che tutto il clero di Francia pel loro mezzo mentre dimostravano al Sovrano la necessità della riforma, la volevano per mezzo della pubblicazione del Concilio di Trento, e si lagnavano della violenza, che si usava loro nell' impedirla. Credo poi, che burliate quando ci dite, che *Carlo VI. pieno di zelo per la riforma pub-*

blicò, e fece eseguire il suo Editto del 1406., *e che le elezioni ritornarono libere* (pag. 56.) Carlo VI. nel Novembre del suddetto anno volle, che si adunasse tutto il Clero di Francia a Parigi, per consultare se conveniva sottrarre l' ubbidienza a Pietro di Luna, per terminare in tal maniera il funesto scisma. Nel dibattere la questione fu progettato di ritrovare un mezzo, onde nel dato caso fossero legittime le dispense, e le elezioni, e si convenne, che non si doveva perciò attaccare la libertà, ed i diritti della Chiesa Romana. I Vescovi dovevano decidere, e restò sospesa la decisione per l'annuncio, che si ebbe della morte d' Innocenzo VII. (Becchetti Istoria degli ultimi Secoli Tom. 2. lib. 3. num. 21.). Dopo l' elezione di Gregorio XII., e dopo che la questione fu discussa dalla università di Parigi i Vescovi ai 4. di Gennajo dell'anno 1407. decisero la sottrazione di ubbidienza, e presentarono una supplica a Carlo VI. perchè convalidasse colla forza di Legge di stato quanto si era da essi deciso. La supplica fu graziata ai 14. dello stesso mese. Ma siccome non si pretendeva, che di preparare quelle armi, delle quali si voleva far uso contro Benedetto nel caso, che ricusasse di prestarsi a quella riunione, che si sperava omai vicina, così non fu pubblicata alcuna ordinazione nè dal Re Carlo, nè dall' assemblea del clero (ibi num. 28.). Voi, o Signori, siete stati ingannati

dal Duguet. Avete la disgrazia o di non conoscere gli autori, o di attaccarvi al peggio. Voi lo citate ancora per farci sapere, che i *Papi sono stati quei, che si sono sempre opposti al ristabilimento delle elezioni, nelle quali fate consistere tutta la riforma, ed aggiugnete, che poterono finalmente estorcere da Francesco I. l' abolizione della Prammatica* (pag. 56.) Mi permetterete, che mi riservi a parlare di ciò nel capo terzo. Per ora vi dico soltanto, che se vi fosse nota la storia di quei tempi sapreste, che i nemici delle elezioni furono i predecessori di Francesco I. perchè volevano essi disporre delle Cattedre Episcopali.

§. XXXIV.

Temerità del Ferrier nel Concilio di Trento.

Con più si avanza il vostro discorso, o Signori, più ci date prove di mancare di quella buona fede, che è assolutamente necessaria nel riferire i fatti istorici. Voi dite, che gli Ambasciatori di Francia nel pieno Concilio di Trento ai 22. di Settembre dell' anno 1563. dichiararono, *che i Re di Francia erano in possesso di far leggi, per regolare l' amministrazione delle cose sante, e soggiugnete, che questa dichiarazione non fu ne contra-*

detta, nè formalmente impugnata, sebbene non fosse di piacere alla Corte di Roma, ed ai suoi partigiani (pag. 58.). Esponiamo il fatto . I Padri del Concilio avevano minutato il Decreto di riforma, che dovea pubblicarsi nella sessione 24. Il 36. articolo di questo Decreto riguardava i Principi, ed era diviso in quindici capi. Nel quarto si proibiva loro d' impedire con alcuna legge, o editto l' esercizio della Ecclesiastica giurisdizione, e di frammischiarsi nelle cause Ecclesiastiche, se ciò non fosse per prestarvi il loro braccio, ed assistenza. Nel V., e nel XV. si abolivano tutte le leggi, e prammatiche riguardanti i beneficj, e pensioni, o dirette contro la libertà, e l' immunità della Chiesa, e nell'XI. si prescriveva, che le bolle, le lettere, e i Decreti della Romana Curia fossero immediatamente pubblicati senza bisogno dell' *Exequatur*, o *del placet* (Martene collect. Tom. 8. pag. 1392.) Gli Ambasciadori regj spedirono le copie di questo Decreto alle respettive Corti. L' Imperatore Ferdinando, ed il Re di Spagna Filippo II. fecero le loro modeste rappresentanze ai Padri sopra alcuni dei XV. Capi. Ma il Ferrier uno degli Ambasciatori di Francia con sorpresa dei Padri nella Congregazione dei 22. del mese di Settembre non fece già una rappresentanza, ma fece piuttosto una invettiva propria di un uomo, qual esso era, venduto al partito Ugonotto.

Egli pretese fra le altre cose, che i Magistrati avessero diritto di framischiarsi nelle cause ecclesiastiche, che il Re di Francia avesse diritto di disporre di tutt' i beni sì del Clero, che dei Secolari a vantaggio della Repubblica, si lagnò, che si fosse minacciato l' anatema ai Principi, che pretese, che non fossero figliuoli, ma padroni della Chiesa, e terminò con una protesta (ibi pag. 1399., & Rayn. num. 166.). Voi, o Signori dite, che questo discorso non fu impugnato da alcuno. Potevate dire, che non vi era nota l' impugnazione, e si sarebbe compatita la vostra ignoranza, quantunque vi sarebbe stato facile d' istruirvi. Sappiate dunque, che l' intiero consesso dei Padri fremè a quel discorso, e che il Card. Morone, uno dei Presidenti del Concilio gli rispose sul momento con un lungo discorso, del quale io vi riferirò solamente la sostanza, perche potrete voi consultare a bell' agio il testo latino, ed in conseguenza le stesse parole del Morone = *Quando Ambasciatore*, egli disse, *hai cominciato a parlare, il Sinodo persuaso di non dovere udire da un Ministro del Re Cristianissimo che cose ottime, e degne del suo Sovrano, si era rallegrato, ed aveva intesi di fatto con piacere i primi periodi del tuo discorso, nei quali avevi espressi i voti dei Principi per l' esecuzione di quella riforma, che il medesimo Concilio desiderava effettuata: ma quando col tuo discorso sei*

passato a dire cose indegne e del tuo carattere , e di questo sacro consesso , la nostra allegrezza si è improvvisamente convertita in lutto . Non sappiamo quali sieno state le tue commissioni ; ma quando non abbi arbitrariamente parlato , la colpa non può rifondersi nel Re Carlo IX. ma in alcuno dei suoi Consiglieri . Ma quando anche ti fosse stato ingiunto di avvertire il Sinodo di alcune cose , che riguardavano l' Imperatore , ed i Sovrani , non ti è stato certamente comandato di parlare con sì poca modestia , nè di prescrivere ai Padri leggi contrarie a tutti i diritti divini , ed umani , nè mai promulgate per quanto sappiamo da alcun Principe . Perchè nel rammentare i doveri dei Vescovi di orare , di predicare , e di risedere , non hai parlato ancora della loro giurisdizione , e dei loro diritti ? Con qual coraggio hai avvanzato non essere lecito ad un Vescovo di contradire al Sovrano ? Non i Principi Cristiani , quali sono sempre stati i Re di Francia , ma i Tiranni farebbero siffatte leggi . In qual diritto hai appreso , che gli Ecclesiastici , i Vescovi , ed i loro beni siano in tal maniera sottoposti al Principe ? Sappiamo , che gli Ecclesiastici debbono rispettare i Sovrani , e debbono prestar loro consiglio , ed ajuto : ma sappiamo ancora , ch' è bestemmia il dire , che il Principe sia padrone delle loro persone , e dei loro beni . Il Principe è figliuolo della Chiesa , non ne è il padrone . E' vero , che nei Ca-

pitolari di Carlo Magno, e degli altri Re di Francia, si ritrovano molte leggi appartenenti agli affari Ecclesiastici, ma è vero ancora, che queste erano state fatte dai Vescovi del Regno. Hai detto, che il Concilio dee guardarsi dall' involgere il Re di Francia in alcuna scommunica, e lo hai detto in una maniera, che hai dimostrato di credere, che esso non possa essere ferito da questa censura. Ti sei ancora lagnato dei molti anatemi, che sono stati fulminati contro gli Eretici, come se in vece di pubblicar Canoni di riforma, non si fosse pensato che ad anatematizzare, ed hai preteso di dar legge ai Padri. Sappi adunque, che il Concilio rispetta tutti i Principi, e quello specialmente di Francia, perchè pupillo, e nato da parenti Cristianissimi, che non si cura delle tue proteste, come di un uomo, che assunta la divisa di Tribuno della Plebe, tenta di eccitare il popolo contro l' autorità dei Padri, e sappi, che il Concilio vuole onninamente, che si ristabilisca il rigore dell' antica disciplina; e che per quanto si può venga restituita la sua libertà a tutte le chiese, ed a quelle specialmente di Francia =. (Rayn. num. 170.). E' questo, o Signori, un non impugnare quanto aveva avvanzato il Ferrier, il cui nome voi avete taciuto, per farci credere, che le parole da voi prodotte fossero uscite dalla bocca di un qualche Ministro di consumata virtù? Costui terminata la Congregazio-

ne se ne fuggì da Trento, nè tutta l'autorità del Cardinal di Lorena potè richiamarlo. Vedete quali autorità voi ci proponete.

§. XXXV

Scrittori Francesi contrari ai Costituzionali.

Proseguendo, o Signori, la vostra carriera, mi citate l' autorità del Cardinal di Cusa. Veramente non mi dovrei impegnare ad esaminarne il peso, trattandosi di uno Scrittore, che viveva nel tempo di un luttuoso scisma, quando si sperava dal braccio dei Principi soccorso alla Chiesa, e che è caduto in varie opinioni affatto irregolari. Vi dichiaro per altro, che resto sorpreso, che abbiate prodotto un testo di questo Cardinale, nel quale esso medesimo si spiega chiarissimamente. *Posito*, egli dice, *quod illae Imperiales ordinationes in Ecclesiasticis dispositionibus non habeant plus firmitatis, nisi in quantum prius in canonibus illae ordinationes reperiebantur, aut in quantum per Synodos approbentur, & recipiantur, sicut hoc verum esse probatur ex comuni verissimo dicto, quod leges non dedignantur sacros Canones imitari, ut in contradictione, seu concursu legis, & Canonis in Ecclesiasticis absque dubio CANON PRÆFERTUR.* (lib. 3. de Concord. Cathol. cap. 40.) Non so do-

po queste parole sì decisive, come possiate applaudirvi del nome di questo porporato. Ma giacchè avete prodotta la sua autorità, e quella del Dughet, e del Gibert, credo, che possa essere permesso anche a me tra i molti, che potrei produrre, di scegliere l'autorità di due soltanto dei vostri Scrittori, per dimostrarvi, come hanno essi pensato, riguardo alle leggi dei Principi sù gli affari ecclesiastici. Il primo sarà il celebre Domat, che come giureconsulto Francese dee avere appresso di voi molto peso. Dice esso, *ch' è dovere dei Principi accordare alla Chiesa nei loro stati tutta la protezione, e tutt' i soccorsi, dei quali può aver bisogno. Per questo motivo i Principi Cristiani hanno fatte molte leggi, per prescrivere l'osservanza dei Decreti della Chiesa, come si rileva dal Codice degl' Imperatori Cristiani Teodosio, e Giustiniano, e dalle ordinanze dei nostri Re, nelle quali è compreso un gran numero di leggi, che riguardano la Religione, ciò che essi non hanno fatto per istabilir regole, e farsi legislatori, e giudici, come se la loro potestà si estendesse ad averne il governo come quello dello stato; ma solamente per farvi osservare le leggi, che la Chiesa medesima, e le potestà spirituali, alle quali Iddio ne ha fidata la condotta vi hanno stabilite, e per proteggerne, e mantenerne l'esecuzione riguardo a quella parte delle medesime leggi, che appartiene all'ordine esterno, e dove l'au-*

torità spirituale ha il suo influsso . . . . Per esempio essi non regolano ciò che riguarda la celebrazione delle Feste, e le cerimonie del culto Divino, ma proibiscono la profanazione delle feste, e puniscono coloro, che le violano, e che turbano l' ordine di culto stabilito =. Domat. Diritto pubbl. Lib. 2. tit. 19.) = Il Bossuet sarà l' altro, giacchè voi volete, che l' opera, dalla quale ne estraggo le parole, appartenga al medesimo. *Dall' avere i Principi*, egli dice, *esercitati certi diritti nella Chiesa non bisogna dedurre, che abbiano ciò fatto per diritto di Sovranità, e non per concessione. La stessa natura delle cose Ecclesiastiche dimostra, che tutti questi atti per parte dei Principi non hanno valore, che in quanto suppongono una tacita concessione della Chiesa. Sono due potestà indipendenti, ma amiche, le quali si prestano uno scambievole soccorso, e che in seguito di un consenso, che si presume, fanno ambedue leggi pel bene generale* =. (Defens. Cl. Gallic. Part. 2. Liv. 1. Cap. 3.). Di fatti come ho rilevato parlando dei Capitolari, e dei Sinodi di quei tempi, se dall' avere i Principi pubblicate varie leggi appartenenti a materie ecclesiastiche si potesse dedurre, che essi hanno autorità di disporre delle medesime, si potrebbe dedurre, che la Chiesa ancora ha la potestà di disporre degli affari dello stato, non solamente perchè si ritrova un gran numero di Diplomi appar-

tenenti a materie civili, che sono approvati, e confermati dalle sottoscrizioni dei Vescovi, e perchè i Principi richiedono sovente i Vescovi di punire i ribelli con pene canoniche; ma perchè di fatto si ritrovano molti Canoni, che trattano di affari civili, e minacciano pene a chi trasgredisce alcuni doveri del proprio stato di Cittadino.

§. XXXVI.

La Chiesa non è sottoposta allo Stato.

Nel metter fine, o Signori, al vostro discorso sopra la potestà del Principe nella disciplina della Chiesa, pretendete di mettere sotto un solo punto di vista quanto avete finora avvanzato. Voi dite, che *nell'ordine soprannaturale la Chiesa è sopra lo stato, che la fede è sopra la potestà legislativa, e che dunque la Chiesa in tutto ciò, che è essenziale alla fede, è superiore alla potestà degli Uomini* = (pag. 63.). Ma se tuttociò, che è di ordine soprannaturale, è superiore alla potestà umana, giacchè gli oggetti si devono misurare dal loro fine, non vi essendo nella Chiesa alcuna cosa, che non tenda ad un fine soprannaturale, tutto sarà in essa soprannaturale, dunque tutto sarà superiore alla potestà civile, ed umana. Dite, *che appartiene essenzialmente alla Chiesa il regime immutabile in-*

terno, che appartiene alla maniera di amministrare i Sacramenti, di celebrare i santi misteri, e di fare le ordinazioni = e soggiugnete col Fleury, *che la misura della indipendenza, che ha la Chiesa dallo stato, si dee prendere dalla potestà, che Gesù Cristo le ha data, la quale riguarda i beni spituali, la grazia, la santificazione delle anime, e la vita eterna* =. Io vi ho dimostrata l' insussistenza della vostra distinzione di regime interno, e di regime esterno della Chiesa. Tuttociò, che in essa si fa è esterno: Iddio è quegli, che opera l' effetto interno della grazia, e della santificazione delle anime mediante l' esterna amministrazione dei Sacramenti. Le prediche, le cerimonie, i riti, tutte le prattiche di disciplina, i Sacramenti, tutto è esterno; ma tutto è diretto ad un fine soprannaturale alla grazia, alla vita eterna. Dunque tutto il governo della Chiesa quantunque esterno appartiene alla potestà della medesima.

Voi soggiugnete, *che vi è nella Chiesa un ordine, che interessa la tranquillità pubblica, l' armonia, e la legislazione: che quest' ordine ha per oggetto cose, la cui bontà è relativa alle circostanze dei tempi, dei luoghi, e delle persone, che perciò si è mutato, nè è mai stato uniforme, che questo per diritto naturale appartiene alla potestà, che veglia sopra tuttociò, che interessa l' ordine pubblico, e la società* = (pag. 64.). E' vero, o Si-

gnori, che la fede è immutabile, che è immutabile la morale, e che è immutabile la materia, e la forma dei Sacramenti. Ma mentre secondo voi questi soli oggetti dovrebbono appartenere alla potestà della Chiesa, voi stessi con una manifesta contradizione glieli levate totalmente. Ditemi per vostra fede, che cosa vi è mai, che più interessi il riposo pubblico della società che la fede, e la morale? Donde sono nate tante sedizioni, tanti tumulti, tante ribellioni? Non sono state le eresie, ed i falsi principj di morale, che hanno armati i popoli, e che hanno fatto correre a torrenti il sangue umano? Dunque secondo voi la fede, e la morale appartiene, e non appartiene alla potestà civile, o per meglio dire non avete ragione di avvanzare, che alla Chiesa appartiene soltanto ciò, che in essa è immutabile. Se la disciplina, se i riti, e se le cerimonie sono mutabili, non è mutabile il fine, al quale sono dirette. In tutte le accennate cose la Chiesa non si è giammai prefisso, nè si può prefiggere altro fine, che la santificazione delle anime, e la salute eterna, fine che è di sua natura soprannaturale. Voi, o Signori, vi siete imaginato a capriccio, che la mutabilità del soggetto sia quella, che lo costituisca sottoposto alla potestà civile: ma vi siete ingannati: è la sua natura, ed il suo fine, che lo dichiara privativo della potestà o civile, o ecclesiastica. Se riguarda il

bene temporale della società, appartiene al Principe, ed appartiene alla Chiesa, se è diretto alla salute delle anime. Può adunque mutarsi la disciplina, ma non può mutarsi che dalla ecclesiastica potestà. Dite, *che la Chiesa è di diritto naturale sottoposta alle leggi in tutti i rapporti, nei quali ha qualche punto di contatto coll' Ordine pubblico, e coll' interesse della società* = (pag. 64.). Già vi ho dimostrato altrove, che non la Chiesa, ma l'uomo è sottoposto alle leggi dello stato. Che se poi la disciplina per avere, come dite, qualche contatto coll' Ordine pubblico diviene sottoposta alla potestà civile, avendo per la stessa ragione le materie civili, e di stato qualche contatto colla Chiesa, mentre il contatto di sua natura dev' essere vicendevole, ne verrà, che secondo voi le materie ancora di stato saranno sottoposte alla potestà della Chiesa, e che perciò si farà una total confusione di oggetti. Dunque questa vostra ragione di contatto non ha alcuna forza. Voi dite, *che la Chiesa è entrata nell' Impero, e si è accomodata al suo governo*. Ciò non può riguardare, che il solo articolo delle Metropoli. Ma se la Chiesa è quella, che vi si è accomodata, dunque ad essa, e non alla potestà civile appartiene il mutare quel sistema, che essa ha già adottato. Soggiugnete, *che la Chiesa è membro dello stato, e che perciò dee ubbidire alle sue leggi, ed a chi lo governa* = (p. 65.)

Vi ho dimostrato altrove, che la Chiesa non è membro dello Stato. I Fedeli come uomini sono membri dello stato, ed essi devono ubbidire alla potestà civile. La Chiesa è indipendente dallo stato in tuttociò, che riguarda i dogmi, la morale, e la disciplina. Nessuna potestà civile le può dar legge, perchè da Gesù Cristo ella ha ricevuta tutta la sua autorità. Non vi resta dunque, o Signori, che di confessare di avere errato.

§. XXXVII.

Il Principe nella Chiesa non rappresenta il popolo.

Ma permettetemi che prima di mettere l' ultima mano a questo argomento, faccia alcune brevi, ma non inutili riflessioni. Quando accordate alla potestà laica l' autorità di disporre della disciplina della Chiesa, e delle materie ecclesiastiche, o glie l' accordate per proprio diritto della sua dignità, o gliela accordate come rappresentante i diritti del popolo: qualunque di queste due proposizioni voi diciate, incorrete in un errore già condannato dalla Chiesa. Se dite che questo diritto è annesso alla dignità, inalienabile, inperscrittibile, incorrete nell' errore abbozzato da Marsiglio da Padova, e spacciato in tutta la sua ampiezza da Erri-

co VIII. quando si arrogò la supremazia nella chiesa Anglicana, si dichiarò fonte della ecclesiastica giurisdizione nelle chiese di quel regno, e costituendosi capo delle medesime, volle che tutti si obbligassero con giuramento a sostenere questa sua follia. Se poi dite che il Principe ha questo diritto come rappresentante il popolo; venendo a supporre, che il popolo abbia diritto di disporre degli affari, e delle materie ecclesiastiche, voi incorrete nell' errore dei Calvinisti, e degli Ugonotti, e dei Puritani. Ma per non vi confondere nella scelta, avete nel vostro scritto avanzata l' una, e l' altra di queste proposizioni, e mentre avete attribuito questo diritto come inerente alla potestà laica, avete ancora dichiarato specialmente parlando delle elezioni, che essa lo ha come rappresentante il popolo. Nel nostro caso io debbo, o Signori, negarvi questa rappresentanza. Vi siete fatta una legge, di confondere costantemente la società colla Chiesa, le dignità colle persone. Il Principe rappresenta il popolo nella società civile, ed ha esso perciò il diritto di parlare in nome del medesimo in ciò, che riguarda la commun sicurezza, e gli affari politici, ed economici dello stato. Ma vi nego, o Signori, che esso rappresenti il popolo nella Chiesa. Esso nella Chiesa non è che un semplice Fedele. E' primogenito, ma è figlio esso pure. Esso deve essere pasciuto, non dee pascere: esso dee

essere istruito, non dee istruire: esso dee prestarai comandi della Chiesa, non dee prescriver leggi. In qual maniera adunque può in questa Chiesa esso rappresentare il popolo? Rischiarate, o Signori, le idee; togliete gli equivoci, e conoscerete le verità, e non ci obbligherete più oltre, a consumare le nostre fatiche, per rispondere ad argomenti, che mancano di ogni sussistenza.

Che se voi replicate di restringervi a ciò, che non interessa la fede, e che è sottoposto a mutazione: primieramente vi rispondo, che se non appartiene alla fede la disciplina, vi appartiene per altro l'articolo, che prescrive a chi tocchi di prescriverla, di disporla, e di alterarla. In secondo luogo vi dico, che dovevate adunque ricorrere alla Chiesa, e con modeste rappresentanze chiedere ciò, che credevate bisognevole. Finalmente vi rispondo con S. Anselmo, che il non essere qualche cosa contraria alla fede, non prova, che si debba fare neppure da chi ne avrebbe il diritto. *Non omnia facienda sunt, quae fidei contraria non sunt: alioquin plura inconvenientia fierent. Hoc quoque, unde agitur, quamvis si fieret, fidei contrarium non esset; fieri tamen ex consuetudine non debet, eo quod nimis inconveniens esset.* (Eadem. Hist. Nov. l. 4. p. 77.). Così parlava il Santo al Re d'Inghilterra suo Sovrano, e così nel dato caso di una simile pretensione della potestà laica, avreste dovuto par-

lare voi pure , o Signori , se foste stati animati dallo spirito di Dio, o della Chiesa. Il Fedele dee imparare le gesta dei Santi per imitarle, e le massime della mondana politica, per isfuggirle , e detestarle. *Fiat. Fiat.*

CAPO SECONDO

Delle Metropoli.

§. I.

Divisione civile dell' Impero Romano.

Vi ho dimostrato, o Signori nel precedente Capitolo, che gli Apostoli furono quei, che da principio distribuirono le Diocesi della nascente Chiesa, e che la potestà civile nè vi ebbe, nè potè avervi alcuna parte. Ma per rilevare come disposero allora tutto il sistema della giurisdizione Ecclesiastica, è necessario, che diamo un occhiata al piano, che si era stabilito nell' Impero Romano per esercitarvi la giurisdizione civile. E' indipendente, come vi ho provato, l' una dall' altra potestà: ma

siccome la Chiesa per istituzione divina dovea formare un corpo solo, come l' Impero Romano ne formava uno solo nel temporale, così tutta la giurisdizione dovea emanare unicamente tanto nell'uno, che nell' altro dal rispettivo fonte. Era in arbitrio del Principe degli Apostoli il fissare quel piano, che più gli fosse piaciuto, per diramare l' Ecclesiastica giurisdizione, e per regolarne l' esercizio. Ma vivendo allora con esso i Fedeli nell' Impero Romano, il fatto ci ha dimostrato, che credette conveniente di uniformarsi, per quanto lo permetteva la cosa, al sistema, al quale erano già assuefatti i popoli. Vedete dunque, o Signori, ch' è troppo necessario di dare un idea di questo sistema.

Roma, quella gran Città, della quale disse già Aristide (Orat. de Laudibus Urbis Romae). *Quod Urbes singulis terminis suis, & regionibus praestant, hoc Urbs ista toti Orbi exhibet, ut commune omnis, quae incolitur terrae tanquam regionis oppidum. Quocirca videntur finitimi omnes per vicos divisi ad hanc arcem convenire.* Prima di esso Mecenate, ed Augusto si erano espressi d' ugual maniera. = *Omnibus ajo Civitatem donandam, ut hujus participes nobis fideles sint Socii, nostram quasi unicam urbem ipsi quoque incolentes, eamque vere Urbem, suas autem Civitates, Agros, & Vicos putantes* = (Dio Cassius lib. 52.) Con eguale spirito cantò di essa Claudiano (Paneg. 3. Stilicon.)

Quae septem scopulis Zonas imitatur Olympi ,
Armorum , legumque parens , quae fundit in omnes
Imperium . . . . . .

Dionisio (in Descript. Orbis.) la chiamò con simile enfasi Madre di tutte le Città μήτερα πασάων πολεων .

Questa città adunque finchè ebbe ristretto il suo dominio , si contentò di un solo Pretore , che si mutava ogni anno , ed il cui officio era di amministrare la giustizia nelle cause civili . Il gran concorso , che vi si cominciò a fare dalle città suddite , obbligò il Senato nell' anno 510. a creare un nuovo Pretore , che fu chiamato Peregrino , a distinzione dell' altro , che dovea giudicare le cause dei soli Romani , e che si chiamò Pretore Urbano . Sedici anni dopo conquistata la Sicilia , e la Sardegna , si crearono due altri Pretori , e si spedirono al governo di queste due Isole . Nel 556. ne furono creati altri due , e fu affidato loro il governo della Spagna Citeriore , ed ulteriore . Nel secolo VII. di Roma si unirono alla Repubblica le Provincie della Macedonia , dell' Acaja , dell' Affrica , dell' Asia , della Gallia Narbonese , della Libia , della Cilicia , della Bitinia , della Siria , dell' Aquitania , della Celtica , e della Belgica , e nel seguente secolo VIII. quelle della Numidia , della Mauritania , dell' Egitto , e della Gallia transalpina . Au-

gusto, assunto ch' ebbe il governo dell' Impero, divise col Senato il comando di queste Provincie in maniera, che i Pretori messi dal Senato in quelle, che gli restarono, duravano secondo il solito un anno solo, e quei messi da esso restavano in carica a suo arbitrio. Lo stesso Augusto sistemò quindi tutte le Provincie dell' Impero, come le sistemò dopo di esso Adriano, e quindi Costantino. Per non entrare in una lunga, ed importuna discussione di questi tre differenti piani, che poco dovevano tra se discordare, ci serviremo della notizia delle dignità dell' Impero Romano pubblicata, e commentata dal Pancirolo, come quella, che abbraccia tutti tre insieme i piani.

L' Impero Romano era dunque diviso in tante gran Diocesi, ognuna delle quali abbracciava più provincie. Di queste Diocesi l' Oriente ne comprendeva sette, e sei ne abbracciava l' Occidente (l. ult. C. de temp., & repar. ope. l. 11. C. de fund. patrim.). Queste Diocesi si chiamavano ancora *tratti*, *e ragioni*. Le Diocesi dell' Oriente erano. 1. L' Oriente, la cui Metropoli era Antiochia. 2. L' Egitto la cui Metropoli era Alessandria. 3. l' Asia, la cui Metropoli era Efeso. 4. il Ponto, la cui Metropoli era Cesarea. 5. La Tracia, la cui Metropoli era Eraclea. 6. e 7. la Macedonia, e la Dacia, che erano governate dal Prefetto dell' Illirico, e della prima era Metropoli Tessalonica, la

quale forse lo era ancora della seconda. Riguardo alle sei Diocesi dell' Occidente erano queste l' Italia, l' Illirico, l' Affrica, le Gallie, la Spagna, e la Brettagna. Le tre prime erano sotto il governo del Prefetto dell' Pretorio d' Italia. Augusto era stato il prlmo, che avea creato un Prefetto del Pretorio, la cui giurisdizione si estendeva soltanto sul militare. Aveva quest' Officiale cominciato ad ingerirsi insensibilmente nel civile ancora, e Costantino fu quegli, che lo restrinse a questo solo Dipartimento. Parleremo tra poco del distretto sul quale si estendeva la giurisdizione del Prefetto di Roma. Quanto alla Diocesi dell' Italia sembra, che Milano ne fosse la Metropoli. Sirmio era la Metropoli dell' Illirico, Cartagine dell' Affrica, Treveri delle Gallie, Merida della Spagna, e York della Brettagna. Le piccole Provincie, che non entravano in alcuna di queste Diocesi, come la Giudea, e la Cappadocia erano governate da un Procuratore, il quale esercitava per altro tutta quella autorità, che esercitava il Pretore nella sua Diocesi. Augusto fu quegli, che introdusse questa nuova carica. Ogni Diocesi comprendeva più Provincie, delle quali alcune si chiamavano Proconsolari, perchè governate da un Proconsole, altre Correttorie, che poco differivano dalle consolari, ed altre presidiali perchè governate da un Preside. La Diocesi d' Oriente com-

prendeva cinque Provincie consolari, la Siria, la Palestina, la Fenicia, la Cilicia, e Cipro, e dieci Presidiali la Palestina seconda, la Palestina salutare, la Fenicia del Libano, l' Eufratesia, la Siria salutare, la Mesopotamia, l' Osroena, la Cilicia seconda, l' Arabia, e l' Isauria.

L' Egitto comprendeva sei Provincie, che tutte erano Presidiali, cioè l' Egitto, la Tebaide, la Libia superiore, la Libia inferiore, o sia la Pentapoli, l' Arcadie, e l' Augustamnica.

L' Asia comprendeva quattro Provincie Consolari, cioè l' Asia, la Panfilia, l' Ellesponto, e la Lidia: le altre sette erano presidiali, ed erano la Pissidia, la Licoania, la Frigia Pacaziana, la Frigia salutare, la Licia, la Caria, e le Isole.

Il Ponto aveva similmente undici provincie: le due prime cioè la Galazia, e la Bitinia erano consolari, la Paflagonia era correttoria, le altre otto erano presidiali, cioè l'Onoriade, le due Cappadocie, l' Elenoponto, il Ponto Polemoniaco, le due Armenie, e la Galazia salutare.

La Tracia era divisa in sei provincie. L' Europa, e la Tracia erano consolari. L' Emtimonto, Rodope, la Mesia seconda, e la Scitia erano presidiali.

La Macedonia parimente era divisa in sei provincie, delle quali l' Acaja, la Macedonia, e Candia erano consolari, e le altre tre, cioè la Tessalia, ed i due Epiri erano presidiali.

La Dacia comprendeva cinque Provincie, delle quali la Dacia mediterranea era consolare, la Dacia Ripense, la Mesia, la Dardania, e la Prevalitana erano presidiali.

L'Italia era divisa in XVII. Provincie, delle quali otto erano consolari, cioè la Campagna, la Toscana, e l'Umbria, il Piceno Suburbicario, la Flaminia col Piceno Annonario, l'Emilia, la Venezia, la Liguria, e la Sicilia; due erano governate dai Correttori, la Puglia colla Calabria, e la Lucania coll'Abbruzzo. Le altre sette erano governate dai Presidi, cioè il Sannio, la Valeria, la Sardegna, la Corsica, le due Rezie, e l'Alpi Cozie.

L'Illirico comprendeva sei Provincie, delle quali la Dalmazia, la Pannonia prima, ed i due Norici mediterraneo, e Ripense erano presidiali, la Pannonia seconda era consolare, e la Savia era correttoria.

L'Affrica aveva sei Provincie. La Cartaginese o sia Zeugitana, Bisacia, e la Numidia erano consolari. Tripoli, e le due Mauritanie, la Cesariense, e la Sitifense erano presidiali.

La Gallia era divisa in XVII. Provincie. La Viennese, le due Germanie, le due Belgiche, e la Lionese prima erano consolari. Le altre undici erano Presidiali, cioè le altre quattro Lionesi, le tre Aquitanie, le due Narbonesi, le Alpi marittime, e le Alpi Penine.

La Spagna comprendeva sette Provincie, la Lusitania, la Betica, e la Galizia, ch' erano consolari, la Taragonese, la Cartaginese, la Tingitana, e le Isole Baleari, ch' erano presidiali.

Le Brettagne erano distinte in cinque Provincie, due delle quali erano consolari, cioè la Massima Cesariense, e la Valenza: le altre tre erano presidiali, cioè le due Brettagne, e la Flavia Cesariense.

Ognuna di queste Provincie aveva la sua Metropoli particolare, sotto la quale si comprendevano più Città, come sotto ogni Città si comprendevano più villagi, più terre, più luoghi.

Questa divisione dell' Impero in tante Diocesi, e quindi in tante Provincie si era fatta per la più spedita amministrazione della giustizia, ed era perciò stato necessario di conferire la più vasta giurisdizione al Governatore delle intere Diocesi, e quindi diramarla a quei, che presedevano alle provincie particolari, e mediante questi ai Governatori delle Città. Al supremo Preside qualunque fosse il suo nome o di Pretore, o di Proconsole, o di Prefetto del Pretorio, si conferiva o la sola potestà, o la potestà insieme coll' Impero. Se la potestà, s' intendeva rivestito di tutta l' autorità necessaria pel governo politico della Diocesi, e se vi si univa l' Impero, s' intendeva affidato ad esso il comando altresì della truppa. Come in Roma

il Pretore nell' entrare in carica pubblicava il suo Editto, ch' era la legge, che imponeva a se stesso nel giudicare le cause, così ogni Governatore delle Provincie appena entrato nel suo distretto pubblicava un simile Editto. Cicerone nell' accennare l' Editto, che pubblicò allora quando prese possessesso del governo della Cilicia, c' indica in poche parole le materie, ch' erano del dipartimento di questi supremi Governatori. Sono queste *de rationibus Civitatum*, *de aere alieno*, *de usura*, *de Syngraphis* ... *de publicanis* ... *de haereditatum possessionibus*, *de bonis possidendis*, *Magistris faciendis*, *vendendis* (epist. ad Attic. lib. 6. epist. 1.) Il Governatore aveva l' autorità di disporre di tutti questi oggetti, e generalmente di amministrare la giustizia.

§. II.

Origine, ed esercizio della potestà civile.

Non so se sia esatta l' espressione usata da una gran parte degli antichi, e dei moderni Scrittori, i quali in vece di dire, che il Senato, o il principe individua, sceglie, e deputa il soggetto, che dee esercitare la potestà. Dicono, che il Senato, e il Principe conferisce la potestà ai suoi Magistrati. Ho accennato, che per legge di natura l' uomo

è sociabile, ed è obbligato all' osservanza del diritto naturale, del quale il diritto civile non è, che una derivazione. Non può sussistere una società, grande o piccola che essa sia, se non vi si osserva la legge naturale, e se non vi è in conseguenza la Sovranità, o sia il diritto di farne osservare il prescritto, e di punirne i trasgressori. Questa Sovranità, e questo diritto deriva adunque da quel medesimo Dio autore della natura, il quale ha creato, ed ha voluto l'uomo socievole, e gli ha fissata la legge di natura diretta a mantenerlo in una pacifica società. Nello stato primitivo del genere umano la natura fu quella, che destinò il soggetto, che doveva esercitare questo diritto, cioè il padre di famiglia, del quale nacquero sudditi tutti quei, che ebbero da esso origine. Fu questo il solo caso, se si eccettua la nazione ebrea, nel quale fu da Dio non solamente la sovranità, ma la persona ancora che ne esercitò i diritti. Mancato questo primo padre, i capi delle molte famiglie, che n'erano derivate, per mantenersi in società, dovettero necessariamente convenire del soggetto, e della maniera di esercitare questa Sovranità, e questo diritto, e di là ebbero la loro origine le varie forme di governo, che in mezzo alle infinite vicende, alle quali le cose umane tutte sono soggette, si sono conservate fino ai tempi nostri. In tutte queste forme di governo si ripete da Dio la Sovrana au-

torità, e dagli uomini la persona, che n'è rivestita. Il Rousseau come tutti gli altri Filosofi di questi infelici tempi non conoscendo alcuna legge naturale, nè alcuna regola del giusto, e dell'ingiusto, per legare gli uomini in società, dovè imaginare il condannato sistema del patto sociale, ed in conseguenza l'altro errore più detestabile ancora della Sovranità del popolo, altra base della Costituzione. La Sovranità risiede nella società in quanto che esiste in essa una o più persone, che ne sono da Dio rivestite, ma non nella società separata da queste persone. Ognuno nasce suddito della legge naturale e dei genitori. Da un complesso di sudditi non può nascere un diritto di comando, ma soltanto una universal subordinazione. Ogni potestà dice s. Paolo è da Dio. La potestà del Sovrano, la potestà del Magistrato, la potestà del padre di famiglia, del rettore, del maestro. Chiunque ha sudditi, esercita sopra di essi nel suo dipartimento una potestà, che riceve da Dio, a nome del quale ha diritto di parlare, e che è offeso da chi ne trasgredisce i giusti comandi. Dice perciò s. Tommaso, che la potestà si riceve da Dio quando si acquista legittimamente, e quando legittimamente si esercita. *Potestas est a Deo, quando scilicet aliquis ordinate potestatem adipiscitur .... & quantum ad usum quandoque est a Deo, puta cum aliquis secundum praecepta divinae justitiae utitur concessa sibi potestate.* (*in epist. ad Rom. cap.* 13.).

Che se gli uomini sono quei, che stabiliscono la maniera, e la forma di esercitare questa potestà, e che scelgono i soggetti, che ne sono rivestiti, ne segue, che di sua natura essa potestà non sia nè inalienabile, nè inamovibile, e che il suo esercizio sia sottoposto a tutte quelle leggi, e condizioni, alle quali sono sottoposti i contratti umani. Da ciò nasce ancora una nuova differenza, che passa tra la civile, e l'ecclesiastica potestà. Oltre che la prima riguarda soltanto il bene temporale della civile società, e l'altra riguarda il bene spirituale dei Fedeli, la prima non è inammissibile, e può per vari titoli perdersi da chi n'è rivestito, la seconda ricevendosi in un Sacramento, ed in un carattere indelebile senza necessità di aver sudditi, non si può perdere neppure quando si perdono i sudditi, e soltanto resta in questo caso inoperosa, e senza esercizio. *Quando aliquis* dice s. Tommaso (3. Part. qu. 64. art. 9. ad 3.) *ab Ecclesia suspenditur, vel excomunicatur, vel etiam degradatur, non amittit potestatem conferendi Sacramentum, sed licentiam utendi hac potestate*. A ciò si aggiunga, che gli uomini si possono costituir sudditi nello stato civile di una data persona, o di un dato Ttibunale, come accade tutto giorno, perchè la natura ha lasciata loro questa libertà, ma non si possono costituir tali riguardo agli affari spirituali, perchè, come vedremo a suo luogo, sono stati affidati come tali

dallo stesso divino Redentore a S.Pietro,ed ai suoi Successori, ed in conseguenza non resta loro che l'obbligo di ubbidire a chi tiene le veci di esso Redentore.

Per ritornare al piano del sistema civile dell'Impero Romano, la giurisdizione del Prefetto, ossia del Pretore di Roma non si estendeva una volta, che alla distanza di cento miglia da questa Metropoli, perciò il Salmasio ha preteso di restringere a tanto l'antica giurisdizione del Pontefice, onde avesse sotto di se soltanto quelle provincie, che per tal motivo si chiamavano suburbicarie, ed erano la Toscana, il Piceno, e la Valeria, o sia i Marsi. Ma egli s'ingannò altamente. Dalla notizia dell' Impero rileviamo, che le tredici mentovate Diocesi erano governate da quattro Prefetti del Pretorio, che quello d'Italia aveva sotto di se quattro Vicarj, cioè il Vicario di Roma, il Vicario d' Italia, il Vicario dell'Affrica, ed il Vicario dell'Illirico. Il governo delle XVII. Provincie dell' Italia era diviso trà i due primi in maniera, che al Vicario di Roma erano sottoposte le quattro Provincie Consolari, la Campagna, la Toscana, e l'Umbria, il Piceno Suburbicario, e la Sicilia, le due Correttorie la Puglia, e la Calabria, l'Abruzzo, e la Lucania, e le quattro presidiali, cioè il Sannio, la Sardegna, la Corsica, e la Valeria. Le sette Provincie, che rimanevano, erano sottoposte al Vicario d'Italia, il quale risiedeva in Milano. L'Imperatore Valentiniano in quella sua

legge, nella quale proibì l'uso dei Cocchi, fa menzione delle Provincie Suburbicarie, e nomina espressamente la Puglia, la Calabria, l'Abruzzo, la Lucania, éd il Sannio. Tutte le accennate Provincie non avevano adunque altra Metropoli che Roma. Di fatto se si riflette, che ogni Vescovo doveva essere consacrato dal respettivo Metropolitano, e si combini ciò col Libro Pontificale di Anastasio Bibliotecario, nel quale è registrato il numero dei Vescovi, ch'erano stati ordinati da ogni Pontefice, si rileverà facilmente, che corrispondeva questo appunto ad una si grande ampiezza di giurisdizione Metropolitica. Il Baronio (Annal. ann. 1657. n. 23.) ha pubblicato l'elenco dei Vescovati, ch'erano inclusi nella Provincia di Roma nell'anno MLVII, ed erano le Chiese della Campagna dei Marsi, della Toscana, dell'Umbria, del Patrimonio, e della Marca, le quali tutte ascendevano al numero di 61., nè potevano essere di più perchè erano state in quel frattempo erette dai Sommi Pontefici le Provincie di Ravenna, di Capoa, di Benevento, e della Sicilia.

§. III.

Erezione delle Metropoli ecclesiastiche.

Premesse queste verità istoriche di fatto, veniamo, o Signori, allo stabilimento delle Metropoli

ecclesiastiche, o sia al sistema, col quale si dovea diffondere, ed esercitare la potestà da quei Prelati della Chiesa, ai quali era per essere conferita la giurisdizione. Fa d'uopo, che vi chieda di supporre presentemente ciò, che vi proverò a suo luogo coll'ultima evidenza, cioè che Gesù Cristo affidò a S. Pietro, ed in esso ai suoi Successori la cura di tutti insieme i suoi fedeli, e volendo, che fossero tutti suoi sudditi, per mantenere nella Chiesa l'unità, diede al medesimo la necessaria giurisdizione sopra tutti essi, onde venisse ad avere un vero Primato nell'ampiezza della Chiesa non solamente di onore, ma di giurisdizione ancora, Primato, ed Unità della Chiesa, che in nessun'altra maniera potrebbero sussistere, quando tutti i Fedeli non fossero sudditi di questo solo capo visibile della sua Chiesa, e non fossero tali non già per disposizione degli uomini, ma per divino diritto. Dovendo abbracciare questa Chiesa siccome tutt'i tempi, così tutt'i luoghi, non era possibile, che questo Capo potesse da se solo vegliare sopra tutti, ed amministrare a ciascuno di essi i Sacramenti divini, ed il pascolo della divina parola. Fu adunque disposizione del medesimo divino Redentore, che sotto quel solo capo della sua Chiesa, che ne manteneva l'unità, vi fossero più Vescovi, ai quali fosse dal medesimo conferita la giurisdizione, ed affidata una porzione di fedeli. S. Tommaso spiega a maraviglia la

necessità di queste diverse giurisdizioni nella Chiesa. *Ritus Judaeorum* egli dice, *non erat diffusus in diversis regnis, & provinciis, sed tantum in una gente, & ideo non oportebat, quod sub eo, qui habebat potestatem principalem, alii Pontifices distinguerentur. Sed Ecclesiae ritus per diversas nationes diffunditur.* (3. Part. Supl. art. 6. ad 2.) *Populus Israel unus populus erat, & unum tantummodo templum habebat, unde non oportebat sacerdotum Jurisdictiones distingui, sicut nunc in Ecclesia, in qua congregantur diversi populi, & nationes.* (ibi. qu. 20. art. 1. ad 3.). Siccome ogni Vescovo era uguale nell'ordine Sacro, così avrebbe potuto S. Pietro disporre il sistema della giurisdizione in maniera, che diviso il Mondo in tante Diocesi, i Vescovi non avessero trà loro alcuna dipendenza, e ciascuno di essi dipendesse unicamente dalla sua Cattedra Apostolica. Ma era moralmente impossibile, che questo Capo avesse in tutta l'ampiezza della terra tale cognizione delle persone, e dei luoghi, che potesse provvedere ogni chiesa particolare di quel Pastore, ch'era più opportuno ai suoi bisogni, e che potesse da se solo accudire a tutti gli affari, e ricevere tutte le appellazioni, ed i ricorsi dei particolari. Nata la Chiesa nel seno dell'Impero Romano, il cui dominio può dirsi, che si estendesse sopra tutto il Mondo allora conosciuto, e nel quale la giurisdizione si comunicava dal Senato, e dal Principe

mediante l'esposta economia fino alle parti più remote, il Senato Aposolico, e S. Pietro, che ad esso presiedeva, si determinò a sistemare in tal maniera appunto l'ecclesiastica sua giurisdizione.

Sarebbe imprudenza, o Signori, se mi chiedeste, che vi provassi questo fatto coi libri sacri del nuovo Testamento. Voi sapete, che Gesù Cristo nè ci ha lasciato alcuno scritto, nè ha comandato ad alcuno dei suoi discepoli di mettere in iscritto tutto il sistema della sua Dottrina, e della sua Chiesa. Esso ha comandato loro soltanto di predicare = *Euntes praedicate* = ed ha imposto ai Fedeli l' obbligo di adottarne le massime = *Qui vos audit, me audit* = Fù effetto di una singolare providenza, che gli Evangelisti si accingessero a dare contezza della sua divina Missione, e fossero anzi a ciò fare divinamente inspirati. Non crediate per altro, che la divisione delle diocesi non si provi coll' autorità ancora dello stesso nuovo testamento. Sapete, che nell' Apocalisse si ritrovano mentovati i Vescovi di ben sette città. S. Paolo vi fa sapere di aver lasciato Tito Vescovo di Candia con ordine di costituirvi altri Vescovi, i quali in conseguenza gli dovevano essere sottoposti, come egli restava sottoposto al capo della Chiesa. La tradizione ancora ci assicura la stessa verità nel fatto di S. Giacomo, il quale a differenza degli altri Apostoli, che si sparsero in tutto il mondo predicando il Vangelo, restò al governo della sola

Chiesa di Gerusalemme. E' noto, che nel decorso dei tre primi secoli si celebrò un gran numero di Sinodi: se tutt' i Vescovi com'erano uguali nella potestà, che avevano ricevuta nell'ordine sacro, così fossero stati uguali nella giurisdizione ancora, o per meglio dire fossero stati indipendenti, chi ne avrebbe fatta l'intimazione, e chi vi si sarebbe sottoposto? Il solo S. Cipriano Vescovo di Cartagine ne tenne diversi, nei quali si ritrovarono quando 66., quando 70., e quando 90. Vescovi; ed in essi ne depose alcuni dalle loro sedi (*Cypr. Epist.* 59. *al* 55., *Epist.* 64. *al* 59. *inter Cyprianic: & Epist.* 58. *al* 56., *& Epist.* 72.). E' mai verisimile, che il Santo fosse proceduto ad un tal passo, e che più Vescovi si fossero sottoposti ad una tal sentenza, se il primo non avesse avuta giurisdizione sù di essi, e se quei Vescovi in conseguenza non gli fossero stati sottoposti? La Città di Cartagine era dunque Metropoli Ecclesiastica dell' Affrica come lo era nel governo civile. Non potete ignorare, o Signori, i varj Sinodi, che si tennero in Antiochia contro Paolo Samosateno Vescovo della medesima città, ai quali intervennero i Vescovi delle Diocesi di Oriente, dell'Asia, e del Ponto. Si trattava di giudicare il Vescovo della stessa Metropoli. Egli non avrebbe certamente adunati a tal effetto i Vescovi della sua Diocesi, e quando gli avesse adunati, non potea chiamarvi quelli

ancora dell' Asia , e del Ponto . Era necessario adunque, che vi concorresse una autorità superiore, e questa non poteva essere , che quella del Vescovo di Roma . La presenza di Firmiliano Vescovo di Cesarea Metropoli del Ponto , mi fa sospettare , ch' esso appunto fosse incaricato di presiedere a questi Sinodi, e di convocarli . Ma comunque ciò sia, vedete, che il Vescovo della metropoli dell' Oriente è deposto (Euseb. Hist. Ecclesiast. lib. 7. cap. 28. & seqq.) Egli aveva perciò un superiore , del quale era suddito , e come fu spogliato della sua giurisdizione , così è necessario, che l' avesse da esso ricevuta . Esso ricorse all' idolatra Imperatore Aureliano , per rimanere in possesso dell' Episcopio . Ho riferita altrove la risposta, che ne riportò . Frattanto vorrei , o Signori , che esaminaste di passaggio se in questo eresiarca ritrovaste il primo esempio di quella teoria di alcuni vostri Canonisti, i quali per ricorrere alla potestà laica nelle cause Ecclesiastiche, sapendo, che questa non può istruire un giudizio in petitorio, hanno Insegnato , che se gli sostituisca il possessorio . Se vi vorrete gloriare dell' antichità di questo abuso , non so quanto potrete applaudirvi della sua origine .

Siamo tenuti alla perfidia , ed alla ambizione di Melezio Vescovo di Licopoli nella Tebaide se abbiamo una più distinta notizia dell' accennato si-

stema di giurisdizione Ecclesiastica stabilito nella Chiesa. Costui circa l'anno 301. era stato deposto dalla sua Cattedra da S. Pietro Vescovo di Alessandria, ed in vece di umiliarsi, ed implorare il perdono, si era ribellato al suo legittimo superiore, avea fatto uno scisma, e si era avvanzato fino a stabilire alcuni Vescovi suoi partigiani in varie chiese di quelle provincie (Theodor. Hist. lib. 1. cap. 9. & Epist. Synod. Concil. Nic. ad Episc. Agupt., Libyae, & Pentap.). Il Concilio Niceno si era intimato, per terminare la causa di Ario, e stabilire il dogma Cattolico contro la costui empietà. I Vescovi dell' Egitto, della Libia, e della Pentapoli si prevalsero di questa occasione, per implorare rimedio allo scisma. In conseguenza di questo ricorso fu pubblicato da quel Concilio il Canone VI., dal quale abbiamo la più destinta contezza della divisione delle Provincie Ecclesiastiche. Eccone il testo = *Antiqua consuetudo conservetur per Aegyptum, Lybiam, & Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quia & urbis Romae Episcopo parilis mos est: similiter autem, & apud Antiochiam, caeterasque provincias suis privilegia serventur Ecclesiis. Illud generaliter clarum est, quod si quis praeter sententiam Metropolitani fuerit factus Episcopus, hunc magna Synodus definivit Episcopum esse non oportere* =.

Permettetemi, o Signori, che mi trattenga al-

quanto sù questo Canone, del quale voi stessi non potete non vedere l' importanza . Primieramente voi vedete, che il Concilio nulla stabilisce di nuovo = *antiqua consuetudo servetur* = . La voce greca ἔθος usata in questo luogo dal Sinodo corrisponde non solamente ad uso , e consuetudine, com' è piaciuto di tradurla a Dionisio Esiguo, ma altresì *a legge non scritta*, come appunto deve intendersi in questo luogo , nel quale si fa allusione ad una legge, e ad un sistema antico. In secondo luogo se questo sistema poteva chiamarsi *antico* nell' anno 325., nel quale fu celebrato il Concilio Niceno, dunque rimonta necessariamente agli Apostoli. In terzo luogo ogni provincia, o sia ogni Diocesi come si chiamava nel sistema politico dell' Impero, aveva dunque la sua metropoli Ecclesiastica, la quale in quei primi tempi era la stessa colla Metropoli civile , e questa avea sotto di se più provincie . Nel distretto della metropoli di Alessandria non si fa parola, che delle provincie dell' Egitto, della Libia, e della Pentapoli, ai cui soli Vescovi si vede diretta la lettera del Sinodo sù l' affare di Melezio, perchè il costui scisma era ristretto a queste tre sole provincie, e perchè i soli Vescovi delle medesime avevano ricorso . In quarto luogo si rileva dal Canone , che il Vescovo della metropoli aveva un ampla giurisdizione in tutta l' ampiezza della sua Diocesi = *horum o-*

mnium habeat potestatem = che ad esso apparteneva il costituire i Vescovi nelle rispettive Città, onde se alcuno vi era collocato = *praeter sententiam Metropolitani* = non doveva essere riputato Vescovo = *hunc Episcopum esse non oportere* . Si vede in quinto luogo , che non solamente i Vescovi di Roma, di Alessandria, e di Antiochia, ma quelli ancora delle altre metropoli = *caeterasque provincias* = avevano uguali diritti patriarcali nel loro distretto . Dal che si rileva , che il sistema della giurisdizione Ecclesiastica era anteriore alla divisione dell' Impero fatta da Costantino, secondo la quale le tredici gran diocesi , che formavano l' Impero Romano erano divise fra quattro soli prefetti del pretorio . Finalmente si osserva, che a tutti questi Prelati non si dava che il titolo di Vescovi, e che erano perciò distinti dalla sola qualità della respettiva Chiesa . Di fatto non prima del quinto secolo ritroviamo fatta menzione dei Patriarchi, e dei Metropolitani . Il titolo di Patriarca , si cominciò ad attribuire ai due Vescovi di Alessandria , e di Antiochia . I due Vescovi delle due Diocesi dell'Asia , e del Ponto si distinsero col titolo di Esarchi , tali erano quei di Efeso, e di Cesarea . Gli altri non assunsero che il titolo di Metropolitani, ed il Vescovo di Roma, come capo di tutta la Chiesa , quello di Primate .

Furono talmente zelanti i Padri di Nicea di

conservare il sistema di giurisdizione piantato dagli Apostoli, e fra essi certamente, come vedremo a suo luogo, da S. Pietro, che volendo conservata la precedenza di onore al Vescovo di Gerusalemme, dichiararono di non intendere perciò, che si sottraesse dalla sua Metropoli, che era Cesarea del Ponto: = *habeat honoris consequentiam, metropoli propria dignitate servata* = (Can. II.) Lo che dimostra, che i mentovati Metropolitani avevano adunque non una semplice precedenza di onore, ma una vera giurisdizione.

§. IV.

Le Metropoli ecclesiastiche non seguono la sorte delle civili.

Gli antichi termini restarono immutabili fino a tanto, che essendo stata da Valente divisa la Cappadocia in due Provincie la prima, e la seconda, ed essendo stata assegnata la Città di Tiane per Metropoli della seconda, Antimo, che n' era Vescovo, pretese di sottrarsi dalla giurisdizione di S. Basilio, che oltre l'essere Esarca del Ponto era metropolitano di Cesarea, restata capitale della prima Cappadocia. S. Gregorio Nazianzeno nel darci contezza di questo fatto, dimostra, che S. Basilio avea ragione di opporsi alla pretensione, e d' insistere

= *veteri consuetudini, atque divisioni, quae olim a Patribus facta fuerut* = (S. Gregor.Naz. Orat.20.) Ma poichè l' ambizione di Antimo non conosceva limiti, e procedeva per via di fatto, il Santo in un Sinodo della Provincia cedè i suoi diritti, e prese il compenso di creare nuovi Vescovati nella prima Cappadocia, per supplire a quei, che cedeva. (Basil. Epist. 99. al 187.). Il Nazianzeno lo commendò perciò altamente per averne riportati trè vantaggi. = *Nam & animarum cura major suscepta est, & quaelibet civitas proventus suos habuit, & bellum hac ratione compressum, & extinctum est* = (Naz. loc. cit.). Vi prego di riflettere, che S. Basilio potè prendere l' accennato provvedimento, perchè nel cedere i suoi diritti sù la seconda Cappadocia, e nel rinunciarli ad Antimo, gli restavano come Esarca del Ponto i diritti Patriarcali sù la medesima Provincia.

Le Metropoli Ecclesiastiche sebbene fossero state da principio sistemate sul piano delle Metropoli civili dell' Impero, non ne dovevano seguitare le vicende, perchè da diverse potestà ne dipendeva la disposizione. Di fatto quando nel 387. Teodosio spogliò la Città di Antiochia del titolo, e dei diritti di Metropoli dell' Oriente, e gli trasportò nella Città di Laodicea, non per questo si alterò il sistema Ecclesiastico, e S. Pier Crisostomo nel parlare di questi fatti agli afflitti Cittadini, non

parla di altra perdita, che del lustro, e degli onori civili, e rileva anzi, che rimaneva loro l' onore riportato dalla Religione (Johan Chrysost. hom. 17.)

Abbiamo veduto, che l' Illirico era sotto il Prefetto del Pretorio d' Italia, e governato da un Vicario. Esso era nel patriarcato di Roma. Graziano a favore di Teodosio ne aveva smembrata una parte, e l' aveva unita all' Impero Orientale. Consisteva questa nelle provincie dell' Acaja, della Tessaglia, dell' Epiro vecchio, e nuovo, di Candia, delle due Dacie Mediterranea, e Ripense, della Mesia, della Dardania, e della Prevalitana. Secondo che voi spacciate, o Signori, sarebbe ciò bastato perchè s' intendesse alterato sul momento il sistema ancora delle Metropoli Ecclesiastiche. Ma non così pensò il Santo Pontefice Damaso. Mancando per l'accennata divisione il commercio civile fra l'Illirico Orientale, e Roma, e non essendo in conseguenza così facile l'esercitarvi l'Ecclesiastica giurisdizione, S. Damaso prese il compenso d' istituire il Vescovo di Tessalonica suo Vicario sopra tutte le accennate provincie. I suoi successori Siricio, ed Anastasio fecero altrettanto, ed Innocenzo, nel rivestire di tal carattere il Vescovo Ruffo, volle, che avesse il Primato in tutte le accennate Provincie, come l' avevano avuto i suoi due santi predecessori salvo l' onore dovuto al Vescovo di ciascuna Metropoli, e che decidesse a suo

nome le controversie, che vi fossero insorte, rimettendo alla S. Sede quelle, che credesse opportuno di riservarle (Innocentii I. Epist.12., & 13.) Vedete, o Signori, che la potestà civile non ha avuta altra parte in questo affare, che nel presentare a S. Damaso, ed ai suoi successori l' occasione di procedere ad un nuovo stabilimento : ma questo, come avete inteso, si fece dalla Chiesa, e non dalla potestà civile.

§. V.

Appartiene al solo Pontefice il disporre delle Metropoli.

Ma voi non sapevate, o Signori, che questa questione è già stata più volte proposta, e sempre decisa dalla Chiesa contro ciò, che avete avvanzato. Il primo che la mise in campo, per quanto mi sovviene, fu il Vescovo di Antiochia Alessandro, il quale ne propose il dubbio al testè mentovato Pontefice S. Innocenzo. Vi piaccia di ascoltare ciò che questi gli rispose = *Quod sciscitaris utrum divisis Imperiali judicio provinciis, ut duo Metropoles fiant, sic duo metropolitani Episcopi debeant nominari : non vere visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas*

pro suis causis faciendas duxerit Imperator . Ergo secundum pristinum provinciarum morem metropolitanos Episcopos convenit nominari = (Innocentii Epist. 18. Collect. Concil. Tom. 3. pag. 29.) . Mentre vedete , che la causa è decisa vi prego a riflettere , che il Vescovo di Antiochia non cercava , se la mutazione fatta dall' Imperatore producesse di sua natura un alterazione nel sistema della Chiesa , sarebbe stata questa una richiesta , che non si sarebbe potuta fare se non da chi ignorava affatto i principj della Religione . Esso richiese soltanto , se la Chiesa doveva accomodarsi al nuovo sistema civile = *sic duo Metropolitani Episcopi debeant nominari* = . Se la potestà civile avesse avuto diritto di ciò fare , sarebbe stato ridicolo il cercare , se si doveva fare ciò , che nel vostro sistema sarebbe già stato fatto .

Per sapere adunque a qual Città in origine era stato attribuito il diritto metropolitano , era necessario esaminare qual era in antico la metropoli civile : ma per mutare questo antico sistema era necessario ricorrere alla Chiesa . Cosi si fece appunto nella controversia , che insorse tra le due Città d' Arles , e di Vienna . Quest' ultima secondo l' antico sistema dell' Impero era la metropoli della Provincia Viennese degli Allobrogi ; ma secondo la divisione fatta da Costantino , Arles dopo Treveri era la seconda metropoli della Gallia , e pre-

sedeva a sette Provincie la Viennese, la prima, e la seconda Narbonese, le Alpi marittime, la Novempopulana, e le due Aquitanie. Proposta la controversia nel Sinodo di Torino dell'anno 397. fu deciso = *Illud inter Episcopos Urbium Arelatensis, & Viennensis, qui de Primatus apud nos honore certabant a sancta Synodo definitum est, ut qui ex eis approbaverit suam civitatem esse metropolim, is totius Provinciae honorem Primatus obtineat* = (Can. 2.) Vedete, o Signori, che il Sinodo non potea proporre, che si esaminasse qual fosse allora la metropoli civile, perchè era questo un fatto troppo pubblico; doveva dunque esaminare qual fosse la metropoli di quella Provincia quando vi fu introdotta la Religione. L'esame era lungo, e la potenza del Vescovo d'Arles era grande: per questo motivo si pensò a ricorrere a quella suprema Sede, che sola avea diritto di trasferire i diritti delle metropoli da una in un altra chiesa, secondo le circostanze dei tempi. Portata da Patroclo d' Arles la causa avanti il Pontefice Zosimo, e rappresentatogli, che S. Troffimo primo Vescovo di Arles era stato spedito nelle Gallie dalla S. Sede rivestito dei diritti metropolitici, ottenne una sentenza in suo favore (Zozimi Epist. 1. 3. & 6.) Non appartiene a noi l' esporre le conseguenze di questa controversia, che si possono vedere nella Istoria Ecclesiastica. Mi basta, che la causa non

fosse portata al Tribunale civile, e che per massima convenissero tutte le parti, che non si doveva aver riguardo all' attual disposizione civile delle Diocesi, ma sibbene a quella chiesa, alla quale era stato da principio conferito il diritto metropolitico dalla potestà Ecclesiastica; e come disse S. Bonifazio I. in questa medesima causa (Epist. 3.), che non si dovevano oltrepassare i limiti stabiliti dai Padri, e non dalla potestà civile. = *Secundum regulas Patrum... nemo eorum terminos, audax temerator excedat, nec aliquis in illorum contumeliam partibus suis, quae sibi ab his non videntur concessa, defendat.* =

Vi ho poco sopra, o Signori, accennati i primi passi, che fece il Vescovo di Costantinopoli per accrescere la sua giurisdizione. Nel vostro sistema non vi sarebbe stato bisogno di maneggio. Appena Costantino vi ebbe fissata la Sede dell' Impero, il suo Vescovo avrebbe dovuti acquistare tutt' i diritti di metropolitano, di Primate, di Patriarca. L' affare non avrebbe meritata disputa. Con tutto ciò la bisogna passò di una maniera del tutto differente, ed il fatto dimostra, che la potestà civile non vi ebbe altra parte, che di procurare con replicati maneggi, e rappresentanze, che fosse secondata l' ambizione del Vescovo della Regia Città, e che si decorasse di lustro in faccia alla Chiesa ancora quella Città, ch' era divenuta la Sede

dell' Impero. Mutato il nome alla Città, ed abolito quello di Bisanzio per sostituirvi l' altro di Costantinopoli, il suo Vescovo seguitò ad essere suffraganeo d' Eraclea; ma insieme cominciò passo passo ad ingrandirsi. Ottenne da principio, che non si creasse alcun Vescovo in tutto l' Esarcato della Tracia senza che se glie ne passasse parola. A tempo del gran Teodosio, quando si adunò il secondo Concilio Ecumenico, e primo Costantinopolitano, ottenne di avervi dopo il Sommo Pontefice il primo luogo di onore, e di precedere gli Esarchi dell' Asia, della Tracia, e del Ponto, e i due Patriarchi di Antiochia, e di Alessandria. Conseguite tutte le marche esteriori di onore, non gli mancava omai che la giurisdizione, e questa non se gli poteva accordare, che dalla Santa Sede, ed era tanto più difficile, che la potesse conseguire, quanto che S. Damaso, ed i suoi successori neppure avevano approvato l' accennato Decreto del Sinodo di Costantinopoli, che gli conferiva il titolo di onore (Can. 5.). E' vero, che il secondo Canone di Costantinopoli dopo di avere proibito ai Vescovi d' ingerirsi nelle altrui Diocesi, eccettuando il caso, che vi fossero invitati, avea data ansa ai Vescovi di Costantinopoli di procurarsi graziosi inviti dagli Esarchi delle tre mentovate Diocesi, e di esercitarvi in casi particolari col consenso dei medesimi quella giurisdizione, che aprì loro la strada

al Patriarcato. Anatolio, che sedeva sù quella Cattedra, pensò a prevalersi della celebrazione del Sinodo ecumenico di Calcedonia, per acquistare in proprietà ciò, che avea esercitato finora a solo titolo precario. O credè, che il Concilio avesse questa autorità, o suppose, che fatto il Decreto dal medesimo, il Sommo Pontefice fosse per ratificarlo, ed in conseguenza per conferirgli quella giurisdizione, la cui grazia dipendeva dal solo Pontefice, che n' è il fonte. E certo, che vide secondati dai Padri i suoi voti col celebre Canone 28. ma è certo ancora, che i Legati della S. Sede, il cui consenso era necessario per la validità del nuovo Decreto, vi si opposero altamente, e che S. Leone mostrò la maggior fermezza nel rigettarlo, ed ebbe la consolazione di vedere, che Anatolio rientrato in se stesso, gettò la colpa del fatto sopra il suo Clero, e sopra i Vescovi Orientali; per la qual cosa gli significò il suo gradimento nell' intendere, che omai gli dispiaceva una azione, che non gli avrebbe dovuta essere piaciuta neppure da principio (S. Leon. Epist. 106.) Non appartiene a questo luogo il proseguirne la lunga istoria. Per dimostrare l' insussistenza della vostra osservazione, basta, o Signori, che in tutta questa controversia, non avesse parte la potestà civile, che Costantinopoli fosse non solamente metropoli, ma Capitale altresì di tutto l' Impero

Orientale, che vi si fosse alterato il sistema di quella Chiesa, che quando si pensò ad alterarlo si ricorresse alla potestà Ecclesiastica, e che dalla Santa Sede dovesse dipendere questo cambiamento, e questo nuovo diritto di giurisdizione.

Che alla sola Santa Sede appartenesse disporre delle provincie, e delle metropoli, ed anzi degli stessi Patriarcati, oltre l'esposto luminoso fatto della chiesa di Costantinopoli, lo provaremo più amplamente quando parleremo della Giurisdizione del Sommo Pontefice. Frattanto permettetemi, che vi accenni la minaccia fatta dal Pontefice Simplicio all' Arcivescovo di Ravenna Giovanni, il quale aveva consacrato in nuovo Vescovo di Modena un certo Gregorio, che ominamente ricusava di accettare questa dignità = *Privilegium*, gli disse, *meretur amittere qui permissa sibi abutitur potestate . . . quod si posthac quidquam tale praesumpseris, & aliquem seu Episcopum, seu presbyterum, seu diaconum invitum facere forte credideris, ordinationem tibi Ravennatis Ecclesiae, vel Aemiliensis noveris auferendas* = (Simplic. Epist. 2. Collect. Concil. Tom. V. pag. 95.). Se il Pontefice, e non la potestà civile ha diritto di sospendere l'esercizio della potestà del metropolitano, non v' ha dubbio, che ad esso solo competa ancora il diritto di disporre della stessa metropoli.

Il Pontefice S. Gelasio fino dall'anno 495. ave-

va già risposto, o Signori, alla vostra pretensione, quando aveva ribattuta la proposizione dei Vescovi della Dardania, i quali avevano preteso, che si dovesse aver riguardo ad Acacio Vescovo di Costantinopoli, perchè era questa Città la Sede dell' Imperatore. Ascoltatene le parole. = *Risimus quod praerogativam volunt Acacio comparari, quia Episcopus fuerit Regiae Civitatis. Numquid apud Ravennam, apud Mediolanum, apud Sirmium, apud Treviros multis temporibus non consistit Imperator? Numquidnam harum Urbium Sacerdotes ultra mensuram sibimet antiquitus deputatam, quidpiam suis dignitatibus usurparunt? ... Si de dignitate agitur civitatum secundae Sedis, & tertiae major est dignitas Sacerdotum, quam ejus civitatis, quae non solum inter Sedes minime numeratur, sed nec inter metropolitanorum jura minime censetur. Nam alia potestas est Regni saecularis, alia Ecclesiasticarum distributio dignitatum. Sicut enim quamvis parva civitas praerogativam praesentis Regni non minuit, sic imperialis praesentia mensuram dispensationis Religiosae non mutat. Sit clara Urbs illa potestate praesentis Imperii, religio tunc sub eadem firma, tunc libera, tunc provecta consistit, si potius hoc praesente propriam teneat sine ulla perturbatione mensuram.* = Indi il Santo Pontefice soggiugne, che l' Imperator Marciano commendò altamente S. Leone = *quod Canonum regulas violari nulla ra-*

tione fuerit perpessus = ed aggiugne, che un Legato Apostolico spedito da Simplicio a Leone Imperatore gli disse chiaramente dei Vescovi di Costantinopoli = *non ad civitatis respiciant qualitatem, sed modum dispensationis Ecclesiasticae paterna traditione firmatum convenienter observent* = (Gelas. Epist. 13. Collect. Concil. Tom. V. pag. 332.). Vorreste, o Signori, una prova più chiara per dimostrare, che le metropoli non si devono organizzare a norma delle vicende, che accadono nel governo politico di uno stato, o per lo meno, che questa mutazione nè può, nè dee farsi dalla potestà civile?

§. VI.

Gli stessi Imperatori riconoscono questa verità.

Dee certamente bastare quanto vi ho esposto sinora per una piena confutazione della vostra asserzione: con tutto ciò oltre i fatti, e le autorità, che vi ho già prodotte mi piace il rammentarvi, che non solamente i due Imperatori Marciano, e Leone dichiararono nell' affare di Costantinopoli di non poter essi conferire la pretesa dignità al suo Vescovo, e di non potere, che intercederla dalla Santa Sede, ma che lo stesso Imperator Giustiniano nutrì uguali sentimenti, e venne per-

ciò a condannare la vostra proposizione . Aveva esso inalzata la sua patria al titolo di Città , ed all' onore di metropoli civile sotto il nome di prima Giustiniana . Avvanzò adunque le sue suppliche al Sommo Pontefice Agapito , acciò si compiacesse d' inalzarla ugualmente al grado di metropoli Ecclesiastica , ed anzi d' istituire il Vescovo della medesima suo Vicario , come quello di Tessalonica , sopra un buon numero di Provincie . Se Giustiniano avesse avuto diritto di ciò fare , ed anzi se l' erezione di una metropoli Ecclesiastica fosse conseguenza necessaria della erezione di una simile metropoli civile , un Principe qual era Giustiniano versatissimo nelle regole del diritto , si sarebbe certamente risparmiata una tal supplica . Egli lo fece , ed Agapito non credè di doverlo graziare sul momento : ma gli rispose = *de Justiniana Civitate gloriosi natalis vestri conscia , nec non de nostrae sedis vicibus injungendis , quod servato B. Petri , quem diligitis , principatu , & vestrae pietatis affectu , plenius deliberari contigerit per eos , quos ad vos dirigimus Legatos , Deo propositio , celeriter intimamus* = Agapiti Epist.4.Coll.Conc.Tom.V. p.943.) . La supplica restò di fatto senza effetto , e solamente dopo molti anni il Pontefice Vigilio si compiacque di graziarla , ed istituì il Vescovo della prima Giustiniana Vicario della Sede Apostolica nelle due Dacie la mediterranea , e la Ripense , nella Privalita-

na, nella Dardania, nella Misia superiore, e nella Pannonia. Lo stesso Giustiniano ce lo attesta nella sua Novella 131., ove dichiara, che riguardo alla nuova metropoli Ecclesiastica tutto si era fatto = *Secundum ea, quae deffinita sunt a Sanctissimo Papa Vigilio* =. Non era stato esso adunque, ma era stato il Pontefice quello, che aveva eretta la nuova metropoli, e si era per tanti anni differito di ciò fare, perchè non se n'era potuto prima conseguire il Decreto.

Nè è questo il solo fatto, nel quale dimostrò Giustiniano di non aver diritto di alterare le metropoli Ecclesiastiche. Usò un ugual contegno nell'unire, e nel separare che fece varie provincie civili, nei quali così providde, che non si alterasse in alcuna maniera il sistema Ecclesiastico. Egli ridusse le due Provincie del Ponto in una sola, ma prevenne le conseguenze dell'ambizione, e dichiarò, che alle due Città di Amasea, e di Neocesarea dovea restare il titolo, e la dignità di Metropoli (Novell. 18.) Lo stesso fece riguardo alla Paflagonia, e mentre di questa, e dell' Onoriade formò una sola provincia, volle, che le due Città di Gangra, e di Claudiopoli conservassero i respettivi diritti nella Chiesa. Ebbe gli stessi riguardi nel dividere le Provincie. Divise che ebbe le due Armenie in quattro Provincie, dichiarò, che per quello che spetta alle Chiese, tutto doveva restare nella sua

antica forma, non richiedendo, com' egli dice, la cosa veruna mutazione, o novità, nè circa il diritto Metropolitico, nè circa le ordinazioni (Nov. 31.) Mi accorgo, che voi obbietterete in questo luogo, che una simile dichiarazione di Giustiniano, sembra indicare, che ad esso dunque apparteneva di disporre ugualmente delle metropoli Ecclesiastiche, e civili in maniera, che quando non avesse ciò dichiarato, si sarebbe intesa seguita la mutazione. Avreste ragione di ciò oppormi, se per avventura meglio di me non conosceste la forza delle passioni, e specialmente dell' ambizione, che induce gli uomini ad avidamente carpire tutte le occasioni d' ingrandirsi. Avete già veduto ciò, che fece Antimo nella Cappadocia. Vi soggiungerò di più, che Giustiniano avea ragione di ciò fare dopo, che per soddisfare le importune richieste dei Vescovi delle nuove Metropoli, si era ritrovato il compenso di dar loro il solo titolo, ed onore di Metropolitani senza alcuna Giurisdizione. Giustiniano non altro pretese adunque con quella sua dichiarazione, che prevenire la costoro ambizione, onde non pretendessero neppure questa esteriorità di onori; Sebbene aveva già lo stesso Giustiniano risposto a questa vostra obbiezione, allora, quando volendo eretta una Metropoli ecclesiastica, era ricorso alla santa Sede, per ottenerne la grazia.

§. VII.

La Chiesa non segue le vicende delle Metropoli civili.

Avendovi già provato abbastanza il mio argomento, giacchè non appartiene a questo luogo l'esporre tutte le vicende delle Metropoli Ecclesiastiche, le quali per chi ne fosse curioso si possono veder nella Istoria Ecclesiastica, e più particolarmente nelle respettive Istorie di esse Metropoli passerò a rispondere alle vostre opposizioni, ed avrò campo di esporvi ciò, che vi ho semplicemente accennato, degli onori Metropolitici accordati ad un Vescovo senza diritto di giurisdizione. Per procedere con ordine comincierò da ciò, che voi avete prodotto nell'Appendice. Voi dite, o Signori, *che il governo Ecclesiastico fu regolato a norma del governo civile* (pag. 233.) Vi accordo, che la Chiesa da principio si uniformasse al sistema dell'Impero Romano: ma siccome fu la Chiesa, che adottò questo sistema, così ad essa, e non ad altri appartiene di mutarlo nel caso, che lo creda opportuno. Soggiugnete (pag. 234.) *che i Canoni hanno bensì fissati i diritti dei Metropolitani, ma che quanto alle loro Sedi, ed alla estensione delle provincie ciò è subordinato alle leggi dello sta-*

to , ed alle circostanze . Per provare questa proposizione portate il caso dello smembramento di uno stato, quando una porzione di una provincia Ecclesiastica passasse sotto un altro Principe, e dite, che non potendo questo permettere sì stretti rapporti fra i suoi sudditi, ed il Metropolitano, la giurisdizione di esso Metropolitano sopra i suoi suffraganei diverrebbe impraticabile, e resterebbe in consegnenza abolita dall' autorità del Sovrano . Vi rispondo primieramente , che gli affari Ecclesiastici non hanno alcuna relazione cogli affari civili, e che siccome in quanto Cristiani siamo tutti fratelli , qualunque sia la società civile, nella quale viviamo , giacchè in Gesù Cristo non vi è eccettuazione di persone, e non vi è distinziooe di Giudeo, o di Greco, così i Popoli, ed i Vescovi sottoposti ad un Principe possono dipendere negli affari Ecclesiastici da un Metropolitano esistente in un altro Regno . In secondo luogo vi soggiungo , che dee ciò necessariamente accadere per istituzione del medesimo Divino Redentore, e che perciò questo argumento suppone un ignoranza del sistema fondamentale della Chiesa . Gesù Cristo ha voluto, che la sua Chiesa abbracci tutt' i tempi, e tutt' i luoghi, ed ha stabilito in essa un solo capo nella persona di S. Pietro, e dei suoi Successori, ai quali ha assegnati come sudditi tutt' i fedeli qualunque fosse il rango, che erano per occupare nella Chie-

sa . Egli sapeva , che tutto il Mondo non sarebbe mai stato dominato da un solo principe terreno , dunque ha voluto necessariamente , che vi siano questi rapporti Ecclesiastici tra persone domiciliate in differenti Stati . Sebbene ammesso , o Signori , il caso , che vi è piaciuto di proporre , non ne viene quella conseguenza , che ne avete dedotta : ma ne viene solamente , che si dee ricorrere al Capo della Chiesa , acciò come fonte di tutta l'Ecclesiastica giurisdizione si compiaccia di provvedere , e di prescrivere una nuova disposizione della Metropoli . Avete veduto , che tanto appunto si fece quando fu smembrato l'Illirico , e ne fu applicata una porzione all'Impero Orientale . Avete veduto , che tanto fece Giustiniano quando volle erigere in metropoli Ecclesiastica la sua patria ; tanto si è fatto nei Secoli susseguenti fino al Sommo Pontefice felicemente regnante PIO SESTO . Perchè adunque non si dovrebbe nel caso fare altrettanto riguardo alla Francia ?

§. VIII.

Motivo , per cui furono erette le Metropoli del Regno di Napoli .

Voi dite (pag. 236.) che Roma era la Metropoli di molte provincie , e fra le altre di quelle ,

che formano presentemente il Regno di Napoli, e *che nel decimo Secolo queste cessando di ubbidire al Sovrano di Roma, ebbero nel medesimo tempo i loro particolari Metropolitani*. Avrei desiderato, che aveste, o Signori, maturate più le vostre parole. Vi sareste risparmiato di accumulare falsità sopra falsità. Ometto che i primi Metropolitani delle Provincie del Regno furono creati nel Secolo IX., e non nel X. ed espressamente da Giovanni VIII. quello di Capoa nell'anno 878., e quello di Benevento due anni dopo. Ma con qual coraggio potete voi avanzare, che si creassero questi Metropolitani, perchè le provincie del Regno cessarono di ubbidire al Sovrano di Roma, quando anzi se si dovesse argumentare dai vostri principj, se queste provincie non fossero già state da principio sotto la Metropoli di Roma, dovevano allora appunto cominciare ad esservi incluse, perchè avevano cominciato ad essere sotto il medesimo Sovrano, cioè sotto lo stesso Sommo Pontefice, che riguardo alle medesime univa al carattere di Capo della Chiesa, di Patriarca, e di Metropolitano quello ancora di Sovrano. Benevento col suo Ducato era incluso nella Donazione di Pipino, e di Carlo Magno, e la Chiesa Romana da quell'Epoca in poi non ne ha giammai perduto il dominio, e lo conserva in conseguenza da ben mille anni. Quanto al Ducato di Capoa, che al tempo di Carlo Magno dipendeva da-

gli Imperatori di Costantinopoli, era esso stato ceduto alla stessa Chiesa Romana da Carlo Calvo, e le lettere dello stesso Giovanni VIII. fanno ampia fede del dominio di essa Chiesa sopra il medesimo (Borgia mem. storic. di Benev. Tom. I. pag. 891.) Mi dispiace adunque di dovervi dire, o Signori, che avete sbagliato in ogni parte del vostro discorso. Se volevate ritrovare la causa della erezione di qneste Metropoli, ve la poteva suggerire la storia di quei tempi, nella quale avreste appreso, che essendo quelle Provincie infestate dai Saraceni, coi quali si erano collegati Adelgiso Duca di Benevento, Sergio Duca di Napoli, Gualterio Principe di Salerno, Pulcare Duca di Amalfi, e Docibile Duca di Gaeta Feudatarj della Chiesa Romana, il vantaggio spirituale di quei popoli richiedeva la presenza di più Metropolitani, che vegliassero del continuo alla loro spirituale salvezza.

Perdonatemi poi, se devo dire, che sogniate, quando dite *che non avendo potuto i Papi spogliare i Duchi di Benevento, di Capoa, e di Salerno, gli riconobbero legittimi Principi, e quindi ne venne, che tutti questi principati divennero tante Metropoli Ecclesiastiche*. (pag. 236.) I Pontefici pel corso di un Secolo, che avevano il dominio di quei feudi non avevano mai pensato a muover guerra a questi Principi loro sudditi, come i Re d'Italia non avevano mai pensato a muover guerra agli altri

Duchi, Conti, e Marchesi, fra i quali era diviso il loro Regno: e come il titolo di Ducato non aveva obbligato alcun Pontefice a creare una Metropoli a Spoleto, ove risedeva un Duca, nè a crearne altrettante quanti erano i gran feudi del regno d' Italia, così non potea aver influito a creare le Metropoli di Capoa, di Benevento, e di Salerno. Se voi non conoscete la Storia d' Italia dei Secoli di mezzo, potevate ritrovare simili esempj nella vostra Istoria di Francia di quei medesimi tempi.

E' ugualmente grande il vostro coraggio quando soggiugnete, che *l' influsso ch' ebbero i Papi nell' erezione delle suddette Metropoli fu una formalità, della quale si sarebbe potuto far senza, se l' avessero messa ad un prezzo troppo alto* (p. 237.) Quì non si tratta, o Signori, di prezzo nè alto, nè basso, e prescindendo da questa calunnia, neppure si è venuto ad alcun trattato, o apertura. Ma come potete voi dire, che l' influsso del Pontefice nella creazione di una Metropoli Ecclesiastica è una formalità? Sapete voi di che si tratta quando si tratta di erigere una Metropoli Ecclesiasica? Si tratta di dare al Vescovo della nuova Metropoli un ampla giurisdizione sopra tutti gli altri Vescovi della nuova provincia, e nel dato caso poi si trattava di trasferire qnesta giurisdizione dai Metropoliti di varie chiese, che da più secoli godevano questo diritto nei nuovi Metropolitani. E sarà questa

una semplice formalità? Formalità sarà per chi non conosce l' ecclesiastica giurisdizione, per chi non sa, che il Pontefice è Primate non di semplice onore, ma di vera giurisdizione sopra tutta la Chiesa, e per chi non sa che in conseguenza esso è il fonte della medesima giurisdizione, e che i Vescovi suffraganei senza questo dogma non si sottoporrebbero ad un loro uguale. Ma di ciò ne tratteremo a suo luogo.

§. IX.

Dei Canoni di Calcedonia appartenenti alle Metropoli.

Proseguendo il vostro camino dite, che *i Canoni avevano deciso, che le Metropoli civili dovevano essere anche Metropoli Ecclesiastiche, e che i Principi si sarebbero dato il pensiero di farli eseguire*. (pag. 237.) Vi ho già rilevato l'equivoco: le Metropoli civili furono da principio costituite Metropoli Ecclesiastiche, e perciò per sapere qual era da principio la Metropoli Ecclesiastica, era necessario rinvenire qual fosse stata la Metropoli civile. Ma non solamente non si è mai fatta una legge, che prescriva, che alterate le Metropoli civili, si alterassero le Ecclesiastiche ancora; ma anzi si è prescritto tutto l' opposto. Nè si potea fare altrimenti, perchè erano diverse le potestà, che costituivano queste due classi di Metropoli, e conceduta una

volta la giurisdizione al Vescovo di una data chiesa, era necessaria la medesima potestà per trasferirla ad un altra Sede, e come la potestà Ecclesiastica non poteva alterare le Metropoli Civili, così la potestà civile non poteva alterare le Metropoli Ecclesiastiche.

Ma questa vostra asserzione si fonda sopra l' obbjezione, che vi è piaciuto di trarre dai Canoni del Concilio di Calcedonia. Voi citate il Canone XVII., nel quale si dice, *Si autem Civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata est, vel etiam deinceps innovata fuerit, civiles, ac publicas formas ecclesiasticarum quoque parochiarum subsequatnr* (p. 203.) E poichè vi era stato risposto, che questo Canone non si poteva intendere in quel senso, che voi pretendete, cioè che le provincie Ecclesiastiche si debbano sistemare a norma del governo civile, mentre nel Canone XII. del medesimo Concilio colla maggior chiarezza si proibisce ai Vescovi delle nuove Metropoli di appropriarsi alcun diritto Metropolitico, e si prescrive, che ne abbiano soltanto le esterne onorificenze, dite, che questo Canone non ha luogo se non nel caso, *che un Vescovo ambizioso profittasse del favore della Corte, per usurpare quella dignità, nel qual caso se gli lascia un solo titolo di vanità, e si mette un freno a quanti potessero tentare di accrescere la loro autorità, e di sottrarsi ai loro Metropolitani, ottenendo dagl' Imperatori privilegj, che non erano di alcuna utilità,*

e turbavano la disciplina della Chiesa, e pretendete di fondare questa vostra risposta sù le seguenti parole dello stesso Canone XII. *Pervenit ad nos, quod quidam praeter Ecclesiastica Statuta facientes* (pag. 205.) Permettetemi, che sebbene con dispiacere vi dica, che avete storpiati ambedue questi Canoni, attribuendo ai Metropolitani il Canone XVII., il quale non ne parla affatto, e dando al XII. una interpretazione insufficiente al vostro scopo. Cominciamo dal Canone XVII. Eccone le parole. *Quae sunt in unaquaque provincia rurales, vicinasque parochias firmas, & inconcussas manere apud eos, qui eas tenent Episcopos; & maxime si triginta annorum tempore eas sine vi detinentes administraverint. Si autem intra triginta annos fuit aliqua, vel fuerit de his controversia, licere iis, qui injuriam sibi fieri dicunt; de iis litem movere apud Synodum provinciae. Si quis autem injuria afficiatur a proprio Metropolitano, apud Exarcham Diaecesis, vel Constantinopolitanam Sedem litiget, sicut prius dictum est. Sin autem etiam Civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata est, vel deinceps innovata fuerit, civiles, & publicas formas Ecclesiasticarum quoque parochiarum ordo consequatur*. Sebbene sieno chiare queste parole, contuttociò permettetemi, che vi trascriva quei pochi periodi della storia Ecclesiastica dell' Eminentissimo Cardinal Orsi (Tom. 14. lib. 33. num. 17.) nei quali

dà contezza di questo Canone . *Il Canone XVII. dispone , che in qualsivoglia provincia le parrocchie rurali restino al Vescovo , che n' è in possesso , e massimamente se ne abbia avuta l' amministrazione per lo spazio di trent' anni , ma se dentro questo spazio di trent' anni ne sia nata controversia , sia la lite agitata nel Sinodo della Provincia , eccetto , che se la lite fosse col proprio Metropolitano , perchè in tal caso dovrebbe esserne giudice o l' Esarco della Diocesi , o il Vescovo di Costantinopoli . Ma erigendosi dall' Imperatore una nuova Città , se anche vi si ordina un nuovo Vescovo , la distribuzione delle parrocchie seguirà quella del governo Civile* . Qui non si fa parola nè di Metropoli , nè di divisione di provincie. Si tratta soltanto del caso , nel quale venisse una terra inalzata all' onore di Città . I Canoni specialmente di Laodicea avevano già prescritto , che in questo caso vi si stabilisse un Vescovo , lo che dovea farsi dal rispettivo Metropolitano . Pertanto il Sinodo lo suppone , e soltanto prescrive , che in questo caso il nuovo Vescovo non abbia soltanto giurisdizione sopra la Città , ma l' abbia di più sopra tutte quelle parrocchie di campagna , che entrano nel distretto assegnato alla medesima dalla potestà civile . Vedete dunque , o Signori , che questo Canone non fa in alcuna maniera al vostro proposito , e non tende , che a rinnovare una Legge già stabilita dalla Chiesa .

Veniamo ora al Canone XII.: Eccone il testo. *Pervenit ad nos, quod quidam cum praeter ritus Ecclesiasticos ad potentates accessissent, per pragmaticas unam provinciam in duas diviserunt, ut ex eo duo essent Metropolitani in eadem provincia. Statuit ergo sacra Synodus, ne Episcopus deinceps tale quid audeat, quoniam is, qui hoc aggreditur a suo gradu excidit. Quaecunque autem Civitates per litteras Imperatorias Metropolis nomine honoratae sunt, solo honore fruantur, & qui ejus Ecclesiam administrat Episcopus, servato scilicet verae Metropoli jure.* Si provede in questo canone a due casi. Primo quando il Vescovo fosse quegli, che estorcesse dall' Imperatore il diploma della divisione della provincia, e se ne prevalesse per voler inalzare la sua Chiesa al grado di Metropoli, ed il Sinodo non solamente non lascia in questo caso, come voi pretendete, l' esteriore onorificenza al supposto nuovo Metropolitano, ma anzi gli minaccia una sentenza di deposizione. *Is qui hoc aggreditur a suo gradu excidit.* Il secondo caso è quando il Principe di sua spontanea volontà, e perchè così richiede il politico governo, divide una Provincia in due, e viene perciò a creare una nuova Metropoli civile. In questo caso il Sinodo prescrive, che si accordino al Vescovo di questa Città tutte le esterne onorificenze di Metropolitano, lasciando peraltro intatti al vero Metropolitano tutt' i privilegj, e diritti *ser-*

vato scilicet verae Metropoli jure. Ora che vi è in questo Canone, che favorisca, o Signori, la vostra Causa? Per sostenerla avete dovuto di due casi formarne un solo, e questo ancora non bastava al vostro scopo; perchè quando il Principe avesse avuto diritto di erigere una nuova Metropoli Ecclesiastica, il Vescovo qualunque fosse lo spirito, che lo avesse animato a presentar la supplica, avrebbe avuto diritto di ciò fare, ed in conseguenza non sarebbe stato punito, ma sarebbe anzi stato riguardato come vero Metropolitano. Che se volete, o Signori, restar convinti, che al Sovrano realmente non appartenga l'erezione delle Metropoli Ecclesiastiche, riscontrate di grazia l'Azione IV. del medesimo Sinodo di Calcedonia, nella quale si trattò appunto la causa dei due Vescovi Fozio di Tiro, ed Eustazio di Berito, dei quali il primo accusò il secondo di aver procurata, ed ottenuta la divisione della provincia, per salire all'onore di Metropolitano, causa che diede motivo alla pubblicazione dell'esposto 12. Canone. Fozio era ricorso all'Imperator Marciano, e lo aveva chiesto di rivocar la prammatica di Teodosio, che aveva divisa in due la sua provincia della Fenicia. Marciano aveva destinati alcuni Commissarj con ordine di por fine coi Padri del Concilio a questa causa. Si propose essa nella quarta Sessione, ed i Commissarj richiesero ai Giudici, se la Causa dovea terminarsi secon-

do i Canoni, o secondo le prammatiche. *Gloriosissimi Judices dixerunt: dicat sancta, & universalis Synodus, utrum ei placeat ex regulis Patrum hujus Causae quaestionem examinari, an e sacris pragmaticis* (Collect. Concil. Tom. 4. pag. 1435.) Era questo, o Signori, lo stesso che domandare, se l' affare apparteneva alla Chiesa, o al Principato. Ogni Potestà si serve delle sue leggi. A questa richiesta, o Signori, voi non avreste esitato un momento a dichiarare, ed anzi è questo appunto ciò, che sostenete, che si doveva decidere secondo le prammatiche. Il Concilio per lo contrario dichiarò ad alta voce. *Sancta Synodus dixit: contra regulas nihil pragmatica valebit. Regulae Patrum teneant. Gloriosissimi Judices dixerunt. Nunc tempus est edoceri nos a Sancta Synodo, an liceat ex sacra pragmatica alienae Ecclesiae jura ab aliis Episcopis everti. Sancta Synodus dixit: non licet hoc: est praeter regulas.* (ibi) Poteva il Sinodo parlare, o Signori con maggior chiarezza, per distruggere tutti i vostri sofismi?

§. X.

Insussistenti ragioni dei Costituzionali.

Vi appoggiate quindi (pag. 206.) o Signori sopra l' autorità del Sinodo Trullano. Ma quando que-

sto avesse alcuna autorità nella Chiesa, non vi potrebbe giovare, perchè non altro fece, che ripetere, (Can. 38.) e ciò colle stesse parole, il riferito Canone XVII. di Calcedonia. Non richiede in conseguênza altra risposta che quella, che già vi ho data. Citate quindi (pag. 207., e 208.) in vostro favore Matteo Blastares Canonista Greco del XIV. Secolo, ed il Thomassin. (Disciplin. Eccles. Tom.I. pag. 279.) Siamo impegnati, o Signori, a ricercare la dottrina della Chiesa sopra gli Articoli, che vi è piaciuto di mettere in controversia, onde non debbo crescere questa mia risposta con discussioni inutili. Quanto al Blastares è questi uno scrittore Scismatico, come voi stessi confessate (pag. 207.) al cui fonte non è perciò permesso di attingnere la verità, ed esso di più viveva in un tempo, nel quale i Greci, divenuti vili adulatori del Trono, gli accordavano tutti quei diritti, che aveano voluti negare al Capo visibile della Chiesa. Quanto al Thomassin, io lo rispetto, ma senza diffondermi inutilmente, mi basta di accennarvi, che ne avete troncato, e dimezzato il testo, e che quando anche favorisse il vostro errore, non perciò me ne prenderei pena, perchè secondo la regola dell'Apostolo ogni qual volta costa della dottrina della Chiesa, quando anche un Angelo del Cielo ci annunciasse differentemente, se gli dee dire anatema. Voi per altro, o Signori, ci dite francamente, che il Tho-

massin manca sovente di giudicio, e di precisione: non era necessario adunque, che ne produceste l'autorità.

Vi ho dimostrato, che Innocenzo I. rispondendo ad Alessandro Patriarca di Antiochia gli aveva dichiarato, che non si doveva alterare il sistema delle Metropoli Ecclesiastiche in conseguenza delle alterazioni, che accadessero nel sistema delle Metropoli Civili, e vi ho portato l'esempio della divisione della Cappadocia fatta da Valente, in seguito della quale Antimo Vescovo di Tiane pretese i diritti Metropolitici, dei quali non potè godere, che per una spontanea cessione di S. Basilio. Non so come, o Signori, vi sia caduto in mente di unire questi due fatti, e di formarne una obbiezione. Dite, *che l' Imperator Valente per favorire l'Arianismo, e per dar molestie a S. Basilio aveva smembrata la sua Metropoli: che Alessandro Patriarca di Antiochia vi si era opposto, e ne avea data parte ad Innocenzo I., il quale avea approvata l' opposizione*. Voi ritrovate la ragione di questa condotta del Pontefice nel Cacone XII. di Calcedonia, nel quale, come voi avete supposto, si punivano i Vescovi di quelle nuove Metropoli, ch' erano state irregolarmente erette (pag. 213. 214.) Non so come vi sia riuscito di accumulare tante falsità in sì poche parole. Primieramente d' onde avete voi appreso, che Valente dividesse la Cappadocia in due provincie, per fa-

vorire l'Arianismo? S. Gregorio Nazianzeno, (Orat. 20.) e S. Basilio (Epist. 25. e 26.) che erano interessati nel fatto, non accennano alcuna sinistra intenzione di Valente, ed anzi questa neppur dee supporsi, perchè come osservano i Maurini (Opp. S. Basilii Tom. 3. vis. S. Basil. Cap. 23. part. 3. pag. 112.) nell'anno 371., quando accadde quella divisione, passava buona armonia tra il Santo, e l'Imperator Valente, e può credersi, che questo Principe neppur avesse contezza delle pretensioni di Antimo. In secondo luogo d'onde avete voi rilevato, o Signori, che questo Vescovo fosse Ariano? Vi ho dimostrato, che S. Basilio condiscese alla erezione della nuova Metropoli, perchè le anime venissero ad avere una miglior cura. Una bella cura ne avrebbe avuta un Vescovo Ariano, e S. Basilio dovea cooperarvi, e S. Gregorio di Nazianzo lo doveva commendare? Di più S. Basilio (Epist. 210. num. 5.) attesta, che Antimo aveva con esso i medesimi sentimenti. Crederete voi, che il Santo ancora, cioè che uno de' più grandi Atleti della Chiesa contro l'Arianismo fosse infetto di questa pece? Voi trovate il nome di Antimo tra quei degli altri Vescovi Cattolici dell'Oriente, che scrissero ai Vescovi dell'Italia, e della Francia, (Concil. Gall. Collect. Tom.I. pag. 233.) e voi vedete, che il suo nome è inserito nei dittici fra quei dei Vescovi Cattolici (Oriens Christ. Tom. I. pag. 197.) Come dunque vi è cadu-

to in mente di trasformarlo in un Vescovo Ariano? In terzo luogo dite, che Alessandro Patriarca di Antiochia consultò in questo fatto il Pontefice Innocenzo I. Ma primieramente quale interesse aveva il Patriarca di Antiochia colla Cappadocia, che era inclusa nell' Esarcato di Cesarea? In secondo luogo quando anche quest' Esarcato avesse fatta parte del Patriarcato di Antiochia, la ragione dei tempi si oppone alle vostre supposizioni. La Cappadocia fu divisa nell' anno 371, S. Basilio cessò di vivere nel 379. Innocenzo I. fu assunto alla Cattedra di S. Pietro nel 402. Come dunque poteva Alessandro dimandar parere sopra un fatto, che era terminato 33. anni prima? Mi dispiace, o Signori, di dovervi dire, che per sostenere un errore dovete rovesciare non solamente la verità della Religione, ma perfino la Geografia, e la Cronologia, e dovete inveire contro le intenzioni, e convertire i Vescovi Cattolici in tanti Ariani. Ma proseguiamo l' esame delle vostre obbiezioni.

§. XI.

Giustiniano non ha disposto delle Metropoli Ecclesiastiche.

Ricorrete a Giustiniano, ed a dispetto di quei suoi sentimenti, dei quali vi ho altrove parlato,

pretendete, che esso abbia erette Metropoli di sua propria autorità. *Giustiniano*, voi dite, *trasformò il Villaggio, nel quale era nato, in una superba Città, alla quale diede il suo nome* (di Giustiniana) *e vi stabilì un Vescovo col titolo di Metropolitano. Ma era necessario un distretto per la giurisdizione di questa nuova Metropoli. Il Principe smembrò la Diocesi di Tessalonica, e sette grandi Provincie furono assoggettate a Giustiniana. Per distinguerla dalle altre Metropoli l' Imperatore chiese a Papa Vigilio il titolo di Vicario della Santa Sede a favore del nuovo Metropolitano. Ma ciò ch' è rimarcabile egli non lo consultò sù lo smembramento, che avea fatto di una Metropoli antica per crearne una nuova. Il Papa senza replica, e senza riflessi accordò ciò, che l' Imperatore chiedeva, nè apparisce che il Metropolitano di Tessalonica abbia negato di communicare con quello di Giustiniana* (pag. 33.) Io vi avevo già esposto il fatto qual era in realtà, e dal quale appariva, che questa Metropoli era stata eretta dalla Santa Sede, mentre non solamente si trattava di un affare Ecclesiastico, nel quale perciò doveva necessariamente intervenire la potestà della Chiesa, ma si trattava di più di provincie, che erano incluse nel Patriarcato Romano, e che erano state dalla Santa Sede affidate espressamente alla cura del Vescovo di Tessalonica col titolo di Vicario Apostolico. Ma voi avete la bontà di dissimulare

tuttociò, che riguarda il Pontefice Agapito, e di parlare soltanto di Vigilio. Perciò dite, *che la Metropoli fu eretta, nel* 534. *o* 535., *che la Lettera dell' Imperatore a Vigilio è del* 540., *che perciò questi non potè nè erigere, nè consentire alla erezione della Metropoli, e che soltanto potè conferire al Vescovo di Giustiniana il titolo di suo Vicario nell'Illirico*, e citate come decisivo il testo della Novella CXXXI. di Giustiniano (pag. 34.) Vediamo quanto avete ragione di ciò avanzare. La Novella XI. che riguarda la Metropoli di Giustiniana non può essere anteriore al 535. perchè porta il Consolato di Belisario, il quale fu onorato di questo titolo negli anni 535. 536., e 537. La lettera di Agapito, che vi ho testè citata è dei 13. di Ottobre dell' anno 535. Da essa si rileva, che l'Imperatore avea proposti due affari riguardo a Giustiniana. *De Justiniana Civitate, gloriosi natalis vestri conscia, NEC NON & de nostrae Sedis vicibus injungendis, quod servato B. Petri, quem diligitis PRINCIPATU, & vestrae pietatis affectu plenius DELIBERARI contigerit per eos, quos ad vos dirigimus legatos &c.* Se voi, o Signori non volete errare in grammatica, e pretendere, che *nec non, &*, sia lo stesso che *nempe*, dovete convenire, che si trattava di due affari per riguardo a Giustiniana, dei quali il secondo era il Vicariato Apostolico, che per essa si chiedeva, l' altro adunque semplicemente indicato da

Agapito non poteva essere che l' erezione del Vescovato , o della Metropoli , ma per erigere una Cattedra Episcopale bastava la facoltà del Metropolitano , dunque si doveva trattare della Metropoli. Questa lettera è del 535. dunque la Novella XI. sarà dell' anno seguente , quando pure non vogliate supporre, che Giustiniano lusingandosi, che il Pontefice fosse per aderire pienamente ai suoi desiderj, avesse riputato l'affare terminato , ed avesse pensato soltanto a dargli la forza di legge di Stato. Ma comunque sia di questa libertà, che si prendevano alcuna volta gl' Imperadori d' Oriente assuefatti alle adulazioni dei Vescovi di Costantinopoli, i quali si abusavano viceversa della autorità dei medesimi, per sostenere le loro ambiziose pretensioni, mi basta, che egli ricorresse al Pontefice per ultimare il suo progetto di costituire il Vescovo di Giustiniana Metropolitano , e Vicario Apostolico, e che il Pontefice anzi che prestarsi ciecamente ai suoi voti, differisse l' affare, e si rimettesse a ciò, che gli sarebbe riferito dal Legato, che a tal' effetto spedì a Costantinopoli. Per ora vi prego di osservare, che a tenore della Novella XI. dell' anno 535. oppure 536. le Provincie, che dovevano formare il Vicariato Apostolico del Vescovo della prima Giustiniana, erano l' una , e l'altra Dacia , la Misia seconda , la Dardania, la Prevalitana, la seconda Macedonia, e la seconda Pannonia, sette di

numero. Vi prego di osservare ancora o Signori, ciò che si soggiugne nella medesima Novella. Vuole l' Imperatore, che i Vescovi della nuova Giustiniana *habeant omnem licentiam seu auctoritatem eis* (ai Vescovi dei mentovati distretti) *impertiri, & eos ordinare . . . & solum Archiepisccopum habeant nulla communione ad eum Thessalonicensi Episcopo servanda . . . nec ad alium quemdam eatur, sed solum cognoscant Archiepiscopum omnes praedictae provincie, ut ejus sentiunt creationem, & vel per se, vel per suam auctoritatem, vel clericos mittendos habeant omnem potestatem, omnemque sacerdotalem censuram, & creationis licentiam*. Se non volete, o Signori, ammettere l' errore della supremazia della Chiesa d' Inghilterra, onde tutta la giurisdizione emani dal Principe, bisogna che accordiate, che questa Prammatica non era diretta che a dare la forza di legge di stato ai Decreti, che Giustiniano credeva o emanati, o che fossero per emanare dalla S. Sede. Ma voi avete passato sotto silenzio tuttociò che riguarda il Pontefice Agapito, e con singolar franchezza avete detto, che la Metropoli di Giustiniana fu eretta nel 535., che Vigilio fh assunto alla Cattedra di S. Pietro nel Novembre del 537., e che non altro potè fare, che costituire il mentovato Metropolitano suo Vicario. Primieramente egli avtebbe potuto convalidare quanto senza autorità si era fatto da Giustiniano: ma vediamo ciò

che fece realmente, giacchè la Novella 131. ce lo dichiara apertamente. Il terzo articolo della medesima è quello che ne parla *Beatissimum primae Justinianae nostrae patriae Archiepiscopum*, vi si dice, *habere semper sub sua jurisdictione Episcopos Provinciarum Daciae mediterraneae, & Daciae Ripensis, & Praevalis, & Dardaniae, & Mysiae superioris, atque Pannoniae, & ab eo hos ordinari, ipsum vero a proprio ordinari Concilio, & in subjectis sibi provinciis locum obtinere eum Sedis Apostolicae Romae secundum ea, quae definita sunt a Sanctissimo Papa Vigilio*. Vedete, o Signori, che non si parla del Pontefice Agapito segno evidente, che esso non avea accordata la grazia, che se gli era chiesta: vedete, che non più sette, ma sei soltanto sono le provincie, che si sottomettono alla nuova Metropoli, segno chiaro, che Vigilio si prestò alla istanza, ma volle che fosse modificata, vedete finalmente, che tanto la giurisdizione, che il Vescovo di Giustiniana dovea esercitare su le indicate provincie, quanto il luogo e la dignità di Vicario Apostolico tutto dovea avere *secundum ea, quae definita sunt a Sanctismo Papa Vigilio*. Enunciandosi nella Novella tanto i diritti metropolitici quanto il Vicariato Apostolico nel medesimo periodo, e sotto la stessa sintassi, con qual coraggio si vorrà restringere la concessione di Vigilio al solo Vicariato Apostolico? Chi vi ha autorizzati, o Signori, di fare una tal violenza

alle regole della Grammatica ? Qual diritto avete voi di fare una rivoluzione, per rigenerare ancora la lingua latina, e per tirare a forza le parole a quei sentimenti, che più vi piacciono ?

Che poi Giustiniano con questa sua novella 131. non altro facesse, che dar la forza di legge di stato a quanto era già stato stabilito dalla Chiesa, lo dimostrano i Capitoli, che precedono. Nel primo si dice = *Sancimus vicem legis obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas* = e nomina i Canoni dei quattro Concilj ecumenici. Nel secondo si dice: = *Sancimus secundum earum definitionem* = ed indica il rango dei Patriarchi, e nel terzo prescrive quanto appartiene al Vescovo di Giustiniana. Se i due primi stabilimenti, e Decreti non sono che una conferma delle leggi già fatte dalla Chiesa, perchè non si dovrebbe dire altrettanto del terzo Decreto, quando anche non vi fosse chiaramente mentovata la definizione del Pontefice Vigilio ? Ma dopo, che espressamente si dice = *secundum ea, quae definita sunt a Sanctissimo Papa Vigilio* = permettetemi, o Signori, che vi dica, che non si sa intendere, come abbiate avuto il coraggio di negarlo, e di tutto travolgere questo fatto d' Istoria. Non è migliore la conferma, che voi adducete della vostra imaginaria interpretazione della Novella di Giustiniano. Voi dite = *si sa, che solamente dopo le false decretali i Papi hanno preteso, che a lo-*

ro appartenesse di erigere Vescovati, e metropoli = E' questo un luogo comune, del quale si servono tutti i nemici dei diritti della Santa Sede, e sarebbe omai tempo di abbandonare un arme troppo screditata ? Quali sono gli Apologisti della reiigione, della Chiesa, e della Santa Sede, che fanno uso delle false Decretali ? Dopo, che se n' è dimostrata l' impostura, chi è quell' autore Cattolico, che ne porta l' autorità ? Perchè dunque si vogliono calunniare ? Perchè con questa nuova impostura si vogliono ingannare i semplici ? Ma poichè sotto questa impostura non altro si pretende dai Novatori, che di gettare a terra il sistema, e la disciplina della Chiesa, fa d' uopo, o Signori, che vi ricordi con Pietro Ballerini, che se è falso, che il tale o tal altro Pontefice abbia scritte quelle date decretali, non sono perciò false le sentenze, che vi sono inserite (Vindiciar. cap. 5.) mentre sono esse tratte da altre opere genuine di santi Padri. Se aveste, o Signori, veduta l' opera del Blaschi (de Collectione Canonum Isidori Mercatoris. Neapolis 1760.) avreste rilevato ad evidenza, che lo scopo dell' Impostore non era già stato di favorire la chiesa Romana, ma di estendere anzi contro di essa l' autorità dei Vescovi, e specialmente dei Primati. Ma permettetemi, o Signori, uno sfogo: che occorre, che tanti s' impegnino per dimostrare la verità, quando non si vuole che l'errore, e l' impostura ?

Non sono state nò le false Decretali quelle, che hanno accordato ai Pontefici il diritto privativo di erigere le Metropoli, ed i Vescovati. Non trattandosi in queste erezioni, che di communicare l'Ecclesiastica giurisdizione, da essi soli, che ne sono il fonte, si dovea prescrivere la maniera di queste erezioni, e fissata, che l'ebbero una volta, essi soli potevano alterarla. Vi ho dimostrato, che alla potestà laica non poteva competere questo diritto. Quando Giustiniano se lo fosse attribuito, sarebbe stata questa una esurpazione, ed una violenza, che per lo meno dovea essere legittimata. Ma esso, come vi ho dimostrato, non ha impugnato questo diritto della Chiesa. Ne volete una nuova prova, che sebbene indiretta vi chiuderà per sempre la bocca. La Novella 131. fu da esso pubblicata nell'anno 541. Ora ascoltare, com' egli parlava nel medesimo anno scrivendo a Daciano presidente del Concilio della Bizacena nell' Affrica = *Semper nostrae serenitati*, egli diceva, *cura fuit servandae vetustatis maxime disciplinae, quam nunquam contempsimus, nisi ut in melius augeremus; praesertim quoties de Ecclesiasticis negotiis contigit quaestio, quae Patrum constat regulis definita, imo adventu superni numinis inspirata, quia constat coelitus institutum quidquid Apostolica decrevit auctoritas. Hinc est, quod in Africanis Conciliis ita volumus servari quae antiquitas statuit,*

& sequentium obedientia custodivit, atque in nostrum usque saeculum intemerata perduxit. Nullus inter Primates aliud sibi privilegium vindicet, quod accepisse non legitur; nullus arripiat, quod habuisse jugiter non probatur, nec de rescriptis ad unius suggestionem promeritis, aut exemplis consuetudinem violantibus quibuslibet sibi blandiatur ambitio. Illud pro lege servandum est, quod Conciliis definitum servavit devota posteritas. Nam quae quis in praejudicium statutorum quibuslibet rebus usurpavit corrigenda potius, quam imitanda censemus. Si quid igitur Metropolitano Cartaginis, vel Primatibus Numidiae, vel Bizacii Conciliorum auctoritas praestitit, & inoffensa consuetudo servavit; hoc sibi quisque optet, sibi vindicet, hoc nostra sperent auctoritata firmari. Nos tutores tantum sumus vetustatis, & vindices. Nec deerit Ecclesiastica vindicta, vel nostra in eos, qui ambitiosa superbia, aut subreptitiis postulationibus antiquitatem temerasse docebuntur, quoniam ad divinitatis tendet injuriam, qui Sanctorum Patrum constituta contemnere, aut violare non metuit = (Apud Baron. Annal. Eccl. ann. 541.) Dopo una dichiarazione sì formale dei sentimenti di questo Principe riguardo al sistema giurisdizionale della Chiesa, ed ai diritti Metropolitici, è manifesto, che l' espressioni da esso usate in altre occasioni, quando anche fossero ambigue, dovrebbero interpretarsi favorevolmente, onde non

venissero ad opporsi a queste sue massime generali. Quanto più si dee dunque ciò fare, quando le sue espressioni sono state tali, che ha bisognato far loro forza, per trarle a quel sentimento, che a voi, o Signori, è piaciuto di dar loro?

Ciò deve spiegarvi il fatto di Mocissa, che avete prodotto come favorevole alla vostra proposizione (pag. 39.). Nel Concilio di Costantinopoli dell' anno 553. Eufrante Vescovo di Tiane trattando di altro affare accennò, che le due città di Doara, e di Nazianzo erano state incluse nella sua provincia fino al tempo di Giustiniano, quando questi avendo eretta in metropoli la città di Mocissa sotto il nome di Giustinianopoli, passarono a formar parte di quella provincia. Teodosio Vescovo di Giustinianopoli confermò il racconto, ed Eufrante non si lagnò, che fosse stato fatto alcun torto alla sua Chiesa. Voi, o Signori, avete la bontà d' impugnare il Thomassin, perchè (Discipl. Eccles. T. I. pag. 281.) dice, che in questo smembramento di una Diocesi, ed in questa erezione di una nuova metropoli era intervenuta l' autorità Ecclesiastica, ed in prova di ciò avete il coraggio di dire, *che la storia di quei tempi è compita* (pag. 40.). Come mai di un fatto, che appena è accennato, si può dire, che se n' abbia una storia compita? Non si sa nè il tempo preciso, in cui ciò accadde, nè chi era Vescovo di Tiane, o di Mocissa, o di Doa-

ra, o di Nazianzo, nè per qual motivo si fece quella mutazione, nè come era concepito il Diploma Imperiale, e dite, che se ne ha una Istoria compita? Ammiro la vostra sobrietà, che si appaga di sì poco: ma quanto ad ogni altro, che conosca le regole della Istoria, confesserà meco, che non si ha che un cenno del fatto, e che in conseguenza non si indica che l'atto dell'Imperatore, che diede motivo alla erezione della Diocesi Ecclesiastica. Il tacersi l'autorità della Chiesa, che pure dovea intervenirvi, non è che un argomento negativo, e già si sà che questa sorta di argomenti è priva di forza.

§. XII.

Alessio Comneno conosce di non avere questo diritto.

Terminato l'esame dei fatti appartenenti a Giustiniano, che vi è piaciuto di obbiettarci, per non uscire dall' Impero Orientale, esaminerò ciò che dite a questo proposito dell' Imperatore Alessio Comneno. Il fatto lo avete levato dal Compendio Cronologico della Istoria Ecclesiastica. = *Alessio Comneno* voi dite *fece tenere un Concilio nel* 1087. *in Oriente, ove si fece un decreto, che fosse permesso all' Imperatore di erigere in metropoli i Vescova-*

ti, e gli Arcivescovati, e di regolare secondo la sua volontà ciò, che riguarda l'elezione, e la disposizione di questi Concilj = (pag. 213. in not.). Avete peraltro l'avvertenza di avvertire, che nel Decreto si aggiugne, *che ciò s'intende senza pregiudizio dell'antico diritto del Metropolitano sopra la chiesa inalzata alla nuova dignità*. Ma non vedete voi, o Signori, che è questo lo stesso che dichiarare, che ciò s'intendeva relativamente al governo civile, perchè se la nuova Metropoli fosse stata tale anche nel sistema Ecclesiastico, non si potrebbe intendere come l'antica Metropoli avesse dovuti conservare i suoi antichi diritti su la medesima. Per la qual cosa non s'intende, come voi soggiugniate poscia immediatamente, *che comunque sia si riconosce il diritto di fare quei cangiamenti, che ha fatto l'Assemblea*. E' questo un contradirsi manifestamente. Ma voi vi levate d'impaccio con dichiarare, che non avete tempo, per consultare gli atti di quel Concilio. Questa fatica vi è stata risparmiata da uno degl'illustri Ecclesiastici della vera chiesa di Francia l'abate de Chaset de Rostignac, il quale con molta erudizione, e con profonde riflessioni ha trattato ampiamente questo articolo, e lo ha messo nel suo pieno lume. Non mi resta che profittare delle sue ricerche. Alessio Comneno coll'approvazione del Patriarca, e dei Metropolitani, che facevano l'ordinaria loro resi-

denza a Costantinopoli, e ne formavano il Sinodo, che perciò si chiamava residente, avea pubblicato un Decreto su le Metropoli in occasione di una contesa insorta tra il Patriarca, e i due Metropolitani di Ancira, e di Eraclea sul diritto di ordinare i due nuovi Vescovi di Madita, e di Basilea. Questo decreto non si è conservato, ma si è bensì conservato un rescritto, che il medesimo Imperatore pubblicò nel mese di Maggio dell'anno 1087., e che voi, o Signori, avete preso per un Decreto di un Sinodo, che si sia tenuto a Costantinopoli nel suddetto anno. Questo rescritto accenna primieramente l' indicato Decreto pubblicato da Alessio alla presenza del Sinodo residente di Costantinopoli, nel quale si dice = *che è permesso all'Imperatore di concedere alle chiese un Prototrono, di erigere i Vescovati, o Arcivescovati in Metropoli, e di regolare a suo piacimento ciò, che concerne la elezione dei Prelati alle medesime Chiese, ed ogn'altra disposizione senza che ne sia impedito dal Canone, che prescrive di conservare alla vera metropoli i suoi antichi diritti sopra il Vescovato, ch' è stato eretto ad una nuova dignità* =. I Metropolitani reclamarono contro questo Decreto, che spogliava la Chiesa dei suoi diritti nativi, per attribuirli al Trono, ed il medesimo Imperatore Alessio Comneno pubblicò nel mese di Maggio dell' anno 1087. quella Costituzione, che vi è piaciuto, o

Signori, di trasformare in un Canone del Sinodo residente di Costantinopoli, e nella quale esso dichiara, che il Canone XII. di Calcedonia, nel quale si proibisce di dividere le Provincie Ecclesiastiche, e si vuole, che quando questa divisione si facesse dal Governo Civile il Vescovo della nuova Metropoli non abbia che la sola esteriore onorificenza salvi tutti i diritti dell' antica Metropoli, vuole, dissi, che questo Canone debba intendersi del solo caso, nel quale la nuova Metropoli si fosse eretta ad istanza del Vescovo ambizioso, e supponendo, che i Canoni abbiano accordato al Trono il supposto diritto, dice, che questo diritto non deve esercitarsi, che per un moto proprio di sua Maestà, o a cagione del lustro della Città, o per una sua particolar divozione a quella chiesa, o pel suo rispetto alle eminenti virtù del Vescovo, ed in conseguenza ordina al Patriarca di Costantinopoli, ogni qual volta gli vengano presentati Diplomi di erezione di nuove Metropoli, di non dar loro esecuzione, se prima non avrà consultato l' Oracolo di sua Maestà. Balsamone è quegli, che ci ha conservata una parte di questa Costituzione nei suoi Commentarj ai Canoni del Concilio Trullano. (Can. 38.). Voi vedete, o Signori, che Alessio Comneno vi aveva prevenuti nella capricciosa, ed affatto insussistente interpretazione del Canone XII. di Calcedonia. Ma nè il Patriarca, nè il Clero re-

starono sodisfatti di questa interpretazione, ed in seguito di nuovi ricorsi Alessio nel mese di Agosto dell' anno 1099. ordinò al Patriarca Niccola di esaminare l' affare nel suo Sinodo, e coi Magistrati, e di terminarlo secondo le leggi, ed i Canoni senza alcun riguardo alla mentovata Costituzione. Prima di proceder oltre fa d'uopo riflettere, che tutti i Metropolitani dell' Oriente dovevano consacrarsi a Costantinopoli, e che perciò il Clero della gran chiesa di S. Sofia aveva interesse, che se ne moltiplicasse il numero. Quando il Patriarca adunò il Sinodo, questo Clero fece perciò tutti gli sforzi, per impedire, che si esaminasse la causa, e poscia non seppe opporre all' autorità dei Canoni che una pretesa consuetudine: per la qual cosa i Metropolitani si sdegnarono della loro temerità, ed il Patriarca riferì ad Alessio il risultato dell'esame. Gli trascrisse in esso il Canone del Concilio di Efeso terzo ecumenico, nel quale si comanda assolutamente, che si mantengano intatti i diritti dei Metropolitani, si proibisce di alterare i limiti delle provincie, e delle Diocesi, per non perdere la libertà, che ci è stata acquistata da Gesù Cristo, e si dichiarano nulle tutte le ordinazioni contrarie a questo Decreto. Gli trascrisse non solamente il Canone XII. di Calcedonia, ma altresì quel frammento degli atti del medesimo Concilio, nel quale si riferisce la vertenza dei due Vescovi di Nicomedia, e di

Nicea, dei quali il secondo pretendeva di godere i diritti metropolitici, perchè la sua Città era stata dichiarata Metropoli da Valentiniano, vertenza, che diede motivo alla pubblicazione del suddetto Canone, e si riferisce il Decreto, che in seguito del medesimo Canone fu pubblicata dall' Imperator Marciano, (Cod. lib. 1. tit. 3. Constitut. 36.) nel quale s' imprime la nota d' infamia a chi spoglierà una chiesa dei suoi diritti, e si dichiara nullo l'attentato. Il Patriarca Niccola dopo di aver riferiti questi Decreti dei due Concilj ecumenici, e dopo di avere accennate le Costituzioni degli ultimi Imperatori d' Oriente, che riguardavano espressamente le due chiese di Madita, e di Basilea, dichiara apertamente ad Alessio, che il fatto, o sia che il suo Decreto, e la sua Costituzione è contraria alla legge, ed all' ordine, che è opposta ai santi Canoni, ed alle definizioni spirituali, e che l' ordinazione Imperiale non dee prevalere contro i divini Canoni.

Ma non vi dispiaccia, o Signori, di ascoltare come il medesimo Patriarca si espresse collo stesso Imperatore Alessio riguardo alla esposta distinzione, che avete con tanta facilità adottata = *Sebbene, egli disse, il rescritto di V. M. sia steso con arte, ed in maniera oratoria, e che sembri plausibile a molti, pure non si aboliscono in questa maniera le leggi, ed i Canoni, nè si distrugge così*

la verità ; perchè le sottigliezze , ed i ragionamenti , che sembrano probabili , e che non lo sono in realtà , sono lontani dalla realtà , e dalla vera scienza . Mai una lunga consuetudine potrà far si , chè ciò , che non può sussistere nel suo principio , acquisti stabilità , perchè la consuetudine non acquista forza di legge , che quando è conforme alla ragione , e non distrugge la fede . Quando getta a terra i Canoni come si potrà ammettere? Ascoltate ciò che dice la legge : ciò che non è introdotto con ragione , ma per errore , e per forza di un costume , che prevale , non dee aver forza in simili materie =. Il Patriarca proseguì nella sua lettera, ad esortare Alessio a rivocare quanto era stato fatto contro la ragione della giustizia, e per indurlo più facilmente a questo passo, gli produsse gli esempj di più Imperatori d' Oriente, che nei due Secoli X., ed XI. avevano riconosciuto di non poter erigere alcuna Metropoli Ecclesiastica, e gli rilevò, che esso Patriarca è talmente convinto di questa verità, che la sostiene contro i suoi proprj interessi, mentre veniva a perdere il diritto di consacrare tutti i nuovi Metropolitani, che fossero per crearsi dalla Imperiale potestà .

E' questo il contenuto della lettera del Patriarca Niccola all' Imperator Alessio . Frattanto voi vedete, o Signori , che ogni qual volta si è tentato dagl' Imperatori d'Oriente, cominciando da Mar-

ciano, e venendo fino ad Alessio Comneno, si è tentato dissi di erigere qualche Metropoli Ecclesiastica, e dopo il fatto si è venuto all' esame del diritto, si è deciso contro l' Imperiale supposta autorità, e che gli stessi Imperatori hanno rivocato il fatto, ed hanno prescritta l' osservanza delle leggi della Chiesa. Vi piaccia finalmente di osservare, che Alessio Comneno in quel medesimo rescritto dell' anno 1087., che vi è piaciuto di allegare in vostro favore, nel dichiarare di aver diritto di erigere metropoli, che siano riconosciute tali dalla Chiesa, non dice di averlo per una potestà *nativa*, *ed inerente al trono*, ma di averlo per un privilegio accordato agl' Imperatori dai Sacri Canoni, onde viene a confessare contro di voi, che questa erezione dipende dalla Ecclesiastica, e non dalla civile potestà, e che intese le contrarie rappresentanze non s' impegnò a sostenere colla forza questo supposto privilegio, ma lo sottopose all' esame del Patriarca, e del Sinodo di Costantinopoli. Balsamone, (in 12. Can. Concil. Chalced. & in 38. Concil. Trull. apud Bewereg. Tom. I. pag. 127. & 201.) e Blastares (apud Bewereg. Tom. 2. Synt. Alphab. pag. 125.) sebbene riconoscano come vili adulatori del trono negli Imperatori d' Oriente questa autorità di erigere metropoli, pure costretti dalla evidenza della ragione dichiarano, ch'essa autorità è stata accordata loro

anticamente dai sacri Canoni, e pretendono di conciliare in tal maniera la fede col loro spirito di adulazione.

§. XIII.

Carlo Magno non pretese questo diritto.

Dall' Oriente voi ci chiamate in Occidente, e ci obbjettate il fatto di Carlo Magno, il quale secondo voi eresse otto Vescovati nella Sassonia, e fissò distintamente i limiti della Diocesi di Brema (pag. 205.). Voi ne portate il diploma, ed è sorprendente, che non vi siate accorti, che esso milita contro di voi = *Adhuc etiam Summi Pontificis, & universalis Papae ADRIANI PRAECEPTO, nec non Magontiacensis Episcopi Lullonis, omniumque qui affuere Pontificum consilio, eamdem Bremensem Ecclesiam cum omnibus suis appendiciis Villehado probabilis vitae viro coram Deo, & Sanctis ejus commisimus; quem etiam primum ejusdem Ecclesiae consecrari fecimus Episcopum* = Queste parole indicano colla maggior chiarezza, che il Pontefice Adriano fu quegli, che comandò, che si ergesse una Metropoli a Brema, e che Lullo Arcivescovo di Magonza cogli altri Vescovi, ch' erano conciliarmente intervenuti all'Assemblea, o al consiglio tenuto a tale effetto da Carlo Magno, avea

fissata la persona di Villeado per affidargli quella Chiesa. Voi avete la bontà di spiegare quelle parole in maniera, che *praecepto Papae Adriani, non indichino, che una espressione di rispetto, quale si usa colle persone di merito, quando si consultano, che le loro parole si prendono per comandi* (ibi) . Volete uscire d' impegno colle espressioni del Galateo, le quali certamente non usavano nel Secolo VIII. Ma quando anche fossero state in uso fino da quel tempo, perchè in questo luogo le parole *praecepto Adriani* dovessero piuttosto intendersi di una espressione di convenienza, che di un rigoroso ordine, o comando, o Decreto, sarebbe necessario, che aveste prima provato, che la creazione delle Metropoli appartiene talmente alla potestà civile, che il Pontefice nè vi avesse, nè vi potesse avere alcuna parte. Allora si potrebbe dire, che un semplice suggerimento di Adriano fosse da Carlo Magno a titolo di rispetto, chiamato col nome di comando, e di precetto. Ma quando costa tutto il contrario, come vi ho finora dimostrato colla maggior evidenza, permettete, o Signori, che ve lo dica, voi colla vostra interpretazione non provate l' assunto, ma supponete ciò, che appunto è in questione: ed anzi aggiungerò, che avendovi provato, che la sola potestà Ecclesiastica è quella, che può erigere la Metropoli, quando nel Diploma di Carlo Magno

non si facesse parola di alcun Decreto di Adriano I. si dovrebbe necessariamente supporre, che vi fosse intervenuto, e si dovrebbe dire, che fosse stato omesso, perchè il Diploma era di sua natura diretto soltanto, a dare il peso ancora dell' autorità civile allo stabilimento già fatto dalla Chiesa, ed a fissare le rendite della nuova sede. Non ignoro, che il Pfeffinger (in Vitriarium Tom. I. tit. II. pag. 225.) dà la taccia di falso al mentovato Diploma, e che M. Maaltrat ne ha approvato il sentimento: ma non vedo la necessità di ricorrere a questo ripiego, e poichè la consacrazione di S. Villeado si fece nel mese di Luglio dell' anno 789. ed esso cessò di vivere nel seguente Novembre, può darsi benissimo, che non se gli desse alcun successore, e che perciò i principj della Chiesa di Brema appartengano a Carlo il Calvo. Ma che che sia di ciò, il Diploma, o Signori, è contro di voi, e l' interpretazione, che gli date, non prova che l' insussistenza della causa, che avete presa a sostenere.

§. XIV.

La Metropoli d' Amburgo fu eretta dalla Santa Sede.

Sembra, o Signori, che vi siate impegnati ad obbligare i vostri lettori ad una fatica inutile. Portate l' erezione della Metropoli di Amburgo fatta, secondo voi, da Ludovico Pio, e dalla Nazione, e non vi accorgete, che siamo nello stesso caso. Ne avete letta la relazione nel Krantzio Scrittore pieno di favole, e senza esaminar meglio il fatto, ce lo avete prodotto come favorevole alla vostra causa (pag.218.). Permettetemi, che senza arrestarmi alle parole del Krantzio ve lo sviluppi quale si trova nei documenti autentici. Fortunatamente esiste il diploma di Ludovico Pio, nel quale si tratta della erezione di questa Metropoli. Esso porta la data dei 13. di Maggio dell'an.834. Ascoltate di grazia come si esprime. = *Tam propter suprascripta Ecclesiastica lucra in gentibus demonstrata, quam & propter votum pii genitoris nostri, ne quid ejus studii imperfectum remaneat statuimus UNA CUM CONSENSU ECCLESIASTICO praefata ultima in regione saxonica trans Albiam in loco nuncupato Hammeburg cum universa Nordelbingorum provincia, Ecclesiae proprii vigoris constitue-*

re sedem ; cui & primum praeesse , atque solemniter consecrari per manus Dragonis Metensis , & Serenissimae Sanctae Palatinae dignitatis praesulis Ansgarium fecimus Archiepiscopum , astantibus Archiepiscopis Ebone Remensi , Hevi Trevirensi , & Otgario Moguntinensi cum plurimis aliis generali in conventu totius imperii nostri praesulibus congregatis ; assistentibus quoque specialiter , & CONSENTIENTIBUS , atque consecrantibus Helingardo , sive Villerico Episcopis a quibus jam dictae Paraeciae partes a nobis sibi olim commendatas recepimus . Carlo Magno era stato quegli , che avea formato il primo progetto della erezione di questa Metropoli . Ludovico Pio pensò ad eseguirlo : ma ciò non fece di sua privata autorità : egli stesso lo dichiara = *una cum consensu Ecclesiastico* = . Il numero dei Vescovi , che vi ebbero parte dimostra , che si trattò l' affare conciliarmente , e che quei due Vescovi Elingardo , e Villerico , i quali avevano la cura spirituale del distretto , che formava la nuova Metropoli cedettero i loro diritti . Nè vi dia molestia il sentire , che Ludovico Pio dice di essere stato quegli , che l' aveva affidata ai medesimi ; mentre non potea averla affidata in altra maniera , che in quella , colla quale ergeva la nuova Metropoli , cioè = *una cum consensu Ecclesiastico* = . Ma poichè io vi ho fatto osservare , che sebbene secondo la disciplina di quei tempi una Cattedra

Episcopale si potesse ergere dal solo Metropolitano col Sinodo della Provincia, perchè l' intiera provincia ora affidata alla sua cura, acciò la governasse per mezzo dei suffraganei, non così accadeva di una Metropoli. perchè questa non si poteva esigere che colla autorità del solo Pontefice, perchè essendo esso il fonte della Ecclesiastica giurisdizione, era necessario, che esso la communicasse al nuovo Metropolitano. Che di fatto in questa erezione della Metropoli di Amburgo intervenisse l' autorità della Santa Sede, ce lo attesta il medesimo Diploma di Ludovico Pio. Eccone le parole. = *Ansgario... tam nostra, quam sanctae Romanae Ecclesiae auctoritate hanc Deo dignam in gentibus commisimus legationem, ac proprii vigoris adscribere decrevimus dignitatem* =. Quando non vi bastasse, o Signori, questo documento, abbiamo la bolla di Gregorio IV. nella quale viene confermata l' elezione, e la promozione di Anscario, viene eretta la nuova Metropoli di Amburgo, e si conferisce il pallio al medesimo Anscario insieme coll' Apostolica Legazione nella Svezia, nella Danimarca, ed in tutte le Provincie settentrionali. Questi documenti insieme con altri appartenenti alla medesima chiesa sono stati pubblicati colla vita del Santo (Act. SS. Bol. Tom.I. Febr.) e quindi dal Pfeffingero (in Viridarium Tom.I. p.1166.) e nella raccolta ancora degli storici di Francia.

(Tom. 6. pag. 593.) Se aveste consultato alcuno di questi Autori, non sareste stati ingannati dalle parole del Krantzio. Vorrei persuadermi, che non abbiate voluto l' inganno: ma lascio, che ne giudichiate voi stessi.

§. XV.

La medesima Santa Sede eresse quelle d' Inghilterra.

Mi permetterete peraltro, o Signori, che vi riferisca un fatto accaduto circa il medesimo tempo nell' Inghilterra, perchè serve di prova per dimostrare, che il diritto di erigere Metropoli Ecclesiastiche appartiene alla sola Santa Sede. Già sapete, che S. Gregorio Magno aveva eretta la Metropoli di Cantuaria. Offa re di Mercia avendo avuti non so quali motivi di disgusto coll' Arcivescogo Lamberto, che sedeva in questa Metropoli, aveva ottenuto da Adriano I. che si ergesse una nuova Metropoli, e s' inviasse il pallio al Vescovo di Lichefeld. Kenulfo succeduto ad Offa nell' an. 796. determinò di restituire alla Sede di Cantuaria la sua prima giurisdizione, e perciò spedì al Sommo Pontefice Leone III. l' Abate Wadan, per presentargli le sue istanze, e quelle di tutt' i Vescovi d'Inghilterra. Wadan non si diede gran moto per sol-

lecitare l' affare; per la qual cosa Kenulfo scrisse nell' anno seguente una lettera allo stesso Pontefice, nella quale dopo di averlo pregato a riconoscerlo per suo figliuolo adottivo, e dopo di avere promessa una perfetta ubbidienza ai suoi ordini, gli espose le mutazioni fatte nelle chiese d'Inghilterra a tempo di Offa, e di Adriano, e lo pregò ad indicargli ciò, che si dovea fare, perchè non accadesse qualche scisma (Collect. Conc. T.9. pag. 152.). Si celebrò quindi un Sinodo, ed avendo i Vescovi date ad Etelardo Arcivescovo di Cantuaria le opportune istruzioni, questi venne a Roma accompagnato da una lettera del Re Kenulfo. Nell' anno 802. fu adunque terminata la causa, e dal Pontefice Leone III. tutte le Chiese d'Inghilterra furono di nuovo sottopposte alla Metropoli di Cantuaria. Questa sentenza si legge in una lettera indirizzata dallo stesso Pontefice al Re Kenulfo, nella quale accusando le due lettere, che aveva ricevute in suo nome, gli rende vivissime grazie per le sincere espressioni di affetto, e di subordinazione, che in esse aveva esposte, e quanto ad Etelardo Arcivescovo di Cantuaria dice di avergli data una piena potestà di escludere dalla comunione della Chiesa non meno i Sovrani e i Principi, che qualsivoglia persona del volgo, che oserà trasgredire i divini precetti (ibi p.154.) E' questa una lettera, o Signori, che fu scritta dal

Pontefice Leone III. in quel tempo, nel quale voi supponete, che Carlo Magno disponesse arbitrariamente della Disciplina della Chiesa. Intanto vi prego ad osservare, che volendo il Re Offa sottratte le chiese del suo Regno di Mercia dalla giurisdizione della chiesa di Cantuaria, non eresse già di sua autorità la sede di Lichefeld in Metropoli, ma ricorse per tal motivo al Pontefice Adriano I., e che volendo Kenulfo restituite tutte le cose nel suo antico sistema, ricorse alla medesima Santa Sede nella persona del Pontefice Leone III. Dunque nè i due Re Offa, e Kenulfo, nè i Vescovi dell' Inghilterra credevano, che da altri, che dal Pontefice potesse emanare quella giurisdizione, che è necessaria per costituire una Metropoli:

§. XVI.

La Metropoli di Mohilow è stata eretta dal S. Pontefice PIO VI.

La vostra ignoranza, o Signori, di questo fatto, e degli altri, che vi ho esposti, non è compatibile col carattere di confidenza, col quale vi siete impegnati a sostenere la vostra causa, e ad istruire i popoli della Francia, ed è molto meno compatibile la mala fede, colla quale avete alterati i fatti, che ho dovuti rettificare finora, e colla

quale avete osato di tutto contrafare un fatto accaduto non più, che dieci anni sono, e perciò in faccia a quel medesimo Pontefice, che vi ha avuta la principal parte, a quella Sovrana di tutte le Russie, che n' è stata la mediatrice, ed a tanti distinti personaggi, che vi hanno avuta parte. Non sò se l' impostura sia mai passata più oltre. Pretendo di parlare della maniera, colla quale voi ci rappresentate l' erezione della Cattedra di Mohilow. Dite, *che Caterina II. Imperatrice di tutte le Russie fece nel* 1782. *le medesime operazioni, che l'Assemblea costituente ha fatte in Francia* (pag. 177.) e nella nota posta in piè di pagina ci riferite l' erezione della Metropoli di Mohilow, alla quale intendete di alludere. Dite, *che a tenore dell'Editto della medesima Imperatrice, essa in virtù dell' autorità sù la Chiesa, che ha ricevuta da Dio, erige la Città di Mohillow in Vescovado della communione Romana, che elegge un Arcivescovo, che gli da un Coadjutore, che esaminerà, e giudicherà sotto la sua direzione tutti gli affari Ecclesiastici, che sottomette alla sua sovrana giurisdizione tutte le chiese Cattoliche dei suoi stati, e tutti i loro preti, che proibisce al nuovo Arcivescovo di ricevere comandi da altra autorità, che dalla sua, e dal Senato, e proibisce al Clero Romano di dipendere da alcuna potestà Ecclesiastica straniera* =. Voi ci fate, o Signori, un racconto, che non può conve-

nire, che ad una Metropoli Luterana, ed avete il coraggio di dire, che tutt' i monumenti del tempo attestano questo fatto. Intanto di questo Editto di Caterina II., dal quale avete rilevato tutto il racconto, non ne parlate, che voi soli, e l'autore della Gazetta universale di Parigi nel foglio dei 26. di Luglio dell' anno 1791., foglio, che uscì contemporaneamente al vostro scritto, e che perciò ci lascia incerti, se esso abbia preso il racconto da voi, o voi da esso. Lo decida la vostra coscienza. Quanto a me per svelare maggiormente l' impostura vi riferirò il fatto, quale si rileva dagli stessi Brevi del Sommo Pontefice PIO SESTO felicemente regnante, in faccia al quale avete avuto il coraggio di mentire, e dall' autentico Diploma dell' Eminentissimo Cardinale Archetti, per cui opera fu eretta l' accennata Metropoli. Tutti questi documenti a vostra confusione sono stati pubblicati nella stessa Città di Parigi dal Sig. Bossard direttore del Seminario di S. Felice in questo medesimo anno 1792. Mi servirò della sua Edizione, ed in conseguenza ve ne citerò le pagine.

Nel giorno 11. di Gennajo dell' anno 1783. il Santo Padre significò con suo Breve a Caterina II., che avrebbe eretta la Metropoli Ecclesiastica di Mohilow *juxta leges, & ritus Romanae Ecclesiae* (pag. 16.). Avendo quindi fissati gli occhi sopra la persona di Monsignor Giovanni Ar-

chetti Arcivescovo di Calcedonia, e suo Nunzio appresso il Re di Polonia, per incaricarlo della esecuzione di questa sua Pontificia determinazione, ne diede parte alla medesima Imperatrice con un nuovo suo Breve dei 26. del mese di Aprile dello stesso anno. Dice Sua Santità in esso = *Magnopere gratum nobis accidit ex augustissimae Majestatis Tuae litteris die prima Martii datis intelligere, te libenter excepturam esse pontificium Oratorem, quem isthuc ad Imperialem tuam Aulam legassemus, qui nimirum spectator egregii patrocinii tui in eos qui Imperii tui ditione Romanae adhaerent Ecclesiae, nec non, & testis esse possit humanissimae in nos, ac perhonorificae tuae voluntatis* =. Quindi dopo di averle significata la destinazione del mentovato Nunzio, soggiugne: *Ipsi igitur Chalcedonensi Archiepiscopo isthuc adventuro idoneas facultates impertimur AD UNAM ERIGENDAM ARCHIEPISCOPALEM ECCLESIAM IN MOHILOVIA pro latinis ad destinandum Archiepiscopum cum honore Archiepiscopalis palii, ac ad deputandum etiam eidem Coadjutorem, itaut haec omnia peragere debeat juxta leges, & ritus Romanae Ecclesiae, eoque modo, ac forma, quam Nos ipsi in nostris die 11. Januarii datis litteris Majestati Tuae declaravimus*. (ibi p. 14.) La bolla della straordinaria Legazione del mentovato Monsignor Archetti era stata spedita ai 15. dello stesso mese di Aprile. In essa si da al me-

desimo la facoltà di erigere la mentovata Metropoli = *ac praeterea ut praedictae abs te sic erectae, ac constitutae Metropolitanae Ecclesiae virum honestum, & providum, ac in via Domini strenuè laborantem, qui pontificali conveniat oneri, ac honori praedicta auctoritate nostra deputes, ac praeficias* = (ibi pag. 20.). Si vuole, che il nuovo Arcivescovo abbia giurisdizione sopra tutti i Cattolici domiciliati nella Russia = *quoadusque altera nobis alios Catholicos Episcopos deputandi se se offerat occasio, ac donec aliter per hanc Apostolicam Sedem fuerit dispositum ... salva semper in omnibus nostra, & hujus Apostolicae Sedis auctoritate* (ibi pag. 24.) Portatosi adunque a Peterburg il mentovato Nunzio straordinario, ossequiata Sua Maestà, e prese tutte le necessarie informazioni della Città di Mohilow, e dei Cattolici, che vi dimoravano, destinò la Chiesa dell'Assunta, per collocarvi la nuova Sede Aschiepiscopale, e ne emanò il Decreto ai 19. del mese di Decembre dello stesso anno 1783. ed eccone le parole. = *Nunc ad laudem Omnipotentis Dei, & Beatae Virginis Mariae, ac Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli, nec non Fidei Catholicae exaltationem, & totius Ecclesiae militantis gloriam eamdem Ecclesiam Mohiloviensem sub titulo Beatae Mariae Virginis in Coelum Assumptae Archiepiscopalem, & Metropolitanam Latini ritus, & in ea Archiepiscopalis, & Metropolitani Praesulis Sedem,*

Apostolica nobis, uti supra, commissa auctoritate erigimus, & instituimus. = (ibi pag. 32.). Quindi creò il Capitolo dei Canonici, che nella medesima Chiesa dovevano assistere il nuovo Arcivescovo. Ai 21. dello stesso mese il medesimo Nunzio pubblicò un Decreto, nel quale trasferì dalla Cattedra di Mallo il Vescovo Stanislao Sietrzencewictz nella nuova Metropoli = *in primum Mohiloviensem Archiepiscopum promovemus, & deputamus* = (ibi pag. 48.) e finalmente ai 29. dello stesso mese il Nunzio fece nella Cattolica Chiesa di Peterburg la solenne funzione di ricevere dal nuovo Arcivescovo il consueto giuramento, e di conferirgli il pallio (ibi pag. 54.). Eccovi, o Signori, esposta in breve tutta la serie del fatto ricavato dagli stessi autentici Documenti. Mi lusingo, che confusi, e rinvenuti del vostro errore, cesserete di più oltre pretendere, che le Metropoli si possano erigere dalla potestà temporale, e confesserete con tutti i Cattolici, che l' autorità di ciò fare risiede solo nel Romano Pontefice, come nel fonte di tutta l' Ecclesiastica giurisdizione.

CAPO TERZO

Delle elezioni, o sia promozioni dei Vescovi.

§. I.

Che si richiede a costituire un Vescovo?

Il vostro discorso sopra le elezioni, non poteva cominciare con una maggior aria di confidenza. Gli articoli della Costituzione sono per voi dogmi, che non è lecito di discutere nè pure in aria di problema. In vece di ricercare, se possa competere al popolo il diritto di eleggere i Vescovi, e se questo diritto gli possa esser conferito dalla nazione, prescindete con coraggio sorprendente, e supponete, che non altro si sia fatto dalla Costituzione, che rendere al popolo ciò, che era suo (pag. 65.). Anzi quasi trionfando sopra i vostri

avversari, i quali reclamano le leggi, ed i diritti del Pontefice, e dichiarano altamente, che non vi è esempio di una forma di elezione, nella quale la Chiesa non abbia avuta la principale parte, vi accingete a risponder loro con documenti tratti dalla Istoria dei primi secoli della Chiesa.

Prima di rispondere ai vostri argumenti osservando il metodo, che ho tenuto nei due precedenti capitoli, vi dimostrerò, che la elezione dei Vescovi, non si può fare, che nel piano prescritto dalla Chiesa, e che a norma di questo piano dee farsi la medesima, ò immediatamente dal Pontefice, o dai Metropolitani, e dai Vescovi della rispettiva Provincia. Prima di venire all' autorità, ed alle prove di fatto, osservo, o Signori, che a costituire il Vescovo di una data chiesa, si dee unire nella medesima persona la sacra ordinazione, e la giurisdizione sopra quel dato popolo. La consacrazione forma un Vescovo, ma non lo costituisce pastore di quella data chiesa. Quando si tratta di eleggere un Vescovo, si tratta di provvedere una chiesa vacante di un legittimo Pastore, e si tratta perciò di conferire ad una determinata persona, non solamente l' ordine Episcopale, ma altresì la giurisdizione sopra quel dato popolo. L' eletto acquista in virtù della stessa elezione un vero diritto ad una data chiesa. Questa elezione adunque non si può fare, se non da chi può con-

ferire questo diritto, e questa giurisdizione. Il popolo non ha questa potestà, dunque il popolo non ha il diritto di elezione.

Aggiugnete a ciò, o Signori, che fino dai primi tempi la consacrazione, necessaria essa pure a costituire un Vescovo, apparteneva al Metropolitano. Esso vi si doveva determinare liberamente, e con un atto del quale dovea render ragione a Dio, ed alla Chiesa; dunque ad esso necessariamente apparteneva o l'atto stesso dell'elezione, o per lo meno la conferma del medesimo atto, la quale in questo caso veniva ad essere il compimento della elezione, ed a costituirne la stessa essenza. Nel parlare delle Metropoli avete veduto, o Signori, che i Metropolitani si costituivano principalmente, per provvedere di Vescovi le chiese delle respettive provincie, e conferir loro la necessaria giurisdizione. Ma io non voglio, che in questo luogo mi accordiate come certo ciò, che mi sono impegnato a dimostrarvi, onde non diciate, che supponga ciò, che è in controversia. Pertanto vengo a provarvi con una serie non interrotta di fatti, cominciando dai tempi Apostolici fino al Secolo XVI., che l'elezioni, e destinazioni alle Cattedre Episcopali si sono in ogni tempo fatte dalla potestà Ecclesiastica, e che il trasferire questo diritto nel popolo, ò sia nella potestà civile, è stato riputato un errore, e condannato come tale dalla Chiesa. Mi ri-

servo a produrvi a suo luogo la ragione di questo fatto, ragione, che orora vi ho solamente accennata, perchè non è questo il luogo di parlare della giurisdizione ecclesiastica, dopo che voi nel vostro Libro rovesciando l'ordine naturale delle cose, l'avete riservata all'ultimo luogo.

§. II.

Della elezione dei primi Vescovi della Chiesa.

Per togliervi ogni dubbio, o Signori, comincio dai tempi apostolici, anzi dallo stesso Gesù Cristo. Gli Apostoli furono i primi Vescovi, che egli diede al mondo. Vedete come S. Marco ci riferisce la loro elezione. *Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse, & venerunt ad eum, & fecit, ut essent duodecim cum illo, & ut mitteret eos praedicare* (Marcus cap. 3. 13. & 14.) Aveva il Divin Redentore già appresso di se un buon numero di Discepoli, aveva già distinta la sua predicazione con un buon numero di miracoli. Nessuno dei Discepoli, e de' seguaci suoi fu interrogato, nessuno diede il suo voto alla elezione degli Apostoli. Egli fù che chiamò *quos voluit*. S. Luca ci dice la medesima cosa. *Cum dies factus esset, vocavit Discipulos suos, & elegit duodecim ex ipsis, quos, & Apostolos nominavit* (Lucas c. 6. v. 13.)

Il medesimo Evangelista ci riferisce nella stessa maniera la elezione fatta dallo stesso Redentore divino dei LXXII. Discepoli . *Designavit Dominus & alios septuaginta duos Discipulos, & misit illos.* (ibi cap. x. & 1.) In seguito di questo divino esempio, quando dopo l' Ascensione del medesimo dovettero gli Apostoli provvedere la nascente Chiesa di nuovi Ministri, essi furono, che ne fecero la scelta. La loro elezione viene esposta da S. Luca negli atti degli Apostoli. *Erant autem*, egli dice, *in Ecclesia, quae erat Antiochiae prophetae, & doctores . . . ministrantibus autem illis Domino, & jejunantibus, dixit illis Spiritus Sanctus segregate mihi Saulum, & Barnabam in opus, ad quod assumpsi eos. Tunc orantes, & jejunantes imponentesque eis manus dimiserunt illos* (Act. c. XIII. v. 1. 2. & 3.) Sotto il nome di Profeti, e di Dottori vengono indicati dal S. Evangelista quegli Apostoli, e quei primi Vescovi, che si trovavano uniti in Antiochia. Imperocche quei medesimi, che fecero l' elezione di Saulo, e di Barnaba, imposero loro le mani, e gli consacrarono Vescovi, lo che non averebbero potuto fare, se non fossero già stati distinti del medesimo carattere. S. Paolo nel giro della sua predicazione fece altrettanto. Egli costituì Tito primo Vescovo di Candia, e gl' ingiunse di provvedere di altri Vescovi le Città di quell' Isola. *Reliqui te Cretae ut . . . constituas per Ci-*

vitates praesbyteros, sicut & ego disposui tibi, gli ricordò le doti, che dovevano avere questi tali = *Oportet enim Episcopum sine crimine esse &c.* (ad Tit. 5. cap. 1. v. 5. & 7.). Lo stesso Apostolo nel dare vari precetti a Timoteo, che era stato da esso collocato sù la Cattedra di Efeso, lo avverte di usare una gran cautela nella scelta dei Vescovi = *Manus cito nemini imposueris* (1. ad Tim. cap. v. v. 22.). Precetto, che sarebbe stato affatto inopportuno, se egli avesse dovute imporre le mani a chi era stato eletto dal popolo. E perchè non crediate, o Signori, che ciò si facesse soltanto, quando si spedivano Vescovi in qualche Città, per formarvi un gregge, il citato S. Luca dice, che S. Paolo, e S. Barnaba consolavano nel loro viaggio i fedeli, che si trovavano in ogni Città, *consolantes animas discipulorum, exhortantesque, ut permanerent in fide ... & cum constituissent illis* (*discipulis*) *per singulas Ecclesias presbyteros, & orassent cum jejunationibus commendaverunt eos Domino, in quem crediderunt* (Act. cap. XIV. v. 21. & 22.).

§. III.

Della elezione di S. Mattia.

Sò, che voi, o Signori, parlando degli Apostoli pretendete, che la elezione, che cadde poscia sulla persona di S. Mattia, fosse proposta da S. Pietro *a tutto il ceto dei fedeli, fra i quali si ritrovassero le stesse sante femine* (pag. 67.). Quanto vi siete ingannati, o Signori! Questa elezione si fece poco dopo l' Ascensione del Divin Redentore, quando tutti gli Apostoli erano ancora insieme uniti a Gerusalemme. Vi voglio accordare, che non tutti i fedeli si ritrovassero in questa Città, ma non posso restringere il numero di quei, che vi erano, a soli centoventi in circa, specialmente se vi si vogliono aggiungere anche le femmine. Ad una delle apparizioni di Gesù Cristo poco prima si erano ritrovati presenti più di cinquecento discepoli. Se fosse stato necessario il voto di tutti i fedeli, per procedere alla elezione del nuovo Apostolo, oltre questi cinquecento non sarebbe stato difficile di chiamare il rimanente dalle vicine Città, e Terre. Nessuno si potrà persuadere, che dopo tre anni di predicazione, e dopo i prodigi accaduti nella passione, e nella Resurrezione, quando alcuni degli stessi gentili avevano creduto in

esso, non fossero i Discepoli, che circa centoventi. Di questi sappiamo, che undici erano Apostoli, e settantadue Discepoli. Il carattere degli altri trenta in quaranta soggetti indicati da S. Luca non ci è noto. Ma vi prego, o Signori, sù qual fondamento voi li convertite in femine? Il sacro Testo dice, che gli undici Apostoli ritornati dal Monte Oliveto in Gerusalemme entrarono in un Cenacolo, e che stettero in orazione = *cum Mulieribus, & Maria Matre Jesu, & fratribus ejus* (Act. c.1. v. 12. 13. & 14.). Quindi entra a parlare della elezione di S. Mattia, e comincia il suo racconto. *In diebus illis exurgens Petrus in medio fratrum dixit* (*erat autem turba hominum simul fere centum viginti*). E' questo un fatto differente adunque dall' altro, ed in questo non vi ebbero parte, che i fratelli, e gli uomini come dice il sacro testo. Se a questo atto ancora fossero intervenute le femine, non avrebbe mancato il sacro testo di accennarlo. Voi ve le vorreste, ed io non posso farvi la grazia di accordarvele.

Sebbene desidererei di sapere, d'onde abbiate rilevato, o Signori, che si trattasse allora di una di quelle elezioni, delle quali ora parliamo? Il sacro testo dice, che S. Pietro presa la parola disse, *che era necessario, che si adempissero le profezie, e perciò, che si sostituisse un altro al prevaricatore Giuda*. Egli propose le condizioni, che ricer-

cava in questo sostituto, cioè, che *avesse seguitato Gesù Cristo dal Battesimo di Giovanni fino all' Ascenzione, perchè fosse testimonio autentico dei fatti*. In seguito di queste condizioni furono proposti due, Giuseppe di Barsaba sopranominato il giusto, e Mattia. Pietro avrebbe allora dovuto scegliere uno dei due, ma in uguaglianza dei requisiti lasciò l' elezione a Dio. *Ostende quem elegeris*. Si mise dunque la sorte, e questa decise in favore di Mattia, *& annumeratus est cum undecim Apostolis*. Donde avete dunque rilevato, che si facesse una formale elezione. Intanto osservate voi, o Signori, che volete i puri principj, e la pura religione, quanto vi scostate da S. Gioan Grisostomo. Egli dice chiaramente, che il solo Pietro poteva eleggere il nuovo Apostolo, e che si astenne da ciò fare per non dimostrare parzialità. *An Petrum ipsum eligere non licebat? Licebat utique. Sed ne videretur ad gratiam facere, abstinet.* (in Act. Apostol. Hom. 3.). Osservate ancora, che Pietro non ostante la presenza di tutti gli altri Apostoli propone la sua determinazione, e fissa le condizioni, che richiede nel soggetto. Nessuno propone dubbj, nessuno propone difficoltà, si eseguisce al momento l' ordine, e si presentano due soggetti, nei quali si verificano le condizioni. Non si lascia allora luogo all' arbitrio, si rimette la causa a Dio, e Dio è quegli, che elegge, e che

decide. Ma il fondamento, che voi fate sopra questa elezione, dicendo, *che non possiamo avere regola nè più antica, nè più sicura* (pag. 69.) mi obbliga a considerarla più minutamente. Sembra, che vogliate attribuirla talmente alla moltitudine, nella quale secondo voi avevano luogo anche le femine, che ne vogliate per così dire escludere gli Apostoli. Citate a tale proposito Tertulliano divenuto già Montanista (de Praedic. cap. 21.) ove dice, che = *Ecclesia non est numerus Episcoporum* = parole, che non sarebbero buone, che pei Calvinisti. Vediamo se la regola favorisce il vostro assunto. S. Pietro fu quegli, che propose l'affare, e non lo propose, per lasciarne la decisione al popolo. Dichiarò che *oportet unum ex istis*. Egli propose le condizioni, che si ricercava nei Candidati, e non chiese al popolo se non che indicasse i soggetti, che le avevano. E' questo ciò, che si fa in ogni sacra ordinazione, quando si chiede se gli ordinandi sono degni. La moltitudine allora propose due Mattia, e Barnaba, *& statuerunt duos*. Se la stessa moltitudine fosse stata quella, che oltre il proporre avesse anche eletto l' uno dei due, e dopo la sorte avesse stabilito Mattia nel grado di Apostolo, il sacro testo avrebbe usato lo stesso linguaggio, ed avrebbe detto *annumeraverunt cum undecim*. Dicendo per lo contrario *& annumeratus est*, queste parole dimostrano, che la elezione

del nuovo Apostolo non si fece già dalla moltitudine, ma bensì da chi avea proposto l'affare, e da chi avea tirata la sorte cioè dagli Apostoli, e fra essi da S. Pietro. Ditemi adunque qual profitto voi traete da questo fatto, da questa regola antica?

§. IV.

Della elezione dei diaconi.

Non siete meglio, o Signori, assistiti dalla ragione quando soggiungete, *che nella stessa maniera si fece l'elezione dei Ministri del secondo ordine*, dovevate dire dei diaconi. *Dite, che fu unita la moltitudine, e che anzi neppure sembra, che gli Apostoli avessero parte nell' elezione* (pag. 68.) Il fatto riferito dal Sacro Testo è il seguente = Erano nate diverse lagnanze tra i Greci, e gli Ebrei riguardo alla distribuzione delle limosine, lamentandosi i primi, quasi che non si avesse abbastanza cura delle loro vedove: Per la qual cosa i dodici Apostoli adunati tutti i discepoli proposero, che si scegliessero alcuni economi, e dispensieri, ai quali si affidasse intieramente la cura di dispensare l'elemosine. I fedeli elessero allora sette soggetti, la cui total cura, secondo la proposizione degli Apostoli, non doveva essere che di affari temporali.

Gli Apostoli, come c'insegna la tradizione, passarono allora più oltre, e conferirono ai medesimi il Diaconato. Ciò viene indicato dal Sacro Testo, mentre che imposero loro le mani, *& orantes imposuerunt eis manus* (Act. cap. 6. v.6.) Ma altro è il dire, che gli Apostoli mossi dallo Spirito Santo, e con quella autorità, che avevano ricevuta da Cristo, inalzarono questi soggetti ad un Ministero Sacro, ed altro è il dire, che furono a questo eletti dalla moltitudine dei fedeli. Sono ben differenti queste due proposizioni. Il popolo non fece che uniformarsi alla proposizione degli Apostoli, la quale non riguardava, che un Ministero caritatevole bensì, ma profano. Come poi abbiate, o Signori, potuto avanzare, che gli *Apostoli non avessero parte per quanto sembra nella elezione*, io non lo vedo: mentre se si tratta del ministero profano, essi furono, che la proposero, e se si tratta del Ministero Sacro essa fu tutta opera loro, mentre il popolo in virtù della proposta, neppure poteva sapere, che fosse per darsi loro una tale autorità ed ordine sacro. In tanto osservate, che gli Apostoli sono quei, che adunano la moltitudine, che propongono l'affare *considerate*, che determinano il numero delle persone, che si dovevano eleggere *septem*, e che ne fissano le condizioni *plenos Spiritu Sancto*. Osservate di più, che neppure lasciano al popolo la istituzione di questi soggetti, che do-

vevano servire alla mensa, officio in se stesso profano, ma dicono espressamente *quos CONSTITUAMUS*. Se adunque la istituzione dei diaconi fu propria dei soli Apostoli, i quali avevano rimessa al popolo la sola proposizione dei soggetti, come ne volete voi, o Signori, dedurre, che le elezioni dei vescovi, e dei parrochi appartengano al solo popolo, e che la Chiesa non debba che ordinarli? Se questo fatto, come Voi dite, è la sorgente della disciplina ecclestiastica, dunque tocca alla Chiesa l'istituire i suoi pastori, e se essa può rimetterne al popolo o la proposizione, e la testimonianza, essa siccome quella che istituisce, può ancora rigettarla.

§. V.

Delle altre elezioni fatte dagli Apostoli.

I Libri Sacri non c'indicano altro fatto, che possa appartenere alla elezione dei Sacri Ministri. Bensì sappiamo dalla tradizione Apostolica, che S. Pietro, e S. Giacomo, e S. Giovanni prima di uscire da Gerusalemme affidarono la cura di quella chiesa all'altro Apostolo Giacomo esso pure di nome (Euseb. Ist. lib. 2. cap. 10. S. Hierom. de vir illust. in Jacobo) Dunque viventi gli Apostoli, essi soli, e non altri furono quei, che destinarono i Vescovi, che

dovevano aver cura delle particolari chiese. Anzi vi prego di avvertire, che sebbene si trattasse di un Apostolo, qual era S. Giacomo, pure perchè doveva legarsi ad una Sede particolare, vi si ricercò l'influsso di S. Pietro, ed il suo carattere di Apostolo non inalzò quella Sede ad alcun grado particolare, e restò soggetta a Cesarea Metropoli del Ponto. La stessa tradizione Apostolica c' insegna, che S. Pietro destinò Evodio suo Successore nella Cattedra di Antiochia, già da esso stabilita Metropoli dell' Oriente, e che inviò il suo Discepolo S. Marco a fondare la Cattedra di Alessandria: che doveva essere Metropoli dell' Egitto, che S. Giovanni, e gli altri Apostoli stabilirono altri Vescovi in quelle Città, nelle quali o annunciarono, o volevano, che fosse annunciato il Vangelo *Quot, & quinam Apostolorum imitatores, EORUMQUE IUDICIO, digni judicati sunt, qui fundatas ab ipsis Ecclesias pastorali officio gubernarent.* (Euseb. Lib, 3. Hist. cap. 4.) Non intendo adunque perchè, o Signori, riportiate come a voi favorevole la elezione di Simeone figliuolo di Cleofa successore del suo fratello S. Giacomo nella Cattedra di Gerusalemme. Eusebio, il quale ne parla in seguito della tradizione, (*fama est*) dice, che si unirono a tale effetto gli Apostoli, e quei Discepoli del Signore, che erano anche in vita, ed i parenti di Gesù Cristo, e che *omnes uno consensu Simeonem Episcopali Sede di-*

gnum judicaverunt (Euseb. Lib. 3. cap. 2.) Il giudicar uno degno del Vescovato , non è , Signori , lo stesso , che eleggerlo . Se vi erano gli Apostoli , perchè non si dee dire , che essi destinassero Simeone a quella Cattedra ?

§. VI.

Nei tempi Apostolici non si richiese che il testimonio del popolo .

Ma passiamo ad osservare , come dopo la morte degli Apostoli si fecero le elezioni dei Vescovi . S. Clemente Romano nella sua celebre lettera ai Corinti (epist. 1. n. 44.) dice , che essi Corinti avevano deposti alcuni Sacerdoti . *Videmus quod vos nonnullos pie viventes ex administratione , quam inculpate , & honorifice exequebantur transduxistis .* Non si può parlare in questo luogo , che di Ministri del secondo ordine , o sia di semplici Sacerdoti . Mentre i Corinti non avendo che un Vescovo non ne potevano avere *nonnullos* . Egli dice , che gli Apostoli avevano fissata la regola della successione *futurae successionis regulam tradiderunt* : ma non ci dice qual fosse questa regola . Solamente soggiunge . *Constitutos ab illis vel deinceps ab aliis Viris eximiis consentiente ac probante universa Ecclesia* . Il Santo Pontefice non dice qua-

li fossero quei *Viri eximii*, che dovessero stabilire i Vescovi, che anzi vertendo il discorso sopra i semplici Sacerdoti, che nei tempi Apostolici venivano indistintamente qualificati col nome di *Episcopi*, e di *presbyteri* sembra che sotto la parola *viri eximii* si intenda il Collegio dei Sacerdoti, che assistevano il respettivo Vescovo, che da S. Ignazio è chiamato Presbiterio, e che di fatto imponeva le mani al nuovo Sacerdote *consentiente, ac comprobante universa Ecclesia*, con quel testimonio, che da quei tempi fino al presente dà tutto il popolo del merito dell'eletto. Questo testimonio viene da S. Clemente chiamato consenso, ed approvazione, ma quanto allo stabilimento ed alla elezione, dice il Santo che si faceva dagli uomini esimii, o sia dal Presbiterio *constitutos ab illis* (Apostolis) *vel deinceps ab aliis viris eximiis*. Di questa testimonianza del merito, che era necessaria tanto pei Vescovi, che pei Sacerdoti, parla ancora Tertulliano. *Praesident*, egli dice alla Chiesa ed ai fedeli *probati quique seniores non pretio, sed testimonio adepti* (Apolog. cap. 35.) Ne parla ancora Origene (Homil. in lev. n. 3.) *Requiritur* egli dice in *ordinando Sacerdote & praesentia populi, ut sciant omnes, & certi sint, quia qui praestantior est ex omni populo, qui doctior, qui sanctior, qui in omni virtute eminentior, ille eligitur ad Sacerdotium, & hoc adstante populo, ne fiat postmodum retractatio cuipiam, ne quis*

scrupulus resideret. Hoc est autem, quod & Apostolus praecepit in ordinatione Sacerdotis. Allude Origene al Testo di S. Paolo, nel quale dopo di avere riportate le doti, che doveva avere un Vescovo, e che non potevano essere ignote ai Fedeli, coi quali avea vissuto sino alla sua elezione, aggiunge, che doveva avere ancora un buon testimonio, o sia un buon nome appresso gli stessi Infedeli. *Oportet illum, & testimonium habere bonum ab his, qui foris sunt*, per non essere disprezzato = *ut non in opprobrium incidat*. (Timt. cap. 3. v.2.) Se voi, o Signori, non aveste cercato, se non che quei, che dovevano promoversi alle Cattedre Episcopali, ed al Sacerdozio, avessero questo buon testimonio, e questo buon nome appresso tutti i Fedeli, ed anzi appresso gli stessi Settari, e Giudei non avreste fatto che chiedere quel tanto, che vuole la Chiesa. Ma altro è aver buon concetto di uno, e dargli una favorevole testimonianza, ed altro è eleggerlo. L'elezione è un atto attivo per parte degli elettori; ed un atto attivo nella Chiesa non si può fare da chi è fuori di essa, e tra quei che sono dentro la medesima, e nella sua comunione non si può fare che dai Sacri Ministri, mentre il popolo non ha altro diritto che d'essere istruito, e pasciuto. L'autore delle costituzioni Apostoliche, le quali appartengono certamente ad uno dei primi Secoli della Chiesa, non ci parla del concor-

so del popolo alla creazione di un Vescovo, se non per indicarci appunto il testimonio pubblico, che da esso si chiedeva sopra i meriti dell' eletto. Il testo è decisivo. Esso suppone già eletto, o sia nominato e fissato il soggetto. *Quo (Episcopo) nominato, & placente*, allora soltanto dice, che si aduna il popolo per assistere alla sua consacrazione, *congregatus populus una cum presbyterio, ac Episcopis qui praesentes erunt, in die Dominica consentiat. Qui vero inter reliquos praecipuus est* (il Metropolitano) *interrogat presbyterum, ac plebem, an ipse est, quem in praesidem postulant*. Dunque il Clero ed il popolo non aveva che la semplice postulazione, *& illis annuentibus, iterum rogat, an ab omnibus testimonium habeat quod dignus sit . . . Rursus tertio sciscitantur, an vere dignus sit ministerio . . . atque iis tertio assentientibus dignum esse a cunctis petatur signum assentionis, & alacriter dantes audiantur*. (Constitu. Apostol. lib. 8. cap. 4.) Il Clero ed il popolo non era adunato in conseguenza, che per dare questo testimonio, che il nuovo Vescovo fosse degno, ed accetto loro. Poteva essere, che fosse preceduta una postulazione; ma questa non serviva nel caso, che a provare maggiormente, che il diritto della elezione risiedeva adunque nel Metropolitano, e nei Vescovi della Provincia. La mancanza di Vescovi, che potessero eleggere, e consacrare il secondo Vescovo

di Lione il celebre S. Ireneo, obbligò il Clero ed i Martiri di quella Città a spedirlo a Roma al S. Pontefice Eleuterio, perchè ricevesse da esso la sacra ordinazione, e ricevesse insieme dallo stesso fonte la sua giurisdizione. Vedete, ò Signori, il vostro Massuet come dimostra questo fatto (dissert.2. in Tre artic. 1. num. 12. 13.)

§. VII.

Questo fatto è attestato da s. Cipriano.

Dopo il citato autore delle Costituzioni Apostoliche S. Cipriano è quegli, che parla con maggior precisione della maniera, colla quale si faceva l'elezione dei Vescovi. Non avreste certamente giammai pensato, o Signori, a produrne il nome in vostro favore, se non vi fosse riuscito di storcerne le parole ad un senso alieno dal loro scopo. Scrive il Santo la sua lettera 68. ai fedeli di Leone, e di Astorga, per dimostrare, che è stata valida l'elezione dei loro Vescovi Felice e Sabino. Egli dice dunque *quando ipsa (plebs) maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi*. Aveva la plebe il diritto, e l'autorità di eleggere, i degni: come di ricusare l'indegni; ma non avete, o Signori, riflettuto, che se ricusava gli indegni manifestandone i demeriti, dun-

que non eleggeva i degni, che rilevandone il merito. Di più se ricusava gl' indegni, dunque non essa, ma altri erano quei, che gli avevano eletti. Che la plebe dopo di avere eletto alcuno potesse rigettarlo, è questo un assurdo, che non saprebbe venire in mente ad alcuno di sano criterio. Ma vediamo come prosiegue il Santo: *quod & ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut Sacerdos plebe praesente, sub omnium oculis deligatur, atque idoneus publico judicio, & testimonio comprobetur*. Se la plebe era quella, che doveva eleggere il Vescovo, sarebbe stata cosa la più ridicola il dire, che se ne doveva fare la elezione alla presenza della plebe. E come si può fare una elezione, senza che siano presenti gli elettori? che se la plebe era solamente presente, la elezione si faceva dunque da altri, e la plebe era solamente quella, che dava quindi il giudizio, o sia il testimonio: *idoneus publico judicio, & testimonio comprobetur* = Perciò soggiunge il Santo, che si richiede la presenza della plebe, *ut plebe praesente vel detegantur malorum crimina, vel bonorum merita praedicentur, & sit ordinatio justa, & legitima, quae omnium Suffragio, & judicio fuerit examinata*. Il suffragio, il giudicio, ed il testimonio del popolo non era dunque diretto a fare la elezione, ma ad esaminarla: nè dicasi già che il Santo parla della ordinazione, e non della elezione, perchè l' ordinazione non può essere esami-

nata, e cribrata, ma sibbene la elezione, che se S. Cipriano usa la voce di ordinazione, lo fa, perchè in quel tempo l'ordinazione succedeva immediatamente alla elezione, e veniva perciò in certa maniera considerata come un atto solo; nuova ragione per la quale la elezione doveva appartenere a quei medesimi Vescovi, che soli avevano il diritto, e la potestà di ordinare.

Presegue il Santo nella citata lettera: *diligenter de traditione divina, & apostolica observatione servandum est, & tenendum; quod apud nos quoque, & fere per universas provincias tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem, cui praepositus ordinatur, episcopi ejusdem provinciae quique conveniant, & episcopus deligatur plebe praesente, quae singulorum vitam plenissime novit... ut de universae fraternitatis suffragio, & de episcoporum qui in praesentia convenerant, quique de eo ad vos litteras dederunt judicio, episcopatus ei deferretur, & manus ei imponerentur.* Osservate, o Signori, che dovendosi fare la elezione di un Vescovo, tutti i Vescovi della provincia si portavano alla chiesa vacante, e si eleggeva il Vescovo *plebe praesente*, e perciò non da altri, che dai medesimi Vescovi col consenso del Clero *fraternitatis suffragio*, e col giudizio dei Vescovi *episcoporum judicio*. Il Santo distingue in questo luogo la elezione *episcopatus ei differetur*, dalla consacrazione,

& manus imponerentur. Osservate finalmente, che il Santo in questo testo per ben tre volte dichiara, che si richiede la sola presenza del popolo, e che quest' atto nel medesimo Testo ora viene chiamato testimonio, ora giudicio, ed ora suffragio. Essendo in conseguenza questi termini appresso S. Cipriano sinonimi, è necessario rilevare dal contesto il loro preciso senso. Il Santo non solamente dichiara, che questo metodo si osservava *fere per universas provincias*, ma di più lo riconosce derivato *de traditione*, *& apostolica observatione*.

Non credeste per altro, o Signori, che il testimonio del popolo fosse tale, che ciecamente dovesse seguirsi dai Vescovi, onde esso popolo divenisse indirettamente padrone della elezione. Osserva il Thomassin (Part. II. L. 2. cap. 1. n. 3.) che con tutte le parole di S. Cipriano, colle quali si vuole da alcuni sostenere il diritto supposto nel popolo di eleggere, *non significatur nisi conscientia*, *& testimonium populi*. Di fatto se l'opposizione era ingiusta, l' eletto veniva mantenuto in possesso della sua dignità, ed anzi veniva punito il clero, perche non aveva saputo, o voluto tenere in dovere il popolo. Così prescrive il Canone XXXVII. di quei, che si chiamano apostolici, e che certamente sono o anteriori, o coevi a S. Cipriano. *Si quis ordinatus episcopus* (già ho osservato, che

l' elezione, e l' ordinazione si faceva nello stesso tempo) *non accipiatur , non propter voluntatem suam , sed propter populi malitiam . Ipse quidem sit episcopus, clerus vero civitatis segregetur, quia ejusmodi populi contumacis non fuerunt correptores.* Vi prego ad osservare , o Signori , che a norma dei canoni Apostolici il popolo era tanto lontano dall' aver diritto di eleggere il Vescovo , che anzi un Vescovo era deposto se aveva ottenuta questa dignità per opera dei Magistrati, i quali certamente rappresentano il popolo . *Si quis episcopus saecularibus magistratibus usus , per eos Ecclesiam obtinuerit, deponatur , segregetur , & omnes qui cum eo comunicant* (Can. Apostol. 31.) .

L' accennato sistema di elezione viene dal medesimo S. Cipriano , applicato all' elezione del Pontefice S. Cornelio per dimostrare appunto , che non se ne poteva impugnare la validità : *Factus est* , egli dice , *Episcopus a plurimis Collegis nostris , qui tunc in urbe Romae aderant* . Dunque i Vescovi delle chiese suburbicarie erano quei , che uniti lo avevano eletto all' episcopato . Ripete di nuovo il Santo *Factus est autem Cornelius Episcopus de Dei , & Christi ejus judicio* . E stato fatto Vescovo da Dio , dunque la elezione dei Vescovi era stata quella , che aveva palesata l' elezione fattane da Dio . Aggiunge a questa *de clericorum pene omnium testimonio , de plebis , quae tunc aderat Suffragio , & de*

Sacerdotum antiquiorum, & bonorum virorum collegio (*al. consensu* epist. 52.). Se aveste riportato, o Signori, l'intiero testo, non vi sareste applauditi di queste parole, quasi che il Santo richiedesse nelle elezioni il testimonio del Clero, ed il suffragio del Popolo. Già vi ho rilevato, che appresso S. Cipriano le due voci suffragio, e testimonio sono sinonime; ma riguardo a questo testo egli dice chiaramente, che S. Cornelio fu eletto dai Vescovi, e non aggiunge il testimonio, ed il suffragio del Clero, e del popolo che come un requisito. Se dunque, come voi dite, *si trattava allora di provare, che Cornelio era stato eletto nella forma la più canonica* (pag. 22. 23.) avete avuto torto ad attribuire la sua elezione al popolo, e molto più a generalizzare questa vostra prova; Avete avuto ugualmente torto a pretendere, che *la cosa sia evidente*, e che non possa essere *oscurata da alcuna sottigliezza* (pag. 24.). Il Dughet che vi aveva preceduti nell'errore (conferenc. eccles. Tom. 2. pag. 258. & 299.) non vi libera, o Signori, dalla taccia di aver troncate le parole del Santo, per trarle a favorire il vostro assunto. Il Santo parla in altre lettere ancora (epist. 20. & 55.) delle elezioni di Vescovi; ma non dovendo in esse descrivere come vi si era proceduto, ma soltanto esternarne la legittimità, unisce tutto insieme il giudicio di Dio, e l'opera dei Vescovi, del clero, e del popolo.

§. VIII.

Il popolo non ebbe parte nelle elezioni dei Vescovi Orientali.

Toltavi di mano l'autorità di questo Santo, voi vi applaudite ciò non ostante, quasi che nei primi secoli, ed in tutto l'Oriente il popolo sia stato quello, che ha eletti i Vescovi, ed insultate i Pontefici, ed i Sovrani quasi che ne abbiano usurpato il diritto (pag. 77.). Passerò dunque a dimostrarvi coi documenti, quanto vi siete ingannati. Riguardo alla Chiesa Orientale. Eusebio (Hist. lib. 6. cap. 10.) racconta, che dopo la fuga di Narcisso da Gerusalemme, i Vescovi delle vicine Città gli sostituirono Divo, e che dopo alcun tempo ritrovatosi Narcisso, i Vescovi lo pregarono a ripigliare la sua Sede. *Post Narcissi fugam ignaris omnibus ubinam gentium ageret, visum est finitimarum ecclesiarum Episcopis alium ejus loco Episcopum ordinare Dium nomine... Narcissus cum subito quasi redivivus emersisset, a Fratribus, ut Ecclesiae administrationem susciperet, rogatus est.* Il medesimo Istorico racconta, che nella decrepitezza di questo Narcisso essendosi portato alla visita dei Santi luoghi Alessandro Vescovo di una città della Cappadocia i fratelli di quella chiesa

Fratres illius Ecclesiae humanissime eum excipientes reverti post haec in patriam non siverunt . . . Quod cum illi consentientibus vicinarum Ecclesiarum Episcopis fecissent, manere deinceps eum apud se coegerunt (ibi cap. XI.). Non saprei con qual coraggio abbiate prodotto questo fatto come a voi favorevole (pag. 68.). Avete dovuto interpretare la voce *fratres* per popolo, mentre manifestamente dee intendersi del Clero, ma quando anche fosse stato il popolo, che avesse chiesto questo coadiutore a Narcisso, essendovi intervenuta l' opera dei Vescovi *consentientibus vicinarum ecclesiarum Episcopis*, ad essi, e non al popolo si dee attribuire l' elezione del medesimo. Non osta, che Eusebio abbia attribuito ai Vescovi il consenso, perchè in questo caso essendo stata fatta o dal popolo, o dal Clero la proposizione di Alessandro, la sua elezione portava seco necessariamente un atto di consenso ad essa proposizione.

Il medesimo Eusebio (Hist. lib. 2. cap. 30.) riporta la lettera scritta del Sinodo di Antiochia al Pontefice Dionisio, ed a Massimo Vescovo di Alessandria, nella quale i Vescovi congregati sinodalmente danno loro parte di aver deposto dalla Sede di quella Città Paolo Samosateno, e di avergli sostituito Donno. *Necesse habuimus alium ejus loco Ecclesiae Catholicae episcopum ordinare, non absque divina, ut credimus, providentia . . . Domnum*

virum omnibus , quae Episcopum decent , dotibus exornatum. Non solamente non si parla, o Signori, di popolo : ma essendosi fatto quest'atto dal Sinodo , e sapendosi , che il popolo non è giammai stato ammesso ad aver voce nelle conciliari adunanze , si rileva manifestamente , che esso ne fu escluso .

§. IX.

Il Concilio Niceno le attribuisce alla Chiesa .

Il Concilio Niceno primo ecumenico nel prescrivere una legge inviolabile a tutta la Chiesa , ci addita, riguardo alle sacre elezioni, il sistema , che era stato stabilito dagli stessi Apostoli . Il canone quarto è intieramente consacrato all' elezione dei Vescovi . *Episcopum oportet* , vi si dice , *maxime quidem ab omnibus , qui sunt in provincia constitui* . osservate, che il testo Greco originale usa la voce καθίσαθαι , che significa collocare, lo che significa non già la consacrazione , perchè questa non colloca il Vescovo in alcuna Chiesa, ma la elezione, e la giurisdizione , perchè questa è quella , che costituisce la persona nella data Chiesa . Soggiunge il Canone : *si autem sit hoc difficile , vel propter urgentem necessitatem , vel viae longitudinem , tres omnino eumdem in locum congregatos , absentibus*

quoque suffragium ferentibus, scriptisque assentientibus, tunc electionem fieri; eorum autem, quae fiunt, confirmationem in unaquaque provincia a Metropolitano fieri. (Collect. Concil. Tom. 2. p.34.) Qui non si parla del popolo in alcuna maniera.

Da S. Gregorio di Nissa sappiamo, che Fedimo di Amassea consacrò solo in Vescovo di Neocesarea S. Gregorio Taumatutgo, e che questo Santo ugualmente senza l'assistenza di altro Vescovo, consacrò in primo Vescovo di Comana S. Alessandro il Carbonajo. Nella ristrettezza, in cui si ritrovavano i fedeli sotto il dominio pagano, gli Apostoli avevano certamente proveduto al caso di necessità, e come avevano prescritto, che in punto di morte non si negasse ad alcuno la comunione, ed avevano perciò prescritto, che nel dato caso ogni Sacerdote avesse la necessaria giurisdizione, così dovevano aver prescritto, che non potendosi adunare più Vescovi, potesse uno solo della provincia fare i due atti necessari della elezione, e della consacrazione. Data da Costantino la pace alla Chiesa, se poteva in qualche caso riuscir difficile la convocazione del Sinodo della provincia, non poteva essere difficile, che si unissero almeno tre Vescovi della stessa provincia a procedere a quest'atto. Il Concilio di Nicea non fece adunque una nuova legge; ma supponendo quella, che era stata prescritta dagli Apostoli, volle

che in quel caso si dovessero unire almeno tre Vescovi all' atto compito della elezione, e della consacrazione, e che gli altri, che non potevano concorrervi in persona, spedissero in iscritto il loro voto. Volle espressamente, che si chiedesse la conferma di tutto *eorum autem, quae fiunt, confirmationem*, cioè della elezione, e della consacrazione al rispettivo Metropolitano. Era questo un punto essenziale. Si trattava di conferire all' eletto la giurisdizione sopra quel dato popolo. Per questo motivo erano stati istituiti i Metropolitani, il cui principal dovere, come abbiamo veduto trattando delle Metropoli, era non tanto di consacrare i Vescovi delle respettive provincie, quanto di istallarli nella propria Sede, ed in conseguenza di conferir loro la necessaria giurisdizione. Esso Concilio Niceno non contento perciò di avere nell' esposto canone rammentata la necessità dell' influsso del Metropolitano nelle elezioni dei Vescovi, tornò a ripetere la stessa necessità nel Canone VI. *Illud autem est omnino manifestum, quod si quis absque Metropolitani sententia factus sit Episcopus, hunc magna synodus definivit non esse Episcopum*. La lettera, che i Padri dello stesso concilio scrissero nell' affare dello scisma di Melezio già Vescovo di Licopoli, conferma quanto avevano prescritto nell' indicato Canone. Dichiararono in essa, che il medesimo poteva rimanere a Licopoli, ma non po-

teva più nè consacrare nè eleggere alcuno: *ut is in civitate sua maneat, nec ullam habeat aut manus imponendi, aut eligendi potestatem, sed nudum honoris sui nomen retineat.* Riguardo ai 28. Vescovi, che esso Melezio aveva illecitamente consacrati, il concilio dichiarò: *His (ab illo ordinatis) nulla facultas suppetat... eligendi, aut nomen cujuspiam suggerendi... sine consensu episcopi Catholicae Ecclesiae, qui Alexandro subjectus est.* Siccome questi Vescovi dimoravano in Città, che avevano il legittimo Vescovo, e nelle quali però si eleggevano, e si proponevano i soggetti, che dovevano esser promossi agli ordini sacri, il Concilio dichiarò, che essi Vescovi non dovevano ingerirsi nè per eleggerne, nè per proporne alcuno se non col consenso del legittimo Vescovo. Questa elezione, e questa proposta non si riferisce, che ai soggetti, che dovevano ascriversi al Clero, e non a quei, che dovevano promuoversi alle cattedre episcopali, mentre nella lettera si soggiugne relativamente ai legittimi Vescovi: *potestatem habeant eligendi, & proponendi nomina eorum, qui in Clerum eligi meruerunt.* I Padri abilitarono per altro gli Scismatici ad esser promossi in occasione di qualche vacanza: *in defuncti locum, atque honorem provehantur ii, qui nuper adsciti sunt, modo digni videantur, & populus eos eligat, suffragante nihilominus plebisque judicium confirmante Ale-*

xandrinae urbis Episcopo (decret. 1. Hist. Lib.20. cap. 9.). Voi, o Signori, avete passato sotto silenzio l'esposto canone quarto, ed incontrativi in questa lettera, senza riflettere a tutto il contesto, avete prodotto queste sole ultime parole, che si riferiscono ad un caso particolare, e ce le avete prodotte come regola generale stabilita dal Concilio Niceno (pag. 20.). Non voglio accusar di mala fede nè voi, nè il Dughet, dal quale le avete prese. Lascio, che ne giudichi il pubblico. Trattandosi di Vescovi ordinati illegitimamente, e che per essere promossi ad una determinata sede, non avevano bisogno di consacrazione, ma soltanto di quella giurisdizione, che si doveva conferir loro dal Metropolitano, il Sinodo credè di non dovere incomodare tutti i Vescovi della provincia, per farne la elezione, ed in questo caso diede al popolo di quella data chiesa la facoltà di eleggere quella data persona, purchè fosse l'atto confermato dal Metropolitano, oppure chiamò col titolo di elezione, e di giudicio il testimonio del popolo, perchè realmente in questo determinato caso suppliva le veci della elezione.

§. X.

Lo stesso fanno altri Concili Orientali.

Che quelle parole non debbano applicarsi, che al dato caso, lo dimostra il Canone XVI. del Concilio, che fu tenuto ad Antiochia nell'anno 341. cioè sedici anni soltanto dopo quello di Nicea, ed al quale perciò intervennero molti di quei Vescovi, che avevano assistito al medesimo. Si vuole, che un Vescovo senza Sede se occuperà una Chiesa vacante, ne venga cacciato, quando anche tutto il popolo lo avesse eletto. *Si quis episcopus vacans in ecclesiam vacantem prosiliat, sedemque pervadat ABSQUE CONCILIO, hic abjiciatur necesse est, & si cunctus populus, quem diripuit, eum habere delegerit.* Se il popolo avesse avuto il diritto di eleggere, poichè il Canone non suppone alcuna colpa nel Vescovo, non vi sarebbe stata ragione, per cui non fosse stata valida la elezione. Dovendosi dunque secondo il Canone ripetere questa invalidità dalla sola mancanza del Sinodo *absque concilio*, il Sinodo e non il popolo aveva il diritto della elezione, e questo sinodo si ricercava nel dato caso, non per consacrare chi era già consacrato, ma unicamente per eleggerlo, e destinarlo a quella sede.

Ma il Canone XVIII. del medesimo Concilio passa più avanti ancora, e dichiara, che a costi-

tuire un Vescovo non si richiede non dirò la elezione, ma neppure il consenso del popolo. *Si quis Episcopus*, si dice, *ordinatus ad paroeciam (diecesim) cui est electus minime accesserit non suo vitio, sed PROPTER POPULI RECUSATIONEM* (come volete, o Signori, che il popolo non lo riconoscesse, se esso fosse stato quello, che lo avesse eletto) *aut propter aliam causam, non tamen ejus vitio perpetratam, hic & honoris sit, & honoris, & ministerii particeps* : dunque il popolo non poteva influire nella elezione del Vescovo che colla sua testimonianza in maniera, che se tutta la comunità fosse stata contraria, qualora costasse della ingiustizia, non si doveva aderire alla medesima. Finalmente il medesimo Concilio nel Canone 23. irritando la nomina del successore, che a caso si facesse da qualche Vescovo anche in punto di morte, dichiarò di ciò fare non già perchè si violava il diritto del popolo, ma perchè si violava quello dei Vescovi, ai quali in conseguenza appartenevа l'elezione, *servetur*, dice il Canone, *jus ecclesiasticum id continens: oportere non aliter fieri nisi cum Synodo, & judicio episcoporum, qui post obitum quiescentis potestatem habeant eum, qui dignus extiterit, promovere*.

Il Canone sesto del Concilio di Sardica, che fu celebrato sei anni dopo, decide ancora più chiaramente, se ciò fosse possibile, in favore del di-

ritto, che i soli Vescovi hanno di eleggere i loro confratelli, e dichiara, che il popolo non avea altro diritto, che di chiedere, che l'elezione si facesse colla maggiore speditezza. *Si contigerit in una provincia, in qua sunt plurimi episcopi, unum episcopum non interesse, & ille per quandam negligentiam noluit convenire, & EPISCOPORUM INSTITUTIONI & ELECTIONI assentiri; congregata autem populi multitudo instet, ut fiat institutio episcopi, qui ab eis postulatur, oportet illum prius, qui non adfuerit, episcopum admoneri per litteras Primatis Provinciae, nempe episcopi Metropolitani QUOD ROGAT POPULUS SIBI PASTOREM dari . . . Si autem litteris rogatus non adfuerit, ac ne rescripserit quidem populi voluntati satisfiat*. Vedete, o Signori, che il popolo soltanto *postulat, & rogat*. Se si fosse trattato non di eleggere, ma di consacrare un Vescovo già eletto dal popolo, bastando a questo effetto tre soli Vescovi, non vi sarebbe stato motivo di dimostrarsi tanto solleciti della mancanza di uno solo in una provincia, *in qua sunt plurimi*.

Il Concilio di Costantinopoli, che è il secondo fra gli ecumenici, e che fu celebrato nell'anno 381. nella sua lettera scritta ai Vescovi dell'Occidente adunati a Roma dimostra, che Nettario di Costantinopoli, che Flaviano di Antiochia, e che Cirillo di Gerusalemme erano in legittimo possesso delle respettive sedi, perchè erano stati collocati

in quelle Cattedre dai respettivi Sinodi . Se si fosse disputato della validità della loro consacrazione , si potrebbe dire , che alludevasi alla medesima ; ma dubitandosi soltanto dai Vescovi dell'Occidente , se i mentovati prelati fossero in legittimo possesso di quelle date Chiese , lo che era lo stesso , che cercare se era stata legittima la loro elezione , il Concilio di Costantinopoli viene ad attribuire ai respettivi sinodi tutta la forza , e la legittimità della medesima elezione . Dichiara , che si era osservata l' antica legge , e lo statuto del Concilio Niceno , *vetus lex , & Sanctorum Patrum in Concilio Nicaeno decisio* , e che perciò . *Nectarium in Concilio generali comuni omnium consensu praesente Theodosio Imperatore , totius denique cleri , totiusque civitatis suffragiis episcopum constituimus Antiochiae Flavianum , episcopi Syriae in unum convenientes , tota illa ecclesia , uti Canon postulat , suffragante , & velut uno ore viram illum honorifice collaudante , episcopum ordinarunt . . . quae quidem legittima ordinatio comuni concilii consensu approbata est . Ecclesiae Hieresolymitanae . . . Civillum Episcopum agnoscimus tum ab episcopis provinciae , uti canon postulat , jam pridem creatum* (Collect. Concil. Tom. 2. pag. 1149.) . I Vescovi conciliarmente adunati erano stati adunque quei , che avevano costituiti , e creati questi stessi prelati : che se era intervenuto nella loro elezione il suffragio del Cle-

ro, e del popolo, questo suffragio era consistito nel lodare i personaggi eletti: lo che è lo stesso, che dire, che era consistito nel dare un favorevole testimonio del loro merito.

Gli Ariani tentarono d' impugnare l' elezione di S. Atanasio in Vescovo di Alessandria, ma ciò fecero non già perchè non fosse stata fatta dal popolo, come secondo voi averebbero dovuto fare, ma perchè fu fatta, secondo che essi spacciarono, da soli cinque, o sei Vescovi furtivamente adunati. I Vescovi dell' Egitto, della Tebaide, e della Pentapoli, per dissipare la calunnia, scrissero una lettera sinodale a tutti i Vescovi ortodossi, ed in essa dichiararono. *Nos cum tota civitate, & universa provincia testes sumus totam multitudinem, omnemque Catholicae Ecclesiae populum quasi corpore uno animo congregatum, exclamasse, vociferatum esse, ac Athanasium suae ecclesiae episcopum PETIISSE. Hoc publicis votis Christum rogabant, hoc nos diebus noctibusque precibus facere adjurabant, nec ipsi ecclesia discedentes, nec nos abire permittentes* (Apolog. 1. contra Arianos n.6.). Il popolo non fece adunque altro, che chiedere, e scongiurare i Vescovi, che facessero Atanasio loro Vescovo, e per lo spazio di più giorni continuarono nelle loro istanze. Se questo popolo avesse avuto diritto di eleggere, ed ai Vescovi non fosse restato, che il peso di consacrare l' elet-

to , il popolo non averebbe postulato Atanasio, *petiisse* , e molto meno avrebbe per più giorni replicata l' istanza . Queste richieste del popolo fecero dire a S. Gregorio Nazianzeno , che esso Atanasio era stato sollevato alla Cattedra di S. Marco coi suffraggi di tutto il popolo . *Totius populi suffragis . . . ad sancti Marci thronum evehitur* (Orat.21. num. 8.) . Non occorre dunque, che voi , o Signori , citiate questo testo come favorevole alle elezioni popolari (pag. 22.) . Lo potevate citare piuttosto per dimostrare, che la voce *suffragio* dagli scrittori ecclesiastici di quella età veniva presa , come già vi ho dimostrato , nel senso di postulazione , e di richiesta .

§. XI.

Nel terzo , e quarto secolo le elezioni si facevano dai soli Vescovi .

Il Santo Pontefice Giulio I. per rilevare quanto a torto gli Ariani pretendessero , che Gregorio eletto , e consacrato in Antiochia potesse essere riconosciuto Vescovo di Alessandria , la cui Sede era legittimamente occupata da S. Atanasio . *Si post Synodum* , dice , *in culpa fuisset deprehensus Athanasius , non tamen oportuit creationem novi episcopi ira illegaliter , & praeter canonem ecclesiasti-*

cum fieri, sed in ipsa ecclesia, & ex ipso Sacerdotali ordine, & ex ipso Clero ab episcopis provinciae illius constitui oportuit, & nequaquam ab his, qui Apostolorum canones violant (Athanas. apolog. num. 30.). Il Santo Pontefice non poteva in meno parole spiegare tutto il sistema, col quale si procedeva nelle elezioni dei Vescovi. Egli non fa parola del pololo, segno evidente che non vi avea parte. Che se poco sopra aveva detto dell' intruso Gregorio *nec a presbyteris, vel ab episcopis, vel a plebe postulatus*: Voi vedete, che ciò avea fatto per aggravare la colpa dell' intruso, che neppure era stato postulato dal popolo. Che se esso usa il solo termine *postulatus* dopo di aver nominati i preti, i Vescovi, e la plebe, lo fa per figura grammaticale, perchè questo conveniva all' ultimo membro della spartizione: per la qual cosa nel riassumere l' argomento, quando si tratta della forma dell' elezione, omette affatto la plebe, e dei soli Vescovi della provincia dice, che costituiscono il nuovo Vescovo. *Ab episcopis provinciae illius constitui oportuit*. Pietro successore di S. Atanasio obbligato ad abbandonare la sua Sede dalla violenza dell' intruso Lucio, rileva in ugual maniera la costui intrusione = *Successor noster mittitur Lucius, qui non orthodoxorum episcoporum conventu, non verorum clericorum suffragio, non populi postulatione, sicut ecclesiasticae sanctiones statuunt, episco-*

patum adeptus (Theodor. Hist. lib. 4. cap. 19.). S. Gregorio Nazianzeno parla della elezione di Eusebio in Vescovo di Cesarea, e ne attribuisce ugualmente tutto il valore ai Vescovi, sebbene fossero in certa maniera violentati dal popolo. Dice è vero *Caesareae cives de episcopi creatione inter se contendebant*; ma lo dice soltanto, per dimostrare, che il popolo vi aveva preso interesse, e di fatto soggiugne, *nonnulli episcopi aderant, ut episcopum darent*. I Vescovi dunque erano quei, che dovevano eleggere il nuovo Vescovo. Non dice, che il popolo eleggesse Eusebio, ma dice = che *in sacrario collocarunt, & episcopis obtulerunt, ut eum initiarent* (col battesimo) *& antistitem proclamarent* (colla elezione), e soggiugne, che i Vescovi prestandosi *eum purificaverunt* col battesimo *antistitem renunciaverunt* colla elezione, *in throno collocarunt* colla consacrazione. Il dubbio, che quindi nacque sopra la validità del fatto, dimostra ancora colla maggior evidenza, che i Vescovi furono quei, che elessero Eusebio. Questo dubbio non poteva, o Signori, cadere sopra la consacrazione: dunque cadeva sù l' elezione. Che se al popolo, e non ai Vescovi fosse appartenuto il diritto di eleggere, come si sarebbe potuto dubitare della validità della elezione, quando il popolo vi era concorso con tanto ardore, che aveva in certa maniera violentati i Vescovi a prestarsi alle lo-

ro istanze ? Il dubbio insorto viene riferito dal medesimo S. Gregorio Nazianzeno, il quale lo sciolse col riflettere, che si era fatta una ugual violenza all' eletto, e che in caso i Vescovi erano quei, che non avrebbero dovuto prestarsi alla violenza. *Cum vis communis esset, oportere, ut aut accusantes vicissim accurarentur, aut absolventes absolvantur. Si enim ipsis venia deberetur, utique & illi, sin illi nullo modo ignoscendum esset, multo certe minus ipsis* (S. Gregorio Nazianzeno: Orat. 18. num. 33.).

Il medesimo S. Gregorio Nazianzeno parla in più luoghi delle sue opere della elezione di S. Basilio, che fu il successore del mentovato S. Eusebio nella stessa cattedra di Cesarea. Per non produrne tutti i testi, vi accennerò soltanto, che il popolo vi aveva preso impegno, e che i Vescovi erano divisi di sentimenti in maniera, che essendo uguali i voti, non si poteva procedere ad alcuna elezione. In questo stato di cose il padre del mentovato S. Gregorio, che era Vescovo di Nazianzo, sebbene obbligato dalla decrepitezza a guardare il letto, si fece trasportare a Cesarea, e col suo voto vinse il partito di S. Basilio. *Cum unus ex eorum numero, qui episcopum proclamaturi erant desideraretur, senectute, & morbo fractus, e lectulo se abstrahit, atque ad urbem juvenili ardore contendit... negotium administrat, ad conflictum*

se parat , in throno collocat , domum reducitur . (Orat. 19. num. 36.) Se il popolo avesse avuto il diritto di eleggere , chi potrà mai persuadersi , che i voti di tanta gente fossero per l'appunto uguali di numero : ed in caso , che lo fossero stati , come il voto del Vescovo di Nazianzo , che non avea luogo tra il popolo , potea vincere il partito ? Il medesimo Santo dice in altro luogo , che il suo genitore si portò a Cesarea espressamente per effettuare la elezione di S. Basilio . *Quamvis non solum senectute confectus , sed etiam morbo fractus ac debilitatus esset , animumque ageret , iter tamen aggredi non dubitavit UT CALCULO SUO ELECTIONEM JUVARET* (Orat. 43. num. 37.) . Al solo S. Melezio come Patriarca di Antiochia viene da Teodoreto (Hist. lib. 5. cap. 4.) attribuita la promozione di Diodoro nella Metropoli di Tarso , di Giovanni nella Cattedra di Apamea , e di Stefano in quella di Germanicia . Il medesimo Istorico attribuisce al solo S. Eusebio Metropolitano di Samosata la promozione di Acacio a Berea , di Deodato a Gerapoli , di Eusebio a Calcide , di Isidoro a Ciro , di Eulogio ad Edessa , e di Mari a Dolica . Queste elezioni furono fatte da Melezio , e da Eusebio in altrettanti Sinodi ; Il medesimo Istorico quando parla (ibi cap. 15.) della elezione del successore di Eusebio nella cattedra di Samosata dice espressamente , che si adunarono a tale effet-

to i Vescovi della provincia . Da Sinesio sappiamo (epist. 105.), che il Vescovo d' Alessandria era similmente quello, che eleggeva i Vescovi del suo Patriarcato . Esso Sinesio racconta di se stesso, che il popolo di Tolemaide Metropoli della Cirenaica, e della Pentapoli nella Libia non lo elesse già, ma lo richiese in suo Vescovo a Teofilo di Alessandria, e che si adoprò, perchè da esso Teofilo non fosse ammessa l' istanza . Il diritto delle elezioni apparteneva adunque in tutte queste provincie ai riferiti Patriarchi, e Metropolitani, ed in conseguenza ai Vescovi ancora dei respettivi Sinodi .

§. XII.

La stessa disciplina fu osservata durante l' Impero Orientale .

Non vi venisse in mente, o Signori, di credere, che gli esposti fatti provassero, che il popolo avesse diritto alla elezione dei Vescovi . Dimostrano essi soltanto, che cominciava ad abusarsi di quella defferenza, che nei tempi più felici si era creduto di dover avere alla sua testimonianza . S. Girolamo, e S. Gregorio di Nazianzo furono dei primi a rilevare il disordine, ed insieme la necessità di provvedervi . Il secondo così dice : *His qui altare circumstant , & nostratibus Nazaraeis , vel*

certe potissimum, electiones hujusmodi committi oportebat. Sic enim ecclesiis nunquam male esset; ac non iis, qui opibus ac potentia pollent, aut plebis impetui, & temeritati, atque etiam plebejorum vilissimo, & contemptissimo cuique (Orat. 16.). Il Santo, non parlando dell' elezioni, che per quella parte, che era sottoposta all' abuso, sembra attribuirle al popolo, quando non gli apparteneva che una testimonianza, che qualche volta per abuso si convertiva in postulazione. S. Girolamo si espresse presso che della stessa maniera. *Nonnunquam erat*, egli dice, *plebis vulgique judicium, & in Sacerdotibus comprobandis unusquisque suis moribus favet, & non tam bonum quam sui similem quaerit praepositum* (Lib. 1. contra Iovin.). S. Agostino parla quasi nella stessa maniera quando rende ragione della nomina, che perciò si determinò a fare del suo successore. *Scio post obitus episcoporum per ambitiosos, & contentiosos solere Ecclesias perturbari, & quod saepe expertus sum, dolui; debeo quantum ad me attinet, ne contingat, huic prospicere civitati* (Epist. 213.). Sembra perciò, che nel quinto secolo si pensasse a sistemare questa testimonianza del popolo, onde per evitare ogni tumulto e disordine, si restringesse ai soli principali della Città. Volendo Giovanni di Antiochia compiere l' attentato della deposizione di Mennone dalla Cattedra di Efeso, officiò a tale effet-

to il Senato, ed i principali della Città. *Quotidie venerandum Senatum illustrissimosque cives ad se vocans magna importunitate flagitabat, ut eorum suffragiis alius in meum locum ordinaretur episcopus.* Così scrisse lo stesso Mennone al suo clero, che doveva esser testimonio del fatto. Nel Concilio di Calcedonia Stefano, e Bassiano si disputarono il possesso della Chiesa di Efeso. Per dimostrare valida la sua elezione Stefano disse, che *secundum canones . . . . . me quadraginta Episcopi Asiani suffragio & nobilium, & primatuum populi, & totius Cleri, & omnis Civitatis ordinaverunt.* e Bassiano per parte sua disse *me inthronizaverunt in eadem civitate Ephesi populus, clerus, & Episcopi.* Il Concilio per terminar l' affare ordinò all'uno dei due di dimostrare *si per Synodum episcoporum, & consueta ordinationis lege episcopus esset constitutus.* Bastava dunque a costituire un legittimo Vescovo, che fosse eletto dal Sinodo della provincia e consacrato secondo il rito della Chiesa, ed essendosi quindi decisa la deposizione d' ambedue i pretendenti, quando si determinò, che si dovesse procedere ad una nuova elezione, sebbene Anatolio di Costantinopoli dicesse, che *alius ex electione omnium, qui pascendi sunt, ordinetur*, Giuliano Vescovo di Cos, e legato dalla Santa Sede prescrisse, che *Synodus Asiana eligat qui possit esse Episcopus*, dichiarando tacitamente, che il diritto di eleggere ap-

parteneva ai soli Vescovi della provincia, e che gli altri ceti non vi avevano parte, che per dar testimonianza del buon nome dell'eletto (Syn. Chalced. Act. 11. & 14.) Nell' Azione XIV. dello stesso Concilio Sabiniano Vescovo di Perra nella Siria per dimostrare, che la sua elezione era stata legittima, dichiarò di essere stato assunto a quella dignità dal Metropolitano, e dagli altri Vescovi della provincia *Dum essem in Monachorum praesidentia constitutus, adstitit mihi repente illius temporis Metropolitanus episcopus cum provincialibus episcopis, & me Perrhae ordinavit episcopum*. Il Canone 28. del medesimo Concilio decise parimente, che la elezione apparteneva ai Vescovi, sebbene supponesse la testimonianza del Clero, e dei principali membri della Città. *Decreto facto a Clericis uniuscujusque Metropolis, & possessoribus, atque clarissimis viris super haec, a RR. EPISCOPIS PROVINCIAE OMNIBUS AUT PLURIBUS ELIGATUR is, quem praefatae Metropolitanae Ecclesiae episcopi dignum esse probaverint*. Voi, o Signori, ci dite con grande asseveranza (pag. 70.) che il Concilio di Calcedonia stabilì come prima regola, che il vescovo doveva eleggersi *ab omnibus qui pascendi sunt*: ma non ci fate la grazia di indicarci in qual parte di esso Concilio abbiate letta questa regola, se per avventura non avete convertito Anatolio di Costantinopoli nell' intiero Sinodo di Calcedonia. Nè nel testo

Greco dei suoi canoni, nè nella versione o di Dionisio Esiguo, e di Isidoro Mercatore, mi è riuscito di ritrovare un canone, che perciò essendo tutto vostro, e non altrimenti dal Concilio, non richiede risposta. Giustiniano a ciò verisimilmente mosso dal Patriarca di Costantinopoli, escluse affatto il popolo da quell' influsso, che aveva nelle elezioni, e si sarebbe potuto dire, che avesse violata la libertà dei Vescovi elettori, con accordare ai principali di ciascuna Città la nomina di tre soggetti, se questa nomina non avesse dichiarato, che fosse affatto sottoposta al Metropolitano, ed in conseguenza ai Vescovi della provincia, che con esso si univano a tale effetto. *Sancimus quoties opus fuerit episcopum ordinari, primates Civitatis, cujus futurus est episcopns, in tribus personis decreta facere,* (Novel. 123. cap. 1.) *ut ex trium personarum pro quibus talia decreta facta sunt, melior ordinetur ELECTIONE, ET PERICULO ORDINANTIS* (Novel. 187. cap. 2.)

Gl'Imperatori d'Oriente si frammischiarono per verità più del dovere nella scelta dei Patriarchi di Costantinopoli in tal maniera, che nella Istoria sembra, che se ne attribuisca loro totalmente la elezione. Ma primieramente riflettete, o Signori, che quando costa del diritto, i fatti contrari non sono che prove di violenza, e di usurpazione, in secondo luogo essendosi ritrovato costantemente nel-

la regia Città di Costantinopoli un Sinodo permanente di Vescovi, gl' Imperatori proponevano il soggetto, che volevano promosso a quella Cattedra al medesimo Sinodo indicato sovente dagli Storici col nome di Clero di quella Chiesa, e questo Sinodo era in realtà quello che eleggeva, e consacrava il nuovo Patriarca. Di fatto che il Principe non avesse diritto di disporre delle elezioni, oltre le leggi, ed i Canoni, che vi ho finora ricordati, o Signori, lo dichiarò Gregorio II. scrivendo a Leone Isaurico = *quemadmodum Pontifex*, gli disse, *introspiciendi in palatium facultatem non habet, ac dignitates regias deferendi, sic neque Imperator in Ecclesiam introspiciendi, & electiones in Clero peragendi* (epist. XI.) Il Concilio II. di Nicea, e settimo tra gli ecumenici, che fu celebrato nell' anno 787. sotto gli occhi dello stesso Imperatore d' Oriente si espresse nel suo Canone III. con ugual forza *omnis electio a principibus facta irrita maneat, secundum regulam, quae dicit: Si quis episcopus Saecularibus potestatibus usus, Ecclesiam per ipsas obtineat, deponatur. Oportet enim, ut qui promovendus est in Episcopum, ab Episcopis eligatur, quemadmodum a Sanctis Patribus, qui quondam. Niceam convenerunt definitum est.* Voi, o Signori, che tanto spacciate di rispettare i Concili ecumenici, e che dite di fondare nella osservanza dei loro Canoni, le vostre supposte libertà, non so se possiate desiderare una au-

torità, o più a proposito, o più chiara, o più forte. Niceta per dimostrare, che l' elezione di S. Ignazio alla Cattedra di Costantinopoli era stata legittima, e che Fozio vi si era intruso, dice: *Quis ignorat Ignatium Episcoporum omnium calculo, & totius populi applausu legitime, canoniceque creatum fuisse, ipsum autem Photium potius a Saecularibus armatum Principibus contra leges, magisque per tyrannidem quam per ecclesiasticum ritum thronum invasisse*. Poichè, non ostante la regolarità della elezione di questo Santo Patriarca, Fozio sostenuto dalla potestà temporale si era intruso nella medesima Sede, il Concilio VIII. ecumenico adunato espressamente, per terminare questa causa, pubblicò due Canoni diretti ad impedire si fatti disordini, ed a confermare l'antico sistema delle sacre elezioni. Il XII. così si esprime *Apostolicis, & Synodicis canonibus promotiones, & consecrationes episcoporum a potentia, & praeceptione Principum factas penitus interdicentibus, concordantes definimus, & sententiam nos quoque proferimus, ut si quis Episcopus per versutiam & tyrannide Principum hujusmodi dignitatis consecutionem susceperit, deponatur: utpote qui non ex voluntate Dei, & ritu, ac decreto ecclesiastico, sed ex voluntate carnalis sensus ex hominibus, & per homines Dei donum possidere voluit, vel consensit*. Condannate in tal maniera tutte le promozioni, che si erano fatte, o erano per farsi per opera dei Principi,

fissa il medesimo Concilio nel Canone 23. la regola, che doveva tenersi nelle medesime promozioni. *Promotiones* egli dice, *atque consecrationes episcoporum concordans prioribus Conciliis electione, ac decreto episcoporum collegii fieri sancta haec Synodus definit, & statuit, atque jure promulgat neminem laicorum Principum, vel potentatum semet inserere electioni, vel promotioni Patriarchae, vel Metropolitae sicut cujuslibet Episcopi, ne videlicet inordinata hinc, & incongrua fiat contentio, praesertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum vel caeterorum laicorum habere conveniat, sed potius silere, & attendere sibi usquequo regulariter a Collegio Ecclesiae recipiat finem electio Summi Pontificis. Si vero quis laicorum ad concertandum, & cooperandum ab Ecclesia invitatur, licet hujusmodi cum reverentia, si forte voluerit obtemperare se adsciscentibus, taliter enim sibi pastorem regulariter promoveat. Quisquis autem saccularium Principum, & potentatum, vel alterius dignitatis laicus adversus communem, & consonantem, atque canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anathema sit donec obediat, & consentiat in hoc, quod Ecclesia de electione, ac ordinatione proprii praesulis se velle monstraverit.* Dopo una decisione tanto chiara, e precisa è inutile il ricercare più oltre i sentimenti della Chiesa Orientale sopra le elezioni dei Vescovi. Simeone di Tessalonica, la

cui opera è stata pubblicata dal Morino, e Matteo Blastares ci assicurano, che a dispetto di qualunque tentativo contrario degli Imperatori d' Oriente, il diritto di eleggere si è costantemente conservato nei Vescovi fino alla distruzione dell' Impero Orientale. Per la qual cosa a torto voi, o Signori, vi siete gloriati (*pag.* 82. *&* 83.) di avere in vostro favore la Chiesa Orientale, che in questa occasione vi pregiate di lodare, per la *purità del suo governo, e per lo splendore della sua dottrina, e delle sue virtù*. Elogio che forse credete, che abbia meritato il suo Scisma, e la sua separazione dalla Santa Sede. Dite (pag. 77.) che il Thommassin ha confessato, *che in essa chiesa Greca il popolo avea molta parte nelle elezioni dei Vescovi*. Ma Voi avete la mala sorte d' intendere, credo io, le parole alla rovescia. Questo Scrittore dice tutto il contrario (Part. 2. (ib. 2. cap. V. n. 2.). Eccone le parole. *In electionibus Episcoporum per Orientem V. prioribus saeculis, quanquam rogarentur cleri suffragia, & testimonia plebis, CERTO TAMEN CONSTAT ipsam episcopi ELECTIONEM auctori, & principi Metropolitano, Synodoque episcoporum provinciae vindicandam fuisse*. Sembra, o Signori, che travediate nel leggere.

§. XIII.

Disciplina delle chiese dell' Affrica sù le elezioni.

L' esame della disciplina della Chiesa occidentale sù questo medesimo argomento sarà più lungo. Avendomi voi, o Signori, obbligato a questa discusione, non ve ne dovete lagnare. Abbiamo già veduto, parlando di S. Cipriano, come si regolava la chiesa dell' Affrica. I Concilj tenuti a Cartagine ce ne danno una riprova. Nel terzo, che fu celebrato nell' anno 397. così stabilirono i Vescovi. Quando *AD ELIGENDUM episcopum convenerimus. Si qua contraditio fuerit suborta, quia talia saepe facta sunt apud nos, non presumant ad purgandum eum, qui ordinandus est tres tantum, sed postulentur ad numerum supradictorum duo vel tres, & in eadem plebe, cui ordinandus est, discutiantur primo personae contradicentium, postremo illa etiam quae objiciuntur, pertractentur, & eum purgatus fuerit sub conspectu publico, ita demum ordinetur.* (Can. 40.) Vedete, o Signori, che i Vescovi sono quei, che si adunano *ad eligendum*, e che fatta la elezione, se si propongano accuse contro l' eletto, si vuole che essi Vescovi esaminino prima la qualità degli accusatori, e poscia le accuse. e che terminato l' esame in favore dell' eletto lo consacrino. Da questo Ca-

none si rileva evidentemente, che il popolo non era ammesso che dopo l' elezione a dar testimonianza o favorevole, o contraria all' eletto, e che se era contraria non si ammetteva indistintamente, ma se ne esaminava il peso. Nell'anno seguente in un altro Concilio tenuto nella stessa Città fu prescritto, che fatta la elezione, l' eletto si sottoponesse ad un espresso esame sù la fede, prima di procedere alla sua consacrazione, e si soggiunge = *cum in his omnibus examinatus inventus fuerit plene instructus cum consensu clericorum, & laicorum, & conventu totius provinciae episcoporum maximeque Metropolitani vel auctoritate vel praesentia ordinetur episcopus* (Cant. 1.) L' esame si doveva fare certamente dopo l' elezione. e se dopo questo esame soltanto si ricercava il consenso del Clero, e del popolo, è manifesta cosa che esso non influiva nell' elezione, se non indirettamente in quanto che scoprendosi con questo mezzo colpe, o difetti dell' eletto, i Vescovi, che ne dovevano essere i giudici, ne potevano rivocar l' atto, e procedere ad una nuova elezione. In questi Canoni si contiene la legge, o sia il diritto delle chiese dell'Affrica circa l' elezione. Voi, o Signori, citate in contrario l' autorità di S. Ottato di Milevi, il quale dice di Ceciliano, che *suffragio totius populi Cecilianus eligitur* ad occupare la Sede di Cartagine (*de Schismate Lib.* 1. *cap.* 18.) ma ci avreste risparmiato l' incommodo

di questa citazione (*pag.* 72.) Se oltre il diritto aveste di più osservato, che il medesimo S. Ottato riduce questo suffragio ad una semplice petizione: *A Catholicis quorum PETITIONE Cecilianus fuerat ordinatus* (ibi. cap. 19.). Vi prego ad osservare prima che lasciamo le chiese dell' Affrica, che Valerio in un Concilio di Vescovi destinò suo Successore nella Cattedra d' Ippona S. Agostino. Egli non avrebbe aspettato un Concilio, se l' elezione si fosse dovuta fare dal solo Clero, e popolo di quella Città (*Passidonius vit.* 5. *August. oap.* 8.) S. Agostino non si portò differentemente, quando desiderò, che Eraclio gli succedesse in quella medesima Cattedra (*epist.* 213.)

§. XIV.

Disciplina generale dell' Occidente nel quinto Secolo.

S. Leone parlando della maniera, colla quale si dovevano eleggere i Metropolitani nel distretto del Vicariato di Tessalonica = *Metropolitano defuncto* = dice, *cum in locum ejus alius fuerit subrogandus provinciales episcopi ad Civitatem Metropolim convenire debent, & omnium clericorum, atque omnium Civium voluntate discussa de presbyteris ejusdem Ecclesiae, vel diaconibus optimus eligatur.*

(*epist.* 13. *cap.* 6.) Teodoreto ci racconta la promozione di S. Ambrogio alla Cattedra di Milano d'una maniera che dimostra, che vi si osservava la medesima regola. Dopo la morte, egli dice di Ausenzio l' Imperatore Valentiniano *accersitis episcopis ita locutus est = Nostis utique quia divinis litteris instructi, qualis debeat esse is, cui honor Sacerdotii defertur . . . ejusmodi igitur civem in pontificali Cathedra vos collocate*. Se l' elezione fosse appartenuta al popolo, sarebbe stato inutile, che Valentiniano rammentasse ai Vescovi le doti, che dovea avere il soggetto, che si doveva collocare in quella Cattedra, e molto più sarebbe stato inutile, che dicesse loro, che collocassero adunque nella medesima un tal uomo, mentre nel dato caso non vi avrebbero potuto collocare che quel soggetto, che fosse stato eletto dal popolo. Il diritto privativo dei Vescovi di fare la elezione, si rileva ancora maggiormente da ciò, che soggiunge il medesimo istorico: *Rogare coepit* egli dice *Synodus, ut ipse met* (Valentinianus) *episcopum eligeret, utpote prudentia simul ac pietate excellens*. Dunque i Vescovi erano conciliarmente adunati, e non potevano cedere l'elezione a Valentiniano, se questa non apparteneva loro. La risposta dell'Imperatore conferma maggiormente questo fatto, *At ille = Majus est, inquit, viribus meis istud negotium. Vos vero qui divina gratia repleti estis, & qui iliud lumen hausistis, melius*

electuri estis (Theodor. Hist. Lib. IV. cap. 6.) Si potrebbe desiderare, o Signori, un documento più autentico, per dimostrare che ai Vescovi apparteneva l'elezione degli altri Vescovi delle respettive provincie? Il medesimo Istorico racconta che il popolo cominciò quindi a chiedere, che si dasse loro Ambrogio in Vescovo = *Ambrosium sibi pastorem constitui poscentes*. Ma oltre che questo è un fatto straordinario, che non fa regola, il popolo si restringe a chiedere *poscentes*, e l'ordine di aderir loro dato da quel Valentiniano, che aveva ricusata l'offerta della elezione, suppone che i Vescovi facessero precedere quest'atto alla consacrazione.

S. Ambrogio ci fa sapere, che in tal maniera Onisio fu collocato sù la Sede di Tessalonica. *Ad summum Sacerdotium a Macedonicis obsecratus populis, electus a Sacerdotibus* (Epist. 15. num. 12.). S. Leone dice la medesima cosa di Ravennio collocato sù la Sede di Arles. *Ravennium secundum desideria cleri, honoratorum, & plebis unanimiter consecrastis in electionem pacificam, atque concordem, cui studia civium non defuerunt, POSTULATIONIS quidem humanae, sed inspirationis credimus fuisse divinae* (S. Leo Epist. 36.). S. Gregorio scrivendo ai Vescovi dell'Illirico si esprime nella stessa maniera riguardo alla elezione di Giovanni in Vescovo di Acrida. *Antiquae consuetudinis ordo servatur, quia ... in persona Joannis episcopi nostri,*

consensum omnium vestrum . . . convenisse cognovimus . . . magna nos exultatio habuit talem ad Sacerdotii officium fuisse provectum, qui dignus cunctorum est electionis judicio comprobatus (Lib. 2. Epist. 22.). *Manifestum esse liquet judicium, in unius electione cunctorum convenire consensum, quia igitur suscepta fratrum, & coepiscoporum nostrorum relatio ad locum vos sacerdotii totius Concilii inito consensu ad principis voluntatem declarat accersiri, gratias Deo retulimus* (Epist.23.). Il citato S.Leone volendo rilevare tutte le irregolarità della promozione di un Vescovo fatta da S. Ilario fuori della sua provincia ad una Cattedra, che non era ancora vacante, dice : che cerca Ilario in una straniera provincia ? perchè usurpa quello, che niuno ebbe dei suoi predecessori ? e parlando della stessa elezione dimostra, come questa si sarebbe dovuta effettuare canonicamente. Dice, che nella istituzione del nuovo Vescovo non erano stati attesi da Ilario nè i voti dei Cittadini, nè le testimonianze dei popoli, nè l' arbitrio delle persone onorate, nè la elezione del Clero = sotto il quale nome non si potevano intendere, che i Vescovi della provincia. Al popolo dunque non apparteneva, che il voto, il desiderio, la postulazione, e la testimonianza, ma l' elezione si faceva dai Vescovi: *expectarentur certe vota civium*, dice il Santo Pontefice, *testimonia populorum. Quaereretur honoratorum*

arbitrium, electio clericorum, quae in Sacerdotum solent ordinationibus ab his, qui norunt Patrum regulas custodire, ut Apostolicae auctoritatis norma in omnibus servaretur, qua praecipitur, ut Sacerdos ecclesiae praefuturus non solum attestationem fidelium, sed etiam eorum, qui foris sunt, TESTIMONIO muniatur, neque ullius scandali relinquatur occasio, cum per pacem, & Deo placitam corcordiam consonis omnium studiis, qui doctor pacis futurus est, ordinatur (Epist. 10.) . In un altra lettera dice il medesimo Santo. *Ille omnibus praeponatur quem cleri, plebisque consensus concorditer POSTULAVIT. Ita ut si in aliam forte personam partium se vota diviserint, Metropolitani judicio is alteri praeferatur, qui majoribus, & studiis juvatur, & meritis, tantum ut nullus invitis, & non petentibus ordinetur, ut ne civitas invita Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit, & fiat minus religiosa quam convenit, cui non licuerit habere, quem voluit* (epist. 12.) . Non è, che il Santo Pontefice nel richiedere il consenso, e la postulazione del popolo, intendesse d' imporre una legge ai Vescovi, onde aderissero ciecamente alle sue istanze. Che anzi altra volta si lagnò altamente appunto, perchè i Vescovi si erano regolati in tal maniera. *Mirantes tantum apud vos tumultum valuisse populorum, ut indignis quibusque, & longe extra sacerdotale meritum constitutis, pastorale fastigium, & gubernatio*

Ecclesiarum traderetur . Non est hoc consulere populis , sed nocere ; nec praestare regimen , sed augere discrimen . Integritas enim praesidentium salus est subditorum (Epist. 1.) . Con qual diritto adunque , mentre il Santo si è spiegato di una maniera sì chiara , ed ha attribuita al popolo la sola testimonianza , e la sola postulazione , Voi , o Signori , interpretate le sue parole in maniera , che cada nel popolo lo stesso diritto della elezione ? Ove l' Autore spiega se stesso , perchè ne volete storcere le parole ad altro senso ?

Nella stessa maniera , si espresse il Pontefice S. Ilaro . *Nec tantum putetis petitiones valere populorum , ut cum parere cupitis , voluntatem Dei nostri , quae nos peccare prohibet , deseratis* (Epist. 3.) Il Canone V. del Sinodo tenuto in Roma da questo Pontefice nell' anno 465. volendo provedere ai disordini accaduti in Ispagna , proibì rigorosamente la designazione del successore , che si era cominciata a fare dai Vescovi prossimi alla morte , *plerique sacerdotes in mortis confinio constituti in locum suum ferventer alios , designatis nominibus , subrogare , ut scilicet non legitima expectetur electio , sed defuncti gratificatio pro populi habeatur assensu* (Collect. Concil. Tom. V. pag. 88.) . I Vescovi della Spagna Tarragonese , che avevano in tal maniera consacrato Ireneo in luogo di Nundinario avevano dato motivo a questo Canone nel ricor-

rere alla Santa Sede, acciò fosse confermata la promozione già fatta. *Suppliciter precamur Apostolatum vestrum, ut humilitatis nostrae decretum, quod juste a nobis videtur factum vestra auctoritate firmetis* (ibi pag. 89.). Le citate parole del Canone dimostrano, che il popolo non prestava, che il suo consenso, e che la elezione doveva esser perciò fatta dai Vescovi. Ma perchè questi Vescovi accennano un loro decreto, il quale non poteva essere in conseguenza che quello della elezione, non era mancato ad Ireneo, che il consenso del popolo, e del Clero, e questa mancanza era bastata, per rendere illegittima la elezione.

§. XV.

Dipende dal Sommo Pontefice il fissare le regole delle elezioni.

I citati testi dimostrano, che il consenso, e la testimonianza del Clero, e del popolo erano per così dire riguardate in quei tempi nelle chiese dell' Occidente come una parte integrale della elezione. Ma parlando di queste chiese fa d' uopo rammentarsi, che esse godono un influsso più particolare del Sommo Pontefice, mentre nell' agire, che fa sopra di esse o come Metropolitano, o come Patriarca non può obbliare i diritti, che gli

competono come capo della Chiesa, e non farne uso, quando lo richiedono le circostanze, e specialmente il vantaggio spirituale dei fedeli, al quale è diretta tutta l' ecclesiastica potestà. Si è accennato, che quando si tratta di collocare un Vescovo in una data Sede, si tratta di conferirgli la giurisdizione sopra quel dato popolo, e che esso Pontefice è il solo fonte di tutta questa giurisdizione. Fissato che fu da S. Pietro il sistema, col quale si doveva difondere questa giurisdizione nei Vescovi mediante una tal forma di elezione, non era permesso l' alterare questa forma, se non a chi succedeva nel luogo del medesimo Principe degli Apostoli, cioè al Pontefice. Esso solo può determinare di comunicarla in avvenire ai Vescovi in altra qualunque maniera, e perciò legare l' elezioni a nuove leggi, o anche toglierle affatto, e riservare a se la provvista delle Cattedre Episcopali. Era ben facile, che ricorrendosi nei casi particolari al suo giudicio, o come Metropolitano, o come Patriarca dell' Occidente, si prevalesse della sua autorità come Primate della Chiesa, secondo l' occasione dei disordini, che accadevano, per applicarvi nuove regole, e nuove condizioni. Da questo principio è nata adunque la varia disciplina, che si è osservata in diversi tempi nelle chiese dell' Occidente circa l' elezioni dei Vescovi. Disciplina, che se si è potuta mutare, non si è potuta

mutare, che dal capo supremo della Chiesa, cioè da quel solo, dal quale i Vescovi devono riconoscere la loro giurisdizione.

§. XVI.

Disciplina osservata nell' Occidente nel V. e VI. Secolo.

Parlando delle Metropoli, si è veduto, che erano state erette specialmente, per trasferire questa giurisdizione nei Vescovi. Il Pontefice Simplicio avendo inteso, che l' Arcivescovo di Ravenna si abusava di questo diritto, ed aveva usata violenza ad un certo Gregorio, per consacrarlo Vescovo di Modena, lo minacciò di spogliarlo di questo diritto, e sottopose Gregorio alla sua immediata giurisdizione, *ubi ita didicisti*, gli scrisse, *quae in fratrem, & coepiscopum nostrum Gregorium non electione sed invidia perpetrasti? ... denunciamus quod si posthac quidquam tale praesumpseris, & aliquem seu episcopum, seu presbyterum, seu diaconum invitum facere forte credideris, ordinationes tibi Ravennatis Ecclesiae vel Aemiliensis noveris auferendas* (Simplicii epist. 2.). Il Concilio di Arles celebrato nell' anno 452. aveva nel Canone V. riconosciuto nel Metropolitano, e nei Vescovi della Provincia il diritto di eleggere i nuovi Vescovi. *Epi-*

scopum sine Metropolitano, vel epistola Metropolitani, vel tribus comprovincialibus non liceat ordinare ita, ut alii comprovinciales epistolis admoneantur, ut se suo responso consensisse significent. Quod si inter partes aliqua nata fuerit dubitatio, majori numero Metropolitanus in electione consentiat. (Can.V.). Quando non avessi altrove rilevato, che sotto la voce *ordinazione*, s'intendeva ancora la elezione, basterebbe questo Canone, per convincersene, mentre il consenso, che si richiede dei Vescovi assenti, non poteva cadere sopra l'ordinazione, ma bensì sopra l' elezione. Questo medesimo Concilio nel Canone IV. prescrive ai Vescovi di eleggere tre soggetti, sopra uno dei quali debba determinarsi il consenso del Clero, e del popolo. *Placuit in ordinatione episcopi hunc ordinem custodiri, ut tres ab episcopis nominentur, de quibus cleri vel* (et) *cives erga unum eligendi habeant potestatem.* Siccome il Concilio aveva chiamata ordinazione la elezione fatta dai Vescovi, così diede in questo luogo il nome di elezione al consenso del Clero, e del popolo. E facile, che si fosse introdotta questa disciplina di eleggere tre soggetti, per non dovere ripetere la elezione in caso di una ripulsa del Clero, o del popolo, o anche per renderla meno sensibile a chi veniva rigettato. Ma che nelle Gallie ancora al Clero, ed al popolo non appartenesse, che il diritto di dare,

o di negare all' eletto una buona testimonianza, lo dimostra il rituale del sesto Secolo, che era ad uso della Chiesa di Poitiers. Così parla in esso il Vescovo consacrante. *Virum venerabilem N: testimonio presbyterorum, & totius Cleri, & Consilio civium ac circumstantium, credimus eligendum virum, ut nostis moribus clarum, religione probum &c. hunc ergo fratres testimonio boni operis electum... consonantes laudibus clamate, & dicite dignus est* (apud Morin de sacris ordina. pag. 268.). Il Concilio di Ricz celebrato pochi anni prima, cioè nel 439. avendo dichiarata nulla la promozione di Armentario alla cattedra d' Embrun, perchè fatta da due prelati a richiesta del popolo, aveva dichiarato col fatto, che il popolo non avea diritto di eleggere, e per evitare il disordine aveva decretato. *Nec quisquam ad Ecclesiam, quae suum amisit sacerdotem, nisi Metropolitani litteris invitatus, accedat, ne a plebe decipiatur, & vim pati voluisse videatur*. Poco dopo il Sinodo di Arles cioè nel 470. dovendosi provvedere di un Vescovo la chiesa di Chalons, mentre il popolo era diviso in tre partiti, i Vescovi assunsero improvvisamente il prete Giovanni, e lo consacrarono Vescovo senza che alcuno dasse di nullità a quest' atto, lo che sarebbe accaduto se il diritto di eleggere fosse appartenuto al Clero, ed al popolo. *S. Patritius, & S. Euphronius consilio cum episcopis prius clam co-*

municato, quam palam prodito, strepituque furentis turbae despecto ... S. Joannem dissonas inter partium voces quae differebant laudare non ambientem, sed nec audebant culpare laudabilem, stupentibus fortibus, erubescentibus malis, acclamantibus bonis, reclamantibus nullis, collegam sibi consecraverunt (Sidon. Apollin. lib. 4. epist. 25.) .

Nella Spagna il diritto della elezione era similmente riservato ai Vescovi . Il Canone 3. del Concilio celebrato in Barcellona nell' anno 559. così si esprime a questo proposito . *Nulli laicorum liceat ad ecclesiasticos ordines praetermisso canonum praefixo termino, aut per sacra regalia, aut per consensionem cleri, vel plebis, vel per electionem assertionemque Pontificum ad summum Sacerdotium aspirare ac provehi .... ita tamen ut duobus aut tribus quos ante consensus cleri, & plebis elegerit, Metropolitani judicio ejusque coepiscopis presentatis, quem sors praeeunte episcoporum jejunio, Christo Domino terminante mostraverit, benedictio consecrationis accumulet* . In questo Canone merita di essere osservato, che si prescrive tutto il contrario di ciò, che abbiamo veduto praticato nella Francia, cioè, che mentre nelle provincie di questo regno i Vescovi eleggevano tre soggetti, dei quali uno era acclamato dal Clero, e dal popolo, nella provincia Taragonese il Clero, ed il popolo era quello, che sceglieva i tre soggetti, dei quali

i Vescovi ed il Metropolitano uno ne eleggeva. In ambedue i sistemi si vede per altro, che l' ultimo giudizio era onninamente riservato al Metropolitano, come a quello, che doveva conferire al nuovo Vescovo la giurisdizione. Vi prego di osservare, o Signori, che si era già fino da questi tempi introdotto nell' Occidente l' abuso, che la potestà laica si ingerisse in questi atti tutti propri della potestà ecclesiastica. Ciò indicano le parole *per sacra regalia*. In Francia era cominciato il disordine circa l' anno 530. S. Gregorio di Tours se ne lagna altamente nella vita di S. Patrizio (c.6.). Dice, che erano circa 60. anni da che era cominciato nella Gallia l' abuso, che il Sacerdozio fosse o venduto dai Re, o comprato dai chierici, donde era nato l' altro disordine, che i Vescovati fossero frequentemente conferiti di sbalzo ai Laici. Fu questo uno degli abusi, contro i quali dovè esercitare il suo zelo il gran Pontefice S. Gregorio. Dalle lettere di questo Santo rileviamo, che in quelle chiese, le cui promozioni erano ad esso riservate, non potendo trasferirsi in persona cogli altri Vescovi della Provincia, si osservava un sistema differente. Egli scrisse (Lib. 1. epist. 58.) al Clero, ai Magistrati, ed al popolo di Rimini, per distoglierli dall' eleggere un certo Ocleatino: *ut nullus se debeat pro Ocleatini ad nos fatigare persona: sed si in eadem civitate, qui ad hoc sit*

utilis, invenitur, ita ut a nobis reprehendi non possit, vestra concurrat electio . Sollecitò parimente il Clero, i Magistrati, ed il popolo di Perugia a non differire più oltre l' elezione del nuovo loro Vescovo (Lib. 1. epist. 60.) . Che per altro questa elezione non fosse propriamente, che una postulazione, lo dichiara esso medesimo in una lettera, che diresse a Giovanni Vescovo di Squillace da esso destinato a pressedere ad un simile atto, che doveva farsi dal Clero, e dal popolo di Crotone. *Fraternitas tua ad praedictam Ecclesiam ire properabit, & assiduis adhortationibus Clerum, plebemque ejusdem Ecclesiae admonere festinet, ut remoto studio, uno eodemque consensu talem sibi praeficiendum EXPECTANT Sacerdotem . . . qui dum fuerit postulatus cum solemnitate decreti omnium subscriptionibus roborati, & dilectionis suae testimonio litterarum ad nos veniet consecrandus* (lib.2. epist.38.) Dopo che un certo Fiorenzo postulato dal Clero, e dal popolo di Napoli si era sottratto colla fuga al peso della dignità, il Santo Pontefice incaricò il giudice Scolastico di convocare *priores vel populum Civitatis de electione alterius cogitantes, qui dignus possit cum Christi solatio ad Sacerdotium promoveri* . Nel caso, che non si trovasse persona adattata, soggiunse, *tres viros rectos sapientes eligito, quos ad hanc urbem generalitatis vice mittetis, quorum judicio plebs tota consentiat* . *Forsitan huc*

venientes praestante Dei misericordia , talem reperient , qui vobis antistes irreprehensibiliter ordinetur (Lib. 3. epist. 15.) . In questa lettera non si è fatta parola del Clero : ma ne abbiamo un' altra diretta al suddiacono Pietro , nella quale lo incarica di adunare il Clero di Napoli , *quatenus duos vel tres de suis eligeret , & huc ad eligendum episcopum trasmittere non omittant* (ibi epist. 35.) Morto il Vescovo di Capoa , il medesimo S. Gregorio spedì a quella chiesa il Vescovo di Nola , per farne la visita , e certamente per presedere alla elezione del successore (Lib. 5. epist. 13. 14.) ed essendosi scelto dal Clero , e dal popolo di Siracusa un certo Agatone , e da alcuni non so qual altro soggetto , sebbene i nobili della Città avessero rimessa pienamente nel suo arbitrio la elezione, il Santo per meglio determinarsi , chiamò a Roma i due soggetti (Lib. 5. epist. 22.) . Vacante la chiesa di Ravenna , incaricò lo stesso gran Pontefice il Notajo Castorio di adunare il Clero , ed il popolo , per procedere alla elezione del nuovo Vescovo , e soggiunse : *sive autem unus , sive duo electi fuerint , quinque de prioribus presbyteris , & quinque de praecedentibus simul venire ad nos per omnia commoneto , de Clericis vero praeter eos , qui venire deliberant , si quos alios praesentes esse necessario aestimas , ad nos sine mora transmitte , ut ad ordinandam ecclesiam nec excusatio , nec ali-*

qua possit provenire dilatio (Lib. 5. epist. 27.). Vacata la chiesa di Palermo vi spedì il Vescovo di Benevento a presedere alla postulazione, ingiungendoli: *Clerum plebemque ejusdem ecclesiae admonere festinet, ut remoto studio, uno eodemque consensu talem isti praeficiendum expetant sacerdotem ... qui dum fuerit POSTULATUS cum solemnitate decreti omnium subscriptionibus roborati, & dilectionis tuae testimonio litterarum ad nos sacrandus occurrat* (Lib. 13. epist. 13.). Dopo la rinunzia fatta dell' eletto temendo, che quella chiesa potesse restare lungamente vacante, sollecitò il Clero, ed il popolo a procedere ad una nuova postulazione, e quando non convenissero, suggerì loro di spedire a Roma alcuni deputati muniti delle necessarie facoltà, per ivi procedere a quell' atto (ibi epist. 15.).

§. XVII.

Causa del Vescovo di Salona.

La celebre causa del Vescovo di Salona, che durò per lo spazio di sette anni, dimostrerà maggiormente come si procedeva nelle promozioni dei Vescovi fuori della provincia Romana, ma nel distretto del Pontificio Patriarcato. Restata vacante quella chiesa per la morte di Natale, S. Gregorio

incaricò il Suddiacono Antonio di ammonire, *Clerum, & populum ejusdem Civitatis, quatenus uno consensu ordinandum sibi debeant eligere Sacerdotem, factoque in personam, quae fuerit electa, decreto, ad nos transmittere studebis, ut cum nostro consensu sicut priscis fuit temporibus ordinetur.* (Lib. 3. epist. 22.). Onorato fu eletto a quella dignità, ma i Vescovi della Dalmazia ricusarono di consacrarlo, ciò dimostra, che l'elezione del Clero, e del popolo non era propriamente, che una *postulazione*. Siccome il soggetto era degno, e perciò ingiusta la ripulsa, S. Gregorio avvocò la causa a se, e proibì ai mentovati Vescovi di procedere alla consacrazione di alcun altro. *Si Honoratus diaconus indignus ostenditur de vita, moribusque ejus qui electus fuerit, nobis renunciari volumus, ut quidquid in hac re agendum est, cum consensu nostro salubriter permittamus impleri* (Lib.4. epist. 10.). Non ostante il divieto un certo Massimo fu consacrato sotto il pretesto di alcune lettere Imperiali prodotte in suo favore. S. Gregorio sorpreso dell' attentato, e della novità della pretensione, procedè a sospenderlo. *Cognovimus vel surrepta, vel simulata piissimorum Principum jussione, dum vita dignus non fueris, te ad Sacerdotii ordinem cunctis venerabilem procesisse... serenissimi Domini Imperatoris animum non ignoramus, quod se in causis Sacerdotalibus miscere non soleat, ne*

nostris in aliquo peccatis gravetur ... Praecipimus ut usque dum Dominicis vel Responsalis nostri cognoverim apicibus, quod non surreptitia, sed vera fueris jussione ordinatus, nullatenus te, ordinatoresque tui attrectare quidquam praesumatis Sacerdotalis officii (ibi epist. 20.). Fu supposto, che l' Imperatore Maurizio avesse anzi proibito, che esso Massimo fosse consacrato. *Imperator jussiones transmisit, ut ordinari minime debuisset.* Massimo ebbe la temerità, di far lacerare una lettera pontificia: per la qual cosa S. Gregorio scrisse al diacono Sabiniano le seguenti memorabili parole: *Quod ego qualiter patiar scis, qui ante paratior sum mori, quam B. Petri Apostoli Ecclesiam meis diebus degenerare. Mores autem meos bene cognitos habes, qui diu porto, sed si semel deliberavero non portare, contra omnia pericula laetus vado* (ibi epist. 47.). In questo frattempo si seppe, che era vero il comando Imperiale; onde il Santo Pontefice dichiarò a Costantina Augusta, che *Salonitanae Civitatis Episcopus, me ac responsali meo nesciente, ordinatus est, & facta res est, quae sub nullis anterioribus principibus evenit.* L' Imperatore in seguito delle lagnanze di Sua Santità, comandò a Massimo di presentarsi alla S. Sede, e non fu ubbidito. Con tutto ciò S. Gregorio sanò il difetto, *hoc quod in ordinatione sua me, vel responsalem meum praetermittere praesumpsit, ita ex corde laxavi, ac si*

me auctore fuisset ordinatus. Ma nell' usare questa convenienza all'Augusto, si dichiarò di volere, che si proseguisse il processo, riguardo alle altre accuse, e quanto a ricevere in questo tempo con onore lo stesso Massimo, rispose di non poterlo fare altrimenti. *Si episcoporum causae mihi commissorum apud piissimos Dominos aliorum patrociniis disponantur, infelix ego in Ecclesia ista quid facio?* (Lib. 5. epist. 21.) Non si potevano adunque, o Signori, ordinare Metropolitani nel Patriarcato dell' Occidente senza l' espresso consenso, ed il Decreto o del Pontefice, o del suo Agente, che si ritrovava alla corte Imperiale di Costantinopoli, perchè questi Metropolitani ricevevano dalla S. Sede la loro giurisdizione. Il Santo Pontefice aveva assegnato a Massimo trenta giorni di tempo, per presentarsi a Roma a trattare la sua causa (Lib. 6. epist. 25.). Ma finalmente mosso dalla altrui raccomandazione si contentò, che ciò facesse a Ravenna, ove giustificandosi di alcune colpe, e chiedendo perdono di altre, ricuperò la grazia della S. Sede.

§. XVIII.

Primi esempi della intrusione della potestà laica nella provista delle chiese.

I Re di Francia si prendevano in occasione di vacanza dei Vescovati quella libertà, dalla quale si guardavano per ordinario gl' Imperadori. Il Sinodo di Parigi dell' anno 615. dovè perciò provedervi in qualche maniera. Decretò esso nel primo Canone, che: *decedente Episcopo in loco ipsius ille Christo propitio debeat ordinari, quem Metropolitanus, a quo ordinandus est, cum provincialibus suis Clerus, vel populus civitatis... elegerit. Quod si aliter aut potestate subrepat, aut quacumque negligentia absque electione Metropolitani, Cleri consensu, vel civium, fuerit in Ecclesia intromissus, ordinatio ipsius secundum statuta Patrum irrita habeatur.* Lo stesso fu prescritto dieci anni dopo nel Sinodo di Rems (Can. 25.) *decedente episcopo non alius in locum ejus subrogetur, nisi loci illius indigena, quem universale, & totius populi elegerit votum, ac provincialium voluntas assenserit. Aliter, qui praesumpserit, abjiciantur a sede, quam invasit potius, quam accepit, ordinatores autem triennio ab officio administrationis suae sedis cessare decernimus.* Erano dunque rigorosamente parlando

i Vescovi quei, che promovevano alcuno alle cattedre episcopali nella Francia, allora quando si procedeva secondo il rigore della legge, ed anzi propriamente ciò dipendeva dal voto del Metropolitano. Nella Spagna ove i Principi meno s' ingerivano negli affari ecclesiastici, si procedeva con ugual metodo. Nel Concilio VI. di Toledo (Can. 19.) celebrato nel 633. così viene prescritto : *Nec ille deinceps Sacerdos erit, quem nec Clerus, nec populus propriae Civitatis elegerit, vel auctoritas Metropolitani, vel comprovincialium Sacerdotum assensio exquisivit. Quicumque igitur deinceps ad ordinem Sacerdotii postulatus... atque examinatus... tunc cum omnium Clericorum vel civium voluntate ab universis comprovincialibus Episcopis, aut certe a tribus in Sacerdotium die Dominico consecrabitur convenientibus caeteris, qui absentes fuerint litteris suis, & magis auctoritate, vel praesentia ejus, qui est in Metropoli constitutus.* Parlando del solo Metropolitano, il Canone usa la parola di autorità. Dopo tutto ciò, che vi ho detto, credo, che non vi farà difficoltà il vedere attribuita al popolo l'elezione, ed ai Vescovi il consenso. Già avete veduto, che queste voci si prendevano promiscuamente. Il diritto è quello, che ne determinava il senso.

L' esempio dei Re di Francia, non tardò ad essere imitato da quei di Spagna, ed i Vescovi di quelle provincie non diedero saggio di quella fer-

mezza, che avevano dimostrata nell' indicato canone quei della Francia. Adunati nel Sinodo Nazionale XII. di Toledo nell' anno 681. cedettero in certa maniera al Sovrano, ed all' Arcivescovo di Toledo quella parte dei loro diritti, che riguardava l' elezione dei loro confratelli, o sia, si obbligarono ad eleggere in avvenire, ed a consacrare in Vescovi delle chiese vacanti del regno quei soggetti, che fossero proposti loro dal medesimo. E' questo il Canone. *Placuit omnibus Pontificibus Hispaniae, ut salvo privilegio uniuscujusque provinciae, licitum maneat deinceps Toletano Pontifici quoscumque regalis potestas elegerit, & jam dicti Toletani episcopi judicio dignus esse provaberit, in quibuslibet provinciis in praecedentium sedibus praeficere praesules, & decedentibus episcopis ELIGERE successores. Ita tamen, ut quisquis ille fuerit ordinatus, post ordinationis suae tempus, infra trium mensium spatio, proprii Metropolitani praesentiam visurus accedat: qualiter ejus auctoritate vel disciplina instructus condigne susceptae sedis gubernacula teneat. Quod si per dissidium, aut neglectum quilibet constituti temporis metas excesserit, quibus Metropolitani sui nequeat obtutibus presentari excommunicatum se per omnia noverit* (Can. 6.). La severità di questa pena, vi prego, o Signori, ad osservare, che non può provare se non la necessità, che nel nuovo sistema avevano i Vescovi di

ricevere per lo meno dal respettivo Metropolitano quella giurisdizione, che propriamente gli costituiva Vescovi delle dette chiese. Ma la rovina del Regno di Spagna accaduta poco dopo, non lasciò luogo al proseguimento di questo nuovo piano contrario alle leggi della Chiesa.

I Re d' Inghilterra si erano astenuti da simile pretensione. Vitredo in un pieno Sinodo celebrato a Becancelde nel 694. dichiarò con publico decreto di non aver diritto di mescolarsi nelle sacre elezioni. *Regis est*, egli disse, *comites*, *duces*, *optimates*, *principes*, *praefectos*, *judices*, *saecularesque statuere*. *Metropolitani vero Archiepiscopi est Ecclesias Dei regere*, *gubernare*, *episcopos*, *abbates*, *abbatissas*, *ceterosque praelatos eligere*, *statum firmare*, *admonere*, *ne quis de ovili Christi*, *scilicet aeterni pastoris aberret* (Collect. Concil. Tom. 8. pag. 80.) S. Gregorio aveva già qualificato di novità ciò che aveva tentato Maurizio; ed abbiamo veduto come S.Gregorio II. si era espresso scrivendo a Leone Isauro nell' anno 730.

§. XIX.

Disciplina osservata nel VI. e VII. Secolo.

Abbiamo veduto, che in conseguenza del nuovo sistema politico introdotto nei vari regni dell'Occidente, si era cominciato ad ommettere di celebrare i Concili provinciali. Siccome l'elezioni dei Vescovi propriamente appartenevano ai Metropolitani come quelli, che trasferivano nell'eletto la giurisdizione, era stato facile il dispensare tutti i Vescovi di una provincia dall'adunarsi per questo motivo giacchè dovevano per altre ragioni ritrovarsi uniti nell'assemblee di stato. Si era per altro avuta l'avvertenza d'insistere, perchè la testimonianza del Clero, e del popolo fosse trasmessa al Metropolitano, e perchè non si dasse troppo peso alle commendatizie del Sovrano. Quanto all'elezione dei Metropolitani, non si era potuta alterare la regola della Chiesa, che fossero eletti dai Vescovi delle respettive provincie, perchè in tal maniera avea prescritto quel sistema, col quale si doveva comunicar loro la giurisdizione. Il Sinodo secondo d'Orleans celebrato nell'anno 533. prescrive che *Metropolitanus Episcopus a comprovincialibus Episcopis, clericis, vel populis electus, congregatis in unum comprovincialibus Episcopis ordinetur*. Nel Sinodo terzo

celebrato cinque anni dopo nella medesima Città si dichiara più precisamente: che l' elezione appartiene ai Vescovi, & che il Clero, ed il popolo non vi aveva altra parte che di prestarvi il suo consenso. *Metropolitanus Episcopus* si dice *a comprovincialibus Episcopis . . . cum consensu cleri, vel civium eligatur, quia aequum est, ut qui praeponendus est omnibus ab omnibus eligatur*. In questo medesimo Concilio, che fu celebrato l' anno 538. riguardo ai Vescovi particolari, non si ricercò che il voto del Clero, e del popolo coll' influsso del Metropolitano. *De comprovincialibus vero ordinandis cum consensu Metropolitani Cleri & Civium electio, & voluntas requiratur*. Vi prego, o Signori, di osservare che dovendosi l' ordinazione fare dal Metropolitano i Padri del Concilio sotto la voce *consensu* non potevano intendere che una vera elezione, regolata per altro dal testimonio del Clero, e del popolo, altrimenti come avrebbe potuto non prestare il suo consenso ad un atto libero, ch' egli stesso faceva, qual era la ordinazzione. Il Concilio di Clermont celebrato tre anni prima si era espresso in ugual maniera: *Episcopatum desiderans electione Clericorum, vel civium, consensu etiam Metropolitani ejusdem provinciae Pontifex ordinetur*. Per impedire i disordini, che l' ambizione poteva introdurre, aveva il medesimo Concilio prescritto, *che Eminentissimae dignitatis apicem electione conscendat omnium, non*

favore paucorum, non patrocinia potentum adhibeat, non calliditate subdola ad conscribendum decretum, alios hortetur praemiis, alios timore compellat.

Pochi anni dopo si cominciò in quella medesima provincia a legittimare l'influsso, che il Sovrano aveva cominciato a prendere nella elezione dei Vescovi. Nel Sinodo d'Orleans tenuto nel 549. così fu prescritto, *che nulli episcopatum praemiis aut comparatione liceat adipisci, sed cum voluntate regis juxta electionem cleri, & plebis, sicut in antiquis canonibus tenetur scriptum . . . item sicut antiqui canones decreverunt nullus invitis detur episcopus, sed nec per oppressionem potentium personarum ad consensum faciendum cives, aut clerici inclinentur. Quod si factum fuerit ipse episcopus, qui magis per violentiam quam per decretum legittimum ordinatur, ab indepto pontificatus honore in perpetuum deponatur.* Questa aggiunta dimostra, che nel ricercarsi il consenso del Sovrano si voleva impedire, che togliesse la libertà al clero, ed al popolo di manifestare i suoi desideri, che erano quindi di diritto sottoposti all'esame del Metropolitano. Fa d'uopo credere, che questo provedimento non bastasse, mentre nel Sinodo di Parigi dell'anno 557. Si parlò con maggior chiarezza. *Quia in aliquibus*, si disse, *consuetudo prisca negligitur, & decreta canonum violantur, placuit ut juxta antiquam consuetudinem decreta serventur. Nullus invitis civibus ordinetur Epi-*

scopus, nisi quem populi vel clericorum electio plenissima quaesierit voluntate, non Principis Imperio, neque per quamlibet conditionem CONTRA METROPOLIS voluntatem vel episcoporum provincialium ingeratur. Quod si per ordinationem regiam honoris illius culmen pervadere aliquis nimia temeritate praesumpserit, a comprovincialibus loci ipsius episcopis recipi nullatenus mereatur. Vi prego, o Signori, di avvertire i replicati canoni, che proibiscono di ordinare un Vescovo a dispetto del grègge. Come poteva per vostra fede ciò accadere, se il popolo fosse stato quello, che avesse avuto il diritto della elezione?

In conseguenza di questi salutari stabilimenti, di Sacerdote, Vescovo di Limoges, si dice, che fu eletto a quella cattedra dal Clero sotto il qual nome si intendono i Vescovi, e specialmente il Metropolitano. Al popolo non si attribuisce che il favore, ed al Re Clodoveo la sola compiacenza. *Lemericensi Episcopo Aggerico decedente, Sacerdos in Cathedra sublimatur ejusdem ecclesiae electione cleri, & favore populi, Francorum Rege Clodoveo Seniore illius provinciae Principe etiam collaudante* (Act. SS. Bol.5.Mart.) E poichè un certo Emerico era stato collocato nella cattedra di Saintes non già dal suo Metropolitano, ma dal Re Clotario, appena morto questo Principe Leonzio Arcivescovo di Bourdeaux adunò il Sinodo della provincia, depose l' intruso, e consacrò

Eraclio in suo luogo. *Leontius congregatis provinciae suae episcopis, Emericum ab episcopatu depulit: . . quo ejecto consensum fecere in Heraclium tunc Burdigalensis Ecclesiae presbyterum.* (Greg: Turon Hist. Lib. IV. cap. 26.) che se Cariberto successore di Clotario sostenne l' intruso, ciò non altro prova se non che le leggi ed il diritto cedono spesse volte alla violenza. Quanto ai due Santi Vescovi Eligio di Noyon, ed Andrea di Rouen furono eletti alle respettive cattedre dai Vescovi insieme adunati nel Concilio d' Orleans nell' anno 638. I Vescovi, dice il contemporaneo Scrittore, *elegerunt Sanctum Eligium, ut praeesset Ecclesiae Noviomagensi . . . & Audoenum, ut praeesset Ecclesiae Rothomagensi* (*Spicil. Tom. 5. pag. 158.*) Quando i Re di Francia si limitavano a proporre un soggetto ad una vacante cattedra, non si lasciava perciò di procedere alla elezione secondo le regole prescritte dalla Chiesa. Abbiamo di ciò gli esempi negli Scrittori del sesto, e del settimo Secolo della Chiesa, e specialmente in S. Gregorio di Tours, nel quale ritroviamo ugualmente registrati più fatti, che provano e la violenza, che alcuna volta la potestà laica usava ai Vescovi, e le male arti, che alcuni adopravano colla corte, per intrudersi nelle cattedre episcopali. Non credo di dovervi, o Signori, rammentare dei fatti, dai quali solamente si potrebbe rilevare, che voi non siate i soli, che abbiate trasgredite le leggi della Chiesa,

che vi siate intrusi nella più sacra di tutte le dignità, e che abbiate fatto uno scisma nella Chiesa.. Mi piace soltanto di riferirvi la risposta, che il Santo Re Guntranno diede a coloro, che gli presentavano regali, per essere col suo favore prescelti alla Cattedra di Bourges. *Sulpicius* dice S. Gregorio di Tours (*Hist. Lib.6. cap.39.*) *Sulpicius ad Sacerdotium Guntramno rege favente praeeligitur. Nam cum multi munera afferrent, haec rex episcopatum quaerentibus respondisse fertur. Non est principatus nostri consuetudo Sacerdotium venumdare sub pretio, sed nec vestrum cum praemiis comparare, ne & nos turpis lucri infamia notemur, & vos Mago Simoni comparemini.*

Abbiamo negli antichi formolari, che appartengono appunto all'epoca, della quale parliamo, i diplomi regii, che indicano il sistema, col quale procedeva il Sovrano allora quando si voleva ingerire nelle sacre elezioni. S. Gregorio di Tours gli accenna più volte, e gli chiama ora *Jussum*, ora *praeceptum*, ed ora *praeceptio*. Da essi rileviamo, che il Sovrano consultava l'affare coi Vescovi, e coi Signori, che si ritrovavano alla sua Corte. *Quia cognovimus Sanctae recordationis Domino illo urbis illius antistite evocatione divina ab hac luce migrasse, de cuius successore sollicitudine congrua UNA CUM PONTIFICIBUS, vel proceribus nostris plenius tractantes, decrevimus illustri viro, aut venerabili illo in*

ipsa Urbe pontificalem in Dei nomine committere dignitatem . . . Qua de re statuta praesentibus ordinamus, ut cum adunatorum caterva Pontificum, ad quos tamen nostrae serenitatis devotio scripta pervenit, ipsum, ut ordo postulat, benedicere vestra industria studeat. (*Marculfi formul. Lib.* I. *tom.* V.) Non ostante l'influsso dei Vescovi, non vi ha dubbio, che il Sovrano a norma di questa formola non si usurpasse una autorità, che in nessuna maniera gli poteva competere, ed i Vescovi della provincia, ai quali era indirizzato il foglio, non dovevano certamente vedersi con piacere obbligati ad eleggere quel dato soggetto. Abbiamo nello stesso luogo (*form.* VI.) la formola, colla quale il popolo chiedeva al Sovrano, che la cattedra vacante fosse conferita al tale individuo. Nella formola, che si consegnava all'eletto, o nominato, si fa per altro menzione della semplice postulazione del Clero, e del popolo, ed anzi si attribuisce espressamente la elezione ai Vescovi. *Dum vestra, & Cleri vel pagensium Civitatis illius adfuit petitio . . . cum consilio, & voluntate Pontificum, procerumque nostrorum* (*Canciani Barbarorum Leges Tom.* 3. *pag.* 483:) Ma tuttociò non giustificava l'attentato. Abbiamo veduto, che il Sinodo celebrato a Parigi nell'anno 615. avea provveduto al disordine, ed aveva richiamate le elezioni all'antico legittimo sistema. Clotario II. che regnava allora nella Francia, non solamente non

si era offeso del passo, ma aveva anzi pubblicato un diploma, nel quale aveva inserita l'istessa sostanza del Canone sesto, per dargli forza di legge civile. *Decedente episcopo in loco ipsius, qui a Metropolitano ordinari debet, cum provincialibus a Clero, & populo eligatur, & si persona condigna fuerit, per ordinem Principis ordinetur, vel certe si de palatio eligitur per meritum personae, & doctrinae ordinetur* (*Tom.* 1. *Capitol. pag.* 21.) Da queste ultime parole sembra rilevarsi, che non si chiedesse l'ordine, ed il consenso del Sovrano quando l'elezione cadeva sopra una persona della corte, che per questo solo si riputava dotta, e meritevole. Ma ciò che più rileva è, che il consenso, e l'ordine del Principe doveva essere posteriore all'elezione, che in conseguenza si faceva liberamente dal Metropolitano e dai Vescovi, colla postulazione, e testimonio del Clero e del popolo. Non sappiamo di quale autorità siano le accennate formole nè di qual precisa antichità. Quando fossero autentiche non potrebbero essere che lavoro di qualche Cancelliere della Corte, il quale quantunque si debba supporre informato del fatto, non era tenuto ad avere una eguale cognizione del diritto; è indubitato, che non avendo esso facoltà legislativa nella Chiesa, le sue espressioni non possono essere di alcun peso in confronto del diritto, che si dee rilevare dai soli decreti della medesima.

Oltre gli accennati Canoni ne abbiamo altri pubblicati similmente in Francia appartenenti appunto alla detta epoca. Nel Sinodo di Rems dell'anno 630. fu prescritto (Can. 25.) che *Decedente Episcopo in locum ejus non alius subrogetur, nisi loci illius indigena, quem universale, & totius populi elegerit votum, ac provincialium voluntas assenserit. Aliter qui praesumpserit, abjiciatur a Sede, quam invasit potius quam accepit. Ordinatores autem triennio ab officio administrationis suae Sedis cessare decernimus.* Il Sinodo di Chalons celebrato venti anni dopo, prescrive nel Canone X. *Si quis episcopus de quacumque fuerit Civitate defunctus, non ab alio nisi a comprovincialibus, Clero, & Civibus suis alterius habeatur electio, sin aliter hujusmodi ordinatio irrita habeatur.* Contro simili leggi, che prescrivono la forma dell' elezioni, e dichiarano di niun vigore gli atti contrarii, e fulminano pene contro i trasgressori, non hanno certamente alcuna forza nè l'accennate formole, nè quanti atti contrarii si possono leggere negli Storici. Non sono questi, come abbiamo accennato, che prove di violenza, e di usurpazione. Abbiamo per altro molti fatti, che provano, che nei casi particolari non si usciva per ordinario dalle regole. Le elezioni de S. Austregisilo di Bourges fatta nel 612. guella di S. Ferone di Meaux appartenente al 627., e l'altra di S. Paolo di Verdun del 631. di S. Eremberto di Tolosa del

657., e di Ansberto di Roven del 686. ci vengono riferite negli atti dei Santi come fatte colla testimonianza del Clero, e del Popolo, e col solo consenso, o sia approvazione ed elogio del Sovrano. L'autore della vita di S. Sulpicio II. ci fa conoscere, che si doveva attribuire alla sola violenza, se qualche volta le sacre elezioni non avevano il loro effetto. Egli dice, che il Santo era stato eletto, e che gli ambiziosi si erano portati alla Corte di Dagoberto, per impetrare coi regali la cattedra vacante di Rems, e che la Regina fu quella, che impedì, che si commettesse una tal colpa. *Cum universus populus pro episcopo eligendo convenisset in unum ... Nostri a Christo Deoque B. virum sibi poscerent Sacerdotem fore, tantum cum paucis verbis legationis formula mittunt. Cumque rex, ut solet plerumque, ad copiosam illatam pecuniam animum haberet implexum, uxor ejus amore succensa divino virum suum monebat, dignum justumque hunc SUAE PERMITTERE SEDI. Tandem Princeps spretis malorum suasionibus, sine dilatione jussit impleri, quod divinae fuerat placitum providentiae* (*Act. Ord. S. Benedicti Sec.* II. *pag.* 168.) Da questo fatto rileviamo, che i maneggi appresso la corte si facevano per ordinario dopo la elezione. Sappiamo altronde, che nel 721. dopo la elezione fatta di S. Eucherio in Vescovo di Orleans, fu presentata la supplica, per ultimarne l'atto a Carlo Marcello maggior-

domo del palazzo, e gli fu presentata in una maniera, che dimostrava fin dove fossero salite le sovrane pretensioni. *Omnis plebs Aurelianorum a Senatu accersita ad Carolum legatos cum munere atque humili prece mittunt. Ipsi vero . . . pedibus ipsius advoluti, lacrymabilem proferunt sermocinationem, suggestione familiae tuae plebs Aurelianorum quaesumus, aspectum minacem ne aperias, sed libenter adimpleas postulata . . . Obsecramus tuae pietatis clementiam, ut famulis tuis plebi Aurelianorum Pontificem jubeas adnecti. Ille vero . . . praestitit quod ab eo postulabant* (*Martene Anced. Tom. 3. pag. 596.*) Ma qualunque fossero le pretensioni della Corte, le leggi della Chiesa erano chiare, ed i Sommi Pontefici non cessavano di chiederne l'osservanza, volendo espressamente escluso dall'elezioni l'influsso del Sovrano. Il Santo Pontefice Niccolò I. scrivendo all'Arcivescovo di Besanzone, dichiarò apertamente, che *Post mortem episcopi, qui semel in loco ejus ordinatus fuerit, si electio ejus non a saecularibus quibusque, sed a clero Ecclesiae cum consensu primorum civitatis ipsius fuerit composita, nulla debet ulterius removeri* (*Spicil. Tom. 12. pag. 26.*)

§. XX.

Disciplina osservata nei Secoli VIII. e IX.

Dopo che fu devoluto il trono di Francia ai Principi della seconda stirpe chiamata dei Carolingi, Adriano I. aveva scritto a Carlo Magno, per esortarlo a non ingerirsi nella elezione dei Vescovi se non per invigilare, acciò essa procedesse secondo le regole della Chiesa, *sed neque vestram excellentiam optamus talem rem incumbere, sed qualis a Clero, & plebe cunctoque populo roborati electus fuerit, ordinamus* (Concil.Gall. Tom.3. p.96.). Abbiamo veduto altrove come si era proceduto canonicamente alle elezioni dei Vescovi, che si erano fatte sotto Carlo MAGNO, e Pipino nei Sinodi, che colla presidenza di S. Bonifacio si erano tenuti a Leptines, ed a Soissons. Lupo Servato scrivendo ad Amulone Arcivescovo di Lione, dice che il Pontefice Zaccaria aveva conceduta a Pipino, la facoltà di nominare i soggetti, che dovevano occupare le chiese vacanti della Francia (epist.31.). Il Padre degli Ecclesiastici Annali, crede che questa grazia gli fosse compartita dopo la sua solenne coronazione in Re di Francia: ed il Pagi è di opinione, che gli fosse accordata nel Sinodo di Soissons, al quale aveva preseduto S. Bonifacio col ca-

rattere di Legato del medesimo Pontefice (Critic. ad ann. 252. num. 4.) . Ma i fatti dimostrano , che la grazia non era stata generale , e riguardava soltanto la provista , che doveva farsi allora di un gran numero di chiese vacanti , che per le precedenti irregolari elezioni erano state lungo tempo esposte alle depredazioni dei Mercenari , alla quale provvista doveva di più presedere il mentovato S. Bonifacio . Questo Santo pochi anni dopo dimise l' Arcivescovato di Magonza , e nominò il suo successore nella persona di S. Lullo ; ma la elezione si fece ciò non ostante col consenso dello stesso Pipino dai Vescovi colla testimonianza , ed elogio degli abati , del Clero , e di tutti i Signori di quella Diocesi (Othl. Lib. 2. cap. 19. & Villibr. cap. 10.) . Carlo Magno figliuolo , e successore di questo Principe non si arrogò diritti , che non gli competevano . Nei Capitoli , che publicò nel 779. e che sono il compendio dei Canoni , che si erano pubblicati in un Sinodo tenuto nello stesso anno dai Vescovi della Francia , si dice dei Vescovi *ut qui in praesens ordinati non sunt , sine tarditate ordinentur* (Collect. Concil. Tom.8. p.590.) . Abbiamo più volte osservato , che sotto la voce *ordinazione* s' intendeva l' elezione , e la consacrazione dei Vescovi , nè è verisimile , che sotto un Principe di tanto zelo i Vescovi eletti avessero ommesso di farsi consacrare , e che fosse neces-

sario di obbligarli a questo atto con una nuova legge. Ma quando anche non fosse chiaro questo testo, abbiamo un altro suo Capitolare dell' anno 803. nel quale si parla espressamente della libera elezione dei Vescovi. *Sanctorum Canonum non ignari*, egli dice, *ut in Dei nomine Sancta Ecclesia suo liberius potiretur honore, assensum ordini Ecclesiastico praebuimus, ut scilicet episcopi per electionem Cleri, & populi secundum statuta canonum, de propria dioecesi, remota personarum, & munerum acceptione, ob vitae meritum, & sapientia demum eligantur, ut exemplo, & verbo sibi subjectis usquequaque prodesse valeant* (Baluz. capit. Tom. 1. pag. 339. 564. & 718.). Carlo Magno dunque conscio delle leggi della Chiesa corresse l' abuso introdotto dai Sovrani della precedente stirpe dei Merovingi, di ingerirsi nelle elezioni, e pretendere di conferire immediatamente i Vescovati. Egli non parlò che delle elezioni, o sia delle testimonianze del Clero, e del popolo, perchè quest' atto era quello, che aveva più sofferto, mentre riguardo al Metropolitano, al quale apparteneva propriamente questo diritto, del suo influsso non si poteva in alcuna maniera dubitare. Per questo motivo Ivone di Chartres dichiarò, che Carlo Magno, ed il suo figliuolo Lodovico avevano condesceso, o per parlare accuratamente restituite le elezioni alle chiese. *Francorum reges Carolus, & Lu-*

dovicus electiones episcoporum Ecclesiis concesserunt, quod & in suis capitularibus scriptum videmus, & in conciliis episcoporum provincialibus sanciri permiserunt (Epist. 27.). Si crede, che appartenga a quest' epoca un certo Formolario, che richiedeva il consenso del Sovrano, perchè il Clero, ed il popolo si unisse a formare l' elezione, o sia postulazione del soggetto, e che dopo quest' atto si unisse il Metropolitano coi Vescovi, per compiere la elezione. Si vuole, che i prelati si uniscano per eseguire la consacrazione dell' eletto. Ma richiedendo il consenso in iscritto dei Vescovi, che non potevano intervenire, poichè questo consenso non influisse in alcuna maniera nella consacrazione, è necessario, che fossero adunque chiamati tutti i Vescovi, per consumare, ed effettuare la medesima elezione, e che in conseguenza gli atti precedenti del Clero, e del popolo non fossero propriamente, che una postulazione (Concil. Gall. Tom. 2. pag. 638.).

Fra le lettere scritte da Adriano I. a Carlo Magno, una ne abbiamo, nella quale risponde ad una sua pretensione, che gli era stata suggerita da alcuni Ministri in conseguenza di una istanza, che Stefano III. aveva fatta ad Ubaldo già Ministro di esso Carlo Magno in Italia, di assisterlo per cacciare dalla chiesa di Ravenna l'intruso Michele, e collocarvi un legittimo Vescovo. Essendo restata va-

cante la stessa chiesa di Ravenna per la morte dell' Arcivescovo Grazioso, alcuni adulatori di Carlo abusandosi di quel fatto, gli avevano dato a credere, che a lui appartenesse di ingerirsi nella elezione del successore, e che perciò dovesse a tale effetto spedire alcuni ministri a Ravenna. Fortunatamente questo Principe sempre rispettoso verso la S. Sede, ne scrisse allo stesso Pontefice, il quale in risposta gli espose la serie del fatto, gli dimostrò, che esso Carlo non poteva aver acquistato alcun diritto alla elezione del Vescovo di Ravenna, gli rilevò, che di fatto alla elezione dei due Vescovi Giovanni, e Grazioso non era intervenuto alcun suo Ministro, lo pregò a non volere in avvenire prestare le orecchie a chi lo adulava per fini non retti, ed a non turbare le leggi della Chiesa, secondo le quali si dovevano eleggere i Vescovi dal Clero, e dal popolo delle respettive Città. *Dum de hac luce contingisset migrare Archiepiscopum, olitana traditione Clerus, & plebs consistens Sedis Apostolicae petebant immutilatam doctrinam, quatenus una concordia, una eademque voluntate, unoque consilio conglobati, apostolicam suscipientes admonitionem, talem sibi eligerent pastorem, qui nec a sacris canonibus respueretur, nec ullo extra capitulo posset obsistere: qui cum jucunditate decreti omnium manuum subscriptione, roborati ad nostram Apostolicam Sedem occurrebant, proprium sibi antistitem consecrandum, sicut & nunc canonice factum est, peten-*

tes &c. (Collect. Concil. Tom. 8. pag. 542.). Essendo riservata alla Santa Sede la provista della chiesa di Ravenna, i predecessori di Adriano, per conferirla ad un soggetto grato al Clero, ed al popolo, avevano accordata loro non tanto la elezione, quanto la postulazione. Lo stesso Pontefice in altra lettera diretta al medesimo Principe, parlando dei Vescovi della Lombardia, alcuni dei quali invadevano scambievolmente le altrui Diocesi, dice: *Apostolica providimus auctoritate, ut sicut canonice in eorum decretis consistant, & quando a nobis ordinantur, olitana consuetudo proclamatur; clerus & plebs consistens ecclesiae civitatis illius elegerunt sibi episcopum illum, sic parochiam eiusdem civitatis prae manibus teneat, & si in eorum decretis, atque nostrae Apostolicae ordinationis scriptis canonice promitur atque statuitur, cur non in eiusdem civitatis territorio, ubi ordinatus est, habeat in integro parochiam suam* (ibi p. 536.). Vedete, o Signori, che nell' Italia il Clero, ed il popolo eleggeva, e formava per verità il decreto della elezione; ma essendo questo spedito al Pontefice, il quale lo doveva esaminare, e non poteva essere obbligato ad uniformarvisi, si può dire, come ho più volte osservato, che quella elezione rigorosamente parlando, non aveva forza che di postulazione. E perchè non crediate, che sia questa una mia gratuita interpretazione, vi prego ad osserva-

re i termini, che usò Eugenio II. in un pieno Sinodo di Roma nell' anno 826. *Episcopum*, egli dice, *consecrare non convenit nisi a Clericis, & populo fuerit POSTULATUS . . . quod si in eadem Ecclesia dignus non invenitur, tunc alter de altera eligatur Ecclesia, tamen quamvis necessitas eveniat, invidiose nullo modo consecretur invitus* (Can. V.) Quando anche fosse vero, che gli antichi Canoni attribuissero l' elezione al popolo, non era questa adunque propriamente parlando, che una postulazione, che esso faceva ai Vescovi, e specialmente al Metropolitano, ed in questo caso alla S. Sede.

E' ben sorprendete, che Lodovico Pio, il quale nell' anno 816. rinovò il testè riferito Capitolare pubblicato dal suo Genitore Carlo Magno, per ristabilire la libertà delle sacre elezioni secondo le leggi della Chiesa, si lasciasse quindi trasportare in alcuni casi particolari, o ad additare al Clero, ed al popolo il soggetto, che dovevasi chiedere, o ad obbligare ciò, che era ancora più grave, il Metropolitano a consacrarlo. Ma già sapete, o Signori, qual forza abbiano i fatti al confronto delle leggi. Dopo la morte di Lodovico Pio al tempo de' suoi tre figliuoli Lotario, Lodovico, e Carlo molte chiese della Francia avevano i loro Vescovi assenti, o ne mancavano affatto. Nel Sinodo, che si tenne a Thionville nell' anno 844. si volle provedere al disordine, e riguardo ai Vescovi esu-

li, forse per facilitare il loro ritorno, si indicò, che erano stati dal Trono designati alle respettive cattedre. *Ut sedes, quae vestra discordia ulterius nec nominanda, sine sacro episcopali ministerio, & sine episcopis viduatae manent, submota funditus peste simoniacae haereseos, sine dilatione juxta auctoritatem canonicam, aut episcopos a Deo datos, & a vobis regulariter designatos, & gratia Sancti Spiritus consecratos accipiant, aut quae suis episcopis quacumque occasione privatae sunt, canonice eos sine aliqua excusatione, aut tarditate recipiant.* (Can. 20.). Vedete, o Signori, che dei Vescovi, che si dovevano promuovere, i Prelati si contentano di dire, che ciò si faccia canonicamente. Con questa voce intendevano certamente, che si procedesse a quest' atto a norma delle leggi della Chiesa. Che poi in quel tempo concorresse tuttavia alla elezione, o sia postulazione del Vescovo, il Clero, ed il popolo, ciò si rileva da una lettera, che nell' anno 863. scrisse il Santo Pontefice Niccolo I. ai Vescovi del Regno di Lottario, per obbligarli ad indurre questo Principe, a permettere l' elezione del Vescovo di Cambrai. *Praecipimus vobis*, egli dice, *ut suggeratis . . . Lothario . . . quatenus . . . ex se eligendi juxta sacros Canones Episcopum Clero, & plebi licentiam tribuat* (epist. 63.).

Ma riguardo al diritto, che voi, o Signori,

volete accordare alla potestà laica di eleggere i Vescovi, osservate il decreto, che pochi anni dopo fu fatto nel Sinodo VIII. ecumenico, per deporre tutti quei Vescovi, che erano stati collocati nelle chiese dalla potestà civile. Ecco le parole del Canone XII. *Apostolicis, & Canonicis Canonibus; promotiones, & consecrationes episcoporum a potentia, & praeceptione principum factas penitus interdicentibus concordantes definimus, ut si quis episcopus per versutiam, vel tyrannidem Principum huiusmodi dignitatis consecrationem susceperit, deponatur omnimodis, utpote qui non ex voluntate Dei, & ritu, ac decreto ecclesiastico, sed ex voluntate carnalis sensus ex hominibus, & per homines Dei donum possidere voluit vel consensit.* Vi prego ad osservare, che ammettendo voi la Sovranità nel popolo, e volendo, che i Vescovi siano da esso eletti, venite ad incorrere per l'appunto nella censura di un Concilio Ecumenico, nella osservanza dei cui decreti fate consistere le supposte vostre libertà. Ne vi gioverebbe, o Signori, di opporre, che questo Concilio essendosi celebrato a Costantinopoli dai Vescovi Orientali, non dirige i suoi Canoni alle chiese dell'Occidente, primieramente perchè la legge oltre essere generale si dice dedotta dall' Apostolica tradizione, ed in secondo luogo perchè nella chiesa Occidentale ancora la legge escludeva dalle sacre elezioni l' influsso del Prin-

cipato. Stefano V., pochi anni dopo scrivendo a Falcone di Rems, suppone un ugual sistema nella Francia, ed anzi in tutto l'Occidente. *Scientes*, egli disse, *inter Episcopos non haberi cum, qui neque a Clero electus, neque a populo est EXPETITUS* (Collect. Concil. Tom. XI. pag. 551.). Vedete come il Pontefice oltre il dichiarare intruso chiunque otteneva l'episcopato dalla potestà civile, distingue gli atti del Clero, e del popolo, ed a quest' ultimo non gli accorda, che la semplice postulazione.

A dispetto di queste leggi della Chiesa e del prescritto degli stessi Capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, non cessarono per altro i Re di Francia di frammischiarsi nelle sacre elezioni, e ciò che più rileva, trattandosi di chierici della corte, pretesero di poter conferire loro le cattedre episcopali, e che il Metropolitano senza alcun esame dovesse consacrarli, e conferir loro la giurisdizione. L'ignoranza e l'incapacità di alcuni del Clero, che in tal maniera erano stati promossi, obbligò i Padri del Sinodo tenuto a Valenza nell'anno 855. a provedere al disordine; per la qual cosa incaricarono i Metropolitani, di far subire a questi tali l'esame, e di guardarsi in avvenire dal promuovere tali persone indegne; *quia indiscussi, & inexaminati, scientiaque litterarum pene ignari... per civitates ordinantur episcopi... placuit ut si*

quando alicujus civitatis episcopus vocatione Domini decesserit, a Principe supplicando postuletur, ut canonicam electionem Clero, & populo ipsius civitatis permittere dignetur. Atque ita... probata, & officio digna persona quaeratur, qua inventa consensu totius Cleri, & populi civitati ipsi praeficiatur. Sed & si a servitio priucipis aliquis clericorum venerit, & alicui civitati praeponatur episcopus, sollicite examinetur... nec praesumat (Metropolitanus) illiteratum, & cupiditate nimia caecatum populo Dei praeficere. Si necessarium idem Metropolitanus viderit, ne tantum malum cogatur agere... instruat populum, informet clerum, potius adire clementiam Imperatoris, & ipse cum episcopis, quibus voluerit modis agat, ut Ecclesiam Dei Imperator digno honoret ministro. Vi prego ad osservare, o Signori, come i Vescovi di questo Sinodo seppero attribuire ad ognuno il suo diritto. Essi nel Clero, e nel popolo non conobbero altro diritto, che di consentire, o sia postulare un soggetto determinato, e nel solo Metropolitano conobbero il diritto di conferire la chiesa vacante, *populo Dei praeficere*. Che se per via di fatto si era creduta necessaria la permissione del Sovrano nella Francia, perchè il Clero, ed il popolo si adunasse ad eleggere il Vescovo, o sia a postularlo al respettivo Metropolitano, come si rileva dal privilegio, che Carlo Magno accordò alla chiesa di Cha-

lons di procedere a quest' atto, ogni qual volta restasse vacante la sua Cattedra, *eidem* (*Cabilonensi Ecclesiae*) *concedimus, ut obeunte pastore proprio omni deinceps tempore canonicam habeat electionem.* (Preuves des Lib. Gall. ch. XV. art. 19. To. 2.) non è per altro che questa specie di elezione imponesse un dovere al Metropolitano, nel quale risedeva il vero diritto di provedere le chiese della sua provincia di legittimi Vescovi. Hincmaro Arcivescovo di Reims protestò altamente, che avrebbe annullate quelle elezioni, che non fossero cadute in soggetti meritevoli. *Prenoscere vos volo, quia si personam a sacris Canonibus deviam scienter nobis adduxeritis, non solum ex ea pontificem non habebitis, verum etiam pro illicita electione, ut contemptores canonum, judicium incurretis, sed & nostra, & episcoporum nostrorum in judicio refutata rationabiliter electione vestra incongrua, talem secundum Laodicenses canones studebimus eligere, qui vestris vitiosis voluntatibus non valeat consentire* (Concil. Gal. Tom. 2. pag. 642.). Hincmaro non era uomo, che si potesse contentare delle sole minaccie. Avendo il Clero, ed il popolo di Beauvais eletto un soggetto immeritevole, che per altro aveva il favore della Corte, cassò nel Sinodo di Fismes nell' anno 881. la elezione, ed a nome di tutti i Vescovi ne diede parte a Lodovico III. *episcopi*, egli disse, *qui apud martyrium S. Ma-*

crae ... convenimus ... relecta praesumptione cleri, & plebis Ecclesiae Bellovacensis; qui personam regulis sacris incongruam cum decreto singulorum manibus roborato nobis praesentaverunt in synodo, velut jam fuit actum, quando Fromoldum quemdam elegerunt, & rejecto illo propter insipientiam, & improbitatem Odo fuit electus (Hinc. Opp. Tom.2. pag. 188.). I cortigiani pretesero per verità, che la volontà del Sovrano imponesse agli Elettori una legge irresistibile : ma Hincmaro rispose alla pretensione con petto veramente apostolico. *Si quod a quibusdam dicitur, ut audivi, quando petitam apud vos electionem conceditis, illum debent episcopi, & clerus, & plebs eligere quem vos vultis, & quem jubetis ... quae non est divinae legis electio, sed humanae potestatis extorsio ... quia hoc in scripturis ... non continetur, neque in catholicorum dictis, vel canonibus, nec etiam in legibus a Christianis Imperatoribus, & regibus promulgatis hoc inscriptum ... invenitur ... sic enim atavus vester Carolus, & abavus Ludovicus Imperatores intellexerunt, & ideo in libro Capitulorum ... sacrorum inquiunt canonum non ignari, si ... canones dicunt ... ut episcopi judicio Metropolitanorum, & eorum episcoporum, qui circum circa sunt, provehantur ad ecclesiasticam potestatem ... Attendendum est igitur qualiter ... hoc capitulum sacris regulis, & antiquorum Imperatorum legibus congruat, ostendens quoniam sicut & leges, & regulae dicunt*

in electione episcopi assensio regis sit non electio, in EPISCOPORUM *VERO* EXECUTIONE *SIT* ELECTIO, *SICUT ET* ORDINATIO... *Perdiderunt electionem sicut ostensum est illis in Synodo, & per sacras regulas, non alterius, sed episcoporum esse electionem, quam non praeire, sed subsequi, & non se ab ea debere excidere... Conveniant ergo in Sinodo episcopi, & Clerus, & plebs... cum libero consensu vestro sicut & regium ministerium decet, & juxta legalem ac regularem formam electio exequatur, & ordinatio prosequatur* (ibi pag. 188. 103. & 196.). Vedete, o Signori, che la potestà laica, e la sua pretensione di accordare ai Vescovi la permissione di adunarsi, non doveva influire nella elezione, e che non solamente il giudizio della elezione, o sia postulazione del Clero, e del popolo era riservato ai Vescovi, e propriamente al Metropolitano, ma che anzi essi erano propriamente quei, che eleggevano, e consacravano il nuovo Vescovo. *Pro illicita electione judicium incurretis... coepiscoporum nostrorum judicio refutata electione incongrua... in episcoporum executione sit electio, sicut & ordinatio*. Ma io vi prego di più, ad osservare, o Signori, che il consenso del Sovrano alle sacre elezioni non si richiedeva, se non per riguardo ai beni temporali, i quali in tempo di sede vacante venivano in qualche luogo, e per via di fatto amministrati dal Sovra-

no, acciò non fossero delapidati dall'altrui cupidigia. *Vestrae dominationis litteras direximus, in quibus haec continentur, ut sicut sacrae leges, & regulae praecipiunt, Archiepiscopis, & Episcopis coalimitanarum dioecesum electionem concedere dignemini, ut undecumque secundum formam regularem electionis, episcopi talem eligant, qui, & Sanctae Ecclesiae sit utilis... & consentientibus Clero, & plebe eum vobis adducant, ut secundum ministerium vestrum res, & facultates ecclesiae, quos ad DEFENDENDUM, ET TUENDUM vobis Dominus commendavit, suae dispositioni committatis, & cum consensu, ac litteris vestris eum ad Metropolitanum episcopum, & coepiscopos ipsius dioeceseos, qui eum ordinare debeat, transmittatis* (ibi pag. 188.). Eccovi descritta in poche parole la maniera, colla quale si procedeva sulla fine del secolo nono nella Francia alla elezione dei Vescovi. Nè crediate già, che questo sia il solo luogo, nel quale Hincmaro si dichiara con precisione sù questo argomento. Egli dice altrove di se stesso. *In Remensi provincia... ego visitatorem... viduatae designabo ecclesiae, electionem... praecipiam fieri, & si in partes se eligentium vota diviserint, meum erit eligere, qui majoribus ad ordinandum studiis juvetur* (ibi p. 208.) ed in una sua lettera scritta all' Abate Ugone, condannò apertamente l' autorità, che si erano arrogate i principi, *ostendens quod non*

episcopi de palatio praecipiantur eligi, sed de propria qualibet ecclesia, & quod de ordinando episcopo, non regis, vel palatinorum debet esse commendatio, sed Cleri, & plebis electio, & Metropolitani in electione dijudicatio, deinde terreni principis consensio, & sic fieri episcoporum manus impositio (apud Hodoard. Hist. Remens lib. 3. cap. 24.) .

§. XXI.

Disciplina del Secolo X.

Nel seguente secolo decimo si osservarono le medesime regole nelle sacre elezioni . Ne abbiamo un luminoso esempio nella causa della chiesa di Liegi, sù la quale Ermanno Arcivescovo di Colonia collocò Ilduino propostogli da Errico Re di Germania , non ostante che Carlo il semplice Re di Francia, al quale apparteneva la città di Liegi, avesse proposto l' Abate Richerio, e ciò col consenso del Clero, e del popolo . La causa fu portata alla Santa Sede, e Giovanni X. chiamando le parti a Roma, così scrisse al mentovato Ermanno . *Quia vestra fraternitas sententiam apostoli reprobavit operando , qui monet nullo modo alicui leviter manus imponere, cum Hilduinum canonicis sibi obviantibus regulis, absque clericorum electione, & laicorum acclamatione episcopali in sede decora-*

re non denegastis cum prisca consuetudo vigeat, qualiter nullus alicui clerico episcopatum conferre debeat nisi rex, cui divinitus sceptra collata sunt. (Collect. Concil. Tom. XI. pag. 784.) Osservate, o Signori, come il Pontefice geloso della osservanza delle leggi della Chiesa, suppone nel Metropolitano il diritto di conferire i Vescovati della sua provincia, e quindi attribuisce colla maggior precisione ad ognuna delle parti, che vi concorrevano ciò, che di diritto le apparteneva. *Absque clericorum*, egli dice, *electione, & laicorum acclamatione*, e parlando del Sovrano, del quale si richiedeva la permissione, dice soltanto, che ciò portava un antica consuetudine: *cum prisca consuetudo vigeat*, che omai doveva essere stata legittimata dalla Chiesa. Si spiega il Santo Padre di non voler togliere al Re Carlo questo onore *Caroli Regis decus*, del quale avevano goduto i suoi predecessori, ed intima alle parti di portarsi a Roma, *ut ante praesentiam nostri, nostrorumque episcoporum coadunati, quid ex hoc canonica jubeat auctoritas explicare non denegetur*. Il medesimo Pontefice scrivendo ai Vescovi della prima Narbonese, per comandar loro di non riconoscere per loro Metropolitano l' invasore Geraldo, ne rende loro la ragione. *Sicut jam vobis scripsimus, & sacri canones testantur, eum inter episcopos non habeatis quippe ucc a Clericis, vel populo civitatis sit ex-*

petitus, nec a vobis suis comprovincialibus more solito ordinatus (ibi pag. 788.). Trattandosi del Metropolitano riconosce il Pontefice in tutti i Vescovi della provincia il diritto della ordinazione, sotto la cui voce vi ho più volte rilevato, che s' intendeva la elezione ancora. Pochi anni prima Sergio III. scrivendo ad Asterio Arcivescovo di Lione, così si era espresso. *Quando Metropolita ... obierit, liceat Ecclesiae Lugdunensi, & suffraganeis ejus .... ex ipsa ecclesia eligere, & canonice sibi ordinare antistitem, similiter & de suffraganeis statuimus, ut eorum quolibet defuncto, qui a Metropolita, & viduata ecclesia electus fuerit, canonice ordinetur* (Gall. Christ. Tom. 4. pag. 69.). In tal maniera si fece nell' anno 992. l' elezione di Gerberto alla cattedra di Rems. *Non omnis vox populi, vox Dei est, nec omnis Cleri, & populi vota, & desideria in electione episcopi perquirenda sunt, sed tantum simplicis, & incorrupti ... sententiae Patrum exponendae: Non liceat inquit turbis electionem facere eorum, qui ad Sacerdotium provocantur, sed judicium sit episcoporum ... Nos igitur episcopi Remorum Diocceseos secundum has constitutiones Patrum, favore, & conniventia utriusque Principis nostri Ugonis, & Roberti, assensu quoque eorum, qui Dei sunt, in Clero, & populo, eligimus nobis Archiepiscopum Gerbertum* (Collect. Concil. Tom. XI. pag. 993.). Vi ho portato, o Signori, quest' atto di elezione, acciò

vi resti provato col fatto, che le elezioni sacre erano rigorosamente parlando, di diritto dei Vescovi, sebbene non mi siano ignote le difficoltà, che altronde incontrò questa elezione di Gerberto.

Dovendosi eleggere il successore di Gauzelino nella cattedra di Toul nell' anno 963. Geraldo fu eletto da Brunone Arcivescovo di Colonia colla postulazione del popolo, e col consenso del Clero. *Populus ... ad archipraesulem Brunonem legatos dirigit ... suppliciter expostulabat, ne velut grex errabundus pastore perdito dispereat ... is cogitans, quod eidem ecclesiae idoneum juxta canonum scita potuisset Pontificem eligere, .. ad se primos cleri convocat, eis ... quem successorem dignum subroget ... consultat ... mox decanus consulibus haec reddidit ... Geraldum huic gradui prae caeteris idoneum assero ... adducitur obviis populorum turmis ... ac sicut mos exigebat ... inthronizatur ...* (Mart: Anecd. Tom. 3. pag. 1052.). Erano tanto necessari questi atti, che nel Sinodo di Roma dell' anno 998. fu deposto Stefano dalla Cattedra di Puy, perchè vi era stato collocato senza il concorso del clero, e del popolo. *Stephanus Sanctae Vallavensis ecclesiae dictus episcopus, ut omni ordine Sacerdotali careat auctoritate apostolica edicimus, eo quod a Vidone vivente episcopo avunculo, & praedecessore suo, sit electus sine Cleri, & populi voluntate, ac post eius mortem a duobus tantum episcopis non com-*

provincialibus sit ordinatus (Can. 5.) . Furono sospesi dalla comunione , e citati a Roma i due Vescovi , che lo avevano consacrato = *ut Clerus , & populus civitatis Vallavorum licentiam habeant eligendi episcopum judicatum est , ut electus a Domino Papa consecretur in episcopum judicatum est* (Can. 7.) *ut Rex Robertus . . . Cleri , & populi faveat electioni , salva sibi debita subjectione , decretum est* (Can. 8.) . Il Pontefice Silvestro II. nella lettera , che scrisse all' eletto Teotaldo , non fece parola , che dell' elezione del Clero , ed ebbe l' avvertenza di osservare , che il consenso del Principe , non si richiedeva , che in riguardo ai beni temporali della mensa (Gallia Christ. Tom. 2. inter instrum. pag. 220.) .

§. XXII.

Delle Investiture .

Ma siamo , o Signori , in quel secolo decimo , nel quale la potestà laica uscita dai suoi confini , non contenta di dare il suo consenso alle elezioni già seguite , pretese per via di fatto di appropriarsi le stesse elezioni , e di conferire i Vescovati in quella maniera , che conferiva le cariche dello stato . Stimo superfluo il produrre esempi di questa violenza , che produsse infiniti disordini

nella Chiesa. La Storia Ecclesiastica di quel secolo ne è piena (Becchetti Contin. dell' Istoria dell' Orsi Tom. VII. passim). Osservo solo, che per un fatale destino, mentre ciò si attentava dagli Imperatori d' Occidente, dai Re di Francia, e dai Re d' Italia, l' Imperatore altresì d' Oriente Niceforo unì questa ancora alle altre molte sue colpe a dispetto del rigore, col quale vi ho dimostrato, che dai Greci si manteneva l'antico sistema. Cedremo è quegli, che riporta il fatto (pag. 658. edit. Reg.). Pensando esso unicamente ad accumulare danaro, per sostenere le spese della Guerra, levò tutte le pensioni, ed i donativi, che si solevano fare dai precedenti Augusti, non solamente alle persone del Secolo, ma alle stesse chiese, ed ai Monasteri. Di più con una nuova legge di ammortizzazione proibì, che si lasciasse loro alcun fondo, dicendo che non fosse bene distribuire le rendite ai poveri, e che fosse più utile allo stato alimentar Soldati. Finalmente sembrandogli di non avere per anche aggravata abbastanza la Chiesa, e volendo renderla onninamente schiava, pubblicò una legge, nella quale proibì di promuovere alcuno alla dignità Episcopale senza il suo Sovrano consenso, ed ebbe la sventura di ritrovare più Vescovi, che scordatisi dei loro doveri, e calpestando tutte le leggi del Santuario, non ebbero difficoltà di apporvi la loro sottoscrizione. Dopo di aver rendute in tal

maniera schiave tutte le chiese del suo stato, ed essersi sotto diversi titoli fatto padrone delle loro rendite, specialmente nel tempo, che restavano vacanti, avea pensato ancora, per adescare i suoi sudditi ad arrolarsi facilmente alla milizia, di far dichiarare martiri coloro, che restavano morti nel campo di battaglia: ma dovè desistere da questa follia per l'opposizione di alcuni Vescovi, che gli addussero l'autorità di S. Basilio, il quale comandò anzi di astenersi per lo spazio di tre anni dalla partecipazione dei divini Misteri a tutti coloro, che avessero nella zuffa bagnata la terra dell'altrui sangue.

Le investiture furono il disordine più grande, che seco portò il nuovo sistema, nel quale il Sovrano volle frammischiarsi nelle sacre elezioni, per disporre dei Vescovati e terminarono con una luttuosissima guerra tra la Chiesa, e l'Impero. Il primo esempio, che mi ricordi di aver veduto nell'Istoria Ecclesiastica della investitura conferita ad un Vescovo dal Principe, appartiene al principio del Secolo X. quando Ludovico Re di Germania diede ad Adalgerio Arcivescovo di Brema, il quale era già stato consacrato da Erminio di Colonia, il bastone pastorale. (Adam Brem. Hist. cap. 22.) S'introdusse poco dopo lo stesso abuso anche in Francia, se non che quei Sovrani nel conferire la medesima investitura, aggiunsero l'anello al Pastorale, Arnolfo

quando fu deposto dalla Cattedra di Rems restituì al Sovrano ciò, che aveva da esso ricevuto, l'anello ed il pastorale, ed ai Vescovi gli altri ornamenti della sua dignità, che aveva nella consacrazione ricevuti dalle loro mani. (Collect. Coneil. Tom. xi. pag. 991.)

Nel seguente Secolo XI. Si cominciò nella Germania a conferire questa investitura prima della consacrazione, ma senza violare per altro la libertà delle sacre elezioni. Avendo nel mese di Giugno dell'anno 1012. cessato di vivere Tagmone Arcivescovo di Magdeburgo, l'Imperatore S. Errico, il quale si ritrovava a Marsburg, spedì a quella Chiesa Enrico di Virtzburg, per esplorare l'inclinazione del Clero sopra la prossima elezione, che era per fare del nuovo Metropolitano, ed avendo inteso, che si voleva promuovere a quella dignità Valtredo prevosto della medesima chiesa, se ne compiacque, diede ordine, che vi si procedesse, e fatta che fu la elezione, conferì il pastorale all'eletto, il quale fu quindi consacrato da Arnolfo di Alberstat colla assistenza di cinque suoi suffraganei. (Diton. Lib. 6.) col pretesto di questa investitura, non era che troppo facile, che crescessero i disordini, che si erano introdotti, come ho accennato, nel precedente Secolo, e che si violasse dal Sovrano la libertà delle sacre elezioni. Dalle gesta di S. Fulberto Vescovo di Chartes rileviamo, che esso dubitò qualche vol-

ta della sua elezione, e vi volle l' autorità di S. Odilone Abate di Clugny, per calmare la sua coscienza. Quanto a se non s' indusse a prestare il suo consenso alla promozione di alcun Vescovo, se prima di ogni altra cosa non era renduto certo della libertà della canonica elezione (Becchetti Hist. Tom. 8. Lib. 16. n.64. 65.) Oltre la postulazione del Clero si richiedeva adunque a render legittima una promozione, l' elezione propria dei Vescovi della provincia, e specialmente del Metropolitano. Ma l' accennata libertà fu apertamente violata nella elezione del successore del medesimo Fulberto, mentre avendo il Clero chiesto in nuovo Vescovo il loro decano, il Metropolitano di Sens per ordine del Re Roberto impose le mani a Teodorico, il quale restò in possesso della dignità, non ostante che il Clero appellasse al Sinodo della provincia, che doveva avere approvata la presentazione di Teodorico. Ma poichè come ho più volte rilevato, la elezione apparteneva propriamente ai Metropolitani, la promozione di Teodorico non cessò di essere valida, sebbene irregolare per mancanza della testimonianza, e postulazione del Clero.

Corrado Re di Germania nel principio del suo regno ritrovandosi a Basilea, non solamente violò apertamente la libertà della elezione del nuovo Vescovo, col conferire l' investitura ad Udalrico, senza che fosse preceduta la elezione, ma di più pre-

se per tal motivo una grossa somma di danaro. E' vero che conosciuta la colpa, si guardò in avvenire dal più commetterla (Vippo Vit. Conr.) 44, Ma questi disordini crebbero a dismisura sotto il suo successore Errico III. = Il Padre degli ecclesiastici annali nell' esporre diversi inconvenienti accaduti nel Secolo X. ed XI. ha amato di trarne l'origine dalla prepotenza di quei Sovrani, i quali volendo stendere sopra gli affari ecclesiastici la loro autorità, e specialmente frammischiarsi nella elezione dei Vescovi, riempirono le chiese di persone incapaci di sostenere il peso di questa dignità. Si erano più volte rinovate le leggi, che confermavano, e stabilivano la libertà delle sacre elezioni, ma si violavano del continuo, specialmente dopo che si era introdotto l'abuso, che le canoniche elezioni abbisognassero della conferma dei respettivi Sovrani. Fu questa certamente l' origine di molti di quelli inconvenienti, che si riferiscono nella Istoria. Nel Secolo XI. cresciuto il disordine ed alteratosi per via di fatto il sistema delle sacre elezioni, si eleggevano alcuna volta dal Clero più soggetti, i cui nomi si spedivano al Sovrano, il quale sceglieva tra essi quello, che più fosse di suo genio. In tal maniera procedè il Clero, ed il popolo di Milano nella elezione del successore di Eriberto. Avendo spedito in Germania al Re Enrico l' atto solenne della elezione, nel quale erano indicati i nomi di quattro

soggetti, Errico senza avervi riguardo destinò ad essere collocato in quella Cattedra Guido da Velata, il quale ne fu difatto nel 1046. consacrato Arcivescovo. Di quanti Sovrani regnavano nell' Occidente, nessuno avea avuto il coraggio, di esercitare tanto dispoticamente una autorità, che non gli competeva altrimenti, sopra la persona dei Vescovi, e le loro elezioni, quanto il mentovato Errico III. (Becchetti Contin. l. e n. 125.) circa il medesimo tempo sostituì a Gebeardo nella cattedra di Augusta il suo Cappellano Errico, a Teodorico in quella di Metz il Vescovo Adalberto, e a Poppone in quella di Treveri Eberardo Prevosto di Vorms, e collocò Teodorico nella Sede di Costanza. Ernando in quella di Strasburgo, ed un altro Teodorico sù quella di Verdun. (ibi n. 137.) Tutte queste promozioni non potevano legittimarsi che dal consenso dei Metropolitani, e dei Vescovi delle respettive provincie.

Ma la libertà delle elezioni se non si manteneva col fatto, si manteneva per altro col diritto. Nell' anno 1049. il Pontefice S. Leone IX. portatosi in Francia tenne un Sinodo a Rems, nel cui primo Canone provide appunto al disordine. *Ne quis sine electione Cleri, & populi ad regimen ecclesiasticum provecheretur*. Nell' anno seguente fu tenuto un Sinodo provinciale a Roven, nel quale fu proibito di ricorrere al Principe, per ottenere cattedre

episcopali *ut illa perniciosa consuetudo, & inexplebilis avaritiae corruptela funditus eradicetur, quo multos perniciosa munera undecumque collegisse audivimus, quibus principem Regni, & familiares ejus corrumpere valeant, ut ad episcopatus honorem valeant pervenire. Quod nulla quidem humilitate, sed ambitiosa dominatione fieri non dubium est, unde hanc pestem a finibus ecclesiae reppellendam judicamus, ne gratiam Sancti Spiritus vilis mercaturae compendiis appretiabilem facere videamus.* Siccome sussisteva l'abuso, che oltre la legittima elezione, si richiedesse per la promozione di un Vescovo il consenso, e l' investitura del Sovrano, così i Vescovi di questo Sinodo non pensarono, che di togliere l' abuso di comprare questo consenso, e questa investitura, e di intrudersi in tal maniera nell' ovile di Cristo. In Germania nella minorità di Enrico IV. crebbero i disordini. Lamberto Scanaburgense dice, che vi si faceva un pubblico, e scandaloso traffico dei Vescovati, delle elezioni, e di tutte le dignità ecclesiastiche. Restavano ciò non ostante in vigore le leggi della Chiesa, e si osservavano, ove non l' impediva l' altrui violenza. In Inghilterra le Chiese seguitavano ad essere in possesso della loro libertà, Tommaso avendo ottenuta la Chiesa di York dal Re Guglielmo pei servigi prestatigli nella conquista dell' Inghilterra, fu deposto da quella cattedra, nella quale fu quindi per autorità pontificia

ristabilito dall'Arcivescovo di Cantuaria Lanfranco, che gli ristituì in quell' atto il pastorale, e l' anello, ciò che dimostra, che vi si era già introdotto l' abuso della investitura, che si dava dal Sovrano. (Vit. Lanfran.)

Le paterne ammonizioni di Gregorio VII. fecero intanto breccia nell' animo del giovane Errico IV., il quale perciò nell'anno 1073. scrisse al medesimo Pontefice con sentimenti della maggior sommissione. *Nos qui Deo annuente regni aliquamdiu jam sortimur ministerium, Sacerdotio, ut oportuit, per omnia jus, & honorem non exhibuimus legittimum, quippe nobis a Deo datae potestatis vindicem non sine causa gladium portavimus, nec tamen in reos, ut justum fuit judiciaria illum semper censura evaginavimus. Nunc autem Divina miseratione aliquantulum compuncti, & in nos reversi, peccata nostra priores vestrae indulgentissimae paternitati nos accusando, confitemur: sperantes de vobis in Domino, ut apostolica vestra auctoritate absoluti justificari mereamur... Non solum enim nos res Ecclesiasticas ipsas invasimus, verum quoque indignis quibuslibet, & Simoniaco felle amaricatis, & non per ostium, sed aliunde ingredientibus Ecclesias ipsas vendidimus, & non eas, ut oportuit, defendimus. At nunc quia soli, absque auctoritate, Ecclesias corrigere non possumus super his, ut etiam de nostris omnibus, vestrum una & consilium, & auxilium obnixe quaerimus* (Collect.

Concil. Tom. 12. pag. 259.) Filippo I. Re di Francia si era nel medesimo tempo renduto reo di ugual colpa riguardo alla chiesa di Macon; della quale era stato eletto Vescovo l'Arcidiacono d' Autun, al quale il mentovato Sovrano avea negata l'investitura, quando non gli pagasse una grossa somma di danaro: per la qual cosa il medesimo Pontefice scrivendo al Vescovo di Chalons dichiarò, che *aut Apostolicum archidiaconum unanimi cleri, & populi consensu, ipsius etiam, ut audivimus, Regis assensu electum episcopatus dono gratis, ut decet concesso, ecclesiae praefici patiatur. Quod si facere noluerit, indubitanter noverit, nos hanc ecclesiae ruinam nequaquam diutius toleraturos.* (ibi pag. 264.) Credo che l'eccesso del dolore facesse esagerare questo Santo Pontefice, quando sfogandosi con Ugone di Clugny, gli disse: *cum mentis intuitu partes Occidentis, sive meridiei, aut Septentrionis video, vix legales episcopos introitu, & vita, qui Christianum populum Christi amore, & non saeculari ambitione regant, invenio.* (ibi. p.334.) Ma non vi spiaccia, o Signori, di sentire la pittura, che fece il Santo del Regno di Francia di quei tempi. Permettetemi perciò di trascrivere una parte della lettera, che scrisse ai Vescovi del medesimo regno. *Longa jam temporum curricula transacta sunt, ex quo regnum Franciae olim famosum ac potentissimum, e statu gloriae suae coepit inflecti, & sucrescentibus malis moribus plerisque virtu-*

tum insignibus denudari. Verum his temporibus culmen honoris, & tota facies decoris ejus collapsa videtur. Cum neglectis legibus, omnique conculcata justitia, quidquid foedum, crudele, miserandum, intolerandumque est, ibi & impune agitur, & adepta licentia jam in consuetudine habetur ... Nunc omnes malitia quasi quodam pestilentiae morbo repleti, orrenda, & multum execranda facinora multoties nemine impellente committunt: nihil humani, nihilique divini expendunt, perjuria, sacrilegia, incestum perpetrare, se se invicem tradere pro nihilo ducant, & quod nusquam terrarum est, cives, propinqui, fratres etiam alii alios propter cupiditatem capiunt ... Testis nobis Deus est, & propria conscientia, quod & haec neque precibus, neque pretio alicujus ducti dicimus, neque in animum induximus, sed solo dolore tacti intrinsecus, quod tam nobile regnum, & tam infinitus populorum numerus pereat, tacendo dissimulare nec possumus, nec debemus (lib.2. epist. 5.). Credo pur troppo, che voi non direte, o Signori, che siano esegerate queste espressioni. Piacesse a Dio, che lo stato presente non fosse ancora peggiore. Ma ritorniamo alle sacre elezioni.

Le investiture, le quali erano state una conseguenza del sistema politico dell' Europa nei secoli di mezzo, si erano introdotte a motivo dei feudi, che possedevano i Vescovi, e che gli costituivano grandi feudatari dei respettivi regni. Non si era

perciò pensato a proibirle, che quando diedero ai principi un pretesto, per violare la libertà delle elezioni, e per attribuirsi il diritto di conferire i Vescovati = *Due specie si possono adunque considerare di investiture. Altre erano quelle, che venivano conferite dal Principe ad un prelato, che era già stato canonicamente, e con piena libertà eletto, e che quindi si presentava al Principe, per ricevere da esso questa investitura mediante la collazione dell' anello, e del pastorale, e poscia veniva consacrato dal proprio Metropolitano, e dai Vescovi della provincia; ed altre, quelle, che di privato arbitrio conferiva il principe, senza aspettare la libera, e canonica elezione, onde obbligava, siccome il popolo, ed il Clero a ricevere quel tal Vescovo, così il Primate a consacrarlo. Supposta questa distinzione di Investitura, la quale è fondata sopra fatti incontrastabili, mentre nella prima non si violava la libertà delle sacre elezioni, nè il sistema stabilito dalla Chiesa per la promozione dei Vescovi, giacchè il Metropolitano non obbliava la legittima postulazione, o testimonianza del Clero, e del popolo, non poteva lo zelo dei Sommi Pontefici impegnarsi, perchè fossero abolite. Per la qual cosa Leone IX. Niccolò II. ed Alessandro II. si erano ristretti a condannare la simonìa, ed a mantenere la libertà delle sacre elezioni. Ma quando Gregorio VII. si avvide, che le molte sue solleci-*

tudini, e fatiche non bastavano a togliere l' abuso, e che sotto pretesto d' investitura si seguitava a violare la libertà delle sacre elezioni, non contento di escludere dalla Chiesa cinque cortegiani di Errico IV. determinò di mettere la scure alla radice, e di proibire le stesse investiture = (Becchetti Contin. Tom. IX. lib. 63. num. 32.) . Fu allora dunque pubblicato il primo decreto contro le medesime, che fu quindi ripetuto in un altro suo Concilio, e che or ora vi riferirò. Ugone abate Flaviniacense scrittore contemporaneo dopo di averlo riferito nel suo cronaco, riporta i Canoni, che vi ho a suo luogo ricordati dei Concili ecumenici il I. di Nicea, il VII. di Costantinopoli sotto Adriano, e l' ottavo sotto Niccolò I. significandoci tacitamente, che nella proibizione delle investiture altro non si era inteso fino da principio; che di salvare la libertà delle sacre elezioni, onde la potestà secolare non vi si framischiasse, per impedirle, e per arrogare a se stessa questo diritto, che appartiene unicamente alla Chiesa, e contro il quale non si potrà giammai prescrivere. Vedete dunque, o Signori, quanto sia ingiusta la vostra pretensione, quanto sia antica la condanna della proposizione, che avete impresa a sostenere, per attribuire l' elezione dei Vescovi alla potestà civile, ed al popolo, oppure ai suoi rappresentanti negli affari della civile società, i membri delle municipalità. Il

Vescovo di Die assistè all' indicato Sinodo con altri 29. Vescovi, e rivestito quindi del carattere di Legato Apostolico nella Francia, ebbe ordine di invigilare alla osservanza dell' indicato decreto.

Errico IV. se ne offese altamente, ed ebbe il coraggio di violarlo, e di conferire l' investitura dei Vescovadi, che vennero a vacare. Per la qual cosa il Pontefice gli scrisse una patetica lettera nel mese di Gennajo dell' anno 1076. nella quale gli disse: *ne haec supra modum tibi gravia, aut iniqua viderentur, per tuos fideles tibi mandavimus, ne pravae consuetudinis mutatio te commoveret; mitteres ad nos quos sapientes, & religiosos in regno tuo invenire posses: qui si aliqua ratione demonstrare, vel adstruere possent, in quo salvo aeterni regis honore, & sine periculo animarum nostrarum promulgatam sanctorum Patrum possemus temperare sententiam, eorum consiliis condescenderemus.* (lib. 3. epist. 10.). Mentre le cose si andavano disponendo ad una aperta rottura, Gerardo, che da Errico IV. avea ricevuta l' investitura della chiesa di Cambray, ricorse al Pontefice, ed espostagli la colpa, nella quale era incorso, perchè aveva ignorati i precedenti decreti della S. Sede ottenne la grazia, ma in riflesso alla canonica elezione, che aveva preceduta l' investitura, e con tutto ciò fu dal Pontefice prescritto, che si esaminasse l' affare in un Sinodo della Francia. *Pro cujus humilia-*

tione, & maxime quoniam canonicam electionem in eo praecessisse audivimus ad misericordiam moti sumus... eos autem, qui post recensitam a nobis hujus decreti auctoritatem, investituram episcopatus per manus saecularium Dominorum, & potestatum susceperunt, & qui eis in ordinatione manum imponere presumpserint, ad nos super hac re rationem reddituros venire apostolica auctoritate commoneas atque praecipias (Lib. 2. epist. 22.). Questo comando fu fatto da Gregorio VII. al mentovato Vescovo di Die, il quale munito di autorità apostolica aveva ordine di adunare un Sinodo dei Vescovi della Francia, per ultimare insieme coll' accennata causa dell' eletto di Cambrai, altri affari delle chiese di quei regni.

Il Sinodo fu tenuto a Poitiers nell'anno 1078. ed eccovi, o Signori, il suo primo Canone. *Decrevit sancta Synodus, ut nullus episcopus... accipiat de manu regis, vel comitis, vel cujuslibet laicae personae donum episcopatus. Sed episcopus a suo Metropolitano, abbas, presbyter, & caeterae inferiores personae a proprio episcopo. Si vero laici decretis canonicis resistentes, ecclesias violenter tenere praesumpserint, ipsi excomunicentur.* Vi prego ad osservare, o Signori, che in questo Canone si era voluta ristabilire la libertà delle promozioni alle cattedre episcopali, e perciò si era avuto riguardo al solo antico sistema, che lasciava questo

pieno diritto in mano del Metropolitano, supponendo per altro, che il consenso, o sia la testimonianza, o la postulazione del Clero, e del popolo si seguitasse a prendere con quel sistema, che si era già introdotto dopo più secoli: siccome ancora vi prego ad osservare, che si condanna chiunque prende un Vescovato, o sia, che è eletto Vescovo non solamente dal Sovrano, ma da qualsivoglia altra laica persona, e che in conseguenza vengono manifestamente proibite quelle elezioni, che pretendessero fare i Magistrati secolari, ed i membri delle vostre municipalità. Questo decreto fu la salvezza della Francia nel tempo, che durò tra la Chiesa, e l' Impero la funesta controversia delle Investiture.

Quanto ad Errico IV. seguitava esso a violare la libertà delle elezioni sacre, e vacando la cattedra di Treveri, mentre i Vescovi, ed il Clero erano uniti, per eleggere il nuovo Arcivescovo diede improvvisamente l' investitura di quella chiesa ad Egilberto Prevosto di Passavia, contro il quale protestarono alcuni Vescovi, e la maggior parte del Clero (Histor. Trevir. Tom. XII. Spicil. p. 224.) Nello stesso tempo Gregorio VII. tenne un nuovo Sinodo a Roma, nel quale condannò di nuovo le investiture, e tutte generalmente quelle collazioni di Chiese, che si facessero da persone laiche. *Quoniam*, così dice il secondo Canone, *Quoniam inve-*

stituras ecclesiarum contra statuta Sanctorum Patrum a laicis personis in multis partibus cognovimus fieri, & ex eo plurimas perturbationes in ecclesia oriri, ex quibus christiana religio conculcatur, decernimus, ut nullus Clericorum investituram episcopatus, vel abbatiae, vel ecclesiae DE MANU IMPERATORIS, VEL REGIS, VEL ALICUJUS LAICAE PERSONAE VIRI VEL FEMINAE suscipiat. Quod si praesumpserit, recognoscat investituram illam Apostolica auctoritate irritam esse, & se usque ad condignam satisfactionem excomunicationi subjacere. Fu rinovato questo decreto due anni dopo in un nuovo Sinodo, che nella stessa città di Roma fu celebrato dal medesimo Pontefice (Can. 1.) e per dimostrare, che nella condanna delle investiture s' intendeva di mantenere in vigore la libertà delle sacre elezioni, e d' impedire, che i laici disponessero dei Vescovati, si soggiunse nel Canone V. il seguente decreto. *Quoties defuncto pastore alicujus Ecclesiae, alius est ei canonice subrogandus, instantia visitatoris episcopi, qui ei ab Apostolica, vel Metropolitana Sede directus est, Clerus, & populus, remota omni saeculari ambitione, timore, atque gratia, Apostolicae Sedis, vel Metropolitani sui consensu pastorem sibi secundum Deum eligat. Quod si corruptus aliquo vitio aliter agere praesumpserit, electionis perperam factae omni fructu carebit, & de cetero nullam electionis potestatem habebit.*

Il medesimo Pontefice nell'anno 1084. in conseguenza degli esposti decreti intimò a Roberto Conte di Fiandra di abbandonare Lamberto da esso intruso nella cattedra di Teruana, e di lasciar, che fosse consacrato Gerardo, che n'era stato canonicamente eletto Vescovo. *Injungimus nobilitati tuae, ut Gerardum canonice electum, & ecclesiam Teruanensem per ostium idest per Christum ingredientem, honeste, & sicut decet suscipiatis, & ei pastoralem exhibentes reverentiam, consilium, & auxilium impendatis; ut qui in altero Dominum offendistis, per hunc ipsi Deo, & B. Petro justitiam vestram commendetis* (lib. XI. epist. 1.). Vittore III. *succeduto a questo Pontefice celebrò a Benevento* nell' anno 1087. un Sinodo, nel quale pubblicò contro l'investiture il seguente decreto. *Constituimus, ut si quis deinceps EPISCOPATUM, vel abbatiam DE MANU ALICUJUS LAICAE PERSONAE SUSCEPERIT, nullatenus episcopus, vel abbas habeatur, neque ulla ei ut episcopo vel abbati adhibeatur reverentia ... si quis item Imperatorum, regum, ducum, principum, comitum, vel cujusvis potestatis saecularis episcopatum, vel quamvis aliam ecclesiasticam dignitatem dare praesumpserit, ejusdem sententiae vinculo se adstrictum noverit.* Si poteva, o Signori, condannare più chiaramente la pretensione delle municipalità, che voi sostenete, di eleggere i Vescovi?

Urbano II. cominciò il suo Pontificato dall'as-

solvere dalla loro colpa Anselmo di Milano, ed Errico di Soissons, che avevano ricevuta l' investitura delle respettive cattedre, il primo da Errico IV., ed il secondo da Filippo Re di Francia, e dal ricevere da essi la promessa di non assistere alla consacrazione di alcun Vescovo, che illegittimamente fosse stato promosso (Eecchetti Contin. Tom. 9. lib. 64. num. 18.). Nel Sinodo di Melfi il medesimo Pontefice pubblicò quindi fra gli altri decreti il Canone 8. nel quale così viene prescritto. *Interdicimus, ut nullus in clericali ordine constitutus, nullus Monachus episcopatus, aut abbatiae, aut cujuslibet ecclesiasticae dignitatis investituram de manu laici recipere audeat. Quod si praesumpserit, depositione mulctetur.* E' tanto lontano dunque, che la Chiesa riconosca nei laici l'autorità di promovere, o sia di eleggere alcuno al Vescovato, che vuole anzi, che siano deposti coloro, che dalla medesima l' avessero conseguito.

Ma vi piaccia, o Signori, di sentire ciò, che di Errico IV. diceva non già un ecclesiastico, ma un Principe laico, qual era Ludovico II. Conte di Turingia in una sua lettera all' Arcivescovo Scismatico di Magdebergo. *Audi vera, non fucata, Audi fortia non faceta: omnis qui dignitates spirituales vendit, anatema est. Dominus autem Henricus, quem regem dicunt, episcopatus, & abbatias vendit. Etenim Constantiensem, Bambargensem, Moguntiam, sed*

& plures alias pro pecunia: *Ratisponensem*, *Augustensem*, *Strasburgensem pro gladio*, *abbatiam Fuldensem pro adulterio*, *Monasteriensem episcopatum pro immunditia vendidit* (Dodechinns ad an.1090.). Un Principe secolare, qual era questo Conte, non poteva entrare nei diritti della elezione, e perciò si restringe agli altri demeriti, che accompagnavano le provviste di Errico IV. Non così il santo Vescovo di Lucca Anselmo, il quale nel primo libro del suo Apologetico contro l'Antipapa Giberto imprese espressamente a provare coi decreti dei Sommi Pontefici, coi Canoni dei Concili, e colle stesse leggi Imperiali, che la potestà del secolo non si poteva frammischiare nelle sacre elezioni, e parla della Simonia soltanto come di una conseguenza di questo disordine. *Quis enim non advertat hanc pestem seminarium esse Simoniacae haereseos, & totius Christianae Religionis lamentabilem destructionem. Namque si dignitas episcopalis a Principe adipisci posse speratur, contemptis suis episcopis, ac clericis, Dei ecclesia deseritur, & ab aliis quidem ingens pecunia aulicorum marsupiis infunditur, ut eorum suffragia ad tam nefariam promotionem mereantur, ab aliis infinitae pecuniae dispendio plus decennio in saeculari curia deservitur ... Proh dolor in tantam Dei injuriam interdum prosilitur, ut & servis, & fornicariis dignitas ista praestetur. Tales quippe cum adepti fuerint, quod taliter expetierunt,*

peccantes saeculi potestates nullatenus praesumunt redarguere, quoniam se ab illis promotos fuisse meminerunt, imo ne redarguere praesumerent promoti fuerunt (Apolog. lib. 1. num. 22.). Il Santo Vescovo dopo di aver dimostrato, che le potestà del secolo non potevano frammischiarsi nelle sacre elezioni, e che gl' Imperatori Eutichiani erano stati i primi, che avevano preteso di arrogarsi un tal diritto, soggiunge: *quoniam sanctorum auctoritate mostratum est, pontificum electionem saeculari potestati non subjacere* (num. 29.) *caveant saeculi potestates sequi, quod Euthychianistae Imperatores adinvenerunt, ne quod absit cum eis pariter puniantur, quorum tam graves actiones imitari maluerunt. Permittant sanctae Dei Ecclesiae uti suo jure, & honore, scilicet secundum Sanctorum Patrum sanctiones, Pontifices sibi deligere, & promovere.* (num. 31.).

Che di fatto tutta la questione della investitura si riducesse a lasciare la libertà alla Chiesa, e ad impedire, che fosse violata dalla potestà secolare, si rileva dalla promozione di Ivone di Chartres, il quale fu eletto con unanime consenso a quella chiesa nell' anno 1091., e sebbene avesse quindi ricevuta l' investitura dal Re di Francia Filippo, fu dallo stesso Pontefice Urbano II. consacrato (Ivon. epist. 302. & Collect. Concil. Tom. 12. pag. 220.) Anzi dalle lettere del medesimo Ivone si rileva di più,

che nella Francia erano omai convenuti di prendere le investiture in quel senso, nel quale vi ho dimostrato, che non contenevano alcuna cosa contraria al sistema della Chiesa, poichè lasciavano una piena libertà ai sacri elettori (Ivon. epist. 60. & 190.) E' vero per altro, che il medesimo Ivone oltrepassò i limiti, quando volendo sostenere la promozione di Daimberto alla cattedra di Sens, che veniva impugnata da Ugone Arcivescovo di Lione per molti titoli, e specialmente, perchè Daimberto dopo la sua elezione aveva ricevuta l' investitura dal Re Filippo, si diffuse a trattare delle investiture = *e disse che non erano proibite dalla legge eterna, che i Sovrani come capi del popolo, potevano aver parte nella elezione dei respettivi Vescovi, e conferire ai medesimi il possesso dei fondi, che essi hanno dati alla Chiesa, e che in Francia non si era fino allora per quel motivo mossa controversia, e persuase Ugone Primate di Francia a desistere dalle sue pretensioni, ed a lasciare che si conservasse la consuetudine fino a quel punto osservata nella consecrazione dei Metropolitani, promettendogli, che si sarebbe quindi adoprato, per indurre Daimberto a riconoscere il suo primato di Lione. Ivone non si sarebbe dichiarato in tal maniera, se avesse riflettuto, che quanto al Primato si trattava di un punto di disciplina, e che stabilito una volta dalla Santa Sede non era in arbitrio dei respettivi Metropolitani*

di negargli la dovuta ubbidienza in quella maniera appunto, che stabiliti i Metropolitani, i Vescovi suffraganei dovevano prestar loro una simile ubbidienza, e che quanto all' investitura sebbene nel supposso caso non fossero di loro natura proibite, aveva la Chiesa autorità di proibire ancora quelle azioni, che sebbene in se stesse indifferenti, con tutto ciò davano causa a commettere la colpa, o a coprirne e nasconderne agli occhi altrui la deformità, e che perciò essendo tali le investiture, ed essendosi già fatto contro di esse un solenne decreto di condanna, erano tutti i fedeli tenuti ad osservarne il rigore = (Becchetti Contin. Tom. 9. lib. 64. n.112.)

In conseguenza di ciò si seguitarono a condannare quelle provviste, che si davano dai laici contro la libertà della Chiesa. Urbano II. ripetè nell' anno 1099. le già fulminate sentenze. *Urbanus Papa tertia hebdomada Paschae magnum Concilium tenuit Romae, in quo excomunicavit omnes laicos investituras ecclesiarum dantes, & omnes easdem investituras de manibus eorum accipientes, necnon omnes in officium sic dati honoris consecratos.* (Hoveden: Ann.) Intanto l' abuso delle investiture in vece di restare abolito si era introdotto altresì in Inghilterra, ed il Re Guglielmo II. aveva cominciato a pretendere di disporre a capriccio di quelle chiese. Il suo successore Errico I. avendo data parte della sua assunzione al Trono a Pasquale II. esso gli si-

gnificò fino da principio, che dovesse astenersi dal conferire le investiture. *Nec opineris*, gli disse, *quia quisquam nos a tua divellet amicitia, si ab investituris abstinere, si honorem debitum, & libertatem a Domino institutam Ecclesiae conservaveris, ecclesiarum siquidem investituras nos Sancti Spiritus judicio regibus, & principibus imo laicis omnibus interdicimus. Nec enim decet, ut a filio mater in servitute adigatur, ut sponsum, quem non optavit, accipiat* (epist. 92.) Errico I. ciò non ostante lo richiese poco dopo di questa grazia, ed esso gli scrisse una seconda lettera, per dimostrargli, che non se gli poteva concedere, e tra le altre cose gli disse : *quem in curia tua sine Metropolitani litteris admittere non debes, eum vis, o Rex, in Ecclesia principem constituere ? Monstruosum profecta est, ut patrem filius generare, homo Deum creare debeat, Sacerdotes namque in scripturis Sanctis Deos vocari tanquam Dei Vicarios manifestum est . . . Nec existimes, quod potestatis tuae culmen infirmetur, si ab hac profana usurpatione desistas, imo tunc validius, tunc robustius, tunc honorabilius regnabis, cum in regno tuo divina regnabit auctoritas* (epist. 26.)

Questa grazia non si poteva accordare, perchè non si poteveno promuovere i Vescovi, che in quel sistema, che era stato stabilito dalla Chiesa, o sia dal suo capo S. Pietro, e dai suoi Successori, e per-

chè la giurisdizione doveva necessariamente emanare in essi dalla Santa Sede. Inteso il voto e la testimonianza del Clero, e del popolo, dovevano adunque necessariamente i Metropolitani avere una piena libertà nella promozione dei medesimi. La Santa Sede allora quando lo richiesero le circostanze non contenta della libera elezione, che si faceva dei Vescovi dai respettivi Metropolitani, mediante la quale era legittimata la loro promozione, volle assicurarsi maggiormente delle loro qualità, e perciò fino dai tempi di S. Gregorio impose loro l' obbligo di prendere il pallio, e quindi gli obbligò ancora a promettere con un espresso giuramento di prestarle quella ubbidienza, della quale già altronde correva loro l' obbligo. Il medesimo Pontefice accenna queste ragioni in una lettera, che scrisse ad Ugolino Arcivescovo di Colocz, che negava di prestare prima della sua consacrazione l' indicato giuramento. *Cum Dominus Jesus Christus*, egli disse, *ut OMNIUM OVIUM SUARUM CURAM SIMONI PETRO COMMITTERET, conditionem posuit dicens = diligis me Simon Petre? Pasce oves meas: si conscientiarum factor, & conditor hac conditione usus est, nec semel tantum, sed & secundo, & usque ad contristationem, qua nos sollicitudine, qua provisione oportet tantam ecclesiae praelationem, tantam Christi ovium curam fratribus imponere, quorum conscientias non videmus, illis maxime, quos nullo usu novimus,*

quorum dilectionem penitus ignoramus . . . Possunt Apostolicam Sedem contemnere, possunt adversum nos calcaneum elevare, DATUM A DEO PRIVILEGIUM EVERTERE, VEL AUFERRE NON POSSUNT . . . e riguardo alla sostanza del giuramento soggiunge. *A praedecessoribus nostris ea est adhibita moderatio, ut nihil injuriosum, nihil difficile sit appositum, quod non etiam praeter constitutionem nostram ab omnibus debeat episcopis observari, qui sub Apostolorum Principum Petri & Pauli obedientia decreverunt, & unitate persistere* . (epist. 6.) Vedete, o Signori, che il giuramento, che prestano i Vescovi, non gli obbliga ad alcuna cosa, alla quale non siano già altronde obbligati, e che se tutti i fedeli sono stati assegnati in qualità di sudditi a S. Pietro, ed in conseguenza ai suoi Successori, nessun Vescovo può essere assunto a governarne una porzione, se dallo stesso Pontefice direttamente, o indirettamente non gli venga essa assegnata, e che perciò non può essere giammai valida una elezione se non è eseguita secondo le leggi da esso prescritte. Per questi motivi il medesimo Pontefice sebbene permettesse, che fossero da S. Anselmo consacrati Vescovi quei, che avessero prestato il giuramento di fedeltà al Re Errico I. fino a tanto, che la divina grazia non inducesse questo Principe a cedere a questa sua pretensione, gli proibì di promovere alcuno, che non fosse stato eletto a quella dignità,

e che avesse ricevuta l' investitura (Eadem. lib. 4. Hist. Novor.)

Errico V. Successore di Errico IV. non fu meno del padre impegnato nella sua pretensione di conferire le investiture. Le strettezze, alle quali ridusse Pasquale II. determinarono questo Pontefice, ad accordargli per privilegio il diritto delle medesime investiture in quel senso, nel quale non si opponevano alla libertà delle sacre elezioni, e della Chiesa, e nel quale erano state permesse fino alla condanna fattane da Gregorio VII. (Becchetti Contin. Tom. 10. lib. 60.) Contuttociò in seguito delle rappresentanze di vari distinti personaggi, ed in vista dell' abuso, che si sarebbe ben presto fatto di questo privilegio, lo rivocò solennemente in un Sinodo numeroso, che tenne a Roma nell' anno 1112. (Collect. Concil. Tom. 12, pag. 1165. Becchetti l. c. 1. 2. 129.) In seguito di questo Decreto furono condannate le investiture in parecchi Sinodi, che si tennero in varie provincie dell' Europa, e per fino nell' Asia. Lo stesso Pasquale II. ne ripetè la condanna in un nuovo Sinodo, che celebrò a Roma nell' anno 1116. Il suo Successore Gelasio II. non fu meno di esso costante nel sostenerne la condanna; ma non potè assistere a quel Concilio, che esso medesimo aveva intimato a Rems, per trattarne la causa contro Errico V. Vi pressedè il suo Successore Callisto II., e nel secondo Canone ne fu ripe-

tuta la condanna. *Episcopatuum, & abbatiarum investituram per manum laicam fieri penitus prohibemus. Quicumque igitur laicorum deinceps investire praesumpserit, anathematis ultioni subjaceat. Porro qui investitus fuerit, honore quo investitus est, absque ulla recuperationis spe omnimodis careat.*

Tutte queste condanne erano dirette a togliere l'influsso, che si arrogava la potestà laica nella collazione dei Vescovati, ed a sostenere la libertà della Chiesa, onde le cattedre episcopali si conferissero secondo quel sistema, che era stato fissato dalla medesima. Questo Pontefice vedendo per una parte l'ostinazione di Errico V. e per l'altra la necessità di terminare finalmente le discordie, che passavano da tanti anni per questo motivo tra la Chiesa, e l'Impero, trovò alla per fine il compenso di salvare la libertà della Chiesa, e di permettere insieme le investiture nella Germania in quel senso, nel quale erano state permesse da principio, e prima che vi si introducesse l'abuso. L'accordo fu ultimato nella dieta di Vorms dell'anno 1122. mediante i due seguenti rescritti. Il primo di Calisto II. dice = *Ego Callistus . . . concedo electiones episcoporum, & abbatum Teutonici regni, qui ad regnum pertinent, in praesentia tua fieri absque simonia, & aliqua violentia, ut si qua inter partes discordia emerserit, Metropolitani, & comprovincialium consilio vel judicio, saniori parti assensum,*

& auxilium praebeas, electus autem a te regalia accipiat per sceptrum, exceptis omnibus, quae ad Romanam Ecclesiam pertinere noscuntur, & quae ex his jure tibi debet, faciat; ex aliis vero partibus Imperii consecratus infra sex menses regalia per sceptrum a te recipiet. (Collect. Concil. Tom. 12. pag. 1327.) Fu questo, o Signori il Decreto, che terminò la lunga controversia. Osservate, che il Pontefice fu tanto geloso di conservare quel sistema, che per la provvista delle chiese era stato prescritto dai suoi predecessori, che quanto al regno di Germania, ove Errico V. poteva assistere in persona all' elezione, volle che vi intervenisse il respettivo Metropolitano, ed i Vescovi, e che le controversie si sciogliessero secondo il loro giudicio, e quanto all' ampiezza dell' Impero, non permise che si conferisse l' investitura dei fondi particolari delle respettive chiese che dopo seguita la consacrazione del Vescovo, e che nell' uno, e ne l' altro caso, per togliere ogni apparenza, che la potestà laica avesse influsso nella promozione dei Vescovi, non volle che questa investitura si conferisse come per lo passato col pastorale, e coll' anello, ma soltanto collo scettro. In occasione che quindi si celebrò dal medesimo Pontefice il Concilio IX. ecumenico e I. di Laterano non si fece più parola delle investiture, ma soltanto nel canone X. per mantenere la libertà delle elezioni, si fulmi-

nò la deposizione contro i rei di averla violata. *Nullus in episcopum nisi canonice electum ad consecrandum manus mittat. Quod si praesumpserit, & consecratus, & consecrator absque recuperationis spe deponatur.*

Per restare, o Signori, convinti, che col pretesto delle investiture, non altro cercava la potestà laica, che di violare il sistema prescritto dalla Chiesa nella promozione di Vescovi, ed attribuirne a se stessa il diritto, vedete che Lottario succeduto ad Errico V. nel regno di Germania, prese l' occasione dell' arrivo a Liegi del nuovo Pontefice Innocenzó II. nell' anno 1131. ed ebbe il coraggio di chiedergli la grazia, di conferire le investiture: ma ne ebbe una assoluta ripulsa (ibi p.1458.) Egli non poteva chiedere di conferirle piuttosto col pastorale, che collo scettro, perchè era questa una cosa ben indifferente: dunque non potè chiedere, che di conferirle a capriccio, cioè senza la previa, e libera elezione, e senza il libero consenso del Metropolitano, ed a quei soggetti, che più gli piacesse; lo che era in sostanza lo stesso, che chiedere di conferire i Vescovati, ciò che per l' appunto non si era in alcuna maniera voluto dalla Chiesa. Gaufrido Abate di Vendome personaggio accettissimo ai Pontefici, e specialmente a Callisto II. ci ha lasciati alcuni opuscoli, nei quali tratta a lungo dell' investiture, e condan-

nandone altamente l' abuso, concede, che possano i Sovrani dopo la canonica elezione, e dopo la consacrazione dare ai Vescovi l'investitura dei beni delle loro mense, ed accordare ai medesimi la loro protezione; ma non intende per altro, che perciò la Chiesa sia sottoposta alla potestà secolare, che anzi dichiara, che ne deve essere pienamente libera (Opusc. Act. 6.).

§. XXIII.

Della elezione dei Romani Pontefici fino al Secolo XII.

Abbiamo veduto, parlando di S. Cipriano, che il Pontefice Cornelio era stato eletto dai Vescovi, che formavano il Sinodo di Roma, che a miglior ragione di quello di Costantinopoli, si potea chiamare permanente. *Factus est (Cornelius) episcopus a plurimis Collegis nostris, qui tunc in urbe Romae aderant... de clericorum pene omnium testimonio, de plebis, quae tunc aderat, suffragio.* Nel primo Sinodo, che tenne il Pontefice Simmaco a Roma nell' anno 499. coll' intervento di 72. Vescovi, l' elezione del Pontefice fu intieramente attribuita al Clero. *Si in unum totius inclinaverit ecclesiastici ordinis electio, consecretur electus episcopus. Si autem (ut fieri solet) studia ceperint*

esse diversa eorum , de quibus certamen emerserit , vincat sententia plurimorum (Collect. Concil. Tom. V. pag. 442.). Vedete , o Signori , che in questo Canone non si fa parola del popolo ; o perchè il suo diritto si restringeva ad una testimonianza sottoposta all' esame dei Vescovi , e al più ad una semplice postulazione, o perchè nello scisma accaduto allora appunto in Roma , le pretensioni del popolo manifestate con indecenti clamori obbligavano ad usar con esso una conveniente specie di rigore, per tenerlo nei giusti limiti . Nel dirsi, che l' elezione si faceva dal ceto ecclesiastico *ecclesiastici ordinis* , si indicano i Vescovi ed i principali del Clero, i quali pure avevano luogo nell' indicato Sinodo permanente, e le cui sottoscrizioni si leggono di fatto registrate negli atti di questo stesso Concilio . Nel quarto Sinodo celebrato sotto il medesimo Simmaco , fu prodotto un decreto del Re Teodorico, nel quale col pretesto di evitare nuovi tumulti nella elezione del Pontefice , si prescriveva, che non si potesse procedere alla medesima, senza il suo oracolo, e fu giudicato di niun valore , perchè con esso *praetermissis personis religiosis ... electionem laici in suam redegerint potestatem, quod contra canones esse manifestum est* . Non potea ciò dirsi, se non si fosse creduto , che il principe si fosse servito di un tal pretesto , per imporre ai sacri elettori l' obbligo

di determinarsi ad una data persona, e per attribuirsi in conseguenza per via di fatto la stessa elezione, che in nessuna maniera potea farsi da persone laiche di qualunque dignità fossero fregiate. Non fu perciò creduto di dover usare un ugual rigore contro l'altro decreto medesimo principe, nel quale si prescrisse quindi, che fatta la elezione non si procedesse alla consacrazione dell' eletto, che dopo di averne da esso ottenuta la conferma. Gli elettori vi si conformarono perchè, senza violarsi la loro libertà, ed il loro diritto, potevano ad una elezione assoluta sostituirne una condizionata, che non verificandosi, gli lasciava in libertà di procedere di nuovo al medesimo atto. Per questo motivo non essendo consumata la elezione ritroviamo, che il Pontefice eletto non assumeva il governo della Chiesa, che restava in tempo di sede vacante appresso quegli officiali della chiesa Romana, che erano suoi Vicari nati, cioè l'Arciprete, l'Arcidiacono, ed il Primicerio dei notaj. Ma siccome era questo un peso ingiusto, fu tolto alla perfine, e ricuperarono gli elettori la loro nativa libertà di procedere ad una assoluta elezione.

Da un decreto pubblicato da Giovanni IX. nel Sinodo da esso tenuto a Roma nell' anno 904. rileviamo, che al principio del Secolo X. si osservava il medesimo sistema nella elezione del Pontefice. *Constituendus Pontifex*, si dice, *convenienti-*

bus episcopis, & universo clero eligatur, expetente Senatu, & populo, qui ordinandus est, & sic in conspectu omnium (del Senato, e del popolo) *celeberrime electus ab omnibus &c.* dai Vescovi, e dal Clero. (Collect. Concil. Tom. XI. pag. 203.). Sebbene in questo canone si attribuisca l' elezione non solamente ai Vescovi, ma a tutto altresì il Clero, ciò non dee intendersi, che dei principali soggetti del medesimo in quella maniera, che sotto il nome di popolo non si intendevano, che i principali delle città.

Nel seguente Secolo XI. Niccolò II. in un decreto, che pubblicò nel 1059. in un Sinodo da esso similmente celebrato a Roma, sembrò attribuire l' elezione del Pontefice ai soli Vescovi Cardinali: *ut electio Romani Pontificis in potestate Cardinalium episcoporum sit, ita ut si quis Apostolicae Sedi sine praemissa concordi, & canonica electione eorum, ac deinde sequentium ordinum religiosorum clericorum, & laicorum consensu inthronizatur, is non Papa, vel Apostolicus, sed apostaticus habeatur* (ibi Tom. XII. pag. 43.). Ma queste parole del suo decreto, ci vengono interpretate da S. Pier Damiano in una lettera, che scrisse ad Alessandro II. successore del medesimo Niccolò in maniera, che alludano soltanto alla principal parte, che vi avevano i Vescovi Cardinali, onde il Clero, o sia i principali soggetti del medesimo, avessero

il diritto di concorrere con essi nella stessa elezione, ed il popolo, o sia il Senato, ed i Magistrati non vi avessero altra parte, che di applaudire all' atto con una favorevole testimonianza. *Cum electio illa*, egli dice, *per episcoporum Cardinalium fieri debeat PRINCIPALE JUDICIUM: secundo loco JURE praebeat clerus ASSENSUM; tertio popularis favor attollat APPLAUSUM*. Lo stesso Pontefice Niccolò II. ampliando nel medesimo Concilio l' esposto decreto, e canone, escluse onninamente i Laici dalla elezione, e ne attribuì il diritto ugualmente ai Vescovi, ed agli altri soggetti più rispettabili del Clero di Roma: *Si quis populari seu militari tumultu sine concordi, & canonica electione ac benedictione Cardinalium, Episcoporum, ac deinde sequentium Ordinum religiosorum clericorum fuerit Apostolicae sedi inthronizatus &c.* (l. c. pag. 46.) Dal riferito Canone rileviamo, che il Sinodo di Roma, che abbiamo chiamato permanente, si era già da tutti i Vescovi della provincia ristretto a quei soli Vescovi Cardinali suburbicari, che come vedremo in altro luogo, si chiamavano Ebdomadari della chiesa Lateranense.

§. XXIV.

Del diritto dei Capitoli delle Cattedrali.

Terminata la controversia delle investiture, e restituita alla Chiesa la sua nativa libertà, non era terminato quello spirito, dal quale aveva essa avuta la sua origine. Le potestà temporali seppero ritrovare altri pretesti, per ottenere, che le promozioni si facessero a norma dei loro desideri, e la Chiesa si ritrovò in necessità di porre altri argini ai loro maneggi. Innocenzo II. celebrò nell' anno 1139. il secondo Concilio ecumenico di Laterano. Col Canone XXVIII. provide appunto alla libertà delle sacre elezioni. *Obeuntibus*, si dice, *episcopis, quoniam ultra tres menses vacare Ecclesias prohibent patrum sanctiones, sub anathemate interdicimus, ne canonici de sede episcopali ab electione episcoporum excludant religiosos viros, sed eorum consilio honesta, & idonea persona in episcopum eligatur. Quod si exclusis religiosis, electio fuerit celebrata, quod absque eorum assensu, & conventia factum fuerit, irritum habeatur, & vacuum.* Qui non si parla del consenso, o sia della testimonianza, che si dava dai laici al merito della persona, che si proponeva per la elezione. Si rileva bensì da questo Canone, che i Canonici della Cat-

tedrale avevano omai acquistato un gius privativo nella medesima elezione. Il Pontefice Innocenzo II. e con esso il Concilio ecumenico non glie lo contrasta riguardo al rimanente del Clero; ma soltanto chiede, che per la validità delle elezioni vi concorra altresì il voto dei religiosi, e vi concorra in maniera, che la sua mancanza renda l' atto nullo, ed invalido. Incmaro nella sua lettera ad Edenulfo suppone, che alla elezione debbano concorrere, oltre i laici i parrochi ancora della campagna. Quanto ai parrochi di Città, non potevano essi avervi luogo, perchè le parrochie non si cominciarono ad erigere nelle Città, che dopo il Secolo X. Fino a quell' epoca non vi era città, ad eccezione di Roma, e d' Alessandria, e forse delle altre chiese patriarcali, ed esercali, che avesse altra parrochia che quella sola Cattedrale, nella quale il Vescovo esercitava le funzioni parrocchiali, ed il Primicerio o l' Arciprete era suo Vicario nello spirituale, come l' Arcidiacono lo era nel temporale. Le altre chiese di Città non erano che Collegiate, nelle quali si attendeva unicamente alla recita dei divini offici. E' verisimile, che gli antichi sotto il nome del Clero della cattedrale, non intendessero di parlare, che dei suoi Canonici. I Vescovi, che si univano per effettuare la elezione, non si univano certamente che nelle Cattedrali. Quel Clero era di più quello, che formava il consiglio del Vesco-

vo; e che si univa con essi ad ultimare l'elezione, mediante la postulazione, o la testimonianza. Non sussiste certamente ciò, che s' insegna communemente dai Canonisti, che circa questo tempo le elezioni divenissero privative dei canonici, perchè gli altri tutti ne fossero esclusi. Dei soli parrochi della campagna, che venivano distinti in antico col nome di Corepiscopi, quando si potesse provare, che, almeno regolarmente, vi avessero avuta parte nei precedenti secoli, si potrebbe dire, che ne fossero esclusi nel Secolo XII. o per via di fatto, e di consuetudine contraria, o perchè essendosi cominciato ad erigere alcuna parrocchia nel recinto delle Città, restassero esclusi gli antichi parrochi da un diritto, che non si credè di estendere ai nuovi, e del quale essi per avventura facessero poco uso. E' certo, che quando cessarono di tenersi i Sinodi provinciali, e cessarono i Metropolitani dal consultare in essi Sinodi i loro suffraganei negli affari delle respettive provincie, le elezioni non più si fecero in questi consessi provinciali, e la testimonianza, e la postulazione del Clero assunse il carattere di elezione, onde il Metropolitano, al quale da principio apparteneva propriamente il diritto di elezione, venne per via di fatto ad acquistare quello di conferma. Riguardo al diritto privativo dei Canonici delle Cattedrali, il nuovo sistema di vita communemente introdotto, o per me-

glio dire richiamato nelle Cattedrali nel Secolo XI. per opera specialmente dei Pontefici Niccolò II., Alessandro II., e Gregorio VII. può essere, che desse motivo all' accennata privativa. Quel Clero assunto il nome di Canonici regolari per la sua vita regolare, esercitava tutti gli atti del suo diritto nel privato interiore capitolo. Potendo il popolo riposare sopra la sua probità, quando non fosse già stato anteriormente escluso dal dare testimonianza alla persona, che veniva proposta al Vescovato, e che dal voto di sì rispettabili Capitoli n' era giudicata meritevole, non si sarebbe dimostrato sollecito d' interloquire. E' verisimile ancora, che nella condanna delle investiture essendosi dichiarato, che nessun laico potea conferire le dignità ecclesiastiche, restasse il popolo escluso dal dare la consueta testimonianza, perchè non si persuadesse, che il suo consenso fosse necessario.

L' accennato Concilio ecumenico II. di Laterano non fu dunque sollecito, che di mantenere ai religiosi il diritto di concorrervi. Non essendovi in quell' epoca altri ordini regolari, che i Canonici, ed i Monaci sotto il nome di Religiosi, sembra, che non si debbano intendere, che i loro abati o priori, cioè quei soli, che nelle Città avevano una giurisdizione ordinaria. Non abbiamo per altro documenti, onde provare, che facessero lungo tempo uso di questo diritto. Essendosi nel

seguente Secolo XIII. moltiplicati gli ordini Regolari, sembra, che accadesse, riguardo ai loro superiori ciò, che era accaduto riguardo ai parrochi, onde esclusi i vecchi, per non dar luogo ai nuovi, restasse col fatto, e colla consuetudine, e prescrizione il diritto di eleggere i Vescovi privativo nei soli Canonici delle Cattedrali. Volendosi per altro usare i termini nel loro senso rigoroso, e non in quella maniera, che si usano volgarmente, non restò in potere dei Canonici delle Cattedrali il diritto privativo di eleggere il Vescovo, ma bensì il diritto privativo di proporre al Metropolitano il soggetto, che desideravano rivestito della vacante dignità. I Metropolitani erano quei, che istituivano i Vescovi delle respettive provincie, onde l'elezione del Clero non si riduceva propriamente ad altro, che a proporre, a nominare, ed a commendare un dato soggetto il cui esame, e la cui instituzione era riservata al Metropolitano. Perchè si alterasse questo sistema sarebbe stato necessario, che i Pontefici, dai quali emana, siccome il diritto dei Metropolitani, così l'intiera giurisdizione, avessero conferito ai Capitoli delle Cattedrali questo diritto. Quando adunque non si voglia, che ciò sia stato fatto da Innocenzo II. coll'esposto Canone, l'elezione seguitò ad appartenere propriamente ai Metropolitani, sebbene questo loro atto venisse distinto col nome di conferma

di quel tanto, che avevano fatto i Canonici. Ma ò nell' uno, o nell' altro caso il diritto di eleggere, e d' istituire i Vescovi emanò sempre dalla Santa Sede, onde tanto i Canonici, quanto i Metropolitani non potevano esercitarvi altra potestà, che quella, che era stata conferita loro dalla medesima.

§. XXV.

Nuove pretensioni della potestà laica.

Per ritornare alle elezioni, non bastarono l'esposte leggi della Chiesa ad impedire, che vi si frammischiasse la potestà laica. Si era cominciato nella Francia, come abbiamo veduto, ad occupare i fondi delle chiese vacanti col pretesto di custodirli pel futuro Vescovo. Si cominciarono allora ad occuparsi, ed a ritenersi come proprie le rendite dei medesimi, e per goderne più a lungo, si pensò d' impedire, che si procedesse con sollecitudine alla elezione. S. Bernardo si lagnò altamente di questo disordine coi Consiglieri del giovane Re Lodovico VIII. *Ecclesia Dei quid meruit? Quid inquam, meruit, non jam sola Bituricensis Ecclesia, sed & Catalunensis etiam, & Remensis, etiam & Parisiensis? Habeat Rex adversus Comitem jus: sed de quo jure praesumit, ut Ecclesiarum possesiones, &*

terras devastet, ut Christi ovibus pastores praefici non permittat: ut his quidem electorum promotionem prohibeat: aliis vero (quod hactenus inauditum est) dilationem electionis indicat, donec universa consumpserit, donec diripuerit pauperum facultates, donec penitus desoletur terra. An vos ei consulitis talia? mirum valde si contra vestrum consilium fiunt haec: mirum, magis, & malum si vestro consilio fiunt. Etenim consulere talia, manifeste schisma fabricare est, Deo resistere, & ecclesiam ancillare, & in novam servitutem ecclesiasticam redigere libertatem (1. Bern. epist. 222.). Avendo di quà avuto principio la regalia, poteva Luigi XIV., e molto più doveva l' intiera assemblea del 1682. osservare, che da una radice si infetta non potevano nascere, che frutti di amarezza. In vece di difenderla, e di ampliarla contro le voci, e le minaccie della Santa Sede, si sarebbe determinata a riprovarla, ed a condannarla, ed avrebbe risparmiata alla Chiesa la pena di compiangere quella sua fatale dichiarazione. Il nome di S. Bernardo pesava ben più di quello del Bossuet. Nella Germania Federico I. per via di fatto prevalendosi di qualunque minima ombra di discordia, che a caso nascesse fra gli Elettori, cominciò a conferire gli stessi Vescovati (Frisius lib. 2. cap. 6.). Nella Sicilia ancora Guglielmo I. pretese di aver parte nella loro collazione: per la qual cosa nel suo

trattato con Adriano IV. fu stabilito, che le elezioni canoniche si facessero liberamente dal respettivo Clero, e poscia si manifestassero al Sovrano, il quale presterebbe il suo assenso, ogni qual volta non fossero cadute in una persona rea di stato, o odiosa al medesimo (Baron. ad annum 1156.).

Da una decisione di Innocenzo III. appartenente all'anno 1207. rileviamo, che in Inghilterra l'elezione dell'Arcivescovo di Cantuaria seguitava ad appartenere ai Monaci, che formavano il Capitolo di quella Cattedrale ugualmente, che delle altre di quella grand'Isola (Gesta Innoc. III. num. 131.). Questa elezione veniva confermata dalla Santa Sede, come la elezione dei Vescovi, era confermata dall'Arcivescovo di Cantuaria. Nel giuramento ancora, che prestò a questo Pontefice Ottone III. prima di essere coronato Imperatore, riguardo all' elezione dei Vescovi in tutta l'ampiezza dell' Impero, non si parlò, che dei Capitoli delle Cattedrali, ai quali si lasciò una piena libertà. (de negot. Im. epist. 189.). Nella gran carta delle libertà Inglesi sottoscritta da Re Giovanni nell' anno 1215. fu assicurata alle chiese in quel regno una piena libertà delle sacre elezioni. Il medesimo Pontefice nel Sinodo Lateranense IV. per mantenere la libertà delle medesime elezioni pubblicò il seguente Canone. *Quisquis electioni de se factae per saecularis potestatis abusum consentire praesumpserit*

contra canonicam libertatem, & electionis commodo careat, & ineligibilis fiat, nec absque dispensatione possit ad aliquam eligi dignitatem. Qui vero electionem hujusmodi quam ipso jure irritam esse censemus praesumpserint celebrare, ab officiis, & beneficiis penitus per triennium suspendatur eligendi tunc potestate privati (Can. 25.). Non avrete difficoltà di confessare, o Signori, che a norma di questo Canone la potestà laica in qualunque persona, o Magistrato essa riseda, non può adunque eleggere un Vescovo.

Ma a dispetto di queste replicate condanne Federico II. appena salito al Trono Imperiale pretese di conferire le cattedre episcopali (Rayn. ann. 1221. num. 32.). Onorio III. si risentì perciò altamente, e nel rispondere alle sue pretensioni, gli dichiarò di dover mantenere la libertà della Chiesa nelle sacre elezioni (ibi. ann. 1226. num. 3.), e quando spedì a Ceperano due Cardinali, per assolverlo delle censure, nelle quali era incorso, questi prima di ogni altra cosa gli comandarono di astenersi dal turbare la libertà delle elezioni, delle postulazioni, e delle conferme delle Chiese, e dei Monasteri (ibi ann. 1230, n.4.). Le violenze di questo Principe avevano obbligato Onorio III. a provvedere esso medesimo di Vescovi le chiese di Capoa, di Salerno, di Brindisi, di Consa, e di Aversa (Rayn. ann. 1225. num. 45.)

e quando il suo successore Gregorio IX. dovè nell' anno 1239. rinovare contro di esso Federico II. le censure, lo tacciò tra le altre cose di essere stato cagione colle sue pretensioni, che restassero vacanti nell' Italia ben venti Cattedre episcopali. (Rayn. ann. 1239. num. 3.):

Innocenzo IV. non meno zelante de' suoi predecessori, significò ad Errico II. Re d' Inghilterra, che non avrebbe giammai permesso, che si dovesse aspettare il suo consenso per la validità delle elezioni, o delle postulazioni alle Cattedre Episcopali (Rayn. ann. 1244. num. 46.). E' sorprendente, che mentre tutte le chiese del regno di Napoli erano già incluse nella provincia del Romano Pontefice come Metropolitano, e che il diritto della elezione perciò non era che una grazia particolare, che si era fatta dalla Santa Sede ai Capitoli di quelle chiese Cattedrali, i Sovrani del medesimo regno volessero turbare questo diritto, per disporne essi medesimi, onde fosse necessario di rinovare costantemente nei capitoli delle investiture il decreto della libertà di queste elezioni, che di diritto non averebbero appartenuto che alla Santa Sede. Io non so, o Signori, che accennarvi questi documenti, che voi stessi potrete osservare, e lo so, acciò restiate persuasi, che la Chiesa è sempre stata sollecita di mantenere la libertà delle provviste ecclesiastiche contro i replicati sfor-

zi della potestà laica, alla quale voi la volete abbandonare.

§. XXVI.

Disciplina del Secolo XIII. e XIV.

Nei due Concili ecumenici di Lione parlandosi delle provviste delle chiese, si suppone costantemente la libera elezione dei respettivi capitoli. Nel Secolo XIII. la potestà laica non avea potuto arrogarsene il diritto. I giuramenti, che si prestavano dagl' Imperatori nella loro assunzione al trono, coi quali si obbligavano a mantenere questa libertà, avevano messo un freno alla cupidigia di chi gli avrebbe altrimenti indotti a passi contrari alla medesima. Ma il disordine, che era cessato nella Germania, nell' Inghilterra, e nell'Italia, si cominciò ad introdurre nella Spagna. Niccolò IV. vi dovè spedire il Vescovo di Rieti come Legato Apostolico, per distogliere il Re di Castiglia dal violentare le elezioni dei Vescovi (Rayn. ann. 1279. num. 24.). Pochi anni dopo Dionisio Re di Portogallo fu accusato a Niccolò IV. della medesima colpa. Esso potè giustificarsi appresso quei Cardinali, che furono destinati a trattarne la causa (ibi. ad ann. 1289. n. 16. & 32.). Ma al principio del seguente Secolo XIV. il Re di Francia Filippo il

Bello rinovò l'abuso d'impadronirsi delle rendite delle chiese vacanti con pretesto di regalia, e di impedire in conseguenza, che i nuovi Vescovi ne prendessero possesso (epist. Bonifacii VIII. Auscultata Fili &c.)

Il disordine in questo regno passò tanto oltre, che non permettendo esso Filippo il Bello, che si procedesse alla elezione dei Vescovi, e scadendo perciò il tempo prescritto dai sacri Canoni, per procedere alle medesime, furono obbligati i Sommi Pontefici a provvedere quelle cattedre vacanti. Il medesimo Principe se ne lagnò con Bonifacio VIII., il quale ebbe tanto maggior motivo di maravigliarsi di queste sue lagnanze, quanto che aveva conferite alcune di quelle chiese ad istanza di esso medesimo, ed eccettuate le due sole cattedre di Bourges, e di Arras le aveva conferite a Nazionali (Becchetti Cont. lib.66. num.32.) Questo Principe tentò quindi una nuova strada, e quando vide assiso sul Trono Pontificio Clemente V, dal quale sperò di vedere secondati i propri voti, cominciò a pregarlo di riservare a se la provvista delle chiese, che andavano vacando, per quindi conferirle a soggetti di suo gradimento. Le due chiese di Ausserre, e di Laon furono di questo numero (Baluz. Vit. Pap. Aven. Tom. 2. pag. 85. & 86.). Questo Principe senza avvedersene richiamava le cose al loro sistema originario, mentre

appartenendo al Pontefice per diritto divino il conferire la giurisdizione, la collazioue dei Vescovati, come vi ho accennato da principio, o si doveva fare da esso immediatamente, o si doveva fare secondo quel sistema, che esso aveva stabilito. Con tutto ciò essendosi dalla Santa Sede accordato questo diritto ai Metropolitani, e quindi ai Capitoli, con dipendenza dagli stessi Metropolitani, Clemente V. ebbe difficoltà a spogliarli di questo diritto, o privilegio per solo capriccio del Principe, e perciò essendo caduto infermo dopo di aver date ad istanza del medesimo Principe in commenda varie chiese, con una bolla dei 20. Febbrajo dell'anno 1307. rivocò tutte queste commende, e dichiarò di averle accordate in seguito delle istanze di vari Principi, e Signori (extra: com. de praeb. cap. 2.). Con tutto ciò il medesimo Sovrano ebbe il coraggio di richiederlo tre anni dopo, di riserbarsi la collazione della chiesa di Sens, onde esso dichiarò nel rispondergli, che per verità queste riserve gli dispiacevano, che tutta volta lo compiaceva, ma lo pregava insieme a non più molestarlo coll' importuna richiesta di simili grazie. (Baluz. l. c. pag. 125.). Benedetto XII. in uno de' suoi primi Concistori rivocò similmente tutte le commende, che erano state fatte dai suoi predecessori, nè volle, che fossero eccettuati da questa legge, che i soli Cardinali, e Patriarchi (Rayn.

ann. 1375. num. 64.). Il medesimo Pontefice si lagnò altamente col Re d' Ungheria, perchè erano omai ventitrè anni, che impediva, che si facesso in quel regno alcuna canonica elezione (Rayn. ann. 1337. num. 22.) A Clemente VI. Eduardo Re d' Inghilterra avanzò pretensioni più strane ancora. Egli pretese, che tutte le chiese di quel regno fossero di regia fondazione, e che anticamente i Vescovati si fossero conferiti dai Sovrani, i quali in seguito delle rappresentanze della Santa Sede avessero conceduta poscia ai respettivi Capitoli la facoltà di eleggere i loro Vescovi (ibi ann. 1343. n. 90.). Se si riflette, che le cattedre episcopali erano anteriori alla fondazione del regno, e che o erano già dotate, o se lo furono dai Re, i doni loro, se altrimenti non si dice nella stessa donazione, sono come quei di tutti i particolari, non si poteva ascoltare pretensione più strana. Il medesimo Principe nell' anno dopo si lagnò dello stesso Pontefice, perchè si fosse riservata la chiesa di Norwich, e l' avesse conferita a Guglielmo Bareman personaggio di un merito il più distinto; per la qual cosa esso Clemente VI. gli scrisse una lunga lettera, dalla quale credo opportuno, o Signori, di trascrivervi alcuni pochi periodi, perchè servono a confermare maravigliosamente quanto vi sono andato finora divisando. *Videntur*, dice questo gran Pontefice, *Videntur innuere litterae tuae, quod su-*

per reservationibus, & provisionibus ecclesiarum in tuis tibi parlamentis liceat aliquid ordinare, quodque reservationes, & provisiones apostolicae a tua dependeant voluntate. Profecto dilectissime fili, illa concordia, quam in tuo parlamento habitam tuae praedictae describunt litterae, nimis existeret temeraria. & divinis constitutionibus inimica, per quam Apostolicae Sedis reservationes, & provisiones dependerent ex tuae voluntatis arbitrio, tuque per ipsas potestatem ejusdem Sedis Apostolicae, quod profanum est dicere, coarctares. Quanquam nos, ecclesiarum omnium, tanquam pastor universalis earum, invigilamus comodis, uti non intenderimus, nec intendemus reservationibus, & provisionibus hujusmodi, nisi quantum utilitatibus, & necessitatibus ecclesiarum ipsarum crediderimus expedire . . . nec a tua memoria excidisse credimus, quod nobis pro reservationibus faciendis aliquibus feceris supplicari, neque, fili amantissime, ignorant tui consiliarii poenas divinas, & canonicas, quas statuentes, ordinantes, concedentes, & consentientes statui aliquod in praejudicium ecclesiasticae libertatis incurrerunt . . . Immo ad tantae ferocitatis in regno tuo audaciam dicitur fuisse deventum, quod vix aliquis audet ibidem litteras Apostolicas praesentare. Et sicut praedicta sic enormia, vel similia de tua procedere conscientia existimare sit grave, tamen apud Deum & homines tibi multum poterit imputari, si postquam sic di-

vulgata sunt eis opportunis , & salubribus remediis non obsistas . . . Attende ipsam Ecclesiam , cujus pastorali regimini licet meritis insufficientibus praesidemus , non ab Apostolis , sed ab ipso Domino Salvatore nostro primatum super omnes Mundi ecclesias obtinere . Ipse quidem solus eandem fundavit ecclesiam , dicente Domino Petro : Tu es Petrus &c. & super petram fidei mox nascentis erexit , non enim quaevis terrena sententia , sed illud Verbum per quod constitutum est Coelum , & terram eamdem Romanam fundavit ecclesiam , quae quidem omnes Patriarchales , Metropolitanas , & Cathedrales Ecclesias , & ipsarum cujuslibet ordinis dignitates instituit , ad cujus pastorem & rectorem ecclesiae , videlicet Romanum Pontificem , omnium ecclesiarum , dignitatum personarum , officiorum , & beneficiorum ecclesiasticorum plenaria dispositio noscitur pertinere , & . . . Alioquin cum ex injunctae nobis desuper Apostolicae servitutis officio de anima tua , illi qui magnum judicat sicut parvum , & apud quem personarum acceptio non existit, sumus rationem in extremo judicio reddituri , ac jura , & auctoritatem praefate Sanctae Romanae Ecclesiae defendere teneamur , quo minus in praemissis, in quibus tam patenter ejusdem Apostolicae Sedis auctoritas est contempta , & in suis juribus , & honoribus conculcata, limam correctionis Sedis ejusdem , & pro mensura excessuum adhibere medelam salubrem procuremus , nec

dissimulare possemus ulterius, nec salva conscientia praeterire. (Rayn. ann. 1544. n.57.) Vedete, o Signori, come essendo stato da Gesù Cristo instituito S. Pietro, ed in esso i suoi Successori Capo, e Primate della Chiesa, ed essendo in conseguenza stati affidati alla cura del medesimo come suoi sudditi tutti i Fedeli, e ciò per diritto Divino, ed in conseguenza inalienabile, ed imperscrittibile, per uguale diritto Divino il solo Romano Pontefice può cambiare quel sistema della provvista delle ecclesiastiche ed episcopali dignità, che dai suoi predecessori o direttamente, o indirettamente ha riccvuta la sua origine, perchè esso solo è quello, che assegna i sudditi, o sia che conferisce o nell' una, o nell'altra maniera, o indirettamente, o direttamente la giurisdizione sopra i medesimi.

Quattro anni dopo Alfonso Re di Castiglia si lagnò col medesimo Pontefice, non già perchè avesse conferita la chiesa di Orense, ma perchè l' avesse conferita ad un forastiere. Clemente VI. nel rispondergli lo consigliò a ricordarsi, che gli Apostoli, mediante la cui predicazione si era dilatata la Chiesa, erano usciti dalla loro patria, e dalla loro nazione, e che S. Giacomo Apostolo della Spagna non era nato in quel regno, e lo esortò ad ascrivere alla profonda malizia dei suoi sudditi, che volevano restare ostinati nei loro vizi, e passioni, le lagnanze, che gli venivano portate contro i soggetti

nativi di altri regni, che dalla Santa Sede riguardo ai loro meriti personali venivano promossi ad alcune chiese della Spagna. Il Fleury ha preteso in verità di censurare questi sentimenti di Clemente VI. coll' autorità di S. Giulio I., il quale condannò una promozione fatta dagli Ariani, perchè di un soggetto nativo di altra diocesi. Ma egli non ha riflettuto, che si trattava allora di elezioni canoniche, nelle quali perciò gli elettori non potevano eleggere che un soggetto appartenente al clero della chiesa vacante, o al più al Clero della medesima provincia, mentre non avevano diritto di privare un altra chiesa di un chierico, che le appartenesse, ed in caso dovevano chiederlo al suo legittimo superiore, lo che non poteva dirsi del Romano Pontefice, che è superiore a tutti indistintamente i Fedeli (Becchetti Contin. Tom. 12. Lib. 29. n. 143.)

§. XXVII.

La Santa Sede si riserva la conferma delle elezioni. Nuovi maneggi della potestà laica.

Frattanto quegli stessi atti, coi quali la potestà laica pretendeva di conferire le cattedre episcopali, o di obbligare il clero a determinarsi per quei soggetti, che essa proponeva loro, siccome per una

parte dimostravano la debolezza degli Elettori, e dei Metropolitani, ai quali apparteneva la conferma dell' elezione, così fecero conoscere ai sommi Pontefici la necessità di mettere alcun riparo al disordine. Le riserve non servivano che a provvedere ad uno, o ad un altro caso particolare. Determinarono adunque di riservarsi la conferma di tutte indistintamente le elezioni, per potere escludere quelle, nelle quali non si fosse proceduto secondo le regole del diritto canonico, senza quei riguardi, che pur troppo legavano i Metropolitani, come l' esperienza aveva troppo funestamente dimostrato. Da una parlata di Corrado di Alzeja cancelliere di Roberto Conte Palatino fatta a nome dei tre Arcivescovi elettori al Vescovo di Cavallion Nuncio di Innocenzo VI. sappiamo, che Giovanni XXII. fu quegli, che avvocò a se la conferma di tutte le elezioni dei Vescovi. (Baluz. Vit. Pap. Aven. T. I. p. 330.) Seguitarono con tutto ciò i Sovrani a sollecitare i Pontefici a riservarsi la collazione di alcuni Vescovati. Abbiamo una lettera di Gregorio XI. scritta ad Elisabetta Regina di Polonia, nella quale è pregata a far sì, che il suo consorte il Re Lodovico si astenga dal pretendere, che tutte l' ecclesiastiche dignità dei suoi domini si conferiscano dalla Santa Sede a sua istanza. (Rayn. ann. 1375. num. 30.)

Ma la corte di Francia era quella, che maggior-

mente insisteva per conseguire questa riserva. Carlo VI. prevalendosi del favore dell' Antipapa Clemente VII. potè ottenerne la nomina di quattro Vescovati, e di settecento cinquanta benefici (*Hist. Anonymi pag.* 128.) In Inghilterra per lo contrario non piacquero queste riserve, ed essendosi avanzato il Sovrano a proibirle, Bonifacio IX. condannò questo decreto, dichiarando, che la potestà laica non aveva diritto di disporre delle cose, e degli affari ecclesiastici (Rayn. ann. 1391. n. 15.) Questo medesimo Pontefice nel sostenere i diritti della sua dignità, non mancò di accorgersi, che alcune di queste grazie erano surrettizie, e con uguale grandezza di animo nell' anno 1403. pubblicò una bolla, per rivocarle solennemente. (Ughelli Ital. sac. Tom. 1. pag. 846.) Il Clero di Francia si era risentito, ed in occasione che nell' anno 1398. si era determinato a sottrarsi dall' ubbidianza di Pietro di Luna, si volle rimettere in possesso delle sue antiche franchigie, e libertà, che appunto consistevano in questo solo diritto, o privilegio di elezione. Gian Giovenale Orsino, che viveva in quel tempo in Francia, che ci ha lasciata scritta la Storia di Carlo VI. e che fu quindi Arcivescovo di Rems, raccontandoci il fatto, dice espressamente, che le franchigie, e le libertà della Chiesa Gallicana consistevano in ciò, che i Vescovi conferivano i benefici, e che le dignità si conferivano per elezio-

ne (Hist. de Carl. VI. pag. 133.) Io vi ricordo, o Signori, tanto più volentieri questo fatto, quanto che voi ugualmente che gli altri vostri nazionali vi siete fatta una legge di abusarvi estremamente di questo nome di libertà Gallicana, quasi che la chiesa Gallicana abbia in alcun tempo potuto acquistare un diritto di non ubbidire al suo legittimo Superiore, e di non accettare fra i suoi comandi, che quei, che le piaciono, o alcuna potestà terrena glielo abbia potuto conferire. Vedete, o Signori, che se le libertà della chiesa Gallicana consistevano nella elezione dei Vescovi, e nel diritto di conferire i benefici, queste libertà furono adunque abolite nel concordato di Leone X. con Francesco I. nè si è perciò potuto seguitare a rammentarle, che per un abuso intollerabile.

Nella memoria che i Cardinali Italiani presentarono al Concilio di Costanza per la riforma, riguardo alla provista dei Vescovati, fu insinuato, che queste si facessero secondo il prescritto del diritto Canonico (Collect. Concil. Tom. 16. pag. 23.) E' sorprendente che in quel tempo appunto Teodorico di Niem scrivesse un trattato, per rinnovare gli errori di Marsilio da Padova, e per sostenere che appartiene all' Imperatore la collazione di tutte le dignità ecclesiastiche. Egli ignorava l'intiera controversia delle investiture, e difficilmente si potrebbe ritrovare un libro pieno di un maggior nu-

mero di errori, e di sconnessioni. Con tutto ciò per quanto empia fosse la proposizione del Niem si ebbe il coraggio di pubblicare in Inghilterra un decreto, nel quale si pretese di riporre nel Sovrano ogni ecclesiastica giurisdizione, e di sostenere, che appartenesse al Re d' Inghilterra di disporre di tutte le chiese, di tutti i benefici, e di tutto ciò, che riguardava le persone ecclesiastiche. Martino V. si era perciò indirizzato ad Errico Vescovo di Winchester, e Zio dei due reggenti del regno, ed ai 9. di Decembre dell' anno 1425. gli scrisse una assai forte lettera, per incaricarlo di adoperarsi, acciò fosse rivocato quel supposto Decreto. Si potrà, egli dice, chiamar Cattolico un regno, nel quale si fanno, e si osservano si fatte leggi, nel quale non si ammette il Vicario di Cristo, nè se gli permette di pascere le pecore affidate alla sua cura dallo stesso Divino Redentore, e nel quale si vuole che questo diritto appartenga al Sovrano? Vuole perciò il Pontefice, che egli Errico assista al prossimo parlamento, e gli rammenti quelle terribili censure, che erano già state fulminate contro chiunque violasse i diritti, e la libertà della Chiesa (Rayn. ann. 1426. n. 19.

§. XXVIII.

Della Prammatica Sanzione.

Giovanni XXII. avea creduto col riservare alla Santa Sede la conferma delle elezioni, di metter riparo al disordine. Ma quella stessa ragione, che aveva obbligata la Chiesa ad escludere il popolo dal dar testimonianza ai Candidati, cioè l'intiepidimento del fervore, e la forza delle passioni, e dei partiti, avendo pur troppo cominciato ad aver luogo nello stesso clero, che eleggeva, il quale se non altro, si dimostrava in questo atto troppo sovvente animato da fini, e da riguardi politici, ed essendosi in conseguenza la Santa Sede ritrovata in occasione di confermare le elezioni nella dura necessità o di annullarle, o di ascoltare importuni reclami per parte, e degli elettori, e dell'eletto, i successori di Giovanni XXII. si videro obbligati per rimediare al male nella sua radice, a riservarsi le stesse elezioni dei Vescovi. Ciò non fecero per altro per legge, ma per regola di Cancelleria. Il Clero non aveva ragione di reclamare con diritto, che, o gli era stato loro dato per grazia, o aveva acquistato per via di prescrizione, e del quale faceva un abuso, del quale troppo si doveva risentire lo stes-

so Pontefice, che solo aveva per gius divino il diritto di istituire i Vescovi, e che ne doveva rendere a Dio ragione. I Re di Francia, che erano stati i primi a chiedere ai Pontefici, che si riservassero la collazione delle cattedre episcopali, quando non si trattò più di ciò fare per conferirle a soggetti proposti da essi medesimi, accolsero le lagnanze del Clero, e si cominciò a vedere attaccata la pontificia autorità in uno dei principali suoi diritti. I Vescovi della Francia si prevalsero della occasione della torbida adunanza di Basilea per sostenere la pretensione. Nella 23. Sessione di questa adunanza, che era animata dai professori di Parigi, si era preteso di ristabilire le elezioni, e di abolire le riserve, eccettuandone lo Stato Pontificio, dando motivo con questa eccezione a sospettare, che essi credessero con Marsiglio da Padova, che le provviste dei Vescovati dipendessero dalla potestà temporale. Il Clero di Francia adunatosi a Bourges per ordine di Carlo VII. nell'anno 1438. pubblicò una Prammatica, che fu un estratto di quei decreti di Basilea, che volle addottare. Nel secondo articolo della Prammatica si pretese dunque di stabilire, che i Vescovati non si potessero conferire che per elezione, e mentre si vollero attaccare in tal maniera i diritti del Primato, si soggiunse, che il Re, e che i Signori potevano accordare la loro protezione, a quei soggetti, che ne fosse-

ro meritevoli. Nel terzo articolo si pretese di abolire tutte le riserve. Eugenio IV. Si lagnò altamente di un simile attentato commesso contro la sua suprema autorità, e dovendosi tenere due anni dopo un congresso del clero nella stessa città di Bourges, vi spedì alcuni Nuncj, i quali vi provarono, che il sistema della chiesa era monarchico, e che perciò il Pontefice non era sottoposto al giudicio della medesima Chiesa, e chiesero che si abolisse la Prammatica Sanzione. Ma Carlo VII. anzichè piegarsi dichiarò di volerne l'osservanza, e che soltanto averebbe permesso, che si moderassero nel Sinodo di Basilea quei decreti, che sembrassero troppo duri (Becchetti ultimi Secoli Lib. 8. num. 129.) Carlo VII. non si sarebbe arrogata questa autorità, se non fosse stato a ciò indotto da alcuni del Clero. I successori di Eugenio IV. non furono per altro meno di esso zelanti nel declamare contro questa violazione dei loro diritti, violazione tanto più grave, quanto che sottoponeva la Chiesa alla potestà temporale in un'affare di tanto rilievo. Pio II. fu quegli, che più di tutti si distinse. Parlando nell'an. 1459. in pieno Concistoro agli ambasciatori di Francia = *Non si sà*, disse, *come si sia lasciato indurre il religiosissimo Carlo VII. ad introdurre una Prammatica, col pretesto della quale si attacca l'autorità della Santa Sede, si toglie la forza alla religione, e s'impugna la libertà, e l'unità della chie-*

sa. La collazione dei Benefici, e l'esame delle cause particolari non sono, come si è amato di credere, i motivi, che c' inducano a parlare. Ma come può tolerarsi, che i laici si costituiscano giudici dei Chierici? che le pecore giudichino il pastore? che la spada Sacerdotale o si sfoderi, o si riponga ad arbitrio della potestà secolare? Dunque il Romano Pontefice, la cui parrocchia occupa l'ampiezza del mondo intiero, non avrà nel Regno di Francia altra autorità, che quella, che piacerà al parlamento?... dunque il giudice universale de' Fedeli sarà sottoposto al giudicio del parlamento? Non è questo un introdurre più capi nella Chiesa? un sovvertire tutta l'ecclesiastica gerarchia? e come si pretenderà dai sudditi quella ubbidienza, che non si vuol prestare al legittimo Superiore? (ibi lib. 10. num. 61.) In una lettera, che lo stesso Pontefice scrisse l'anno seguente al medesimo Carlo VII. *Vi gloriate*, gli disse, *di esser figliuolo ubbidiente, ed ossequiosissimo della Romana Chiesa. Ascoltate dunque le parole del Padre, e non vi offendete. Se siete figliuolo di ubbidienza, perchè sostenete la Prammatica sanzione? Eugenio vi esortò ad abolirla: lo stesso richiese Niccolò, e Callisto, tre Venerabili Pontefici, ora con lettera, ed ora con Nuncj vi hanno pregato a non permettere, che sussistesse un seminario di discordie, e di disordini, e voi non avete giammai ascoltata la voce della Chiesa Ro-*

mana. Dove è dunque la vostra ubbidienza? dove è la vostra Religione? Ascoltate piuttosto alcuni prelati del vostro regno, che la Chiesa Romana? L'amore, che vi portiamo ci obbliga a parlare liberamente. Gesù Cristo ha voluto, che la Chiesa Romana sia il supremo tribunale. Essa giudica tutti, e da nessuno è giudicata. Non appartiene al gregge di Cristo, chi nega, che il Romano Pontefice, sia il supremo Pastore. La Prammatica sanzione, che i vostri sudditi osservano, non è di apostolica origine, non è stata introdotta nè da alcun Pontefice, nè da alcun concilio generale... Se nel vostro regno vi è bisogno di alcuna riforma, ricorrete alla Santa Sede, che si presterà ai vostri pii desideri = (ibi. n. 62.). Ciò che questo Pontefice non potè ottenere da Carlo VII. lo conseguì alla perfine da Ludovico XI. Questo Principe gli scrisse nel mese di Novembre dell' anno 1461. una lettera, per dichiarargli di essere pienamente persuaso = *che la Prammatica sanzione fosse direttamente contraria alla autorità della Santa Sede, che essendo fatta in tempo di scisma, e di sedizione, non poteva essere diretta, che a rovesciare il buon ordine, ad impedire l' esercizio della potestà legislativa del Primate della Chiesa, e togliere nei Vescovi la dovuta subordinazione, ed introdurre tra essi lo spirito di libertà, ed a rompere quel vincolo di unità, che tiene insieme obbligati tutti i fe-*

deli . . . soggiunse Ludovico XI. di sopprimerla fino da quel momento in tutta l' ampiezza de' suoi dominj, di volere, che esso Pio II. godesse nel suo regno della provvista de' benefici, ed in tutte le materie ecclesiastiche quella medesima autorità, che avevavno già goduta Martino V., ed Eugenio IV. ed assicurandolo della perfetta ubbidienza dei Prelati della Chiesa Gallicana, gli promise, qualora alcuno di essi per avventura osasse di opporsi all'esercizio di questa sua autorità, di richiamarlo colla forza alla dovuta subordinazione = (ibi num. 82.). Fu di fatto abolita nella Francia la Prammatica Sanzione come contraria ai diritti del Primato del Sommo Pontefice nella Chiesa, dogma dal quale necessariamente dipende, che da esso, e non da altri si debba stabilire il metodo, col quale si devono provvedere le chiese di Vescovi.

§. XXIX.

Delle Nomine.

Ma Ludovico XI. non aveva con questo atto inteso di deporre quella pretensione, colla quale voleva ingerirsi negli affari ecclesiastici. Pubblicò dunque poco dopo tre editti, nei quali voleva sostenere le supposte sue regalie, colla qual voce, come osserva Pio II. intendeva di potersi appro-

priare le rendite di tutte le chiese, e beneficj vacanti, e di avvocare a se le cause beneficiali, nelle quali si trattava di un giudicio possessorio. Il medesimo Pontefice dovè alzar la voce per richiedere, che si rivocassero questi editti ancora come contrarj alla libertà della Chiesa, e poichè Ludovico XI pretendeva per diritto di regalia gli spogli delle Cattedrali sul pretesto, che esse fossero di regia fondazione, lo stesso Pontefice gli fece osservare, che buona parte di quelle chiese era anzi anteriore alla stessa fondazione della Monarchia Francese (ibi n. 119.). Gli editti furono di fatto aboliti, ma lo stesso Ludovico XI. pretese quindi da Paolo II. successore di Pio II., che conferisse XXV. Vescovati, che vacavano, a quegli ecclesiastici, che sarebbero da esso nominati (Rayn. ann. 1466. n. 15.). Nel Conclave di Pio II. erano convenuti i Cardinali, che non si dovesse più concedere questa grazia della nomina), che si era cominciata ad accordare personalmente, e per un dato numero di chiese (ibi anno 1458. num. 5.). Lo stesso avevano stabilito nel Conclave di Paolo II. (Ciacon. in vit.). Con tutto ciò i Sommi Pontefici, considerate le circostanze dei luoghi, e delle persone, si erano serviti della suprema loro autorità per concedere tratto tratto, e con molte limitazioni, queste nomine, specialmente a beneficj inferiori. Innocenzo VIII. vedendo, che non

si osservavano le condizioni, che si apponevano a queste grazie, consultò l'affare, ed ai 23. d'Agosto dell'anno 1485. rivocò tutte indistintamente le nomine, che erano state concedute dai suoi predecessori negli ultimi 25. anni, e richiamò la collazione dei beneficj al diritto commune (Bullar. Rom. Tom. 3. part. 3. p. 203.). Contuttociò nelle controversie, che insorsero quindi a motivo della lega di Cambrai fra Giulio II., e Ludovico XII. lo Sciamont parlando a nome di questo ultimo, pretese, che se gli dovesse lasciare la nomina di tutti i beneficj ecclesiastici della Francia (Guicciardini lib. 9.).

§. XXX.

Del Concordato.

Le rappresentanze del Pontefice non bastarono a far desistere esso Ludovico dalla sua pretensione, e Francesco I. successore del medesimo la portò ad un punto, che minacciava uno scisma. Ma tutte queste pretensioni non averebbero fatta forza sopra l'animo di Leone X. se non vi si fossero aggiunte altre ragioni, che dimostravano la necessità di togliere a quel Clero una grazia, della quale troppo sovente si abusava, e spogliarlo in conseguenza di ciò, che chiamava sua antica franchigia, e libertà, e che non era in so-

stanza, che una grazia accordata anticamente al medesimo dai Metropolitani, e dai Pontefici. Egli fece perciò nell' anno 1516. il suo celebre concordato con Francesco I., che fu solennemente confermato nel Sinodo V. Lateranense, nel quale accordò al Re di Francia la nomina dei Vescovati: *Ordinamus quod de caetero ecclesiarum Capitula, & Canonici ad electionem seu postulationem inibi futuri praelati procedere non possint, sed illarum occurrente hujusmodi vacatione, rex Franciae pro tempore existens, unum gravem magistrum, seu licentiatum in theologia, aut in utroque, seu altero jurium doctorem, aut licentiatum in universitate famosa, & cum rigore examinis, & in vigesimo septimo suae aetatis anno ad minus constitutum, & alias idoneum, infra sex menses a die vacationis ecclesiarum earumdem computandos, nobis & successoribus nostris Romanis Pontificibus, seu sedi praedictae NOMINARE, & de persona per Regem hujusmodi nominata, PER NOS, ET SUCCESSORES NOSTROS, SEU SEDEM PRAEDICTAM PROVIDERI &c.* (Tit. 3. Concord.).

Questo, che si chiama communemente diritto di nomina, non era in rigore, che una general riserva, che fece Leone X. di tutti i Vescovati della Francia alla Santa Sede, onde da essa in avvenire ricevessero immediatamente tutte quelle chiese il loro pastore. Non altro si fece adunque in

sostanza, che levare ai Capitoli delle Cattedrali quella grazia delle elezioni, della quale godevano per concessione della medesima Chiesa, la quale aveva convertita la loro testimonianza, ed il loro consenso a favore dell' eletto, in un privilegio di elezione, sottoposto per altro alla conferma, ed al giudizio del Metropolitano, e molto più del Sommo Pontefice. Non è che troppo vero ciò, che Leone X. espone nel proemio del medesimo concordato, cioè, che l' elezioni erano da lungo tempo sottoposte a maneggi, e raggiri, e violenze, ed a convenzioni Simoniache. La storia ci insegna fin dove giungevano le gare dei competitori, e l' impegno degli elettori, e dei loro fautori, e si era veduto più volte spargere il sangue umano a cagione delle medesime. L' abuso era divenuto grande, e richiedeva un riparo. La mutazione del cuore, e dei costumi, ed una riforma, che tutto rinovasse lo spirito, sarebbe stata certamente la più opportuna medicina a tanto male: ma questa si doveva appunto sperare dai nuovi Vescovi, ed i Pontefici hanno certamente pensato a non provvedere le Chiese, che di soggetti i più idonei, e meritevoli, che se sono cadute le nomine in soggeti non atti ad una tanta dignità, non devono incolparsi essi Pontefici di avervi aderito, ma la colpa è stata tutta di chi ne faceva il processo.

Secondo questo concordato le Chiese si provvedono adunque del medesimo Pontefice, dal qua-

le per diritto divino emana tutta la giurisdizione, che è quella appunto, che costituisce un Vescovo Pastore del dato gregge, onde non altro si è fatto col concordato, che richiamare le cose all' antico loro sistema. Che se fu accordata al Re di Francia la grazia di nominare un soggetto, primieramente si dee riflettere, che si era già introdotto l' abuso, che quei Sovrani avessero un grande influsso nelle elezioni. Le loro preghiere, le loro raccomandazioni, ed i loro offici tutto potevano sopra l' animo degli Elettori, e del Metropolitano, e tante volte venivano col fatto a sostenere una causa disperata. In secondo luogo si dee riflettere, che questa nomina è propriamente una proposta, che fa il Sovrano al Pontefice di un dato soggetto, la quale se cade in un soggetto meritevole, è attesa, ma non lega il Pontefice in maniera, che non sia esso quello, che promuove il Vescovo, e che non possa rigettare la stessa proposta, quando sappia, che il soggetto non è idoneo a reggere la data Chiesa, o quando osta alcuna legge della Chiesa. Paolo III. negò di ammettere la nomina di due Cardinali fatta dallo stesso Francesco I. perchè voleva tolta la pluralità dei benefici, ed obbligato ognun alla residenza. Finalmente bisogna osservare, che il diritto di provvedere di pastori le chiese è inseparabile dal primato del Pontefice, e che la sola maniera è quella, che è di diritto

ecclesiastico, e di disciplina, e perciò sottoposta a mutarsi dallo stesso Pontefice. Questo privilegio dl nomina non è dunque tale, che non si possa rivocare, quando le circostanze, ed il bene della chiesa lo richiedono. Il Pontefice non ha ricevuto questo diritto, nè da Leone X., nè da alcun altro suo predecessore, onde possa essere da esso legato ad esercitarlo in un dato sistema. Lo ha ricevuto dallo stesso Divino Redentore, e ad esso solo dee render ragione dell' uso, che ne fa. Che se dunque per una parte è vero, che i Sommi Pontefici si sono sempre fatti un dovere di conservare quelle grazie, e quei diritti, che hanno una volta conceduti, per l' altra parte è vero ancora, che si sono ugualmente in ogni tempo creduti obbligati a togliere queste grazie, e questi diritti, quando ne hanno veduto un abuso, che omai più non ammetteva rimedio.

§. XXXI.

La elezione dei Vescovi non può appartenere al popolo.

Da quanto vi ho divisato finora potete, o Signori, da voi stessi rilevare, se abbiate avuto ragione di pretendere, che la Costituzione non altro abbia fatto, che restituire al popolo ciò, che

era suo. Primieramente la potestà laica non può disporre della forma, e del modo delle sacre elezioni, perchè ad essa non appartiene il frammischiarsi negli affari della Chiesa, come alla Chiesa non appartiene il fissare la forma, ed il modo dei governi civili. In secondo luogo è questo un affare di disciplina, ed io vi ho dimostrato, che è un dogma deciso dalla Chiesa, che ad essa Chiesa, e non alla potestà civile appartiene il disporre della medesima. In terzo luogo non si è giammai dato esempio, che le elezioni dei Vescovi si sieno fatte dal popolo, o dalla potestà civile, e quando questa ha voluto usurparsi questo diritto, o per via di fatto, come qualche volta è accaduto nell' Oriente, o per mezzo delle investiture, come nell' Occidente, altrettante volte la chiesa si è opposta a questi attentati, ed ha solennemente deciso, che i Vescovati non si possono ricevere da mano laica. Finalmente, perchè nell' eleggere il Vescovo di un dato luogo si tratta di abilitare il medesimo non solamente all' ordine sacro, ma alla giurisdizione ancora, che è quella sola, che costituisce un Vescovo Pastore di una data chiesa, e la potestà laica, ed il popolo non ha diritto nè di conferire, nè di dare ad alcuno il diritto di acquistare la giurisdizione ecclesiastica, quando non si voglia incorrere nell' errore de' Luterani, dei Calvinisti, e della chiesa Anglicana, e quando non

si voglia negare il dogma del Primato di giurisdizione, dogma, dal quale necessariamente deriva, che tutta la ecclesiastica giurisdizione emana o direttamente, o indirettamente dal solo Pontefice. Vedete dunque, o Signori, quanti errori dovete necessariamente commettere col sostenere, che la Nazione ha diritto di prescrivere la forma delle elezioni dei Vescovi, e che queste appartengono di ragione al popolo.

§. XXXII.

Assurdi che derivano dalla Costituzione.

Vi ho fatto vedere per la serie di ben quindici secoli, cioè dal principio della Chiesa fino al concordato di Leone X., che nè il popolo, nè le nazioni hanno giammai avuto diritto alle elezioni dei Vescovi, e che queste in ogni tempo sono state riguardate come di gius privato della Chiesa. Hò dovuto trattenermi lungamente in questa discussione istorica, poichè voi avete appellato al fatto, ed avete preteso di sostenere il vostro errore col mezzo appunto della Istoria. Ora mi resta di rispondere alle vostre difficoltà, se pure si può dire, che ne resti alcuna, dopo che vi ho dimostrato ad evidenza non solamente il sistema, col quale si è proceduto nella Chiesa, ma le ragioni

ancora, sù le quali si sono appoggiati quei cambiamenti, che si sono fatti a misura, che lo richiedevano le circostanze dei tempi. Ho già risposto ai fatti, che avete prodotti appartenenti ai tre primi secoli della Chiesa. Fa duopo per altro, che vi preghi a riflettere, che quando anche fosse vero, come pretendete, che il popolo avesse avuta parte in quelle prime elezioni, non ne seguirebbe perciò, che la forma stabilita dalla Assemblea fosse la stessa: primieramente perchè il popolo avrebbe avuto questo diritto, o dagli Apostoli, o dai Metropolitani, e non dalla potestà civile, in secondo luogo gli Apostoli, ed i Metropolitani poterono credere in quei felici tempi di doverne interpellare i sentimenti, perchè si trattava dei primi Cristiani, che erano un popolo di santi, ed oh quanto differente dal vostro popolo di questi tempi, popolo, al quale forse non conviene la Sovranità, che nella classe dei vizi i più enormi, ed i più brutali! in terzo luogo l'elezioni si facevano nei Sinodi della provincia, ove il Metropolitano, ed i suoi suffraganei ne ultimavano l'atto, e secondo la costituzione queste elezioni si doverebbero fare in una Assemblea civile, alla quale non intervengono che laici, e se pure vi si trova a caso qualche ecclesiastico, vi ha esso luogo come membro dello stato, e non come ministro della Chiesa: finalmente in quarto luogo non erano ammes-

si a dare la loro testimonianza in quei primi tempi che i soli fedeli, ed a norma della Costituzione dovrebbero aver parte alle nuove elezioni non solamente i Cattolici, ma quanti eretici ancora si ritrovano nel popolo, e perfino gl' increduli, gli Ebrei, ed i Musulmani. E' dove per vostra fede o Signori, si ritrova in tutta la Istoria della Chiesa un esempio di si fatte elezioni? Se a questa tali, che son esclusi dalla comunione della Chiesa, a norma degl' insegnamenti degli Apostoli, neppur si dee dare, o rendere il saluto, e se a norma delle leggi della Chiesa non si deve aver con essi alcuna sorta di commercio, come si potranno ammettere a dare il voto, ed a giudicare de' meriti di chi dee pascere in ispirito di zelo, e di Santità una parte del gregge di Cristo? Come potrebbero costoro eleggere quello, che è dotato di maggior fondo di religione, se essi non la conoscano? come potrebbero scegliere chi ha più spirito di zelo, se questo è quello, che essi impugnano, e che vorrebbero abolito per ogni dove? Si potrà dire adunque, che con questo decreto si è richiamata l' antica disciplina, se esso tende direttamente a tutta sovvertirla insieme colla religione? Si potrà dire, che si è restituito al popolo ciò, che era suo, quando niuno di costoro ha mai potuto avere accesso nella Chiesa, e quei Cattolici, che

ve lo avevano, non ne godevano, che per esservi instruiti, e per esservi pasciuti col cibo spirituale, e per ubbidire?

§. XXXIII.

Motivi, per cui si è cambiata la disciplina.

Voi ci domandate, o Signori, *se è sù l'esempio degli Apostoli, o in virtù della loro tradizione, o della disciplina della Chiesa Orientale, che appartenga al Pontefice, al Clero, o ai Sovrani il diritto di dare i pastori alle Chiese?* (pag. 77.). Si Signori, che in virtù appunto del Dogma del Primato, ed in virtù della tradizione, e della disciplina della Chiesa, come vi ho provato, al Pontefice, e non ad altri appartiene il dare alle chiese o immediatamente, o mediatamente i loro pastori, nè mai si sono in alcun tempo stabiliti i Vescovi in altra maniera, che in quella, che dai medesimi è stata prescritta. Lascio in conseguenza, che giudichiate voi stessi, se abbiate avuta ragione di insultare la Santa Sede, e di dire, *che essa è stata quella, che ha dati i primi, ed i più funesti colpi alla disciplina primitiva colle sue pretensiosi, coi suoi maneggi, e co' suoi concordati coi Sovrani, ai quali ha essa ceduto ciò, che non avrebbe giammai potuto ottenere* (p.80.). Vi ho dimostrato, che la disciplina primitiva era

stata da essa stabilita, e che essa sola è stata quella, che l'ha mutata, non per fare alcun acquisto, ma per accomodarsi alle circostanze dei tempi, e perchè così richiedeva il bene della Chiesa. Se fu ammesso il popolo a dare un buon testimonio dei merici dell' eletto, ne fu escluso quando non se ne potè più sperare un retto giudizio. Per la stessa ragione fu ammesso, e quindi escluso il Clero, e per la stessa ragione come fu dato così, fu tolto il diritto di eleggere ai Metropolitani. La Santa Sede poteva rivocare tutte queste grazie, quando lo richiedeva l'abuso divenuto troppo frequente, e troppo generale. Ella non aveva bisogno di acquistare alcuna cosa, perchè tutto riconosce da Gesù Cristo, e nulla dagli uomini. Poteva essa quando voleva riservarsi tutte le elezioni, e riservandole, poteva quindi conferire i Vescovati in quella maniera, che più credeva conveniente al bene dei fedeli. A noi non tocca che di ubbidire, e di venerarne i comandi.

§. XXXIV.

Calunnie dei Costituzionali.

Sembra, che vi siate prefisso di provare, che vi sono stati in ogni tempo nella Francia spiriti torbidi, ed inquieti, che in vece di restare osse-

quiosi a chi ha ricevuto da Gesù Cristo il diritto di comandare, ed in caso di qualche creduto aggravio in vece di ricorrere con umili rappresentanze al medesimo, si sono fatto lecito di ricorrere al trono, per ottenere dalla forza ciò, che vietava loro la ragione. Voi ci dite, che nell'anno 1493. i tre ordini domandarono agli stati adunati a Tours il ristabilimento della Prammatica Sanzione, e delle elezioni (pag. 89.). Ma che diritto avevano i tre ordini di fare questa richiesta? e volendola fare, perchè ricorrere agli stati generali, e non alla Chiesa, quasi che non ad essa, ma agli stati generali si debba ricorrere negli affari ecclesiastici? E voi, o Signori, ci portate l'autorità di chi ignora i principi fondamentali della Chiesa? Soggiungete, che nell'anno 1560. i Vescovi della Francia riconobbero negli stati d'Orleans, che il popolo nominava i suoi pastori nella primitiva Chiesa. Vi ho già dimostrato, che è questo un errore, e mi sorprende, che ne vogliate incolpare tutti i Vescovi della Francia. Dite, che il Clero di Francia unito a Parigi nell'anno 1582. supplicò Errico III. a ristabilire le elezioni canoniche, e ci aggiugnete una nota tratta non dal Fleury, ma dal suo continuatore (Hist. lib. 166. num. 13.) nella quale ci fate sapere, che l'Arcivescovo di Bourges parlando in quella occasione ad Errico III. a nome di tutto il Clero, gli significò, che S. Luigi aveva

già ricevuto un Breve dal Papa, che gli concedeva la facoltà di nominare ai Vescovati, e ricusò di farne uso, e lo fece anzi lacerare, e bruciare in presenza del Nuncio, che gli è lo presentò. Questa appunto è la maniera, o Signori, di perpetuare gli errori. L' Arcivescovo di Bourges se non inventò, prese da un fonte impuro questo racconto. Il continuatore del Fleury lo adottò, e voi avete bevuto a questo fonte impuro, ed altri si ciberanno del vostro pascolo immondo. In tal maniera l' errore non ha più fine. Chiedete a tutti questi il fondamento, sul quale si appoggia la nera calunnia addossata ad un santo, per darle maggior credito, nessuno ve lo produce certamente. Con tutto ciò proseguite il vostro racconto con franchezza, e dite, che un' altra Assemblea del Clero tenuta nell' anno 1598. ripetè le medesime istanze ad Errico IV. soggiugnete, che tutte queste rappresentanze erano dirette a chiedere il ristabilimento delle elezioni, quali erano state al tempo degli Apostoli (pag. 90.). Questa vostra riflessione è diretta ad eludere la risposta di Errico, il quale aveva significato ai Vescovi, che l' elezioni fatte dal Clero cadevano per lo più in soggetti immeritevoli. Ma primieramente voi vi ingannate, quando supponete, che al tempo degli Apostoli le elezioni appartenessero al popolo. A suo luogo vi ho già dimostrato il contrario, quindi supponete

un assurdo affatto intollerabile . E' questo, che il popolo fosse meno corrotto del Clero, onde se le elezioni fatte da questo cadevano per lo più in soggetti destituti di merito, non fossero esposte a questo difetto quelle, che si abbandonassero al capriccio del popolo. Non intendo, o Signori, nè come abbiate il coraggio di dare una simile taccia al vostro Clero, nè come si possa pretendere, che un popolo, nel quale sono frammischiati seguaci di tutte le sette, e di tutte le religioni, si possa supporre più capace del Clero a conoscere, ed a pregiare il merito. Non credo d' ingannarmi se dico, che vi siete formata una idea affatto nuova del merito. Le nuove promozioni dei Costituzionali hanno pur troppo dimostrato di qual merito parliate. Lo sa l' Europa tutta, e perciò non occorre, che ci funestiamo maggiormente col rammentarle.

Da tutto ciò vedete voi stessi, o Signori, se avete avuta ragione di avanzare, *che le elezioni prescritte dalla Assemblea nazionale non sono una novità irregolare, e che sono conformi ai canoni, alla tradizione, alla ragione, ed alla equità* (p.91.). Voi citate a questo proposito, il Canone terzo del Concilio III. d' Orleans. *Aequum est, ut qui praeponendus est omnibus, ab omnibus eligatur*. Poteva in alcun tempo la Chiesa prescrivere questo sistema, come lo poteva abolire. Queste parole non

sono per altro state giammai intese di una elezione propriamente tale, ma soltanto di un concorso del popolo all' atto di elezione, che si faceva allora dal Metropolitano, e dai Vescovi della provincia. Se era cosa conveniente, che colla sua testimonianza, ed anche col manifestare i suoi desideri, vi concorresse il popolo, quando la sua probità ne rendeva stimabile il giudizio, non è che un assurdo gravissimo, che vi concorra, quando la sua depravazione è incontrastabile, e nel caso tocca alla Chiesa, e non alla potestà civile il permettere, o negare questo concorso.

Proseguite con tutto ciò coraggiosamente il vostro discorso, ed accennati i decreti di Clotario II., di Carlo Magno, di Ludovico Pio, di Carlo VI., e di Carlo VII. nei quali vengono prescritte l' elezioni (ibi & seq. pag.). Ma, o questi decreti sono consecutivi alle leggi della Chiesa, o non lo sono: se lo sono, non hanno forza, che in virtù delle medesime: se poi non lo sono, non hanno di loro natura alcun vigore, nè mi conviene di trattenermi inutilmente ad esaminarli, tanto più, che ne ho già parlato a suo luogo. Producete quindi pochi fatti in conferma del supposto diritto del popolo (pag. 94.). Siccome vi ho dimostrato, che non sussiste altrimenti questo diritto, così poco giovano i fatti, che voi allegate, e già nel tessere la storia delle promozioni, vi ho

risposto abbastanza, col dimostrarvi e quando, e come il popolo vi aveva parte.

Scendete a farci un carattere odioso dei Sovrani di tutte le stirpi, che hanno regnato in Francia. Fortunatamente vi siete dimostrati si poco versati nella Istoria della Chiesa, che non avete diritto di esser creduti nell' Istoria profana. Quando poi aveste creduto, che i Vescovi fossero stati tali, quali voi ce li volete rappresentare, specialmente sotto la seconda stirpe, non conveniva, che voi, per rispetto almeno al sacro carattere, vi metteste nell' impegno di infamarne il nome. A convincervi di calunnia basta leggere i Cataloghi delle chiese di Francia, per vedere quanti santi contavano esse in quei tempi appunto, dei quali voi parlate con tanta improprietà.

§. XXXV.

Il Concordato fu fatto con tutte le formalità.

Dite (pag. 99.), che col decreto di Ludovico XI. nel quale fu abolita la Prammatica Sanzione, il popolo perdè l' esercizio del suo diritto, e che questo fu abolito affatto col Concordato. Commettete in queste poche parole due errori, uno di fatto, e l' altro di diritto. E' un errore di diritto il supporre, che il popolo abbia avuto un

diritto, che io vi ho dimostrato, che non gli è stato giammai conferito. E' poi un errore di fatto, che il popolo sia concorso alla elezione dei Vescovi fino a Ludovico XI. Vi ho dimostrato, che cessò d' intervenirvi nel Secolo XI. per la qual cosa quando restò abolita la Prammatica erano già quattro secoli, che esso non vi aveva parte.

Ve la prendete di nuovo contro il concordato (pag. 100. in nota) e dite che il Papa (Leone X.) prevedendo le grida, che erano per alzarsi da tutte le parti contro il medesimo, adunò in fretta alcuni Vescovi in picciol numero, e lo fece approvare da essi, per dare al medesimo più autenticità; e soggiungete, che non si trovò a questo Concilio (Lateranense V.) alcun Vescovo di Francia = Primieramente il concordato non aveva bisogno di autenticità. Vi ho dimostrato, che il disporre delle cattedre episcopali è una necessaria conseguenza del Primato di giurisdizione, e che al solo Pontefice appartiene il conferire immediatamente i Vescovati, oppure il disporre, e fissare il sistema, col quale si conferiscono. Quando Leone X. avea fissato a questo effetto un piano, non vi era bisogno per autenticarlo di maggiore autenticità. In secondo luogo è falso, che esso Leone X. adunasse a tale effetto pochi Vescovi. Questi pochi Vescovi all' apertura del Concilio erano 80. e ne andò crescendo il numero. Che poi non vi si ritrovasse al-

cun Francese, ciò non impedisce, che non fosse un Concilio ecumenico. Erano essi stati chiamati, e la loro mancanza è un argomento, o della violenza di chi gli trattenne, o della loro non curanza nel soddisfare ad un precetto del legittimo loro Capo, e Superiore. Finalmente è falso che questo Concilio ecumenico fosse adunato in fretta da Leone X. per approvare il concordato. Era esso stato intimato da Giulio II. se n'era fatta l'apertura ai tre del mese di Maggio dell'anno 1512., e se ne erano tenute cinque Sessioni, quando il mentovato Pontefice cessò di vivere, e gli fu sostituito Leone X. ai tredici di Marzo dell'anno 1513. Si proseguì il Concilio sotto questo nuovo Pontefice, nel mese di Gennajo dell'anno 1516. esso fece il concordato con Francesco I. Questo concordato fu approvato nell'undecima Sessione, che si tenne ai 19. del mese di Decembre dello stesso anno, ed il Concilio terminò colla duodecima Sessione ai XVI. del mese di Marzo dell'anno seguente. Come dunque potete dire, o Signori, che questo Concilio fu adunato in tutta fretta con pochi Vescovi, quasi per confermare di soppiatto il concordato? Non si ha ragione di chiedere da voi una maggiore ponderazione, acciò non avanziate più oltre proposizioni del tutto insussistenti?

§. XXXVI.

I Metropolitani non hanno il Veto.

È inutile presentemente, che mi trattenga a rispondere a ciò, che voi dite contro i vostri avversari, i quali vi avevano fatto osservare, che il Clero è quegli, che dee avere la maggior parte nelle elezioni dei Vescovi. Voi dite *che mentre questi devono essere eletti da tutto il popolo, come osserva il Fleury, ed il Duguet, il Metropolitano dee opporre all' elezione il VETO, onde si faccia secondo le leggi della Chiesa, e dello stato* (pag. 106.) Voi intendete, o Signori, di parlare del diritto, che avevano i Metropolitani di confermare l' atto del Clero allora quando si era cessato di tenere i Sinodi provinciali in occasione della elezione dei Vescovi, ed i Capitoli delle Cattedrali avevano acquistata una specie di diritto di elezione, dico una specie di diritto di elezione, perchè realmente il diritto di costituire i Vescovi era restato appresso i respettivi Metropolitani. Ma quando anche vogliate, o Signori, che al Metropolitano non convenga, che il diritto di conferma propriamente tale, non vedo come possiate dire, che la Chiesa gli ha dato il diritto del *Veto*. Non parlo dello Stato perchè già vi ho dimostrato altrove, che la potestà

Civile non ha diritto di far leggi nella Chiesa . Il *Veto* se vogliamo parlare secondo i Romani , lo aveva il popolo , e lo esercitava per mezzo dei suoi tribuni , e non indicava che una concorrenza di comando col Senato . Se poi vogliamo parlare a norma della Costituzione , il *Veto* lo ha il Re , nel quale non risiede la Sovranità , ma soltanto la potestà esecutiva sotto l' Impero del popolo , dal quale può essere obbligato a levare il *Veto* , ed a sanzionare le leggi . In qualunque di questi sensi vogliate prendere il *Veto* , bisognerà sempre , che accordiate coi Calvinisti o tutta , o parte della Sovranità ecclesiastica al popolo , e che degradiate o in tutto , o in parte il Metropolitano , e con esso i Vescovi , per convertirli all' uso degli Ugonotti in semplici rappresentanti del popolo , in altrettanti tribuni della plebe , o nella nuova vostra specie di Sovrani . Dovreste sapere , che se le novità di espressioni nella Chiesa sono sempre pericolose , lo sono molto più in questi tempi troppo infelici .

§. XXXVII.

Nè S. Leone, nè S. Celestino I. hanno riconosciute nel popolo alcun diritto.

Riassumete finalmente il vostro discorso, e fate forza sopra di un testo di S. Leone, nel quale questo Santo Pontefice, parlando delle elezioni dei Vescovi, dice *qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur* (*Sirmon. Tom.* 1. *pag.* 85. *art.* 3.) Ma vi ho già dimostrato, che non parla il Santo che di una elezione impropria, cioè del consenso, e della testimonianza, che dava il Clero, ed il popolo ai meriti dell'eletto. Di fatto voi stessi, o Signori, citate un altro testo del Pontefice S. Celestino come del tutto uniforme, e per vostra mala sorte non vi siete accorti, che esso per l'appunto usa la voce di consenso, e non di elezione. *Nullus*, dice il Santo, *invitis detur Episcopus ... plebis, & ordinis consensus requiratur*. Se fosse stato il Clero, ed il popolo quello, che avesse eletto, non si sarebbe potuto dire, *che invitis daretur episcopus*. Questo consenso si ricercava unicamente, perchè il Metropolitano, ed i Vescovi della provincia non collocassero sopra una cattedra un soggetto mal veduto dal popolo. Non sussiste adunque quella massima, che voi pretendete di stabilire, che il Vesco-

vo debba essere eletto da tutto il popolo. Se voi vi volete appoggiare sù questa base (pag. 107.) rovinosa, anderete a precipitare, e se volete sperare che in tal maniera si riformi la disciplina, non sò che intendiate per disciplina. So unicamente, e lo so pur troppo, che tutto omai è guasto, e corrotto.

Andate adesso a spacciare, che i Sovrani, che i Pontefici, e che il Clero si era usurpato *un diritto del popolo naturale, imperscrittibile* (ibi); Dite pure, che il diritto, che hanno i Metropolitani di confermare queste popolari elezioni, *è ugualmente imperscrittibile*. Non avete più diritto di essere creduti. Vi ho dimostrato, che il popolo non ha avuto giammai questo diritto, e vi ho insegnato, d' onde è nato quello dei Metropolitani. Quella Santa Sede, che lo aveva accordato loro, poteva levarglielo, e gli è lo ha levato di fatto, quando lo ha richiesto il vantaggio della Chiesa. Voi credete di dover produrre l' autorità del Thomassin. Ma io già vi ho più volte avvertiti, che cerco ciò, che abbia insegnato, e praticato la Chiesa, e non ciò, che abbia scritto il Thomassin, il Fleury, il Duguet, o altro simile scrittore. Dite, che la Chiesa influirà nelle promozioni dei Vescovi, perchè l' elezione fatta dal popolo deve essere confermata dal Metropolitano (pag. 110.). Ma io vi domando, chi abbia dato al Metropolitano questo di-

ritto? Voi mi risponderete, che la costituzione: dunque il Metropolitano farà quest' atto non come Ministro della Chiesa, ma come Ministro della Nazione, dalla quale ne ha ricevuata la potestà. Dunque è falso, che nel vostro sistema la Chiesa abbia alcun influsso nella promozione dei Vescovi. La persona del Metropolitano sarà sacra, ma l'atto non lo sarà. Quando un Metropolitano fosse membro della assemblea, o della convenzione, gli atti che esso esercitasse, non apparterrebbero alla Chiesa. Dunque neppur l'atto di conferma dei Vescovi appartiene alla Chiesa, perchè è quello un diritto prescritto dalla nazione, e non dalla Chiesa. Ma ripigliamo l'intiero vostro argomento. Voi dite, o Signori, *che i vostri avversari, cioè i Cattolici, provano, che il giudicio del clero aveva la maggior parte nella elezione dei Vescovi, che i Vescovi della provincia potevano opporsi alle elezioni imprudenti, e che non si dee seguitare il popolo, ma si dee istruirlo*, (pag. 103. & seqq.) e soggiugnete, che ciò non ostante hanno torto, perchè voi *accordate questi principj, e negate la conseguenza*: perchè essi avversari Cattolici *confondono il diritto di eleggere, che risiede nel popolo, col diritto di confermare, che risiede nel Metropolitano*. Già vi ho esposto quali erano le parti del popolo, e quali quelle del Metropolitano: vi ho spiegata la mente di S. Leone, le cui parole producete di nuovo in

questo luogo . Di qual logica vi siate serviti nell'ammettere quei principj , e poi negarne le conseguenze, e nel dire che i Cattolici confondono il diritto di elezione col diritto di conferma ? confesso che non so vederlo , e perciò non sono in grado di rispondervi. Soltanto vi soggiugnerò, che il testo di S. Celestino da voi prodotto fu doppiamente contro di voi . Il Santo Pontefice scrive ai Vescovi della Puglia, e della Calabria contro quei popoli , che avevano osato *petere sibi episcopos de laicis*. Dunque il popolo non faceva che postulare , cosa che non si nega ad alcuno . Soggiugne poscia : *Fratres dilectissimi*, *Nos qui juris nostri*, *id est canonum gubernacula custodimus*, *necesse est obviemus talibus*. *Docendus est*, *populus non sequendus*. Il torto è dunque dalla parte vostra, e non dalla parte dei Cattolici.

§. XXXVIII.

Della istituzione dei parrochi.

Non avete , o Signori , obbliati i parrochi , e siccome la costituzione vuole, che essi pure siano eletti dal popolo , così prendete a giustificare quest' articolo ancora . Vi ho significato altrove, che i parrochi di città , se si eccettuano le due chiese di Roma , e d'Alessandria, e forse le altre

Patriarcali, ed esarcali, o primaziali, sono posteriori al Secolo X. Con tutto ciò citate un canone di Cartagine, che se fosse vero, apparterrebbe al quarto o quinto Secolo, e riguarderebbe tutte le chiese dell'Affrica. Ma il fatto si è, che non si sa dove trovarlo, e dite che fu citato in una delle rappresentanze, che fece il parlamento a Ludovico XI. Sappiamo che in quel tempo si sfoggiava nel produrre testi, e fatti creati di pianta dalla vostra sempre feconda immaginazione, e del tutto insussistenti. Si osò come vi ho dimostrato di apporre una calunnia allo stesso S. Ludovico IX. Se volevate, o Signori, ritrovar Canoni, che riguardassero i parrochi delle città, dovevate ricercarli nei Concili tenuti dopo il Secolo X. ed ecco che uno appunto ve ne presenta il Concilio I. Lateranense, che fu celebrato sotto Callisto II. nell'anno 1123. In esso si proibisce non dirò al popolo, ed anzi neppure al Clero, ma alle stesse dignità delle Cattedrali, cioè all'arcidiacono, all'arciprete, al prevosto, ed al decano di conferire la cura di anime, e ciò perchè si volle che questa restasse, come doveva nella piena disposizione del Vescovo, al quale sono stati affidati tutti i Fedeli di quella data diocesi. *Nullus omnino Archidiaconus, vel Archipresbyter, aut praepositus, vel decanus animarum curam vel praebendas ecclesiae sine judicio, vel consensu episcopi alicui tribuat; immo sicut Sanctis canonibus*

constitutum est, cura & rerum ecclesiasticarum dispensatio in episcopi judicio, & potestate permaneat: si quis vero contra haec facere, aut POTESTATEM AD EPISCOPUM PERTINENTEM sibi vendicare praesumpserit, ab ecclesiae liminibus arceatur. (Can. 7.) Le dignità dovevano essersi arrogato questo diritto, perchè come vi ho dimosrrato altrove, erano vicari nati nel temporale, o nello spirituale del respettivo Vescovo.

La cura delle anime in tutta l'ampiczza di una Diocesi è affidata al Vescovo. I curati sono suoi cooperatori. Se esso è quello, che dee render ragione a Dio, ed al Pontefice di quelle anime, vedete, che necessariamente dee esso sciegliere i soggetti, ai quali ne vuole affidare una porzione. Il parroco non può esser tale senza giurisdizione, che anzi la giurisdizione è quella, che lo costituisce in quel grado. La giurisdizione in tutta una diocesi è stata conferita al Vescovo, dal quale emana quindi nei suoi ministri, e nei sacetdoti del secondo ordine. Dunque necessariamente il parroco non può essere instituito che dal medesimo Vescovo, o dal Pontefice immediatamente.

Credete quindi di citare a vostro favore le parole del Ponteficale Romano, le quali si riferiscono generalmente a tutti quei, che sono per ordinarsi sacerdoti, perchè di tutti si ricerca il testimonio del popolo, per essere certi, che siano me-

ritevoli di essere promossi, e che siano tali, che si possa affidare loro la cura delle anime, ogni qual volta il Vescovo creda di potersi prevalere della loro opera. Ma credo, che voi stessi conosciate, la totale insussistenza di questa obbjezione.

§. XXXIX.

Nè S. Paolo, nè S. Leone, nè S. Agostino favoriscono i Costituzionali.

Terminate finalmente, o Signori, il vostro discorso sopra l'elezioni, con ribattere l' obbjezione, che vi è stata fatta, cioè che a tenore della costituzione vengono ammessi ad eleggere i Vescovi, ed i parrochi i seguaci di tutte le sette, e di tutte le Religioni. Ma quanto è miserabile la vostra risposta? S. Paolo scrivendo a Timoteo, e rilevando i meriti, che devono fregiare la persona del Vescovo dice: *Oportet illum & testimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt*. Queste parole sono tanto chiare quanto la luce del Sole. Non vi è chi non abbia inteso finora, che i Vescovi devono essere ornati di tanta virtù, e tanto lontani da ogni ombra di colpa, che non ne possano parlare sinistramente neppure gli stessi infedeli nemici del nome Cristiano. Che rapporto ha ciò con accordare il voto elettivo dei Vescovi agli Infedeli, ai nemici del nome Cristiano, ed a quelli in somma, che non

lo possono avere appunto perchè *foris sunt* ? Usa lo stesso linguaggio S. Leone (*epist.* 89.) delle cui parole vi siete parimente abusati , come di quelle dell' Apostolo S. Paolo . Non siete stati più felici nel portare l' esempio della elezione di S. Melezio in Patriarca di Antiochia . E' vero (Theodoret. Hist. Lib. 2. cap. 31.) che vi concorsero gli Ariani : ma questi erano Vescovi , ed erano Vescovi di quelle chiese , che davano loro diritto alla elezione del Patriarca . I Vescovi Cattolici non ricusarono di unirsi con essi , perchè si trattava di eleggere un personaggio , della cui fede non dubitavano . Fu violenza di Costanzo Imperatore , che i Vescovi Ariani vi avessero parte : ma la elezione fu valida , perchè fu fatta dai Vescovi Cattolici . Il medesimo Teodoreto parlando dell' ingresso , che fece in Antiochia il nuovo Patriarca dice : che *aderant etiam Judaei , ac Gentiles celeberrimum illum Meletium videre cupientes* : (ibi) ma non dice , che avessero voto nella elezione di Melezio , che anzi ne esclude lo stesso popolo Cattolico , mentre la dice chiaramente fatta dai soli Vescovi . Si effettuò in quella occasione il desiderio di S. Paolo . Il concorso dei Giudei , e dei Pagani fu una testimonianza , che essi diedero dell' alta stima , nella quale tenevano Melezio per le sue virtù , la cui fama si era sparsa in tutto l' Oriente .

Mi resta di rispondere all'ultima autorità , colla

quale avete preteso d' insinuare, che si debba onninamente osservare il prescritto della Costituzione nella elezione dei Vescovi. E' questa tratta da S. Agostino, il quale dice: *quod neque contra fidem, neque contra mores iniungitur, indifferenter est habendum, & pro eorum inter quos vivitur, societate servandum est* (pag. 113.). Dopo, che io vi ho dimostrato, o Signori, che il Decreto della Costituzione si oppone a quel dogma, nel quale è prescritto dalla Chiesa, che la potestà civile non può mescolarsi nelle cose ecclesiastiche, e prescrivere leggi sù le medesime: dopo che vi ho dimostrato, che si oppone alle replicate condanne fatte dalla Chiesa di tutti coloro, che ricevessero i Vescovati, e le dignità ecclesiastiche da mano laica: dopo che vi ho dimostrato, che il Decreto della Costituzione, nel quale si prescrive, che la elezione del Vescovo si faccia dal popolo, suppone l' errore della supremazia ecclesiastica distintivo della chiesa Anglicana, o l' altro più detestabile ancora degli Ugonotti, e dei Puritani, e finalmente dopo che vi ho dimostrato, che il suddetto decreto non è combinabile col dogma del Primato di giurisdizione del Romano Pontefice, è inutile, che mi trattenga a dimostrare, che a torto vi volete difendere coll' accennata autorità di S. Agostino. Se il decreto della Costituzione non si può sostenere senza tutta rovesciare la re-

ligione, dovete voi stessi, o Signori, a norma di quanto prescrive S. Agostino abbandonarlo, e detestarlo. Si compiaccia Iddio d' illuminare le vostre menti, e molto più di muovere i vostri cuori, onde vi determiniate a questo generoso passo, e tolta alla perfine questa pietra di scandolo, ritorni tutto il gregge al suo pastore.

CAPO QUARTO

Della Missione, e giurisdizione.

§. I.

E' un errore, che la giurisdizione si riceva, dalla potestà laica.

Voi ci avete condotti finalmente, o Signori, alla Missione, ed alla giurisdizione ecclesiastica. Voi stessi conoscete, che questo è il nodo principale, dal quale dee dipendere tutta la presente controversia, nodo, che quando si sciolga, dee necessariamente tutte soffocare le vostre pretensioni. Voi credete di poterlo sciogliere a vostro vantaggio, con ripetere da Gesù Cristo la Missione, e la giurisdizione ugualmente che la sacra ordi-

nazione, onde ogni Vescovo particolare tutto riceva immediatamente dal Divino Redentore senza bisogno, che dalla Chiesa, o sia dal Pontefice gli sia conferita cosa alcuna. Vi credete tanto sicuri di questo vostro ritrovato, che prima ancora di portarne la prova, già ne vantate trionfo, e con una ricriminazione tutta propria del vostro carattere tacciate d' intrusi quei Vescovi, le cui sedi avete occupate (pag. 114.). Per provare, che ad essi, e non a voi si debba il titolo *d' intrusi*, procedete a stabilire *la realtà della vostra missione, e la legittimità della vostra giurisdizione sù le chiese, che dite esservi state affidate. Noi siamo stati eletti*, voi dite, *secondo lo spirito della Chiesa, secondo le leggi, e l' ordine naturale, per eseguire le funzioni, alle quali avevano rinunciato i nostri predecessori* (pag. 115.). Ma permettetemi: che siate *stati eletti secondo lo spirito della Chiesa* non ve lo posso concedere, dopo che vi hò dimostrato ad evidenza, che le chiese non possono essere provvedute di Vescovi in altra maniera che in quella, che è stata prescritta dalla Santa Sede, e dal Sommo Pontefice, al quale è stata affidata da Gesù Cristo la cura di tutta la sua Chiesa, e dal quale in conseguenza dee emanare quella giurisdizione, che ogni Vescovo ha da esercitare sopra il respettivo popolo. Diceva già a questo proposito il gran Pontefice Innocenzo I. *In locum vi-*

ventium Episcoporum alii subrogantur ... Sane Patres nostros vetuisse cognovimus, ne in locum viventis per consecrationem alium substituendi sit potestas. Minime enim consecratio sive electio reproba honorem adimere episcopo potest; quandoquidem neque episcopus ille esse potest, qui inique substituitur. (Innoc. I. epist. 29. ad Cler: & pop. CPolit.). Vedete, o Signori, da quanti secoli è già stata data la sentenza contro la vostra pretensione. Molto meno vi posso accordare, che sia stata legittima la vostra elezione, *perchè fatta secondo le leggi, e l' ordine naturale*. Se ciò fosse vero, potreste chiamarvi sacerdoti della natura, ma non sacerdoti della legge di grazia, della legge evangelica, e della legge di Gesù Cristo. Come poteva l' ordine naturale prescrivere ciò, che dalla volontà del solo Redentore doveva dipendere?

Parlando in questa maniera, voi, o Signori, intendete di alludere o alla legge di natura, o alla legge prescritta dalla vostra costituzione. Nel primo caso confondete la legge di natura colla legge di grazia, annullate il sacerdozio di Gesù Cristo, e vi dichiarate fautori del Naturalismo. Nel secondo caso pretendendo, che la potestà civile abbia diritto di prescrivere la forma delle sacre elezioni, e di escludere da esse l' influsso della Pontificia autorità, venite necessariamente a cadere nell' errore della supremazia Anglicana se pretendete,

che dal trono emani la giurisdizione nei Vescovi, o di Lutero, e di Calvino, se pretendete, che il popolo sia quello, che conferisce l' autorità, e la giurisdizione al ministro. In qualunque parte vi voltiate, o Signori, è necessario, che cadiate in uno di questi errori. Vi lusingate di poter uscire da questo avanzato passo con dichiarare, che la legge civile *ha comandato d' insegnare la religione, di fare osservare la morale, e di amministrare i Sacramenti per la santificazione della società cristiana* pag. 116.) soggiungete, che *questa non è una missione, o se è una missione non ha niente di spirituale*. Ma che il Ciel vi salvi? i Sacramenti non sono dunque cose spirituali? La Santificazione delle anime, o come voi dite della società Cristiana, non e dunque una cosa spirituale? e se queste sono cose spirituali, come non sarà spirituale quella missione, che dà diritto di eseguire, o di prescrivere tutti questi atti? e se è spirituale, come vi potrà esser conferita dalla legge civile? Voi accordate, che la *potestà legislativa non ha nè il diritto, nè la pretensione di darvi una missione spirituale* (ibi). Convengo con voi, che non abbia il diritto di ciò fare: ma veggo, che ne ha la pretensione, e molto più mi dispiace, che voi vogliate sostenerla.

§. II.

E' un errore, che si riceva nel Sacramento.

Non posso poi convenire in alcuna maniera riguardo a ciò, che soggiungete immediatamente, cioè *che non avete bisogno di questa missione spirituale, perchè nella ordinazione avete ricevuta tutta la potestà necessaria*. Non ne convengo, dissi, primieramente perchè voi stessi confessate, che avete bisogno, che la legge civile vi comandi di amministrare i Sacramenti, dunque l'ordinazione non vi aveva conferito tutto ciò, che era necessario. Nè vi giova negare, che questo comando, e questa missione sia spirituale, perchè non dipende dal vostro arbitrio il mutare l'essenza delle cose. In secondo luogo non ne convengo, perchè se fosse vero, che nella ordinazione si ricevesse tutto ciò, che è necessario per l'amministrazione dei Sacramenti, e pel governo della Chiesa, giacchè a questo voi stessi vi dichiarate destinati, sarebbe abolito il dogma della unità della Chiesa, e sarebbe abolito con esso l'altro dogma del Primato del Sommo Pontefice nella medesima Chiesa.

Voi con tutto ciò imprendete a provare, che nella sacra ordinazione si riceve quanto basta, per costituire alcuno in Vescovo di una data chiesa,

e che in conseguenza vi si riceve non solamente l'ordine sacro, ma altresì la missione, o sia la giurisdizione spirituale. Prima di esaminare la forza dei vostri argumenti, mi permetterete, o Signori, di conservare il metodo, che ho tenuto nei precedenti articoli, cioè di esporvi la dottrina della Chiesa sopra la sacra ordinazione, e sopra la giurisdizione ecclesiastica. Vi ho già accennato, che quando si tratta di creare un Vescovo di una data chiesa, di un dato popolo, di una data Diocesi, non si tratta di costituire soltanto un Vescovo, lo che si otterrebbe mediante la sola consacrazione, ma si tratta di più di conferirli specialmente ciò, che lo distingue dagli altri Vescovi, cioè un vero diritto, ed una vera giurisdizione sopra quel dato popolo. Vi hò accennato di più, che questo diritto, e questa giurisdizione se gli dee conferire dal Sommo Pontefice, perchè esso nella persona di S. Pietro ha ricevuta da Gesù Cristo la giurisdizione sopra tutta la Chiesa, perchè esso è perciò il fonte, dal quale dee emanare tutta questa giurisdizione, e perchè tutti i fedeli sono stati destinati dallo stesso divino Redentore sudditi del medesimo Romano Pontefice nella persona di S. Pietro. E' necessario, che ora vi provi queste verità dalle quali nascono i due dogmi della unità della Chiesa, e del Primato del Sommo Pontefice.

§. III.

L' unità della Chiesa richiede, che i Vescovi siano sottoposti al Pontefice.

L' unità della Chiesa non si può salvare se tutti i fedeli non dipendono da un solo capo, al quale tutti siano tenuti di ubbidire. Se ogni Vescovo riceve nella sua consacrazione quanto è necessario pel governo di quella data chiesa, se esso non ha bisogno di ricevere la giurisdizione dal Sommo Pontefice, se non è tenuto ad ubbidire al medesimo, ogni Vescovo gli sarà adunque uguale, ogni Vescovo sarà adunqne indipendente, ed ogni Vescovo avrà adunque una giurisdizione simile a quella del medesimo Pontefice, cioè non limitata a tempo, a luogo, ed a persone. Saranno in conseguenza nella Chiesa tanti Pontefici, e tanti capi quanti Vescovi, e così necessariamente sarà tolta da essa ogni idea di unità. Se questi Vescovi saranno discordi fra loro, se alcuno di essi non si presterà alle insinuazioni dell' altro, giacchè il Pontefice non avrebbe in questo caso che un ugual diritto di comandare, a qual parte, vi chiedo, o Signori, si dovranno i Fedeli appigliare? a chi dovranno ubbidire? Se ognuno di essi si farà giudice supremo, ed inappellabile delle materie appar-

tenenti alla fede, alla religione, alla Chiesa, se avrà la libertà di appigliarsi a quella parte, che più gli piacerà, si introdurrà, voi vedete, nella Chiesa lo spirito privato di Lutero, e di Calvino; si introdurrà di più, e voi lo avete di fatto tacitamente introdotto, l' intiero sistema degli Ugonotti, secondo i quali tutta l' autorità risiede nel ceto dei Fedeli, sistema condannato, sistema che suppone la Chiesa democratica, che la scioglie in tante parti, quante sono le particolari società, e che anzi lascia ad ognuno l' arbitrio di formarsi una Religione a capriccio. L' unità della Chiesa richiede adunque non solamente, che tutti i Vescovi dipendano da un solo capo, ma altresì, che ogni fedele sia tenuto ad ubbidire al medesimo in maniera, che quando un Vescovo particolare si lasciasse sedurre fino al punto di alzare contro il suo capo la fronte, e di formare uno scisma, i Fedeli di quella data diocesi debbano aderire al capo della Chiesa, del quale sono sudditi per diritto divino, e non al loro Vescovo, la cui giurisdizione sopra di essi è di diritto umano ecclesiastico. Vedete dunque, o Signori, che per sostenere il dogma della unità della Chiesa, è necessario, che tutti i Fedeli siano per diritto divino sottoposti al medesimo capo della Chiesa, ed in conseguenza, che da questo capo debba emanare la giurisdizione nei Vescovi delle particolari diocesi. Mi accingo perciò a dimo-

strarvi, che nella sacra ordinazione non si riceve dai Vescovi la missione, o sia la giurisdizione, e che i fedeli furono da Gesù Cristo assegnati per sudditi a S. Pietro, e nella sua persona al Romano Pontefice successore del medesimo.

§. IV.

Della potestà di ordine, e della potestà di giurisdizione.

Che i Vescovi nella loro consacrazione non ricevino la loro missione, o giurisdizione lo ha deciso chiaramente il Concilio di Trento nel Canone VII. della Sessione XXIII. nel quale fulmina l'anatema contro coloro, i quali con Lutero pretendono, che siano legittimi Pastori quei, i quali *nec ab ecclesiastica, & canonica potestate rite ORDINATI, NEC MISSI SUNT*, La missione viene in questo canone chiaramente distinta dalla ordinazione, e tanto l' una quanto l' altra vi si richiede, per costituire un legittimo ministro della parola, e dei Sacramenti. *Legitimos verbi, & Sacramentorum ministros*. Il medesimo Concilio nel Canone I. della medesima sessione avea definito certamente, che nel sacerdozio si conferisce la potestà = *conficerandi, & offerendi verum corpus Christi, & peccata remittendi, & retinendi*. Questa potestà si chia-

ma potestà di ordine, perchè si riceve nell' Ordine sacro, e consistendo nel carattere, che è indelebile, siccome è respettivamente uguale in ogni Vescovo, ed in ogni Sacerdote, così non si può giammai perdere. Ma oltre questa potestà di Ordine insegna la Chiesa, che per costituire un Vescovo di una data diocesi, è necessario, che gli venga conferita altresì l' altra, che si chiama potestà di giurisdizione, e che nell' indicato Canone VII. viene dal Concilio espressa col nome di missione. L' essenza, e la differenza di queste due potestà è tanto antica, quanto è antico il Sacramento, e l' esercizio del medesimo : ma sotto questo nome di potestà di Ordine, e di potestà di giurisdizione, per quanto mi sovviene, Raterio fu il primo ad usarla nel Secolo X. quando essendo stato deposto dal Vescovato di Verona, si lagnò, che gli fosse stata levata la potestà di giurisdizione, e non gli fosse restata che quella di Ordine. E' questo il linguaggio, che è stato quindi adottato dai Teologi, se pochi se ne eccettuano, che hanno prese queste voci in diverso senso, e che è stato consacrato dal Concilio di Trento. Oltre l' indicato Canone nel decreto dottrinale della Sessione XIV. (cap. VII.) insegna esso, che è necessaria la potestà di giurisdizione, per esercitare validamente la potestà di ordine. *Quoniam natura, & ratio judicii illud exposcit, ut sententia IN SUBDITOS,*

dumtaxat feratur, persuasum semper in Ecclesia fuit, & verissimum esse Synodus haec confirmat, nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut subdelegatam non habet JURISDICTIONEM. Il Catechismo pubblicato per ordine del medesimo Concilio dichiara, che il Sacerdote, che vuol amministrare il Sacramento della penitenza *habeat oportet non solum ordinis, verum etiam jurisdictionis potestatem*, (de poenit. sacram. cap. de Ministro), e parlando dell' ordine sacro insegna, che la potestà, che in esso si riceve *non solum consecrandae Eucharistiae vim, & potestatem continet, sed ad eam accipiendam hominum animos preparat, & idoneos reddit, caeteraque omnia complectitur, quae ad Eucharistiam quovis modo referri possunt* (de ord. Sacram. cap. de duplici potesi.). E' ciò conforme a quanto aveva già insegnato S. Tommaso. *Potestas*, egli dice, *ministrandi Sacramenta pertinet ad spiritualem characterem, qui indelebilis est.* (3. part. qu. 64. art. 9. ad 3.), ma *ad absolutionem a peccato requiritur duplex potestas scilicet potestas ordinis, & potestas jurisdictionis.* Aveva il Santo già spiegato come fosse necessaria questa seconda potestà, perchè Gesù Cristo *Petro singulariter dedit potestatem dimittendi peccata, ut intelligatur, quia ipse prae aliis habet potestatem jurisdictionis.* Che se la giurisdizione era stata conferita a S. Pietro

era necessario, che dovesse negli altri emanare dal medesimo, o dal suo successore giacchè, *potestas ordinis*, come soggiunge il santo Dottore, *quantum est de se, se extendit ad omnes absolvendos, & ideo indeterminate Dominus dixit quorum remiseritis peccata, intelligens tamen quod USUS ILLIUS POTESTATIS esse deberet praesupposita potestate Petro collata secundum ipsius ordinationem* (Supl. qu.20. art. 1. ad 10.). In altro luogo si spiega con uguale chiarezza. *In collatione spiritualis potestatis quoddam peragitur, quod dicitur ordinis Sacramentum ... Cum haec potestas ad hoc se extendat, ut Sacramentum Corporis Christi conficiat, & fidelibus tradat, oportet quod eadem potestas ad hoc se extendat, quod fideles aptos reddat, & congruos ad hujus Sacramenti perceptionem .. Oportet igitur quod potestas ordinis se extendat ad remissionem peccatorum per dispensationem illorum Sacramentorum, quae ordinantur ad peccati remissionem.* (S. Thom. contra gent. lib. 4. cap. 24.). *Ad unitatem Ecclesiae requiritur quod omnes fideles in fide consentiant. Circa ea vero, quae fidei sunt, contingit quaestiones moveri: per diversitatem autem sententiarum dividetur Ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur. Exigitur ergo ad unitatem ecclesiae conservandam, quod sit unus qui toti Ecclesiae praesit . . . Igitur quia praesentiam corporalem erat Ecclesiae subducturus, oportuit ut alicui committeret, qui loco sui universalis Ecclesiae gere-*

ret curam. Hinc est quod Petro dixit ante ascensionem Pasce oves meas, & ante passionem. Tu iterum conversus confirma fratres tuos, & ei soli promisit. Tibi dabo claves regni coelorum = ut extenderetur potestas clavium per eum ad alios derivanda ad conservandam Ecclesiae unitatem . . . Per hoc excluditur quorumdam praesumptuosus error, qui se subducere nituntur ab obedientia, & subjectione Petri, successorem ejus Romanum Pontificem universalis Ecclesiae Pastorem non recognoscentes (ibi ep.76.).

Vedete adunque, o Signori, come S. Thommaso avea chiaramente insegnato, che non ostante quella potestà, che si riceve nella sacra ordinazione, abbisognano i Vescovi di quella giurisdizione, che dee derivare in essi da S. Pietro, e dal suo successore il Romano Pontefice, che ciò è necessario, per salvare l' unità della Chiesa, la cura della quale è stata perciò affidata da Gesù Cristo al solo S. Pietro, e che perciò si chiama pastore della Chiesa universale, che tutti i fedeli di qualunque grado essi siano devono prestare ubbidienza al suo successore, e che tutto ciò si prova dall' avere il Divino Redentore ingiunto a S. Pietro di pascere le sue pecorelle, e di stabilire nella fede i suoi fratelli, e dall' avergli specialmente promesso di dargli le chiavi del Regno dei Cieli. Voi ritrovate, o Signori, data la cura di tutta la Chiesa, ed in conseguenza tutta la giurisdizione a S. Pie-

tro. Oltre che non potete ritrovare fuori del successore di S. Pietro alcun altro Vescovo, che possa vantarsi di aver ricevuta in ugual maniera la sua giurisdizione immediatamente da Gesù Cristo, se fosse stata dal medesimo ugualmente affidata a tutti gli Apostoli, ed a tutti i loro successori questa cura universale, ove sarebbe l'unità della Chiesa? In questo caso i fedeli sarebbero tenuti ad ubbidire ugualmente a tutti i Vescovi, e nella contrarietà dei comandi, a quali di essi dovrebbero dare la preferenza? Qual corpo mostruoso sarebbe questo, che per la moltiplicità delle teste non ne potrebbe riconoscere alcuna?

§. V.

Si prova colla Scrittura, e coi Padri che tutta la giurisdizione risiede nel S. Pontefice.

Ma perchè non crediate, o Signori, che questa dottrina sia stata prodotta soltanto nel Secolo X. da Raterio, e nell'XIII. da S. Tommaso, e decisa nel Secolo XVI. dal Concilio di Trento, sappiate, che si era spiegato in ugual maniera appunto fin già dal terzo secolo il gran Martire S. Cipriano. Permettetemi, che ve ne trascriva le parole. Dopo di aver esso osservato, che gli errori, e gli scismi nascono *dum ad veritatis originem*

non reditur, nec caput quaeritur, nec magistri caelestis doctrina servatur, che è il caso appunto nel quale voi, o Signori, vi ritrovate, cioè di ragionare senza osservare l'origine della ecclesiastica gerarchia, senza cercare il capo della Chiesa, e senza aver riguardo alle parole di Gesù Cristo, così soggiunge = *Loquitur Dominus ad Petrum. Ego tibi dico quia tu es Petrus, & iterum eidem post resurrectionem suam dixit = Pasce oves meas. Super illum unum aedificat Ecclesiam suam, & illi pascendas mandat oves suas, & quamvis Apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat, & dicat = Sicut misit me pater, & ego mitto vos = accipite Spiritum Sanctum, si cujus remiseritis peccata, remittuntur illis, si cujus tenueritis tenebuntur, tamen ut unitatem manifestaret, unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant utique caeteri Apostoli quod fuit Petrus pari consortio praediti, & honoris & potestatis, sed exordium ab unitate proficiscitur, (& Primatus Petro datur,) ut una Christi Ecclesia, & cathedra una monstretur... Hanc Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui Ecclesiae rinititur, & resistit, qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia deserit, in Ecclesia se esse confidit?... quam unitatem firmiter tenere & vindicare debemus maxime episcopi, qui in Ecclesia praesidemus, ut episcopatum quoque unum at-*

que indivisum probemus · Nemo fraternitatem mendacio fallat, nemo fidei veritatem perfida praevaricatione corrumpat. Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur. Ecclesia quoque una est, quae in multitudinem latius incremento foecunditatis expenditur (Cypr. de unit. Eccl.) . Osservate, o Signori, come il Santo distingue la potestà, che si riceve nell' ordine sacro dalla giurisdizione, che forma il vincolo della unità nella Chiesa, e che tutta perciò fu conferita a S. Pietro. Egli dice, che agli Apostoli ancora è stato detto . *Si cujus remiseritis &c.* egli dice, che gli Apostoli erano eguali a Pietro nell' onore, e nella potestà, e li dice, che il Vescovato è un solo, e che tutti i Vescovi lo posseggono ugualmente . Appartiene tutto ciò al carattere, ed alla potestà, che si chiama potestà di ordine . Ma nel medesimo tempo egli dice, che a Pietro solo fu ingiunto di pascere le sue pecorelle, che sopra il solo Pietro fu edificata la Chiesa, che per dimostrare, che non vi era che una Chiesa, ed una Cattedra, Gesù Cristo ha dato il Primato a Pietro, che chi resiste alla Cattedra di Pietro, abbandona la Chiesa, e con essa la fede, e che questa Chiesa, che è una, si dilata per ogni parte con ammirabile fecondità. Tutto ciò, che altro, o Signori, vuol dire, se non che Gesù Cristo, per mantenere l' unità nella sua Chiesa ha conferita tutta la giurisdizione a S. Pietro, ed ai suoi

successori, che tutti perciò, e specialmente i Vescovi sono tenuti ad ubbidire loro, se non vogliono restare esclusi dalla Chiesa, e che questa giurisdizione, che emana dalla Cattedra di S. Pietro, si estende per ogni dove con mirabile fecondità. Vedete dunque, che non avete ragione di dire, che nell' ordine sacro avete ricevuto tutto ciò, che è necessario, per governare la vostra Chiesa? Imperocchè onde avete avuta la missione, e la giurisdizione? chi vi ha costituiti pastori di quel dato gregge, che tutto da Gesù Cristo è stato affidato a Pietro? O quelle vostre Chiese sono parte della Chiesa Cattolica universale, ed allora tocca al Sommo Pastore di affidarne a voi la cura, di conferirvi la giurisdizione sopra quel popolo, e di scaricarsi sopra di voi di una parte di quella sollecitudine, che tutta per disposizione del Divino Redentore incombe sopra il medesimo, o quelle vostre chiese non formano una parte della Chiesa Cattolica universale, e allora noi vi risponderemo, che non abbiamo, che fare *cum his, qui foris sunt*.

Prima di dimostrarvi con una serie non interrotta di fatti, e di autorità, che la giurisdizione del R. P. si estende sopra tutta la Chiesa, e che tutti i fedeli di qualunque grado essi siano, sono suoi sudditi, e sono perciò tenuti a prestargli ubbidienza, permettetemi che vi ricordi le parole di alcuni altri Santi Padri, i quali imitando S. Cipria-

no dalle indicate parole dette da Cristo a S. Pietro, hanno rilevato, che in esse lo costituiva Pastore di tutto il suo gregge. Sia il primo S. Basilio: *Hoc*, egli dice, *ab ipso Christo edocemur, qui post se Petrum Ecclesiae suae pastorem constituit: Petre enim, inquit, diligis me plus his? Pasce oves meas* (Constitut. Monast. cap. 22. n. 5.). S. Gio: Crisostomo si è spiegato d' ugual maniera. *Interrogat, discipulum Magister num diligatur ab eo, non ut id sciat, cum omnium corda norit, sed ut nos doceret, quantum cordi sibi esset hujusmodi GREGIS PRAEFECTURA* (de Sacerdot. l.2. n.1.) ed in altro luogo: *quod Deus illum* (Petrum) *tanto magistratu dignum judicavit audi: Christus excitatus a morte quod dicit Petro. Post quam enim illum interrogasset &c. hoc dicebat non solum ut nobis certissime declararet quantopere ipsum diligeret Petrus, verum etiam ut suum erga suas oves amorem ostenderet* (Homil. de B. Phi. num. 2.). Con questi due Padri della Chiesa Greca concorda il gran Pontefice S. Leone. *Tantam*, egli dice, *potentiam dedit ei, quem totius Ecclesiae Principem fecit, ut si quid etiam nostris temporibus recte per nos agitur, recteque disponitur, illius operibus, illius sit gubernaculis deputandum, cui dictum est, & Tu conversus confirma fratres tuos .., & Pasce oves meas, quod nunc quoque procul dubio facit.* (Serm. IV. in anniv. die). S. Agostino si è com-

piaciuto di ripetere in più luoghi delle sue Opere questo medesimo sentimento. *In ipso Petro unitatem commendavit. Multi erant Apostoli, & non dicitur = Pasce oves meas . . . Nam, & ipsum Petrum, cui commendabat oves suas, quasi alter alteri, unum secum facere volebat, ut sic ei oves commendaret, ut esset ille caput, ille figuram corporis portaret id est Ecclesiae, & tamquam sponsus, & sponsa essent duo de carne una . . . confirmat caritatem, ut consolidet unitatem . . . sint ergo omnes in pastore uno, & dicant vocem pastoris unam, quam audiant oves, & sequantur pastorem suum, & non illum, aut illam, sed unum, & omnes de illo unam vocem dicant, diversas voces non habeant* Serm. 26. in Ezech. num. 30.) ed in altro Sermone, *Merito*, dice il Santo, *post Resurrectionem Dominus ipsi Petro oves suas commendavit pascendas ... . quando Christus ad unum loquitur, unitas commendatur, & Petro primitus, quia in Apostolis Petrus est primus* (Serm. 295. num. 4.). Vi piaccia, o Signori, d' intendere il medesimo sentimento espresso del gran Pontefice S. Gregorio. Egli così scrive all' Imperatore Maurizio. *Cunctis Evangelium scientibus liquet, quod voce Dominica sancto, & omnium Apostolorum Petro Principi, totius Ecclesiae cura commissa est. Ipsi dicitur. Ecce Satanas expetiet cribrare vos sicut triticum, & ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua; & tu*

aliquando conversus confirma fratres tuos . Ipsi dicitur : Tu es Petrus &c. Ecce claves Regni caelestis accipit . Potestas ei ligandi ac solvendi tribuitur , cura ei TOTIUS ECCLESIAE , & principatus committitur (S. Greg.lib.v.epist.20. al 32.) . Lo stesso Santo Pontefice in altro luogo parlando al popolo . *Ipsi* (Petro) , dice , *Sancta Ecclesia est commissa , ipsi specialiter dicitur . Simon Johannis amas me . Pasce oves meas .* (Lib. 2. Homil. 24. n. 4.) S. Isidoro di Siviglia commentando il medesimo testo in una sua lettera ad Eugenio di Toledo così si esprime , *Pasce agnos meos : agnorum nomine ecclesiarum praelatos notans , cujus dignitas potestatis , & si ad omnes catholicorum episcopos est transfusa , speciali tamen Romano Antistiti singulari quodam privilegio veluti capiti caeteris celsiori permanet in aeternum . Qui igitur debitam ei non exhibet reverenter obedientiam , a capite sejunctus Acephalorum schismatis se reddit obnoxium* (Isid. Hisp. epist. ad Eugen. pag. 692. edit. Paris. 1650.) . S. Brunone Vescovo di Segni ha commentato il medesimo testo con egual chiarezza : *Prius agnos* , egli dice , *deinde oves ei commisit , quia non solum pastorem , sed pastorum pastorem constituit . Pascit igitur Petrus agnos , pascit & oves ; pascit filios , pascit & matres ; regit & subditos , & praelatos , omnium igitur pastor est , quia praeter agnos , & oves in ecclesia nihil est* (*S. Bruno . Com. in Johan. num.* 85.) Non sono dissimili

i sentimenti di S. Bernardo : *Tu es* , egli dice al Pontefice , *cui claves traditae , cui oves creditae sunt . Sunt quidem & alii coeli janitores , & gregum pastores , sed tu tanto gloriosius, quanto differentius , utrumque prae caeteris nomen haereditasti . Habeant illi sibi adsignatos greges , singuli singulos ; tibi universi crediti , uni unus . Nec modo ovium , sed & pastorum tu unus omnium pastor . Unde id probem quaeris ? ex verbo Domini , cui enim non dico episcoporum , sed etiam Apostolorum sic absolute & indiscrete totae commissae sunt oves?Si me amas Petre, pasce oves meas . Quas ? Illius , vel illius populos civitatis , aut regionis , aut certi regni ? oves meas inquit, cui non planum , non designasse aliquas , sed adsignasse omnes ? Nihil excipitur ubi distinguitur nihil .* (S. Bernar. de consid. lib. 2. cap. 8.) Permettetemi dunque, che io vi ripeta , o Signori , che se tutti i fedeli sono stati dallo stesso Divino Redentore destinati sudditi di S. Pietro , ed in conseguenza del S. P. suo successore nella cattedra apostolica , la sola ordinazione non può , come voi pretendete , costituire alcuno in Vescovo di una particolar diocesi ; ed è perciò necessario , che ogni Vescovo riceva la sua giurisdizione non già dal Principe, come pretendono gli Anglicani , nè dal popolo , come spacciano i Calvinisti , ma dal capo , e dal medesimo Pontefice , al quale solo è stata affidata da Gesù Cristo la cura della sna Chiesa . Quindi S.Pier

Damiano (Opusc. 4.) rileva la differenza, che passa tra la Chiesa Romana, e le altre tutte. *Romana*, egli dice, *Romana Ecclesia stante, reliquae stant; sin autem haec, quae omnium fundamentum est, & basis, obruitur, caeterarum quoque status necesse est collabatur*: dissero, come vedremo, una simile cosa nel secolo VI. i vostri Vescovi della Francia. Prosegue S. Pier Damiano, ed osserva, che tutti i Patriarcati, e le Metropoli sono di umana istituzione, *homo purus instituit = Romanam autem ecclesiam solus ille fundavit, qui B. Petro jura transmisit . . . Ille Romanam fundavit ecclesiam, illius certe privilegio fungitur, illius auctoritate fulcitur*. Mancando alla Chiesa il suo Capo, mancarebbe ai Vescovi la loro giurisdizione, e perciò il divino Redentore nell' atto stesso, che costituì S. Pietro capo della sua Chiesa, gli promise che le porte dell'inferno non averebbero prevaluto contro la medesima.

Potrei, come vedete, o Signori, produrvi in questo luogo quegli altri testi del nuovo Testamento, che si portano communemente dai Cattolici nella difesa, che fanno del Primato di giurisdizione del sommo Pontefice, e dell' autorità della santa Sede: ma me ne risparmio l'opera, sì perchè gli potete appunto ritrovare per così dire ad ogni passo, e sì perchè amo la brevità, ed in conseguenza mi attengo a ciò, che è meno ovvio. Non posso per

altro dispensarmi, dal rilevarvi un equivoco, che si prende dai nemici di questo dogma, per ingannare più facilmente i semplici. E'questo: che i santi Padri non convengono nell' intelligenza dì quel testo, nel quale disse già Gesù Cristo a S. Pietro: *Tibi dabo claves regni coelorum*, perchè alcuni di essi dicono, che fu data questa autorità a S. Pietro, ed altri che fu data alla Chiesa. Nel pretendere di levare in tal maniera di mano ai Cattolici questo testo evangelico, non si avveggono dell' equivoco, e dell'errore in cui cadono. E' un equivoco il dire, che quei Padri, che vogliono date le chiavi alla Chiesa, neghino che siano state date a S. Pietro. Perchè fosse ciò vero, bisognerebbe, che S. Pietro fosse fuori della Chiesa, ed in opposizione alla medesima. Ciò che ha S. Pietro, e lo ha come capo della medesima, si dice con tutta ragione, che ha la Chiesa; tanto più che queste chiavi ad esso furono date da Gesù Cristo non in vantaggio proprio, ma in vantaggio della medesima Chiesa. E' falso adunque che quei Padri siano fra loro in opposizione: Perchè ciò fosse, e perchè con diverse espressioni non convenissero nel medesimo sentimento, che l' autorità sia stata conferita alla persona di S. Pietro, per servirsene in vantaggio della Chiesa, si dovrebbe supporre, come vi ho. detto, che S. Pietro fosse in opposizione colla Chiesa, oppure che l' autorità sia stata conferita a tutto il ce-

to dei Fedeli, come vogliono i Calvinisti, gli Ugonotti, ed i Puritani.

Aggiugnete a quanto vi ho già prodotto ciò, che nel nuovo Testamento si legge riguardo alla persona di S. Pietro. S. Luca compagno ed encomista speciale di S. Paolo non si sarebbe presa la pena di rilevarci nei suoi atti degli Apostoli la prem̀inenza di esso S. Pietro, se non ne fosse stato messo in possesso dallo stesso divino Redentore. Egli è desso come attesta S. Luca quegli, che interpetra la Sacra Scrittura sù la prevaricazione di Giuda, egli che il primo parla al popolo dopo la venuta dello Spirito Santo, egli che alla presenza di S. Giovanni risanò un zoppo, e parlò al Sinedrio in difesa di Cristo, egli è che punisce Anania, e Zafira, egli è che passa nella Giudea, e vi stabilisce chiese, e Vescovi, e egli è che stabilitosi in Roma spedisce Marco a fondare la chiesa di Alessandria donde l'ecclesiastica giurisdizione si trasfonde in tutto l'Egitto. Ad esso è indirizzato per divino comando S. Paolo, acciò conferisse con esso sopra lo stato della Chiesa (ad Galat: cap. 1. & 2.) egli è quello finalmente, che nel Concilio di Gerusalemme pròpone le materie, che dovevano decidersi, ed egli è che pronuncia la decisione in nome dello Spirito Santo. Tutti questi atti esercitati da S. Pietro alla presenza di tutti, o di alcuni altri Apo-

stoli non dimostrano dunque, che egli aveva una vera preminenza sopra di essi, ed una vera giurisdizione sopra tutta la Chiesa?

§. VI.

Si prova lo stesso dogma colla tradizione del Secolo secondo, e terzo.

Vengo adesso, o Signori, a sciogliere la promessa, che vi ho fatta di dimostrarvi con una non interrotta serie di fatti, e di autorità, che la giurisdizione del Romano Pontefice si estende sopra tutta la Chiesa, e sopra tutti indistintamente i Fedeli, e che in conseguenza è necessario, che ogni vescovo da esso la riceva. Sul cominciare del secondo Secolo ne abbiamo nel martire S. Ignazio una irrefragabile autorità. Aveva il Santo già osservato (epist. ad Trab. n. 3. & ad Smion n. 8.) che per costituire una Chiesa è necessario, che vi sia il proprio Vescovo, ora scrivendo alla chiesa di Roma, laddove alle lettere da esso dirette all'altre Chiese mise semplicemente l'iscrizione alla chiesa che è in Magnesia, in Efeso, in Tralli &c. fu da esso la lettera diretta alla Chiesa, *che presiede in Roma*, Chiesa o sia Cattedra, che non si poteva intendere in altra maniera che presedesse, se la sua giurisdizione non fosse stata illimitata, ed uni-

versale . Più chiaramente parlò pochi anni dopo S. Ireneo . *Ad hanc (Romanam Ecclesiam) propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam , hoc est omnes qui sunt undique fideles , in qua semper ab his , qui sunt undique conservata est ea , quae est ab apostolis traditio* (Lib. 3. contra haer. cap. 3.) . Vi prego , o Signori , ad osservare , che il Santo non si contenta di dare il Primato alla Santa Sede , ma dichiara apertamente essere necessario , che tutti indistintamente i fedeli convengano con essa nei medesimi sentimenti . Ora questa necessità donde la potreste ripetere , se essi non fossero per diritto divino sudditi della medesima ? Quando il Pontefice S. Vittore ebbe deciso , che la Pasqua si doveva celebrare in giorno di Domenica , spedì la sua decisione a tutti i Metropolitani , e comandò loro di adunare i respettivi colleghi , per intimar loro i suoi decreti , (Coustant epist. RR. PP. in Vict. §. 1. n. 1. &c.) , e poichè i Vescovi dell'Asia non si prestarono al comando , minacciò di separargli dalla Comunione della Chiesa . Avrebbe S. Vittore potuto spedire i suoi comandi in tutta l'ampiezza della Chiesa , e di più minacciare la scomunica ai Vescovi , che non ubbidivano , se non fosse stata universale la sua giurisdizione ? Di più se non fosse stata tale i Vescovi della Palestina si sarebbero presa la pena di significare al medesimo S. Vittore , che essi non aveva-

no alcuna parte nella colpa di quei dell'Asia? (Euseb. Hist. lib. v. cap. 25.) e se questa giurisdizione non l'aveva ricevuta il Pontefice Romano da Gesù Cristo, da qual Concilio, da qual Imperatore, da quale umane autorità gli poteva essere stata già conferita nello stesso secondo Secolo della Chiesa?

Nel principio del seguente Secolo III. Origene chiamò la Chiesa di Roma *omnium principem* (Euseb. lib. 6. Hist. cap. 14. & Massuet Dissert. 3. ad 5. Iren. art. IV. n. 31.) titolo che non le poteva convenire, che per la sua universale giurisdizione. Le gesta di S. Cipriano Vescovo di Cartagine, e Primate dell'Affrica ci somministrano altre prove di questa verità. Obbligato dalla persecuzione a tenersi ritirato, scomunicò nell'anno 251. Felicissimo, e nell'incaricare i due Vescovi Caledonio, ed Ercolano suoi Vicari in Cartagine di pubblicare questa sentenza, ingiunse loro di spedirne copia a Roma (Baluz· not. ad epist. 38. Cypr. n. 6.). Nè crediate già, che ciò facesse per un tratto di semplice convenienza, lo fece per dovere, mentre avendo omesso nell'anno seguente di darle parte dello scisma di Fortunato, il Pontefice S. Cornelio si lamentò con esso di questa mancanza, e S. Cipriano (epist. 55.) dovè rendergli ragione del fatto, e della sua dilazione nello scrivere. Permettetemi, o Signori, che mi fermi alquanto in questa lettera, che contiene alcuni tratti opportu-

ni alla vostra causa . Fortunato appena fu eletto in falso Vescovo di Cartagine fu sollecito di ottenere la comunione dal Pontefice Cornelio = Se il Pontefice non avesse avuta giurisdizione nelle chiese dell'Affrica , qual impegno potea avere un Uomo empio di essere da esso riconosciuto ? come aveva non curato S. Cipriano , che era il vero Vescovo di Cartagine , poteva molto più non curarsi del Pontefice , se non aveva bisogno di ricevere da esso la giurisdizione? Vedete come di fatto ne parla S. Cipriano *Pseudoepiscopo*,esso dice , *sibi ab haereticis constituto , navigare audent , & ad Petri Cathedram , atque ad Ecclesiam principalem , unde unitas Sacerdotalis exorta est , a Schismaticis & prophanis litteras ferre , nec cogitare eos esse Romanos , quorum fides , apostolo praedicante laudata est , ad quos perfidia habere non possit accessum* . Fortunato era ricorso a Roma , perchè ivi era la Chiesa principale , ed ivi la sorgente di tutta l' unità Sacerdotale , che è lo stesso per l' appunto che dire di tutta la giurisdizione , la quale costituisce il vincolo dell' unità nella Chiesa . Nella stessa lettera aveva il Santo poco prima osservato , che le eresie , e gli scismi nascevano appunto , perchè i Vescovi non ubbidivano alla Santa Sede . *Neque aliunde haereses obortae sunt , aut nata sunt schismata quam inde , quod Sacerdoti non obtemperatur , NEC UNUS IN ECCLESIA AD TEMPUS SACER-*

DOS VICE CHRISTI COGITATUR cui si secundum magisteria divina obtemperaret fraternitas uuiversa nemo, adversus sacerdotum Collegium quidquam moveret. Che direbbe questo Santo, se vivendo al presente, vedesse, che voi, o Signori, avete osato d' invadere le Sedi Episcopali della Francia contro il prescritto della Santa Sede, e di governare quelle pecore, che dal Divino Redentore sono state affidate al Successore di S. Pietro? Profittate almeno dell' avvertimento dello stesso Santo nella medesima lettera, cioè di confessare umilmente la vostra colpa. *Primus gradus felicitatis est non delinquere: secundus delicta cognoscere.* Nè crediate già di potere ottenere grazia coll' incuter timore. Sono queste le arti degli scellerati, alle quali se la Chiesa è sempre stata Superiore, lo è al presente ancora nella sorprendente grandezza d' animo di chi ne siede felicemente al governo. Voi, e l' Europa tutta ne fa testimonianza. *Si ita res est, ut nequissimorum timeatur audacia, & quod mali jure, atque aequitate non possunt, temeritate ac desperatione perficiant, actum est de episcopatus vigore, & de Ecclesiae gubernandae sublimi ac divina potestate, nec Christiani ultra aut durare, aut esse jam possumus, si ad hoc ventum est, ut perditorum minas atque insidias pertimescamus. Nam & gentiles, & Judaei minantur, & haeretici, atque omnes quorum pectora, & mentes diabolus obsedit, venena-*

tam rabiem suam quotidie furiosa voce testantur ... Nec interest unde episcopo aut terror , aut periculum veniat , qui terroribus , & periculis vivit obnoxius , & tamen sit de ipsis terroribus , & periculis gloriosus (Cypr. ib. epist. 55.

Lo stesso S. Cipriano avuta contezza dell'apostasia di Marciano Vescovo di Arles ricorse al Pontefice S. Stefano , acciò lo deponesse , e gli sostituisse un altro soggetto = *dirigantur in provinciam* (Narbonensem) , *& ad plebem Arelate consistentem a te litterae ; quibus abstento Marciano alius in locum ejus substituatur* . Se non si richiedeva giurisdizione , per procedere a questi atti , S. Cipriano averebbe potuto provvedere da se stesso al disordine . Egli ricorre al Pontefice ; dunque il Pontefice era quello , che aveva giurisdizione in tutte le chiese della Francia (Cypr. epist. 62.) Dal medesimo Santo sappiamo , che questa giurisdizione Pontificia si estendeva sopra tutte le chiese ancora della Spagna . Egli dice , che il Pontefice S. Cornelio avea deposti i due Vescovi di Merida , e di Astorga Basilide , e Marziale , e che il primo era ricorso al nuovo Pontefice Stefano , e per sorpresa aveva ottenuto di essere ristabilito nella sua dignità . Gli altri Vescovi della Spagna avevano implorata la mediazione di S. Cipriano , per ottenere che restasse valida la prima sentenza . *Cornelius collega noster Sacerdos pacificus , ac justus , & mar-*

tyrio quoque, dignatione Domini, honoratus decrevit hujusmodi homines ad poenitentiam quidem agendum posse admitti, ab ordinatione autem Cleri, atque Sacerdotali honore prohiberi (ibi epist. 68.). Se il deporre, ed il ristabilire Vescovi nelle proprie Sedi è uno dei principali atti di giurisdizione, non mi potrete negare, o Signori, che il Pontefice non avesse adunque nel terzo Secolo una piena giurisdizione sopra tutti i Vescovi della Spagna, e che tutti i fedeli di quelle provincie non gli fossero soggetti. Le medesime lettere di S. Cipriano ci dimostrano una eguale autorità del Pontefice sù le chiese dell' Africa, e nominatamente sopra la loro Metropoli di Cartagine, mentre ci assicurano, che nella celebre controversia del Battesimo degli Eretici S. Stefano giunse a minacciare lo stesso S. Cipriano delle più gravi censure, se non si uniformava alla tradizione della Chiesa Romana. Pochi anni dopo il Pontefice S. Dionisio avendo inteso, che nell' Egitto, e nella Pentapoli si attaccava l' augusto mistero della Trinità, scrisse una enciclica a tutti quei fedeli, per istruirgli del Dogma della fede, e comandò all'altro S. Dionisio Vescovo di Alessandria di notificargli i suoi sentimenti sul medesimo Dogma (S. Athan. de Sentent. num. 13. & de Syn. num. 43.). Poteva ciò fare se non si estendeva la sua giurisdizione sopra questo Patriarca? Tutti quegli atti di Pontificia giu-

risdizione hanno, o Signori, preceduta la pace data alla Chiesa da Costantino, e non possono attribuirsi, che a quella universale giurisdizione, che dallo stesso Gesù Cristo nella persona di S. Pietro fu conferita al suo successore il Romano Pontefice.

§. VII.

Del Secolo IV. e V.

Appena cominciato il quarto Secolo quei Vescovi, che per ordine di Costantino si erano adunati ad Arles nell' anno 314. per esaminar giuridicamente la causa dei Donatisti scrissero una lettera al Pontefice S. Silvestro, per indirizzargli i loro decreti, acciò ne fosse da esso prescritta l' osservanza. *Quoniam*, dissero, *a partibus illis non potuisti venire, in quibus, & Apostoli quotidie sedent, & cruor ipsorum sine intermissione gloriam Dei testatur . . . placuit per te potissimum omnibus insinuari* (Collect. Concil. Tom. 1. pag. 1449.). La causa di S. Atanasio, che condannato da un conciliabolo degli Eusebiani ricorse al Sommo Pontefice S. Giulio, ci somministra un altra prova evidente di questa giurisdizione universale della Santa Sede. Ecco come ne parla Sozomeno. *Episcopus Romanus cum singulorum causas cognovisset . . . tamquam idem cum ipso sentientes, in communionem recepit,*

& quoniam propter sedis dignitatem omnium cura ad ipsum spectabat , suam cuique Ecclesiam restituit (Sozom. Hist. lib. 3. cap. 8.) . Non bastò a Sozomeno il riferire un atto il più significante di giurisdizione , qual era quello di ristabilire S. Atanasio, ed altri Vescovi nelle loro chiese dell' Egitto, ne volle portare ancora la ragione, e dice che ciò fece perchè ad esso apparteneva il governo di tutti i fedeli . Il medesimo scrittore ci fa sapere , che lo stesso Pontefice dichiarò nulli gli atti del Conciliabolo tenuto in Antiochia contro lo stesso S. Atanasio , sì perchè non vi avevano invitato esso Pontefice, mentre in questa sola maniera poteva la loro giurisdizione estendersi nell' Egitto, e sì perchè *legem esse pontificiam, ut pro irritis habeantur , quae praeter sententiam Episcopi Romani fuerint gesta* (ibi cap. 10.) e come riferisce Socrate (lib. 2. cap. 12.) . *Cum Ecclesiastica regula interdictum sit , ne praeter sententiam Romani Pontificis quidquam ab Ecclesiis decernatur* . Questa antica regola , la quale era una conseguenza del Primato di giurisdizione , fu pochi anni dopo, cioè nel 347. confermata dal Concilio di Sardica, i cui Canoni dichiarano, che niuna causa si debba credere terminata perentoriamente che dopo il giudicio, e la sentenza del Sommo Pontefice (cap. 3. 4. & 5.) .

Nello stesso Secolo quarto S. Basilio Vescovo

di Cesarea ritrovandosi oppresso per ogni parte dalla folla, e dalle insidie degli Ariani, non seppe a chi altri ricorrere, che al Pontefice S. Damaso. Gli ricordò, che nel precedente Secolo S. Dionisio si era presa cura della medesima chiesa di Cesarea, e lo pregò d' inviargli persone, che vi ristabilissero la concordia (S. Basil. epist.68. & 69.) Se queste persone non erano per esercitare giurisdizione, che ne poteva sperare il santo? Se mancanti di autorità avessero dovuto restringersi a semplici ammonizioni, averebbe potuto il santo implorare una simile grazia da S. Atanasio, che era riguardato come il martello degli Ariani. Eppure tanto fu lungi dal far ciò, che anzi implorò la mediazione del medesimo Atanasio, per ottenere questa Apostolica legazione. Dunque la sola Sede Apostolica era quella, che poteva esercitare giurisdizione nella Diocesi del Ponto. Sappiamo di fatto dal medesimo S. Basilio (epist. 263.,), che il Pontefice Liberio ristabilì nella sua Sede il Vescovo di Sebaste n'era stato deposto da un Sinodo degli Ariani. Questa universale giurisdizione supponeva,che fossero trasfusi nel Romano Pontefice i diritti tutti, che dal Divino Redentore erano stati conferiti a S. Pietro. Perciò il Pontefice Siricio diceva di se stesso (epist. 1. ad Himerium). *Portamus onera omnium, qui gravantur, quin imo haec portat in nobis per nos Apostolus Petrus, qui nos in omnibus*,

ut confidimus, administrationis suae protegit, & tuetur haeredes. Per questo motivo nel principio del seguente Secolo quinto rilevò colle seguenti espressioni l'autorità della Santa Sede. *Quis nesciat aut non advertat id, quod a Principe Apostolorum Petro Romanae Ecclesiae traditum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari, nec superinduci, aut introduci aliquid, quod aut auctoritatem non habeat, aut aliunde accepisse videatur exemplum? praesertim cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque Siciliam, insulasque interiacentes nullum instituisse Ecclesias nisi eos, quos venerabilis Apostolus Petrus, aut ejus successores constituerint Sacerdotes* (Collect. Conc. Tom. 3. p. 4.). Ciò che scrisse, ed operò questo Pontefice nella celebre causa di Pelagio, dimostra ancora maggiormente l'universal giurisdizione della S. Sede. Dopo, che i Vescovi dell'Affrica ebbero condannata la nuova eresia nei loro Sinodi, dei quali era stato l'anima S. Agostino, ricorsero a questo Pontefice, per interpellarne l'oracolo. Esso rispose loro con una lunga lettera, nella quale commendò la loro risoluzione di ricorrere alla Santa Sede, *scientes*, egli dice, *quid Apostolicae Sedi, cum omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremus Apostolum, debeatur, a quo ipse episcopatus, & tota auctoritas nominis hujus emersit*, e gli commendò perchè *quidquid de disjunctis, remotisque provinciis*

ageretur, non prius ducerent finiendum nisi ad hujus sedis notitiam perveniret, ubi tota hujus auctoritate justa quae fuerit pronunciatio firmetur, indeque sumerent caeterae ecclesiae, velut de natali suo fonte aquae cunctae procederent, & per diversas totius mundi regiones puri capitis incorruptae manarent. (Innocent. epist. 29. inter August. 181.). Il medesimo Pontefice in una seconda sua lettera ai medesimi Vescovi dell' Affrica così si esprime = *diligenter, & congrue Apostolico consulitis honori, honori inquam illius, quem praeter illa, quae sunt extrinsecus, sollecitudo manet omnium ecclesiarum, super anxiis rebus, quae sit tenenda sententia, antiquae scilicet regulae formam sequuti, quam toto semper ab orbe mecum nostris esse servatam . . . quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres, & coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, idest sui nominis, & honoris auctorem, referre debere* (ibi epist. 30.). Nè crediate già, o Signori, che questi fossero sentimenti particolari del Santo Pontefice. Che così pensassero i Vescovi tutti dell'Affrica lo dichiara S. Agostino allora quando parlando appunto di questa decisione, *venerunt rescripta*, egli dice, *causa finita est* (S. August. serm. 31. cap. 10.). Non si poteva dire terminata una causa se si poteva appellare da quella decisione. Era terminata, come dice S. Agostino, e con esso S.Prospero (contra Cassian. cap. 21. num. 57. & de

ingratis cap.2.) dunque non si poteva da essa appellare, e intanto non si poteva da essa appellare, perchè essendo tutti i fedeli sudditi del Sommo Pontefice, erano tutti egualmente tenuti ad uniformarsi ai suoi Decreti, e non vi era perciò nè persona, nè tribunale, al quale si potesse ricorrere.

Questa verità fu più chiaramente ancora esposta ai medesimi Vescovi dell' Affrica dal suo successore S. Zosimo nell' anno 418. *Cum tantae auctoritatis*, egli scrisse loro, *Petrus caput sit, & sequentia omnium majorum studia firmaverit, ut tam humanis quam divinis legibus, & disciplinis omnibus firmetur Romana Ecclesia, cujus locum nos regere, & potestatem nominis obtinere non latet vos, sed nostis fratres carissimi, & quemadmodum Sacerdotes scire debetis, tamen cum tantum nobis esset authoritatis UT NULLUS DE NOSTRA POSSIT RETRACTARE SENTENTIA, nihil egimus quod non ad vestram notitiam nostris ultro litteris referremus* (Zoz. epist. 10.). Non era lecito ad alcuno di riassumere una causa decisa dalla Santa Sede, perchè non vi era chi fosse esente dalla sua giurisdizione, e chi non dovesse ubbidire ai suoi comandi. Di fatto Giuliano Vescovo di Eclana, che diede l' esempio di appellare dalla Santa Sede, e dalla sentenza appunto proferita dal medesimo Zosimo contro i Pelagiani, non fu curato dai Cattolici, i quali seguitarono a detestarlo, e voi sapete, o

Signori, che essendosi quindi in tempo del luttuoso scisma d' Occidente introdotto l' abuso di appellare dalla Santa Sede al Concilio, Martino V. nello stesso Concilio di Costanza, ed alla presenza degli stessi Padri, che col loro silenzio approvarono l' atto, seppe reprimere la temerità di chi osava interporre un si fatto appello, e che i due Pontefici Paolo II., e Pio II. condannarono si fatte appellazioni, e fulminarono la scomunica contro chiunque osasse in avvenire d' interporle.

Bonifacio I. scrivendo ai Vescovi della Tessaglia, e dell' Illirico (epist. 14. & 15.) ricordò loro il fondamento di questo diritto della Santa Sede, cioè la sollecitudine di tutta la Chiesa affidata da Gesù Cristo a S. Pietro, nella quale consiste tutta la sua giurisdizione. S. Agostino ci accenna alcuni fatti, che ne sono la prova. Scrivendo il Santo Dottore (epist. 209.) al Pontefice S. Celestino, per provare la giurisdizione esercitata dai Sommi Pontefici nelle chiese dell' Affrica, dice di non volerne cercare esempi dei tempi più remoti. Produce perciò tre fatti, che erano di una data più recente, nè si potevano da alcuno negare. Abbiamo egli dice esempi di giudici pronunciati in prima istanza dalla Santa Sede, e da essa confermati contro alcuni, che nè furono spogliati dell' onore episcopale, nè furono lasciati del tutto impuniti. Furono questi tre Vescovi della provincia di Cesarea Prisco,

Vittore, e Lorenzo. Ora se nel giro di pochi anni, ed in una sola provincia dell'Affrica erano accaduti fatti, e tanto luminosi, quanto erano le cause di tre Vescovi portate alla Santa Sede, e da essa decise, quanti ne dovevano essere accaduti nel rimanente del Cristianesimo, e nel giro dei quattro Secoli trascorsi? S. Cirillo Vescovo di Alessandria scrivendo al medesimo Pontefice, gli ricorda certamente a questo proposito, che secondo l'antica, e lunga consuetudine della Chiesa, era necessario di tali cose rendere in primo luogo informata la Santa Sede, nè si dovea prendere alcuna risoluzione senza averne consultato l'oracolo (epist. ad Caelest. n. 1. & 7,). Era questo lo stesso, che attestare pubblicamente il Primato di giurisdizione, che esercitava la Santa Sede sopra la Chiesa universale. Ne vide il Santo una nuova prova nella risoluzione, che il medesimo Pontefice prese in seguito appunto della sua lettera, cioè di commettere ad esso medesimo di esercitare in suo nome giurisdizione nella stessa Città di Costantinopoli, di minacciare la deposizione a Nestorio, che ne era Vescovo, e di dichiarare nulle le censure da costui fulminate. Come, o Signori, S. Celestino avrebbe potuto procedere a tali atti, se la sua giurisdizione non si estendeva sopra tutto l'Egitto, e sopra tutto l'Oriente, ed in conseguenza sopra tutta la Chiesa.

Troppo lungo sarei se volessi, o Signori, rilevare in questo luogo tutti gli atti di giurisdizione, che furono esercitati e dal mentovato Pontefice S. Celestino nel Concilio ecumenico di Efeso contro il mentovato Nestorio, e pochi anni dopo da S. Leone nell' altro Concilio ecumenico di Calcedonia contro di Eutiche. Lasciando che gli rileviate dagli atti, e dalla Istoria di questi Concili, mi restringerò a rammentarvi soltanto riguardo al primo di questi due Pontefici ciò, che egli scrisse ai Vescovi della Gallia, i quali erano ricorsi alla Santa Sede contro alcuni preti, che presumevano di parlare non troppa libertà della grazia: *desinat incessere novitas vetustatem . . . Quid in Ecclesia vos agitis, si illi summam tenent praedicandi* (epist. 21. ad epis. Gall.)? I Vescovi della Gallia non sarebbero ricorsi alla Santa Sede, se la medesima non avesse avuta giurisdizione sopra di essi, e sopra le loro chiese. Permettetemi dunque, che io vi dica con questo Pontefice: cessi una si fatta novità che le chiese di Francia siano provedute di Vescovi in altra maniera, che in quella, che è stata stabilita dalla Santa Sede. E che dovranno fare i Vescovi se ad imitazione dei Calvinisti, e dei Luterani si stabilisce una specie di Concistoro, nel quale il voto del Vescovo sia assorbito da quello dei preti?

Riguardo al Pontefice S. Leone anzi che pro-

durvi alcuno di quei molti testi in favore della giurisdizione della Santa Sede, che si leggono nelle sue opere, non vi rammenterò, che quanto fu già dai Vescovi della Francia scritto al medesimo. Quei delle tre provincie la Viennese, e le due Narbonesi volendo, che questo Pontefice restituisse alla chiesa di Arles la giurisdizione sopra le medesime, *sicut*, gli dissero, *per beatissimum Petrum Apostolorum Principem sacrosancta Ecclesia Romana tenet supra omnes totius mundi Ecclesias principatum, ita etiam intra Gallias Arelatensis Ecclesia . . . ordinandi pontificium vindicat*. (Inter opp. 1° Leon. epist. 65.). I Vescovi di questa medesima provincia ecclesiastica in numero di 43. scrivendo al medesimo Santo Pontefice, si congratularono, perchè Iddio, *tantae sanctitatis, tantae fidei, tantaeque doctrinae Apostolicae sedi, unde religionis nostrae propitio deo fons, & origo manavit, antistitem dederit* (ibi epist. 99.). Domando io, o Signori, avendo il Metropolitano specialmente nel quinto secolo una vera, ed ampla giurisdizione sopra tutta la provincia, se la Sede di Roma doveva essere in tutta la Chiesa universale ciò, che era la Metropoli nelle respettive provincie, è necessario, che dunque avesse una vera ed ampia giurisdizione sopra tutte le chiese, nè potendo averla ricevuta dagli uomini, che l' avesse necessariamente ricevuta dallo stesso Divino Redentore,

e ne fosse quindi divenuta il fonte, e l' origine riguardo alle altre chiese.

In questo senso appunto il Pontefice S. Giulio pochi anni prima s'era espresso coi Vescovi Orientali, le cui chiese certamente non avevano ricevuta la fede da persone spedite loro da Roma. *In quam culpam*, egli disse loro, *nullo modo potuissetis incidere, si unde consecrationem honoris accipitis, inde legem totius observantiae sumeretis, & B. Apostoli Petri Sedes quae vobis Sacerdotalis mater est dignitatis, esset ecclesiasticae magistra rationis* (Tul. epist. 1.). Dal Pontefice emana, o Signori, tutta la giurisdizione, perchè occupa esso come avete inteso, la Sede di S. Pietro, e ne rappresenta la persona. Per questo motivo il Pontefice Felice III. scrisse una lettera a Zenone Imperatore, nella quale gli parlò quasi sempre a nome di S. Pietro, esempio che è stato imitato da altri suoi successori, e per questo stesso motivo in un altra lettera (epist. 12.) scritta allo stesso Imperatore si chiamò Vicario del medesimo Apostolo, perchè ne faceva le veci, ne rappresentava la persona, ne esercitava l' autorità, e dovevano i fedeli, come si era già espresso S. Leone, riguardare in esso la persona del medesimo Apostolo, e riceverne le parole come suoi oracoli. *Haec ego reverendissime Princeps B. Petri qualiscumque Vicarius, non auctoritate velut Apostolicae potestatis ex-*

torqueo, sed tamquam solicitus pater . . . fideliter imploro. Per questo motivo il suo successore S. Gelasio rammentò ai Vescovi Orientali, che i loro maggiori erano sempre ricorsi nelle loro cause alla Santa Sede, *ad illam sedem, in quam Princeps Apostolorum sederat Petrus, sui Sacerdotii sumpta principia, repleti Christi caritate mittebant, suae inde soliditatis gravissima firmitatis roboramenta poscentes, ut per hanc speciem omnibus appareat, vere unam esse per omnia, & indissolubilem Christi Ecclesiam* (S. Gel. epist. 14.).

§. VIII.

E dei seguenti fino al Secolo XIII.

Siamo giunti, o Signori, al Sesto Secolo della Chiesa, osservando successivamente essersi in essa professato di credere, che essa formi un solo ovile affidato da Gesù Cristo al successore di S. Pietro, del quale perciò tutti i Fedeli siano sudditi per diritto divino. Proseguendo il nostro esame permettete, che io cominci a proporvi l' autorità dei Padri del Sesto Secolo in prova del medesimo dogma da uno dei principali Vescovi della vostra Francia. E' questo S. Avito di Vienna. Avendo esso inteso, che si tentava un giudicio contro il Santo Pontefice Simmaco, dichiarò in una sua lettera

a due Senatori di Roma (Aviti epist. 31.), che sentiva *nutare statum nostrum in lacessito vertice*, e che, *si Papa Urbis vocatur in dubium, episcopatus jam videbitur non episcopus vacillare*. Come poteva, o Signori, S. Avito dichiarare, che nel pericolo, in cui si ritrovava Simmaco, non vacillava un Vescovo, ma vacillava lo stesso episcopato, e che tutto lo stato degli altri Vescovi era in pericolo, se il Pontefice non fosse il fonte della ecclesiastica giurisdizione, e non risedesse perciò nella sua persona tutta la pienezza dell' episcopato ? Il santo ne rende la ragione nella stessa lettera. *Reddet*, egli dice, *rationem qui ovili Dominico praeest, qua commissam sibi agnorum curam administratione dispenset; caeterum non est gregis pastorem proprium terrere, sed judicis*. Se il Pontefice ha avuta da Gesù Cristo la cura del gregge, se tutti i Fedeli appartengono a questo gregge, chi sarà il suo giudice ? Perirà il gregge se se ne getta a terra il Custode.

Mi sapreste voi dire, o Signori, perchè i Monaci della Siria scrivendo al Santo Pontefice Ormisda nell' anno 512. diressero la lettera. *Beatissimo universae orbis terrae Patriarchae Hormisdae continenti sedem Principis Apostolorum Petri* (Collect. Concil. Tom. V. pag. 598.) perchè questo Pontefice depose Severo Patriarca di Antiochia, e per mezzo dei suoi legati gli sostituì in quella Cattedra il Patriarca Paolo, perchè Epifanio Patriarca di Co-

stantinopoli conobbe, ed eseguì i comandi del medesimo Pontefice? *Quos vestra Apostolica sedes condemnans in sacris diptychis non recitare jussit, eos nec ego inter sacra facio nominari mysteria* (ibi pag. 667.) . Perchè il Pontefice Agapito depose Antimo Patriarca di Costantinopoli, e gli sostituì Menna? e perchè sospese Contumelioso Vescovo di Riez dall'amministrazione di questa chiesa? Tutti questi atti come si potevano fare, e riconoscere legittimi, se il Pontefice non aveva una vera giurisdizione sopra tutta l'ampiezza della Chiesa? e se tutti i fedeli non erano obbligati a prestarsi ai suoi comandi, ed in conseguenza non erano suoi sudditi?

Sapreste dirmi ancora, o Signori, perchè nel medesimo Secolo VI. il Pontefice Pelagio I. istituì Sapaudo Vescovo di Arles suo Vicario nelle Gallie. (epist. 12.) . Se Sapaudo avea tutto ricevuto nella sua consacrazione, qual cosa poteva essergli allora conferita dal Pontefice Pelagio? Ciò che dico di Pelagio già voi l'intendete, o Signori, di quei molti Vicari ancora, che ne' precedenti Secoli erano stati instituiti da altri Pontefici in diverse provincie dell' orbe Cristiano . Qual cosa dissi per vostra fede si conferiva a questi Vicari, che tutti erano già Vescovi, se tutto ricevevano nella loro consacrazione? qual cosa mancava a quei tre Vescovi Faustino, Promoto, e Fronimo, che privi di

Diocesi sottoscrissero ciò non ostante al Sinodo, che fu tennto a Macon nell' anno 585.? Nè crediate già, o Signori, che questo sia il primo esempio di Vescovi senza Diocesi, ed in conseguenza senza giurisdizione. Simili esempi sono tanto antichi, quanto per così dire è antica la Chiesa. Se ne ritrovò alcuno nello stesso primo Concilio ecumenico di Nicea. Non potete ignorare, che prima di quel tempo non era piccolo il numero di quei, che erano stati deposti dalle loro Cattedre, e la storia può insegnarvi, che altri erano stati consacrati Vescovi, ma senza Diocesi, ed o a puro titolo di onore, o perchè portandosi in paesi infedeli, si formassero essi medesimi un gregge. Tutti questi Vescovi erano dunque senza giurisdizione, o perchè non era giammai stata conferita loro, o perchè era stata loro levata. Che se questa giurisdizione è dunque separabile dalla consacrazione, da chi dovranno riceverla i Vescovi? ed a chi sarà stata da principio conferita da Gesù Cristo, se ciò non fu al Principe degli Apostoli, ed in esso al suo successore il Romano Pontefice? Bisogna, che voi, o Signori, neghiate, o che vi siano mai stati Vescovi senza Diocesi, e senza giurisdizione, o se non potete ciò negare, bisogna necessariamente che confessiate, che dunque il Pontefice è il fonte di questa giurisdizione, e che tutti i fedeli sono suoi sudditi, e ciò per diritto divino.

Ometto, o Signori, di produrvi l'autorità, ed i testi di S. Gregorio, che provano questa universale giurisdizione della Santa Sede, perchè nel lungo registro delle sue lettere non ve n'è per così dire alcuna, dalla quale almeno indirettamente non risulti questa verità. Passo dunque ad altre prove, che appartengono al Secolo Settimo, nel quale cessò di vivere il Santo Pontefice. I Vescovi di tre provincie dell' Affrica adunati conciliarmente così scrissero al Pontefice Teodoro nell' anno 626. *Antiquis regulis sancitum est, ut quidquid quamvis in remotis, vel in longinquis positis ageretur provinciis, non prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almae sedis vestrae fuisset deductum, ut huius auctoritate, juxta quae fuisset pronunciatio, firmaretur, indeque sumerent caeterae Ecclesiae velut de natali suo fonte praedicationis exordium, & per diversas totius mundi regiones puritatis incorruptae manarent fidei sacramenta salutis* (Collect. Concil. Tom. VII. pag. 131.). Circa trenta anni dopo il Pontefice Agatone scrivendo ai due Imperatori Eraclio, e Tiberio si espresse in termini egualmente significanti. *Haec Apostolica* (Petri) *ecclesia*, egli disse, *nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est, cujus auctoritatem utpote Apostolorum omnium Principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia, & universales synodi fideliter amplectentes, in cunctis secutae sunt* (ibi

pag. 659.). Dovete rammentarvi, o Signori, che questo Pontefice è quegli, che spedì i suoi Legati al Concilio VI. ecumenico non per disputare, ma per esporvi la fede della Chiesa Romana con ordine, che fosse da tutti abbracciata, che questo Concilio dichiarò, che S. Pietro era quello, che aveva parlato colla bocca del suo successore, che chiamò, e riconobbe capo di tutta la Chiesa, e che l' Imperatore Costantino scrivendo ai Vescovi dell' Occidente significò loro, di avere intesa la voce di Agatone appunto come quella di S. Pietro: *tamquam ipsius Divini Petri vocem Agathonis relationem supermirati sumus* (ibi pag. 1146.). Vedete, o Signori, che tutto ciò suppone, che il Pontefice rappresenti la persona di S. Pietro, e che tutti i Vescovi anche adunati in un Concilio ecumenico siano sottoposti alla sua universale giurisdizione.

L' Imperatore Costantino in una sua lettera diretta a Leone III. lo aveva chiamato principe dei pastori, o sia dei Vescovi. Di fatto se questi gli erano sottoposti per diritto divino, era esso loro principe, e questi non potevano sottrarsi all' obbligo di ubbidire ai suoi comandi. Quest' obbligo in conseguenza non nasceva in essi da alcun giuramento, ma da quel diritto divino, che gli costituiva egualmente che tutti gli altri Fedeli sudditi del medesimo Pontefice. Con tutto ciò per rammentarne loro l' osservanza, si credè di aggiunger-

vi il giuramento, che ritroviamo in uso al principio del Secolo VIII. (Fontanini de antiquit. Hortae Appen. pag. 385.). Per questo motivo siccome nel Secolo VI. i Vescovi adunati dal Re Teodorico per esaminare la causa del Santo Pontefice Simmaco, avevano dichiarato di non poter ciò fare, perchè nessuno poteva giudicare del Pontefice, le cui cause erano riservate al solo Dio, così nell' ultimo anno del Secolo VIII. essendosi proposto da Carlo Magno ai Vescovi adunati in Roma l'esame delle accuse date a Leone III. questi risposero apertamente: *Nos Sedem Apostolicam, quae est caput omnium Dei Ecclesiarum, judicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes, & a Vicario suo judicamur. Ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum, & antiquitus mos fuit, sed sicut ipse summus Pontifex censuerit, canonice obediemus* (Anast. in Vit. Leonis III. num. 21.). Se i Vescovi, che reggevano le chiese della Francia nel Secolo XV. al tempo di Eugenio IV., e nel XVI. sotto Giulio II. si fossero ricordati di questa massima, ed anzi del preciso loro dovere, non si sarebbè veduta la Chiesa obbligata a compiangere i due detestabili pseudosinodi di Basilea, e di Pisa. Nè era già nel solo Occidente, che così si pensasse sù la fine del Secolo VIII., e nel principio del Nono, così si credeva nell' Oriente ancora, e nella stessa Città di Costantinopoli. Ne fa di ciò fede una lettera

scritta al medesimo Pontefice Leone III. da S. Teodoro Studita (lib. 1. epist. 33.). *Petro*, egli dice, *Christus Deus post Claves Regni Coelorum pastoralis etiam principatus contulit dignitatem, ad Petrum utique, vel ejus successorem quidquid in ecclesia catholica per eos innovatur, qui aberrant a veritate, necesse est referri . . . o divinissimum omnium capitum caput (Leonem) . . . si isti arrogata sibi auctoritate haereticam Synodum cogere veriti non sunt, qui ne orthodoxam quidem absque cognitione vestra, ut antiquus mos obtinet, cogere potuerunt: quanto magis aequum atque adeo necessarium fuerit a Divino tuo principatu legittimam synodum convocari ?* Vediamo di fatto, che alcuni Scismatici condannati da S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli circa l'anno 847. dal suo Sinodo appellarono alla Santa Sede, lo che non si sarebbe fatto se il Pontefice non avesse avuta una vera giurisdizione nelle provincie dell' Oriente. Sappiamo, che la elezione dei Patriarchi della mentovata Città doveva essere confermata dalla Santa Sede, lo che non poteva accadere se non nella supposizione di una vera giurisdizione (epist. 3. Nicolai I.), e quando ciò si ignorasse l' intiera causa di questo Patriarca appunto contro l' usurpatore Fozio, gli atti del Sinodo VII. di Costantinopoli, e le lettere di S. Niccolò I. ce ne somministrerebbero una prova la più convincente. Per que-

sto motivo avendo Incmaro Arcivescovo di Rems chiesta al mentovato Pontefice la conferma dei suoi privilegj Metropolitici nel tempo stesso, nel quale non aveva ascoltato l'appello di un Vescovo, che voleva contro di esso ricorrere alla Santa Sede, *quomodo*, gli rispose, *quomodo privilegia tua stare poterunt, si ita privilegia illa cassantur, per quae tua privilegia initium sumpsisse noscuntur? aut cujus momenti erunt tua, si pro nihilo nostra penduntur?* (epist. 28. Nicol. I.) I privilegi Metropolitici erano diritti giurisdizionali, e come avrebbe la Santa Sede potuto conferirli, se mancava essa di giurisdizione? che se aveva questa giurisdizione, perchè Incmaro non ne ammetteva, e non ne rispettava le appellazioni? Pel medesimo motivo sulla fine del medesimo Secolo IX. Stefano V. Scrivendo a Falcone Arcivescovo di Rems, gli significò di avere ricevuta nella persona di S. Pietro la cura di tutte le chiese. *Nos qui omnium Ecclesiarum in B. Petro Apostolorum Principe curam suscepimus* (Tom. XI. Concil. pag. 551.) ed i Vescovi del Sinodo di Triburi dichiararono di rispettare la Santa Romana Chiesa in memoria dell'Apostolo S. Pietro *ut quae nobis Sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiasticae rationis* (ibi pag. 644.

Riguardo al Secolo X. mi contenterò di produrvi l'autorità del solo Raterio Vescovo di Verona, cioè del più illustre scrittore, che fiorì in

quell' epoca infelice. Esso nel Libro quarto dei suoi proloqui (num. 4.) così parla della Romana Chiesa, o sia del Pontefice *Sedes universalis, principalis, capitalis, quia ipsis capitibus ecclesiae insignis, nutrix, mater, judex, & magistra omnium, si quid contra rem actum ab aliquo vel in aliquo est, in ea judicari, examinari vel legali potest sanctione puniri*. Se tutti questi atti, o Signori, non si possono fare senza una universale giurisdizione, è necessario di confessare, che tale sia quella del Pontefice, e che dunque tutti i Fedeli gli siano sottoposti, e debbano prestarsi ai suoi comandi.

Mi restringerò quanto al Secolo XI. a pochi fatti, ed autorità. Pietro nuovo Patriarca d'Antiochia ricorse a Leone IX. per la conferma della sua elezione, e questi così gli rispose fra le altre cose: *ab apostolica tua Sede nostram apostolicam Sedem consulendo, perpendimus tuam dilectionem nolle deviare a Dominico, & omnium sanctorum Patrum concordi decreto, quo inviolabiliter cunctis in toto terrarum orbe ecclesiis Sancta Romana, & apostolica Sedes caput praeponitur, ad quam majores, & difficiliores causae omnium Ecclesiarum definiendae referantur. Sic omnia veneranda concilia, sic leges humanae promulgant, sic ipse Sanctus Sanctorum, Rex regum, & Dominus dominantium confirmat* (Collect. Concil. Tom. XI. pag. 1344.). Come poteva, o Signori, l'Arcivescovo d'Antiochia chiede-

re al Pontefice la conferma della sua elezione, e come questo Pontefice potea dichiararsi capo di tutta la Chiesa, e pretendere a se riservate le principali cause della medesima, se non aveva una vera giurisdizione sù di essa, e se quei Vescovi, e quei Fedeli non gli erano sudditi? Lo stesso Pontefice scrivendo nel medesimo anno 1053. a Michele Patriarca di Costantinopoli *quid monstri hoc est*, gli disse, *frater carissime? Romana Ecclesia caput, & Mater Ecclesiarum membra, & filios non habet? & quomodo potest dici caput & Mater? . . . Romana Ecclesia adeo non est sola, vel sicut tu putas, una, ut in toto orbe terrarum quaecumque natio dissentit superbe ab ea, non sit jam dicenda vel habenda Ecclesia aliqua, sed omnino nulla, quin potius conciliabulum haereticorum, aut conventiculum Scbismaticorum, & Synagoga Satanae* (ibi. pag. 1349.) Nove anni dopo Alessandro II. scrivendo ai Vescovi della Francia, significò loro di aver rivestito S. Pier Damiano del carattere di Legato apostolico, e comandò loro *praecipimus, ut talem tantumque virum tamquam nostram personam digna studeatis devotione suscipere, ejusque sententiis atque judicio propter B. Petri Apostolorum Principis reverentiam humiliter obedire*. (ibi = T. XII. pag. 85.) Se i Vescovi della Francia non erano sottoposti al Pontefice, e se esso non avea giurisdizione sù di essi, e sù le loro chiese, e sù quei po-

poli, come poteva, o Signori, far lorò un tal comando?

Nel seguente Secolo XII. Pasquale II. scrivendo ad Enrico I. ed ai Vescovi dell' Inghilterra, ricordò loro questa sua universale giurisdizione: *Ipse caput Ecclesiae Dominus Jesus Christus cum pastori primo Apostolo Petro Ecclesiam commendaret, dixit: Pasce oves meas, pasce agnos meos. Oves quippe in Ecclesia, ecclesiarum praepositi sunt, qui Deo filios generare ipso donante consueverunt. Quomodo ergo vel agnos, vel oves pascere possumus, quos neque novimus, nec vidimus, quos neque audimus neque ab ipsis audimur?* (Pasqualis II. epist. 107.). Nel medesimo Secolo XII. il vostro S. Ildeberto Arcivescovo di Tours così parlava del Sommo Pontefice (Serm. 98.) *Sicut unus est Dominus, & unus Pastor, sic unam esse familiam, & unum esse gregem . . . Petrus ergo est fundamentum, cui unitur ecclesia: fide enim illius omnia membra ecclesiae adhaerent. Magister enim, & primus Apostolorum idem factus est, & pastor fidelium, quia in fide praevaluit . . . Quia igitur fratres Magister noster est Petrus, Dominus Noster est Vicarius ejus: ideo nos oportet audire luminaria apostolorum, & Dominum Nostrum Papam visitare, & ab eo consilium quaerere, quomodo Ecclesiam Domini in tot, & tantis fluctibus hujus mundi possimus sine periculo gubernare.* Se la Chiesa, o Signori, è un gregge solo affidato

al Sommo Pontefice, e se tutti i Fedeli sono membra di questo gregge, e debbono i Vescovi dipendere dai cenni del medesimo, come non sarà universale la sua giurisdizione?

§. IX.

E' deciso questo dogma dai due Concili ecumenici il secondo di Lione, e quello di Firenze.

Ometto, o Signori, un gran numero di prove, per passare sollecitamente al Secolo XIII. nel quale fu espressamente contro i Greci Scismatici trattato, e definito questo dogma. Il Sommo Pontefice Clemente IV. essendovi già nell' anno 1267. fondata speranza di ultimare la sospirata unione, spedì all' Imperatore Michele Paleologo la professione di Fede, che doveva servire di base a questa unione, e che doveva perciò farsi da tutti i Greci. In essa riguardo al Primato così si esprime: *Sacrosancta Romana Ecclesia Summum, & plenum Primatum, & Principatum super universam Catholicam Ecclesiam obtinens, quem se ab ipso Domino in B. Petro Apostolorum Principe seu vertice, cujus Romanus Pontifex est Successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter, & humiliter recognoscit, sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic & si quae de fide subortae fierint quae-*

stiones, suo debet judicio definire. Ad quam potest GRAVATUS QUILIBET in negotiis ad forum ecclesiasticum pertinentibus APPELLARE. Sic & in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus, ad ipsius potest recurri judicium, & EIDEM OMNES ECCLESIAE SUNT SUBJECTAE, IPSORUMQUE PRAELATI ET OBEDIENTIAM, ET REVERENTIAM SIBI DEBENT: apud quam sic potestatis plenitudo consistit, quod ecclesias caeteras ad sollicitudinis partem admittit, quorum multas, & patriarcales praecipue diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia honoravit, sua tamen praerogativa tam in generalibus Conciliis, quam in quibuscumque aliis semper salva. Se tutte le chiese, o Signori, e tutti i loro Vescovi sono soggetti al Pontefice, e gli debbono prestare ubbidienza, e se ognuno GRAVATUS QUILIBET può ricorrere al medesimo, dunque ha esso un vero primato di giurisdizione, e ciascun Fedele, nessuno eccettuato, è suo suddito. E' questa una professione di Fede, ed una professione, colla quale si fece in realtà l'unione dei Greci nel Sinodo II. di Lione ecumenico nell'anno 1274. alla presenza di circa cinquecento Vescovi della Chiesa Latina, e circa mille deputati di altrettante chiese, e capitoli. (Collect. Concil. Tom. 14. pag. 542. & 546.) E' dunque questo un dogma di fede, contro il quale non è permesso ad alcun fedele di più parlare. Sapete che una

simile decisione fu fatta dall' altro Concilio ecumenico di Firenze . Non vi dispiacerà che ve ne ricordi le parole . *Definimus Sanctam Aposolicam Sedem , & Romanum Pontificem in universum orbem tenere Primatum , & ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri Principis Apostolorum , & verum Christi Vicarium , totiusque Ecclesiae caput , & omnium Christianorum caput , patrem , ac doctorem existere : & ipsi in B. Petro pascendi , regendi , ac GUBERNANDI UNIVERSALEM ECCLESIAM a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse , quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum , & in sacris Canonibus continetur* (ibi Tom. XVIII. pag.526.) . Dopo due così chiare definizioni di fede , che assicurano al Sommo Pontefice un primato di vera giurisdizione sopra tutta la Chiesa in maniera , che ogni fedele sia sottoposto al medesimo per diritto divino , non più richiederete da me , o Signori , altre prove , quando specialmente vi ho dimostrato , che queste definizioni sono conformi a quanto si era creduto nella Chiesa fino all' epoca della prima di esse . E' tempo adunque , che venga a rispondere a ciò , che avete creduto di dover proporre , per dimostrare , che i Vescovi ricevano la loro giurisdizione , o missione nell' ordine sacro , e perciò non abbiano bisogno di riceverla dal Sommo Pontefice .

§. X.

Il privilegio degli Apostoli non è trasfuso nei Vescovi.

Voi dite, che *Gesù Cristo ha conferita ai suoi Apostoli una missione universale* (pag. 116.). Io vi ho già dimostrato, che nell'ordine sacro si conferisce un carattere, che dà la potestà dell' ordine ma non si conferisce la giurisdizione. Riguardo agli Apostoli convengono i Teologi, che essi ebbero un privilegio tutto loro proprio, e che non dovea trasfondersi nei Vescovi, che sono succeduti ai medesimi nella potestà dell'ordine, i quali devono ricevere dal Pontefice la giurisdizione, ed i sudditi, e devono sopra questi sudditi esercitare la potestà, che hanno ricevuto nell' ordine sacro con dipendenza, e con subordinazione al medesimo Pontefice. Di queste due cose gli Apostoli non ebbero, che il peso della dipendenza da S.Pietro, mentre come vi ho fatto osservare con S.Tommaso, fu detto loro da Gesù Cristo *quorum remiseritis* &c. supposta sempre la dipendenza da quel primo (cioè da S. Pietro) al quale era stato anteriormente detto *quorum remiseris &c.* Riguardo alla giurisdizione ed ai sudditi, non essendosi per anche divise le diocesi, e trattandosi di spedire essi

Apostoli in tutta l' ampiezza del mondo, ed agendo sopra di essi lo stesso divino Redentore in persona, egli medesimo diede ad essi Apostoli la missione, ed i sudditi allora quando disse loro *ite docete: ecce ego mitto vos*. E' qoesto il privilegio tutto proprio degli Apostoli, privilegio, che non si può trasfondere nei Vescovi, perchè non essendo più Gesù Cristo visibilmente presente alla sua Chiesa, essi non possono ricevere dal medesimo se non ciò, che si conferisce nell' ordine sacro, ed io vi ho già dimostrato, che la giurisdizione non è annessa al medesimo, e che non solamente la ragione, ma i fatti ci dimostrano, che ne è sempre stata separata fino dai primi tempi della Chiesa.

Non avete dunque ragione, o Signori, di soggiugnere, che *il Sacramento dell' ordine ha trasmessa nei Vescovi la missione, o sia la giurisdizione insieme colla pienezza del Sacerdozio* (p.116.) E' vero, che in qualunque luogo si ritrovino, sono essi o preti, o Vescovi, perchè seco portano il carattere, che è indelebile: ma è falso, che siano essi autorizzati ad insegnare, a battezzare, ed a predicare per tutta la terra. Se non intendete, o Signori, di parlare della potestà dell' ordine, che si fonda nel carattere, ma che non si può esercitare, perchè mancano i sudditi, sopra i quali si abbia giurisdizione di ciò fare, voi convertite i Vescovi, ed i preti in altrettanti Papi, togliete ogni

unità alla Chiesa, e ne fate un corpo affatto mostruoso, nel quale ogni membro sia capo, ed indipendente. Come potete, o Signori, asserire di buona fede, che il Vescovo *può esercitare in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi la facoltà conseguita nella ordinazione, e ciò perchè la Chiesa non manchi di soccorso* (pag. 113.) . Che la più remota antichità non ci somministra dunque esempj di Vescovi senza giurisdizione ? Che non avea abbastanza proveduto Gesù Christo alla sua Chiesa coll'incaricare S. Pietro di trasfondere nei Vescovi una parte di quella giurisdizione, che tutta trasfuse in esso come nel fonte della ecclesiastica unità ?

§. XI.

Errori dei Costituzionali , che le Diocesi debbano essere fissate dalla potestà civile ,

Voi confessate, che *la circoscrizione delle Diocesi, e delle Metropoli è di istituzione umana* : ma volete, che gli Apostoli ne stabilissero il piano, *perchè nessuno stato gli riconosceva, perchè il Cristianesimo non aveva allora rapporto coll' Impero Romano* (pag. 118.) . Volete , che gli Apostoli *si accomodassero alla necessità, e che ciò non provi, che i fedeli , e la potestà laica non debba aver*

parte nella erezione dei Vescovati. Senza accorgervene, uscite, o Signori, dall' argomento. Dovevate provare, che la giurisdizione, ed i sudditi si ricevono nella consagrazione, e mi dite, che le Diocesi furono da principio fissate dagli Apostoli, perchè gl' Imperatori erano idolatri, e che ciò non prova, che quando essi abbracciarono il Cristianesimo, non appartenesse loro l' erezione delle medesime. Dunque secondo voi la missione, la giurisdizione, ed i sudditi non si ricevono più nella consacrazione, ma si ricevono dalla potestà civile. Io vi ho già dimostrato altrove, che questo è lo istesso, che cadere nell' errore della chiesa Anglicana, o dei Calvinisti.

Con qual coraggio ardite poi *chiamare stolidezza* il pretendere, che i limiti delle Diocesi formino uno ostacolo, onde il Vescovo non possa esercitare al di là la sua giurisdizione (pag. 119.). In qual luogo della Storia Ecclesiastica avete voi imparata una si fatta confusione di diritti? Perchè stabilir dunque le Diocesi, se queste non dovevano limitare la giurisdizione dei respettivi Vescovi? Perchè avete ricevuto l' episcopato, o sia il carattere nella sacrilega vostra consacrazione, dunque per tutto potrete esercitarne le funzioni? Confessate, *che le diocesi non sono più territorialmente le medesime, e che vi mancano le bolle pontificie* (pag. 120.). Dunque chi vi ha data giurisdizione

sù di essi ? dite, *che voi non avete fatta questa nuova divisione, e che essa si poteva fare senza di voi* (ivi). Che si potesse, anzi che si dovesse fare senza di voi, è certo. Ma a chi appartiene di ciò fare, se non al supremo Capo della Chiesa? A quello cioè al quale sono stati da Gesù Cristo assegnati per sudditi tutti i Fedeli, ed a quello al quale appartiene di chiamare a parte della sua universale sollecitudine i Vescovi particolari.

§. XII.

I Vescovi non hanno una giurisdizione universale.

Credendo di avere abbastanza appoggiate con ragioni le vostre pretensioni, venite, o Signori, all' autorità, e cominciate da Arnaldo. Qualunque sia il peso, che vogliate accordare al medesimo, siete tanto poco al giorno della materia, che trattate, che non vi accorgete, che egli vi è contrario. Arnaldo dice, che *sebbene ogni Apostolo avesse diritto di fondar Chiese, l' esercizio di questo diritto poteva essere ristretto senza che perciò se ne diminuisse la forza* (pag. 120.). Dunque si può nella consacrazione avere avuto un diritto, e si può non averne l' esercizio o per mancanza di soggetti sopra i quali esercitarlo, o perchè questo esercizio venga ristretto dal superiore. Questo è quel-

lo, che appunto accade nei Vescovi, i quali hanno la potestà dell' ordine, ma non hanno la giurisdizione. Dunque la prima autorità, che mi adducete, vi è manifestamente contraria.

« Non è così del Vanespen. Questo canonista singolare pei suoi vaneggiamenti pretende, che senza giurisdizione possa ogni Vescovo a titolo di carità esercitare le funzioni del suo carattere in ogni Diocesi, e si fonda sull' esempio di S. Epifanio Vescovo di Salamina, che portatosi nella Diocesi di Gerusalemme ordinò un prete pel Monastero di Eetleme. Il diritto Canonico non riconosce giurisdizione illimitata nei Vescovi, e Sacerdoti, che nel solo caso di morte imminente, quando per provvedere alla spirituale salute del moribondo, accorda in mancanza di Sacerdote munito di giurisdizione ordinaria, o delegata, accorda, dissi, ad ogni Sacerdote, che si trovi presente la facoltà di assolverlo. L' ordinazione di un prete fatta da S. Epifanio fuori della sua Diocesi fu valida, ma non fu legittima. Giovanni Patriarca di Gerusalemme ebbe ragione di risentirsene, e S. Girolamo scusa S. Epifanio, perchè procedè a quell' atto illecito non per privata passione, ma per un principio di carità, cioè per provvedere al bisogno di quei Monaci. Come questo fatto, Signori, può giustificare la vostra usurpazione? Le vostre ordinazioni saranno tutte illecite, e gli atti di giurisdizione, che

farete saranno tutti invalidi . E in che consisterà il vostro episcopato , se non nel portarne indegnamente il carattere , per commettere una lunga serie di atti o illeciti , o nulli , e tutti peccaminosi .

Contuttociò voi passate più oltre a sostenere , *che la carità non solamente permetta , ma obblighi di più ogni Vescovo , ed ogni Sacerdote ad esercitare una giurisdizione universale* (pag. 125.) . Io vi ho accennato il solo caso , nel quale ciò si verifica . Ma voi pretendete , che *essendosi ritirati presso che tutti i Vescovi fuori del Regno , ed essendo restata la Chiesa di Francia senza soccorso , e pericolandovi la Religione* (pag. 126.) *sia questo un nuovo caso , nel quale sia permesso ad ognuno d' invadere le diocesi , e di esercitare ovunque atti di giurisdizione* . Ma voi non avete riflettuto , che non è questo il primo caso , nel quale sia accaduto un simile disordine nella Chiesa . Quando nei primi Secoli erano condotti al Martirio i Vescovi , restavano quelle Diocesi senza soccorso . A nessuno venne in mente di dire , che fosse permesso ad ognuno di prendersene cura , ma si provvedevano quelle chiese secondo la disciplina di quei tempi . Quando Errico VIII. in Inghilterra usurpò la supremazia , e si dichiarò fonte della giurisdizione , come ha fatto la vostra Assemblea colla sua Costituzione , tutti quei Vescovi , che non vollero prestare il giuramento di riconoscerlo per

capo della Chiesa, o si ritirarono, o furono messi in carcere, ed altri furono sostituiti loro, ed a nessun Cattolico è venuto in mente finora di dichiarare legittimi questi usurpatori? che anzi salita sul trono la Regina Maria, parte furono deposti, e parte furono abilitati al sacro ministero. Come volete dunque voi, o Signori, in un caso simile, se non anche peggiore, pretendere di essere legittimi, e di essere riconosciuti come tali? Quando la potestà civile invade i diritti del Sacerdozio, si dee resistere, e si dee spargere anche il proprio sangue, per sostenere i diritti della Chiesa. Avete veduto come pensava S. Cipriano. Dio è quello, che o secondo la sua clemenza, provvederà al bisogno, o secondo la sua giustizia abbandonerà un popolo divenuto indegno di partecipare delle sue misericordie. Signori, non è questo il luogo di dipingere coi suoi colori la vostra carità, il vostro zelo, la vostra religione. Vi dirò soltanto, che sarebbe omai tempo, che deponeste la maschera, e che vi dichiaraste quali già vi riconosce tutto il mondo.

§. XIII.

Nè S. Bernardo, nè il Bossuet insegna, che si riceva la giurisdizione nell' Ordine sacro.

Persistendo nei vostri vaneggiamenti dite, *che non è necessaria la bolla del Papa per aver la giurisdizione, che questa vi è conferita nel Sacramento, e che l' elezione del popolo, e la potestà civile vi assegna il territorio, nel quale possiate esercitare la missione, e la giurisdizione conferitavi nell'ordine sacro* (p. 127.). Sembra, o Signori, che prendiate la missione, e la giurisdizione come un fondo, che si sia stato dato a sfruttare onde il sopraterra sia divenuto vostro in conseguenza della cessione del fondo. Io ho già messa in chiaro la materia, e vi ho dimostrato cosa sia ciò, che si riceve nell' Ordine sacro, e che sia ciò, che si riceve dal Pontefice, onde è inutile il replicare. Risponderò soltanto all' autorità, che producete di S. Bernardo, senza indicarne il luogo, ma che si trova nel Capitolo IV. del Libro III. (de Considerat. ad Eugen.). Il Santo esorta in quel luogo Eugenio a non perturbare *terminos, quos posuerunt patres tui*. E a non riservare tutto a se stesso. *Si justitia est jus cuique servare; suum auferre cuiquam, justo quomodo poterit convenire?* Dunque

i predecessori di Eugenio III. erano quei, che avevano conferiti i respettivi diritti, e la giustizia voleva, che fosse conservato ognuno nel suo possesso. Che se il Santo soggiunge, *non ergo tua sola potestas a Domino*; *sunt & mediocres, sunt & inferiores*, ciò è vero sì per la potestà, che si riceve nell' ordine sacro, e sì ancora perchè Iddio ha voluto, che nella Chiesa oltre il Sommo Pontefice, vi fossero ancora i Vescovi ed altri ministri inferiori. Qual conseguenza potete adunque dedurre da queste parole di S. Bernardo? dove potete voi provare, che Iddio immediatamente abbia voluto, che in quel distretto della Francia vi sia un Vescovo, e che questo sia uno di voi? Che l' Assemblea, ed il popolo sono forse gli organi, per mezzo dei quali parla Gesù Cristo nella nuova costituzione? Se siete nuovi, noi non vi conosciamo, ed avremo sempre diritto di domandarvi con S. Agostino = donde siete venuti? come siete entrati? chi siete? chi vi ha chiamati?

A S. Bernardo fate succedere l' autorità del Bossuet nella difesa della Dichiarazione del Clero di Francia (lib. 8. cap. 15.). Avvertirò soltanto, che l' Autore di quella difesa, chiunque egli sia stato, non aveva una giusta idea della giurisdizione; che è vero, che il Pontefice riceve la sua giurisdizione immediatamente da Gesù Cristo, perchè appena il Senato della Chiesa Romana ha eletto il

nuovo Pontefice, essendo questo vero successore di S. Pietro, entra immediatamente in possesso dei diritti annessi a questo titolo, e del governo in conseguenza non della sola chiesa di Roma, ma di tutta la Chiesa universale, che quando un Concilio ha giudicato in caso di scisma fra due Pontefici, non ha data l'istituzione ad alcuno di essi, ma ha solamente dichiarato quale delle due elezioni sia stata legittima, e che è falso, che un Pontefice simoniaco riceva la sua istituzione dal tacito consenso della Chiesa, perchè l'autorità è in esso necessariamente annessa alla elezione, nè possono riceverla da altri, perchè a nessun altro fuori che al successore di S. Pietro è stato affidato il governo della Chiesa, e nessuno può dare ciò, che non ha. Ma perchè citando, o Signori, l'indicata opera del Bossuet, non avete avvertito alla maniera, colla quale essa termina. *In Ecclesiae Catholicae, Romanaeque, & Apostolicae sedis, in eaque sedentis Romani Pontificis Sanctissimique Papae Innocentii XI. POTESTATE esse me, futurumque polliceor. Ita me Deus salvum velit. Ita Innocentius XI. habeat OVICULAM ad ejus pedes.* Nella stessa Assemblea del 1682. sebbene per secondare Luigi XIV. avesse gran parte nell'approvare le quattro proposizioni, ed anzi ne fosse esso l'estensore, non mancò di esporre uguali sentimenti di subordinazione, ai quali sarebbe stato più opportu-

no, che voi, o Signori, vi foste rimessi. Lascio adesso, che voi stessi giudichiate se avete ragione di pretendere, *che abbiate ricevuta nell' ordinazione la missione, e la giurisdizione spirituale, e che le bolle non vi diano alcuna cosa essenziale al ministero* (pag. 135.).

§. XIV.

Gli antichi vescovi non sono stati deposti.

Vengo alla risposta, che pretendete di dare ad una nuova difficoltà, che vi era stata proposta. Si cercava se gli antichi Vescovi si dovevano riputare legittimamente deposti, e perciò vacanti le loro chiese. *A questa difficoltà voi rispondete, che la Chiesa di Francia non si doveva lasciare senza Vescovi, perchè quei, che erano in possesso di questa dignità, non volevano ubbidire alle leggi del regno* (pag. 135.) Dunque quando Errico VIII. prescrisse il giuramento di supremazia, si dovevano secondo voi riputare legittimamente deposti tutti quei vescovi, che negarono di prestarlo? Dunque S. Atanasio doveva riputarsi legittimamente deposto, perchè ricusò di prestarsi agli editti di Costanzo, che prescrivevano la professione dell'Arianesimo? Dunque quei 500. Vescovi dell'Affrica, che furono rilegati nella Sardegna da Trasamondo pel medesimo

motivo, si dovevano riputare legittimamente deposti, e si dovevano credere legittimi i successori dati a tutti questi dalla violenza del Sovrano? Dunque quando si dasse il caso, che il Sovrano volesse obbligare tutti i Vescovi dei suoi dominj a professare l' eresia, dovrebbero questi prestarsi, perchè quelle chiese non restassero senza Vescovi, e queste chiese sarebbero obbligate a divenir eretiche, per non mancar di pastori? Possibile che voi, o Signori, scriviate senza accorgervi delle conseguenze, che nascono necessariamente dalle vostre proposizioni? Possibile che non vediate, che è meglio non aver pastore, che avere un Lupo! Possibile che non conosciate, che quando nascono simili persecuzioni nella Chiesa, bisogna soffrire, ed implorare dal Padre delle misericordie il fine della tempesta?

Per quanto sia strana questa vostra pretensione, è più strano ancora ciò, che soggiungete immediatamente cioè, *che essendo dunque necessaria la deposizione degli antichi Vescovi, apparteneva agli attuali Vescovi, cioè a voi stessi, il giudicarli o sia il deporli*. Ma che il Ciel vi salvi, se voi non potevate esser Vescovi, se non nel caso, che quei fossero deposti, come potevate voi ergervi in loro giudici? Per usar tutta la possibile liberalità, si potrebbe dire che pende una causa tra voi, e gli antichi Vescovi. Ora essendo parte, come potete di-

ventar giudici in causa propria? Che la Chiesa manca forse in questo caso di tribunale, per ricorrere al medesimo, ed implorarne la decisione? Che non si sono dati infiniti casi, cominciando dai primi tre Secoli della Chiesa, e venendo fino ai nostri tempi, nei quali due Vescovi eletti, ed anche consacrati si sono disputati il possesso di una Diocesi? Che non si è sempre in tutti questi casi o in prima o in ultima istanza ricorsi alla Santa Sede? e con qual fronte volete voi presentemente erigervi in giudici nella vostra propria causa? Con qual coraggio osate voi di preterire la Santa Sede, e di non farne parola, come se neppure esistesse?

§. XV.

I Decreti dei Concili ecumenici non abbisognano di accettazione.

Non mi tratterò nelle vostre quattro seguenti pagine. Sono esse da voi impiegate a provare, che la potestà civile avea diritto di prescrivere i limiti delle diocesi, e d' instituire i Vescovi. La falsità di questa proposizione è già stata da me abbastanza dimostrata. Venite alla pagina 180. a farci sapere, che finalmente tutti questi oggetti sono materia di disciplina. Volete ancora, e ciò per grazia, accordarci, *che siano stati regolati, e fissati dai Concili ecumenici,*

e quindi quasi in aria di trionfo soggiungete , che i Canoni dei Concilj anche generali non hanno nè forza , nè effetto di legge , se non dopo che sono stati accettati dalla Chiesa , e dai Principi . Ometto che trattandosi di affari giurisdizionali, dovevate dire, che erano stati fissati dalla Santa Sede o immediatamente o mediante quei Metropolitani, che ne avevano avuta da essa l' autorità , e che i Concilj ecumenici non potevano, che giudicare del diritto o del fatto, ma non già conferire giurisdizione, se non in quanto era con essi unito il Pontefice . Di fatto avendo preteso il Concilio ecumenico di Calcedonia conferire l' autorità patriarcale al Vescovo di Costantinopoli , S. Leone vi si oppose , e questi Vescovi non ne ebbero quindi la grazia che dalla Santa Sede prima con una speeie di condescenza alle cessioni , che i Metropolitani di quel distretto facevano ai Vescovi della regia città , e poscia con una espressa concessione . Omessa , dissi , questa riflessione , vi domando d' onde avete voi appreso , che per la validità dei Canoni dei Concilj ecumenici si richieda l' accettazione dei Principi , e delle chiese particolari ? Il Concilio ecumenico non è supremo tribunale nella Chiesa ? Se non lo è , diteci qual sia adunque questo supremo tribunale istituito da Gesù Cristo per gli affari di Religione.Possibile ! che Gesù Cristo non abbia provveduto ad un oggetto di tanta importanza , e se vi

ha proveduto, in che consiste questo provedimento? Che se il Concilio ecumenico è il supremo tribunale della Chiesa: dunque la forza dei suoi decreti non dipende dall' accettazione di quei, che sono tenuti in coscienza ad ubbidire. Che accettazione mi venite dunque, o Signori, a spacciare? Portatemi, se gli avete, o i diplomi dei principi, ò le carte delle chiese particolari, che provino questa accettazione dei Canoni dei Concilj ecumenici di Nicea, di Costantinopoli, d' Efeso, di Calcedonia, di Laterano, di Lione, di Vienna, di Costanza. Vi porterò ben' io, se voi gli ignorate, i Canoni, ed i precetti di questi Concilj, nei quali si obbligano o in genere tutti i fedeli, o in particolare gl' Imperatori, i Re, i Principi, e tutti i titolati ad ubbidire sotto le più gravi censure. La Chiesa non è nata, o Signori, nel Secolo XVI. o per meglio dire al tempo del Richelieu, o di Luigi XIV. quando alcuni vostri Vescovi, ed i vostri parlamenti, ed i vostri Sovrani cominciarono a pretendere necessaria questa accettazione. Ma che si prova con questa nuova pretensione? Non altro, se non che tutti questi tali furono refrattarj ai comandi della legittima potestà. I successori di Pio IV. sotto il quale terminò il Concilio di Trento, non cessarono di reclamare altamente contro l'ommissione, che si era fatta di una legale pubblicazione in Francia dei Decreti del suddetto Concilio, e nel reclama-

re non obbliarono di dichiarare, che questa accettazione non era necessaria, ma si voleva, perchè ne fosse inviolabile l' osservanza. Carlo IX. Errico III. ed Errico IV. promisero di sodisfare a questo dovere, ma la parola non si mantenne. Questo ultimo vi si obbligò anche con giuramento nell' atto, che ottenne l' assoluzione da Clemente VIII. ma non per questo si ebbe l' intento; e lasciate, che lo dica, se non per vostra confusione, almeno per dar gloria alla verità, una gran parte dei Vostri scrittori è arrivata a farsi un pregio di questa contumacia. Ma diciamola colle lagrime agli occhi ecco il fine, al quale conduce un si fatto procedere.

§. XVI.

Gli antichi Vescovi non dovevano rinunciare.

Dite, che la riforma della Chiesa di Francia era necessaria (pag. 142.). Ne avete ragione. Così parlano tutti quei, che hanno viaggiato in quelle vostre provincie, e che ben ne conoscono lo spirito. Questa stessa contumacia ne è una prova. Ma quando soggiugnete, *che questa riforma si è fatta dalla Costituzione, e dalla potestà civile, e che i Vescovi ricusarono di darci la mano*, voi allora, credo che senza avvedervene, assumete il

linguaggio dei Luterani, e dei Calvinisti, i quali gridavano *riforma*, *riforma*, e questa riforma nella loro bocca consisteva nel voler sovvertire tutta la religione.

Soggiugnete, che *gli antichi Vescovi erano rei, e che dovevano punirsi* (pag. 143.), *e che la legge aveva prescritto, che chi non prestava il giuramento Civico doveva essere dimesso* (p. 144.). Ma se l' Assemblea non avea diritto di far questa supposta legge, se non aveva diritto di prescrivere questo giuramento, se non aveva diritto di minacciare questa pena, ove stà il reato, e la colpa di quei Vescovi? Non vi è forse esempio nella storia di leggi inique, che hanno procurato non già un reato, ma la gloria del Martirio ai trasgressori delle medesime? Permettetemi, o Signori, che vi domandi, come si combini il vostro testo, che stò osservando, colla nota, che voi stessi gli avete apposta in piè di pagina (pag. 123.). *Noi non riguardiamo*, dite, *come un delitto da punirsi il non aver prestato il giuramento : questo doveva essere un atto libero*. Ma se non era un delitto, perchè dunque dovea punirsi? Si può dare contradizione più manifesta? Sono persuaso, che vorreste non avere scritta questa nota : ma voi la scriveste nel 1791., e non potevate più cancellarla dopo i due di Settembre dell'anno seguente 1792. Il sangue di tanti innocenti griderà dunque dalla

terra contro la tirannica empietà, e perfidia di coloro, che l'hanno sparso.

Proseguendo il vostro discorso ci fate sapere, che quando un Vescovo è divenuto odioso al suo popolo, se ne dee consacrare un altro in suo luogo, e che S. Giovan Crisostomo cacciato in esiglio raccomandò al suo gregge di ubbidire a quello, che sarebbe stato eletto in suo luogo (p. 145.). Posso, o Signori, accordarvelo, per non entrare in una lunga discussione dei motivi, pe' quali suggerì ad Olimpiade di ubbidire a chi sarebbe stato messo in suo luogo. Ma dove mi provate, che quando i Vescovi sono obbligati dalla forza a ritirarsi, quando non cedono i loro diritti, nè sono obbligati a rinunciarli, quando si fissa dalla potestà laica un nuovo sistema di elezioni, ed una nuova divisione di diocesi, i Vescovi antichi si debbano intendere deposti, e si debbano riputar legittimi quei, che si pretende di surrogar loro? Ci fate sapere, che S. Atanasio, ed Eusebio di Samosata ubbidirono col ritirarsi in esiglio: (pag. 149.) ma non ci dite, che esortassero i loro popoli a riconoscere chi si voleva intrudere in loro luogo. Voi non lo dite, perchè essi non solamente non lo fecero, ma conservarono i loro diritti, ed adoprarono quanti mezzi potevano per mantenere il popolo costante contro la perfidia di chi si voleva intrudere in loro luogo. Con qual coraggio dun-

que osate di accusare i Vescovi antichi di avere scritte pastorali ai popoli, tacciandovi di usurpatori, di sacrileghi, di empj, di adulteri, e di scismatici, e di essere stati ben lontani dall' imitare S. Giovan Grisostomo, gli Atanasi, i Costanzi, gli Eusebi di Samosata (pag. 151.). Volevate forse, che facessero panegirici alla vostra ambizione, che tradissero il gregge, acciò godeste in pace il frutto della vostra apostasìa ? Gli articoli, che avete presi a sostenere in questa vostra apologìa, sono, come già vi ho dimostrato, altrettante proposizioni già condannate dalla Chiesa. Il nome di scismatici è il solo titolo, che vi conviene. Avevano dunque quei Vescovi il diritto, anzi l' obbligo d'impugnarvi, di scuoprire il Lupo, che si nascondeva sotto il manto di pecora. Sebbene vi siete già scoperti da voi stessi. La vostra condotta, i vostri discorsi, le stesse vostre supposte pastorali vi convincono di errore, ed additano il fine, al quale era diretta la vostra promozione. Voi siete stati creduti gli stromenti più opportuni per paliare sotto il vostro nome un arcano, che allora non era tempo di scuoprire. Presentemente è svelato il mistero della iniquità. Si voleva abolito il nome Cristiano, e vi siete prestati a preparare la strada al detestabile attentato. Insultate adesso, se pur ne avete il coraggio, i Vescovi antichi, perchè hanno dato il nome *di coraggio, di eroismo, e di Marti-*

tiri alla loro opposizione, e dite pure, che il coraggio dell' ignoranza è una cocciutaggine, che la fermezza del fanatismo è una frenesìa, e che la stoltezza forma il codice, e la tradizione dell' orgoglio (pag. 151. in not.). Lo stile di chi si è separato dalla Chiesa è sempre stato lo stesso.

Non mi maraviglio, che in ciò, che riguarda il fatto dei Donatisti, abbiate calunniati i Vescovi antichi, ed abbiate preteso, che non abbiano diritto di assomigliarsi ai Vescovi Cattolici dell' Affrica. Se il fatto non dimostrasse, che vi siete fatta una legge di argomentare alla rovescia, non si potrebbe ciò intendere. Erano allora più Sedi, ognuna delle quali era occupata da due Vescovi. In una conferenza generale delle due parti i Cattolici, che erano circa trecento, proposero pel bene della pace di cedere il loro posto, perchè ognuno, come dice S. Agostino, dee esser Vescovo in quanto lo porta la pace di Gesù Cristo. Quando l' onore del medesimo richiede, che rinuncino il sacro Ministero, la carità richiede da essi questo sacrificio. Perchè dunque gli antichi, e legittimi Vescovi della Francia non potranno citare questo esempio in loro favore? Voi dite *perchè la legge è quella, che gli dichiara deposti,* (pag. 154.) lo che non si verificava al tempo dei Donatisti dell'Affrica. Ma è questo, o Signori, il supporre ciò, che è in questione, ed anzi un ostinarsi nell' errore,

avendovi già dimostrato, che la potestà civile nè ha, nè può avere questo diritto. Che se voi date questo diritto alla legge civile, perchè non dite, che gli Atanasi, i Crisostomi, gli Eusebi, ed i Costanzi erano legittimamente deposti, perchè la legge imperiale era quella, che gli aveva cacciati dalle loro Sedi? Perchè avete taciute le declamazioni di S. Giovan Crisostomo contro Arsacio usurpatore della sua Sede? (epist. 125. & lib. adv. eos qui scandalizati sunt cap. 20.).

Sebbene è vero, o Signori, che vi è gran differenza tra il caso vostro, ed il caso dei Vescovi dell' Affrica. Non si trattava allora, che della legittimità delle elezioni, onde ognuno potea pel bene della pace cedere il suo diritto: ma nel caso presente la causa dei Vescovi antichi è necessariamente connessa colla causa della Chiesa, della Religione, della fede. Non solamente non cade alcun dubbio sù la vostra promozione: ma è indubitato, che essa è nulla per ogni titolo, e di più voi siete stati promossi espressamente per istabilire l' errore. I Vescovi antichi per lo contrario hanno avuta una promozione legittima per ogni verso, è stata ingiusta la loro espulsione, e sono assenti dalle loro Diocesi per difesa della religione. Dunque è tanto differente il caso, che se i Vescovi Cattolici dell' Affrica potevano proporre di cedere le loro sedi ai Donatisti, essi non possono

proporre di cedere a voi, se non nel caso, che abjurati i vostri errori, ed i vostri giuramenti, ed istruiti nella dottrina della Chiesa, e divenuti altri uomini, otteniate la grazia di essere riconciliati colla medesima Chiesa.

§. XVII.

Contraddizione dei Costituzionali.

Voi dite (pag. 156.) *che avete fatta parte ai Curati della potestà, che avete ricevuta nella vostra consacrazione, e che perciò nella Francia non vi sono intrusi.* Non intendo, o Signori, come, se voi avete ricevuta nella vostra consacrazione ogni potestà, non sia accaduto altrettanto ai Sacerdoti nella loro ordinazione. Convengono con S. Tommaso molti Teologi, che il carattere episcopale non sia, che una estensione del carattere sacerdotale, mediante la quale i Vescovi ricevano di più la potestà della sacra ordinazione. Che forse avete fatta parte di questa potestà ai vostri preti, onde essi ancora possano conferire gli ordini sacri? ma la consacrazione è quella, che dà questa potestà: come potete dunque avergliela data voi? Dunque o l' ordinazione conferisce tutto, ed in questo caso i preti non avevano bisogno di ricevere da voi alcuna cosa: o non conferisce tutto, ed allora co-

me i vostri Curati hanno bisogno di ricevere dal Vescovo alcuna cosa, cioè la giurisdizione, così i Vescovi hanno bisogno di ricevere la medesima giurisdizione dalla Santa Sede, o mediante il Metropolitano, o immediatamente per mezzo delle bolle, come accade nella presente disciplina.

Vorrei, o Signori, che non vi fosse poi sfuggito dalla penna ciò, che soggiungete immediatamente. Dite, che non *dee inasprirsi una nazione potente, che è determinata a sostenere le leggi, che ha fatte, e si ride dalle altrui minaccie, e riparerà col Vangelo i fulmini della Corte di Roma* (pag. 156.). Se così è, o Signori, dovea dunque abbandonarsi il Vangelo, quando gl' Imperatori Romani ne proibivano sotto pena della vita la professione. La vostra nazione non è più potente di quello, che essi lo fossero. Dunque non furono prudenti gli antichi Cristiani nell' opporsi alle antiche leggi. Ma desidero di sapere quale sia quel Vangelo, col quale questa vostra nazione, o per meglio dire i suoi rappresentanti sono determinati a riparare i fulmini del Vaticano? Se date il nome di Vangelo ai mezzi, che si erano a tale effetto preparati, il vostro Vangelo stà come quello dei Mussulmani riposto sulla punta della spada, e nell' abolizione del nome Cristiano. Non mi maraviglio dunque, che diciate, che *sia un delirio il pensare, che la Costituzione possa cedere il trionfo alla*

Corte di Roma, che era pesante allo stesso antico governo, ed allo stesso Clero (pag. 157.). Roma, o Signori, non desidera trionfi: desidera, che trionfi la verità, la giustizia, la religione, Iddio. So, che il suo sistema, e le sue massime sono sempre state pesanti ai malvaggi, ai libertini, agli increduli. Non posso fare questo torto all' antico Clero, e governo di crederli tali. Che se volete *sapere qual vantaggio risulterà alla Chiesa, ed alla Religione* da questa opposizione: (ivi) Vi dirò primieramente, che non è stato piccolo vantaggio lo scuoprire tutta la zizania, che in quella parte del campo del Signore stava nascosta fra il grano. La mala genìa di un sorprendente numero d' increduli, d' Epicurei, di Atei si è levata la maschera, e si è data a conoscere. In secondo luogo vi sembra un piccolo vantaggio della Chicsa il nuovo sangue di tante vittime innocenti, di tanti martiri consumati, sebbene non ancor vendicati, dei quali va essa adorna presentemente? Si: questo Sangue, o Signori, quando la divina giustizia avrà purgato quel campo infelice da tutta la zizania, diverrà seme di nuovi Cristiani, ed il germe eletto vedrà allora il frutto, che la religione avrà riportato dalla opposizione, che la Santa Sede ha fatta alla introduzione di nuovi errori.

§. XVIII.

I Costituzionali sono intrusi, e Scismatici.

Sebbene abbiate finora preteso, che la vostra promozione non si possa tacciare d'intrusione, passate con tutto ciò presentemente a dimostrare, *che la Chiesa dee in alcuni casi legittimare le Intrusioni*. Ma per mala sorte cominciate dalla serie dei Pontefici, e confuse che avete tutte le idee, pretendete, che la Chiesa Romana nel Secolo X. sia stata per lo spazio di 20. anni occupata da Pontefici intrusi. Voi confondete, o Signori, le promozioni invalide, come le vostre, colle promozioni illecite o per colpa degli elettori, o per qualche difetto degli eletti. Tali furono quelle, delle quali parla il Baronio, sebbene si sia esso lasciato sedurre dalla penna troppo satirica dell' Istorico Longobardo Liutprando. Non è questo il luogo di giustificare quei Pontefici. Se amate di vedere trattato questo argomento più amplamente, vi rimetto alla continuazione dell' Istoria Ecclesiastica del Cardinale Orsi, ove ritroverete ampla materia per rettificare le idee dell' Eminentissimo Annalista.

Sarebbe più a proposito il fatto, che producete, di S. Anastasio Patriarca di Antiochia, che per ordine di Giustino II. Imperatore fu deposto, e gli

fu sostituito Gregorio personaggio esso pure d' insigne virtù, il quale cessò di vivere nell' anno 590. ed il cui nome è inserito dai Greci nei loro menei. Risponderò a questa difficoltà col semplice fatto, quale viene esposto dal Cardinal Orsi. (Istoria Eccles. Tom. 19. lib. 42. num. 125. & 126. & Tom. 20. Lib. 44. n. 35. & 51.) Giustino II. col consiglio dottrinale del Sinodo risedente di Costantinopoli ordinò la deposizione del Santo: era nullo quest' atto: ma essendovisi il Santo sottoposto per ritirarsi nella solitudine, ed avendo lasciato il Clero in libertà, ne fu eletto il successore nella persona del mentovato Gregorio. Non avendo alcuno appellato alla Santa Sede, non poteva essa assumerne la causa. S. Gregorio Magno salito su la medesima al governo della Chiesa, e rispettando in Anastasio il carattere, che aveva ricevuto da Dio, pensò a fargli riassumere, per lo meno i distintivi esterni di onore, ai quali ancora aveva rinunciato. Era di fatto talmente contento della sua solitudine, che quando fu richiamato a riassumere il governo negli ultimi mesi della vita del mentovato Gregorio, alla cui morte assistè, fu oppresso da infinito rammarico, ed il Pontefice S. Gregorio dovè consolarlo, ed incoraggirlo a portare quel peso, che gli era destinato da Dio. Che ritrovate dunque, o Signori, in questo fatto di simile alla vostra intrusione? Donde rilevate, che mancasse in quel tratto di tem-

po la legittima giurisdizione in tutta l'ampiezza di quel vasto Patriarcato? Come osate di assumere nella vostra bocca il rispettabile nome del Regnante Sommo Pontefice PIO VI., e di pretendere, che vi dovesse riconoscere legittimi, quasi che fosse per imitare in tal maniera la condotta di S. Gregorio il Grande? (pag. 161.) Quando anche gli antichi Vescovi avessero rinunciato ai loro diritti, lo che non potevano fare nel caso presente, chi aveva il diritto di eleggervi? chi aveva il diritto di fissare le nuove Diocesi? Dove erano i requisiti prescritti dalla Chiesa per essere assunti a questa dignità? Non so, se neppure i Greci moderni tutto Scismatici, che sono, oserebbero mettervi nei loro menei.

Se non avete potuto giustificarvi, o Signori, dalla taccia d'intrusi, vi sarà egualmente difficile di liberarvi dall'odioso titolo di Scismatici. Voi vi mettete con tuttociò nell'impegno, e con quella buona fede, che è tutta vostra, pretendete di ciò fare con un dottrinale del Cardinal Gaetano, e mentre esso nell'indicato luogo (Comment. in Summam d: Thomae 2. secundae quaest. 39. art. 1.) espone il costitutivo dello scisma, e della disubbidienza, voi avete omessa la prima parte, e vi siete appigliati all'altra, su la quale non cadeva la disputa. Sappiamo, che il disubbidire non costituisce, che un refrattario, e non uno Scismatico. Dice dunque il

Gaetano, che il solo non voler riconoscere il legittimo Superiore è quello, che forma lo scisma. L' unità della Chiesa universale consiste nel riconoscerne un solo capo. Si rescinde adunque questa unità ogni qual volta non si vuol riconoscere questo capo, e si passa anche a costituirne un altro. L' unità delle chiese particolari consiste nell' avere un solo Vescovo. Chi non vuol riconoscere questo vescovo, e molto più chi ne costituisce un altro in suo luogo, è reo di uno scisma particolare. E'certo, che le chiese di Francia avevano tutte il loro legittimo Vescovo, e che questi non hanno rinunciato, nè sono stati deposti legittimamente. Dunque essendovi voi intrusi nelle loro Sedi, avete fatto uno scisma particolare. Di più voi professate la Costituzione, la quale leva ogni giurisdizione, ed autorità al Sommo Pontefice nella Francia: dunque siete rei ancora di quello scisma, che porta seco il reato di eresia, come è appunto quello dei Greci.

§. XIX.

Della ubbidienza dovuta al Sommo Pontefice.

E vero, che voi dite (pag. 165.) *di riconoscere il Papa per Capo visibile della Chiesa, per erede del Primato di S. Pietro, pel centro della uni-*

tà , e pel custode dei Canoni secondo l' espressione del Bussuet. Sono tutte queste , o Signori , belle espressioni , che in bocca di un Cattolico hanno un ottimo senso : ma non possono averlo in bocca di chi si è dichiarato di non aver bisogno della Santa Sede , e di ricevere tutto dall' ordine sacro , e dalla potestà civile . Di fatto voi ne limitate immediatamente la forza . Cominciate dal dire , *che i Canoni sono sopra il Pontefice* (*ivi*) Siete voi quei medesimi , che poche pagine sopra pretendevate di non esser tenuti all' osservanza dei Decreti del Concilio di Trento , perchè le vostre chiese non gli avevano accettati . Come dunque questi decreti , o Canoni , la cui forza dipende dall' accettazione dei particolari , sono presentemente divenuti superiori agli stessi Pontefici ? Bisogna dire , o che i Pontefici siano inferiori di condizione a qualunque Vescovo particolare , o che i Canoni siano fatti espressamente per legare il Pontefice , e non gli altri Vescovi . Ma nella Chiesa chi ha autorità di legare quel Successore di S. Pietro , al quale tutti indistintamente i Fedeli devono ubbidire , e ciò per diritto divino ? I Pontefici si sono pregiati in ogni tempo di essere i custodi , ed i vindici dei Canoni , perchè questi sono stati fatti pel vantaggio di quella Chiesa , che è stata affidata loro da Gesù Cristo : ma non ne sono già meri esecutori in maniera , che non appartenga loro di applicarli ai casi

particolari, e di dispensarne il rigore, quando lo richiede il vantaggio della medesima Chiesa.

Proseguendo a limitare l'autorità pontificia dite *di avere scritto al Santo Padre in segno di comunione, e che avrete per esso sommissione e deferenza, ogni qual volta potrete rendergli questo omaggio senza offendere i Canoni, le leggi del regno, ed i diritti dell'episcopato* (*ivi*). Desidero di sapere, o Signori, quali siano i Canoni, che si trasgrediscono nell'ubbidire al Pontefice? e se la vostra accettazione avesse a caso data forza a questi Canoni, vi domando: perchè gli avete accettati? e se questa accettazione volontaria vi può impedire l'ubbidienza, che dovete per diritto Divino al Pontefice? Riguardo alle leggi non possono essere, che anticristiane quelle, che impediscono di ubbidire al capo della Chiesa in affari di Religione. V'è stato tempo, in cui le leggi Imperiali hanno prescritto il culto degli Idoli, ed hanno proibito il Cristianesimo sotto pena di morte: v'è stato tempo, in cui hanno prescritto l'Arianesimo, il Nestorianismo, l'Eutichianismo, ed il Monotelismo: v'è stato tempo, in cui hanno proibito il culto delle sacre Imagini, e prescritte le investiture. Vi è luogo anche presentemente, in cui è prescritto il Luteranismo, il Calvinismo, e l'Anglicano Episcopatismo. Tutte queste erano, e sono leggi della potestà Civile, che non combinano coll'ubbidienza dovuta al Capo

della Chiesa . Secondo che voi divisate, si dovrà dunque ubbidire alle medesime . Ditemi in grazia, o Signori, qual è la vostra religione? le vostre parole non me ne chiariscono abbastanza. Quanto ai diritti episcopali, che voi dite, che mettono un freno, onde non abbiate una totale sommissione, e deferenza alla Santa Sede, io vi ho dimostrato, che tutto ciò, che non è carattere, e potestà residente nel medesimo carattere, nasce da concessioni, e privilegj della Santa Sede. Ditemi dunque quali siano questi privilegj, e queste bolle, che vi danno diritto di non obbedire, e vi permettono di divenire impunemente refrattarj? Non mi è finora riuscito, o Signori, di ritrovarne alcuna in tutto il diritto canonico.

Voi ritrovate se non privilegj, e bolle, almeno un fatto, che giustifica questa vostra disubbidienza, e contumacia, e lo ritrovate nel Concilio di Basilea, quando si oppose ad Eugenio IV. che lo voleva trasferire altrove, e gli significò, *che la divisione, le querele, le contese, e gli scandali non sarebbero nati da esso Concilio, ma dal medesimo Eugenio IV.* (pag. 166.). Ma se volete, o Signori, portare esempj di Vescovi, anzi di Concilj contumaci, e disubbidienti alla Santa Sede, troppi ve ne poteva suggerire la Storia Ecclesiastica. Potevate cominciare dal latrocinio Efesino, e terminare col Conciliabolo di Pisa trasferito a Mi-

lano, e quindi a Lione dal vostro Ludovico XII. L' adunanza di Basilea era formata presso che di soli Vescovi, e professori Franzesi,e Savojardi.Cominciando da quell'epoca, e venendo fino a nostri tempi, pochi sono stati i Pontefici, la cui sofferenza non sia stata messa a cimento ora da uno, ora da più Vescovi delle vostre provincie. Ma tanta contumacia, e tanti refrattarj, che provano, o Signori ? Voi l' intendete, ed io vi risparmierò il rossore di rammentarvelo. Riguardo al Concilio di Basilea, essendosi formata la prammatica sanzione dai Decreti, che fece divenuto refrattario, e scismatico, ascoltate ciò, che dice Leone X., e con esso l' intero Concilio ecumenico Lateranense V. *Bituricensem Regni Franciae corruptelam, quam illi pragmaticam sanctionem vocant, cum maximo animarum periculo, & scandalo, ac dignitatis Sedis Apostolicae detrimento, & vilipendio . . . SCHISMATIS TEMPORE a non habentibus potestatem editam, atque Christianae Reipublicae, Ecclesiaeque Sanctae Dei nullatenus conformem, & in ea contenta omnia, & singula etiam inserta revocamus, abrogamus, irritamus, & cum de necessitate salutis existat OMNES CHRISTI FIDELES ROMANO PONTIFICI SUBESSE, prout divinae scripturae, & sanctorum Patrum testimonio edocemur, ac constitutione fel. memoriae Bonifacii Papae VIII. quae incipit unam sanctam, declaratur.* (Collect. Concil. T. 19.

pag. 965.). Se voi, o Signori, avete presa norma dal Concilio di Basilea di essere refrattarj, avete inteso, che un Concilio realmente ecumenico dichiara, che esso fu scismatico, avete inteso, che decide assolutamente, e senza restrizione, che tutti i Fedeli devono obbedire al Pontefice: come dunque osate voi di restringere questa obbedienza? di convertire in volontario un atto necessario, e ridurre l' obbedienza ad una semplice comunione?

L' appoggio del Gersone, che voi quindi prendete (pag. 169.) non ha maggior solidità per sostenervi. E' noto il carattere, e la temerità di questo scrittore, che voleva umiliato il trono ugualmente, che la Santa Sede (Becchetti Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa Tom. 2. & 3. passim.). Lo stesso dee dirsi della dichiarazione del Clero del 1682. che avete il coraggio di produrre in vostro favore. Quando avrete risposto a quanto ha scritto contro l' accennata dichiarazione specialmente il Cardinal Orsi, ed a quello di più, che vi ho già fatto osservare, facendone l'analisi, avrete diritto di produrre di nuovo questa dichiarazione, la quale non è, che uno scudo troppo debole per difendere la contumacia di quanti vogliono sottrarsi all' obbedienza dovuta al legittimo capo della Chiesa.

§. XX.

Fatti insussistenti, e calunnie prodotte dai Costituzionali.

Voi, o Signori, avevate confuso poco fa il refrettario collo scismatico, ed ora per impugnare il Pontefice, e per corroborare la dichiarazione del vostro Clero Gallicano, o per meglio dire di Luigi XIV. confondete l' infallibilità colla impeccabilità, e dall' esser S. Pietro caduto in un difetto, del quale non è questo il luogo di disputare, ne deducete, che *a più forte ragione i suoi successori non sono infallibili, specialmente dopo che hanno adottata una politica, che troppo consultano* (p.171.) E' questo, o Signori, permettetemi di dirlo, un ragionare alla rovescia. La politica, o sia la prudenza della carne, della quale voi parlate, è quella, che si accomoda alle circostanze in maniera, che antepone i rispetti umani alla giustizia, a Dio. Voi vi opponete ai Pontefici, e ne censurate la condotta, perchè si sono opposti, e si oppongono alle determinazioni della potestà civile negli affari della Religione: come dunque potete tacciarli di politica? Avreste mai ciò fatto per prevenire la taccia, che giustamente merita la vostra condotta, e per defraudare la Santa Sede di quell' elogio,

che a tutta ragione se le deve, di aver volute piuttosto soffrire tutte le contradizioni della potestà civile, e tutte le più dure conseguenze, che ne derivavano, che tradire gl' interessi della giustizia, e della Religione? Che se molte volte essa non ha potuto impedire, come voi dite (pag. 172.), le rivoluzioni, la mancanza dell'effetto non dee attribuirsi a chi ha adoprati quei mezzi, che erano in suo potere, ma sibbene ai peccati dei popoli, che chiamavano sopra di essi i flagelli della divina giustizia. Felice la Francia se si fosse prestata alle pie insinuazioni di quel regnante Sommo Pontefice, che avete la temerità d' insultare, e che piange la vostra cecità, e l' immenso sangue, che si è sparso, e che si sparge tuttavia.

Cominciando a portar le prove della accusa data ai Pontefici, di volersi frammischiare ingiustamente, ed inutilmente nelle rivoluzioni civili degli altrui dominj, dite che separatosi il Portogallo dalla Spagna, Innocenzo X. venduto, secondo voi, alla Corte di Madrid, fece la guerra in quella maniera, che poteva al Duca di Braganza, negando di provvedere di Vescovi le chiese di Portogallo, e ci fate sapere, che le università di questo regno decisero, che si potea passare alla elezione, ed alla consacrazione dei Vescovi, e che il Clero di Francia vi s' interessò, e propose al Pontefice un eccellente dottrinale; cioè, che si poteva, e che an-

zi si doveva confermare, ed approvare col fatto un ingiusto possesso (pag. 173.). Poichè la Storia di questo fatto è stata ultimamente pubblicata in una appendice al libro intitolato *l' Episcopato*, io mi risparmierò la pena di ridire ciò, che è stato detto. Solamente vi accennerò, che la controversia nacque sotto Urbano VIII., e proseguì sotto i tre suoi successori, che questi Pontefici erano tanto lontani dal fare una tacita guerra al Duca di Braganza, che avendo progettato di provvedere quelle chiese vacanti, si erano determinati a conferirla ai soggetti da esso nominati, ma non destinandoli alle chiese determinate dal Duca, e ciò appunto per provvedere con un atto solo al bisogno di essa chiesa, e collocarvi soggetti grati al Duca, e per non venire col fatto, durante la contestazione fra le due corone, a rendere migliori le ragioni piuttosto di una parte, che dell' altra, e che quando fu ultimato il trattato di pace non vi fu la menoma controversia.

Il Vescovo di Tournay in un rapporto fatto all' Assemblea del Clero nel 1682. arrò di supporre, che Errico III. nel fuggire dalla Polonia ritenesse il titolo di Re, e che riguardasse Stefano Battori suo successore in quel tronó, come un usurpatore, e che ciò non ostante Gregorio XIII. conferisse i Vescovati di Polonia ai soggetti raccommandati dal Battori: ma questa supposizione, che

voi adottate (pag. 174.) non sussiste altrimenti . Errico non ebbe mai la pretensione di ritenere i due Regni .

Gli accennati due fatti non hanno alcuna sussistenza . L' altro , che soggiungete appartenente al medesimo Gregorio XIII. non sussiste , che per metà . Carlo IX. dopo la terribile giornata di S. Bartolomeo scrisse una circolare a tutte le provincie del regno per significar loro , che il macello era stato commandato non da esso , ma dai principi di Guisa , i quali per altro non avevano inteso , che di prevenire , e di punire un orribile congiura contro il trono , che si era tramata dall' ammiraglio di Coligny . Queste furono le nuove autentiche , che arrivarono a Roma , quando era salito al governo della Chiesa Gregorio XIII. Egli dunque supponendo Carlo IX. liberato dalla morte tramatagli dal Coligny , pubblicò in rendimento di grazie a Dio un giubileo , e intervenne ad una processione di penitenza , che si fece fare da S. Marco alla chiesa di S. Luigi . Ciò che voi aggiungete dello stendardo colla iscrizione *Pontifex Colinii necem probat* , non è , che un impostura inventata in Francia per sostenere il passo già fatto . Voi che meglio di me conoscete la Francia , e che sapete quanto siano stati in ogni tempo alcuni belli spiriti fecondi di simili invenzioni , non avrete difficoltà a persuadervene .

Non avrei giammai creduto, che voi, o Signori, per insultare la Santa Sede, di cui osate chiedere la comunione, accusaste Gregorio VII. ed altri suoi successori di aver preteso sul temporale dei Principi. Voi Costituzionali che siete, e che avete sedotta la feccia del popolo a calpestare il trono, avete il coraggio di porre la bocca in cielo, e di chiamare a sindicato le sentenze di ben diciasette Sommi Pontefici? Voi digiuni affatto di tutti i principj di gius pubblico, e di religione, e di disciplina, osate giudicare di fatti, che sono necessariamente connessi con questi principj? Sappiate, che la disciplina antica della Chiesa non permetteva, che avesse alcun impiego pubblico chi era sottoposto alla penitenza pubblica. Per questo motivo Vamba Re dei Goti fu deposto dai Vescovi, e Grandi della Spagna nel Secolo VII. e l' Imperatore Ludovico Pio lo fu nel Secolo IX. dai Vescovi della Francia, e della Germania. La stessa disciplina proibiva ogni commercio colle persone escluse dalla comunione della Chiesa, e per questo motivo i Principi dell'Impero nel Secolo XI. intimarono ad Errico IV. di farsi assolvere dentro lo spazio di un anno, quando non volesse esser deposto, e per questo motivo lo fu di fatto dai medesimi Principi dell' Impero, e quindi da Gregorio VII. Gli altri fatti, che voi accennate, riguardano l' eresia, della quale non potevate negare, che sia supremo giu-

dice il Sommo Pontefice, e suppongono, che quei dati Principi nella loro assunzione al trono si fossero obbligati con giuramento a professare la cattolica Religione. Ma perchè non avete voi prodotta quella lunga serie di Pontefici, che hanno sostenuti con tutto lo zelo i Principi contro le violenze dei sudditi, che hanno ricordato a questi l'obbligo di obbedire, e gli hanno per questo motivo minacciati delle più severe censure? Direte, che questi esempj non sono al vostro caso: ma non lo erano neppure i primi: dunque dovreste o tutto tacere, o tutto manifestare.

E' una nuova calunnia ciò, che voi soggiungete; cioè, che non si debba una assoluta ubbidienza ai Pontefici, perchè altrimenti si correrebbe *rischio di approvar cose contraddittorie, venerando in un tempo ciò, che è stato detestato in un altro*. (pag. 176.) E quando mai è ciò accaduto? perchè non ne portate un esempio solo? Quando si è mutata la Religione? quando si è mutata la morale? Fissate i tempi di questi due linguaggi: indicatene la persona, e gli oggetti: dite, che *la misura dell' ubbidienza dovuta alla Santa Sede si ritrova nel Vangelo, e nelle regole primitive*. Perchè non portate questi testi? perchè non producete queste Regole? Quanto è facile l' imposturare, e quanto è difficile il sostenere l' impostura!

§. XXI.

La Chiesa ha forza coattiva.

Impiegate tre pagine per suggerire al Pontefice di allontanare da se tutti quei consiglieri, che a caso lo spingessero a passi forti, e per rammentargli le regole della carità prescritte da S. Paolo, e da S. Gregorio. Mi fate ricordare, o Signori, il sistema dei Marcioniti, che volevano Iddio solamente buono, e non giusto. Vi prego di vedere ciò, che rispondeva loro Tertulliano. Non si può esser buono, se non si è giusto. La carità, che si usa coi malvaggj, è una vera crudeltà contro i buoni. La vostra, o Signori, è una causa di giustizia. Mal a proposito ricorrete alla clemenza.

Altre tre pagine sono da voi impiegate per farci sapere, che dopo l'esempio, che nel Secolo XV. diedero alcuni parlamenti della Francia, e Luigi XI. negli altri dominj ancora si è prescritto l'esame delle bolle, e dei rescritti di Roma. Per vostra confusione è dunque recente quest'uso. E' regola di Teologia, che la novità è una prova dell'errore, o dell' abuso. I fatti, quando si appoggiano al diritto, danno l'ultimo risalto alla ragione: ma quando sono contrarj al diritto, non sono, che argomenti di violenza. Quale sia il diritto,

ve l' ho già dimostrato coll'ultima evidenza, come vi ho dimostrato, che non vi è alcun fedele, che non sia suddito del Pontefice, e che non sia tenuto ad obbedirlo in ciò, che riguarda la Religione. Vi posso solamente soggiungere, che lo stesso Redentore ha fulminato l' anatema contro chi non ascolta la Chiesa.

Credevo, o Signori, che non fosse possibile, che passaste più oltre, quando giunto alla pagina 186. ove prendete a trattare dei due brevi del Santo Padre dell' anno 1791. mi avviddi di essermi ingannato, e che l' impudenza è una di quelle taccie, che non conosce limiti. Sembra, che vogliate dubitare della loro autenticità: ma non osate dichiararvi apertamente. Perciò essendovi già levata la maschera, vi appoggiate a quel partito, al quale si appigliò già Lutero, d' impugnarli a faccia scoperta. Se si vorranno *esaminare*, voi dite questi brevi (*pag.* 186.) *Si ritroverà, che il Papa si è usurpato il diritto di essere l'arbitro, e d' essere il mediatore*. Non vi degnate per altro di produrre le ragioni, sù le quali è appoggiata questa censura. Qualunque ella sia, vi si ritroveranno, soggiugnete, principj proscritti dal Vangelo. Domine! questa e ben madornale! Dopo gli Scismatici di Basilea, e dopo Lutero, voi siete i primi a dare una accusa di eresia allo stesso Pontefice. Vediamone la prova: *Si dice nei brevi, che si può esser costretti colla*

forza ad osservare le leggi della Chiesa = ora soggiugnete Gesù Cristo ha prescritto ai suoi Apostoli di ritirarsi in pace, quando si ricuserà di ascoltare la fede, che essi annuncieranno. Respiro, o Signori. Il breve dice *cogendi*. Obbligare colla forza è una vostra traduzione, che chiamerebbesi arbitraria, se non fosse conforme allo spirito della vostra Costituzione, nella quale colla spada alla mano si obbliga tutto il Mondo ad adottare la massima di una perfetta libertà, ed adottata che si è, si obbliga colla stessa spada alla mano tutto il Mondo ad accomodarsi ai decreti contraddittorj, che si vanno pubblicando. Lasciando da parte lo spirito Costituzionale, sappiate che l'obbligare (*cogere*) è essenziale ad ogni potestà, ad ognuno, che ha giurisdizione, ed è tanto essenziale, che i Giuspubblicisti moderni negano il titolo di legge a quel decreto, che seco non porta sanzione. Quanto poi alla maniera di obbligare, è questa relativa al costitutivo di ogni potestà. La potestà ecclesiastica è spirituale, e perciò non ha giammai preteso di aver diritto su la vita dei fedeli, ed aborrisce anzi il sangue. La pena di morte per delitti di Religione è prescritta, ed eseguita dalla potestà civile. La potestà ecclesiastica obbliga i fedeli alla osservanza delle sue leggi colla minaccia di pubblica penitenza, di sospensione, di deposizione, di privazione di beneficj, di privilegj, colla scomunica, e colla

consegna al braccio secolare. Ecco la forza, della quale si serve la Chiesa contro i figliuoli rei, contumaci, e ribelli. Questa maniera di obbligare è tanto lontano, che sia contraria al Vangelo, che anzi è tutta appoggiata al medesimo. *Si Ecclesiam non audierit*, disse Gesù Cristo a S. Pietro, *sit tibi sicut ethnicus, & publicanus*, e quando diede al medesimo S. Pietro, e quindi a tutti gli Apostoli la potestà di sciogliere, gli diede quella altresì di legare, cioè di adoprare la forza di tutte le accennate censure. Non è necessario il dimostrarvi, che ciò si è praticato dal principio della Chiesa fino ai nostri tempi. Ma giacchè voi dimostrate una gran deferenza pel Gerzone, e per l'autore della dichiarazione del Clero Gallicano, sappiate, che *Potestas ecclesiasticae jurisdictionis* (dice il primo *de potest. eccl. consi lerat.* 4.) *in foro exteriori est potestas coercitiva, quae valet exerceri in alterum etiam invitum*, ed il secondo *Habent episcopi omnes a Christo, ut docendi cathedram, ita virgam coercendi* (Bossuet def. decl. Tom. I. pag. 289.) Ma perchè voi avete avuta la temerità di tacciare come proscritta dal Vangelo l'accennata proposizione del Santo Padre, è necessario, che abbiate la sofferenza d'intendere l'anatema, che per questo motivo viene fulminato contro di voi dal Concilio di Trento = *Si quis dixerit* (Sess. VII. can. 14.) . . . . *fideles non alia poena ad Christianam vitam cogendos*,

nisi ut ab Eucharistiae, aliorumque Sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant, anathema sit. Siete dunque voi, o Signori, quei, che avanzate proposizioni contrarie ai dogmi della Chiesa, ed alla dottrina del Vangelo. Prima di terminare quest' articolo è necessario, che rilevi una mancanza di raziocinio, che si trova nelle vostre parole testè riferite. Voi volevate provare essere contro il Vangelo, che si possano obbligare i Fedeli alla osservanza delle leggi, ed a tale effetto dite, che Gesù Cristo ordinò agli Apostoli di abbandonare quei popoli, che non volessero ascoltare la loro predicazione. Ma questi popoli, o Signori, si suppone, che non fossero Cristiani, come dunque ne producete l' esempio in prova della condotta, che dee tenersi dalla Chiesa, e dal Pontefice coi Fedeli? Possibile, che vi siate scordati del coraggio, col quale S. Pietro rispose ai Magistrati, che gli volevano proibire di annunciare il Vangelo? della severità, colla quale S. Paolo sottopose alla penitenza l'incestuoso di Corinto? del precetto dato da Cristo ai suoi discepoli di non temere coloro, che possono uccidere il corpo, e non l' anima, e di non assomigliarsi ai cani muti, che non sanno latrare? Tutte queste autorità evangeliche voi le avete obbliate, perchè non sono adattabili alla nuova chiesa Costituzionale, la quale non ha altra massima, che di accomodarsi al tempo.

§. XXII.

Quale libertà è condannata dalla Chiesa?

Non contenti della accennata accusa tacciate il Santo Padre di avere in uno dei due brevi *prodotte inezie*: ed in prova di ciò dite, *che esso ha dichiarato, che l' uomo in società non ha diritto alla libertà civile, e che Adamo non era libero di mangiare tutti i frutti del paradiso terrestre* (p. 186.). Quando il Santo Padre avesse Insegnato, che l' uomo in società perde la libertà civile, non sarebbe questa stata una proposizione da tacciarsi di semplice inezia. Nemico, che esso è del dispotismo, sotto il quale solamente si toglie la libertà civile, sa esso benissimo, che la società non è diretta, che a togliere l' abuso di questa libertà, e che perciò è tanto lontana dal distruggerla, che anzi la perfeziona, e ne rende più dilettevole l' uso in quanto, che colle sue savie leggi lo rende sicuro dagli altrui attacchi. Ma il fatto si è, che il Santo Padre non ha parlato in alcuno dei due brevi della libertà civile. Ha desso alzata la voce contro l' abuso della libertà, contro quella libertà sfrenata, che si oppone alle regole della Religione, della giustizia, e della ragione, contro quella libertà di pensare, di parlare, di scrivere, e di stampare quante follie sanno ve-

nire in mente alle teste più riscaldate, in somma contro quella libertà, che è sempre stata condannata dalla Chiesa, come vi ho dimostrato altrove (*Prefazione*). Quanto all' esempio prodotto di Adamo non poteva essere più a proposito parlando ai Cristiani. Mi dispiace, che non lo sia stato per voi, o Signori. Se Adamo nello stato d' innocenza, e nel Paradiso terrestre, ove non avea chi gli comandasse, non godeva una libertà tanto illimitata, che non avesse qualche freno anche relativamente alle cose di sua natura indifferenti, quanto più l' uomo dopo il peccato nello sregolamento delle sue passioni ha bisogno di un freno, che lo trattenga, onde non si lasci precipitare nell' abisso? L' argomento non poteva essere nè più a proposito, nè più forte. Ma vi compatisco, o Signori, se mancando dei principj, non vi avete saputa ravvisare, che una inezia.

§. XXIII.

La scomunica è stata rispettata dagli stessi Sovrani.

Aspettavo, o Signori, che voi negaste ancora alla Santa Sede la facoltà di fulminare scomuniche. Lo avereste fatto certamente, se la vostra immaginazione sempre feconda di ritrovati i più strani, non avesse rinvenuta la maniera di toglier loro la

forza, lo che quanto all' effetto viene ad essere la medesima cosa. Dite adunque, che essendosi cominciato *a lanciare un gran numero di scomuniche per motivi insussistenti, ed anche ridicoli, bisognò fissare alcune regole, affinchè non si facesse abuso di quest' arme spirituale* (pag. 187.). Quali siano queste regole, non avete la bontà di dircelo. Non portate, che alcuni fatti, i quali non provano, che la contumacia dei soggetti feriti da questa censura: onde, se ragionaste a dovere, si dovrebbe concludere, che la regola stabilita per impedire l' abuso delle censure consista nel disprezzarle. Fortunatamente non ci avete detto da chi sia stata stabilita questa regola: ve ne siete vergognati. E questa la regola, che fino dal principio della Chiesa stabilirono gli eretici, e che si osserverà appuntino fino a tanto, che vi saranno persone contumaci, ribelli, ed ostinate.

Mi dispiace, che gli esempj gli abbiate tratti tutti dalla Francia. Io mi sarei guardato dal riaprire queste piaghe. Ma voi avete voluto notificare al mondo intiero, che se siete ribelli alla Chiesa, avete esempj domestici, che vi incoraggiscono. Avrei creduto, che versati nella storia di Francia aveste ricordato, che avendo Gregorio V. nel suo Sinodo di Roma intimato al Re Roberto di separarsi dalla sua supposta consorte sotto pena di scomunica, e di restare in penitenza per lo spa-

zio di cinque anni, e che avendo ciò non ostante Roberto ritenuta appresso di se quella femina per lo spazio ancora di due, o tre altri anni, tutti i Franzesi suoi sudditi si astennero in quel tempo dal comunicare con esso, ed i due soli domestici, che lo servivano, facevano in pezzi i vasi, che successivamente adoprava (S. Petr. Dam. epist.5.). Credevo, che aveste ricordato, che avendo Urbano II. nel Sinodo d' Autun scomunicato Filippo I. per cagione similmente d' un falso matrimonio, questo principe si sottopose umilmente, e non solamente soffrì, che, se a caso entrava in qualche chiesa, vi si sospendessero i divini officj, ma durante quella censura si astenne di più dal portare la corona, perchè secondo l' uso doveva essergli messa in fronte da un Vescovo. (Ivon. Carnot. epist. 66. 67. & 84.) Ma voi, o Signori, non avete saputo ritrovare nella Storia di Francia, che esempj di contumacia. Cominciate da Filippo il bello. Dite, che protestò contro le censure di Bonifacio VIII., e che vi furono settecento atti di adesione alla sua protesta (pag. 184.). Se amate di essere istruiti sopra questo fatto, leggete la continuazione della Istoria del Cardinal Orsi (Tom.XV.) ove lo vedrete esposto pienamente, come si rileva dai documenti originali. Non altro vi dirò, se non che un sentimento almeno di pudore vi doveva trattenere dal rammentarlo. La proibizione fatta

da Alessandro VI. a Carlo VIII. di venire in Italia sotto pena di scomunica, non sussiste, o Signori. Alessandro VI. non gradiva questo viaggio, e molto meno gradiva di avere in Roma una visita di Carlo VIII. Si adoprò, perchè non succedesse nè l'una, nè l'altra cosa, ma non minacciò scomuniche.

Dite, che Giulio II. scomunicò Ludovico XII. e che questi adunò a Tours nel 1510. *un Concilio nazionale, che decise, che un principe potea sottrarsi dalla sua ubbidienza* (pag. 188.). E' falso, che Giulio II. scomunicasse Ludovico XII. Questo Principe per sostenere due vassalli ribelli della Chiesa Romana il Duca d' Este, ed il Bentivogli, tramò prima con alcuni Cardinali una congiura contro il medesimo, e quando si vide scoperto, si unì coll' Imperatore Massimiliano I. per adunare un Concilio ecumenico contro Giulio II. ed interpellò i suoi Vescovi per averne quel consiglio, che desiderava. Si unì di fatto il Conciliabolo di Pisa formato di soli Vescovi Franzesi, che fu trasferito a Milano, e quindi a Lione, e fu anatematizzato dal vero ecumenico Concilio il Lateranense V. Perchè, o Signori, rammentate questi fatti? Per farci sapere, che Filippo il bello procurò la morte di due Pontefici Bonifacio VIII. e Benedetto XI. che Ludovico XII. tentò di sovvertire la Chiesa, e di formare uno scisma, e che l'uno,

e l'altro Principe furono nei loro malvaggi disegni secondati dalla maggior parte dei loro Vescovi. Sono queste le vostre glorie. Lume, o Signori, o almen pudore!

Soggiugnete, *che Sisto V. scomunicò, e depose il Rè di Navarra, ed il Principe di Condè, e che il parlamento fece rimostranze contro questa bolla.* Il Rè di Navarra, ed il Condè non avevano bisogno di essere scomunicati, perchè facevano pubblica professione di Calvinismo, ed il parlamento nella sua rimostranza non ebbe la mira, che alla controversia del temporale dei Principi. Ma quanto avesse ragione in questa opposizione, lo dimostrò, quando sostenne acremente, che lo stesso Re di Navarra, o sia Enrico IV. non poteva essere Re di Francia, perchè era infetto di eresia. Dite, *che il parlamento, e che il Clero adunato a Nantes, e quindi a Chartres, riconobbero Errico IV. e decisero, che non si avesse riguardo alle bolle pubblicate contro di esso.* Ma tacete, che questi da voi chiamati parlamento, e Clero non ne erano, che una parte, ed espressamente quella parte, che era o infetta, o sospetta di Calvinismo, che l'universalità del regno era contro Errico IV., che Filippo II. di Spagna era quegli, che con più calore sosteneva la giusta deposizione del medesimo, che Errico IV. si sottopose a questa sentenza, e si fece assolvere con una solennità, che non ha esempio,

e che questa bolla fu registrata nel Parlamento. E questa, o Signori, la buona fede, che avete appresa nella nuova chiesa costituzionale.

Ritornate a calunniare il Santo Re *Ludovico IX. come se avesse disprezzate altamente le pontificie censure, e si fosse opposto acremente a tutte le intraprese della Corte di Roma, ed avesse preso tutto l' impegno a favore di Federico II.* Oltre ciò, che ho detto altrove riguardo a questo Santo Principe, mi basta di rimettermi a ciò, che ne dicono i Bollandisti, ed il continuatore della Istoria Ecclesiastica dell' Orsi contro le imposture dei due autori, che citate. Se voi, ed essi foste stati meglio instruiti nella Storia, avreste saputo, che la Santa Sede non ha giammai fatto uso delle sue armi spirituali, che per difendere la giustizia, e la religione, e ciò dopo che erano riuscite inutili tutte le paterne ammonizioni, e tutte le rappresentanze più affettuose, e più vive. Se la giustizia, e la religione sono i due appoggi della società, è tanto lungi, che alla Chiesa si debbano attribuire i disordini, che sono derivati dalle passate contese del Sacerdozio, e dell' Impero, che la società, ed i popoli debbono anzi riconoscere dalla medesima il bene di non essere stati oppressi da chi attaccava l' uno, e l' altro fondamento della loro felicità.

Che se pur troppo è verò, che a giorni d'oggi si disprezzano le censure da un buon numero

di coloro, che pur si vogliono chiamare cattolici, è vero ancora, che questi tali usano in ciò il linguaggio degli increduli, e dimostrano di non curarsi della religione, dell'anima, di Dio. E' voi osate di dire col Moreau (pag. 194.), che non ostante questo disprezzo si osserva meglio il Vangelo? E forse un osservare il Vangelo l'assumere questo pretesto per separarsi dalla Chiesa? Siete pur voi, che ci fate intendere, che se il Santo Padre userà le censure, *la Francia si getterà nel partito degli empj, e degli increduli?* Non sarà, nò, la Francia intera, che abbraccierà l'infame partito. Saranno quei soli tra i suoi figliuoli degeneri, che hanno finora portata la maschera di Cattolici, ma che da lunga serie di anni faticavano per gettare a terra i fondamenti della Religione, e della società, e che hanno messi in opera tutti i mezzi, che la più raffinata malizia poteva suggerire per arrivare al punto di corrompere l'Europa intiera, e per ridurre l'uomo all'essere di un semplice bruto.

E' vero, che vi sono stati in tutti i tempi degli abusi, e che ve ne saranno fino a tanto, che la società, e la Chiesa saranno formate di uomini inviluppati nelle passioni: ma d'onde mi proverete voi, che si siano mutate, ed alterate le massime della Chiesa, e della Religione? Quali sono questi *attentati della Corte di Roma contrari, ai pre-*

cetti del Vangelo , ed agli esempj degli Apostoli ? (pag. 195.) Perchè non gli avete prodotti ? Volete forse, o Signori, che si creda sulla semplice parola di chi non altro ha fatto sinora , come vi hò dimostrato , che affastellare una infinita serie di errori, e d' imposture ? Non mancava, se non che metteste di nuovo in campo le false decretali per farci sapere, che non obbliate alcuna delle calunnie, colle quali è stata attaccata la Chiesa Romana . Lo sapete pure voi stessi , che nessun Cattolico ha fatto uso di quelle merci, dopo che se n' è scoperta la falsità, e sapete, che nessuno dei diritti della Chiesa Romana è appoggiato sù di esse . Perchè dunque le rimettete in campo ? Perchè attribuite alle medesime quei mali , e quelle perdite della Chiesa, che non hanno avuta origine , che dalla empietà dei suoi figliuoli ribelli ? Nel XVI. Secolo non si trattò d' impugnare le decretali , ma di gettare a terra i dogmi della Chiesa , e presentemente non si tratta nò di atterrare le medesime decretali , ma di gettare a terra con un colpo solo tutta intiera la Religione . Perchè ripetete adunque questa rancida cantilena ?

§. XXIV.

Non si può aver pace coi Costituzionali .

Sò io pure, che nè le ricchezze, nè gli onori, nè l' influsso ne gli affari di stato forma omai più l' appanaggio dell' episcopato nella Francia. (pag. 196.) Perchè volete dunque invidiare agli antichi Vescovi lo zelo della Religione ? Se sono mossi dalla Religione, e dalla carità, voi gli invitate ad unirsi con voi *per edificare gli uomini*, *per addolcire i mali della patria*, *e per istabilire l'Impero dell' ordine*, *e della legge*. Ma come debbono unirsi con voi, che cominciate dall' usurparvi un titolo, che non vi conviene? che soggettate la Chiesa al trono? che tutta ne ignorate le massime, ed i doveri? e che ne rovesciate l' intero sistema? Vi accorderò io pure, che non si possa di primo colpo sistemare un vasto impero: ma quando i primi fondamenti, che si gettano sono rovinosi, come potrò unirmi con voi ? come potrò credere, che il disordine, che si vede, sia una conseguenza piuttosto dei privati interessi, che della stessa legislazione, la quale appunto comincia col dare ad ognuno uno sfrenato diritto al proprio interesse ? I disordini erano in altri tempi conseguenze della fragilità, e degli interessi privati: ma nella vostra

nuova costituzione sono conseguenze necessarie della medesima legge, nella quale l'interesse privato è il gran diritto, che volete supporre dato dalla natura all'uomo.

Con qual coraggio, o Signori, c' invitate alla pace (pag. 192.) mentre tenete accesa in mano la face della discordia? La nuova costituzione del Clero è quella, che ha accesa questa discordia: abbandonatela, e sarà fatta la pace. Finchè l'idolo sarà nel tempio, non isperate, che i fedeli vi abbiano accesso. Voi chiedete quella pace, che in ogni tempo hanno chiesta tutti i figliuoli ribelli alla Chiesa; quella pace, che perpetua la colpa, e l'errore; quella pace, che conduce l'anima alla perdizione. Sapete pure, che dissero gli empj *pace, pace, e non era pace*. La Chiesa non riconosce altra pace, che quella, che è fondata su la base immobile della verità. Io vi ho dimostrato, che la vostra causa non si può sostenere salva la fede. Dunque sù di essa non si può fondare la pace: abbandonatela, umiliatevi alla Chiesa, e la pace è fatta. Voi la dovete abbandonare, perchè vi ho dimostrato, che la legge divina toglie alla potestà civile il diritto di disporre delle materie ecclesiastiche: che la potestà legislativa constituente non ha potuto fare ciò, che ha fatto: che si sono attaccati i diritti, che Gesù Cristo ha depositati nella sua Chiesa: che si sono alterati i dogmi, e la gerar-

chia : che l' assemblea nazionale ha preteso sistemare un ordine di cose, che non si poteva variare, che dalla Chiesa, che il Vangelo, ed i canoni vogliono, che il supremo pastore sia quello, che assegni i pastori ai greggi particolari, e che fissi il piano, col quale si dee procedere alla loro creazione. Voi la dovete abbandonare, perchè vi ho dimostrato, che in essa si pretende, che la chiesa costituzionale di Francia non riconosca nel Pontefice, che un vano titolo di Primato di onore, e non di vera, e reale giurisdizione : perchè la comunione, che voi volete mantenere colla Santa Sede, non si può assomigliare a quella dei Vescovi dell' Oriente, e dell' Affrica, ove le elezioni si facevano secondo che era stato prescritto dagli Apostoli, e non come voleva la potestà civile, e dove le cause si riportavano alla Santa Sede, da essa si decidevano, ed essa era quella, che prescriveva le leggi, che si dovevano osservare in quelle Provincie : e finalmente, perchè la Francia costituzionale a torto si attribuisce il titolo di Chiesa Cattolica, non potendo essere riconosciuta come tale dalla Santa Sede, lungi dalla quale non vi è comunione cattolica. Sono queste, o Signori, le ragioni, per le quali dovete abbandonare la Costituzione; ragioni delle quali al contrario vi gloriate, come se le aveste (pag. 198.) pienamente provate nel vostro scritto.

§. XXV.

Disordini prodotti dalla Costituzione.

Possibile, che abbiate il coraggio di avanzare, che *quegli abusi, che la religione condannava, ma non poteva reprimere, sono stati corretti dalla costituzione* ? pag. 199.) La Religione condannava una libertà, ed una franchigia, che non aveva altro fondamento, che lo spirito d' indipendenza: la Religione condannava la pretensione di non accettare i Canoni di un Concilio ecumenico, la Religione condannava la dissipazione, che pur troppo si vedeva in una parte non indifferente del Clero si secolare, che regolare: la religione condannava l'abuso intollerabile di pubblicare colla stampa tutte le follie, che cadevano nella immaginazione di spiriti nemici di ogni potestà, e di ogni religione: la Religione condannava finalmente l'abuso, che la potestà civile mettesse le mani nel Santuario. Quale di questi abusi è stato, o Signori, riformato dalla Costituzione ? anzi quale di essi non si è preteso con essa di legittimare ? E' questa, ve la ripeto, la riforma, che chiedeva Lutero, cioè che si abolissero tutte le leggi, e si legittimassero tutti gli abusi. Voi dite, *che atteso il conflitto delle umane passioni, e poichè alcuni Pontefici rispetta-*

bilissimi non sono stati esenti da taccie , è necessaria una regola immutabile, colla quale si possano misurare i principj, e le azioni , e mantenere l' ordine, o rientrarvi. (pag. 200.) Chi vi nega, o Signori, la necessità di questa regola ? Ma che forse non l' abbiamo ? Non è questa nel Vangelo ? Non è questa nei dogmi, e nella morale ? Questa è invariabile, e questa ci prescrive, che gli affari della Religione si debbano trattare, e decidere dalla Chiesa, e dalla Santa Sede. Dove voi avete appreso, che tocchi alla potestà civile il fissare questa regola invariabile ? oppure, che in virtù di questa regola tocchi alla potestà civile il disporre degli affari ecclesiastici ? Avrebbe Gesù Cristo proveduto al vantaggio della sua Chiesa con accordare una simile autorità alla Convenzione? Una società non può sussistere senza leggi . Il formarsene un Codice appartiene alla medesima. Nel giro di quattro anni intieri questo gran corpo legislativo non ha saputo dettarle . La costituzione civile, che pur era del suo dipartimento, non è riuscita, che un aborto per confessione della stessa nazione, che l' ha abolita, e voi volete, che questo corpo dia regola, e dia legge alla Chiesa ? E che questa legge sia immutabile ? Ad ogni respirar di vento si dovrà mutar legge , e come nel ministero civile, così accaderebbe nella Chiesa, ove chi oggi è Vescovo domani forse sarebbe destinato ad

aver cura delle porte del tempio, e la gerarchia diverrebbe simile a quella dei Calvinisti, se non anche dei Quaqueri. Sono più secoli, che le società si governano pacificamente anche prima, che si stendessero i codici particolari, perchè si sapeva, che il Sovrano era destinato ad osservare, ed a far osservare la legge naturale. Intanto nella sola Francia non vi è legge, non vi è pace, non vi è ordine. Sapete perchè, o Signori? Perchè si è cominciato dall' abolire la legge naturale, e la legge divina; perchè si è supposto, che l' uomo non abbia nè da Dio, nè dalla natura alcun freno: perchè si è supposto, che siano di lor natura indifferenti tutte le azioni umane, e che non vi sia azione, che di sua natura sia buona, o malvaggia. E con questi principj si vuol dar legge ad un popolo? e con questi principj si ha di più il coraggio di voler dar legge alla Chiesa? E persone, che si dicono Vescovi, si costituiscono gli Apologisti di questo corpo legislativo? Che se con questi principj non si può esser dominati, che da un complesso di passioni, che tutte vengono a legittimarsi, con qual coraggio Voi, o Signori, dite, che era necessario dar una legge alla Chiesa, perchè il Clero, e gli stessi Pontefici sono stati alcuna volta dominati da passioni? Credete forse, che il carattere di accusatori possa ricoprirvi, onde non siate conosciuti?

Terminate con ricordarci, che *il mondo reli-*

gioso, il mondo morale, ed il mondo politico debbono procedere d' accordo (pag. 201.) . Io vi ho dimostrato nel primo capitolo come ciò possa, e debba intendersi, onde non è necessario, che mi trattenga di nuovo inutilmente sù questo soggetto. Debbo soltanto avvertirvi, che vi ingannate, quando oltre l' accordo volete di più, che queste leggi politiche, ed ecclesiastiche abbiano fra loro *una necessaria dipendenza* . E' questa certamente una parola, che vi è sfuggita dalla penna. Dopo che avete sottoposta la Chiesa alla potestà civile, come pretendete, che la medesima potestà debba dipendere nelle sue leggi politiche dalla Chiesa ? La menzogna contradice a se stessa. Una parola sola distrugge tutto l'edificio, che avete preteso di inalzare a costo della verità, e della Religione. Se aveste parlato coi sentimenti della Chiesa, avreste detto, che le due potestà sono fra loro indipendenti, e che derivando ambedue da Dio l'una come Creatore, e l' altra come Autore della grazia, in esso ritrovano il perfetto loro accordo, e corrispondenza.

APPENDICE

IN RISPOSTA ALLA LETTERA, CHE SI SUPPONE SCRITTA DA DICIOTTO VESCOVI COSTITUZIONALI

AL SOMMO PONTEFICE

PIO SESTO

FELICEMENTE REGNANTE

Non vi posso abbandonare, o Signori, senza far prima alcune riflessioni sopra una lettera, che ritrovo annessa al vostro scritto, e che veggo similmente sottoscritta da voi, e destinata ad accompagnare, ed a presentare lo stesso vostro scritto alla Santità del Sommo Pontefice felicemente regnante PIO SESTO. Qualunque ne sia l'autenticità, mi permetterete di farvi sopra alcune poche riflessioni. Si dice sul bel principio della medesima, che *dalla suddetta Apologia potrà sua Santità rilevare la purità dei motivi, che vi hanno diretti, i principj ai quali siete attaccati, e la confidenza, che avete nella sua giustizia*. (pag. 1.) I vostri

erronei principj, e la vostra ambizione, che nel dirigervi, vi induce a tutti calpestare i doveri, e le massime della religione, non possono certamente, che richiamare sopra di voi la giustizia del Santo Padre. Un umile ravvedimento potrebbe implorarne la clemenza. Ma voi, o Signori, siete tanto lontani dal confessare la colpa, che avete anzi il coraggio di farne pompa; e di tutta esporla agli occhi del supremo giudice nel suo più nero aspetto. Avete di più il coraggio di fargli sapere, che *siete impegnati a persuadere il popolo, che non è altrimenti vero, che la Costituzione del Clero, e che gli Ecclesiastici, che vi si sono accomodati, abbiano incorsa alcuna censura* (pag. 2.) *e che in conseguenza sono apocrifi i Brevi spediti nella Francia*. Tanto fecero per l'appunto gli Scismatici nell'Affrica al tempo di S. Cipriano; tanto fece Pelagio; tanto fecero i Monoteliti, e per non parlar d'altri, tanto fece da principio Lutero per subornare i Popoli. Tutti costoro vollero far credere, che godevano la comunione della Chiesa di Roma, e che tanto erano lungi dal soffrirne le censure, che ne avevano le stesse massime. Ma la frode non ha mai potuto sostenersi lungamente. Ruffino per dichiararsi cattolico spargeva di aver la dottrina di S. Girolamo: ma il Santo gli disse altamente di non poter intendere come esso Ruffino non potesse essere eretico senza di lui. Non vi basta dunque,

o Signori d' aver prevaricato, che volete anche far credere al Mondo, che si sia oscurato con voi lo stesso fonte della luce, che abbia prevaricato con voi quella stessa Chiesa, alla quale al dir di S. Cipriano non ha giammai avuto accesso nè la menzogna, nè l' errore, e che sia unito con voi quel supremo Capo della Chiesa, al quale lo stesso Divino Redentore ha data l' autorità, e la virtù di confermare i suoi fratelli nella verità, e nella fede, e di preservare il suo gregge da ogni pascolo nocivo? Possiamo piangere la vostra caduta, ma non possiamo non detestare una simile condotta.

Confessate, *che si è cercato di indisporre l'animo del Santo Padre contro di voi, e dite di esserne affitti*. Se fosse ciò vero, era facile liberarvi da questa pena, e tranquillizzare insieme Sua Santità. Ma con qual fronte vi dichiarate afflitti di una conseguenza, che deriva necessariamente dalla vostra condotta, e nella quale non solamente restate ostinati, ma avete di più il coraggio di manifestare questa vostra ostinazione al medesimo Pontefice? Se non è questo un prendersi giuoco e della persona, e della dignità, ditemi per vostra fede, che altro sarà mai?

Ma quì non vi arrestate, coll' offesa della sua sacra persona, unite la calunnia contro due illustri suoi predecessori: dite *che Zosimo giustificò la fede di Pelagio, e scommunicò i suoi avversari*. Per-

mettete, che vi dica con tutto il rispetto, che mentite per la gola. Zosimo, non approvò la fede di Pelagio, ma approvò in Pelagio la fede della Chiesa Romana esposta da costui in una sua fraudolente professione spedita da Gerusalemme alla Chiesa Romana, e corroborata dalla protezione di Giovanni Patriarca di quella chiesa, nè esso Zosimo scomunicò i due accusatori di Pelagio Erota e Lazzaro Vescovi delle Gallie, e dimoranti allora nella Palestina, ma scrivendo ai Vescovi dell' Affrica, che avevano condannato Celestio, e Pelagio in conseguenza specialmente delle accuse di questi due prelati, dichiarò loro, che questi erano calunniatori, già altronde noti, e sottoposti alla scomunica dalla Sede Apostolica. (Orsi Ist. Eccl. Tom. XI. lib. 26.) Ma perchè, o Signori, dissimulate, che avendo poscia il medesimo Zosimo scoperto di essere stato ingannato si da Pelagio, che da Celestio colle finte loro confessioni, e protestazioni di fede, gli scomunicò solennemente, e depose quei Vescovi, che aderivano loro? La buona fede non forma parte della nuova Costituzione? Se volete dunque, che il Santo Padre imiti il suo Predecessore S. Zosimo, ecco proferita contro di voi la sentenza, ecco una solenne condanna della Santa Sede.

Non avete miglior ragione nell' altro fatto, che producete di S. Leone, *che*, secondo voi, *dopo*

di essere stato prevenuto contro S. Ilario riconobbe generosamente l' errore (pag. 3.). Se volete sapere come passò questo fatto, vi rimetto all' Istoria dell' Eminentissimo Orsi (Tom. 13. lib. 31.) ove lo troverete amplamente esposto. Per ora vi dico che tanto è lungi, che S. Leone commettesse alcun errore, che S. Ilario dopo di essere stato acremente punito e dal Santo Pontefice, e da Valentiniano III. desistè dalle sue pretensioni contrarie al Primato della Santa Sede, spedì a Roma a placare il Santo Padre Ravennio, ed i due Vescovi Nettario, e Costanzo, e ritiratosi alla sua chiesa di Arles impiegò i tre anni, che gli restarono di vita nello spirito di penitenza, e di orazione, lo che gli meritò gli elogi dello stesso S. Leone. E' questo il fatto. Se assumete, o Signori, la persona d' Ilario, perchè non ne imitate l' esempio? perchè non desistete Voi pure dalle ingiuste pretensioni? perchè non vi umiliate alle pontificie ammonizioni? perchè non vi ritirate a piangere nel ritiro le vostre colpe, ed a riparare specialmente gl' infiniti scandali, che avete dati alla Chiesa?

Dite che è vero il vostso attaccamento a sua Santità (pag. 3.) Ce ne avete date prove in verità luminose. Ma soggiungendo, *che il vostro linguaggio parimente sarà vero*: pare che dunque non lo sia stato finora. Se volete dire, che finora non avete sostenuta che una serie immensa d' impostu-

re, e di menzogne, e che in avvenire diverrete veridici, sostenendo tutto il contrario, alzo le mani al Cielo, e sospiro l'ora del vostro ravvedimento. Vi avverto però, che in questo caso dovevate dire, che il vostro attaccamento a sua Santità non è, ma diverrà vero. Se poi pretendete di burlarvi e di Sua Santità, e di tutto insieme il genere umano, sappiate, che quando anche gli uomini non fossero abbastanza accorti, per conoscere ciò, che si nasconde sotto un finto personaggio, voi non siete più in istato di assumerne la figura.

Avete un bel coraggio di rammentare a sua Santità ciò, che è accaduto in Francia, e che vi si è fatta una *Rigenerazione universale*. Lo sa pur troppo: e con esso lo sa, e lo compiange l'Europa intiera. Si sa che questa supposta rigenerazione ha abbracciato tutti gli ordini, e tutti gli stati, e si sa di più che ha abbracciati ancora tutti gli oggetti, lo che voi tacete. Dite che si sono attaccati *tutti gli abusi* = ma era un abuso il diritto naturale? era un abuso il diritto divino? era un abuso la Religione? erano abusi i sacri templi, le cerimonie, i riti? era un abuso la proprietà? era un abuso la libertà civile, e naturale, che voi avete abolita, mentre avete spacciato di sostenerla? Era un abuso la sovranità, e la monarchia, della quale avete abolito perfino il nome? era un abuso che non si condannassero che i rei convinti

di delitti, giacchè avete massacrate infinite persone, perchè non si accomodavano a quella costituzione, che voi stessi dopo pochi giorni avete abolita, e che perciò avereste dovuto lasciare ugualmente la testa sotto la scure? Era un abuso il diritto delle genti, che avete avuta la temerità di far sapere al pubblico, che è stato da voi abolito? era un abuso, che i popoli godessero la loro pace, ed i loro diritti, che voi gli avete attaccati tutti prima con secreti emissarj, e quindi colla forza aperta, per obbligarli ad adottare una nuova rigenerazione? Tutti i popoli, permettete che ve lo dica, tutti i popoli antichi, o moderni hanno sofferte rivoluzioni più o meno grandi, ma vi sfido a ritrovarmi esempio di una violenza simile, nella quale si sia nel medesimo tempo calpestato tutto ciò, che ci detta la natura, e la Religione, e si sia preteso di obbligare ognuno a perdere insieme colle sostanze il lume ancora della ragione, e della fede.

Dite che non è permesso di esaminare il merito particolare di ciascuna parte di questa grande operazione, e che non se ne chiede l' approvazione di Sua Santità (pag. 4.) Manco male! Ma frattanto i supposti diritti dell' Uomo, che avete immaginati, per far conoscere, che avete adottato il sistema dell' Hobbes, e di quanti increduli negando Iddio, l' anima, e la legge naturale, convertano i doveri, coi quali si nasce, in altrettanti sognati diritti, che

portano direttamente all' Epicureismo, ed all' Egoismo, questi diritti dissi, che formano la base della vostra Costituzione, ove se ne vanno, se non è permesso ai particolari di esaminare gli articoli di questa Costituzione; e le parti di questa rigenerazione? che voi soli potete godere di questi diritti? che tutto il rimanente del genere umano è condannato adunque a prestarsi ciecamente a quanto si è detetminato da una Convenzione, che oggi disapprova ciò, che jeri stabilì come un principio immutabile? Che se non volevate l' approvazione di Sua Santità, perchè siete entrati in affari ecclesiastici? E perchè vi siete messi all' impresa di tutta rigenerare, o sia rovesciare la Religione? *Dite che la Religione ci comanda di ubbidire alle potestà della terra*. Ma ciò non si intende in quegli oggetti, ed in quelle materie, che non sono di loro ispezione. E' vero che la Religione approva le Repubbliche ugualmente che le Monarchie. In ognuno di questi sistemi vi è la Sovranità, e vi è una, o più persone, che ne eseguiscono i doveri. Ma non approva già, che si spogli dei suoi diritti, chi si trova in un legittimo possesso, non approva già che il suddito si ribelli al Sovrano, che se ne usurpi i diritti, e che termini col condannarlo a morte con una sentenza affatto inaudita fra tanti esempi di Sovrani messi a morte. Vorreste farci vedere di aver conosciuta *la legge nella volontà generale del popolo*

Francese = Ma non dite che la sola feccia del popolo prezzolata da pochi scellerati fu quella, che manifestò la sua volontà, e che tutte le persone oneste furono obbligate al silenzio colla minaccia della morte.

Dite che il Clero ancora ha dovuta subire la sua riforma, che sua Santità non negherà, che ne avesse bisogno, e che era impossibile, che altri fuori della pubblica potestà la potesse operare (pag. 5.). La riforma che ha subita il Clero, è la riforma che voleva Lutero, e Calvino. La riforma della quale Sua Santità conosceva bisognosa una parte del Clero di Francia, è di tutt' altro genere. Quella che si è fatta, è vero che era impossibile, che si operasse da altri fuori che dalla vostra assemblea, come appunto non si potea fare, che dalla Chiesa, quella della quale eravate bisognosi. Consisteva questa in una migliore scelta dei soggetti, che si proponevano pei beneficj tanto maggiori, che minori, in una maggiore esemplarità di costumi, in un miglior uso delle rendite ecclesiastiche, in una maggiore assistenza al popolo, in una vera, e stabile residenza, in un minor lusso, e magnificenza, nelle visite più frequenti delle diocesi, nell' osservanza dei decreti del Concilio di Trento, in una maggiore subordinazione al Capo della Chiesa, in un abbandono delle supposta libertà e veri abusi del vostro Clero, ed in una santità in som-

ma di costumi, che corrispondesse al carattere Sacerdotale. E questa, o Signori, la riforma, che si è fatta? oh quanto ne siamo lontani! Permettetemi di osservare in questo luogo, che Lutero ancora fulminato dai primi brevi di Leone X. protestò solennemente di rispettare la Santa Sede, di esserle sommesso, e di umiliarsi al suo giudicio, e nello stesso tempo dichiarò, che non avrebbe giammai cambiato parere, e che la Chiesa Romana era in errore, e spacciò come appunto avete fatto voi, che li accennati brevi erano stati finti nella Germania. (Becchetti Storia degli ultimt 4. Secoli Tom. 7. Lib. 13.)

Ripigliamo la vostra lettera, o Signori. Non vi arrossite di entrare in una materia più grave ancora, se ciò può dirsi, e non solamente di rammentare al Santo Padre i decreti dei 13. Aprile 1790. sù la Religione Cattolica, ma di prenderne ancora la difesa. Dite, *che le spese del culto pubblico della sola Religione Cattolica furono messe nel numero delle spese di Stato*. (pag. 5.) Voi tacete, che fu questa una conseguenza del decreto, col quale fu spogliato il Clero di tutti i suoi fondi. Il Santo Padre non può non ricordarsene, ed insieme non può non detestare l' attentato, col quale si sono violati innumerabili decreti, e canoni dei suoi predecessori, dei Concilj sì ecumenici, che provinciali, e leggi Imperiali, e municipali pubblicate

dal Secolo VII. nel quale si cominciò a commettere questa colpa, fino al XVI. contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici. Non può Sua Santità non ricordarsi, che si è violato in tal maniera il diritto naturale della proprietà, diritto che forma una delle basi della civile società, e per la cui conservazione è istituita appunto la potestà pubblica. Non può in somma non compiangere la sorte di un Regno, nel quale si è cominciato dal Santuario, per quindi gettare a terra quanto vi era di più inviolabile nella natura, e nella società. E voi, o Signori avete il coraggio di ricordare tutto ciò a Sua Santità, e di farne materia di gloria alla vostra assemblea?

Eppure quì non si arresta ancora il vostro coraggio. Soggiugnete immediatamente *che si è data la libertà a tutti i culti stranieri di stabilirsi nella Francia*, e pretendete di giustificare questo passo coll' esempio di Gesù Cristo, che ha richiesta la sola persuasione. Non entrerò, o Signori, a trattare della tolleranza o non tolleranza degli eretici: non è ciò necessario al nostro istituto, e mi obbligherebbe ad una discussione troppo lunga. Riguardo alla Francia si riduce la questione a sapere, se dove non erano che Cattolici, sia stato lecito invitare gli eretici a stabilirvisi, e molto più se sia stato lecito accordare agli stessi Cattolici una piena libertà di passare al culto eretico. Oltre che la di-

versità di Religione è stata in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi cagione d' infinite discordie nella civile società, se vi è nazione, nella quale fosse necessaria l' uniformità di culto, era la vostra, o Signori, nella quale l' esperienza di più Secoli ci fa conoscere, che vi domina generalmente uno spirito, che spinge per così dire ogni individuo a pretendere, che gli altri tutti si uniformino ai suoi sentimenti, spirito che supposta la diversità di Religione dee necessariamente cagionare continue discordie, e guerre civili. O si crede, che la Religione Cattolica sia la vera, o non si crede. Se si crede: perchè si vuol aprire la strada ai Cattolici, per abbandonarla, e per perire eternamente: che se non si crede, perchè vi date tanta pena, o Signori, per dichiararvi Cattolici, e per estorcere la comunione della Santa Sede? Di più, o si crede, che la sola Religione Cattolica sia la vera, o si crede che tutte siano buone ugualmente. Se essa è la vera, perchè si vogliono tradire i popoli, e si vogliono introdurre fra essi falsè religioni? che se tutte sono egualmente buone, perchè disputare di precedenza? Ma essendo uno solo Iddio, ed essendo una sola la verità, non vi può essere che una sola Religione, e le altre tutte debbono esser false. Se avete studiata la Religione, e la teologia, saprete, come si provino queste verità, che ora non è il luogo di provare. Supposte dunque que-

ste prove, che sono incontrastabili, ed alle quali, nè gli eretici nè gl' increduli hanno giammai saputo rispondere, come potrà il Supremo Capo della Religione approvare, che si siano introdotte nella Francia false Religioni, e che si sia data la libertà a tante anime dallo stesso divino Redentore affidate alla sua cura di perdersi eternamente? Con qual coraggio potere, o Signori, mettere sotto i suoi occhj un simile decreto, e metterlo in aria di trionfo? Voi dite *che Gesù Cristo ha prescritta la strada della persuasione*. Ma l'ha prescritta riguardo al Pagano, riguardo agli Ebrei, non riguardo a quei, che nel Battesimo avevano fatta solenne promessa di seguitare il Vangelo, e la Cattolica professione, promessa fatta a Dio, ed alla Chiesa. Che nella nuova rigenerazione era forse lecito di abolire tutte le passate promesse, e tutti i giuramenti? donde l' assemblea, o la convenzione ha tratta una simile autorità? *Dite che con questa legge si facilita la conversione degli eretici* = Ma che gli avete invitati a portarsi nella Francia, per ascoltare una Missione, e non per esercitarvi il loro culto? Se è difficile la conversione di un eretico in ogni tempo, molto più lo sarà quando venga secondato dal governo. Soggiungete *che con questa legge si è tolto agli eretici il pretesto di escludere la Religione Cattolica*. Ma chi ha conferito all' assemblea il diritto di pensare agli altrui governi? e quando essa

ci ha dato saggio di questo zelo ? I Cattolici riguardo ai dominj eretici possono sempre affacciare una ragione, che manca agli eretici relativamente ai dominj Cattolici, ed è questa la legge del Postliminio. Essi sono stati pacifici possessori degli attuali dominj eretici, e ne sono stati ingiustamente cacciati, dunque hanno diritto di ritornarvi. La maniera, colla quale voi, o Signori, argomentate si oppone alla regola apostolica, che proibisce di fare un male, perchè ne venga un bene. Chi poi vi ha detto, o Signori, *che Sua Santità abbia approvato almeno tacitamente quanto è stato fatto dal defonto Leopoldo II. nella Ungheria, ove la sola Religione Cattolica avea pubblico culto?* (pag. 61.) I fatti, o Signori, non provano il diritto, gli esempj non giustificano le colpe, ed il silenzio non prova che la violenza.

Venite quindi alla costituzione civile del Clero : Dopo di avere rilevato gli errori che essa contiene, sarebbe inutile il ritornare sù questo argumento. Mi piace, che voi vi ristringiate a rilevare *la necessità, nella quale vi siete ritrovati di ubbidire alla legge, e di non offendere una potente nazione stanca di veder resistenze, e determinata a scoppiare in qualche fulmine*, volete dire ad abbandonare la Cristiana Religione (pag. 7.) Non la Nazione, o Signori, ma i rappresentanti della medesima, ma la feccia del popolo, che gli secon-

dava, ma quel gran numero d' increduli che suggeriva i decreti, erano quei, che pensavano in questa maniera, e quei che avevano già abbandonata la Religione, e che alla fine si sono levata la maschera nella seconda assemblea, o convenzione. Che avete dunque guadagnato colla vostra adesione? Quando ancora ciò non fosse accaduto, ci date l' esempio di un bel carattere di Pastori, e di Apostoli. La potestà pubblica ha prescritto, la potestà pubblica minaccia, dunque si ubbidisca, dunque si pieghi la fronte, dunque si giuri. Addio Martiri, addio Apostoli, addio Chiesa! E perchè Cristo ha ordinato di spargere il sangue per la Fede? per la Religione? La potestà pubblica è stata quella, che ha arricchita la Chiesa di tanti Martiri. Se a norma della vostra dottrina si doveva piegare la fronte ai suoi comandi, i Martiri non si debbono più venerare come Martiri, ma si devono detestare come ribelli. Vedete ove vi conduce il vostro errore, la vostra ambizione. Sarebbe meno detestabile la vostra caduta, se essendo già Vescovi, vi foste lasciati sedurre, come accadde dei Vescovi dell' Inghilterra sotto Errico VIII. Ma voi che non eravate tali, e lo siete divenuti espressamente, per dare esecuzione al reo sistema, e del quale perciò non potete essere considerati come semplici rei, ma come veri autori, quale scusa potete portare, per diminuire la vostra colpa? anzi qua-

le circostanza non vi è, che non vi aggravi infinitamente? E con questa macchia sù la fronte osate presentarvi al Santo Padre, e spacciar timore, e zelo! *Osate insultare i suoi predecessori, come se fossero stati mancanti di prudenza? Osate spacciare che si sospettava fra la nazione della rettitudine delle sue stesse intenzioni, e perciò avete dovuto opporvi alle conseguenze di questi sospetti con aderire alla costituzione?*

E quali sono, o Signori, i sospetti, che si potevano formare delle intenzioni di Sua Santità? Non altro certamente se non che volesse conservata la Religione in Francia? In vista del debito della nazione, e delle suppliche del Sovrano aveva esso ceduto quei piccoli proventi, che soli ritraeva la Chiesa Romana dalla Francia. Non altro adunque restava che la Spirituale giurisdizione. Non si poteva in conseguenza aspettare se non che la volese ritenere. Ma e come poteva esso fare altrimenti, se è questo un dovere del suo supremo carattere? Se è questo un deposito, che gli è stato affidato dallo stesso Divino Redentore, che per quanto da esso dipende deve trasmettere intatto al suo Successore? Nell' opporvi a queste sue intenzioni, che altro avete adunque fatto, che lacerare l' unità della Chiesa? Le vostre stesse parole vi condannano. Gloriatevi pure, se ne avete il coraggio, di avere colla vostra condotta calmata la tempesta.

una calma di morte è questa vostra calma. Ma la Religione non era perita nò nella nazione. Quello che voi chiamate *fanatismo*, *e che accusate di aver allontanata la pace* (pag. 7.) n' è un segno evidente.

Con qual fronte potete adesso, o Signori, dire degli antichi Vescovi, cioè dei soli legittimi Vescovi delle chiese di Francia, *che essi sono Uomini senza missione*, *e noti pei loro scandali*, *ed accusarli d' aver presa la maschera dello zelo* (p. 8.) Non vi basta dl averli scacciati dal leggittimo loro possesso, non vi basta di esservi intrusi nei loro ovili, che ne volete anche lacerare la fama? Se essi sono senza missione, ditemi chi l' ha tolta loro, e chi l' ha conferita a Voi? Il popolo? La pubblica potestà? Vi ho già dimostrato che è questo l' errore della Chiesa Anglicana, o dei Calvinisti. Dite che essi non avevano missione, dunque le Chiese di Francia sono state senza missione da Leone X. fino all' avventurosa vostra promozione, anzi dalla prima loro fondazione fino alla vostra epoca, mentre nessuno di quanti hanno seduto sù quelle Cattedre avea avuta la missione dal popolo, o dal Sovrano, di nessuno si verifica che sia stato assunto in altra maniera, che in quella che era stata stabilita dalla Santa Sede. Quanto ai costumi dei Vescovi antichi, credo che avendoli dissimili, ne abbiate dedotta la conseguenza, che dunque erano mal-

vaggi. Eravate troppo innocenti, perchè si potesse sospettare, che foste per condannarvi da voi stessi. Ma io vi prego ad avere la degnazione di riflettere, che se alcuni per l'umana debolezza eran trascorsi, la costanza, colla quale si sono diportati nell'occasione della orribile tempesta, che si è eccitata non contro di essi, ma contro la stessa Religione, lo zelo, col quale ne hanno difese le ragioni, e sostenuti i popoli, onde non restino ingannati, e le pene, e gl'incomodi, ai quali si sono perciò sottoposti, debbono avere purgata la passata macchia, onde nè la convenienza, nè la giustizia permettono, che si rinfaccino loro, se non da chi ha perduto ogni principio di pudore.

Non potendo negare, che lo zelo dei legittimi Vescovi non abbia prodotto grande effetto nella Francia, ricorrete secondo il solito alla calunnia, e dite che coloro, *i quali erano mal soddisfatti di una rivoluzione, che si opponeva alle loro passioni, hanno prodotta questa discordia di Religione* (pag. 8.) Lasciamo da parte, o Signori, le passioni, esaminiamo la cosa in se stessa. Secondo voi tutti i mal contenti della rivoluzione aderiscono agli antichi Vescovi. Per vedere quanto sia il loro numero, vediamo quanti sono quei che ne sono contenti. L'antico Clero nò, perchè questo è stato spogliato di tutti i suoi fondi, e delle sue rendite, perfino dei suoi titoli, e ben pochi si sono trovati

che abbiano aderito alla costituzione, e questi amanti della riforma di Lutero volevano dare sfogo alle loro passioni. La nobiltà no, perchè questa è stata spogliata di tutti i suoi titoli, di tutti i suoi diritti, e di tutti i suoi privilegi, e persino della maggior parte delle sue proprietà. Di tutto questo numeroso ceto appena qualche cadetto, o militare ha potuto esser contento di una rivoluzione, che gli ha dato il comodo di tutto spiegare il suo carattere brutale. Sapete che la stessa convenzione ha conosciuto, che questi due ceti non possono esser contenti, e si è convenuto, che la rigenerazione non si può chiamare assicurata fino a tanto che non si siano mietute duecento cinquanta mila teste. I Mercanti non possono essere contenti, perchè il traffico, e le manifatture sono perite, e gli artigiani meno, perchè mancati i due principali ceti, che gli tenevano impiegati, non ritrovano pane. Se dunque la rivoluzione non è stata utile che alla sola feccia del popolo, che vi ha titrovato un momentaneo interesse, che deve terminare al consolidarsi di un sistema qualunque sia per essere, che a pochi increduli, e brutali, ed a pochi soggetti che hanno significato o nella milizia, o nella convenzione, tutto il forte della nazione dee dunque per vostra stessa confessione, o Signori, aderire ai Vescovi antichi, e legittimi, ed a voi non resterà che la feccia del popolo, e pochi individui, che certamente

non si fanno carico della Religione . Intanto non potendo voi stessi dissimulare di essere alla testa di un corpo, col quale nessuno onesto uomo vorrebbe aver commercio, o relazione, avete la temerità di dire *che tutti i mal contenti hanno formata una specie di setta, e che ne hanno nominato capo il Pontefice* . E' questo il linguaggio dei Donatisti, che ristretti da principio in un angolo dell'Affrica osavano spacciare, che essi colà formavano l' inticra Chiesa . Lutero alla testa della sola scolaresca di Vittemberga risguardava con ugual occhio il Pontefice Leone X. , e tutta la Chiesa con esso . Il Sommo Pontefice felicemente Regnante PIO SESTO non doveva aspettare di esser trattato differentemente dai suoi predecessori .

Con una nuova calunnia attaccate i Vescovi legittimi . Pretendete che mentre dicevano, *che avrebbero aderito alla costituzione civile del Clero quando fosse approvata da Sua Santità, si maneggiavano secretamente, perchè non uscisse questa approvazione* (pag. 8.) I due linguaggi sappiamo chi è quello, che gli ha usati, e chi seguace dell' errore dei Priscillianisti ha dichiarato di aver giurato esternamente, ma non col cuore. Quanto agli altri Vescovi della Francia hanno essi tenuto quel contegno, che si è sempre tenuto nella Chiesa Cattolica al nascere di ogni errore, e di ogni controversia , cioè di rimettersi a quanto sarebbe deciso

dalla santa Sede . In che sono dunque soggetti a censure ? che se hanno proibito di ascoltare la messa degli intrusi , e di ricevere da essi i Sacramenti , non hanno ciò fatto , come voi spacciate (pag. 9.) *perchè credevano , che la validità del Sacramento dipendesse dal merito del ministro* , ma perchè non si dee aver commercio nelle cose sacre con persone escluse dalla Communione della Chiesa , perchè queste non hanno giurisdizione , e perchè cessa nel dato caso il precetto della Chiesa d' ascoltare la Messa . Non mi maraviglio , o Signori , che tutta ignoriate la teologia, ed il diritto canonico . La rigenerazione dee aver abbracciati questi oggetti ancora . Noi che grazie al Signore non siamo rigenerati , restiamo nelle idee antiche , e vi lasciamo nel nuovo linguaggio di Babele .

Dite che supposti veri i principj ammessi dai Vescovi antichi , potrebbero essi per un principio di carità , acciò non restasse la Francia senza Sacramenti , convalidare il vostro ministero (pag. 9.) Suppongo che ciò fosse istituendovi loro Vicarj . Vi rispondo che la carità induce , ed anche obbliga qualche volta a cedere i propri diritti , ma non obbliga mai a cedere il gregge ad un Lupo , anzi obbliga ad opporsegli , ed a scacciarlo lungi dal medesimo gregge . Ma voi assumete di nuovo la persona di tutta la Francia . Sebbene vi abbia dimostrato , e voi lo sappiate , o Signori , meglio di

me, che la sola parte infetta del regno, che forse è la minima, è quella, che è interessata nella rivoluzione, spacciate con tutto ciò *che tutta la Francia si lamenta, che dagli antichi Vescovi si eccitì una guerra civile*, nè vi arrestate in questa calunnia, ma con una impudenza senza pari osate dire, *che lo stesso Santo Padre sarà tacciato di aver contribuito a questo urto incalcolabile di tanti odii, di tante vendette* (pag. 10.) Ma, o Signori, se le oneste persone oppresse dai Masnedieri si armano, per difendere le proprie persone, ed i propri diritti, con qual fronte si possono accagionare dei disordini, che ne derivano ? Se pur disordine si può chiamare il massacro dei masnadieri, col quale si purga uno stato dalla loro feccia. Pochi masnadieri hanno invasa la pubblica potestà, hanno coi loro furti armata la feccia del popolo, hanno oppresse le persone oneste, le quali per salvare la vita, sono state obbligate o a dissimulare, o a fuggire. Una parte di queste ha potute prendere le armi, ed in vece di applaudire alla giustizia della loro causa, ed alla generosità della difesa, si vorrà incolpare della guerra civile, e delle sue conseguenze ? Quando mai al medico, che cura un infermo, è attribuita la cagione del male ? Fortunatamente non si può, se non con un eccesso di calunnia attribuire la guerra civile ai maneggi degli antichi Vescovi, e molto meno al Santo Padre, il quale non

altro ha fatto che soddisfare al suo dovere di Supremo Pastore della Chiesa, condannando ciò, che si oppone ai principj della Religione. I popoli sino a tanto che non si è trattato che di Religione, hanno sofferto il giogo, che sotto il nome di libertà si imponeva loro, hanno veduto ad occhi asciutti spogliati gli Altari, chiusi i templi, ed immolati i Sacerdoti. Conoscevano di non poter resistere alla predominante forza. La guerra civile si è eccitata dopo che la convenzione avendo applaudito a chi con orrenda bestemmia le dava il titolo di divinità, credendosi tale, e lusingandosi di poter ingojare tutto il mondo, ha insultate tutte le nazioni dell' Europa, ed ha mossa guerra a tutte insieme in un medesimo tempo, sperando di poterle tutte opprimere, senza accorgersi, che Iddio, il quale governa il Mondo, dopo di avere con questa rivoluzione fatto conoscere quanto sono vani i progetti degli empj, i quali non sono capaci che di tutto sconvolgere il buon ordine, e tutto mettere a soqquadro il mondo, gli conduceva a quel passo per precipitarli nell' abisso già preparato, per purgare il Mondo dalla loro infamia, e per consolare i buoni nella loro afflizione. Solamente dopo l'indicato passo una parte dei popoli sicura di appoggio esterno ha prese le armi, ed è cominciata la guerra civile. Con qual fronte adunque oserete voi, o Signori, d' incolparne gli antichi legittimi Ve-

scovi, e molto più il Santo Padre. Che si doveva forse abbandonare gli interessi, e la verità della Religione? che si doveva lasciare, che tutta fosse sovvertita, per allontanare il pericolo di una guerra civile, onde restassero tranquilli nella loro usurpazione pochi individui, per punire i cui delitti non vi è supplicio che basti?

Da quale Istoria avete poi appreso, *che debba incolparsi la Chiesa Romana dello scisma dei Greci, e della separazione dell' Inghilterra, e di una parte della Germania, e del Nort?* (pag. 2.) Riguardo ai Greci si separarono essi dalla Chiesa Romana, perchè non vollero ammettere la processione dello Spirito Santo dal figliuolo, ed il Primato di giurisdizione della Santa Sede. Che si dovevano dunque approvare questi due errori, perchè i Greci non si separassero dall' unità della Chiesa? Non vi accorgete, che quando anche per impossibile si fossero potuti tollerare questi errori tolto di mezzo il Primato era fatto lo scisma? La Chiesa Romana fu tanto lontana dal cooperarvi, che per lo spazio di tre Secoli senza alcun suo interesse, nè presente, nè futuro, ed anzi con suo dispendio, ed unicamente per liberare quei popoli dall' errore, si adoprò con replicate legazioni, e con parenetiche le più forti, ed insieme le più tenere, per richiamare quegli Scismatici alla unità, e tutto fu inutile. Ciò che vi ho detto dei Greci si verifica ri-

guardo ancora all'Inghilterra, alla Germania, ed al Nort. Non si trattò, Signori, nè di abusi, nè di riforme. Erano queste vane voci, e vani pretesti degli eretici. Si trattò di dogmi, e si trattò di verità di fede. Non potendosi approvare gli errori, la colpa della loro separazione non fu nò della Chiesa Romana, che fece quanto si poteva sperare da una Madre la più affettuosa, ma fu tutta dei figliuoli ribelli, che vollero a qualunque costo voltarle obbrobriosamente le spalle. Lo stesso si dirà di voi, o Signori. Voi vi siete intrusi: voi avete messo il sigillo alla Costituzione civile del Clero. Non si è trattato finora di alcuno interesse temporale. Si tratta di mantenere il sistema stabilito da Gesù Cristo nella sua Chiesa, e voi lo volete alterato. Voi volete la Chiesa sottoposta al trono. Voi non avete altra religione che quella della potestà temporale, che quella della forza. La Santa Sede non può convenire con voi. La colpa è vostra, ed è tanto vostra, che la Chiesa Romana, che il Pontefice confidando nella providenza di quel Dio, che l'ha assicurata, che le porte dell'inferno non prevaleranno contro di essa, ha creduto di dover piuttosto andare incontro a tutte le maggiori calamità, che tradire la causa di Dio, e della Religione.

Voi ci insegnate, che *quando gl' interessi politici sostenuti dalle maggiori passioni sono confusi*

coi motivi di religione, *la verità non si ritrova ove è il maggior numero* (pag. 12.). Gran forza, o Signori, è quella della verità. Ella si manifesta diceva Tertulliano a dispetto ancora di chi la ricuopre. Dunque la rivoluzione è un effetto delle maggiori passioni, ed il maggior numero, che almeno in apparenza sostiene con voi una medesima causa, non è quello, che si può vantare della verità. Ma voi pretendete di ritorcere questo argomento contro gli antichi Vescovi, e dite, che nella gran giornata di S. Bartolomeo, il solo Vescovo di Lisieux Giovanni Hennuyet si oppose al massacro, laddove che Roma lo applaudì. La vostra erudizione non vi ha saputo suggerire, che un esempio, che non è a proposito. Si trattò allora di un massacro degli eretici comandato dalla potestà temporale senza che la Chiesa vi avesse alcuna parte. Il Vescovo di Lisieux ne fu nel giorno precedente avvisato dal governatore della Città, e vi si oppose. Provate, che gli altri Vescovi lo sapessero prima del fatto. A Gregorio XIII. come vi ho detto altrove, si fece credere, che si era trattato di opporsi ad una congiura formata contro la vita di Carlo IX., il quale se ne fosse liberato colla morte del Colligny. E' meno ancora a proposito l'esempio, che ci portate della Sorbona, la quale nel tempo della lega contro il Re di Navarra, che fu quindi Errico IV. decise, che *non si do-*

veva ubbidire ad un Re eretico (pag. 13.). Le leggi fondamentali della Francia volevano , che il Sovrano facesse professione della Religione cattolica. Non vi ricordate , o Signori , che Errico IV. dovè di fatto abjurare l' eresia , e fare una solenne professione di Cattolicismo . Voi , che avete ridotto il Sovrano schiavo di tutti i capricci della nazione, non avrete il coraggio di negare , che fosse tenuto all' osservanza di questa legge fondamentale , e che mancando questa condizione , perdesse il diritto al trono . Ma voi siete disposti ad abjurare i vostri stessi principj , quando a caso si trovino favorevoli alla religione . Desidererei poi di sapere da voi , o Signori , d' onde abbiate appreso , che l' infame Giacomo Clemente regicida di Errico III. sia stato preconizzato , ed onorato come martire . Quanto a me nel leggere la storia di quei luttuosi tempi , non vi ho ravvisati che segni di detestazione .

Scendete adesso alla perorazione . Questa non è niente dissimile all' intiero contesto . Volete piegare in vostro favore l' animo del Santo Padre . In questa circostanza non potevate non accennare il suo Primato , ed il suo diritto di comandare . Dovevate almeno per convenienza , almeno per politica , per facilitarne la grazia, dichiararvi sottoposti , ed indicare almeno qualche subordinazione , qualche sommissione , qualche principio di ubbidien-

za . Così fece Lutero con Leone X. Pareva che in questo ancora lo poteste imitare. Ma voi nò : dite soltanto, *che è necessario, che si stabiliscano tra voi ed esso relazioni d' unanimità, e di confidenza. Volete che vi metta in istato di dargli saggi di tutti i vostri sentimenti*, i quali, se sono simili a quei, che avete manifestati sinora, è bene per vantaggio delle pie orecchie, che restino occulti, e volete *che esso giudichi del vostro attaccamento dalla vostra franchezza*, la quale non si può negare, che non sia sorprendente, e dite, *che lo rispettareste poco se gli caloriste la verità* (p.13.). Tutta la sommissione, che dovete per diritto divino al capo della Chiesa, si riduce adunque a rispetto, e ad attaccamento, e volete, che il Santo Padre se lo compri col divenire unanime nei vostri sentimenti. Signori, questa relazione il Santo Padre può averla non dirò col Patriarca dei Greci, ma anche col Muftì dei Turchi, e col gran Lama degli Indiani.

Credevo di dovermi consolare nel vedere, che scendete a parlare della professione di fede. Ma voi non ci dite che in poche parole, *che la vostra fede è tanto vera, che adottate l'esposizione della fede cattolica del Bossuet* (pag.14.). E questa per verità una nuova maniera di dichiararsi Cattolici. Al principio della Chiesa, e prima che nascessero le eresie, ciò si faceva recitando, o sot-

toscrivendo il Simbolo Apostolico. Dopo nate le eresie la Chiesa per assicurarsi della fede, specialmente dei Vescovi, ai quali affidava la cura delle anime, ampliò questo Simbolo nei Concilj ecumenici di Nicea, di Costantinopoli, e d'Efeso. Quando si trattò di riunire i Greci alla Chiesa nel Concilio II. di Lione, ciò si fece con quella professione di fede, che a tale effetto era stata stesa da Clemente IV. Lo stesso si fece nel Concilio di Firenze riguardo ai medesimi Greci, agli Armeni, ed agli Etiopi, per ciascuna delle quali nazioni fu stesa una particolar formola di fede diretta ad impugnare quei particolari errori, che essi avevano sostenuti fino a quel punto. Dal vostro Gersone potevate imparare, che quando si tratta di persone sospette, non basta, che si faccia da esse una professione generale della fede cattolica, ma si dee onninamente obbligarle ad abjurare i tali determinati errori, ed a professare esplicitamente la contraria dottrina cattolica. Dopo la nascita delle moderne eresie il Pontefice Pio IV. aderendo alle decisioni del Concilio di Trento, pubblicò quella professione di Fede, che dee farsi da chiunque è approvato, o ad aver cura di anime, o ad insegnare, o a confessare. Questa è quella medesima, che è prescritta nel Pontificale pei Vescovi, che debbono consacrarsi. Come dunque voi, o Signori, obbliando questo dovere, ed obbliando il sistema della

Cattolica Chiesa, a tante professioni di fede, che erano state pubblicate dalla medesima Chiesa, volete di privato arbitrio sostituir loro l'esposizione della fede fatta dal Bossuet, la quale per attestato dello stesso Bossuet, che avrebbe fatto meglio a lasciarla nella sua prima integrità, non contiene che alcune cose principali, e qualunque ne sia il merito, non forma che uno scritto privato, che si può da voi rigettare con quella medesima facilità, colla quale dite di accettarlo. Che se non volete con un nuovo errore, che la vostra fede si risolva nel Bossuet, ma la volete risolvere nella proposizione, che fa la Chiesa ai fedeli delle rivelazioni fattele da Dio, dovete confessare, che questa vostra maniera di spiegarvi non vi dimostra in alcuna maniera Cattolici.

Lascio a voi, o Signori, il considerare presentemente se abbiate ragione di assumere le parole di S. Bernardo, per indurre il Santo Padre a non prestare le orecchie agli altrui consigli, e suggerimenti, e ad usare con voi tutta la moderazione, e la condescendenza. Avreste fatto meglio, o Signori, a rammentare ciò, che il Santo Dottore scrisse, e suggerì riguardo ad Arnaldo da Brescia. Era più a proposito. Che se volete col Bossuet, che si conservino inviolabili i diritti primitivi della Chiesa, vi hò già dimostrato quali essi sono. Non sò poi se la vostra sottoscrizione, nella

quale non vi qualificate, che di cooperatori del Santo Padre nell' *Episcopato*, vi sia stata suggerita dal riguardo di non incontrare neppure per complimento alcun ombra di servitù, e di sommissione, oppure se sia una conseguenza della universale rigenerazione, e della totale libertà, ed uguaglianza.

Era molto tempo, o Signori, che si preparavano le armi, per far la guerra alla Chiesa, e per gettare a terra un edificio, che non era opera degli uomini, ma dello stesso Dio. Ha veduto l'Europa giunto il momento da lunga pezza concertato, nel quale si è messa la mano alle esecuzione dell' orribile attentato, e si è attaccato il trono insieme, e la Chiesa. Possiamo dire con S. Atanasio *ecce nunc tandem factum est, quod olim sunt moliti. Nobis Ecclesias tolli curarunt, Episcopos, & presbyteros, qui cum ipsis non comunicant, in exilium pro suo arbitratu miserunt.* (Athan. epist. ad episc. Aegypti num. 22.) Si è rinovato ciò, che diceva di quei tempi Sulpicio Severo, che mandati in esiglio i Vescovi Cattolici *in eorum locum alii sunt dati. Ita optimis Sacerdotibus aut metu territis, aut exilio deductis perfidiae paucorum cuncti consenserunt.* (Sulp. Hist. lib. 2. cap. 45. edit. Veron. ann. 1741.) Ignorando, o Signori, ciò che per attestato del medesimo Sulpicio avevano significato i Vescovi Cattolici all' Imperator Costanzo, cioè,

che non vi può esser pace cogli eretici *pacem cum haereticis esse non posse* (ibi. num. 41.), Siete ricorsi alla Santa Sede a quella medesima, alla quale diceva S. Girolamo, che la perfidia non aveva giammai potuto avere accesso, e ne avete interpellata la moderazione, la clemenza, la carità. Io so bene, che essa *est merito a cunctis mortalibus efferenda, quae semper catholicis subvenire consuevit, quae semper gaudere cum gaudentibus, & flere cum flentibus non cessavit.* So che *semper subvenire non destitit, illis scilicet tramitem directionis ostendens, istis pietatis manum semper extendens* (Hadrianus IV. epist. ad Basil. Imp.) · Ma permettetemi di dirvi apertamente: quale rimedio è mai quello, che voi proponete, col quale *nec sauciis adhibetur firma curatio, & sanis ingeritur miseranda contagio?* (Felix III. epist. ad Zenonem Imp.) Diceva già il gran martire S.Massimo nella sua conferenza col Vescovo Teodosio = chi può approvare un ripiego, che sopprime le parole degli Apostoli, dei Profeti, e dei Dottori? volete che si comunichi con una chiesa, che rigetta i Santi, ed ammette il Diavolo? Non sia mai vero, che si commetta questa empietà = Dovreste pur sapere, o Signori, ciò che scrisse il gran Pontefice Gelasio nel suo Commonitorio a Fausto: esser cosa inaudita, che i Pontefici, che la Chiesa, e che il me-

desimo Cristo abbiano mai conceduto il perdono a chi voleva perseverare nel peccato.

Osserva il Cardinal Orsi, che la Chiesa non è stata mai solita di applicarsi a risarcire i danni cagionati dalla procella, se non dopo ristabilita la calma (Istor. Tom. I. lib. 36. num. 26.). S. Gregorio Nazianzeno ci rappresenta una elezione fatta dagli Ariani in una maniera affatto simile a quella, colla quale Voi, o Signori, siete stati promossi = sbandati, e messi in fuga, egli dice, i Cattolici, collocarono nella Cattedra il loro idolo, e convertirono in una specie di betola o di postribolo il santuario, ove fecero succedere alla solennità religiosa una festa di ballo, al convito spirituale la crapula, e l' imbriachezza, e al canto dei Salmi, e degli Inni (si può dire *la ça irà ça irà* dei Marsigliesi) ed alla decenza, e modestia delle cerimonie la licenza, e la sfrenatezza non meno nei fatti, che nei discorsi = (S. Gregor. Nazianz. Orat. 28.). Questo Santo allora quando si trattò di riconciliare colla Chiesa quei Vescovi Ariani, i quali non avevano avuto altro merito per ottenere la Cattedra Vescovile se non quello di essere stati i più sfacciati a declamare contro la fede, i più ardenti a perseguitare i Cattolici, ed i più disposti a violare le umane cose, e le divine, si oppose al disordine, e dichiarò, che il ricevere questi tali come pastori, e come Vescovi, e la-

sciar loro la cura, ed il governo delle anime, e la cattedra del magisterio, e le funzioni del Sacerdozio, e l'amministrazione dei sacrosanti misteri, era un tener mano al giuoco, ed al traffico, che costoro facevano della fede, e di Cristo, un profanare, e mettere in ridicolo la Religione, un rovesciar l'ordine stabilito dai Canoni, ed un annientare il rigore della ecclesiastica disciplina (Orsi Ist. Tom. 8. lib. 18. num. 32.). Quando si trattò di riunire alla Chiesa i caduti nella Vandalica persecuzione, il Pontefice Felice III. unì un Sinodo a Roma di 38. Vescovi nell' anno 487. e fissata la regola di questa reconciliazione, ne intimò l'osservanza ai Vescovi Cattolici dell' Affrica. *Inprimis*, egli dice, *venientis ad vos, & remedium postulantis sollicite discutienda est professio, & persona decepti, ut medela possit congruens exhiberi .... nihilque per nostram facilitatem tribunalis excelsi judicio derogari, cui illa sunt rata quae pia, quae vera, quae justa sunt* . Quindi riguardo ai Vescovi, ai preti, ed ai diaconi caduti, vuole che *usque ad exitus sui diem in poenitentia si resipiscunt, jaceant, nec orationi non modo fidelium, sed ne catechumenorum omnimodis intersint, quibus comunio laica tantum in morte reddenda est* (Felicis III. epist. 7.). Nell' anno 649. Il Pontefice S. Martino volendo ristabilire il buon ordine nei due Patriarcati di Gerusalemme, e di Antiochia, creò Vica-

rio Apostolico nell'ampiezza dei medesimi Giovanni di Filadelfia con ordine di stabilire *per omnem civitatem earum episcopos, presbyteros, & diaconos*, e sebbene volesse, che si ristabilissero quei, che non *convenienter electi sunt*, riguardo agli altri *qui falso sibi Episcopatus nomen affixerunt*, dichiarò, che *eos episcopos catholica Ecclesia nullo modo novit, non solum quod praeter canones in externa regione sine consensu, & absque ullo decreto hanc sibi appellationem usurparint, sed & quod consenserint haereticis* (S. Martini epist. v.).

Avete inteso, o Signori, quale sia il sistema della Chiesa nelle cause simili alla vostra, e quale sia la sentenza, che vi minaccia. Mi produrrete in vostro favore l' esempio dei Novaziani, dei Donatisti, e di quei Vescovi, che avevano ricevuta l' investitura, ed avevano aderito allo scisma di Gaiberto, ai quali fu perdonato da Pasquale II. nel Sinodo di Guastalla. Ma la causa di tutti questi era ben differente dalla vostra. Non si trattò in quei casi che di un reato di scisma, del quale nessuno di quei Vescovi era stato l' autore. La Costituzione civile del Clero sarebbe restata abolita nel suo nascere, se voi non vi foste prestati alla sua esecuzione. Oltre lo scisma siete rei di avere tutto sovvertito il sistema stabilito da Gesù Cristo nella sua Chiesa, e di avere osato con intollerabili errori renderla schiava del trono, e to-

gliere ogni autorità, e giurisdizione al suo legittimo Capo il Romano Pontefice. Fino a tanto che non date segni di penitenza, e di ravvedimento, le vostre voci risuonano fuori della Chiesa, nè possono essere ascoltate, per impetrarvi misericordia.

Mi rivolverò dunque piuttosto a quei popoli, che sono stati da voi sedotti, e che si sono con voi uniti a piegare le ginocchia avanti l'idolo di Baal, e colle parole usate già da un antico Vescovo assuefatto a non temere che Dio nell'esercizio del suo sacro Ministero, da S. Nicezio Vescovo di Treveri in una sua parenetica all'Imperatore Giustiniano, Voi, dirò loro, risplendevate già in tutto il mondo, ed era la vostra gloria la consolazione di tutti i principi della Chiesa, ed ora la vostra caduta gli ha riempiti di tristezza. Chi vi ha in tal guisa sedotti? chi vi ha affascinati fino al punto di abbandonare quella Madre, che vi ha messi alla luce della verità, che vi ha aperta la porta della salute, vi ha nutriti per tanti anni, e che tuttavia sebbene offesa vi stende le braccia per accogliervi penitenti? Chi vi ha mossi ad oltraggiare, e ad offendere in varie guise quei sacerdoti, che dovevate venerare come padri? Chi vi ha suggerito di ossequiare un mostro, che ha portato per ogni dove lo spirito della desolazione, che ha messo a soqquadro, e gettato nell'abisso un regno il

più florido, che ha sostituita la menzogna alla verità, l'empietà alla religione, tutta l'immonda schiera dei vizj al nobil coro delle belle virtù? Empia filosofia! Non ancor sazia di aver convertiti in bruti immondi coloro, nel cui cuore sei penetrata, hai tentato ancora d'introdurre la sedizione in tutto il genere umano. Che hai saputo fare nel giro di quattro anni, nel quale hai avuta la libertà di dominare a tuo piacere? Le scienze, le arti, il commercio tutto si è rovesciato sotto le tue mani. Hai levato il freno a tutte le passioni. Hai persuaso di uguagliar tutti, per ridurre i buoni sotto la tirannia dei reprobi. Hai spacciata la libertà, per potere opprimere i buoni, ed hai aboliti tutti i doveri degli uomini, per sostituir loro un Egoismo universale, nel quale ognuno si creda nato unicamente per procurare a se stesso ogni qualunque vantaggio. E chi ti ha dato questo diritto? come si formerà una società nel conflitto di tanti interessi, di tante passioni? Popoli sedotti! aprite omai gli occhi, e vedete l'abisso, nel quale vi siete precipitati. Vi si è promessa una nuova legge. Vi si è fatto credere, che nascessero dalla legge quei disordini, che non avevano altra origine, che nelle passioni, e non si è voluto vedere, che togliendo ogni freno a queste passioni, quei disordini dovevano crescere all'infinito. L'osservanza delle antiche leggi, la giustizia ed i costumi erano

i soli mezzi, coi quali si poteva, e si doveva ristabilire l'ordine. Si sono intanto fatte, e disfatte le leggi, come se tutte fossero arbitrarie, nè vi è piano, che domani non possa essere rovesciato. Da che l'uomo vive sù questa terra, non vi è stata società, il cui codice non abbia cominciato da Dio, e da una qualunque siasi Religione. Il solo tuo nuovo codice, popolo sedotto, non sa che sia Religione, non sa chi sia Dio, e tu vuoi vivere in società? vuoi pretendere, che i tuoi simili vengano teco a trattato? Sia pure, come ti fa credere la filosofia, che non esista oltre questo mondo altra felicità. Non ti accorgi, che nel cammino, che vai calcando, non fai che scostartene ogni giorno. Ritorna dunque all'antica pietra, fuori della quale non v'è salute. Potremo allora qualunque sia il suo sistema politico, purchè sia fondato sù le basi della giustizia, unirci a ristabilire il Santuario, ed a cantare Inni di gloria a quel Dio, che solo forma la corona della nostra gloria.

FINE.

110

Digitized by Google